

Gli argomenti umani

Collana di studi linguistici e retorici
fondata da Bice Mortara Garavelli
e diretta da Bice Mortara Garavelli, Angela Ferrari,
Francesca Geymonat, Federica Venier

Volume pubblicato con il sostegno dell'Università di Basilea

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di *peer review*
che ne attesta la validità scientifica

L'ITALIANO DEI TESTI COSTITUZIONALI

INDAGINI LINGUISTICHE E TESTUALI
TRA SVIZZERA E ITALIA

a cura di

ANGELA FERRARI, LETIZIA LALA, FILIPPO PECORARI



Edizioni dell'Orso
Alessandria

© 2022

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.
via Rattazzi, 47 15121 Alessandria
tel. 0131.252349 fax 0131.257567
e-mail: info@ediorso.it
<http://www.ediorso.it>

Grafica della copertina a cura di PAOLO FERRERO
(pferrero64@gmail.com)

Realizzazione editoriale e informatica di FRANCESCA CATTINA
(francesca.cattina@gmail.com)

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41

ISSN 2611-6022

ISBN 978-88-3613-232-4

Indice

Angela Ferrari/Letizia Lala/Filippo Pecorari, PREMESSA IX

STUDI

Angela Ferrari
Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto,
tra morfologia, sintassi e testualità 3

Letizia Lala
Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera 21

Letizia Lala
La periferia della frase nella Costituzione svizzera
e nella Costituzione italiana: un confronto 51

Benedetta Rosi
La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano 67

Annarita Felici
Dovere e potere nelle Costituzioni svizzera e italiana 83

Filippo Pecorari
I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti:
un'analisi della Costituzione italiana 103

Filippo Pecorari
L'implicito e le sue funzioni nella Costituzione svizzera
in lingua italiana: quali specificità rispetto alla Costituzione italiana? 135

Luigi Spagnolo
Lavoratori e lavoro: l'implicito nelle varianti redazionali
della Costituzione repubblicana 161

Terry Marengo Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana	179
Giovanni Piantanida Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana	201
Daria Evangelista Tra iussione e suazione: configurazioni retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana	227
Anna-Maria De Cesare La codifica dei referenti umani nella Costituzione federale Svizzera. Una valutazione in chiave di genere	245
Giovanni Rovere Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano	271
Elisa Corino La Costituzione italiana, è ancora un testo facile?	293
Luca Cignetti Leggere la legge. Leggibilità e comprensibilità della Costituzione svizzera in lingua italiana	319
Angela Ferrari Dalla Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 a quella del 1999. Per una sistemazione delle variazioni linguistiche	333
Jean-Luc Egger «Distrazione di segni interpretivi»: intorno ad alcuni illeciti minori della Costituzione federale del 1874	361
Jean-Luc Egger/Daria Evangelista La Costituzione scomparsa: alcuni cambiamenti concettuali e lessicali nella riforma del 1999	377
Angela Ferrari/Giovanni Piantanida La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico	397

NOTE

Sergio Lubello Sul nome <i>Costituzione</i>	417
Giovanni Bruno Alcune curiosità intorno alla versione italiana della Costituzione federale svizzera	425
Filippo Pecorari Osservazioni linguistiche e testuali sul preambolo della Costituzione federale svizzera	435
Letizia Lala Il connettivo <i>nonché</i> nella Costituzione svizzera: note su un uso reiterato	447
Giulia Tonani Il punto e virgola nella Costituzione svizzera in lingua italiana	463
Daria Evangelista Concetti metaforici e significati figurati nel linguaggio costituzionale italiano e svizzero	471
Anna-Maria De Cesare Sdoppiamenti nelle carte costituzionali: tra italiano federale e cantonale	483
Riccardo Gualdo Paesaggio e ambiente nelle costituzioni italiana e svizzera	499
Angela Ferrari Le riprese anaforiche nella Costituzione ticinese e nella Costituzione grigionese	507

PREMESSA

1. Il volume miscellaneo che qui si presenta nasce nell'ambito di una ricerca finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica intitolata *L'italiano istituzionale svizzero: analisi, valutazioni, prospettive*, diretta da Angela Ferrari e a cui partecipano anche gli altri due curatori del libro, Letizia Lala e Filippo Pecorari.

L'obiettivo della ricerca, che ha avuto inizio il primo ottobre 2020, consiste nel descrivere le caratteristiche linguistiche, testuali, pragmatiche e varietistiche dell'italiano istituzionale svizzero, ovvero della varietà di italiano scritto dalle autorità federali e dalle autorità cantonali del Ticino e dei Grigioni. Le analisi in corso e quelle previste sono condotte in una prospettiva pluri-comparativa: con l'italiano amministrativo d'Italia, con l'italiano delle sedi politiche e amministrative dell'Unione europea, con le eventuali versioni francese e tedesca dei testi analizzati: un confronto, quest'ultimo, cruciale, poiché la formulazione in italiano in molti casi è, almeno nelle prime fasi, la traduzione di un originale in francese o in tedesco. L'analisi pluri-comparativa permette di situare i testi nel loro contesto politico, sociale e culturale, e di passare dalla descrizione alla spiegazione, il che è necessario quando si voglia proporre anche una valutazione qualitativa.

Ai fini di descrivere, spiegare e valutare l'italiano istituzionale svizzero, abbiamo costruito un corpus di quasi tre milioni di parole, liberamente consultabile all'indirizzo <https://sites.google.com/view/progettoitistch/corpus>. Tale corpus – che raccoglie testi tematicamente coerenti pubblicati nell'ultimo decennio – si articola in tre macro-sezioni: la sezione “centrale”, che comprende testi normativi, materiali legislativi, testi informativi e testi prodotti dalle autorità giudiziarie; la sezione di “accompagnamento”, costituita da testi che occupano una posizione marginale nella definizione della varietà: i testi scritti dai politici svizzeri e dagli organismi della Confederazione sui social media, e i discorsi scritti per essere letti; la sezione “di confronto”, che viene incontro alla necessità di analizzare l'italiano istituzionale svizzero in una prospettiva pluri-comparativa: con le versioni parallele dei testi scritte in tedesco e in francese, con l'italiano istituzionale della Repubblica Italiana e con i testi istituzionali in lingua italiana prodotti nell'ambito dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i testi normativi, il primo anno di ricerca è stato essenzialmente dedicato allo studio della Costituzione svizzera in lingua italiana, che è stata affrontata sia in prospettiva sincronica sia in prospettiva diacronica, paragonando la versione attuale del 1999 con la versione precedente del 1874, sottoposta a una revisione totale. L'analisi ha riguardato tutti i punti di vista: linguistico (lessicale, morfologico, sintattico, interpuntivo), testuale, pragmatico, retorico. Questi aspetti sono stati osservati sullo sfondo del paragone con il testo della Costituzione italiana. Anche se le due Costituzioni sono state scritte a 50 anni di distanza, anche se una è una riscrittura e l'altra una prima scrittura, anche se esprimono mondi culturali e politici diversi, la loro appartenenza allo stesso tipo testuale ne assicura la comparabilità, rendendola feconda: grazie al paragone siamo riusciti a cogliere specificità che altrimenti non avremmo visto né riguardo all'una né riguardo all'altra Carta costituzionale.

Il volume raccoglie i risultati di queste prime ricerche linguistiche dedicate alla Costituzione svizzera in lingua italiana – di cui finora si sapeva poco o nulla – e alla Costituzione italiana – di cui sono emersi (sperabilmente) aspetti nuovi, rispetto ai numerosi e consolidati già individuati nei molti lavori precedenti –. Il libro si articola in due sezioni: Studi, interventi di ampio respiro, e Note, interventi più brevi.

2. Il gruppo centrale di autori è costituito dai partecipanti al progetto FNS *L'italiano istituzionale svizzero*, i quali sono intervenuti anche con più di un articolo: Anna-Maria De Cesare, Jean-Luc Egger, Daria Evangelista, Angela Ferrari, Letizia Lala, Terry Marengo, Filippo Pecorari, Giovanni Piantanida, Benedetta Rosi, Giulia Tonani.

Per quanto riguarda la sezione Studi, gli autori attivi nell'ambito del progetto FNS hanno affrontato tutti gli aspetti della confezione linguistica, testuale e comunicativa della Costituzione svizzera e in subordine di quella italiana. Viene dapprima – proposta da Angela Ferrari e da Letizia Lala – l'analisi contrastiva della strutturazione linguistica interna degli enunciati, con attenzione ai costituenti argomentali della frase e ai suoi costituenti circostanziali. La specificità di questi studi sta nell'andare oltre i dati di natura sintattica interrogandone la ripercussione informativa e testuale, così da poter proporre, in ultima analisi, anche osservazioni riguardo alla leggibilità e alla comprensibilità delle due Carte costituzionali. Sempre ragionando sulla sintassi degli enunciati, e concentrandosi sul testo elvetico, Benedetta Rosi riflette sulle differenze tra la sua versione in lingua italiana e quella in tedesco: sullo sfondo di un sostanziale parallelismo, necessario per ragioni giuridiche, sono emerse alcune differenze significative riconducibili sostanzialmente alla predilezione del tedesco per il *Nominalstil*, spesso sciolto in strutture frasali nel testo in italiano. Tra lessico, morfologia e sintassi si situa l'indagine di Filippo Pecorari,

che si interroga sulla presenza degli impliciti (presupposizioni, implicature ecc.) nelle Costituzioni svizzera e italiana; ne esce la pervasività e l'importanza di un fenomeno che è cruciale sia dal punto di vista comunicativo sia da quello giuridico: grazie a esso, vengono fissate e per certi versi legittimate le fondamenta stesse delle norme, se ne modula l'applicazione, se ne assicura la flessibilità applicativa. La prospettiva testuale delle Costituzioni è adottata da Terry Marengo e Giovanni Piantanida: la prima osserva il piano tematico-referenziale del testo, mostrando quanto ne sia curata l'architettura, segnalata in modo particolarmente trasparente nella Carta svizzera; il secondo si concentra sul piano logico-argomentativo: come ci si aspetta – ma il fenomeno è più acuto sotto la penna elvetica – si è di fronte a una scrittura che privilegia l'andamento per aggiunta e specificazione, rifuggendo da movimenti argomentativi come paradigmaticamente la motivazione, la consecuzione e la concessione. Della componente retorica del messaggio costituzionale italiano e svizzero si occupa Daria Evangelista, la quale mostra non solo che, a differenza di quanto si possa pensare dato il carattere denotativo e vincolante della scrittura normativa, questa componente sussiste, ma anche quali sono, contrastivamente, le sue forme e le sue funzioni, non solo estetiche. Viene dato spazio anche alle questioni di *gender*: Anna-Maria De Cesare mostra come, a differenza di ciò che succede nella versione tedesca della Costituzione svizzera, nella versione italiana si tenda a praticare la neutralizzazione del genere biologico dei referenti, il che resta vero anche per gli articoli aggiunti dopo il 2012, quando è stata pubblicata la *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione*.

Dalla prospettiva di analisi sincronica si passa, poi, a quella diacronica attraverso il paragone tra la Costituzione svizzera attuale (1999) e quella precedente (1874). Se ne occupano Jean-Luc Egger, Daria Evangelista, Angela Ferrari e Giovanni Piantanida. Le osservazioni sono molteplici: in un quadro che mostra bene, attraverso documenti ufficiali, quali fossero gli obiettivi giuridici e comunicativi della revisione della Costituzione del 1874, si va da considerazioni squisitamente stilistiche – che mostrano come a 125 anni di distanza il rinnovamento tocchi tutti i livelli linguistici (lessicale, morfologico, sintattico, interpuntivo) – a riflessioni che affrontano anche gli aspetti semantico e giuridico, attraverso analisi terminologiche e interpuntive. La disamina della componente testuale delle due versioni costituzionali ha mostrato un cambiamento degno di nota: il passaggio da una testualità che prevedeva una componente argomentativa e dialogica a una testualità decisamente commatica, in cui non si sente il bisogno né di spiegare né di fare riferimento alle attese dei destinatari.

Nella sezione del libro dedicata alle Note, i ricercatori legati al progetto *L'italiano istituzionale svizzero* hanno anzitutto approfondito alcuni fenomeni

o spazi testuali puntuali inerenti alla Costituzione svizzera. Letizia Lala e Giulia Tonani hanno affrontato rispettivamente il sovra-uso, tutto elvetico, del connettivo *nonché* e l'impiego molto specifico del punto e virgola; Filippo Pecorari ha approfondito con piglio certosino lo studio del Preambolo, una componente peculiare della Carta elvetica particolarmente densa dal punto di vista linguistico e semantico. Anna-Maria De Cesare e Angela Ferrari hanno allargato lo sguardo alle Costituzioni cantonali, cogliendone alcune specificità legate al *gender* e alla coesione testuale.

3. Agli autori menzionati nella sezione precedente si aggiungono autori invitati, che hanno arricchito il libro di nuove prospettive di analisi. Riguardo alla Costituzione svizzera in lingua italiana, sono intervenuti due autori: Giovanni Bruno, nella sezione Note, attira l'attenzione su alcune curiosità linguistiche del testo costituzionale svizzero e, attraverso l'analisi dei materiali preparatori alla versione definitiva del testo, ne osserva il carattere controverso e non sempre razionalmente motivato; Luca Cignetti la affronta riflettendo sulla sua chiarezza comunicativa, arrivando a mostrare attraverso l'analisi di alcuni tratti linguistico-testuali l'elevato grado di accessibilità in lettura, una proprietà che si manifesta sia a livello sintattico-lessicale sia dal punto di vista della comprensibilità. Sulla Costituzione italiana si focalizzano tre autori: Giovanni Rovere si sofferma sulla comprensibilità del lessico costituzionale, proponendo dapprima una ricca panoramica storica – dall'antichità classica al Novecento – sui concetti di brevità e semplicità applicati ai testi legislativi, e in seguito una riflessione puntuale sulle insidie poste alla comprensibilità dall'uso di alcuni termini del lessico comune con accezione specialistica; Elisa Corino si interroga sull'accessibilità della Costituzione e sulle competenze necessarie per decifrarne i contenuti, arrivando a stabilire che i parametri per valutarne la comprensibilità, che a lungo ne hanno fatto parlare in termini di 'democraticità', sono oggi da riconsiderare; Luigi Spagnolo osserva le varianti redazionali dell'articolo 1 con attenzione all'alternanza fra i termini *lavoro* e *lavoratori* e alle presupposizioni pragmatiche connesse a ciascun termine: il primo funzionale alla prospettiva liberale, che promuove una visione paritetica di tutti i lavoratori, il secondo adeguato alla prospettiva marxista, che mira invece a mettere in primo piano i lavoratori salariati. Due autori si concentrano sul confronto tra le due Carte costituzionali: Riccardo Gualdo dedica una Nota ai termini *ambiente*, *ecosistema*, *natura* e *paesaggio*, evidenziando che, se da un lato la Costituzione svizzera dimostra un grande interesse per le tematiche ambientali e riserva ad esse un'intera sezione della Carta (artt. 73-80), dall'altro lato la Costituzione italiana presta più attenzione alla tutela del paesaggio (art. 9) che non alla tutela dei beni ambientali e degli ecosistemi; Annarita Felici affronta l'uso dei verbi *potere* e *dovere* nelle Costituzioni

svizzera e italiana, analizzandone gli impieghi da un punto di vista quantitativo e qualitativo, e mostrando così come le ricorrenze dei due modali, piuttosto rare, facciano emergere quella natura polisemica e indeterminata per la quale la maggior parte dei manuali redazionali di tecnica legislativa ne raccomanda prudenza nell'uso. A tutti questi articoli si aggiunge la riflessione di Sergio Lubello sul nome *Costituzione*, che traccia il percorso di questo latinismo (da CONSTITUTIO (CONSTITUTIONEM), deverbale da CONSTITUERE 'costituire'), che nell'uso moderno, con il significato di 'legge fondamentale' dello Stato, è arrivato in Italia dall'America, per il tramite della Francia, dopo l'apparizione delle prime Costituzioni moderne.

Angela Ferrari
Letizia Lala
Filippo Pecorari

STUDI

Angela Ferrari

*COSTITUZIONE ITALIANA E COSTITUZIONE SVIZZERA A CONFRONTO,
TRA MORFOLOGIA, SINTASSI E TESTUALITÀ*

1. *Introduzione*

La mia analisi ha preso l'avvio dall'esame sistematico dell'espressione del nucleo argomentale delle frasi principali nei primi 100 articoli della Costituzione italiana, risalente al 1947 (stato 2012), e della Costituzione svizzera in lingua italiana¹, risalente al 1999 (stato 2021): nella prima, i primi 100 articoli coincidono con i Principi fondamentali, con i Diritti e doveri dei cittadini (PARTE I), e l'Ordinamento della Repubblica [fino a Magistratura non compresa] (PARTE II); nella seconda, i primi 100 articoli comprendono le Disposizioni generali (TITOLO PRIMO), i Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali (TITOLO SECONDO), Confederazione, Cantoni, Comuni (TITOLO TERZO, fino alla prima parte della sezione 7, Economia). Come si può notare, in entrambi i casi gli articoli riguardano principi generali e ordinamenti di base che caratterizzano i due Stati.

La mia attenzione si è concentrata in particolare sull'ordine dei costituenti – del soggetto e degli argomenti interni – e sulla loro espressione linguistica, focalizzando a volte i soli incipit dei commi (o capoversi), a volte tutti gli enunciati. Ho osservato più precisamente l'ordine del soggetto rispetto al predicato verbale con attenzione alla sua posposizione; l'ordine dei complementi argomentali rispetto al predicato verbale tematizzando in particolare la loro anteposizione; l'espressione linguistica del soggetto preverbale con funzione anaforica con attenzione alla ripetizione e alla sostituzione; la segmentazione del testo con osservazione della punteggiatura e della sintassi.

Dalle analisi proposte sono usciti dati sintattici quantitativi e qualitativi interessanti, che permettono di trarre conclusioni altrettanto degne di nota, anche

¹ Per essere più precisi – ci tornerò – gli articoli della Costituzione svizzera sono 114, perché alcuni di essi, col tempo, si sono sdoppiati o addirittura triplicati (per es. 5, 5a; 75, 75a, 75b).

se parziali e dunque provvisorie². Così per esempio, in entrambe le Costituzioni ho potuto osservare una presenza molto limitata di anteposizioni sintattiche dei complementi argomentali, dovuta probabilmente al registro sostenuto della loro lingua e alla conseguente impossibilità di avere dislocazioni a sinistra dell'oggetto con ripresa clitica, che lasciano il posto ai costrutti passivi. Per quanto riguarda il soggetto, la sua posposizione è nettamente più presente nella Costituzione italiana che in quella svizzera; ciò è dovuto sostanzialmente a due fatti: una generale predilezione stilistica data all'ordine canonico del soggetto e del verbo; una testualità che prevede, spesso, che gli articoli abbiano un titolo, di modo che l'elemento su cui porta la predicazione non è nuovo e focale – il che gli attribuirebbe la seconda posizione – ma è tematico – il che porta a un posizionamento pre-verbale –. L'analisi dell'espressione del soggetto anaforico a contatto porta ad affrontare un altro aspetto del contrasto tra le due Costituzioni, quello legato alla presenza dei dispositivi di coesione testuale. Prima di tutto, solo la Carta svizzera riprende l'antecedente con il pronome soggetto della serie *esso*; in secondo luogo, essa è nettamente più monotona per quanto riguarda il referente tematico: basti pensare, ma ci sono anche altri dati, che mentre il concetto di *Confederazione* (svizzera) compare più di 100 volte, quello di *Repubblica* (italiana) emerge meno di 20 volte. Il che contribuisce all'*effetto lista* che contraddistingue la testualità del documento elvetico. Le considerazioni relative alla segmentazione del testo e ai suoi riempimenti sintattico-lessicali ci dicono che se è vero che – come ha mostrato De Mauro (2006) con dati quantitativi – la lingua della Costituzione italiana è semplice, essa lo è se paragonata alle leggi italiane di livello inferiore, ma non lo è quando il termine di paragone è la Costituzione svizzera, in cui troviamo – come detto sopra – ordini sintattici dei costituenti più canonici e enunciati nettamente più brevi.

2. Distribuzione del soggetto

Se è vero che nella maggior parte degli enunciati delle Costituzioni italiana e svizzera il soggetto delle frasi principali precede il predicato verbale (o è nullo), si riscontrano anche casi in cui esso è posposto. È qui che si annida un'importante differenza tra lo stile sintattico della prima (d'ora in poi COST.IT) e quello della seconda (d'ora in poi COST.CH). Più precisamente,

² Per una conferma e un arricchimento delle osservazioni generali proposte in questo articolo, si vedano le analisi proposte in questo volume da Letizia Lala, Giovanni Piantanida e Benedetta Rosi. Le analisi certosine proposte si inquadrano all'interno delle considerazioni di carattere generale proposte da Ainis (2014), Bambi (2012), Bartoletti Colombo (1971), De Mauro (2006), Filippetta (2017), Mortara Garavelli (2011).

prendendo in considerazione solo gli enunciati che inaugurano i commi, ho potuto osservare che mentre nella COST.IT emergono 29 casi di ordine verbo-soggetto, nella COST.CH ne riscontriamo solo 12 casi, vale a dire meno della metà (circa il 40%). Se non contiamo sequenze fisse come *non è richiesto preavviso* – due volte nella COST.IT – e *è dato rilievo, è attribuita particolare importanza* – due volte in tutto nella COST.CH –, passiamo nel primo caso a 27 e nel secondo a 10. Da notare poi che nella COST.CH emerge per tre volte la sequenza *sono eccettuate* + soggetto, che difficilmente potrebbe assumere l'ordine inverso; basti pensare al seguente esempio:

- (1) ¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. **Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave**, immediato e non altrimenti evitabile. (Costituzione svizzera, art. 36)

Significativo riguardo alla differenza osservata tra le due Costituzioni è l'articolo sulla pena di morte: mentre nella COST.IT si dice *Non è ammessa la pena di morte* (art. 27), nella COST.CH si legge *La pena di morte è vietata* (art. 10).

Nel campionamento della COST.IT che ho analizzato, l'ordine verbo-soggetto lo si ha in particolare con due tipi semantici di predicato: quello direttamente o indirettamente prescrittivo (*non è ammesso, è punito, è proibito, è vietato, è dovere e diritto, è prescritto, non può essere imposto*), e quello che attribuisce una funzione istituzionale a un individuo (*è elettore, è eleggibile, è senatore di diritto e a vita, può essere eletto Presidente della Repubblica ecc.*). Ecco alcuni esempi³:

- (2) **Non è ammessa** l'estradizione dello straniero per reati politici. (Costituzione italiana, art. 10, comma 3)
- (3) **È punita** ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. (Costituzione italiana, art. 13, comma 4)
- (4) **Sono proibite** le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (Costituzione italiana, art. 18, comma 2)

³ Dagli articoli costituzionali citati sono stati sistematicamente eliminati i rinvii agli altri articoli, così come le eventuali indicazioni numeriche che rimandano a una nota a piè di pagina. Il grassetto è mio: serve a mettere in rilievo le forme e le strutture che sono oggetto di analisi.

-
- (5) **Sono vietate** le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. (Costituzione italiana, art. 21, comma 6)
 - (6) **È dovere e diritto** dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. (Costituzione italiana, art. 30, comma 1)
 - (7) **È prescritto** un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (Costituzione italiana, art. 33, comma 5)
 - (8) **Sono elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. (Costituzione italiana, art. 48, comma 1)
 - (9) **Sono eleggibili a senatori** gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. (Costituzione italiana, art. 58, comma 2)
 - (10) **Può essere eletto Presidente della Repubblica** ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. (Costituzione italiana, art. 84, comma 1)

Come dicevo, in contesti semantici simili la COST.CH sceglie più spesso un ordine dei costituenti argomentali canonico, cioè soggetto-verbo:

- (11) ¹ La libertà d'opinione e d'informazione è **garantita**. [...] (Costituzione svizzera, art. 16)
- (12) ¹ La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è **garantita**.
² La censura è **vietata**.
³ Il segreto redazionale è **garantito**. (Costituzione svizzera, art. 17)
- (13) La libertà di lingua è **garantita**. (Costituzione svizzera, art. 18)
- (14) Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è **garantito**. (Costituzione svizzera, art. 19)
- (15) La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è **garantita**. (Costituzione svizzera, art. 20)
- (16) La libertà dell'arte è **garantita**. (Costituzione svizzera, art. 21)
- (17) ¹ La proprietà è **garantita**. (Costituzione svizzera, art. 26)

Alcuni esempi di scelta, pur esistente, dell'ordine verbo-soggetto nella COST.CH sono proposti qui sotto (prescindo dagli ordini (quasi) fissi di cui ho parlato sopra); si noti la varietà semantica dei predicati:

- (18) ¹ **Ha la cittadinanza svizzera** chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. (Costituzione svizzera, art. 37)
- (19) ³ **È istituito** un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale [...]. (Costituzione svizzera, art. 78)
- (20) ⁴ **Devono essere considerati** la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. (Costituzione svizzera, art. 93)
- (21) ⁴ **Sono ammissibili** deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. (Costituzione svizzera, art. 94)
- (22) Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali **va osservato** il principio della sussidiarietà. (Costituzione svizzera, art. 5a)

A prescindere da quest'ultima esemplificazione, e andando a ragionare sul confronto tra le due sequenze precedenti, mi sono chiesta quali potessero essere la ragione e le conseguenze della differenza sintattica osservata. A questo proposito, il primo fatto che salta all'occhio è che i soggetti sintattici degli articoli italiani tendono a essere fono-sintatticamente più pesanti di quelli svizzeri. Questa potrebbe essere una prima spiegazione del contrasto tra i due stili linguistici, anche se non si può non notare che la formulazione svizzera rimane tendenzialmente soggetto-verbo anche quando il primo si allunga, come mostrano gli articoli 17 e 19 visti sopra (ess. (12) e (14)). Al fine di rendere conto della differenza tra i due stili costituzionali, le prospettive più costruttive sono tuttavia altre due. Vi è anzitutto il punto di vista interlinguistico. L'ordine soggetto-verbo nel testo in italiano potrebbe essere stato influenzato dal tedesco, che, per le sue caratteristiche sintattico-strutturali, mantiene il soggetto in posizione pre-verbale sia che la frase sia topic-comment o presentativa: si pensi all'enunciato *Die Todesstrafe ist verboten* (art. 10, comma 1). Ma vi è soprattutto il punto di vista informativo-testuale, che ha validità intralinguistica. La motivazione della scelta sintattica elvetica di contro a quella italiana sta (anche) nella diversa strutturazione testuale dell'articolo. La COST.CH pone spesso il referente su cui verte la predicazione deontica come titolo dell'articolo, di modo che, nel momento in cui si legge il capoverso in esame, esso è già noto, il che secondo il principio comunicativo generale che governa la distribuzione dato-nuovo conduce a mettere tale referente in prima

posizione; la COST.IT non prevede invece un titolo. Se anche questa fosse la motivazione di base della scelta soggetto-verbo, resta tuttavia il fatto che è una scelta stilistica che permane anche quando il gioco tra dato e nuovo non è del tutto presente. Penso all'articolo 19, in cui il referente che va "garantito" contiene informazione nuova:

- (23) Il diritto a un'istruzione scolastica di base **sufficiente e gratuita** è garantito.
(Costituzione svizzera, art. 19)

O ancora all'articolo 26, in cui la "garanzia" che caratterizza la proprietà è già nominata nel titolo dell'articolo, il che porterebbe a evocarla all'inizio del capoverso:

- (24) ¹ La proprietà è garantita. (Costituzione svizzera, art. 26)

La soluzione sintattico-informativa elvetica ha due conseguenze notevoli. Per ciò che riguarda la strutturazione sintattico-semantiche degli enunciati, si crea qua e là un effetto di minore naturalezza, di una maggiore distanza rispetto alle varietà linguistiche standard: senza la presenza di un cotesto precedente, e dati gli obiettivi generali della Costituzione che consistono nel definire ciò che è prescritto e ciò che è costituito, è cognitivamente e comunicativamente più naturale mettere in focus l'oggetto su cui vertono le prescrizioni e definizioni. Per quanto concerne la testualità, si crea un effetto elenco – si enumerano via via i vari referenti dicendo di essi se sono vietati, possibili, necessari ecc. –, che non troviamo nella COST.IT dove vige una progressione tematica e logica più variata e più vicina alla testualità prototipica, del linguaggio ordinario. La tendenza della progressione testuale della COST.CH a riposarsi sulla enumerazione – di cui si occuperà in modo sistematico Giovanni Piantanida in questo volume – la si vede peraltro anche in altri frangenti (su cui tornerò). Penso per esempio al fatto che la progressione tematica dei capoversi gli uni nei confronti degli altri è spesso costante, viene cioè spesso riproposto lo stesso tema, come ad esempio *la Confederazione*. Ma penso anche ad articoli come il seguente:

- (25) ¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
- a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
 - b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
 - c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
 - d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

- e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
- f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica. (Costituzione svizzera, art. 41)

Come osserva Bice Mortara Garavelli, la COST.IT sembra in generale molto (più) attenta alla progressione naturale dell'informazione dal dato – sia esso esplicito o implicito – al nuovo:

Nella maggioranza degli enunciati che la [la Costituzione italiana] compongono il primo posto spetta al tema, che coincide [...], per quanto attiene alla struttura informativa, con l'elemento 'dato', con ciò che è contestualmente 'noto'. Un tale ordine rispecchia il movimento naturale del conoscere (dal 'noto' al 'nuovo'), e mira ad agevolare la comprensione anche di concetti difficili o, per lo meno, fuori dell'ordinario. (Mortara Garavelli 2011: 217)

3. *Distribuzione degli argomenti interni (e della loro specificazione)*

L'anteposizione degli argomenti interni del predicato – nel senso di un generico loro spostamento a sinistra del predicato – è poco rappresentata, e ciò in entrambe le Costituzioni: se ne trovano 5 casi in quella italiana e 4 casi in quella svizzera (contando tutti gli enunciati, anche quelli interni ai commi). Si tratta, come vedremo, di un dato atteso.

Ci sono fondamentalmente due ragioni per cui uno degli argomenti del verbo o una loro eventuale specificazione vengono collocati prima del verbo: per presentarne il loro referente come tema dell'enunciato connesso con il contesto precedente e/o come effetto secondario dello spostamento a destra del soggetto, spostamento da legare a sua volta a una volontà di focalizzazione o a motivazioni sintattico-semantiche (cfr. § 2). Vediamo, a questo proposito, il seguente passo estratto dalla Costituzione svizzera:

(26) ¹ Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati **mediante un fondo**.

² **A tale fondo** sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
- b. il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso

- c. il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;
 - d. il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
 - e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
 - f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
 - g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
 - h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale
- ³ È istituito **un finanziamento speciale** per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
- a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
 - b. contributi ai costi delle strade principali;
 - c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
 - d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
 - e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
 - f. ricerca e amministrazione;
 - g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.
- ⁴ **Al finanziamento speciale** è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. (Costituzione svizzera, art. 86)

In questo ampio articolo, la collocazione del complemento indiretto a inizio enunciato è il segno della coesione tematica e della progressione lineare del testo: nel capoverso 2, il tema *a tale fondo* riprende il focus del capoverso precedente, e lo stesso vale per il tema del capoverso 4 *Al finanziamento speciale*. In entrambi i casi, la distribuzione incipitaria dell'argomento è favorita anche dalla scelta di posporre il soggetto, che ha chiare ragioni di essere: nel primo caso il sintagma *i mezzi seguenti* è focale e introduce un'ampia lista di mezzi; nel secondo caso, il soggetto, oltre a coincidere con il focus dell'enunciato, è anche molto pesante dal punto di vista fonosintattico.

Se è vero che l'anteposizione del complemento interno del verbo è particolarmente benvenuta per mettere in scena la coesione e la continuità tematiche del testo, nel caso della Costituzione essa si scontra con un problema di registro, che ne spiega la sua presenza ridotta. Il punto di partenza del ragionamento è che il complemento interno maggiormente presente è l'oggetto sintattico. Ora, nell'italiano contemporaneo la sua anteposizione richiede necessariamente la ripresa con un clitico: infatti, mentre *la torta ho già mangiato ieri* (senza enfasi) è agrammaticale, la versione con clitico *la torta l'ho già mangiata ieri* è del tutto naturale. Si dà tuttavia il fatto che la dislocazione a sinistra con ripresa pronominale è sentita come ingrediente di una scrittura (più) colloquiale, che mal si sposa con il registro semplice ma sostenuto delle Costituzioni. Ecco perché nella COST.IT e nella COST.CH non ci sono anteposizioni di oggetti diretti e gli unici spostamenti a sinistra che è dato individuare sono quelli degli oggetti indiretti o di altri complementi facenti parte del nucleo, come mostra l'esemplificazione qui proposta, che guarda dapprima alla COST.IT e poi alla COST.CH:

- (27) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. (Costituzione italiana, art. 17)
- (28) L'organizzazione sindacale è libera [18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (Costituzione italiana, art. 39, commi 1 e 2)
- (29) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. (Costituzione italiana, art. 38., commi 1, 2, 3, 4)
- (30) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. (Costituzione italiana, art. 83, commi 1, 2)

- (31) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (Costituzione italiana, art. 97, commi 3, 4)
- (32) ³ La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
⁴ **Dagli obiettivi sociali** non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. (Costituzione svizzera, art. 41)
- (33) ² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
³ **Ai pareri dei Cantoni** è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati inter-nazionali. (Costituzione svizzera, art. 55)
- (34) ² L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. **A tale fondo** sono assegnati i mezzi seguenti: [...] (Costituzione svizzera, art. 87)

Sullo sfondo della problematica di registro discussa sopra, va osservato che la lingua offre altre strategie – sintatticamente non marcate – per portare a tema il referente di un argomento indiretto, creando così connessioni referenziali cruciali. Una di queste è naturalmente quella che consiste nell'esprimerlo – ma la strategia è molto contenuta – con una forma pronominale, come si verifica nei due seguenti esempi tratti dalla COST.CH:

- (35) ² La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. **Ne** assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste. (Costituzione svizzera, art. 83)
- (36) ² L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. (Costituzione svizzera, art. 32)

Per quanto riguarda la tematizzazione dell'oggetto diretto, la soluzione principe è tuttavia un'altra: la scelta della costruzione passiva, che, come la dislocazione cliticale a sinistra, permette di mettere a tema l'oggetto semantico: *la torta l'ha mangiata Pietro*, *la torta è stata mangiata da Pietro*. Si tratta di una struttura caratteristica dei registri sostenuti, il che la rende un ingrediente sintattico particolarmente adeguato per la prosa della Costituzione, come mostra la sua presenza massiccia. Qui di seguito qualche esempio scelto casualmente:

- (37) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (Costituzione italiana, art. 7)
- (38) **La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge** in conformità delle norme e dei trattati internazionali. (Costituzione italiana, art. 10, comma 2)
- (39) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'authority giudiziaria, **il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria**, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'authority giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. (Costituzione italiana, art. 21, comma 4)
- (40) ¹ **Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate** a un'authority estera soltanto se vi acconsentono. (Costituzione svizzera, art. 25)

Come mostra il secondo enunciato del comma appena proposto, il soggetto del costruito passivo – che coincide semanticamente con il paziente su cui porta l'azione – può rimanere sottinteso, come conferma anche l'esempio seguente:

- (41) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. **Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.** (Costituzione italiana, art. 64, comma 4)

La ragione del successo della costruzione sintattica passiva nella lingua della Costituzione non sta naturalmente solo nella sua capacità di mettere a tema l'oggetto mantenendo un registro sostenuto, sta anche nel fatto che accetta in tutta naturalezza di lasciare implicito il complemento preposizionale (cosiddetto di agente o di causa efficiente). Ora, in molte circostanze si tratta di una possibilità preziosa: basti pensare alla concentrazione di predicazioni prescrittive rappresentate da espressioni come *è vietato* o *è ammesso*.

4. *Espressione del soggetto sintattico*

L'espressione del soggetto è un fenomeno significativo sia per quanto riguarda il registro sia per ciò che concerne la testualità. Mi concentro sui soggetti collocati in posizione canonica – prima del verbo – e provvisti di una funzione anaforica a contatto, che riprendono cioè referenti evocati nell'unità

testuale immediatamente precedente. Essi possono manifestarsi per ripetizione o per sostituzione, nel qual caso possono essere pronomi personali o dimostrativi oppure avere una realizzazione zero, essere cioè impliciti. Quando un soggetto è realizzato con una forma lessicale diversa rispetto al cotesto, la sua apparizione entra in questa casistica se contiene un aggettivo possessivo o dimostrativo – nel qual caso sarà per sostituzione – o se contiene un complemento di specificazione che riprende una forma cotestuale – nel qual caso sarà per ripetizione –. Qui di seguito, un esempio che illustra, rispettivamente, entrambe le possibilità:

- (42) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. **Le modificazioni dei Patti**, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (Costituzione italiana, art. 7)

Mi interessano in particolare le relazioni tra commi (o capoversi) e le relazioni tra enunciati, come, rispettivamente, nei due casi seguenti:

- (43) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (Costituzione italiana, art. 9)

- (44) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. (Costituzione italiana, art. 64, comma 4)

Si noti che il punto e virgola – quando non separa sequenze di sintagmi sub-frasali – viene considerato come marca di un confine di enunciato:

- (45) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e di metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. (Costituzione italiana, art. 5)

Dall'analisi che sto per proporre sono dunque escluse le riprese referenziali che caratterizzano due proposizioni inserite all'interno dello stesso enunciato, come quella realizzata da *egli* nel seguente articolo:

- (46) Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che **egli** non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. (Costituzione italiana, art. 86, comma 1)

Entrando nel merito dell'analisi, un primo dato significativo a proposito della forma dei soggetti è che solo nella COST.CH si riscontrano anafore soggettuali espresse tramite un pronome personale, come mostrano gli esempi seguenti:

- (47) ¹ La libertà economica è garantita.
² **Essa** include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. (Costituzione svizzera, art. 27)
- (48) ² Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
³ **Esse** devono essere proporzionate allo scopo. (Costituzione svizzera, art. 36)
- (49) ² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
³ **Essa** agevola la naturalizzazione:
a. degli stranieri della terza generazione;
b. dei fanciulli apolidi. (Costituzione svizzera, art. 38)

La presenza di queste riprese pronominali a contatto attribuisce alla lingua della COST.CH una patina di minore fluidità e di minore modernità rispetto a quella italiana, malgrado che la sua scrittura – se pensiamo alla revisione totale del 1999 – sia nettamente più vicina a noi. Al giorno d'oggi, dal punto di vista della forma del soggetto una scrittura scorrevole di registro medio-alto se la gioca soprattutto tra la ripetizione lessicale e la manifestazione zero. Detto questo, rispetto a una scrittura non marcata dal punto di vista varietistico, nella lingua della Costituzione – attenta alla chiarezza del dettato – ci aspettiamo una quota maggiore di ripetizioni. Sempre in questa prospettiva, la conservatività della lingua della COST.CH è confermata dalla scelta della forma *questi* per riferirsi a un individuo singolare:

- (50) ⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. **Questi** decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. (Costituzione svizzera, art. 31)

Ma qual è dunque la quota di sostituzioni con soggetto zero o pronomi rispetto alle ripetizioni lessicali?⁴ Nella COST.IT emergono una quarantina di

⁴ Il conteggio, va detto, è approssimativo, nella misura in cui occorrerebbe procedere a numerose sotto-distinzioni. Per esempio, sono stati contati come ripetizioni lessicali anche quei casi in cui c'è una parziale differenza referenziale (tutti i cittadini – i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche); o ancora, non ho contato come ripetizione il passaggio da un verbo a un

casi di sostituzione (39) e una ventina di casi di ripetizione (20); nella COST. CH ci sono invece una settantina di casi di sostituzione (69) e una quarantina di casi di ripetizione (40). Come si può osservare, la proporzione è praticamente uguale (33% e 36%). Questo significa che in entrambe le Costituzioni viene data predilezione alla sostituzione. Qui di seguito qualche esempio di relazione di sostituzione e di relazione di ripetizione:

- (51) L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (Costituzione italiana, art. 26)
- (52) ¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
² Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
³ Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
⁴ Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. (Costituzione svizzera, art. 2)
- (53) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. (Costituzione italiana, art. 15, commi 1, 2)
- (54) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. (Costituzione italiana, art. 52, comma 2)
- (55) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. (Costituzione italiana, art. 30, commi 2, 3, 4)

nome con la stessa radice semantico-lessicale (il Presidente della Repubblica è eletto – l'elezione). Non ho per esempio tenuto conto dei casi in cui si potrebbe supporre un complemento di specificazione sottinteso (Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti – Le sedute sono pubbliche). E si potrebbero menzionare e discutere tanti altri casi particolari.

- (56) ¹ La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
- ² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali. (Costituzione svizzera, art. 40)

Detto questo – detto cioè che la proporzione tra ripresa per sostituzione e ripresa per ripetizione si equivalgono nelle due Costituzioni – alla lettura dei primi 100 articoli resta tuttavia l'impressione che la Costituzione italiana presenti una superficie linguistica più coesa di quella svizzera. La ragione sta verosimilmente nel fatto che nel testo della Confederazione svizzera i soggetti scelgono molto spesso come referente la Confederazione e i cittadini in generale mettendo così a tema non tanto le entità di cui si parla quanto piuttosto l'agente della regolamentazione e i suoi destinatari, svuotando così le caselle tematiche dei loro potenziali contenuti denotativi. Le scelte tematiche della Costituzione italiana sono invece nettamente più varie e intrecciate con i contenuti tematici. Si ragioni, rappresentativamente, sui lessemi *Confederazione* (svizzera) e *Repubblica* (Italiana): la prima coincide con il soggetto attorno alle 110 volte (116), mentre la seconda solo una ventina di volte (19). Torniamo ancora una volta all'effetto lista di cui avevo parlato nel paragrafo 2, effetto lista che non ritroviamo affatto nel testo della Costituzione italiana, all'interno della quale i soggetti tematici sono invece nettamente più vari.

5. Segmentazione sintattico-interpuntiva e complessità sintattica

Tullio De Mauro è tornato più volte sulla «straordinaria chiarezza del testo della Costituzione [italiana]», giudizio che si fonda su articolati dati quantitativi. Dopo aver osservato, tra le altre cose, che «[i]n percentuale il lessico della Costituzione è dato [...] per il 74% dal vocabolario di base e per il 26% dal vocabolario non di base», aggiunge infatti che:

Per un testo normativo e, in più, normativo italiano si tratta di una prestazione eccezionale. Ciò consente di scorgere uno straordinario impegno dei Costituenti nella direzione dello scegliere parole di massima accessibilità e questo dato già di per sé consente di predire che il testo è dotato di un'alta leggibilità. Ciò che intuitivamente chiamiamo leggibilità di un testo è legato a due fattori: la maggiore o minore presenza di vocabolario di base e la maggiore o minore brevità dei periodi. Del vocabolario di base abbiamo appena detto. Anche sotto il profilo della brevità delle frasi la Costituzione rivela un non comune

impegno linguistico. Le 9396 parole si distribuiscono in 480 periodi, con una media, dunque, di 19,6 parole per frase. La convergente presenza dei due fattori (alta percentuale di vocaboli di base e brevità di periodo) conferisce al testo della Costituzione un alto livello di leggibilità. (De Mauro 2006: 19)

Ora, sullo sfondo di queste considerazioni, è interessante osservare che la semplicità della scrittura è percepita come ancora più marcata nella Costituzione svizzera. Ma da che cosa deriva questo effetto? Dalla sua segmentazione testuale? Dal riempimento sintattico-lessicale delle sue unità?

Ragionando sempre sui primi 100 articoli delle Costituzioni – in realtà 114 per quella svizzera, che a volte raddoppia o triplica gli articoli apponendo una lettera al loro numero (abbiamo così per esempio 75, 75a, 75b) – mi sono chiesta quanti commi (o capoversi) comprendessero gli articoli. Per quanto riguarda la COST.IT, 24 articoli hanno un solo comma, 34 ne hanno 2, 22 ne hanno 3 e 20 più di 3; la COST.CH dal canto suo contiene 23 articoli con 1 comma, 29 con 2 commi, 37 con 3 commi e 25 con più di 3 commi. Come si può notare, anche tenendo conto del fatto che la COST.CH ha 114 articoli, non ci sono grosse differenze, se non una leggera maggiore propensione della COST.CH a avere articoli con 3 o più commi: il che, sia detto *en passant*, farebbe pensare a una maggiore complessità della carta elvetica – cosa che va contro l'impressione evocata sopra. Non sembrano esserci grosse differenze neppure per quanto riguarda l'articolazione dei commi in enunciati; basti pensare, indicativamente, ai commi mono-enunciato, che sono 247 nella COST.CH (ma ci sono più articoli) e 233 nella COST.IT. Di fatto, la maggiore complessità percepita della COST.IT non è testuale ma è sintattico-lessicale: i suoi enunciati sono in media più lunghi e complessi di quelli della COST.CH. Di questo aspetto si occuperà in questo volume Benedetta Rosi. Qui mi limito a tematizzare il fattore della lunghezza, cioè del numero di parole per enunciato, mettendo al centro il numero 25, che, come ci ricorda De Mauro (2006), dovrebbe discriminare la leggibilità più o meno facile dei testi. Nella COST.IT ci sono 54 enunciati che superano – a volte anche di tanto – le 25 parole; nella COST.CH ce ne sono invece solo 34. La differenza è ancora più netta se si considera che il superamento delle 25 parole non è mai di molto, e che gli enunciati più lunghi tendono a essere costruiti a elenco, dunque a prediligere la paratassi alla ipotassi. La maggiore complessità della COST.IT non sta dunque tanto nella sua architettura micro-testuale quanto piuttosto nella conformazione sintattica delle sue unità testuali minimali.

6. Conclusioni

In questo lavoro – destinato, come quello di Benedetta Rosi e di Letizia Lala (in questo volume), ad analizzare la struttura sintattica degli enunciati che compongono gli articoli della Costituzione italiana e della Costituzione svizzera in lingua italiana – mi sono occupata del nucleo sintattico della frase, tematizzando in particolare l'ordine dei costituenti nucleari e la loro espressione linguistica. Le conclusioni generali a cui sono giunta sono parziali e provvisorie, ma non per questo non degne di nota. Per quanto riguarda la distribuzione del soggetto, si può osservare che la Costituzione svizzera sceglie più volentieri la posizione pre-verbale, questo in parte per la tendenza a optare per uno stile sintattico più canonico, ma soprattutto per la sua particolare testualità (titolo degli articoli, costruzione a lista). Quanto al complemento oggetto, se esso non è mai anteposto in entrambe le Costituzioni, è perché la sua dislocazione a sinistra prevede obbligatoriamente una ripresa clitica, il che dà origine a una struttura che appartiene a un registro colloquiale, distante da quello delle Carte fondamentali della Repubblica italiana e della Confederazione Svizzera. Quando è necessario, per mettere a tema il paziente, in entrambi i casi si preferisce la costruzione passiva, che ha anche il vantaggio di permettere di tacere l'agente, il che si rivela spesso comunicativamente utile. Passando dalla distribuzione dei costituenti nucleari alla loro espressione linguistica, si può notare che, nel caso di progressioni tematiche a contatto, solo nella Costituzione svizzera compaiono come soggetti riprese con pronomi della serie *esso*. Nella Costituzione italiana, l'espressione del soggetto si gioca più modernamente – malgrado l'altezza cronologica – tra pronomi zero e sintagma lessicale. Anche se la percentuale di ripresa per sostituzione e ripetizione è la stessa, la sensazione è che la Costituzione italiana abbia una testualità superficialmente più coesa – al contempo più intricata e più coesa – di quella elvetica. La coesione è tanto più sentita quanto più vari sono i referenti: ora, mentre nella Costituzione italiana la varietà dei topic è più elevata, in quella svizzera vi è più monotonia, che sfocia in una testualità che progredisce per aggiunta. Basti pensare, rappresentativamente, che la *Confederazione* (Svizzera) è topic per più di 100 volte e la *Repubblica* (italiana) meno di 20 volte.

Bibliografia

- Ainis, Michele (2014), *Le parole della Costituzione*, Napoli, Editoriale scientifica.
Bambi, Federigo (2012) (a c. di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze, Accademia della Crusca.

- Bartoletti Colombo, Anna Maria (1971) (a c. di), *La Costituzione della Repubblica Italiana del 1947: testo, concordanze, indici*, Firenze, Nuova Italia.
- De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. 7-32.
- Filippetta, Giuseppe (2017), *La lingua della Costituzione*, in *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*. Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione (Palazzo Madama, 14 aprile 2016), Roma, Senato della Repubblica, pp. 221-230.
- Letizia, Lala (in questo volume), *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 21-49.
- Letizia, Lala (in questo volume), *La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un confronto*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 51-66.
- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio/Iannizzotto, Stefania (a c. di), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze, Le lettere, pp. 211-218.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 201-225.
- Rosi, Benedetta (in questo volume), *La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 67-81.

Letizia Lala

*GLI ELEMENTI EXTRA-NUCLEARI
NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA*

1. *Introduzione*

Questo contributo si pone l'obiettivo di osservare nella Costituzione svizzera presenza, forma e funzioni delle componenti *extra-nucleari*: elementi della comunicazione non appartenenti al nucleo centrale della frase, e dunque facoltativi in termini di architettura linguistica.

Come si vedrà, all'interno del corpus¹ analizzato, pur composto di articoli caratterizzati da una testualità snella e incisiva, gli elementi di questo tipo sono piuttosto frequenti e occupano in molti casi un ruolo comunicativo significativo. Ciò fa emergere in forma particolarmente visibile l'importanza di stabilire una distinzione netta, anche se in parte contro-intuitiva, tra il concetto di facoltatività inteso in termini di configurazione sintattica, e quello di accessarietà in termini semantici e di salienza informativo-testuale.

2. *Il concetto di elemento extra-nucleare*

2.1. *Il nucleo della frase*

Nell'analizzare la struttura della frase standard, la teoria linguistica ha da sempre riconosciuto un ruolo fondamentale al verbo e al soggetto, intorno ai quali si considerava che fosse prototipicamente costruita la frase, eventualmente arricchita da elementi sussidiari (Serianni 1989: 85).

In buona parte sulla spinta del modello teorico che prende le mosse dagli studi condotti dal linguista francese Lucien Tesnière (1893-1954)², la linguistica moderna è oggi propensa a definire la nozione di frase partendo dal concetto di valenza verbale, dall'assunto cioè che un verbo richiede attorno a sé

¹ La ricerca è stata svolta su un corpus composto dai primi 100 articoli della Costituzione svizzera in lingua italiana. Più precisamente il corpus si compone degli articoli da 1 a 100, dunque in realtà di 114 articoli in quanto la Costituzione svizzera per alcuni reitera la numerazione aggiungendo alla cifra una lettera. Si ottengono in questo modo, in aggiunta agli articoli da 1 a 100, anche 5a, 29a, 43a, 48a, 61a, 63a, 64a, 67a, 75a, 75b, 81a, 85a, 87a, 87b.

² Confluiti nell'opera *Éléments de Syntaxe structurale*, uscita postuma nel 1959.

gli elementi necessari e sufficienti alla completezza strutturale della sequenza entro la quale esercita la funzione di predicato centrale.

Il modello derivato da Tesnière, oggi molto impiegato soprattutto in ambito di didattica della lingua, considera dunque che la frase sia costituita a partire dalla caratteristica del verbo di legare a sé argomenti (che Tesnière chiama «actants»), il cui numero e la cui natura sintattico-semantiche sono connaturati nel verbo stesso³: per essere grammaticale una frase deve essere formata almeno dagli elementi nucleari richiesti dalla struttura valenziale proiettata dal verbo, che non possono essere tralasciati se non quando siano recuperabili inferenzialmente.

In quest'ottica, il fondamento strutturale della frase risiede dunque non nella relazione soggetto-verbo, ma in quella tra il verbo e gli argomenti necessari a saturarne le valenze, elementi nucleari essenziali per ottenere una struttura sintattica completa. All'interno di essa, gli attanti chiamati in causa prendono la funzione sintattica loro attribuita nella struttura argomentale del verbo.

2.2. *Le gerarchie del nucleo*

Nel modello valenziale il nucleo della frase è dunque costituito non solo dall'abbinamento soggetto-verbo, ma dal verbo accompagnato da tutti i suoi argomenti.

Tra questi argomenti, che Tesnière accumuna esplicitamente in un principio di sussidiarietà nei confronti del verbo che li elegge⁴, emergono in realtà gerarchie interne, e in particolare caratteristiche che portano a distinguere il soggetto dagli altri elementi argomentali.

In effetti:

(i) si tratta dell'unico argomento obbligatorio per tutti i verbi, salvo una classe limitata di elementi per i quali Tesnière stesso non esclude una discendenza da verbi originariamente monovalenti, con un attante-soggetto sottinteso in grado di determinare i fenomeni atmosferici, oggi non più avvertito⁵:

³ In questa logica, i verbi predicativi possono essere classificati in base alla valenza e suddivisi in verbi zerovalenti, monovalenti, bivalenti, trivalenti e tetraivalenti (Lo Duca 2010: 101; Sabatini/Camodeca/De Santis 2011: 157-163; Prandi 2006: 98-109; De Santis 2016: 63-68).

⁴ Per Tesnière il soggetto («prime actant») non ha un ruolo di primo piano, che a suo avviso può appartenere esclusivamente al verbo: «le sujet est un complement comme les autres» (Tesnière 1966: 109).

⁵ Nell'ambito della teoria linguistica, a fianco di chi descrive questi verbi come sistematicamente privi dell'argomento soggetto («Nel caso di un nucleo con verbo zerovalente non

On explique quelquefois les verbes impersonnels comme dérivant d'anciens verbes à un actant, lequel est aujourd'hui sous-entendu, et l'on fonde cette considération sur l'expression grecque: Ζεὺς ὕει «Jupiter pleut», ὁ θεὸς ὕει «Le dieu pleut».

Il est possible en effet qu'à une époque où l'animisme des primitifs peuplait la nature entière d'esprits, lesquels étaient considérés comme les agents de tous les phénomènes qui s'y déroulaient, et qui n'étaient au fond que la personification des forces de la nature, et surtout chez les Grecs, dont l'imagination était féconde et esthétique, on ait pu attribuer véritablement les phénomènes météorologiques à des agents personnifiées (Tesnière 1966: 239-240)

[I verbi impersonali sono talvolta interpretati come derivanti da antichi verbi a un attante, oggi sottointeso. Questa analisi ha il suo fondamento nell'espressione greca: Ζεὺς ὕει «Zeus piove», ὁ θεὸς ὕει «il dio piove».

È possibile in effetti che in un'età in cui l'animismo dei primitivi popolava la natura intera di spiriti, considerati come gli agenti di tutti i fenomeni che vi si svolgevano, e che in fondo non erano che la personificazione delle forze della natura, soprattutto presso i Greci, la cui immaginazione era feconda ed estetica, si siano potuti effettivamente attribuire i fenomeni meteorologici ad agenti personificati].

(ii) Si tratta dell'unico elemento nucleare esterno al predicato, costituente immediato della frase:

[...] gli argomenti di un verbo non si dispongono tutti sullo stesso piano, ma si trovano su posizioni strutturalmente e gerarchicamente differenti. Uno degli argomenti [il soggetto], costituito strutturalmente da un SN (ma può essere anche da una F) è "esterno" al SV, mentre gli altri argomenti sono tutti "interni" al SV. (Vanelli 2012: 23)

Il soggetto è un costituente immediato della frase, è la controparte del predicato e ha una forma che ne è indipendente. I complementi sono costituenti immediati del predicato, controparte di un verbo dalle proprietà specifiche che ne controlla il numero e la forma (Prandi 2013: 31)

esistono né soggetto né predicato, perché tutto il contenuto del nucleo della frase è nel verbo» (Sabatini in <http://storiadellalinguaitaliana.it/sites/default/files/sabatini.pdf>), c'è chi (Graffi 1994, Salvi 2012, Vanelli 2019) preferisce distinguere tra assenza formale di un attante e assenza del soggetto grammaticale, considerando che vi sia la presenza di un soggetto espletivo, privo di referente, espresso in italiano, lingua pro-drop, con la flessione verbale (e in altre lingue a soggetto obbligatorio attraverso un pronome neutro invariabile: [ø] *nevica, il neige, it snows, es schneit*). A questa analisi è stato talvolta ribadito argomentando che i verbi zerovalenti possono in alcuni casi essere accompagnati da un argomento (*piove acqua sporca*), che in italiano viene tradizionalmente considerato svolgere la funzione di un soggetto, e non di un oggetto, escludendo dunque la presenza di un soggetto sottinteso nell'impiego senza valenza (Prandi 2006).

Nel caso di nuclei con verbi dotati di valenza da 2 a 4 il predicato è costituito dal verbo e dagli altri argomenti escluso l'argomento soggetto [...] (Sabatini 2011: 15)

(iii) Intrattiene un rapporto privilegiato con il verbo, dimostrato dall'accordo morfologico, con concordanza in persona, numero e genere:

La proprietà fondamentale del soggetto in italiano è quella di determinare l'accordo col predicato (verbale o nominale) nei verbi di modo finito. L'accordo riguarda la persona e il numero (tu canti / il ragazzo canta / i ragazzi cantano) e in alcuni casi si estende anche al genere (per es., coi verbi intransitivi e passivi coniugati nei tempi composti e con quelli copulativi) (Palermo 2011: 1378).

L'idea tradizionale della frase come combinazione di un soggetto e di un predicato è dunque per certi aspetti coerente. Ha però un punto debole, che, come fa notare Prandi (2013: 18), risiede nella nozione di predicato verbale, e in particolare nella sua identificazione con la sola forma verbale, mentre, come si è detto, il predicato si compone del verbo e degli argomenti richiesti dalla struttura valenziale da esso proiettata.

2.3. *Le gerarchie fuori dal nucleo sintattico*

Nella realtà della comunicazione, al nucleo frasale vanno spesso ad aggiungersi elementi extra-nucleari: elementi strutturalmente facoltativi che trasmettono informazioni utili a specificare il nucleo della predicazione in vario modo. Questa distinzione tra elementi indispensabili (i nucleari: il verbo e gli argomenti da esso richiesti) ed elementi facoltativi (gli extra-nucleari: elementi che non partecipano direttamente all'evento o processo messo in atto dal verbo, ma lo specificano o lo contestualizzano) svolge nel modello derivato da Tesnière un ruolo centrale.

Gli elementi aggiuntivi rispetto a quelli argomentali possono collegarsi ad esso in due modi diversi⁶.

⁶ Prandi (2006) identifica più livelli, andando a distinguere tra i margini del processo, i margini del predicato, i margini del verbo e i margini degli argomenti nominali. Pur condividendo buona parte di questa impostazione, si è scelto per questo studio di restare su un modello semplificato, in linea tra gli altri con Sabatini/Camodeca/De Santis (2011) e Vanelli (2019), in quanto ai fini della mia ricerca, inserita in un progetto destinato a cogliere gli aspetti peculiari dell'italiano istituzionale svizzero, un approccio di questo genere è già pienamente soddisfacente.

(i) Possono consistere in *modificatori*⁷ dei costituenti del nucleo, ed entrare a far parte dei sintagmi che esprimono gli argomenti (in forma di attributi⁸: aggettivi, apposizioni nominali, locuzioni preposizionali, avverbi, proposizioni attributive) o del gruppo verbale (avverbi, locuzioni avverbiali). Si tratta in questo caso di elementi legati alle componenti nucleari sia da un punto di vista semantico sia da un punto di vista morfo-sintattico.

(ii) Possono invece avere la natura di *circostanziali*, elementi che non si legano internamente ai componenti del nucleo, ma che espandono il contenuto della frase contestualizzando l'evento espresso dal verbo: collocandolo in un ambito spaziale, situandolo temporalmente, esprimendo la causa da cui è scaturito, la conseguenza che ne è derivata, ecc.⁹.

Mentre il nucleo della frase è organizzato da una rete di relazioni formali, secondo uno stampo rigido la cui struttura è indipendente dai contenuti che di volta in volta è pronta a ricevere¹⁰, gli strati periferici sono mezzi di espressione indipendenti che entrano in relazione con il nucleo del processo solo nel momento in cui viene identificata la relazione concettuale che veicolano. Le relazioni che intercorrono tra gli elementi argomentali sono dunque dettate da ragioni di buona formazione grammaticale, mentre gli elementi circostanziali sono al servizio di relazioni concettuali indipendenti da questioni formali (Prandi 2013: 35-36).

⁷ In Sabatini, Camodeca, De Santis (2011) sono definiti «circostanti»; Prandi (2006) parla di «espansioni o margini» (e distingue tra «modificatori del verbo» e «margini interni»); De Santis (2016) parla di «circostanti del nome e del verbo».

⁸ In linea con Marotta (1994a), Prandi (2006), Vanelli (2010) e De Roberto (2011), impiego 'attributo' con un'accezione ampia, facendo riferimento a varie forme di espansione del nome: aggettivi (una legge *cantonale*), complementi preposizionali (una legge *del Cantone, sulla cittadinanza*), nomi (un legge *quadro*), frasi relative (una legge *che è stata emanata*), participi (una legge *consultata*), apposizioni (la legge principale, *la Costituzione, ...*), avverbi (il paragrafo *in alto*).

⁹ In Sabatini/Camodeca/De Santis (2011) sono «espansioni»; in Schwarze (2009), «aggiunti»; in Prandi (2006), «margini»; in De Santis (2016), «espansioni della frase».

¹⁰ Alle funzioni sintattiche come il soggetto e l'oggetto sono poi abbinati ruoli semantici come agente, paziente, ecc., che dipendono dai ruoli occupati dai loro referenti nel processo e che sono dunque dipendenti dal verbo.

3. *Gerarchia strutturale vs. gerarchia di senso*

3.1. *Qualche ambiguità*

Nell'ottica valenziale la frase verbale si compone dunque di elementi obbligatori – il verbo predicativo e i suoi argomenti –, ed eventualmente di componenti aggiuntivi – modificatori dei costituenti nucleari e/o elementi circostanziali –.

Lo stabilire cosa sia da considerarsi nucleare/obbligatorio e cosa extra-nucleare/accessorio mostra però alcune problematicità, che emergono già osservando le definizioni di argomento del verbo, nelle quali gli elementi nucleari, necessari per definizione da un punto di vista strutturale, vengono di frequente legittimati chiamando in causa aspetti legati alla semantica:

Gli argomenti sono gli elementi necessari e sufficienti che un verbo vuole accanto a sé **per ottenere frasi minime di senso compiuto**¹¹ (Sabatini/Camodeca/De Santis 2011: 130)

La classificazione dei verbi sulla base delle loro valenze, messa a punto da Lucien Tesnière [...] e ripresa da vari studiosi, si basa sul fatto che il verbo è un elemento virtualmente necessario alla costruzione di frasi ben formate e che, a sua volta, **esso ha necessità di altri elementi (argomenti) per esprimere il suo o i suoi significati**. (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/valenze-e-reggenze-dei-verbi/183>)

La valenza del verbo è la proprietà che esso ha, in base al proprio significato, di chiamare a sé gli elementi necessari e sufficienti **con i quali può costruire una frase di senso compiuto**. (https://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/images/didattica/FIT/materiale_didattico/GrammItValenzialeSabatini.pdf)

Del resto, già in Tesnière la dimensione strutturale/sintattica, e quella semantica tendono ad incrociarsi e sovrapporsi (Arrivé 1969: 37). In effetti, sebbene dichiarati che i due piani sarebbero da distinguere:

Autre chose est la structure d'une phrase, autre chose l'idée qu'elle exprime et qui constitue le sens. Il y a donc lieu de distinguer entre le plan structural et le plan sémantique. [...]

Le plan structural et le plan sémantique sont donc théoriquement entièrement indépendants l'un de l'autre. (Tesnière 1966: 41)

¹¹ In questa e nelle citazioni che seguono il grassetto non appartiene all'originale ed è stato inserito per sottolineare gli aspetti più salienti ai fini dell'analisi proposta.

[Una cosa è la struttura di una frase, un'altra cosa è l'idea che essa esprime e che ne costituisce il senso. È necessario dunque distinguere tra il piano strutturale e il piano semantico [...]]

Il piano strutturale e il piano semantico sono dunque teoricamente completamente indipendenti l'uno dall'altro].

al contempo egli esprime la convinzione che nella pratica comunicativa ciò sia poco realizzabile:

cette indépendance n'est qu'une vue théorique de l'esprit. Dans la pratique les deux plans sont en fait parallèles, parce que le plan structural n'a d'autre objet que de rendre possible l'expression de la pensée, c'est-à-dire du plan sémantique (Tesnière 1966: 42)

[questa indipendenza non è che una concezione teorica del pensiero. Nella pratica i due piani sono in effetti paralleli, poiché il piano strutturale non ha altro obiettivo che di rendere possibile l'espressione del pensiero, cioè il piano semantico].

Ora, se da un punto di vista teorico è chiaro che in un'ottica di osservazione sintattico-strutturale come quella della grammatica valenziale¹² il concetto di facoltatività non dovrebbe basarsi su osservazioni di ordine semantico quali la completezza di senso¹³, ma tener conto esclusivamente della natura sintattica centrale vs. periferica dell'entità analizzata, in realtà, alla prova dei fatti, una pratica di questo genere si dimostra talvolta di una certa complessità. Ciò in quanto il passaggio dalla dimensione sintattica alla dimensione semantica (e viceversa) è in qualche modo chiamato in causa dal fatto che nello schema valenziale gli argomenti del verbo corrispondono agli elementi che realizzano i partecipanti all'evento necessariamente espressi perché la frase sia ben formata: dunque elementi sintattici (sintagmi e proposizioni) che esplicitano i ruoli semantici necessari perché la frase stia in piedi (Vanelli 2010: 88).

¹² Del resto, il volume su cui si fonda questo approccio porta il titolo *Éléments de syntaxe structurale*.

¹³ Né di aspetti legati alla struttura informativo-testuale (quali la salienza informativa) (cfr. a riguardo Vanelli 2019).

3.2. *Elementi nucleari vs. extra-nucleari*

Nonostante l'apparente semplicità del quadro teorico, e alcuni tentativi, anche piuttosto convincenti, per stabilire i criteri per delimitare il nucleo della frase (Salvi 1988b, Prandi 2013), la distinzione netta tra elementi nucleari ed extra-nucleari resta un nodo in parte problematico, riconosciuto come tale da diversi studiosi, al punto da aver fatto postulare ad alcuni l'esistenza di un *continuum* tra i due tipi di elemento (De Santis 2016: 53).

Certo è che si tratta di una distinzione che non si presta ad automatismi legati a fattori formali.

Una prova della difficoltà di distinguere elementi nucleari ed elementi extra-nucleari in base a questioni esclusivamente formali è data dall'osservazione di formule linguistiche dedicate all'espressione delle relazioni spaziali. Ad una medesima forma può in effetti corrispondere un ruolo nucleare vs. extra-nucleare – in base al verbo, alla sua reggenza e alla struttura grammaticale in cui quella forma è calata –, di modo che in questi casi non è possibile contare su criteri formali per tracciare il confine tra nucleo del processo e margini che lo situano nello spazio¹⁴. Lo mostrano gli esempi seguenti, in cui la medesima formula linguistica «in Italia» svolge nel primo caso un ruolo argomentale e nel secondo e terzo un ruolo extra-nucleare, di modificatore del verbo e di circostanziale:

- (1) Giorgio non ha mai abitato **in Italia**
 Giorgio è andato spesso in vacanza **in Italia**
In Italia, le vacanze di Giorgio sono state sempre piacevoli

La natura nucleare vs. extra-nucleare di un costituente non dipende dunque da precise condizioni formali, e non può perciò essere definita in modo automatico.

La necessità di affidarsi a criteri logico-concettuali per delimitare l'estensione del nucleo e stabilire la natura di taluni costituenti è dimostrata anche dall'osservazione delle funzioni svolte nella frase dalla classe dei possessivi.

¹⁴ In effetti, c'è chi reputa che i costituenti che esprimono le relazioni di spazio non possano essere considerati veri argomenti e rigetta la natura tetravalente dei verbi che codificano una situazione in cui un agente o uno strumento spostano, anche metaforicamente, una entità da un luogo a un altro (Lo Duca 2010). Lo stesso Tesnière considera come tetravalenti solo le costruzioni causative perifrastiche con verbi trivalenti: «*Daniel* (premier actant) *fait donner le livre* (second actant) *à Alfred* (tiers actant) *par Charles* (quatrième actant)» (Tesnière 1966: 261-262).

Come si sa, contrariamente ad altre lingue (2), nell'italiano contemporaneo gli aggettivi possessivi tendono a non lavorare come determinanti, andando a combinarsi con elementi appartenenti a questa categoria (3):

- (2) Ma maison est belle¹⁵
Mi casa es bonita
My house is beautiful
 *Mia casa è bella [La mia casa è bella]
- (3) La casa è bella
Questa casa è bella
Ogni casa è bella
 *Mia casa è bella [La mia casa è bella]

Se però in questi casi una lettura del possessivo come modificatore di un costituente argomentale non lascia dubbi, ci sono situazioni in cui questi elementi funzionano invece come veri determinanti, integrati dunque nel sintagma argomentale:

- (4) Mio padre è una persona colta
 *Il mio padre è una persona colta

Talvolta, poi, i possessivi possono divenire un elemento nucleare a tutti gli effetti andando a realizzare un argomento del verbo:

- (5) Io ho preso **la mia** e lei ha portato **la sua**.

La distinzione tra elementi nucleari ed extra-nucleari non può essere riportata neanche a questioni di semantica logico-argomentativa. Uno stesso tipo di relazione logica può in effetti essere espresso dentro e fuori dal nucleo. Si prenda ad esempio il caso della relazione di fine: essa può essere espressa tramite un elemento extra-nucleare, come in (6), in cui il valore finale è veicolato da una subordinata circostanziale, dunque esterna al nucleo, ma può essere espresso anche tramite una componente argomentale, come in (7), in cui la proposizione con semantica finale satura un argomento richiesto dal verbo *provvedere*:

¹⁵ In questo esempio e in quelli che seguono il sottolineato è impiegato per delimitare l'estensione dell'unità sintattico-testuale che contiene l'elemento al centro dell'analisi proposta (in grassetto, cfr. nota 11).

- (6) ² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. **Per garantire la pace linguistica** rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. (Costituzione svizzera, art. 70)
- (7) ² [La Confederazione] Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali **per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti**. (Costituzione svizzera, art. 65)
- (8) ² La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. (Costituzione svizzera, art. 41)
- (9) ¹ La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. (Costituzione svizzera, art. 77)

Anche durante il percorso di ricerca che qui intendo presentare sono emerse situazioni per le quali il limite tra nucleo e componenti extra-nucleari si è mostrato sfuggibile. In particolare, ha richiesto riflessione il trattamento da attribuire ad alcune espressioni cristallizzate, caratterizzate da una forte coesione strutturale¹⁶ e idiomaticità semantica¹⁷. Appartengono a questa categoria, sintagmi come *autorità giudiziaria, azione penale, carcerazione preventiva, diritto alla vita, diritto di voto, libertà di credo, patrocinio gratuito, pena di morte, premio d'assicurazione, via extragiudiziaria...*

In questi casi, la combinazione tra testa nominale e modificatore, ormai consolidata nell'uso, apre a due interpretazioni: come sintagma endocentrico, composto da testa + modificatore, e come unità polirematica (Masini 2011) o fraseologica (Skytte 1988) linearizzata.

Del resto, i diversi gradi di legame tra nucleo e margini interni e la forte compattezza che talvolta intercorre tra la testa dell'argomento e i suoi modificatori sono stati sottolineati a più riprese e hanno portato a impiegare concetti come quelli di «argomento composito», «circostante necessario»:

In tutti i casi in cui il circostante fornisce un dato indispensabile per il senso della frase abbiamo davanti un **argomento composito** (Sabatini/Camodeca/De Santis 2011: 212)

¹⁶ Non permettono sostituzione sinonimica, interposizione, dislocazioni, pronominalizzazione dei costituenti.

¹⁷ Il loro significato non sempre è interamente ricavabile dalla somma degli elementi costituenti.

Alcuni di questi elementi [i circostanti] sono accessori, altri invece diventano **necessari** per l'informazione che si vuol dare perché ci permettono di identificare con precisione il referente (Sabatini/Camodeca/De Santis 2011: 212)

Gli argomenti composti

Come i verbi, anche gli argomenti possono essere costituiti da espressioni complesse. Il caso più tipico è quello delle unità polirematiche, sequenze non modificabili di parole che costituiscono un insieme semanticamente non scomponibile e che non possono quindi essere definite isolando i singoli componenti (*anno luce, avviso di garanzia, carta di identità* ecc.).

Esistono inoltre dei nomi che necessitano, proprio come i verbi, di essere completati da un argomento. È il caso per esempio di desiderio, speranza, diritto: *Il diritto di voto deve essere garantito a tutti.* (Baratter 2013: 31)

Questi casi di solidarietà lessicale non sono rari in un ambito come quello giuridico, ricco di tecnicismi e specificità, in cui si sono cristallizzate nel tempo forti consuetudini linguistiche.

L'argomento, complesso, meriterebbe un serio approfondimento, che esulerebbe però dagli obiettivi prefissati per questa ricerca, ai quali peraltro non porterebbe probabilmente un contributo particolarmente significativo. Si è dunque deciso di non attribuire a questi elementi uno statuto peculiare, di assimilarli a qualunque altro e considerarli dunque come sintagmi endocentrici composti da testa e modificatore.

4. *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera: i modificatori*

All'interno della Costituzione elvetica, nonostante la generale semplicità strutturale, le unità testuali esaurite da frasi puramente nucleari, come quelle evidenziate negli esempi seguenti, sono davvero molto rare:

(10) ² La censura è vietata. (Costituzione svizzera, art. 17)

(11) ¹ La proprietà è garantita. (Costituzione svizzera, art. 26)

(12) ² Le autorità devono prendere atto delle petizioni. (Costituzione svizzera, art. 33)

La quasi totalità degli articoli analizzati contiene in effetti elementi extra-nucleari: modificatori degli argomenti nucleari e/o aggiunti circostanziali.

Nei paragrafi che seguono cercherò di illustrare le due categorie: di analizzare le ricorrenze nel corpus, interrogandomi sulla loro forma e sulle ragioni testuali all'origine della loro introduzione, dunque sugli effetti comunicativi

convocati. Partirò dai modificatori, gli elementi che, pur non appartenendo alla classe degli argomentali intervengono su elementi interni del nucleo, e passerò poi a trattare dei circostanziali, gli elementi strutturalmente più periferici.

4.3. *Modificatori: presenza vs. assenza*

Negli articoli riuniti nel corpus di studio, i modificatori degli elementi nucleari sono estremamente frequenti. Possono operare sull'argomento soggetto (13), sul secondo argomento – oggetto diretto (14), oggetto indiretto¹⁸ (15) o argomento preposizionale (16) – o sul verbo (17):

- (13) ¹ Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono. (Costituzione svizzera, art. 25)
- (14) ¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 47)
- (15) ² [La Confederazione] [...] Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. (Costituzione svizzera, art. 95)
- (16) ³ La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. (Costituzione svizzera, art. 54)
- (17) ² [La Confederazione Svizzera] Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. (Costituzione svizzera, art. 2)

4.4. *La natura morfo-sintattica dei modificatori*

I modificatori legati al primo argomento, il soggetto, sono frequenti, hanno in genere natura poco complessa, costituiti spesso da un unico elemento – un aggettivo (18), un sintagma preposizionale (19), un avverbio (20) –, o da una combinazione di due modificatori, collegati per via coordinativa (21), subordinativa (22) o giustappositiva (23):

¹⁸ Nel corpus analizzato, mentre i complementi oggetto diretti e i complementi preposizionali sono molto frequenti, i complementi oggetto indiretti sono piuttosto rari.

- (18) ¹ Il settore **scolastico** compete ai Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 62)
- (19) La libertà **di lingua** è garantita. (Costituzione svizzera, art. 18)
- (20) ³ **Soltanto** la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. (Costituzione svizzera, art. 58)
- (21) ¹ La protezione **della natura e del paesaggio** compete ai Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 78)
- (22) ² La garanzia **dei diritti politici** protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. (Costituzione svizzera, art. 34)
- (23) ¹ Le lingue **ufficiali della Confederazione** sono il tedesco, il francese e l'italiano. [...] (Costituzione svizzera, art. 70)

In alcuni casi i modificatori del soggetto prendono la configurazione di una proposizione attributiva, che può agganciarsi a un antecedente esplicito, come in (24), dove le subordinate relative funzionano da specificatore della testa nominale, oppure concretizzarsi in forma di relativa indipendente, compattandosi in un gruppo soggetto con testa pronominale doppia (Cinque 1988: 483; Fiorentino 2011), come in (25):

- (24) ² La collettività **che fruisce di una prestazione statale** ne assume i costi.
³ La collettività **che assume i costi di una prestazione statale** può decidere in merito a questa prestazione. (Costituzione svizzera, art. 43a)
- (25) Chi è **nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso** ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. (Costituzione svizzera, art. 12)

Talvolta invece la testa dell'argomento soggetto è modificata in forma più articolata e posta al centro di un sintagma complesso, organizzato, secondo una tendenza alla paratassi tipica della Costituzione svizzera, per accumulo di modificatori linearizzati:

- (26) ¹ La libertà **della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni** è garantita. (Costituzione svizzera, art. 17)
- (27) ¹ La quota di abitazioni **secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune** non può eccedere il 20 per cento. (Costituzione svizzera, art. 75b)

- (28) La metà del prodotto **netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione** e il supplemento **dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione** sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo [...] (Costituzione svizzera, art. 87b)

I modificatori legati al secondo argomento sono frequenti. Hanno spesso una natura sintattica estremamente semplice, esauriti da un unico elemento, come in (29) e (30) o appena più complessi, come in (31) e (32):

- (29) ¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia **dei Cantoni**. (Costituzione svizzera, art. 47)
- (30) ⁵ I Cantoni rispettano il diritto **intercantonale**. (Costituzione svizzera, art. 48)
- (31) ¹La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio **della libertà economica**. (Costituzione svizzera, art. 94)
- (32) ¹ La Confederazione emana prescrizioni **sulle banche e sulle borse**; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantionali.
² Può emanare prescrizioni **sui servizi finanziari in altri settori**.
³ Emana prescrizioni **sul settore delle assicurazioni private**. (Costituzione svizzera, art. 98)

Talvolta si tratta invece di elementi compositi, che possono arrivare ad un certo grado di complessità, come in (33), (34) e (35), dove è visibile come prevalga il principio della linearizzazione paratattica, la costruzione per aggiunta:

- (33) ³ Nessuno può essere rinviato in uno Stato **in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano**. (Costituzione svizzera, art. 25)
- (34) ⁵ La Confederazione sostiene i provvedimenti **dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana**. (Costituzione svizzera, art. 70)
- (35) ¹ La Confederazione rileva i dati **statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera**. (Costituzione svizzera, art. 65)

Talvolta l'oggetto è realizzato da una subordinata argomentale, la cui natura frasale implica la proiezione di una propria struttura valenziale e dunque un nucleo e dei margini autonomi:

- (36) ³ Le autorità provvedono **affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si pre-
stino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.** (Costituzione svizze-
ra, art. 35)
- (37) ⁴ I Cantoni possono prevedere **che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto
in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non
può superare tre mesi.** (Costituzione svizzera, art. 39)

Negli articoli analizzati la maggior parte delle strutture è organizzata intor-
no a verbi mono- e bivalenti. Pur rari, ci sono alcuni esempi di predicati con
verbi trivalenti. Si tratta in ogni caso di frasi molto snelle, in cui il terzo argo-
mento non presenta alcun modificatore o ne presenta di estremamente leggeri:

- (38) ³ [La Confederazione Svizzera] Provvede ad assicurare quanto possibile pari
opportunità **ai cittadini.** (Costituzione svizzera, art. 2)
- (39) ³ La Confederazione lascia ai **Cantoni** la massima libertà d'azione possibile e
tiene conto delle loro particolarità. (Costituzione svizzera, art. 46)
- (40) ⁴ La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. (Costitu-
zione svizzera, art. 28)

I modificatori del verbo non sono altrettanto frequenti. Come prevedibile,
consistono principalmente in sintagmi preposizionali o avverbiali.

Questi elementi, che dunque entrano a far parte del sintagma verbale, fun-
gendo tipicamente da determinatori semantici, in questa sede veicolano molto
spesso una semantica poco ricca da un punto di vista denotativo, limitandosi a
sottolineare l'adeguatezza del processo espresso dal verbo:

- (41) ⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in
ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del
provvedimento. (Costituzione svizzera, art. 41)
- (42) ³ Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro com-
petenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati
internazionali. (Costituzione svizzera, art. 55)
- (43) ³ I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura
ferroviaria. [...] (Costituzione svizzera, art. 87a)
- (44) Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie
forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. (Costituzione
svizzera, art. 6)

Anche nei casi in cui i modificatori del verbo hanno una semantica (almeno in parte) più precisa, essa, più che veicolare informazione denotativa, tende ad iscriversi in una sfera di implicita contrapposizione positivo/negativo atta a trasmettere l'adeguatezza del programma istituzionale sancito dalla Costituzione:

- (45) ² La Confederazione informa **tempestivamente e compiutamente** i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. (Costituzione svizzera, art. 45)
- (46) ⁴ Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno **in misura comparabile**. (Costituzione svizzera, art. 43a)

4.5. *Il ruolo testuale dei modificatori*

Come è noto, le scelte di codifica linguistica del flusso informativo sono sature di ricadute in termini comunicativi. La forma attraverso la quale un locutore competente sceglie di restituire linguisticamente i contenuti corrispondenti alle proprie rappresentazioni mentali va ad impattare sul messaggio comunicativo trasmesso da un punto di vista semantico-pragmatico.

Questi aspetti della comunicazione possono essere colti analizzando le dinamiche interne al testo, in particolare all'Enunciato, l'unità testuale di riferimento della comunicazione scritta¹⁹.

Per rendere conto della natura degli elementi che costituiscono l'Enunciato, si considera che esso sia articolato al suo interno in tre tipi di sotto-unità: Nucleo, Quadro e Appendice²⁰. Queste tre classi di unità testuale sono provviste ciascuna di proprie specificità funzionali, informative e testuali.

Il Nucleo²¹ è l'unità testuale imprescindibile dell'Enunciato. Occupa il primo piano informativo, definendo il tipo di azione comunicativa che motiva l'atto enunciativo e la funzione testuale attraverso la quale l'Enunciato partecipa alla composizione del testo (Ferrari *et al.* 2008: 45).

¹⁹ L'Enunciato è caratterizzato da autonomia illocutivo-testuale. In molti casi il suo riempimento prende la forma della frase sintattica ma può essere saturato anche da elementi di altra natura: SN, Sp, SAVv, SAgg, interiezioni. I concetti di Enunciato e di frase sintattica non sono dunque coincidenti o interscambiabili.

²⁰ Per una descrizione dettagliata del quadro teorico entro cui si colloca questa analisi cfr. Ferrari *et al.* 2008.

²¹ Il concetto di Nucleo informativo dell'Enunciato non corrisponde dunque a quello di nucleo sintattico del modello di Tesnière. A fini di chiarezza terminologica e concettuale, ho scelto di utilizzare l'iniziale maiuscola quando mi riferisco al Nucleo informativo e la minuscola per il nucleo sintattico.

Il Nucleo determina quali contenuti partecipano direttamente alla costruzione dell'architettura semantica globale del testo. Al suo interno ospita il Focus, la componente informativamente più saliente dell'Enunciato, che può coincidere con l'intero Nucleo informativo o solo con parte di esso. Per il principio di *end-Focus* (Quirk/Greenbaum/Leech/Svartvik 1985), che sancisce l'incremento progressivo del peso informativo dei componenti nella frase, il Focus tende a coincidere con l'elemento che occupa la posizione finale dell'Enunciato (Ferrari *et al.* 2008: 91-99).

Il Quadro è un'unità facoltativa e non indipendente, in quanto testualmente subordinata al Nucleo. Quando è presente, apre l'Enunciato precedendo linearmente il Nucleo informativo. La sua funzione consiste nel definire l'ambito denotativo di pertinenza dell'Enunciato, permettendo di fissare il dominio all'interno del quale il Nucleo trova i suoi referenti e le circostanze che ne definiscono la validità denotativa. La sua convocazione interpretativa viene presentata come cogente e necessariamente pertinente per il senso dell'intero Enunciato. La sua portata può limitarsi all'Enunciato che lo ospita ma non è raro che apra spazi semantico-pragmatici (denotativi, enunciativi, topicali, logici, ecc.) che restano validi per gli Enunciati successivi (fino a indicazione del contrario) (Ferrari *et al.* 2008: pp. 99-105).

L'Appendice è a sua volta un'unità facoltativa, di sfondo, subordinata da un punto di vista informativo-testuale. Può essere connessa a un Quadro, a un Nucleo o a un'altra Appendice, e seguire linearmente questo elemento o manifestarsi al suo interno. La sua portata è strettamente locale, limitata all'unità testuale alla quale si aggancia. Ciò ne fa il luogo informativo ideale per arricchire, precisare, modalizzare il messaggio senza complicare l'architettura testuale che coinvolge gli Enunciati.

In quanto estensioni di un argomento nucleare, in una frase non marcata i modificatori possono intervenire in due modi: in forma più discreta, essi possono linearizzarsi entrando a far parte del Nucleo compattati con la testa lessicale su cui operano, oppure, in forma più visibile, essi possono acquisire una funzione testuale propria in quanto Appendici del Nucleo.

Dalla ricerca emerge come all'interno della Carta svizzera i modificatori non acquistino praticamente mai un'autonomia testuale. In una prosa che mostra un'evidente propensione alla linearizzazione e allo stile giustappositivo, ed evita ogni strategia che tenda a creare discontinuità e a stratificare il piano testuale, ciò non stupisce.

I modificatori non mostrano dunque particolari specificità da un punto di vista informativo-testuale, se non quella ex-negativo di non svolgere alcun ruolo testuale autonomo o significativo.

L'unico aspetto legato alla distribuzione dell'informazione degno di nota riguarda il livello di organizzazione Topic-Comment e concerne la tendenza

dell'argomento soggetto ad occupare la posizione incipitaria, e dunque la funzione di Topic, anche quando è particolarmente saliente dal punto di vista comunicativo. Ciò appare ancor più straniante quando il sintagma nominale soggetto è fortemente complessificato da modificatori; situazione che, nonostante la prassi scrittoria dell'italiano moderno tenda a posizionare i sintagmi lunghi e complessi in fine di frase (Salvi 1988a), nella Costituzione svizzera in lingua italiana è piuttosto frequente²²:

- (47) ¹ **La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.** (Costituzione svizzera, art. 75b)
- (48) **Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura** costituiscono la Confederazione Svizzera. (Costituzione svizzera, art. 1)

In questo modo, la tendenza alla standardizzazione e alla ripetizione di moduli finisce per imporre la disposizione SVO anche ai casi in cui questa disposizione va a costituire un'organizzazione Topic/Comment invertita: con l'unità testuale che ospita il concetto che funge da Fuoco informativo che non è quella informativamente più saliente, mentre quella più significativa va ad occupare la posizione di Topic (e dunque viene ad essere focalizzato ciò di cui si parla e non tanto l'informazione saliente che se ne comunica a riguardo). Il risultato non è in alcun modoagrammaticale, ma appare poco naturale, poco soddisfacente in termini comunicativi:

- (49) ³ **La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante** sono vietati. (Costituzione svizzera, art. 10)
- (50) ¹ **Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati** sono finanziati mediante un fondo. (Costituzione svizzera, art. 86)
- (51) ¹ **La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni** è garantita. (Costituzione svizzera, art. 17)

²² Nel corpus sono emersi alcuni casi di soggetto posposto, che sono però rari, e che sembrano richiesti dalla natura del verbo. Per maggiori dettagli sulla distribuzione del soggetto nelle Costituzioni svizzera e italiana cfr. Ferrari (in questo volume).

5. *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera: i circostanziali*

5.6. *Circostanziali: presenza vs. assenza*

In questo ambito testuale, asciutto, controllato, nel quale ogni elemento linguistico è soppesato, non stupisce che la frequenza dei circostanziali non sia altissima. In effetti, meno della metà (il 48%) degli articoli della Costituzione svizzera analizzati presenta (almeno) un elemento extra-nucleare circostanziale.

5.7. *La natura morfo-sintattica dei circostanziali*

Quando presenti, i circostanziali hanno una complessità sintattica ridotta, realizzati nella maggior parte dei casi tramite un sintagma preposizionale (52), più raramente tramite una subordinata circostanziale (53):

(52) ² **Nell'ambito del suo agire**, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. (Costituzione svizzera, art. 50)

(53) ¹ Ognuno è presunto innocente **fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato**. (Costituzione svizzera, art. 32)

Quanto alla distribuzione, gli elementi circostanziali sono posti di solito all'inizio o alla fine dell'Enunciato, come negli esempi appena visti; poco frequenti i casi in cui lo scandiscono al suo interno, come in (54):

(54) ² La Banca nazionale svizzera, **in quanto banca centrale indipendente**, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 99)

Dal punto di vista della natura semantica, nella Costituzione svizzera i circostanziali sono impiegati principalmente per esprimere quattro macro-classi di indicazioni.

(i) Per circoscrivere l'ambito in cui opera il principio fissato dall'articolo costituzionale; tipicamente tramite un sintagma introdotto dalla preposizione *in*:

(55) ¹ **In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative**, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. (Costituzione svizzera, art. 29)

- (56) ¹ **Nelle cause giudiziarie** ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
² **Nelle azioni civili** il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. (Costituzione svizzera, art. 30)
- (57) ³ **Nei settori finanziario e creditizio**, nel commercio estero e delle finanze pubbliche [la Confederazione] può derogare se necessario al principio della libertà economica.
⁴ **Nella loro politica in materia di entrate e uscite**, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. (Costituzione svizzera, art. 100)

(ii) Per esplicitare la condizione necessaria per il verificarsi dell'intervento espresso nella disposizione; tipicamente attraverso una subordinata introdotta da *se* o, più raramente, da *qualora* e *a condizione che*:

- (58) ³ Lo sciopero e la serrata sono leciti **soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione**. (Costituzione svizzera, art. 28)
- (59) ¹ Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta **qualora la maggioranza del Popolo lo richieda**.
² Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia **se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale**. (Costituzione svizzera, art. 51)
- (60) ⁴ **Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo**, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. (Costituzione svizzera, art. 62)
- (61) ⁵ **Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento**, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. [...] (Costituzione svizzera, art. 63a)
- (62) ⁴ Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, **a condizione che il trattato autorizzante:**
a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. (Costituzione svizzera, art. 48)

(iii) Per esprimere le finalità perseguite; tipicamente impiegando un sintagma o una subordinata infinitiva introdotti da *per*:

- (63) ³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. **Per il calcolo delle quote cantonali** si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. (Costituzione svizzera, art. 85)
- (64) ⁴ **Per adempiere i loro compiti**, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. (Costituzione svizzera, art. 63a)
- (65) ² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. **Per garantire la pace linguistica** rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. (Costituzione svizzera, art. 70)

(iv) Per precisare quanto appena annunciato tramite una specificazione introdotta dalla locuzione *in particolare*:

- (66) ³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, **in particolare** per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. (Costituzione svizzera, art. 8)
- (67) ² Ognuno ha diritto alla libertà personale, **in particolare** all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. (Costituzione svizzera, art. 10)
- (68) ² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, **in particolare** sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali. (Costituzione svizzera, art. 40)
- (69) ³ [La Confederazione] Emanava prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, **in particolare** nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. (Costituzione svizzera, art. 89)

Nella Costituzione svizzera, caratterizzata da una tendenza generale ad uno stile elencativo, non sono rare le enumerazioni in forma di liste puntate. Può prendere questa forma anche un movimento di specificazione-particolarizzazione:

(70) ¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina **in particolare**:

- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l'utilizzazione di animali;
- d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l'uccisione di animali. (Costituzione svizzera, art. 80)

(v) A fianco di queste classi, emergono circostanziali con altri valori semantici; che forniscono ad esempio indicazioni di tipo temporale:

(71) ¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. **Prima di concluderli**, i Cantoni devono informare la Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 56)

o indicazioni di modo:

(72) ⁴ **Mediante trattato intercantonale** i Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale [...] (Costituzione svizzera, art. 48)

(73) ³ **Con la collaborazione dei Cantoni**, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. (Costituzione svizzera, art. 67a)

o che fissano restrizioni:

(74) ³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, **per quanto la legge non la riservi alla Confederazione**. (Costituzione svizzera, art. 74)

(75) ³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, **per quanto vi si prestino**, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. (Costituzione svizzera, art. 35)

5.8. *Il ruolo testuale dei circostanziali*

La Costituzione svizzera è caratterizzata da ricorsività dei moduli linguistici e stabilità nella distribuzione dell'informazione. Le classi di circostanziali più frequenti, illustrate nel paragrafo precedente, tendono ad occupare ruoli testuali ben definiti.

(i) I circostanziali che fissano, circoscrivendolo, l'ambito di applicazione del principio fissato dalla disposizione, occupano tipicamente la posizione di apertura dell'Enunciato realizzando un'unità di Quadro. Ciò non stupisce in quanto si tratta, come si è detto (cfr § 4.3), dell'unità informativa la cui funzione consiste nell'esplicitare un contenuto sullo sfondo del quale si definisce il dominio di pertinenza del Nucleo informativo, ed è dunque la sede ideale per fissare l'ambito su cui si delinea la verità dei contenuti nucleari, all'interno del quale il Nucleo informativo trova i suoi referenti e le circostanze che ne definiscono la validità denotativa:

(76) **Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali** va osservato il principio della sussidiarietà. (Costituzione svizzera, art. 5a)

(77) ¹ **Nell'adempimento dei loro compiti**, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

² **A complemento delle misure cantonali**, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti. (Costituzione svizzera, art. 67)

(78) ⁵ **Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali**, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantionali. (Costituzione svizzera, art. 76)

(79) ³ **Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche** [la Confederazione] può derogare se necessario al principio della libertà economica.

⁴ **Nella loro politica in materia di entrate e uscite**, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. (Costituzione svizzera, art. 100)

In alcuni casi, i circostanziali che trasmettono questo genere di indicazioni sono posti in chiusura di Enunciato, e andando ad occupare una posizione focale acquistano in questo modo un forte dinamismo comunicativo:

(80) ³ Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo **nei settori che toccano loro competenze**. [...] (Costituzione svizzera, art. 55)

(81) ² [la Confederazione e i Cantoni] Coordinano i loro sforzi **nel settore della sicurezza interna**. (Costituzione svizzera, art. 57)

(82) ³ La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali **nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili**. (Costituzione svizzera, art. 41)

(ii) Per ciò che concerne i circostanziali che esprimono la condizione necessaria per il verificarsi dell'applicazione della disposizione, essi occupano spesso la posizione incipitaria, precedendo il Nucleo informativo e saturando un'unità di Quadro. In questo modo vanno a fissare la premessa necessaria alla pertinenza della disposizione:

- (83) ¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. **Se gravi**, devono essere previste dalla legge medesima. [...] (Costituzione svizzera, art. 36)
- (84) ⁴ **Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi**, la Confederazione emana le norme necessarie. (Costituzione svizzera, art. 62)
- (85) ⁵ **Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento**, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. [...] (Costituzione svizzera, art. 63a)

In diversi altri casi, essi chiudono l'Enunciato, entrando nel Nucleo informativo e realizzandone il Focus:

- (86) ³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura **se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo**. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito **qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti**. (Costituzione svizzera, art. 29)
- (87) ¹ Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta **qualora la maggioranza del Popolo lo richieda**.
- ² Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia **se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale**. (Costituzione svizzera, art. 51)

In questa seconda configurazione, la congiunzione *se* è in molti casi (circa il 50%) accompagnata dall'avverbio paradigmaticizzante *soltanto* in funzione focalizzante:

- (88) ¹ Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera **soltanto se vi acconsentono**. (Costituzione svizzera, art. 25)

(89) ³ Lo sciopero e la serrata sono leciti **soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione**. (Costituzione svizzera, art. 28)

(90) ² Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili **soltanto se indispensabili**. [...] (Costituzione svizzera, art. 84)

(iii) I circostanziali che esprimono il fine perseguito intervengono tipicamente in funzione di Quadro; sono dunque collocati in posizione anteposta al Nucleo informativo, di cui pertinentizzano in ottica logico-semanticamente i contenuti:

(91) ³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. **Per il calcolo delle quote cantonali** si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche. (Costituzione svizzera, art. 85)

(92) ⁴ **Per adempiere i loro compiti**, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. (Costituzione svizzera, art. 63a)

(93) ² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. **Per garantire la pace linguistica** rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. (Costituzione svizzera, art. 70)

Anche per l'espressione di fine esiste una realizzazione più marcata da un punto di vista della salienza informativa, che non ha però in questo caso la forma di un circostanziale linearizzato nel Nucleo informativo, ma quella di un elemento nucleare, richiesto dalla struttura valenziale del verbo, consistente in una subordinata argomentale con semantica finale posposta alla reggente e introdotta da *affinché*:

(94) ² La Confederazione e i Cantoni si adoperano **affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza**. (Costituzione svizzera, art. 41)

(95) Art. 61

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì **affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione**

professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. (Costituzione svizzera, art. 61)

(96) Art. 77

¹ La Confederazione provvede **affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.** (Costituzione svizzera, art. 77)

(iv) Per ciò che concerne infine i circostanziali che specificano il contenuto appena annunciato con un movimento di particolarizzazione, introdotti di solito dal connettivo *in particolare*, essi hanno tipicamente una realizzazione come unità di Appendice di Nucleo che, posta dopo il Nucleo informativo, vi si aggancia chiudendo l'Enunciato:

(97) ² Ognuno ha diritto alla libertà personale, **in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.** (Costituzione svizzera, art. 10)

(98) ² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, **in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.** (Costituzione svizzera, art. 40)

(99) ¹ I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, **in particolare all'elaborazione del diritto**, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. (Costituzione svizzera, art. 45)

(100) ⁴ Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, **soprattutto della stampa.** (Costituzione svizzera, art. 93)

6. *Concludendo*

All'interno della Costituzione svizzera la struttura sintattica, pur estremamente semplificata, mostra di lasciare agli elementi extra-nucleari uno spazio non trascurabile.

I modificatori degli argomenti nucleari sono estremamente frequenti; essi hanno una natura morfo-sintattica piuttosto semplice e quando si complessificano tendono a lavorare per accostamento giustappositivo, contribuendo all'andamento linearizzante ed elencativo di questa prosa. In linea con la propensione generale a livellare il dettato, i modificatori tendono a compattarsi con la loro testa lessicale e a non assumere una funzione testuale propria, condividendo quella svolta dell'elemento sul quale lavorano. La tendenza a usare schemi ricorrenti e sintatticamente poco marcati porta non di rado a una distribuzione del materiale informativo tra un soggetto/Topic pesante e saliente,

e un predicato/Comment leggero per forma e contenuti, e dunque a esiti che, non restituendo quanto proiettato dai contenuti, risultano poco naturali da un punto di vista comunicativo.

Per ciò che è dei circostanziali, la frequenza, pur significativa, non è altissima (48% degli articoli). Quando presenti, gli elementi circostanziali hanno una complessità sintattica ridotta, occupano con regolarità l'inizio o la fine dell'Enunciato, e sono impiegati per esprimere relazioni semantiche piuttosto semplici.

L'applicazione di schemi ricorrenti porta ad attribuire con regolarità agli elementi circostanziali la funzione testuale di Quadro, l'unità testuale che apre l'Enunciato e che fissa le coordinate sulle quali si misura la pertinenza dei contenuti del Nucleo, o, come secondo schema applicativo, quella, rilevante, di elemento del Nucleo. Meno frequente, limitata alle particolarizzazioni, la realizzazione come Appendice, come unità di sfondo al servizio dell'interpretazione locale e con salienza comunicativa ridotta. Anche in questi casi però, l'impiego di avverbi paradigmaticizzanti come *in particolare* e *soprattutto* proietta un certo grado di visibilità sul contenuto che segue.

In conclusione, l'analisi della natura degli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera ha mostrato: (i) una frequenza significativa degli elementi extra-nucleari; (ii) una forte tendenza alla distribuzione per linearizzazione sintattica, per accostamento paratattico, sia per la struttura interna al sintagma sia per quella dell'intera sequenza; (iii) uno sfruttamento testuale per schemi ricorrenti, con un uso piuttosto discreto dei modificatori, costantemente linearizzati nel Nucleo, e un impiego meno costante ma rimarchevole dei circostanziali, che, tendenzialmente distribuiti in apertura o chiusura di Enunciato, realizzano funzioni testuali di primo piano (Quadro, Focus del Nucleo) o, solo in alcuni casi, una funzione secondaria (Appendice), resa però più saliente da strategie linguistiche.

Sembra perciò di poter concludere sottolineando come in questo ambito alla marginalità sintattica non paia corrispondere una marginalità a livello testuale-comunicativo, e come le strategie di livellamento esibite in questo testo riguardino non soltanto l'ambito sintattico, ma anche quello testuale, appiattito da un'attenzione marcata ad evitare dinamiche di sfondo/primo piano.

Bibliografia

- Arrivé, Michel (1969), *Les Éléments de syntaxe structurale*, de L. Tesnière, in «Langue française», n°1, 1969, *La syntaxe*, pp. 36-40 (<https://www.persee.fr/docAsPDF/lfr0023-83681969num115395.pdf>)
- Baratter, Paola (2013), *Un approccio alla grammatica valenziale*, Novara, De Agostini, pp. 13-76.

- De Cesare, Anna-Maria (2008), *Gli avverbi focalizzanti nel testo scientifico: il caso di 'soprattutto'*, in Emanuela Cresti (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti del IX congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Firenze, 14-17 giugno 2006), Firenze, Firenze University Press, vol. 2, pp. 397-404.
- De Roberto, Elisa, *Attributo*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 125-128.
- De Santis, Cristiana (2016), *Che cos'è la grammatica valenziale*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 3-20.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo: natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, dell'Orso.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto*, Roma, Carocci.
- Fiorentino, Giuliana (2011), *Relative, frasi*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 1234-1237.
- Graffi, Giorgio (1994), *Sintassi*, Bologna, il Mulino.
- Lala, Letizia (in questo volume a), *La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un confronto*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 51-66.
- Lala, Letizia (in questo volume b), *Il connettivo nonché nella Costituzione svizzera: note su un uso reiterato*, in A. Ferrari, L. Lala e F. Pecorari (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Dell'Orso, pp. 447-461.
- Lo Duca, Maria G (2010), *Argomenti*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 100-102.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2011), *Focalizzazioni*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 469-477.
- Manzotti, Emilio (1999), *Spiegazione, riformulazione, correzione, alternativa. Sulla semantica di alcuni tipi e segnali di parafrasi*, in Bice Mortara Garavello/Lucia Lumbelli (a cura di), *Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca psicolinguistica*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999, pp. 169-206.
- Marotta, Giovanna (1994), *Attributo*, in Gian Luigi Beccaria (dir.), *Dizionario di linguistica, filologia, metrica, retorica*, Torino, Einaudi: 104.
- Masini, Francesca (2011), *Polirematiche, parole*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 1109-1112.
- Palermo, Massimo (2011), *Soggetto*, in Raffaele Simone (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, pp. 1377-1383.

- Prandi, Michele (2006), *Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Prandi, Michele (2013), *L'analisi del periodo*, Roma, Carocci.
- Prandi, Michele (2019), *Valenza e grammatica: l'espressione degli argomenti e la stratificazione dei margini*, in *Italiano LinguaDue*, 2, pp. 379-394.
- Prandi, Michele/De Santis Cristiana (2019), *Manuale di linguistica e di grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Quirk, Randolph/Greenbaum, Sidney/Leech, Geoffrey/Svartvik, Jan (1985), *A Comprehensive Grammar of the English Language*, London, Longman.
- Sabatini, Francesco (2011), *La grammatica valenziale illustrata da grafici animati*, in <http://storiadellalinguaitaliana.it/sites/default/files/sabatini.pdf>.
- Sabatini, Francesco/Camodeca, Carmela/De Santis, Cristiana (2011), *Sistema e testo. Dalla grammatica valenziale all'esperienza dei testi*, Torino, Loescher.
- Salvi, Giampaolo (1988a), *Syntax / Sintassi*, in Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, IV, *Italienisch, Korsisch, Sardisch*, Niemeyer, Tübingen, pp. 112-132.
- Salvi, Giampaolo (1988b), *La frase semplice*, Renzi, Lorenzo/Salvi, Giampaolo (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, 1, Bologna, il Mulino, pp. 29-113.
- Salvi, Giampaolo (2012), *La struttura argomentale dei verbi*, in «Italogramma: internetes folyóirat», 4, pp. 59-71 (http://real.mtak.hu/107591/1/Giampaolo-SalviLastrutturaargomentale_Italogramma42012_59-71.pdf)
- Serianni, Luca (1989), *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, Torino, UTET.
- Skytte, Gunver (1988), *Phraseologie / Fraseologia*, in Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (a cura di) *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, IV, *Italienisch, Korsisch, Sardisch*, Niemeyer, Tübingen, pp. 75-83.
- Tesnière, Lucien (1959), *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, Klincksieck.
- Tesnière, Lucien (1966), *Éléments de syntaxe structurale. Deuxième édition revue et corrigée*, Paris, Klincksieck.
- Tesnière, Lucien (2001), *Elementi di sintassi strutturale*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Tchougounnikov, Sergueï (2008), *La syntaxe de Tesnière dans le contexte de la «linguistique romantique»* in Durand, Jacques/Habert, Benoît/Laks, Bernard (éds.), *Actes du Congrès Mondial de Linguistique Française 2008*, Paris, Institut de Linguistique Française, pp. 987-999 (<https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08235.pdf>)
- Vanelli, Laura (2010), *Grammatiche dell'italiano e linguistica moderna*, Padova, Unipress.
- Vanelli, Laura (2012), *Riflessioni sulla grammatica e sulle grammatiche*, in <http://www.maldura.unipd.it/GeD/DOCS/3-2012/02Vanelli-3.pdf>.
- Vanelli, Laura (2019), *Modelli di frase a confronto: punti di forza e nodi critici della grammatica valenziale*, in «Italiano LinguaDue», n. 2, 2019, pp. 367-381.

Letizia Lala

*LA PERIFERIA DELLA FRASE NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
E NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: UN CONFRONTO*

1. *Introduzione*

Questo contributo si pone l'obiettivo di mostrare i risultati di un confronto riguardante forma e funzioni degli elementi che costituiscono la periferia della frase sintattica nella Costituzione svizzera in lingua italiana e nella Costituzione italiana¹.

Scopo principale della ricerca, legata a un progetto incentrato sullo studio dell'italiano politico e amministrativo della Confederazione svizzera (cfr. *Premessa al volume*), è di cogliere eventuali specificità dell'italiano istituzionale elvetico rispetto all'omologo italiano. Consideriamo in effetti che il confronto tra le due Costituzioni possa essere uno strumento prezioso di analisi per il reperimento di peculiarità vs. simmetrie dei due italiani istituzionali.

2. *La periferia della frase*

Al centro di questo lavoro stanno, come si è detto, gli elementi che costituiscono la periferia della frase sintattica, intendendo con ciò far riferimento alle componenti che arricchiscono il nucleo strutturale della frase. Com'è noto, infatti, si considera che la frase, nella sua forma standard, si componga di un nucleo, formato dal verbo e dagli elementi necessari e sufficienti per la compiutezza strutturale della sequenza, al quale possono aggiungersi elementi extra-nucleari (dunque sintatticamente non indispensabili), utili per ampliare il contenuto della frase.

¹ Per la ricerca sono stati allestiti due corpora composti dai primi 100 articoli delle due Carte. Per cercare di garantire al massimo il parallelismo sono stati eliminati nel corpus relativo alla Costituzione svizzera gli articoli accompagnati da una lettera, che avrebbero portato a 114 gli articoli numerati da 1 a 100. Sono stati inoltre espunti l'apparato di note (in quanto composte quasi esclusivamente da richiami consistenti in abbreviazioni e cifre, dunque linguisticamente poco significativi per questa ricerca); i titoli di parti, sezioni, articoli (in quanto distribuiti nelle due Carte in forma e quantità diverse, e in ogni caso anch'essi poco significativi per i fenomeni di cui qui ci si occupa); i richiami di nota (senza alcuna utilità una volta tolto l'apparato di note) e i richiami interni (anch'essi poco utili per la ricerca).

Gli elementi extra-nucleari possono intervenire nella frase in due forme distinte, e collegarsi al nucleo: (i) in quanto *modificatori*, intervenendo cioè al suo interno, su uno dei costituenti nucleari, o (ii) in quanto *circostanziali*, intervenendo dunque dall'esterno, sull'intero processo.

Nei paragrafi che seguono, cercheremo di mettere a confronto gli impieghi di queste due categorie nella Costituzione svizzera in lingua italiana e in quella italiana.

3. *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera in lingua italiana e nella Costituzione italiana*²

All'interno della Costituzione elvetica in versione italiana, la testualità è caratterizzata da una forte linearità, che si esprime ad ogni livello linguistico-testuale. Ciò si riflette anche nell'ambito di cui qui ci si occupa. In effetti, dalle ricerche è emerso che gli elementi extra-nucleari:

- hanno frequentemente la forma di modificatori, dunque di elementi più integrati, e più di rado quella di elementi circostanziali, completamente esterni al nucleo;

- si manifestano secondo schemi ricorrenti che tendono a livellare e appiattire, contribuendo a creare lo stile elencativo che caratterizza la Carta costituzionale svizzera (cfr. *infra*).

Cominciamo l'indagine partendo dalla classe dei modificatori, gli elementi che intervengono su un costituente nucleare.

3.1. *I modificatori*

Quello dei modificatori non è l'ambito in cui le due Carte si discostano nella forma più visibile. Quantitativamente i dati sono più o meno corrispondenti: in entrambi i casi i modificatori degli argomenti nucleari sono molto numerosi, presenti nel 98% degli articoli analizzati per la Costituzione svizzera e nel 97% per quelli della Costituzione italiana. Anche le categorie formali di realizzazione sono le stesse, consistendo, senza sorprese, in sintagmi

² Questo contributo dialoga attivamente con un altro articolo all'interno di questo stesso volume (Lala in questo volume *a*), al quale si rimanda per maggiori dettagli circa gli impieghi degli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera in lingua italiana.

aggettivali, preposizionali, nominali, e in frasi attributive (relative e complementive del nome). Detto questo, l'impiego nei due contesti non è però del tutto equivalente.

Un primo aspetto sul quale si nota un margine di distanza risiede nel diverso grado di complessità sintagmatica attribuito agli argomenti del verbo. La tendenza della Carta svizzera a complessificare per giustapposizione emerge in effetti in maniera particolarmente visibile nella creazione di sintagmi nucleari appesantiti da una coda di modificatori linearizzati:

- (1) ¹ La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. (Costituzione svizzera, art. 17)
- (2) La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'aeronautica compete alla Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 87)
- (3) ¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. (Costituzione svizzera, art. 13)
- (4) ² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali. (Costituzione svizzera, art. 40)

Nella Costituzione svizzera questa tendenza si accompagna con la propensione a costruire l'articolo secondo l'ordine canonico SVO, con il gruppo soggetto posto in posizione incipitaria anche quando è appesantito da una lunga coda di modificatori:

- (5) Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera. (Costituzione svizzera, art. 1)

La Carta italiana mostra una maggiore reticenza nei confronti della complessificazione dei costituenti argomentali per accumulo giustappositivo, preferendo ripartire l'informazione in forma più stratificata (cfr. *infra*); tende inoltre a diversificare l'organizzazione sintattico-testuale e a distribuire i contenuti su principi di *ratio* comunicativo-pragmatica, dosando la salienza

informativa da attribuire ai costituenti. Così, in base al messaggio da trasmettere, il soggetto può occupare la posizione topicale in principio di enunciato (6) (7), o quella focale post-verbale (8) (9) (fenomeno raro invece nella Costituzione svizzera):

- (6) **Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. (Costituzione italiana, art. 10)
- (7) **Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione** non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. (Costituzione italiana, art. 20)
- (8) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite **le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare**. (Costituzione italiana, art. 18)
- (9) Sono eleggibili a deputati **tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età**. (Costituzione italiana, art. 56)

In linea con una tendenza più generale a dinamizzare il dettato tramite inserzioni e incassamenti, nella Costituzione Italiana non di rado i modificatori prendono la forma di unità incidentali, dunque di attributi (apposizioni nominali, aggettivi, proposizioni attributive) che vanno a saturare un'unità testuale autonoma (fenomeno, questo, che non ricorre nella Costituzione svizzera, che tende alla linearizzazione e all'appiattimento):

- (10) [...] Le istituzioni di alta cultura, **università ed accademie**, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. (Costituzione italiana, art. 33)
- (11) Sono elettori tutti i cittadini, **uomini e donne**, che hanno raggiunto la maggiore età. [...] (Costituzione italiana, art. 48)
- (12) La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, **impartita per almeno otto anni**, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, **anche se privi di mezzi**, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. [...] (Costituzione italiana, art. 34)

- (13) Ogni disegno di legge, **presentato ad una Camera** è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, **anche permanenti**, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. [...] (Costituzione italiana, art. 72)

Un altro aspetto importante per il quale le due Carte divergono nell'impiego dei modificatori riguarda i margini del gruppo verbale, fenomeno quantitativamente e qualitativamente poco significativo nella Costituzione svizzera, e che nella Costituzione italiana acquista invece grande rilevanza.

Nel testo svizzero i modificatori legati direttamente al verbo sono in effetti relativamente poco frequenti, e veicolano in forma ricorrente una semantica piuttosto vaga, che tende ad iscriversi in una sfera di implicita contrapposizione positivo/negativo utile ad esprimere l'adeguatezza del programma istituzionale sancito dalla Costituzione (cfr. Lala in questo volume *a*):

- (14) ² [La Confederazione Svizzera] Promuove **in modo sostenibile** la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
³ Provvede ad assicurare **quanto possibile** pari opportunità ai cittadini. (Costituzione svizzera, art. 2)
- (15) ³ Organi dello Stato, autorità e privati agiscono **secondo il principio della buona fede**. [...] (Costituzione svizzera, art. 5)
- (16) ² [La radio e la televisione] Presentano gli avvenimenti **in modo corretto** e riflettono **adeguatamente** la pluralità delle opinioni. [...] (Costituzione svizzera, art. 93)

Nella Costituzione italiana i modificatori del verbo sono invece molto frequenti e impiegati come determinatori semantici per una vasta varietà di contenuti, tra cui emergono senz'altro le modalità di applicazione delle procedure e della norma. Ecco alcuni esempi:

- (17) L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi **in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana**. [...] (Costituzione italiana, art. 41)

- (18) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce **in seduta comune dei membri delle due Camere** nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. (Costituzione italiana, art. 55)
- (19) La Camera dei deputati è eletta **a suffragio universale e diretto**. [...] (Costituzione italiana, art. 56)
- (20) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua **in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti**. (Costituzione italiana, art. 57)
- (21) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento **a maggioranza assoluta dei suoi componenti**. (Costituzione italiana, art. 64)
- (22) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva **articolo per articolo e con votazione finale**. (Costituzione italiana, art. 72)
- (23) I Ministri sono responsabili **collegialmente** degli atti del Consiglio dei Ministri, e **individualmente** degli atti dei loro dicasteri. (Costituzione italiana, art. 95)

3.2. *Il ruolo testuale dei modificatori*

Per ciò che concerne la dimensione testuale, nella Carta svizzera, in linea con il generale livellamento che caratterizza la distribuzione dei contenuti al suo interno, i modificatori non mostrano particolari specificità da un punto di vista informativo-testuale se non quella ex-negativo di non svolgere mai un ruolo testuale autonomo: linearizzati con l'elemento sul quale intervengono, essi ne condividono la funzione testuale.

Al contrario, all'interno della Costituzione italiana i modificatori prendono spesso la forma di unità testuali autonome, contribuendo così alla stratificazione testuale e ad attivare strategie di sfondo e primo piani informativi:

- (24) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, **ciascuno nel proprio ordine**, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, **accettate dalle due parti**, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (Costituzione italiana, art. 7)

- (25) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, **secondo le proprie possibilità e la propria scelta**, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (Costituzione italiana, art. 4)
- (26) La legge può stabilire, **con norme di carattere generale**, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. (Costituzione italiana, art. 21)

Nella Costituzione italiana, l'informazione extra-nucleare è talvolta ulteriormente gerarchizzata grazie all'inserimento di unità di Appendice³ connesse a un precedente modificatore:

- (27) Tutti hanno diritto di **professare liberamente** la propria fede religiosa **in qualsiasi forma, individuale o associata**, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. (Costituzione italiana, art. 19)

Per ciò che concerne la distribuzione del materiale informativo in Topic/Comment, la Costituzione svizzera si mostra più rigida, scegliendo con una certa regolarità, come si è già detto (cfr. § 3.1.), di attribuire all'argomento soggetto la posizione canonica preverbale con funzione di Topic anche quando esso è particolarmente saliente dal punto di vista comunicativo:

- (28) ³ **La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante** sono vietati (Costituzione svizzera, art. 10)
- (29) ¹ **Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati** sono finanziati mediante un fondo. (Costituzione svizzera, art. 86)

³ L'Enunciato si articola al suo interno in tre tipi di sotto-unità:

- a. Nucleo: l'unità testuale imprescindibile dell'Enunciato. Occupa il primo piano informativo, definendo il tipo di azione comunicativa che motiva l'atto enunciativo e la funzione testuale attraverso la quale l'Enunciato partecipa alla composizione del testo.
- b. Quadro: unità facoltativa e non indipendente. Quando è presente, apre l'Enunciato precedendo linearmente il Nucleo informativo. La sua funzione consiste nel definire l'ambito denotativo di pertinenza dell'Enunciato relativamente a prospettive di vario genere.
- c. Appendice: unità facoltativa, di sfondo, subordinata da un punto di vista informativo-testuale. Può essere connessa a un Quadro, a un Nucleo o a un'altra Appendice. La sua portata è strettamente locale, limitata all'unità testuale alla quale si aggancia.

Per un approfondimento del quadro teorico in cui si inserisce questo studio cfr. Ferrari *et alii* 2008.

- (30) ¹ **La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni** è garantita. (Costituzione svizzera, art. 17)

La Costituzione italiana mostra invece di gestire la distribuzione dei contenuti non secondo regolarità sintattiche, ma secondo principi semantico-pragmatico-comunicativi: così, in base al messaggio, un soggetto complesso può prendere il ruolo di Topic (31) o quello di elemento focale nel Comment (32), con una netta preferenza (diversamente da ciò che avviene nella Costituzione svizzera) per la posizione postverbale in Comment per i sintagmi soggetto ricchi (33):

- (31) **Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. (Costituzione italiana, art. 10)
- (32) Sono eleggibili a deputati **tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età**. (Costituzione italiana, art. 56)
- (33) È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese**. (Costituzione italiana, art. 3)

3.3. *I circostanziali*

L'ambito nel quale più si nota una differenza nell'impiego degli extranucleari riguarda i circostanziali, che nella Costituzione italiana sono quantitativamente molto più frequenti e hanno un gamma di usi più variegata e complessa che in quella svizzera.

Cominciamo dal dato quantitativo: se nella Costituzione svizzera i circostanziali sono presenti nel 48% degli articoli, nella Costituzione italiana questo dato arriva al 75%.

Lo scarto diviene ancora maggiore per il dato assoluto, in quanto nella Costituzione italiana è frequente che un articolo contenga diversi elementi circostanziali, e si può arrivare a casi come quello dell'esempio (34), in cui 4 periodi su 4 contengono circostanziali, che arrivano ad occupare 65 parole sulle 135 totali.




Figura 1. Confronto presenza elementi circostanziali.

- (34) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, **secondo le norme del suo regolamento**, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati **per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.**

Può **altresi** stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. **Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva**, il disegno di legge è rimesso alla Camera, **se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.** (Costituzione italiana, art. 72)

Dal punto di vista della forma, gli elementi circostanziali hanno nella Costituzione italiana realizzazioni molto varie. Possono essere sintagmi (da molto semplice a elaborato), o avere forma frasale (mai molto complessa):

- (35) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. **Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico**, non è richiesto preavviso. (Costituzione italiana, art. 17)
- (36) Il Presidente della Repubblica, **prima di promulgare la legge**, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. **Se le Camere approvano nuovamente la legge**, questa deve essere promulgata. (Costituzione italiana, art. 74)

Per ciò che è della distribuzione, l'aspetto da notare, in linea con quanto già visto per i modificatori, è la maggiore presenza nella Costituzione italiana di elementi circostanziali in inserimento (pur ricorrendo più spesso in posizione

di apertura e chiusura di enunciato), con conseguente movimentazione della distribuzione informativa (cfr. *infra*):

- (37) [...] La proprietà privata può essere, **nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo**, espropriata per motivi d'interesse generale. [...] (Costituzione italiana, art. 42)
- (38) Nessuno può essere privato, **per motivi politici**, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. (Costituzione italiana, art. 22)

Le due Costituzioni mostrano alcune specificità nell'uso dei circostanziali anche per ciò che concerne la natura semantica della relazione proiettata.

La Carta svizzera sembra privilegiare relazioni più semplici, meno sature semanticamente. Al suo interno, i circostanziali servono spesso ad inquadrare il dominio di pertinenza della norma sancita dall'articolo (sfruttamento, questo, poco frequente nella Carta italiana):

- (39) ² **In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà** è dovuta piena indennità. (Costituzione svizzera, art. 26)
- (40) ¹ **In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative**, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. (Costituzione svizzera, art. 29)
- (41) ¹ **Nelle cause giudiziarie** ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
² **Nelle azioni civili** il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. (Costituzione svizzera, art. 30)

O a precisare, con un movimento di specificazione/particolarizzazione, i contenuti esposti nella norma:

- (42) ¹ La Confederazione promuove lo sport, **in particolare l'educazione sportiva**. (Costituzione svizzera, art. 68)
- (43) ² La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, **in particolare tramite la formazione**. (Costituzione svizzera, art. 69)
- (44) La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, **in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli**. (Costituzione svizzera, art. 79)

- (45) ³ [La Confederazione] Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, **in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili**. (Costituzione svizzera, art. 89)

La Carta italiana (in linea con una tendenza più generale a un'andatura, almeno in parte, argomentativa, estranea alla Costituzione svizzera, di stampo più elencativo/presentativo) sembra invece ammettere più facilmente l'instaurazione di nessi logici dialettici, e presenta al suo interno anche circostanziali con valori concettualmente ricchi, come la concessione (46), (47), (48) o la limitazione (49), (50), (51):

- (46) I capaci e meritevoli, **anche se privi di mezzi**, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. (Costituzione italiana, art. 34)
- (47) Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, **anche se sciolte**, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. (Costituzione italiana, art. 77)
- (48) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, **anche se cessati dalla carica**, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (Costituzione italiana, art. 96)
- (49) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza**. (Costituzione italiana, art. 16)
- (50) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, **purché non si tratti di riti contrari al buon costume**. (Costituzione italiana, art. 19)
- (51) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, **tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione**. (Costituzione italiana, art. 90)

Anche i circostanziali con semantica di condizione e fine, nessi concettuali argomentativamente significativi, acquistano nella Costituzione italiana

italiana un'ampiezza e un'importanza maggiori. Ciò vale in particolare per i circostanziali che esprimono la condizione attraverso la quale stabilire la pertinenza o meno della norma sancita dall'articolo, dei quali la Costituzione italiana fa un uso estremamente frequente (+35% degli articoli rispetto alla Costituzione svizzera).

3.4. *Il ruolo testuale dei circostanziali*

I circostanziali svolgono nella Costituzione italiana un ruolo più importante che in quella svizzera non solo in termini quantitativi.

Un aspetto considerevole di distinzione, in parte già osservato per i modificatori, è l'organizzazione del materiale informativo entro gli enunciati del testo: nella Costituzione italiana vi è uno sfruttamento maggiore degli strumenti di gerarchizzazione dei contenuti, che non vengono livellati sulla superficie del testo come nel formato svizzero, ma collocati secondo un'architettura che lavora a più livelli, creando sfondi e primi piani informativi. A questo fine svolgono un ruolo significativo le forme d'impiego degli elementi circostanziali, che nella Costituzione italiana hanno sfruttamenti testuali più vari che in quella svizzera.

(i) Emerge una maggiore varietà nella distribuzione, con linearizzazione nel Nucleo (55) (56), espressione in Quadro (57) (58), o in Appendice (59) (60):

(52) [Il Presidente della Repubblica] Indice il referendum popolare **nei casi previsti dalla Costituzione.** ^{/Nucleo} [...] (Costituzione italiana, art. 87)

(53) [...] Il diritto di voto non può essere limitato **se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.** ^{/Nucleo} (Costituzione italiana, art. 48)

(54) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
^{/Se sono membri del Parlamento/Quadro}, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. (Costituzione italiana, art. 98)

(55) **Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,** ^{/Quadro} la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [...] (Costituzione italiana, art. 44)

(56) I membri del Governo, ^{/anche se non fanno parte delle Camere/App}, hanno diritto, ^{/e se richiesti obbligo/App}, di assistere alle sedute. [...] (Costituzione italiana, art. 64)

- (57) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, **in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.** ^{/App} (Costituzione italiana, art. 8)

(ii) Vi è un impiego frequente di circostanziali ricorsivi, che saturano unità informative accostate che arricchiscono e movimentano l'organizzazione del testo:

- (58) [...] Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni [...]. **Anche in tali casi,** ^{/Quadro1} **fino al momento della sua approvazione definitiva,** ^{/Quadro2} il disegno di legge è rimesso alla Camera, [...] (Costituzione italiana, art. 72)

- (59) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, ^{/Quadro1} **quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,** ^{/Quadro2} il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. (Costituzione italiana, art. 21)

- (60) **In casi eccezionali di necessità ed urgenza,** ^{/Quadro} **indicati tassativamente dalla legge,** ^{/App} l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. (Costituzione italiana, art. 13)

- (61) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, ^{/Quadro} **anche in luogo aperto al pubblico** ^{/App}, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. (Costituzione italiana, art. 17)

Talvolta due circostanziali vanno a combinarsi in forme ancora più legate, incassando due unità testuali una nell'altra:

- (62) [Il Presidente della Repubblica] Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, **quando occorra,** l'autorizzazione delle Camere. (Costituzione italiana, art. 87)

(63) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito [...] (Costituzione italiana, art. 73)

Nei due testi costituzionali, i circostanziali sono dunque sfruttati secondo modalità in parte diverse: organizzati per moduli ricorrenti, linearizzati nel piano centrale del testo, per quanto riguarda la Costituzione svizzera; in forme più variegate in quella italiana, nella quale la trasmissione dell'informazione avviene attraverso una maggiore gerarchizzazione dei contenuti, distribuiti più dinamicamente tra unità di primo piano e unità di sfondo.

Le due forme di sfruttamento sono coerenti con il complessivo atteggiamento scrittoriale della Carta che le contiene, e collaborano a dar vita a risultati stilisticamente e comunicativamente diversi: più discorsiva e gerarchizzata la scrittura della Costituzione italiana, più parcellizzata e livellata quella della Costituzione svizzera.

4. Conclusioni

Dall'analisi sulle due Costituzioni e dal loro confronto è emerso come entrambe attribuiscono uno spazio non trascurabile alle componenti extra-nucleari, ma in forme e proporzioni diverse. La Carta svizzera ne fa un uso meno importante e meno variato. Al suo interno l'informazione tende ad essere esposta secondo dinamiche di livellamento: tutto corre su un piano orizzontale e il testo si costruisce per aggiunta progressiva di informazioni. Gli extra-nucleari tendono così a compattarsi con il nucleo della frase che li contiene e raramente acquistano un ruolo testuale autonomo.

La distanza in questo senso del modello italiano emerge soprattutto per ciò che concerne i circostanziali, che nella Costituzione italiana sono più frequenti e impiegati in forma più varia. Come per altri aspetti legati alla testualità, anche per gli elementi circostanziali la Carta italiana gioca più dinamicamente su sfondi e primi piani, trasformando il piano bidimensionale della pagina in un sistema pluridimensionale che proietta gerarchie testuali. La scelta della Costituzione svizzera di semplificare linearizzando l'informazione porta invece ad annullare il dinamismo comunicativo che i contenuti esigerebbero, e produce un certo grado di artificialità linguistica.

Il diverso trattamento attribuito alla periferia sintattica nelle due Costituzioni fa emergere anche il diverso approccio retorico-comunicativo selezionato per i due testi: mentre la Costituzione italiana accoglie anche relazioni

logiche semanticamente ricche, mostrando un'apertura alla discorsività di tipo argomentativo, la Carta svizzera ha un atteggiamento meno dialettico e più presentativo.

L'agire linguistico delle due Carte, pur proiettato per entrambe su un obiettivo di chiarezza, mostra dunque dinamiche stilistico-comunicative diverse. La Carta svizzera sceglie il livellamento sia in termini sintattico-strutturali sia per ciò che concerne la distribuzione dell'informazione e l'articolazione logico-argomentativa; presenta, elenca, senza spiegare né giustificare. La Carta italiana impiega uno stile diverso, movimentando il dettato, disponendo i contenuti su più livelli, dando spazio a legami concettualmente più complessi e discorsivi. Ne emergono due testualità le cui semplicità/difficoltà sono in parte distanti. Il dettato svizzero, epurato da ogni complessità sintattica e da ogni artificio testuale, mostra una certa laboriosità nel costruirsi per aggiunta, per accostamento/accumulo di informazione. Ne emergono non di rado sintagmi pesanti e una generale distribuzione in termini testualmente poco naturali, talvolta addirittura contro-intuitivi. Il risultato è una lingua poco incisiva che emana un certo grado di artificialità. La testualità italiana ha una sostanza più composita, nella quale alla semplicità del lessico e della sintassi non corrisponde eguale semplicità in termini comunicativo-testuali. Una maggiore complessità che sembra però più in grado di rendere conto delle gerarchie proiettate dai contenuti e che produce una maggior efficacia comunicativa e un'impressione generale di maggiore naturalezza del dettato.

Bibliografia

- Baratter, Paola (2013), *Un approccio alla grammatica valenziale*, Milano, Garzanti.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo: natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, dell'Orso.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Lala, Letizia (in questo volume), *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 21-50.
- Lala, Letizia (in questo volume b), *Il connettivo nonché nella Costituzione svizzera: note su un uso reiterato*, in A. Ferrari, L. Lala e F. Pecorari (a c. di),

- L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Dell'Orso, pp. 447-461.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2011), *Focalizzazioni*, in Simone, Raffaele (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia, *ad vocem*.
- Manzotti, Emilio (1999), *Spiegazione, riformulazione, correzione, alternativa. Sulla semantica di alcuni tipi e segnali di parafrasi*, in Mortara Garavelli, Bice/Lumbelli, Lucia (a c. di), *Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca psicolinguistica*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999, pp. 169-206.
- Prandi, Michele (2006), *Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Prandi, Michele/De Santis, Cristiana (2019), *Manuale di linguistica e di grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Sabatini, Francesco/Camodeca, Carmela/De Santis, Cristiana (2011), *Sistema e testo. Dalla grammatica valenziale all'esperienza dei testi*, Torino, Loescher.
- Salvi, Giampaolo (1988a), *Syntax / Sintassi*, in Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Italienisch, Korsisch, Sardisch*, Niemeyer, Tübingen, pp. 112-132.
- Salvi, Giampaolo (1988b), *La frase semplice*, Renzi, Lorenzo/Salvi, Giampaolo (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, 1, Bologna, il Mulino, pp. 29-113.
- Serianni, Luca (1989), *Grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Tesnière, Lucien (2001), *Elementi di sintassi strutturale*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Vanelli, Laura (2010), *Grammatiche dell'italiano e linguistica moderna*, Padova, Unipress.
- Vanelli, Laura (2019), *Modelli di frase a confronto: punti di forza e nodi critici della grammatica valenziale*, in «Italiano LinguaDue», n. 2, 2019, pp. 367-381.

Benedetta Rosi

*LA SINTASSI DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
TRA TEDESCO E ITALIANO*

1. *Introduzione*

Il presente contributo intende concentrarsi sulle strategie di costruzione sintattica degli articoli della Costituzione federale della Confederazione svizzera, mettendo a confronto in particolare la versione italiana del testo con quella tedesca. Gli obiettivi che si pone la ricerca sono molteplici e si intrecciano tra loro nel corso del lavoro. i) Anzitutto, essa mira a descrivere la strutturazione sintattica dei capoversi al fine di verificare quali modalità risultano più comuni. ii) I dati ricavati grazie a questo tipo di indagine consentiranno collateralmente di riflettere sulla complessità del testo costituzionale svizzero in termini sintattici¹: i costrutti possono essere considerati prevalentemente semplici o complessi sintatticamente? Prevalgono frasi semplici o complesse? Quanto è sfruttata la subordinazione – indicata comunemente come una delle cifre della complessità sintattica – negli articoli? Con che funzione? iii) Il terzo scopo, nonché il più significativo e pervasivo per il presente studio, è di carattere contrastivo: la struttura sintattica dei capoversi infatti sarà osservata dapprima nel testo italiano e successivamente confrontata con la versione tedesca per verificare se a livello quantitativo e, soprattutto, qualitativo siano presenti delle scelte divergenti tra le due versioni linguistiche, in che misura esse si manifestino e se queste differenze consentano di ricavare alcune tendenze preferenziali riguardanti l'una o l'altra lingua.

¹ Indagini simili, che tengano di conto anche del fattore sintattico, sono state condotte anche sulla Costituzione italiana: cfr. in particolare Mortara Garavelli 2001 e Cignetti 2005. Lo studio della complessità dei testi ai vari livelli linguistici (oltre che sintattico, lessicale e morfologico) si affianca spesso a quello della leggibilità e della comprensibilità, e talvolta della semplificazione, soprattutto a proposito dei testi legislativi o amministrativi (cfr. ad esempio Piemontese 2000): interrogarsi su tali aspetti risulta fondamentale infatti con queste tipologie testuali dal momento che richiedono che il messaggio che veicolano giunga a destinazione in modo chiaro e non ambiguo; diventa quindi importante riflettere sulle strategie linguistiche da adottare affinché ciò sia possibile.

2. *L'articolazione sintattica della Costituzione federale tra italiano e tedesco*

L'analisi al centro del presente lavoro è stata condotta a partire dai primi cento articoli della versione in italiano della Costituzione federale e dallo stesso numero di articoli della versione in tedesco. Sulla base del bacino considerato, nei prossimi paragrafi, si presenterà dapprima la struttura sintattica dei singoli capoversi, per un totale di 313 unità per ogni versione linguistica. Un'attenzione particolare verrà poi riservata ai costrutti sintatticamente subordinati, in qualità di strutture simbolo della complessità sintattica.

2.1. *La struttura sintattica dei capoversi: alcune tendenze quantitative*

In generale, la complessità sintattica dei capoversi è variabile. Si alternano casi relativamente semplici ad altri visibilmente più articolati e complessi. Più precisamente, l'analisi ha messo in evidenza tre possibili realizzazioni sintattiche: un capoverso può corrispondere a una singola frase semplice (1), può essere costituito da una frase complessa per coordinazione (2) o per subordinazione (3) oppure può presentarsi come una sequenza di frasi, semplici e/o complesse, giustapposte l'una all'altra (4) e separate da segni di punteggiatura forti (punto o punto e virgola):

- (1a) Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. (*Costituzione svizzera*, art. 4)
- (1b) Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. (*Schweizer Verfassung*, art. 4)
- (2a) Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. (*Costituzione svizzera*, art. 6)
- (2b) Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. (*Schweizer Verfassung*, art. 6)
- (3a) La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. (*Costituzione svizzera*, art. 42)
- (3b) Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist. (*Schweizer Verfassung*, art. 42)
- (4a) La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. (*Costituzione svizzera*, art. 38)

- (4b) Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. (*Schweizer Verfassung*, art. 38)

Nell'ambito di ciascuno degli assetti sintattici indicati, si sono osservate più variazioni da un capoverso all'altro. Per cui, ad esempio, alle frasi complesse costruite da due frasi semplici coordinate o che includono una sola subordinata, come quelle illustrate in precedenza, si alternano periodi più estesi e complessi sintatticamente, in cui si osserva una combinazione di coordinazione e subordinazione e/o più di una subordinata. Allo stesso modo, alla giustapposizione di singole frasi semplici si alternano sequenze di periodi più variegati sintatticamente, che includono al loro interno anche elenchi puntati, a loro volta sintatticamente articolati e complessi, che possono includere frasi semplici o complesse, talvolta anche in sequenza.

Se ci soffermiamo sul livello contrastivo, gli esempi fin qui proposti mostrano una sostanziale corrispondenza tra italiano e tedesco a livello di costruzione sintattica. Tuttavia, confrontando la struttura dei capoversi nelle due lingue in modo sistematico si è potuto constatare come questa equivalenza non si manifesti in tutti i casi: non sempre cioè quando in italiano abbiamo una frase complessa per subordinazione anche in tedesco abbiamo la stessa struttura; o ancora, laddove nella prima lingua si seleziona una frase semplice nella seconda potremmo individuarne una complessa oppure una sequenza di frasi giustapposte per mezzo di punteggiatura forte. Per illustrare i punti di vicinanza e quelli di divergenza, ricorriamo dapprima a alcuni dati e tendenze quantitativi e in un secondo momento, con un'analisi di tipo qualitativo, presentiamo alcuni esempi che mostrino a quali livelli si verificano le discordanze.

Per quanto concerne il testo in italiano, su 313 capoversi indagati il 51% coincide con una singola frase semplice, il 25% con una sequenza di frasi semplici e/o complesse giustapposte e il restante 24% con una frase complessa per coordinazione o subordinazione. Passando alla versione tedesca, si mantiene la preferenza per i capoversi saturati da singole frasi semplici, che corrispondono al 55% del totale; nel 25% dei casi abbiamo capoversi costituiti da una serie di due o più frasi giustapposte; infine nel 20% delle occorrenze essi corrispondono a singole frasi complesse. I dati ricavati mettono in evidenza, prima di tutto, come i capoversi della Costituzione federale siano di preferenza non complessi a livello sintattico. Questa tendenza è risultata leggermente più evidente nella versione in tedesco: in questa lingua infatti la percentuale che corrisponde ai capoversi equivalenti a singole frasi semplici è persino più alta; e allo stesso tempo risulta più basso il dato relativo ai capoversi coincidenti con frasi complesse. I punti percentuali di scarto tra le due

lingue risultano comunque pochi e i casi in cui si osservano scelte sintattiche diverse toccano 36 articoli (sui 100 considerati) e possono riguardare per ogni articolo un solo capoverso o più di uno.

Andando a osservare i singoli sottotipi sintattici, nell'ambito delle frasi complesse prevalgono, in generale, nettamente i casi in cui esse sono costruite per subordinazione rispetto a quelli in cui siamo di fronte a frasi coordinate; in questo secondo caso si tratta perlopiù di coordinazione copulativa. Come mostreremo nel paragrafo successivo, anche qualora entrambe le versioni linguistiche selezionino come strategia sintattica la frase complessa, possono manifestarsi delle differenze: ad esempio, una delle due versioni può contenere una sola subordinata mentre l'altra più di una. Nell'ambito delle sequenze di frasi giustapposte si sono osservate più possibilità. Innanzitutto, esse possono contenere da un minimo di due frasi a un massimo di quattro; a prevalere – in entrambe le lingue – sono le sequenze del primo tipo (81% del totale), a cui seguono, rispettivamente, quelle con tre frasi (13%) e infine quelle con quattro (6%)². Alcune differenze nell'ambito di tali strutture si sono individuate invece a proposito dei tipi di frase da cui sono costituite. Nel testo tedesco si hanno – in ordine di frequenza – sequenze di sole frasi semplici (53% del totale); casi in cui si susseguono in uno stesso capoverso frasi semplici e frasi complesse (37%) e in conclusione sequenze di frasi complesse (10%). Nel testo italiano, le prime due tipologie si manifestano nella stessa misura (43,5% per ogni categoria), seguite dalle occorrenze di frasi complesse giustapposte (14%). La divergenza tra le due versioni, come si nota, riguarda in particolare il dato relativo alle strutture con sole frasi semplici giustapposte, che in tedesco è più alto di dieci punti percentuali, mentre in italiano notiamo una presenza più incisiva anche di strutture che alternano le frasi semplici a quelle complesse. Si conferma dunque anche in questo sottotipo di articolazione la tendenza osservata in generale per il tedesco a preferire strutture meno complesse nell'ambito della sintassi del periodo.

2.2. *La struttura sintattica dei capoversi: esempi di divergenza tra italiano e tedesco*

Le sottili divergenze a livello della costruzione del capoverso e della frase ricavate grazie all'analisi quantitativa possono essere ricondotte ad alcune tipologie di manifestazione sintattico-testuali più ricorrenti, che saranno ora

² A questo proposito, nel confronto italiano-tedesco, sono solo due capoversi a presentare un numero di frasi diverso (lo vedremo nel paragrafo successivo), una differenza lieve, non rappresentata dai dati percentuali.

illustrate attraverso alcuni esempi. Come si mostrerà, tali differenze formali potrebbero comportare talvolta conseguenze a livello interpretativo-comunicativo, per quanto riguarda ad esempio il rilievo acquisito dalle informazioni presentate nel testo.

i) Una prima tipologia di differenza è rappresentata dai casi in cui l'italiano opta per un'unica frase complessa, mentre il tedesco per due frasi giustapposte in sequenza:

- (5a) I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale **ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.** (*Costituzione svizzera*, art. 3)
- (5b) Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; **sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.** (*Schweizer Verfassung*, art. 3)
- (6a) Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, **senza subirne pregiudizi.** (*Costituzione svizzera*, art. 33)
- (6b) Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; **es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen.** (*Schweizer Verfassung*, art. 33)

A livello formale, nel primo esempio il capoverso in italiano coincide con due frasi coordinate grazie alla congiunzione copulativa *e*, mentre il tedesco opta per la giustapposizione tramite segno di punteggiatura forte, il punto e virgola³. Nel secondo esempio invece il contenuto espresso in italiano in un'unica frase complessa, caratterizzata dalla sequenza reggente e completa infinitiva, seguite poi da una circostanziale esclusiva, viene spartito nella versione tedesca in due frasi giustapposte: la prima contiene reggente e completa, mostrando una struttura parallela alla prima parte della frase italiana; la seconda invece esprime il contenuto della subordinata esclusiva italiana attraverso una frase indipendente, che presenta anche altre differenze semantico-morfologiche rispetto al testo italiano. Come anticipato, le differenze di forma possono avere ricadute sull'aspetto comunicativo⁴. In particolare, per quanto riguarda l'esempio (5) la divergenza sintattica appare più sottile e non

³ A livello teorico, i confini tra coordinazione e giustapposizione risultano spesso sfumati. In questo caso, secondo alcune definizioni il costruito potrebbe essere etichettato come una forma di coordinazione asindetica in cui i due membri sono separati dal punto e virgola anziché dalla più comune virgola. Per un approfondimento sulla questione teorica, cfr. tra gli altri Colombo 2012.

⁴ In questo ambito il quadro teorico entro cui si ragiona è il modello di analisi testuale noto come Modello Basilese, presentato in versione estesa in Ferrari *et. al.* 2008 e in versione più sintetica in numerosi contributi successivi, come Ferrari/Zampese 2016.

comporta differenze sostanziali in termini interpretativi, dato che in entrambe le versioni si opta per esprimere il significato attraverso due frasi indipendenti, seppure coordinate in un caso e giustapposte nel secondo, ciascuna delle quali pone il contenuto che veicola in primo piano informativamente. Diverso è il discorso per l'esempio (6). Il fatto che nella versione tedesca si opti per una frase indipendente fa sì che esso risulti ancora più in rilievo nel testo in cui compare, in quanto autonomo illocutivamente; al maggiore rilievo del contenuto veicolato contribuisce anche la differente formulazione che prevede l'uso del verbo modale *dürfen*, a ribadire esplicitamente il divieto esposto.

Il caso di divergenza appena illustrato – che prevede in italiano la scelta della frase complessa e in tedesco del costrutto giustapposto – non è frequente a livello quantitativo, anzi, si verifica soltanto nei due contesti proposti. Si tratta cioè degli unici casi in cui c'è una discrepanza a proposito del numero di periodi che compongono il capoverso (due in tedesco e uno in italiano). Il fatto che nelle diverse versioni linguistiche si presti attenzione a mantenere lo stesso numero di periodi all'interno dei capoversi è in linea con quanto previsto dalle *Direttive di tecnica legislativa della Confederazione* (2013), che si occupano di regolare altri tipi di testi legislativi, come le leggi, i decreti, le ordinanze federali, secondo cui: «il numero dei periodi dev'essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi» (p. 240). Il manuale ammette comunque un'eccezione, in cui formalmente potrebbero rientrare anche i due esempi sopra riportati: «se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche» (p. 240).

ii) La categoria di divergenza più comune riguarda invece gli esempi in cui l'italiano presenta una frase complessa per subordinazione, mentre il tedesco opta per esprimere lo stesso significato attraverso una frase semplice: il contenuto che in italiano è reso con la subordinata viene cioè veicolato in tedesco attraverso un sintagma nominale, preposizionale, avverbiale o aggettivale. Ciò si verifica in particolare quando abbiamo in italiano una subordinata completiva (o completiva del nome) e in tedesco un sintagma che svolge la stessa funzione, come negli esempi che seguono:

(7a) **Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.** (*Costituzione svizzera*, art. 2)

(7b) **Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.** (*Schweizer Verfassung*, art. 2)

- (8a) Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto **di essere giudicata entro un termine ragionevole**. (*Costituzione svizzera*, art. 31)
- (8b) Die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch **auf ein Urteil innert angemessener Frist**. (*Schweizer Verfassung*, art. 31)
- (9a) Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di **battere moneta e di emettere banconote**. (*Costituzione svizzera*, art. 99)
- (9b) Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht **zur Ausgabe von Münzen und Banknoten** zu. (*Schweizer Verfassung*, art. 99)
- (10a) La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare **ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita**. (*Costituzione svizzera*, art. 54)
- (10b) Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei **zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen**. (*Schweizer Verfassung*, art. 54)

In tutti i casi proposti, se in italiano si ricorre alle complete infinitive, in tedesco si sceglie il sintagma preposizionale. La versione tedesca appare dunque più densa informativamente, visto che compatta «la rappresentazione di più eventi all'interno di una singola frase semplice» (Ferrari/Zampese 2016: 291), a differenza dell'italiano che la spartisce in un costrutto complesso bifrasale⁵. Il tedesco è noto d'altronde per l'uso esteso di nominalizzazioni e sintagmi nominali/preposizionali articolati e complessi; non sorprende inoltre che lo stile nominale si ritrovi proprio in testi di tipo giuridico, di cui esso è spesso indicato proprio come una delle cifre caratteristiche⁶.

⁵ In tedesco per descrivere lo stesso fenomeno si usa il termine *Informationverdichtung* (cfr. tra gli altri, Mostýn 2007).

⁶ Con stile nominale o *Nominalstil* si intende qui: «uno stile (soprattutto nella lingua scritta) in cui la scelta del nome, unita a quella dell'aggettivo e dei verbi in modi non finiti, prevale sulla scelta del verbo di modo finito, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, nel senso che il nome assume funzioni normalmente svolte dal verbo» (Ferrari 2011). Il *Nominalstil* è osservato in diversi studi tedeschi nell'ambito della *Rechtssprache* e della *Verwaltungssprache*, cfr. ad esempio Hansen-Schirra/Neumann 2004 e Fluck 2004. Per una

Il passaggio da frase subordinata a sintagma interno alla frase semplice si è osservato non solo con le completeive ma anche con le circostanziali. In particolare con le finali (11)-(12), che sono uno dei tipi più rappresentati nella Costituzione (cfr. Lala in questo volume per un approfondimento sui tipi di strutture circostanziali nella Costituzione federale), ma anche con altri costrutti come, la temporale (13)-(14), la modale (15), la condizionale (16)-(17):

- (11a) **Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese**, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi (...). (*Costituzione svizzera*, art. 95)
- (11b) **Zum Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums und der Aktionärinnen und Aktionäre sowie im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung** regelt das Gesetz die im In- oder Ausland kotierten Schweizer Aktiengesellschaften nach folgenden Grundsätzen (...). (*Schweizer Verfassung*, art. 95)
- (12a) Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti **per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose**. (*Costituzione svizzera*, art. 72)
- (12b) Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Massnahmen treffen **zur Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften**. (*Schweizer Verfassung*, art. 72)
- (13a) **Prima di concluderli**, i Cantoni devono informare la Confederazione. (*Costituzione svizzera*, art. 56)
- (13b) Die Kantone haben den Bund **vor Abschluss der Verträge** zu informieren. (*Schweizer Verfassung*, art. 56)
- (14a) Ognuno è presunto innocente **fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato**. (*Costituzione svizzera*, art. 32)
- (14b) Jede Person gilt **bis zur rechtskräftigen Verurteilung** als unschuldig. (*Schweizer Verfassung*, art. 32)
- (15a) La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie **attingendo ai suoi proventi**. (*Costituzione svizzera*, art. 99)
- (15b) Die Schweizerische Nationalbank bildet **aus ihren 14 Erträgen** ausreichende Währungsreserven. (*Schweizer Verfassung*, art. 99)

descrizione più in generale della struttura del sintagma nominale in tedesco cfr. invece Duden 2009: 797-831.

- (16a) (...) possono essere estradate a un'autorità estera **soltanto se vi acconsentono**. (*Costituzione svizzera*, art. 25)
- (16b) (...) sie dürfen **nur mit ihrem Einverständnis** an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden. (*Schweizer Verfassung*, art. 25)
- (17a) **Se gravi**, devono essere previste dalla legge medesima. (*Costituzione svizzera*, art. 36)
- (17b) **Schwerwiegende** Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. (*Schweizer Verfassung*, art. 36)

A livello formale, negli esempi da (11) a (16) se in italiano abbiamo una frase che include una subordinata in tedesco abbiamo un sintagma preposizionale con lo stesso valore semantico della subordinata, ovvero finale in (12) e (13), temporale in (14), modale in (15), condizionale in (16); in (17) invece il contenuto della circostanziale condizionale (*se gravi*) con ellissi del verbo *essere* è reso in tedesco per mezzo dell'aggettivo *schwerwiegende* interno al sintagma nominale con funzione di soggetto. Sempre a livello formale, considerando però ora l'ordine lineare dei costituenti della frase, il sintagma e la subordinata circostanziale corrispondente mantengono la stessa collocazione (incipitaria, inserita o in chiusura della frase) nella maggior parte delle occorrenze analizzate. Nei casi in cui ciò non accade sono individuabili talvolta ragioni sistemiche. In esempi come (14) la differenza di collocazione sembra legata infatti a esigenze del tedesco, che è più rigido per quanto concerne la distribuzione degli elementi all'interno della frase. Invece in casi come (13) la differente collocazione non sembra riconducibile a motivazioni individuabili esclusivamente a livello di sistema, ma anche stilistiche. L'italiano colloca entrambi i costituenti in posizione pre-verbale, non avendo il limite del numero dei costituenti in questo campo sintattico; in tedesco la regola del *Verbzweit* (V2) prevede che prima del verbo coniugato – che deve occupare la seconda posizione sintattica – possa comparire un solo costituente⁷, e sceglie di inserire in questo caso il soggetto in questa posizione, mentre il sintagma temporale è in posizione più avanzata. La regola del V2 esistente in tedesco e non in italiano potrebbe spiegare la divergenza quantitativa ma non quella qualitativa: in tedesco avremmo potuto avere il sintagma temporale in prima posizione al posto del soggetto oppure in italiano soltanto il soggetto. I diversi posizionamenti e la diversa strutturazione tra le due versioni linguistiche sembrano quindi dovuti piuttosto a diverse scelte stilistiche di costruzione sintattico-testuale del capoverso.

⁷ Cfr. Duden 2009: 861-886.

Un altro caso in cui in italiano si ha una struttura frasale mentre in tedesco un sintagma è il seguente, in cui la prima lingua opta per una frase relativa aperta dal pronome *chi* che si inserisce nel sintagma preposizionale aperto da *di*, mentre il tedesco per un nome semplice o un sintagma nominale che in questo caso svolge la funzione di soggetto:

(18a) I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di **chi li ha causati**. (*Costituzione svizzera*, art. 74)

(18b) Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen **die Verursacher**. (*Schweizer Verfassung*, art. 74)

iii) Finora abbiamo mostrato esempi in cui l'italiano seleziona una frase complessa per subordinazione o per coordinazione mentre il tedesco opta o per la giustapposizione di frasi indipendenti o, soprattutto, per la frase semplice. Dall'analisi sono emersi, tuttavia, anche casi in cui avviene il contrario: in particolare, esempi in cui è il testo tedesco a selezionare la frase complessa per subordinazione, mentre l'italiano preferisce una frase semplice, in cui il contenuto semantico espresso dalla subordinata tedesca viene veicolato da un sintagma preposizionale o nominale. Ciò accade negli esempi seguenti:

(19a) Il giudice decide **la continuazione della carcerazione o la liberazione**. (*Costituzione svizzera*, art. 31)

(19b) Die RichterIn oder der Richter entscheidet, **ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird**. (*Schweizer Verfassung*, art. 31)

(20a) Gli uomini svizzeri sono obbligati **al servizio militare**. (*Costituzione svizzera*, art. 59)

(20b) Jeder Schweizer ist verpflichtet, **Militärdienst zu leisten**. (*Schweizer Verfassung*, art. 59)

(21a) Può subordinare il suo sostegno in particolare **all'assicurazione della qualità e al coordinamento**. (*Costituzione svizzera*, art. 64)

(21b) Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, **dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind**. (*Schweizer Verfassung*, art. 64)

Tutti i capoversi proposti mostrano in tedesco la presenza di una completa oggettiva implicita o esplicita, a cui si fa corrispondere in italiano un sintagma nominale o preposizionale, anch'esso con valore di oggetto (diretto o indiretto) del verbo. La diversa scelta non sembra riconducibile a ragioni di sistema, ma probabilmente a preferenze stilistiche nello specifico contesto linguistico-testuale. Esempi di questo tipo sono comunque rari quantitativamente rispetto a quelli della categoria ii).

La configurazione più comune in cui solo in tedesco abbiamo una frase complessa per subordinazione è quella in cui troviamo una relativa esplicita, a cui in italiano si fa corrispondere invece una struttura diversa, come mostrano i seguenti esempi:

- (22a) Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura **inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali**. (*Costituzione svizzera*, art. 84)
- (22b) Er begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr auf ein Mass, **das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich ist**. (*Schweizer Verfassung*, art. 84)
- (23a) In caso d'espropriazione o di restrizione **equivalente** della proprietà è dovuta piena indennità. (*Costituzione svizzera*, art. 26)
- (23b) Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, **die einer Enteignung gleichkommen**, werden voll entschädigt. (*Schweizer Verfassung*, art. 26)
- (24a) La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi **non sottostanti alla tassa sul traffico pesante**. (*Costituzione svizzera*, art. 85)
- (24b) Der Bund erhebt eine Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen durch Motorfahrzeuge und Anhänger, **die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen**. (*Schweizer Verfassung*, art. 85)

Come si può notare in tedesco abbiamo sistematicamente farsi relative restrittive esplicite, mentre in italiano lo stesso contenuto è veicolato attraverso un costrutto participiale che può assumere o una funzione verbale (costituendo una relativa implicita) o di aggettivo all'interno di un sintagma nominale. Dunque, se per altri tipi di subordinate, come le circostanziali, è il tedesco a preferire talvolta strutture alternative, come i sintagmi, ciò non accade con le relative. La scelta del costrutto frasale in questo caso fa sì che il sintagma nominale a cui si legano risulti meno complesso e denso morfo-sintatticamente rispetto all'alternativa non frasale, visto che, in questo secondo caso, per esigenze sistemiche del tedesco tutti gli elementi che modificano il nome si troverebbero alla sua sinistra.

2.3. Il caso della frase complessa per subordinazione

Gli esempi fin qui mostrati riguardano contesti in cui tra una lingua e l'altra avviene un passaggio da frase semplice a frase complessa (o viceversa) oppure da frase complessa a sequenza di frasi giustapposte. Vi sono alcuni casi di divergenza che si verificano però anche quando il tipo di frase rimane lo stesso. Concentrandoci sulla sola frase complessa per subordinazione, può

capitare che anche nei casi in cui italiano e tedesco scelgano questa configurazione sintattica, le due lingue veicolino attraverso la frase subordinata contenuti diversi. È ciò che accade con l'esempio (25):

- (25a) Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto **d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.** (*Costituzione svizzera*, art. 30)
- (25b) Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch **auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht.** (*Schweizer Verfassung*, art. 30)

La frase italiana viene classificata come complessa per subordinazione in quanto contiene una completiva infinitiva (in grassetto); anche la frase tedesca appartiene alla categoria delle frasi complesse: si osserva però che il contenuto veicolato in italiano per mezzo della subordinata è qui reso da un sintagma preposizionale (in grassetto); la subordinata in questo caso è un'altra: ossia la relativa (sottolineata), il cui contenuto viene veicolato in italiano, più sinteticamente, dal sintagma preposizionale semplice *nelle cause giudiziarie*.

L'esempio successivo mostra invece un caso in cui in italiano si ha un'unica subordinata, presente anche nel testo tedesco, in cui però ricorre anche un costrutto subordinato aggiuntivo:

- (26a) Nelle azioni civili il convenuto ha diritto **che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio.** (*Costituzione svizzera*, art. 30)
- (26b) Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, **dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird.** (*Schweizer Verfassung*, art. 30)

Sia italiano sia tedesco presentano cioè la completiva esplicita (in grassetto); in tedesco si ha in aggiunta anche una relativa esplicita (sottolineata), il cui contenuto è espresso in italiano per mezzo del sintagma preposizionale *nelle azioni civili*.

Per concludere questa parte sulla frase complessa per subordinazione, presentiamo adesso alcune tendenze nell'ambito di questa modalità di costruzione sintattica del capoverso. A livello tipologico, nella versione in italiano le subordinate più comuni sono le completive (o completive del nome), che corrispondono al 43% delle occorrenze, seguite dalle circostanziali, comunque molto frequenti, col 35% dei casi, e infine dalle relative, che costituiscono il 22% del totale. Per quanto riguarda il testo tedesco, si conferma la preferenza per le completive, con un dato vicino a quello italiano, ovvero il 46%, ma si invertono i dati di relative e circostanziali: in questa lingua sono infatti più frequenti le prime, col 34% delle occorrenze, delle seconde, che corrispondono al

20% del totale. A livello contrastivo, la divergenza tra le percentuali proposte rispecchia quanto illustrato nel paragrafo precedente, ovvero la tendenza del tedesco a preferire talvolta il sintagma alla subordinata a meno che non si tratti delle relative esplicite, che invece sono più usate in questa lingua. In generale, la preferenza registrata per le completive indica che la subordinata, a livello sintattico-semanticò, è usata soprattutto con la funzione di argomento del verbo principale della reggente. Di conseguenza, a livello informativo reggente e subordinata sono da interpretare come compatte, in quanto la subordinata è necessaria per completare l'informazione veicolata dalla reggente nonché per saturare la valenza del verbo che essa contiene. Quando la subordinata è di tipo relativo o circostanziale e segue la reggente (ovvero nella maggior parte dei casi) il legame tra le due è comunque restrittivo: la subordinata va interpretata anche in questi casi come fondamentale, rispettivamente, per definire e specificare il nome a cui si aggancia o per completare il significato espresso dalla sua reggente. La subordinazione è scelta dunque per veicolare contenuti importanti informativamente più che per trasmettere informazioni aggiuntive e facoltative, ovvero secondarie rispetto a quelle veicolate dalla reggente.

A livello di gerarchia sintattica, in entrambe le versioni linguistiche, prevale nettamente la subordinazione di primo grado, e il grado massimo raggiunto – soltanto in un caso – è il terzo. Tipicamente non si hanno quindi subordinate incassate, ma periodi sintatticamente più semplici. A livello di forma verbale, le completive preferiscono in entrambe le lingue la forma implicita, ovvero l'infinito, mentre le relative alternano forma implicita e esplicita con una preferenza per quest'ultima in tedesco; per quanto concerne infine le circostanziali la preferenza per forma esplicita o implicita dipende dal tipo semantico: ad esempio le finali preferiscono nettamente l'infinito, mentre le condizionali i modi finiti.

In generale dunque anche per quanto riguarda i criteri formali qui considerati si conferma come la Costituzione, in entrambe le versioni, preferisca la semplicità alla complessità a livello sintattico, evitando subordinate incassate e prediligendo forme implicite meno complesse e più sintetiche a livello morfologico.

3. *Conclusion*

L'analisi condotta ha consentito di mettere in evidenza come la Costituzione federale prediliga strategie di articolazione del capoverso sintatticamente non complesse, optando soprattutto per capoversi esauriti da singole frasi semplici. Quando siamo di fronte a capoversi costituiti da frasi complesse, pur essendo più comune la subordinazione della coordinazione, essi

tendono a non presentare subordinate incassate tra loro o complesse in termini di morfologia verbale. A livello semantico-informativo le subordinate sono usate principalmente per veicolare contenuti necessari per completare il significato della reggente: lo dimostra la preferenza complessiva per le complete e nell'ambito delle circostanziali per quelle che hanno un valore restrittivo e che vanno quindi interpretate come informativamente compatte con la reggente. L'approccio contrastivo ha consentito di mettere in luce aspetti in comune e divergenze: per quanto riguarda queste ultime, in particolare, è emerso come la preferenza per la frase semplice anziché complessa sia ancora più evidente in tedesco, lingua che sembra prediligere in alcuni contesti l'uso di nominalizzazioni anche articolate e estese rispetto a quello delle subordinate circostanziali e complete. Il *Nominalstil* si confermerebbe dunque una cifra caratteristica di questa lingua anche quando si tratta della varietà testuale qui considerata.

Lo studio presentato ha fornito una panoramica sulla strutturazione sintattica degli articoli della Costituzione concentrandosi su alcuni aspetti della sintassi del periodo e scegliendo un approccio contrastivo. Il livello e l'oggetto d'indagine considerati si intrecciano inevitabilmente con altri, il cui studio consentirebbe di ottenere una visione più completa del testo. Le prospettive di ricerca future potrebbero essere infatti svariate. Ad esempio, rimanendo nell'ottica sintattica, un passo successivo potrebbe riguardare l'analisi dell'ordine dei costituenti della frase, per comprendere in modo più approfondito, quando si attuano scelte diverse e per quali ragioni. Da un altro punto di vista, dal momento che lo studio presentato si è soffermato solo su due delle versioni linguistiche della Costituzione federale, sarebbe senz'altro interessante ampliare l'indagine anche alla terza lingua nazionale, ovvero il francese, al fine di verificare se, nei punti risultati divergenti tra italiano e tedesco, le configurazioni sintattiche del francese siano più affini all'una o all'altra lingua, e se in francese emergano ulteriori punti di discordanza.

4. Bibliografia

- Cancelleria federale svizzera (2013), *Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DLT)*, online: https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/it/index.html?_toc348089268.html.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in Ferrari, Angela (a c. di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-134.
- Colombo, Adriano (2012), *La coordinazione*, Roma, Carocci.
- Duden (2009), *Die Grammatik*, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, Dudenverlag.

- Ferrari, Angela (2011), *Stile nominale*, in Simone, Raffaele/Berruto, Gaetano/D'Achille, Paolo (a c. di), 2010-2011, *Enciclopedia dell'Italiano*, 2 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 2, pp. 1401-1404.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Ferrari, Angela/Zampese, Luciano (2016), *Grammatica: parole, frasi, testi dell'italiano*, Roma, Carocci.
- Fluck, Hans.-Rüdiger (2004), *Sprachliche Aspekte der Bürger-VerwaltungsKommunikation – Situationsbeschreibung und Forschungsperspektiven*, in «Muttersprache», 3, pp. 193-205.
- Hansen-Schirra, Silvia/Neumann, Stella (2004), *Linguistische Verständlichmachung in der juristischen Realität*, in Lerch, Kent D. (a c. di), *Recht verstehen. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht*, pp. 167-184.
- Lala (in questo volume), *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 21-49.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mostýn, Martin (2007), *Nominalstil als Mittel der Informationsverdichtung. Zum Ersatz der Nebensätze durch Nominalphrasen in Kurznachrichten*, in «Studia germanistica», Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis, 2, 233, pp. 73-82.
- Piemontese, Maria Emanuela (2000), *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in Veronesi, Daniela (a c. di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca/Rechtlinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 2000, pp. 103-118.

Annarita Felici

DOVERE E POTERE NELLE COSTITUZIONI SVIZZERA E ITALIANA

1. Introduzione

I verbi modali costituiscono una delle principali realizzazioni linguistiche¹ per qualificare l'atteggiamento del parlante verso il contenuto proposizionale dell'enunciato (Bybee *et al.* 1994: 176; Lyons 1977: 452; Palmer 2001: 24), sia esso una credenza (*potere*), un'intenzione (*dovere*), un desiderio (*volere*). Tradizionalmente definiti verbi servili per il loro ruolo di accompagnamento del predicato, conferiscono all'azione espressa dal predicato una modalità e delle sfumature ben precise. Nel caso di *dovere* e *potere* si distinguono tradizionalmente un senso epistemico e uno deontico che, sulla base della logica modale², qualificano la relazione tra parlante ed enunciato in termini di 'necessità' e 'possibilità'. La modalità epistemica si riferisce alle conoscenze del parlante e alle sue opinioni nel sottoscrivere la verità di una proposizione come 'probabile' (con il verbo *dovere*) o 'possibile' (con *potere*). La modalità deontica descrive invece «la necessità o la possibilità di atti compiuti da agenti moralmente responsabili» (Lyons 1977: 823), e qualifica uno stato di cose su cui verte l'enunciato come obbligatorio (con il verbo *dovere*) o permesso (con *potere*). Ora, mentre la modalità epistemica è legata alla verità di una proposizione, la modalità deontica implica un rapporto pragmatico con il mondo esterno e si realizza essenzialmente nel compimento o meno di un'azione, ovvero nell'obbligo, nel permesso e nel divieto. Non meravigliano quindi la sua applicazione alla lingua del diritto e le sue complesse relazioni con la teoria degli atti linguistici.

¹ Tuttavia non è l'unica: la modalità in italiano può essere espressa con i tempi e i modi verbali (presente, futuro, condizionale, congiuntivo), con perifrasi verbali (*andare*+participio passato), con avverbi e particelle modali, con la lessicalizzazione (ad es. *è necessario*, *è vietato/fatto divieto*, *è permesso*, *spettare*) e con l'intonazione (nel parlato).

² La logica modale indica il "modo" in cui una proposizione è vera o falsa distinguendo tra proposizioni vere in tutti i mondi possibili o 'necessarie', e proposizioni vere in alcuni mondi possibili o 'possibili'. Deontico ed epistemico si riferiscono a due dei quattro "modi" possibili indicati da von Wright (1951: 1-2): a) *the alethic modes or modes of truth*; b) *the epistemic modes or modes of knowing*; c) *the deontic modes or modes of obligation*; d) *the existential modes or modes of existence*.

Il presente contributo intende analizzare da un punto di vista quantitativo e qualitativo la presenza dei verbi modali *dovere* e *potere* nelle Costituzioni svizzera e italiana. Pur essendo per antonomasia i verbi con cui si ‘realizza la legge’ da un punto di vista pragmatico, la maggior parte dei manuali redazionali di tecnica legislativa raccomanda prudenza nell’uso di *dovere* e *potere*, mettendo in guardia dalle possibili insidie di natura semantico-pragmatica. Dopo aver contestualizzato i due verbi modali in rapporto a enunciati costitutivi e prescrittivi nella lingua del diritto (§ 2), segue la descrizione dei dati e della metodologia (§ 3). Il paragrafo successivo (§ 4) presenta i dati quantitativi relativi alle occorrenze dei verbi modali in questione e i risultati dell’analisi qualitativa, sulla base di un’annotazione manuale delle singole accezioni. Infine, nel paragrafo conclusivo (§ 5) si cercherà di tirare le somme sulla presenza e sull’uso dei verbi *dovere* e *potere* nei due testi costituzionali.

2. *Dovere e potere nella lingua del diritto*

La maggior parte delle guide redazionali di tecnica legislativa suggerisce un uso cauto dei verbi modali, soprattutto nella formulazione di norme imperative. Il fenomeno interessa un po’ tutte le principali lingue indoeuropee e soprattutto quelle germaniche, dove la categoria più ricca di verbi modali non è garanzia di minore ambiguità³. Per quanto riguarda l’italiano, valga a titolo di esempio la Circolare del 2 maggio 2001 n. 1/1.1.26/10888/9.92 contenente la *Guida alla redazione dei testi normativi* (2001: 12-13):

[...] l’uso del verbo servile diretto a sottolineare l’obbligatorietà del comportamento richiesto al destinatario della disposizione (“deve”, “ha l’obbligo di”, “è tenuto a”) nulla aggiunge all’imperatività della norma. Un ordine, cui il precetto giuridico è assimilabile, non si esprime con le parole “sei obbligato a fare”, bensì con l’imperativo “fai”. L’imperatività si trae dalle conseguenze che l’atto o il sistema ricollegano all’inottemperanza, non dall’uso del verbo “dovere” o simili espressioni. [...]. Ancora più insidioso è l’uso del verbo servile “potere” e simili. Contrariamente all’apparenza, talora l’uso del verbo servile “può” non introduce realmente una mera facoltà, ma esprime un comportamento doveroso in presenza di determinate circostanze. Ciò vale sia per i soggetti pubblici, sia per i soggetti privati. Per i primi, la possibilità implica il potere di apprezzare discrezionalmente i presupposti di fatto, con la precisazione che in presenza di determinati presupposti l’esercizio del potere non è libero, bensì doveroso.

³ A tal proposito, si ricordano le numerose pubblicazioni sul modale inglese *shall* (Asprey 2003: 194; Garner 2011: 952; Garzone 2001, 2013; Kimble 1992: 77; Williams 2006); o sul tedesco *sollen* (Conte 1994: 247-60; Di Lucia 2000: 69; Losano 1967: 549; Wüest 1993: 111).

Per i secondi, la possibilità di adottare certi comportamenti non implica libertà assoluta, bensì scelta cui consegue un effetto giuridico. [...]

La raccomandazione allude al grado di polisemia e indeterminatezza dei verbi modali e alla loro interazione con il contesto in quanto atti linguistici performativi. L'assenza di una chiara distinzione del contenuto proposizionale dell'enunciato⁴ e la diversa funzione illocutiva del tipo di atto linguistico possono risultare, talvolta, in una lettura pragmatica plurima. Si consideri il verbo *dovere* nell'art. 43a della Costituzione svizzera:

- (1) ⁴ Le prestazioni di base **devono** essere accessibili a ognuno in misura comparabile. (Costituzione svizzera, art. 43a)

L'enunciato è interpretabile a seconda dei contesti come un'asserzione del locutore riguardo alla natura delle prestazioni e come una prescrizione per dei soggetti indeterminati su come devono essere le prestazioni di base. Nel primo caso è parafrasabile con "le prestazioni di base *sono* accessibili a ognuno", e nel secondo con "*è obbligatorio* che le prestazioni di base siano accessibili a ognuno". Tuttavia, contestualizzando l'enunciato nella sua cornice pragmatica normativa (Egger 2003: 152), è evidente che l'imperatività della norma non emerge dall'uso del verbo *dovere*, ma dal fatto che l'enunciato sia un articolo della Costituzione, che decreta in senso 'performativo' uno stato di cose, delle modalità e delle norme di condotta generali. Sostituendo infatti il verbo deontico *dovere* con il presente indicativo del verbo essere, l'enunciato non perde affatto la sua efficacia prescrittiva. L'esempio mette in luce la polivocità degli enunciati deontici e dimostra che «è in base alla distinzione tra proposizioni (come entità semantiche) e atti linguistici (come entità pragmatiche) che si può spiegare il comportamento di alcune espressioni modali» (Conte 1992: 140). La polivocità degli enunciati deontici è stata oggetto di numerosi studi e di interpretazioni controverse anche nell'ambito della filosofia del diritto. Hans Kelsen è stato tra i primi ad evidenziare l'ambiguità semantica del verbo deontico "ought to", sottolineando il fatto che oltre alla norma prescrittiva, può indicare descrittivamente il dover essere e l'esistenza di una norma⁵: in altre parole, la modalità prescrittiva di alcuni enunciati sarebbe deducibile dalla loro validità costitutiva. Questo tema riprende la distinzione tra regole regolative e costitutive di Searle (1976) ed è stato ampiamente teorizzato negli

⁴ *Dovere e potere* consentono una lettura sia deontica che epistemica.

⁵ "The ought-statements in which the theorist of law represents the norms have merely descriptive import, they, as it were, descriptively reproduce the 'ought' of the norms" (Kelsen 1945: 163).

studi italiani di filosofia del diritto, dove al di là degli enunciati prescrittivi, si è cercato di isolare enunciati costitutivi che pongono in essere uno stato di cose ed enunciati costitutivi che disciplinano delle attività. A.G. Conte afferma che un enunciato deontico può esprimere non soltanto una regola regolativa, ma anche una regola costitutiva, da lui chiamata più precisamente ‘eidetico-costitutiva’: un esempio sarebbero le regole del gioco degli scacchi che «rendono *concepibile, possibile, percepibile* l’attività (la *praxis*) sulla quale esse vertono» (1994 [1985]: 387), quindi l’uso dei pezzi (es. il cavallo *deve* muovere a L). Distingue poi da queste ultime le regole costitutive *thetichiche*, che sono costitutive non perché sono condizione di ciò che regolano, ma perché costituiscono e pongono in atto un nuovo stato di cose. Si tratta delle norme costitutive teorizzate da Carcaterra (1994 [1990]: 222), che attuano uno stato di cose nell’esatto momento in cui sono pronunciate nel testo normativo: è il caso delle norme abrogative o di quelle che ascrivono una competenza. Riflettendo sulla formulazione delle norme al presente indicativo o in termini deontico-prescrittivi, Carcaterra rivela che il verbo *dovere* non aggiunge nulla all’imperatività della norma e nel caso delle norme costitutive, il suo uso costituirebbe addirittura un errore, perché dire “*deve* essere abrogato” invece di “è abrogato” non attua simultaneamente l’abrogazione nell’immediato, ma ne prescrive l’atto in un momento futuro.

Nell’ambito del normativo, accanto alla modalità deontica, von Wright ha introdotto la modalità anankastica per indicare la condizione necessaria (al positivo o al negativo) per l’attuazione e la validità di uno stato di cose: «a statement to the effect that something is (or is not) a necessary condition of something else I shall call an anankastic statement» (1963: 10). È il caso dell’esempio (2) sotto, dove i verbi modali *dovere* e *potere* hanno una valenza prettamente anankastica:

- (2) La mozione di sfiducia **deve** essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e **non può** essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. (Costituzione italiana, art. 94, c. 5).

Il verbo *deve* non prescrive come deonticamente obbligatoria la firma di un decimo dei componenti della Camera per la mozione di sfiducia, ma la pone come condizione necessaria di validità. In modo analogo la negazione del verbo *potere* non ne vieta in termini deontici la messa in discussione, ma chiarisce che è necessario aspettare tre giorni dopo la sua presentazione per poterla mettere in discussione. Si tratta quindi di una modalità procedurale, finalizzata essenzialmente al raggiungimento di uno stato di cose: ne consegue che, da un punto di vista normativo, l’inadempimento genera un’invalidità e non un illecito.

Il verbo *potere* presenta ancora più ambiguità del verbo *dovere*. Si considerino i seguenti esempi:

- (3) ¹ I Cantoni **possono** concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare **possono** adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
² La Confederazione **può** parteciparvi nei limiti delle sue competenze. (Costituzione svizzera, art. 48)
- (4) **Può** essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. (Costituzione italiana, art. 84)

I primi due *possono* dell'esempio (3) hanno una valenza costitutiva e attribuiscono ai Cantoni la competenza di concludere trattati internazionali e adempiere compiti d'interesse regionale. Il *può* del comma 2 indica invece un permesso deontico nel senso che la Confederazione ha il permesso di parteciparvi nei limiti delle sue competenze. Nell'esempio 4, *può* esprime invece una possibilità anankastico-costitutiva, perché per poter essere eletti Presidente della Repubblica è necessario aver compiuto 50 anni e godere dei diritti civili.

La sfera del potere sembra essere ancora più dipendente dal contesto pragmatico perché «i permessi in generale non impongono un corso di azione ad esclusione di altri e non possono dirsi né adempiuti, né violati» (Poggi 2004: 135). Dal punto di vista normativo, il verbo modale *potere* presenta una varietà semantico-pragmatica superiore a quella del verbo *dovere*. Von Wright ha distinto per primo tra *permesso forte* nel senso di atto non vietato, ma statuito e regolato da una norma, e *permesso debole* nel senso di atto non proibito (1963: 194), andando così ad attribuire alle norme di competenza un carattere permissivo. Si tratta questa di una tesi ampiamente criticata perché mentre un permesso in senso deontico può prevedere sia un'azione che un'omissione, le norme di competenza sono legate alla validità dell'atto e «possono avere ad oggetto solo la commissione di un atto normativo e non, anche, la sua omissione» (Poggi 2004: 216). Sulla stessa linea, altri studiosi attribuiscono alla nozione di permesso forte e alle norme permissive la possibilità di produrre cambiamenti nell'ordinamento giuridico, ad esempio abrogando una precedente norma imperativa o stabilendo eccezioni alla portata di obblighi e divieti come nel caso della deroga (Guastini 2014: 57; Bobbio in Mazzaresse 2000: 123). Si tratta di atti che implicano una possibilità 'costitutiva' che ancora una volta non sembra coincidere con la possibilità deontica che regola le norme di condotta.

Sul piano della logica modale, l'indeterminatezza di *dovere* e *potere* è visibile anche in presenza della negazione perché quest'ultima può essere

ristretta alla proposizione o alla modalità. A titolo di esempio, un divieto formulato con la negazione del verbo *dovere* in assenza di un determinato contesto è ambiguo, perché è interpretabile sia come *è obbligatorio non fare* che come *non è obbligatorio fare* e in quest'ultimo caso l'azione risulterebbe facoltativa⁶. Ha invece una lettura univoca in senso di divieto la negazione di *potere*. Tuttavia, la negazione dei verbi modali è meno frequente nei testi normativi, perché, come afferma Guastini, il legislatore tende a formulare i divieti con la lessicalizzazione o come norme sanzionatorie del tipo *è punibile* (2014: 58).

3. Dati e metodologia

Questo contributo si basa sulle attuali versioni delle Costituzioni italiana e svizzera, vale a dire la Costituzione italiana aggiornata al 19 ottobre 2020 e la Costituzione svizzera (stato 7 marzo 2021)⁷, comprensive delle *Disposizioni transitorie e finali*. Come riportato nella tabella 1 in basso, i due testi presentano una diversa lunghezza essendo la Costituzione svizzera più lunga in token di quasi il 50% rispetto a quella italiana.

	<i>tokens</i>	<i>types</i>	<i>lemmi</i>
Costituzione ITA	11.782	2.341	1.934
Costituzione CH	17.799	3.547	3.562

Tabella 1: Lunghezza delle Costituzioni.

Le occorrenze di *dovere* e *potere* sono state analizzate con il software LancsBox (Brezina *et al.* 2018), che ha fornito informazioni sulle frequenze e sulle relative collocazioni. Le stesse occorrenze sono state poi annotate manualmente tramite QDA Miner (versione 5.0.34), per determinare la granularità dei dati in base alle differenti sfumature semantico-pragmatiche. Le annotazioni sono di tipo corpus-driven e sono dettate essenzialmente dalla tipologia di accezioni riportate nel corpus: a tal proposito è interessante notare che non c'è alcuna accezione 'tetica' del verbo *dovere*, né di azione facoltativa in senso stretto.

⁶ Un enunciato come *non devi fare* può essere letto sia come *è obbligatorio non fare* che come *è permesso non fare*.

⁷ Il testo italiano è stato scaricato dal sito www.altalex.it e quello svizzero dal sito ufficiale della Confederazione: www.fedlex.admin.ch [ultimo accesso 05.06.2021].

Di seguito, si riportano le accezioni delle variabili semantico-pragmatiche presenti nel corpus, con separazione delle forme affermative e negative. Le ragioni di questa separazione sono dovute al fatto che si intendeva valutarne anche la realizzazione formale, tenendo presente che i manuali redazionali sconsigliano l'uso della negazione.

Dovere:

Deontico: trattandosi di testi Costituzionali di portata generale e con destinatari astratti, nella categoria del *dovere* deontico sono state raggruppate due accezioni: (i) quella prescrittiva, dove il verbo impone al destinatario di realizzare un determinato comportamento in un momento futuro, (ii) quella assertiva che non presenta destinatari specifici e si riferisce «all'azione che deve essere compiuta per soddisfare la fattispecie» (Egger 2003: 164).

Anankastico: il verbo *dovere* pone una condizione necessaria per l'attuazione di uno stato di cose e per la validità di certi atti⁸.

Morale: il verbo impone un obbligo morale nel senso di azione intrapresa nel rispetto della legge o in conformità con una norma (etica) generale.

Le forme negative del verbo *dovere* includono solo il divieto inteso da un punto di vista teorico come “è obbligatorio/necessario (non)” compiere un determinato atto e non come “non è obbligatorio/necessario” che implicherebbe invece discrezionalità.

Potere:

Deontico: il verbo ‘permette’ in senso prescrittivo un atto o un comportamento soggetto a norma (“permesso forte”). In questa categoria sono state classificate anche le accezioni di norme deroga che limitano e circoscrivono la portata di norme esistenti e quelle di norme abrogative che qualificano come permesso un comportamento in precedenza vietato o obbligatorio. Queste due accezioni sembrano rientrare a pieno titolo nella sfera della modalità deontica, nella misura in cui il locutore, o il legislatore, esercita la sua autorità.

Attribuzione di una competenza: il verbo *potere* conferisce un potere o una competenza nel senso costitutivo del termine.

Anankastico: il verbo *potere* pone una condizione necessaria per la validità di ciò che regola (un atto, uno stato di cose).

Possibilità: il verbo indica la possibile conclusione di un'inferenza.

⁸ In questa sede non si è tenuto conto della distinzione di A.G. Conte tra regole *anankastico-costitutive* che pongono una condizione necessaria e sufficiente e quelle *anankastiche*, che la presuppongono (1995[1994]: 396).

Non potere:

Deontico: il verbo esprime un divieto negando la possibilità o il permesso di compiere un determinato atto.

Assenza di una competenza: il verbo dichiara l'assenza di competenza o di poteri.

Anankastico: pone la condizione necessaria (negativa) di ciò che regola.

Possibilità: il verbo denota un'impossibilità in senso epistemico.

4. *Analisi*

4.1. *Analisi quantitativa*

L'analisi quantitativa delle occorrenze modali ha dimostrato in ambedue le Costituzioni una presenza esigua dei verbi *dovere* e *potere*, nel pieno rispetto delle principali norme redazionali.

La tabella 2 mostra la frequenza assoluta delle occorrenze per i due testi e la frequenza relativa normalizzata in base al numero di token riportati nella Tabella 1. Data la portata generale delle due Costituzioni, *potere* è maggiormente utilizzato, perché consente la formulazione di enunciati più generali:

		Costituzione CH		Costituzione IT	
		fr. assoluta	fr. relativa	fr. assoluta	fr. relativa
dovere	deve	14	0,07%	7	0,05%
	devono	28	0,15%	10	0,08%
	dovrà	1	0,005%	1	0,008%
	debba	1	0,005%	-	-
	debbano	1	0,005%	-	-
potere	può	127	0,71%	66	0,56%
	possono	48	0,27%	30	0,25%
	potrà	1	0,005%	-	-
	possa	3	0,01%	3	0,02%
	possano	4	0,02%	-	-
TOT		228	1,28%	117	0,99%

Tabella 2: Frequenza relativa e assoluta di potere e dovere nelle due Costituzioni.

Per quanto riguarda le singole forme, *dovere* e *potere* occorrono quasi esclusivamente al presente indicativo. Nella Costituzione italiana troviamo una sola occorrenza al futuro (*dovrà*) e tre al congiuntivo (*possa*). La Costituzione svizzera presenta una leggera varietà con un futuro e due congiuntivi per il verbo *dovere* e un futuro e sette congiuntivi per *potere*. Per quanto

riguarda i tratti flessivi, prevale ovviamente la terza persona (singolare e plurale) per via degli agenti astratti, ma anche perché la legge si rivolge al cittadino in modo indiretto. Come si evince dalla tabella (2), *dovere* è usato in ambedue i testi più frequentemente alla terza persona plurale, mentre nel caso di *potere* si registra il fenomeno contrario: le occorrenze di *può* sono quasi due volte e mezzo superiori rispetto alla sua forma plurale in entrambe le Costituzioni.

Per quanto riguarda le forme negative, costituisco lo 0,36% nella Costituzione italiana, dove troviamo la negazione del verbo *potere* così suddivisa: 19 *non può/possono*, un *né può* e 11 forme negative costruite con il pronome indefinito *nessuno*.

La Costituzione svizzera registra cifre analoghe con una presenza dello 0,30% in tutto il corpus. A differenza del testo italiano, troviamo quattro occorrenze negative del verbo *dovere*, 24 del verbo *potere* e otto divieti con il pronome indefinito *nessuno può*.

Soffermandoci sulle collocazioni di *dovere* e *potere*, è possibile notare che, escludendo le parole funzionali, i due verbi compaiono spesso con soggetti astratti (*la legge, la Confederazione, i diritti, i Cantoni*), con frasi relative introdotte da *che* nel caso del verbo *dovere* e con il verbo *essere*. La tabella 3 mostra le prime dieci collocazioni della forma *può*, selezionando un intervallo di 5 parole a destra e a sinistra del ‘nodo’:

ID	Position	Collocate	Stat (Freq)	Freq coll	Freq corpus
1	L	la	36	36	379
2	L	confederazione	30	30	249
3	L	di	30	30	629
4	L	legge	27	27	85
5	R	essere	25	25	75
6	L	federale	23	23	204
7	R	a	20	20	202
8	L	e	19	19	708
9	R	prevedere	18	18	20
10	L	della	16	16	254

Tabella 3: Collocazioni di *può* nella Costituzione svizzera (L5-R5).

Collocazioni simili sono visibili nella Costituzione italiana (tabella 4), dove si registra una maggiore presenza di parole funzionali, tra le quali spicca l’avverbio negativo *non*.

ID	Position	Collocate	Stat (Freq)	Freq coll	Freq corpus
1	R	essere	30	30	53
2	L	di	28	28	433
3	L	non	26	26	104
4	L	la	24	24	286
5	L	legge	14	14	170
6	L	della	14	14	219
7	L	e	11	11	481
8	R	in	11	11	138
9	R	per	10	10	148
10	R	a	10	10	124

Tabella 4: Collocazioni di *può* nella Costituzione italiana (L5-R5).

Per quanto riguarda *dovere*, di seguito si riportano le prime 5 collocazioni per *deve* nella Costituzione svizzera (tabella 5) e le prime 5 di *devono* in quella italiana (tabella 6).

ID	Position	Collocate	Stat (Freq)	Freq coll	Freq corpus
1	R	la	6	6	379
2	L	e	5	5	708
3	R	essere	4	4	75
4	M	di	4	4	629
5	L	che	3	3	85

Tabella 5: Prime cinque collocazioni di *deve* nella Costituzione svizzera (L5-R5).

ID	Position	Collocate	Stat (Freq)	Freq coll	Freq corpus
1	L	che	7	7	93
2	R	essere	6	6	53
3	L	di	5	5	433
4	L	e	4	4	481
5	L	le	3	3	196

Tabella 6: Prime cinque collocazioni di *deve* nella Costituzione svizzera (L5-R5).

Le occorrenze mostrano che il verbo *dovere* ricorre essenzialmente con il verbo *essere* o in circostanziali introdotte dalla preposizione *che*.

4.2. *Analisi qualitativa*

La figura 1 mostra la distribuzione delle accezioni modali di *dovere* e *potere* in base alle annotazioni descritte nel paragrafo 3.









Costituzione CH					Costituzione IT				
	Count	% Codes	Cases	% Cases		Count	% Codes	Cases	% Cases
 dovere					 dovere				
• dov deontico	27	10.1%	1	100.0%	• dov deontico	13	8.8%	1	100.0%
• dov anankastico	15	5.6%	1	100.0%	• dov anankastico	6	4.1%	1	100.0%
• dov morale					• dov morale	1	0.7%	1	100.0%
 non dovere					 non dovere				
• divieto	5	1.9%	1	100.0%	• divieto				
 potere					 potere				
• pot deontico	47	17.6%	1	100.0%	• pot deontico	24	16.2%	1	100.0%
• comp-fac	88	33.0%	1	100.0%	• comp-fac	17	11.5%	1	100.0%
• possibilità	11	4.1%	1	100.0%	• possibilità	2	1.4%	1	100.0%
• pot anank	16	6.0%	1	100.0%	• pot anank	12	8.1%	1	100.0%
 non potere					 non potere				
• divieto~P	25	9.4%	1	100.0%	• divieto~P	27	18.2%	1	100.0%
• ~ comp-fac					• ~ comp-fac	6	4.1%	1	100.0%
• ~ pot anankastico	5	1.9%	1	100.0%	• ~ pot anankastico	13	8.8%	1	100.0%
• ~possibilità	2	0.7%	1	100.0%	• ~possibilità	1	0.7%	1	100.0%

Figura 1: Tabella comparativa con accezioni modali di *dovere* e *potere* nelle due Costituzioni.

Mentre le accezioni modali di *dovere* risultano equamente distribuite con valori che si attestano intorno al 10% per il *dovere* deontico e al 5% per quello anankastico, le maggiori differenze si registrano per gli enunciati con *potere*, forma negativa inclusa. Ad eccezione del *potere* deontico, che riporta valori simili (17,6% accezioni nel testo svizzero e 16,2% in quello italiano), la Costituzione svizzera sembra registrare quasi il triplo di enunciati contenenti norme di competenza (33% contro 11,5% della Costituzione italiana). Una spiegazione plausibile potrebbe rintracciarsi nell'articolazione dettagliata delle disposizioni svizzere circa le autorità federali e le competenze dei Cantoni⁹. Sorprendono inoltre le formulazioni negative del verbo *potere* che nella Costituzione italiana risultano quasi duplicate per tutte le accezioni. Al di là delle forme di

⁹ La Costituzione italiana è costituita dalle *Disposizioni generali* e da due parti: *Diritti e doveri dei cittadini* e *Ordinamento della Repubblica*. Il testo svizzero è strutturato in sei Titoli: *Disposizioni generali*; *Diritti fondamentali, diritti politici e obiettivi sociali*; *Relazioni tra Confederazione e Cantoni*; *Diritti popolari diritti di partecipazione dei Cantoni*; *Disposizioni sull'organizzazione delle autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunale federale)*; *Revisione della Costituzione e disposizioni transitorie*.

divieto, che nella Costituzione italiana sono il doppio (18,2%) di quelle svizzere (9,4%), è interessante notare che nella Costituzione italiana trovano ampio spazio anche l'assenza di competenza (4,1%) ed enunciati anankastici che pongono una condizione necessaria negativa di un atto e di uno stato di cose (8,8% della Costituzione italiana contro l'1,9% della Costituzione svizzera).

4.2.1. *Dovere*

Molte accezioni di *dovere* deontico si riferiscono in ambedue i testi ad enunciati assertivi che non impongono una condotta da seguire ad agenti animati, ma sono intesi essenzialmente a soddisfare una fattispecie, come negli esempi (5) e (6):

- (5) ² L'attività dello Stato **deve** rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. (Costituzione svizzera, art. 5)
- (6) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, **deve** assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. (Costituzione italiana, art. 33)

Si tratta di enunciati dove il verbo *dovere* è ridondante perché non aggiunge nulla all'imperatività della norma. Sostituendo infatti i modali con il *risponde* nell'esempio (5) e *assicura* nell'enunciato (6) il messaggio è pressoché invariato (Egger 2003: 166). Un'accezione di *dovere* più propriamente deontica, nel senso di azione da compiere, è visibile negli esempi (7) e (8), dove però ci si rivolge a degli agenti astratti (*le Camere, chi*):

- (7) Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa **deve** essere promulgata. (Costituzione italiana, art. 74)
- (8) ² Chi svolge un compito statale **deve** rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli (Costituzione svizzera, art. 35)

Alcuni enunciati con il verbo *dovere* presentano una duplice valenza anankastica e deontica, dove la condizione necessaria per la validità di un'azione è realizzabile dal comportamento di un agente (Conte 1995: 7):

- (9) La stampa **non può** essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso

di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che **devono** immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. (Costituzione italiana, art. 21)

Nell'esempio (9), gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l'obbligo deontico di denunciare il sequestro della stampa periodica all'autorità giudiziaria in casi di urgenza, ma condizione necessaria per la validità dell'atto è che la denuncia avvenga immediatamente e mai oltre le ventiquattro ore.

L'unica accezione di *dovere* classificabile come 'morale' è presente nell'art. 27 della Costituzione italiana (10):

- (10) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e **devono** tendere alla rieducazione del condannato. (Costituzione italiana, art. 27)

Pur autorizzando l'interpretazione deontica, nel senso di norma generale da seguire, è difficile qualificare il verbo *dovere* come un'azione che soddisfa una determinata fattispecie. È stato pertanto interpretato come un dovere morale che si conforma a una norma etica generale.

Per quanto riguarda le forme negative di *dovere*, sono attestate solo nella Costituzione svizzera e si riferiscono esclusivamente a soggetti astratti e indeterminati:

- (11) **Nessuno dev'essere** favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. (Costituzione svizzera, art. 27)
- (12) ³ I trattati intercantionali **non devono** contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 48)

L'esempio (11) rientra nella categoria dei divieti universali espressi con l'aggettivo negativo indefinito in una frase affermativa, mentre l'enunciato (12) si riferisce ad un divieto deontico nel rispetto di una determinata fattispecie.

4.2.2. *Potere*

L'ambito del *potere* risulta molto più complesso sia per la problematicità relativa alle norme permissive, sia per le molteplici sfumature attribuibili al verbo modale nell'ambito del contesto normativo. Come accennato in precedenza e come è visibile nelle figure 2 e 3 in basso, i due testi costituzionali riportano un uso differente del verbo *potere*. Il fenomeno potrebbe essere spiegabile con la diversa natura di alcune disposizioni e da un punto di vista linguistico con la presenza, nel testo italiano, di proposizioni sintatticamente più complesse, che tendono a delimitare la portata della norma permissiva con avverbi (*soltanto, prima di*), congiunzioni e locuzioni preposizionali (*in casi eccezionali, se non nei casi, salvo, quando, se*) soprattutto negli enunciati anankastici¹⁰.




Figura 2. Distribuzione di *potere* nella Costituzione svizzera.

Come evidenziato nelle figure 2 e 3, gli enunciati anankastici con *potere* che indicano una condizione necessaria (*pot anank* e *~pot anankastico*) sono più del triplo nella Costituzione italiana e compaiono soprattutto nelle costruzioni negative (8,8% contro 1,9% nel testo svizzero). Si consideri l'art. 76 della Costituzione italiana riportato nell'esempio (13):

¹⁰ Nel corso dello studio sono stati annotati anche tutti gli avverbi, le congiunzioni e le locuzioni preposizionali che apparivano in enunciati con *dovere* e *potere*. Nella Costituzione svizzera, gli avverbi rappresentano il 3% mentre le congiunzioni e le locuzioni preposizionali arrivano a 6,7%. Nella Costituzione italiana mentre gli avverbi si attestano su valori simili (4,1%), la percentuale di congiunzioni e locuzioni preposizionali è il doppio (13,5%). Per ragioni di spazio, non si approfondisce questo aspetto nel presente contributo.

- (13) L'esercizio della funzione legislativa **non può** essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri selettivi. (Costituzione italiana, art. 76)

La forma negativa del verbo *potere* non vieta al Governo in termini deontici di delegare la funzione legislativa senza determinazione di principi e criteri selettivi, ma pone una condizione necessaria di ciò di cui essa regola e potrebbe infatti essere parafrasata in tal senso (Conte 2000: 626)¹¹.




Figura 3. Distribuzione di *potere* nella Costituzione italiana.

Per quanto riguarda le accezioni di permesso deontico (*pot deontico* nelle figure 2 e 3), le due Costituzioni presentano percentuali analoghe (17,6% nel testo svizzero e 16,2% in quello italiano). Si tratta spesso di norme che regolano un determinato comportamento da seguire, nel senso di permesso forte statuito dalla legge, come nell'esempio (14), ma che allo stesso tempo implicano ugualmente discrezionalità e possibilità di omettere l'azione normata:

- (14) ⁵ La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. [...] I ricorsi in materia di programmi **possono** essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. (Costituzione svizzera, art. 93)

Tuttavia, non tutti gli enunciati permissivi indicano facoltatività, perché ci sono alcune accezioni di *potere* che limitano la portata della norma nel senso

¹¹ "Condizione necessaria (condizione anankastica) per la delegazione, al Governo, della funzione legislativa è la determinazione di principi e criteri selettivi".

di *lex specialis derogat legi generali*. È il caso del secondo *può* nell'esempio (15) dell'art. 21 della Costituzione italiana, dove il modale deontico statuisce un'eccezione alla libertà di stampa esprimendo una disposizione costituzionalmente garantita, che potrebbe essere difficilmente interpretabile come un'azione facoltativa:

- (15) La stampa **non può** essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si **può** procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. (Costituzione italiana, art. 21)

Tra gli enunciati permissivi che non ammettono discrezionalità, vi sono poi le accezioni di *potere* che esprimono una competenza (*comp-fac* nelle figure). Come già visto nel paragrafo 2, si tratta di una categoria problematica che non può essere ridotta all'equazione di permesso deontico corrispondente all'assenza di divieto. Come messo in luce da Poggi «le norme di competenza rappresentano, infatti, delle 'ragioni ausiliarie per l'azione', nel senso che, conferendo ad un soggetto una determinata competenza normativa, il legislatore offre a costui la possibilità di realizzare un dato risultato istituzionale» (2004: 220). La Costituzione svizzera presenta un'alta percentuale di forme del verbo *potere* che esprimono competenza come nell'esempio (16):

- (16) ¹ La Confederazione **può** emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. (Costituzione svizzera, art. 95)

Data l'ambiguità del verbo *potere*, alcuni enunciati implicano sia la lettura costitutiva della competenza che quella della possibilità deontica:

- (17) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere **possono** tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. (Costituzione italiana, art. 77)

Nell'esempio (17), la possibilità di regolare con legge i rapporti giuridici sulla base dei decreti non convertiti è una competenza delle Camere, ma la congiunzione *tuttavia* sembra autorizzare anche l'interpretazione del permesso facoltativo.

Tra le numerose accezioni del verbo *potere*, nella Costituzione svizzera si trovano anche forme che esprimono la possibilità non deontica (*possibilità* nelle figure 2 e 3), intesa come opportunità di fare qualcosa. È il caso degli

esempi (18) e (19) dove i congiuntivi *possano* e *possa* non hanno alcuna valenza di atto performativo:

- (18) A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
- a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; [...]
 - d. le persone abili al lavoro **possano** provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
 - e. ognuno **possa** trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; [...] (Costituzione svizzera, art. 41)
- (19) L'iniziativa economica privata è libera. **Non può** svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata **possa** essere indirizzata e coordinata a fini sociali. (Costituzione italiana, art. 41)

Infine, il divieto espresso con le forme negative del verbo *potere* (*divieto* ~P nelle figure 2 e 3) è ampiamente rappresentato nella Costituzione italiana, dove la percentuale delle occorrenze (18,2%) è quasi il doppio di quelle presenti nel testo svizzero (9,4%). Si tratta di enunciati che statuiscono norme di portata generale come il *non può* dell'esempio (9), già citato a pag. 96, o il *non può* nell'esempio (19) summenzionato:

- (9) La stampa **non può** essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (Costituzione italiana, art. 21)

Norme più universali e di portata altrettanto generale sono formulate spesso con l'aggettivo indefinito 'nessuno' e la forma affermativa, come negli esempi (20) e (21):

- (20) ³ **Nessuno può** essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. (Costituzione svizzera, art. 23)
- (21) **Nessuno può** essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge **non può** in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (Costituzione italiana, art. 32)

L'esempio (21) autorizza però anche una lettura anankastica, perché la presenza di disposizioni di legge rappresenta la condizione necessaria per l'obbligo di sottoporsi a un determinato trattamento.

5. Conclusioni

Il presente contributo ha permesso di confermare l'ambiguità dei verbi modali *dovere* e *potere* negli enunciati normativi della Costituzione svizzera e italiana. Fedeli ai manuali di redazione di tecnica legislativa, i due testi presentano una percentuale minima di verbi modali (1%), il cui studio ha messo però in evidenza la loro complessa relazione semantico-pragmatica. *Dovere* e *potere* non si limitano a descrivere uno stato di cose e il contesto normativo impone spesso un'interpretazione pragmatica di ogni disposizione per stabilirne l'esatta forza illocutoria. In ambedue i testi, l'annotazione delle accezioni modali ha evidenziato soprattutto la problematicità semantico-pragmatica del verbo *potere*. Sulla base della logica modale, si tratta di un verbo che ammette sia un'interpretazione del permesso come atto non vietato (contrario all'obbligo), sia la possibilità di un'azione facoltativa, che in un contesto come quello delle norme di competenze rivela tutta la sua criticità. Infine, il confronto intralinguistico ha evidenziato interessanti divergenze nella distribuzione delle forme verbali, ancora una volta con riferimento a *potere*. Si tratta di dati giustificabili, in parte, con disposizioni di natura differente, ma che potrebbero essere esplorati ulteriormente in chiave contrastiva con le altre versioni linguistiche della Costituzione svizzera, soprattutto partendo dal presupposto che il testo svizzero italiano è frutto di una traduzione.

Bibliografia

- Asprey, Michele M. (2003), *Plain Language for Lawyers* (3rd Ed.), Sydney, The Federation Press Pty Ltd.
- Brezina, Vaclav/Timperley, Matt/McEnery, Tony (2018), #LancsBoxv.4.x [software], available at <http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox>.
- Bybee, Joan/Perkins, Revere/Pagliuca, William (1994), *The evolution of grammar*, Chicago and London, The University of Chicago Press.
- Carcattera, Gaetano (1994 [1990]), *Norme Costitutive*, in Scarpelli, Uberto/Di Lucia, Paolo (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 219-32.
- Conte, Amedeo Giovanni (2000), *Tavola rotonda sulla "Costituzione criticata"*, in «Il Politico», (Univ. Pavia, Italy), LXV, 4, pp. 625-642.
- Conte, Amedeo Giovanni (1995[1994]), *Performativo vs. normativo*, in Scarpelli, Uberto/Di Lucia, Paolo (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 247-264.
- Conte, Maria Elizabeth (1995), *Epistemico, deontico, anankastico*, in Giacalone Ramat, Anna/Crocco Galeas, Grazia (a c. di), *From Pragmatics to Syntax*, Tübingen, Gunther Narr Verlag, pp. 3-9.

- Di Lucia, Paolo (2000), *Sollen in Herbert Spiegelber*, in Veronesi, Daniela (a c. di) *Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse/Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati. Atti del Convegno d Studi (Bolzano, 1-3 ottobre 1998)*, Padova 2000, pp. 69-83.
- Egger, Jean-Luc (2003), «(Pre)scrivere la prescrizione»: ridondanze e ambiguità della legge, in «Leges», 2, pp. 149-166.
- Garner, Bryan, A (2011), *Garner's Dictionary of Legal Usage*, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press.
- Garzone, Giuliana (2001), *Deontic Modality and Performativity in English Legal Texts*, in Gotti, Maurizio/Dossena, Daniela (a c.di), *Modality in Specialized Texts*, Bern, Peter Lang, pp.153-173.
- Garzone, Giuliana (2013), *Variation in the Use of Modality in Legislative Texts: Focus on 'Shall'* in «Journal of Pragmatics», 57, pp. 68-81.
- Guastini, Riccardo (2014), *La sintassi del diritto* (2 ed.), Torino, Giappichelli Editore.
- Kelsen, Hans (1945), *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- Kimble, Joseph (1992), *The Many Misuses of Shall*, in «3 Scribes J Legal Writing», pp. 61-77.
- Losano, Mario Giuseppe (1967), *Per un'analisi del Sollen in Hans Kelsen*, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», pp. 547-560.
- Lyons, John (1977), *Semantics*, Vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mazzarese, Tecla (2000), *Permesso forte e permesso debole: note a margine*, in «Analisi e diritto», pp. 113-131.
- Palmer, Frank Robert (2001), *Mood and modality* (2nd ed.), Cambridge, Cambridge University Press.
- Poggi, Francesca (2004), *Norme permissive*, Torino, Giappichelli Editore.
- Searle, John R. (1976), *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino, Boringhieri.
- Williams, Cristopher (2006), *Fuzziness in Legal English: What Shall We Do with 'Shall'?*, in Wagner, Anne/Cacciaguidi-Fahy, Sophie, *Legal Language and the Search for Clarity*, Bern, Peter Lang, pp. 237-264.
- Wright, Georg Henrik von (1951), *An Essay in Modal Logic*, Amsterdam, North Holland Publishing Company.
- Wright, Georg Henrik von (1963), *Norm and Action. A Logical inquiry*, London, Routledge.
- Wüest, Jakob (1993), *Die Sprache der Gesetze. Ein Beitrag zu einer vergleichenden Pragmatik*, in Rovere, Giovanni/Wotjak, Gerd, *Linguistische Arbeiten. Studien zum Romanisch-Deutsch Sprachvergleich*, Tübingen, Niemeyer, pp. 103-120.

Filippo Pecorari

*I CONTENUTI IMPLICITI NEI TESTI MASSIMAMENTE ESPLICITI:
UN'ANALISI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA*

1. *Introduzione*¹

La valutazione del ruolo degli impliciti nella testualità normativa ha attirato, negli ultimi decenni, l'attenzione di studiosi appartenenti a diversi ambiti di ricerca, che si sono avvicinati alla problematica da diverse prospettive. A fronte di un filone di studi di tipologia testuale che tende a minimizzare la portata degli impliciti nel testo normativo, individuandolo come caso esemplare di massima esplicitezza, vi sono ricerche che, nell'ambito del diritto e della pragmatica linguistica, hanno gettato luce sulla presenza multiforme di una dimensione tacita nel linguaggio giuridico.

Il presente contributo intende mettere a profitto i metodi e gli strumenti di analisi elaborati dalla pragmatica per individuare le principali categorie di implicito rintracciabili nella Costituzione italiana. L'obiettivo è duplice: si vuole da un lato contribuire alle riflessioni sulla lingua della Costituzione italiana attraverso l'esame di un aspetto ancora largamente inesplorato dalla letteratura²; dall'altro lato, si intende sfruttare il testo della legge fondamentale dello Stato italiano come terreno di indagine per una prima ricognizione dell'implicito nella testualità normativa, da estendere in una seconda fase ad altri testi di legge in lingua italiana prodotti tra Italia e Svizzera (su cui cfr. già Pecorari in questo volume), in accordo con gli obiettivi del progetto in cui questo lavoro si inserisce³.

¹ L'autore ringrazia Angela Ferrari e Anna-Maria De Cesare per l'attenta rilettura e gli utili suggerimenti.

² La lingua della Costituzione italiana è stata oggetto di una vasta messe di studi, ad opera di giuristi e linguisti, intensificatisi particolarmente nell'ultimo decennio. Mi limito a menzionarne alcuni tra i più rappresentativi delle diverse prospettive di analisi: Deon (1998), Cignetti (2005), De Mauro (2006), Ruggiano (2009), Mortara Garavelli (2011), Bambi (2012), Spagnolo (2012), Visconti (2015), Corino (2020). Una riflessione dedicata proprio ai valori impliciti nella Costituzione (con un confronto tra le Costituzioni italiana e danese) è in Korzen (2009), che si concentra su fenomeni relativi alla struttura linguistico-testuale e all'ordine sequenziale dei contenuti della Carta.

³ Cfr. <https://sites.google.com/view/progettoitistch>

L'articolo è strutturato come segue. Si prenderanno le mosse dall'illustrazione delle principali ricerche che toccano la problematica degli impliciti nel testo normativo, con attenzione alla tipologia testuale elaborata da Francesco Sabatini (§ 2.1) e al modello di analisi proposto, in un'ottica pragmatica, da Marina Sbisà (§ 2.2). Dopo una sintetica presentazione degli obiettivi e della metodologia adottata in questa sede (§ 3), si proporrà una panoramica dei tipi di implicito più rappresentativi del testo della Costituzione italiana, appartenenti alle categorie della presupposizione (§§ 4.1, 4.2), dell'implicatura (§§ 4.3, 4.4, 4.5) e della vaghezza (§ 4.6).

2. *Gli impliciti nel testo normativo, tra tipologia testuale e pragmatica*

2.1. *La tipologia testuale di Francesco Sabatini*

Un punto di partenza imprescindibile per una riflessione sugli impliciti nel testo normativo – e anche, più in generale, per un inquadramento tipologico del testo normativo nel quadro della testualità scritta – sono i lavori di tipologia testuale di Francesco Sabatini, rappresentati esemplarmente da Sabatini (1999). Lo studioso propone, come è noto, una classificazione dei tipi e dei generi testuali fondata sul grado di rigidità del vincolo che l'autore pone all'interpretazione del lettore. Sabatini individua su queste basi tre categorie fondamentali di testi: i testi fortemente vincolanti, che riflettono «il bisogno di restringere al massimo e comunque di regolare esplicitamente la libertà di interpretazione del testo da parte del destinatario» (Sabatini 2011 [1999]: 193); i testi mediamente vincolanti, che mitigano il bisogno di un'interpretazione univoca sulla base della «necessità di far procedere il destinatario gradualmente [...] verso le conoscenze e posizioni propostegli», oppure della «consapevolezza di una parziale controvertibilità o aleatorietà» (*ibidem*) delle tesi dell'emittente; i testi poco vincolanti, per i quali «l'emittente non pretende dal destinatario una interpretazione veramente aderente al proprio pensiero» (*ibidem*). I testi normativi, dal canto loro, sono associati alla categoria dei testi fortemente vincolanti, in quanto dotati di una «[f]unzione prescrittiva, basata su una manifestazione di volontà coercitiva, regolata da un intero sistema di principi enunciati espressamente» (ivi: 195).

Se si segue il filo degli interventi di Sabatini negli anni precedenti e successivi al saggio del 1999, si può facilmente osservare che la sua proposta di tipologia testuale assegna un rilievo determinante, sul piano teorico e applicativo, proprio al testo normativo: esso è oggetto di uno studio specifico già una decina di anni prima (Sabatini 1990), e resta in seguito il principale terreno di applicazione delle riflessioni tipologiche (cfr. Sabatini 1998, 2001,

2005). Questa posizione di spicco è giustificata dal fatto che, con le parole dello studioso, «il testo normativo [...] è quello che più si avvicina alla forma del sistema virtuale della lingua» (Sabatini 2011 [1998]: 333-334): si tratta cioè del genere testuale⁴ le cui forme linguistiche tipiche corrispondono più da vicino alle strutture-modello del sistema linguistico, in termini di ordine delle parole, struttura argomentale dei verbi, usi interpuntivi ecc. Le ragioni dell'assimilabilità del testo normativo alle strutture del sistema linguistico virtuale sono legate alla ricerca di univocità semantica che caratterizza i testi fortemente vincolanti: in particolare, nel caso del testo normativo il legislatore è tenuto a far sì che il contenuto della norma sia ricavabile in maniera univoca dalla superficie linguistica del testo, così che l'interpretazione del destinatario possa essere vincolata nella maniera più rigida possibile.

È in questo contesto che l'argomentazione di Sabatini chiama in causa il parametro dell'esplicitezza *vs.* implicitezza. Nell'esplicitezza Sabatini riconosce il correlato comunicativo principale della ricerca di univocità semantica e rigidità interpretativa che caratterizza il testo normativo. Più precisamente, lo studioso sostiene che «l'univocità [...] di un enunciato è maggiore quanto più sono esplicitamente presenti in esso i termini che lo rendono semanticamente completo», e che, viceversa, «l'aumento di passaggi sottintesi rende l'enunciato progressivamente aperto a interpretazioni diverse» (Sabatini 2011 [2001]: 341). In questa prospettiva il testo normativo, in quanto modello di univocità semantica, è anche un modello di massima esplicitezza, e – per converso – di minima implicitezza: i contenuti impliciti, al netto di ciò che è necessario per dare senso agli enunciati, sono evitati dal testo normativo, perché la loro presenza impedisce agli enunciati di essere semanticamente completi e autosufficienti, e chiama in causa una quota di interpretazione inferenziale che in questo genere testuale non è benvenuta.

L'esplicitezza/implicitezza trova a sua volta una concretizzazione in alcuni tratti linguistici di superficie che la realizzano (alcuni attraverso la loro presenza, altri attraverso la loro assenza). Come lo stesso Sabatini (*ivi*: 342) sottolinea, questi tratti sono «tutti colti nell'ambito della sintassi»: si veda ad esempio l'elenco di ingredienti dell'esplicitezza fornito sempre in Sabatini (2001: 342), che comprende la saturazione delle valenze verbali, la presenza costante di un soggetto lessicale o pronominale, la rarità del *si* passivante, l'uso di formule di introduzione del tema (e.g. *per quanto riguarda, in relazione a*), la preferenza

⁴ Secondo la terminologia qui adottata, e sulla scorta della sintesi offerta da Lala (2011), i tipi di testo sono categorie generali e universali, mentre i generi di testo variano in base al contesto storico e geografico. Diversa, e sostanzialmente speculare, è la terminologia di Sabatini, che parla di generi di discorso individuati su base cognitiva e di tipi di testo – tra cui quello normativo – identificabili in specifici contesti storici (cfr. ad esempio Sabatini 2001).

per la frase passiva rispetto alla frase con soggetto postverbale, l'assenza di avverbi frasali, l'assenza di connettivi testuali, l'assenza di frasi interrogative ed esclamative. Questa breve rassegna è sufficiente a illustrare un aspetto fondamentale della concezione dell'implicito nella tipologia sabiniana: quando Sabatini parla di esplicitezza e implicitezza, si riferisce esclusivamente ad aspetti relativi alla struttura sintattica degli enunciati del testo. Nulla si dice, negli studi menzionati, circa la presenza e il ruolo nella testualità normativa di fenomeni come le presupposizioni e le implicature, che sono invece al centro della considerazione dell'implicito negli studi di pragmatica.

2.2. *Il modello di analisi degli impliciti di Marina Sbisà*

La prospettiva pragmatica sull'implicito rappresentata da Sbisà (2015, 2017) considera che anche nel testo normativo, così come in altri tipi e generi di testo, il significato testuale sia dato da un incrocio di contenuti espliciti e contenuti impliciti. Per comprendere ciò che una norma prescrive e quale sia l'intenzione comunicativa del legislatore, è a volte necessario ricostruire significati impliciti che appartengono, per la maggior parte, alle due categorie principali di implicito indagate dalla pragmatica (cfr. ad esempio Levinson 1983 e Sbisà 2007): le presupposizioni e le implicature. Esse sono definite da Sbisà – rispettivamente – come «impliciti la cui verità viene data per scontata da chi accetta come appropriato il proferimento di un certo enunciato» (Sbisà 2007: 20) e come «aggiunte a ciò che l'enunciato proferito dice esplicitamente o [...] suoi aggiustamenti» (ivi: 92), elaborati in conformità al quadro teorico griceano⁵.

L'applicazione al testo normativo dell'analisi degli impliciti in prospettiva pragmatica, e delle relative pratiche di esplicitazione (cfr. *infra*), è condotta da Sbisà in stretto dialogo con riflessioni elaborate nel campo del diritto. Essa tiene conto, anzitutto, del fatto che da almeno trent'anni le ricerche giuridiche – e in particolare quelle condotte in ambito comparatistico – hanno portato all'attenzione l'esistenza di una dimensione tacita del diritto (Caterina 2009) che può prendere diverse forme: si parla ad esempio di crittotipi (Sacco 1989) per indicare regole esistenti ma non formulate linguisticamente, e praticate

⁵ Si veda anche la distinzione operata da Lombardi Vallauri (2019) tra impliciti della responsabilità e impliciti del contenuto: le presupposizioni rientrano nella prima categoria, perché ciò che lasciano implicito non è tanto un contenuto in sé, quanto la responsabilità dell'emittente per quel contenuto; le implicature appartengono invece alla seconda categoria, perché in quel caso è una parte del contenuto del messaggio che rimane implicita e va ricostruita dal destinatario.

dai consociati senza una piena consapevolezza di esse; ed è riconosciuta l'esistenza di un diritto muto (Sacco 2015), che si crea mediante l'azione dei soggetti e coincide in parte con le consuetudini, definibili più precisamente come diritto non scritto (cfr. Pasa 2015 per una sintesi). Al tempo stesso, ai giuristi è ben presente da decenni la possibilità di applicare il modello griceano – e, in particolare, il concetto di implicatura conversazionale – all'interpretazione dei testi giuridici: possibilità che da alcuni è negata o limitata a specifici contesti comunicativi (cfr. Poggi 2011, Marmor 2014) e da altri è invece difesa (cfr. Morra 2011, 2016), eventualmente chiamando in causa le elaborazioni teoriche post-griceane (cfr. Bianchi 2016).

In questo contesto, il modello di Sbisà si rivela particolarmente proficuo sotto due aspetti (cfr. anche Morra/Pasa 2015). Esso propone anzitutto, allontanandosi in parte dal pensiero di Grice, di considerare il testo normativo (ma anche il testo in generale) come un «artefatto dotato di *agency*» (Sbisà 2015: 21), ovvero come un oggetto comunicativo che può trasmettere significati in maniera autonoma, senza che questo comporti necessariamente l'attribuzione della corrispondente intenzione comunicativa a chi ha prodotto il testo. Vi sono contenuti impliciti che la formulazione linguistica del testo trasmette, e che l'interprete è tenuto a ricostruire, anche quando l'emittente nega di averli voluti comunicare, o quando non è possibile risalire all'intenzione comunicativa dell'emittente. Questa ipotesi consente di aggirare le obiezioni (cfr. Marmor 2014, Colonna Dahlman 2020) di chi considera impossibile l'individuazione di impliciti (implicature, in particolare) nel testo normativo a causa dell'indeterminatezza della figura del legislatore, un soggetto collettivo che non possiede un'intenzione comunicativa univoca paragonabile a quella di un soggetto singolo.

Altro aspetto di massima rilevanza del modello di Sbisà è l'idea che l'implicito, in qualunque tipo di testo compaia, abbia di per sé una componente normativa (cfr. Sbisà 2007: 193-194): questo significa che «gli impliciti di un testo non comprendono ciò che *non può* essere attribuito al testo», e, d'altro canto, che essi «*devono* essere ricavabili [dal testo] per qualche regola o ragione» (Sbisà 2015: 16). Gli impliciti sono definibili come normativi, secondo Sbisà, perché – seppure in modi diversi a seconda della categoria a cui appartengono – forniscono un surplus di informazione che deve sempre poter essere spiegato in base a percorsi argomentativi che partano dal testo (da ciò che il testo dice o da come lo dice): solo così è possibile distinguere interpretazioni corrette da interpretazioni indebite⁶. Nel contesto partico-

⁶ È fondamentale, a questo proposito, distinguere l'implicito dal non detto, ovvero da «quelle "presupposizioni pragmatiche" che consistono in assunti condivisi e ritenuti condivisi

lare del testo normativo, gli impliciti acquisiscono un valore particolare: essi risultano mettere in atto una sorta di normatività al quadrato, in quanto costituiscono – come propone Sbisà (2017: 38) – lo sfondo normativo del testo normativo, ossia lo «scenario normativo di sfondo» (Sbisà 2015: 33) su cui la componente esplicita del testo agisce. Lo sfondo disegnato dagli impliciti comprende un insieme di prescrizioni o asserzioni non esplicitate linguisticamente, che occorre ricostruire per essere pienamente consapevoli del senso della norma e degli effetti legali che questa può avere in rapporto alle intenzioni del legislatore.

Rispetto agli studi giuridici sull'implicito nel testo normativo, il modello di Sbisà ha il merito di considerare in maniera integrata le presupposizioni e le implicature come principali declinazioni dell'implicito. Il valore normativo di queste categorie di implicito è tratteggiato in modo diverso (cfr. Sbisà 2015: 18-19): le presupposizioni consistono in un requisito di appropriatezza dell'atto linguistico, che deve essere dato per scontato da chi accetta l'enunciazione come appropriata; le implicature comportano lo sviluppo di un'inferenza che l'interprete è tenuto a trarre se considera l'emittente come cooperativo, e che deve poter essere spiegata sulla base di buone ragioni (i.e. ragioni legate alle massime conversazionali griceane e all'assunto di cooperatività dell'emittente)⁷.

3. *Metodologia e obiettivi della ricerca*

Il presente studio intende concentrarsi sui tipi di implicito riscontrabili con maggiore frequenza nel testo della Costituzione italiana attualmente in vigore. Dal punto di vista metodologico si adatteranno le tecniche proposte da Sbisà (2007), che prevedono l'esplicitazione dell'implicito attraverso una parafrasi in forma di enunciato autonomo e la giustificazione di tale risultato attraverso percorsi argomentativi che partono dalle caratteristiche linguistiche del testo. La possibilità di ricostruire un percorso razionale di elaborazione dell'implicito ha un'importanza cruciale in questo approccio, in quanto favorisce un

da parlante e interlocutore, ma che non sono segnalati nel testo in alcun modo che li renda recuperabili» (Sbisà 2015: 20). Il non detto non fa parte del senso del testo, e riguarda più il campo della libera interpretazione che quello dell'interpretazione razionalmente motivata (cfr. Sbisà 2007: 17).

⁷ Con “implicature” si intende qui “implicature conversazionali”. Il modello di Sbisà, sulla scia di Grice, tiene conto anche delle implicature convenzionali, che dipendono essenzialmente (perlomeno nel modello griceano) dall'impiego di elementi dalla semantica istruzionale come i connettivi. Qui non si toccherà la questione, dal momento che il fenomeno – peraltro piuttosto controverso sul piano teorico – è scarsamente rilevante nel testo della Costituzione.

controllo intersoggettivo sull'interpretazione del testo: aspetto tanto più rilevante in testi come quelli normativi, in cui occorre disporre di strumenti solidi per limitare la discrezionalità delle interpretazioni.

Rispetto agli studi precedenti dedicati al testo normativo, in questa sede ci si propone di applicare le pratiche di esplicitazione non a singoli esempi notevoli estratti *ad hoc*, ma a un testo intero, con l'obiettivo di comprendere in che modo l'implicito contribuisce a delineare la fisionomia semantica del testo nel suo complesso. Gli esempi che saranno presentati in § 4 sono per l'appunto l'esito di un'analisi a tappeto compiuta sull'intero testo della Costituzione italiana, che ha consentito di enucleare alcuni tipi di implicito ricorrenti nella Carta fondamentale della Repubblica italiana. Non si tratterà soltanto, però, di ragionare in termini di frequenza delle diverse classi di implicito, ma anche di rilevanza comunicativa. Gli impliciti su cui si ragionerà sono infatti categorie che, per qualche motivo, assumono un ruolo «notevole» nel testo costituzionale: o perché ad esempio rivelano qualcosa degli atteggiamenti e del punto di vista del legislatore, o perché ne precisano l'intenzione comunicativa, o perché acquisiscono un valore particolare in ragione del genere testuale in cui compaiono.

Una tale analisi ha tra i suoi scopi anche quello di mettere in dialogo le due tradizioni di studio presentate in § 2, che hanno finora ragionato sul testo normativo in maniera del tutto indipendente l'una dall'altra. Riflettere sugli impliciti in un'ottica pragmatica, chiamando in causa categorie come la presupposizione e l'implicatura (ma anche, come si vedrà, la vaghezza), può fornire alcuni nuovi elementi utili per una caratterizzazione tipologica più precisa del testo normativo, e in particolare – nel caso del testo qui analizzato – del sottogenere testuale delle costituzioni. Gli impliciti possono costituire un parametro aggiuntivo, finora scarsamente indagato in prospettiva tipologica, sulla base del quale classificare i testi.

Particolarmente utile, in quest'ottica, si rivela l'ipotesi avanzata da Sbisà che gli impliciti abbiano un carattere normativo e consentano di discernere tra interpretazioni giuste e sbagliate del testo: se questo è vero, allora l'implicito pone di fatto un vincolo – anche piuttosto rigido – all'interpretazione del lettore, il che lo rende perfettamente adeguato a comparire anche in testi molto vincolanti come quelli normativi. L'analisi del testo della Costituzione, come si vedrà, va proprio in questa direzione.

4. *I contenuti impliciti nella Costituzione italiana*

I principali contenuti impliciti rinvenibili nel testo della Costituzione italiana appartengono a tre categorie. Si hanno in primo luogo presupposizioni, che dipendono sistematicamente dalla presenza nel testo di un'espressione linguistica con funzione di attivatore⁸ e che introducono un'informazione di *common ground*, presentata come data per scontata e accettata dall'interprete del testo. In secondo luogo si hanno implicature conversazionali, anch'esse attivate da espressioni linguistiche specifiche, che producono un'aggiunta o correzione al senso del testo sulle linee del principio di cooperazione griceano, e più precisamente di un assunto di aderenza dell'enunciato a una delle massime in cui il principio si articola⁹. In aggiunta a queste due categorie fondamentali di implicito, si è tenuto conto anche degli impliciti dovuti a vaghezza¹⁰, ovvero alla qualità «propria delle espressioni imprecise e sottospecificate, che potenzialmente si riferiscono a più entità o stati di cose diversi» (Lombardi Vallauri 2019: 96-97) e che obbligano l'interprete a intervenire con l'inferenza per precisare il senso dell'enunciato.

4.1. *Presupposizioni da sintagma nominale definito*

L'implicito che si manifesta più frequentemente nella Costituzione italiana è la presupposizione attivata da un sintagma nominale definito: si tratta, con tutta probabilità, della forma di implicito più comune in qualunque tipo di testo, per ovvi motivi legati al largo impiego della struttura sintattica che la attiva. Al sintagma nominale definito è associata una presupposizione di esistenza e di unicità del referente designato, o per meglio dire (cfr. Lombardi Vallauri 2019: 123) di identificabilità del referente da parte dell'interprete del testo. Nella Costituzione italiana il sintagma nominale definito viene piegato ad almeno tre funzioni significative, la cui interpretazione dipende in larga

⁸ Per una rassegna di attivatori presupposizionali focalizzata sull'italiano e riccamente esemplificata, si veda Sbisà (2007: 56-91).

⁹ In accordo con le convenzioni di rappresentazione comunemente adottate nella letteratura (soprattutto anglosassone: cfr. ad esempio Huang 2007), le presupposizioni saranno indicate con il simbolo >> e le implicature conversazionali con il simbolo +>. Si indica invece in grassetto l'espressione linguistica che genera l'implicito, a qualunque categoria esso appartenga.

¹⁰ La stessa Sbisà (2015: 28) riconosce che «these categories [*scil.* presupposizioni e implicature] are likely not to exhaust the field of implicit meaning». Nel modello di analisi di Lombardi Vallauri (2019), focalizzato principalmente su testi con finalità persuasiva come quelli pubblicitari e politici, la presupposizione e l'implicatura sono in effetti affiancate da numerose altre strategie linguistiche che trasmettono contenuti per via implicita, tra cui per l'appunto l'impiego di espressioni vaghe.

misura proprio dalla natura normativa del testo in cui si manifestano: l'espressione di valori di base della democrazia (§ 4.1.1), l'attribuzione di legittimità a referenti astratti (§ 4.1.2) e il rinvio a testi di legge gerarchicamente inferiori (§ 4.1.3).

4.1.1. *Valori di base della democrazia*

Il sintagma nominale definito è spesso impiegato, nella Costituzione italiana, per designare referenti che corrispondono a valori di base della democrazia. Le entità a cui questi sintagmi fanno riferimento sono principi ideali, di natura politica, etica o sociale, connessi allo statuto democratico della forma di governo, che non a caso si trovano menzionati soprattutto nelle prime sezioni della Costituzione, relative ai Principi fondamentali (artt. 1-12) e ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54). Si vedano ad esempio l'art. 2, che presuppone il possesso da parte dell'uomo di diritti inviolabili, e l'art. 32, che presuppone al tempo stesso – attraverso l'uso di due sintagmi nominali incassati l'uno nell'altro – l'esistenza del rispetto della persona umana e l'imposizione di limiti alla legge da parte di questo principio etico:

- (1) La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo** [...]. (Costituzione italiana, art. 2)
>> esistono i diritti inviolabili dell'uomo / l'uomo ha diritti inviolabili.
- (2) [...] La legge non può in nessun caso violare **i limiti imposti dal rispetto della persona umana**. (Costituzione italiana, art. 32)
>> esiste il rispetto della persona umana.
>> esistono limiti imposti dal rispetto della persona umana / il rispetto della persona umana impone dei limiti alla legge.

Questi esempi di presupposizione mostrano efficacemente all'opera il valore di «*setting* normativo» (Pasa 2015: 62) che gli impliciti rivestono nell'ambito dei testi di legge, e forse ancor più in un testo come la Costituzione che si trova ai vertici gerarchici del diritto: presupporre entità come quelle qui esemplificate significa dare per scontato che la normatività del testo si esercita su un retroterra di valori fondamentali, talmente basilari da non avere bisogno di essere esplicitamente asseriti tramite un atto linguistico dal valore normativo.

4.1.2. *Presupposizioni di legittimità*

Il *setting* normativo che i sintagmi nominali definiti contribuiscono a costruire è formato anche da referenti dal ruolo forse meno basilare per la vita democratica del Paese, ma che assumono una funzione rilevante nel testo della Costituzione proprio per il fatto di essere presupposti. Si vedano i seguenti esempi:

- (3) **Il diritto di sciopero** si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. (Costituzione italiana, art. 40)
>> esiste il diritto di sciopero.
- (4) [...] La Repubblica tutela **il lavoro dei minori** con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. (Costituzione italiana, art. 37)
>> esiste il lavoro dei minori.
- (5) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con **le esigenze della produzione**, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. (Costituzione italiana, art. 46)
>> esistono le esigenze della produzione / la produzione pone delle esigenze.

I tre sintagmi nominali definiti presuppongono l'esistenza di referenti dal valore deontico, caratterizzati come diritti, attività permesse o obblighi: l'art. 40 presuppone l'esistenza del diritto di sciopero nel quadro dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro; l'art. 37 presuppone l'esistenza del lavoro dei minori, il che equivale a presupporre che ai minori sia consentito lavorare; l'art. 46, infine, presuppone l'esistenza delle esigenze della produzione, vale a dire il fatto che la produzione pone delle esigenze che occorre considerare.

L'aspetto significativo di questa fattispecie di esempi è che, nel contesto del testo normativo, la presupposizione assume un valore peculiare che non assume in altri tipi di testo. Usare il sintagma nominale definito in un testo di legge per designare un concetto astratto come quelli in (3-5) significa non solo dare per scontato che questi concetti esistano nella realtà, ma anche che siano legittimi: si presuppone cioè che la loro esistenza sia non solo nota a tutti i potenziali destinatari della norma, ma anche legittima nel quadro della vita associata che la Costituzione regola. Presupporre l'esistenza di qualcosa in un testo che ha funzione prescrittiva, e che anzi sta al vertice della gerarchia del diritto, vuol dire presupporre di fatto la legittimità, dal momento che l'universo di discorso costruito dal testo normativo può contenere per definizione soltanto entità ammesse o riconosciute dalla legge (salvo ovviamente il caso

in cui la legittimità di un referente è esplicitamente vietata, il che cancella la presupposizione di esistenza: es. *Non è ammessa la pena di morte*, art. 27).

È peraltro interessante osservare che la presupposizione di legittimità riguarda spesso referenti che, *a priori*, potrebbero essere soggetti a una messa in discussione: a seconda del quadro ideologico di riferimento dell'interprete, l'esistenza di un diritto di sciopero o di (legittime) esigenze della produzione può essere rifiutata, così come – su un piano etico-sociale – la possibilità di far lavorare i minori. È forse in esempi come questi che l'implicito del testo normativo si avvicina di più alle funzioni persuasive che esso ha di norma in altri generi di testo (cfr. Lombardi Vallauri 2019 e l'ampia bibliografia ivi riportata): la presupposizione riduce la vigilanza epistemica del destinatario (Sperber *et al.* 2010) e lo induce ad accettare l'esistenza di un costrutto sociale senza metterlo in discussione.

4.1.3. Rinvii intertestuali

Una delle funzioni principali che il sintagma nominale definito svolge all'interno di testi di una certa ampiezza è quella di strumento per la coesione del piano referenziale. Il referente da esso designato può cioè essere presupposto come esistente in quanto dato co-testualmente, e in questo caso la presupposizione è risolta¹¹ semplicemente attraverso un rinvio all'espressione linguistica che la esplicita. Nel caso della Costituzione italiana, caratterizzata intrinsecamente – come tutti i testi normativi – da legami intertestuali con altre fonti del diritto, la risoluzione della presupposizione attivata dal sintagma nominale definito avviene spesso proprio in questo modo: attraverso, cioè, il rinvio a un'espressione presente non nel co-testo dell'attivatore presupposizionale, ma in un altro testo del corpus legislativo dello Stato.

Nella Costituzione italiana è presente una ricca tipologia di sintagmi nominali definiti che rimandano all'esterno della Carta, presupponendo l'esistenza di altre norme che in vario modo dovranno completare o precisare il testo costituzionale. Il caso più frequente è quello dei sintagmi costruiti secondo il modello osservabile negli esempi seguenti:

- (6) [...] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel

¹¹ Il concetto di risoluzione della presupposizione è opposto all'accomodamento (Sbisà 2007: 44-51): l'accomodamento si ha quando l'esplicitazione del contenuto presupposto non è ricavabile da alcun componente dell'universo di discorso (co-testo, contesto, enciclopedia), e l'elemento presupposto va aggiunto *ex novo* a tale rappresentazione.

territorio della Repubblica, secondo **le condizioni stabilite dalla legge**. (Costituzione italiana, art. 10)

>> esistono condizioni stabilite dalla legge per il diritto d'asilo / la legge stabilisce condizioni per il diritto d'asilo.

- (7) Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei **casi e modi stabiliti dalla legge** secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. (Costituzione italiana, art. 14)
>> esistono casi e modi stabiliti dalla legge per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri presso i privati domicili / la legge stabilisce casi e modi delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri presso i privati domicili.
- (8) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i **requisiti stabiliti dalla legge**. [...] (Costituzione italiana, art. 51)
>> esistono requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso a uffici pubblici e cariche elettive in condizioni di eguaglianza / la legge stabilisce requisiti per l'accesso a uffici pubblici e cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Il sintagma che attiva la presupposizione è formato da una testa nominale, che precisa la natura semantica della norma a cui si rinvia (*condizioni, casi e modi, requisiti*)¹², e dalla participiale con funzione di relativa implicita *stabilite/i dalla legge*. Il contenuto presupposto consiste nell'esistenza di condizioni, requisiti ecc. stabiliti da altre leggi esterne alla Costituzione. Alla luce del ruolo fondativo del testo costituzionale, si può pensare che la participiale *stabilite/i dalla legge* abbia una funzione prescrittiva nel senso illustrato da Mortara Garavelli (2001: 57-63): si tratta cioè di una norma che stabilisce un obbligo, vincolando la Repubblica a emanare, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, una legge in cui si fissino i criteri presupposti come esistenti dal testo costituzionale. La presupposizione di esistenza va dunque intesa, in questo caso particolare, non tanto come rinvio a un'entità già esistente nel momento dell'enunciazione della norma costituzionale, quanto come richiamo a una norma futura che dovrà entrare a far parte dell'ordinamento italiano.

Altre volte il rinvio intertestuale presuppone l'esistenza di una componente specifica del corpus legislativo, come nei casi seguenti:

¹² A volte è coinvolto il piano della modalità: si vedano le osservazioni di Mortara Garavelli (2001: 68-72) sull'interpretazione di espressioni come *condizione* o *requisito* in termini di modalità anankastica, ovvero di introduzione di una condizione necessaria nel testo di legge.

- (9) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali **la legge sulla stampa** espressamente lo autorizzi [...]. (Costituzione italiana, art. 21)
>> esiste la legge sulla stampa.
- (10) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli **dalla legge penale**. [...] (Costituzione italiana, art. 18)
>> esiste la legge penale.

Un ultimo caso particolare è quello dell'art. 96, in cui si presuppone l'esistenza di norme stabilite con legge costituzionale circa l'argomento dell'articolo. Tali norme sono entrate in vigore nel momento stesso della loro presupposizione di esistenza nella Costituzione, dal momento che il testo attualmente in vigore dell'art. 96 è proprio il risultato di una modifica attuata tramite la legge costituzionale n. 1 del 1989¹³:

- (11) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo **le norme stabilite con legge costituzionale**. (Costituzione italiana, art. 96)
>> esistono norme stabilite con legge costituzionale circa l'autorizzazione a procedere per il Presidente del Consiglio e i Ministri.

4.2. Presupposizioni legate alla complessità sintattica della frase

Un'altra categoria di presupposizioni che si rivela caratteristica della Costituzione italiana è quella che vede la presupposizione discendere dalla complessità sintattica della frase. Si tratta di quei casi in cui l'attivatore della presupposizione consiste in un elemento sintatticamente facoltativo, che ha tra le sue prerogative quella di sganciare il suo contenuto dal centro illocutivo dell'asserzione prodotta dall'enunciato. Possono rientrare in questa classe di elementi alcuni tipi di frase subordinata (temporali, causali, relative ecc.), le participiali e le gerundiali, gli attributi e le apposizioni (cfr. Sbisà 2007: 83-87).

¹³ La versione precedente dell'articolo recitava: *Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni*. (<https://www.nascitacostituzione.it/03p2/03t3/s1/096/index.htm>).

La presenza nella Costituzione italiana di numerose strutture sintatticamente complesse che attivano una presupposizione si pone apparentemente in contraddizione con i dati relativi all'alta leggibilità del testo costituzionale (cfr. De Mauro 2006), che ha tra i suoi ingredienti linguistici fondamentali proprio la brevità delle frasi. Essa risulta tuttavia evidente a seguito di un'analisi a tappeto della Costituzione, che restituisce decine di esempi pertinenti, e tanto più sulla scorta di un confronto con altri testi costituzionali come quello svizzero in lingua italiana (cfr. Pecorari in questo volume), che non presentano quasi mai queste forme di attivatore presupposizionale.

L'esempio di gran lunga più frequente della fattispecie esaminata, nel testo della Costituzione italiana, è la frase relativa appositiva. La relativa appositiva introduce il proprio contenuto come un'informazione di sfondo, non asserita in maniera diretta ma presupposta come vera¹⁴. Si vedano i tre esempi seguenti:

- (12) [...] La sovranità appartiene al popolo, **che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione**. (Costituzione italiana, art. 1)

>> il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione.

- (13) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, **che devono essere attribuite per concorso**. (Costituzione italiana, art. 34)

>> le provvidenze relative al diritto all'istruzione (borse di studio, assegni alle famiglie e altro) devono essere attribuite per concorso.

- (14) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, **che l'approva articolo per articolo e con votazione finale**. (Costituzione italiana, art. 72)

>> la Camera approva ogni disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale.

Molto presenti sono anche le participiali e le gerundiali, le quali – come negli esempi che seguono – possono essere trattate alla stessa stregua di relative appositive:

¹⁴ Seguo qui l'analisi di Sbisà (2007: 84-87), che – sulla scia di Levinson (1983) – considera come attivatore presupposizionale la relativa appositiva, e non quella restrittiva. Vi sono però in letteratura anche concezioni diverse, come quella difesa da Lombardi Vallauri (2009: 32-35): lo studioso ravvisa una presupposizione nell'uso della relativa restrittiva con testa definita, considerando invece le relative appositive e quelle restrittive con testa non definita alla stregua di clausole coordinate, che non attivano alcuna presupposizione.

- (15) [...] L'istruzione inferiore, **impartita per almeno otto anni**, è obbligatoria e gratuita. (Costituzione italiana, art. 34)
>> l'istruzione inferiore è impartita per almeno otto anni.
- (16) [...] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, **riservata alla legislazione dello Stato**. (Costituzione italiana, art. 117)
>> la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato.
- (17) [La Repubblica] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, **favorendo gli istituti necessari a tale scopo**. (Costituzione italiana, art. 31)
>> la Repubblica favorisce gli istituti necessari alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.
- (18) Il Presidente della Giunta [regionale] [...] dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, **conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica**. (Costituzione italiana, art. 121)
>> il Presidente della Giunta regionale si conforma alle istruzioni del Governo della Repubblica circa la direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Le strutture che producono complessità sintattica all'interno della frase semplice – attributi e apposizioni – sono molto più rare. Vale però la pena di citare, in ragione della sua significatività, l'esempio rappresentato dall'art. 5:

- (19) La Repubblica, **una e indivisibile**, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. (Costituzione italiana, art. 5)
>> la Repubblica è una e indivisibile.

Il fatto che la Repubblica sia una e indivisibile – aspetto di massima rilevanza per l'assetto statale – viene menzionato *en passant*, attraverso una struttura attributiva racchiusa tra virgole ed equivalente dal punto di vista funzionale a una relativa appositiva (Mortara Garavelli 2001: 80). Il contenuto non viene asserito attraverso un enunciato autonomo, ma presupposto, e dunque dato per scontato, all'interno di un enunciato che invece asserisce esplicitamente il dovere di riconoscere e promuovere le autonomie locali. Si costruisce così una distribuzione informativa peculiare: l'articolo presuppone la regola generale (i.e. l'unità e l'indivisibilità della Repubblica) e asserisce l'eccezione alla regola (i.e. il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali).

È peraltro interessante osservare che la scelta tra asserzione e presupposizione di questo contenuto non passò sotto silenzio nelle discussioni dell'Assemblea Costituente, ma fu anzi al centro di un acceso dibattito¹⁵: a fronte della proposta di alcuni di dare maggiore rilievo al principio dell'indivisibilità della Repubblica modificando l'art. 1 della Carta ("L'Italia è una Repubblica democratica e indivisibile"), l'argomento vincente fu quello di Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, secondo il quale una tale formulazione avrebbe potuto «far sorgere il dubbio che l'unità ed indivisibilità italiana [fossero] in pericolo» (<https://www.nascitacostituzione.it/01principi/005/index.htm>). La presupposizione è dunque stata scelta principalmente in virtù della sua capacità di dare per scontato un certo contenuto, schermandolo così da qualunque discussione.

Le presupposizioni legate alla complessità sintattica della frase sono evidentemente più prossime al campo delle asserzioni esplicite rispetto ad altre presupposizioni, dal momento che il contenuto presupposto è comunque – in tutto o in parte – esplicitamente formulato: ciò che resta implicito, e che va ricostruito inferenzialmente dal destinatario, è il carattere indipendente del contenuto semantico. Come sottolinea Sbisà (2007: 84), quando si ha a che fare con questi tipi di implicito «il fenomeno della presupposizione sfuma in quello della gerarchia d'importanza tra le informazioni che un testo rende disponibili». Occorre tuttavia segnalare che, in tutti questi casi, il fenomeno si rivela particolarmente interessante dal punto di vista pragmatico per motivi legati al carattere normativo del testo. Dal punto di vista cognitivo, la presupposizione presenta il proprio contenuto come già presente nella memoria a lungo termine dell'interprete e come svincolato dalla responsabilità enunciativa dell'emittente (cfr. Lombardi Vallauri 2019: 126). Nel contesto comunicativo del testo costituzionale, questa prerogativa della presupposizione determina una contraddizione tra il carattere cognitivamente nuovo della norma – introdotta *ex novo* nella legge fondamentale dello Stato – e la sua formulazione linguistica, che istruisce l'interprete a considerarla come data. Non solo: essa determina anche una perdita di responsabilità enunciativa del legislatore, che non si presenta esplicitamente come sorgente della norma. Per tutti questi motivi, si può dire che l'inserimento di un'informazione in un costrutto sintattico attivatore di presupposizione corrisponde alla diminuzione di valore normativo dell'istruzione associata all'informazione¹⁶.

¹⁵ Una fonte di dati di grande interesse sui lavori dell'Assemblea Costituente è il sito nascitacostituzione.it a cura di Fabrizio Calzaretti, che riporta tutte le discussioni relative a ciascun articolo ordinate cronologicamente. Un punto di riferimento fondamentale per le ricerche sulle varianti redazionali della Costituzione è inoltre Spagnolo (2012), che propone un'edizione genetica del testo costituzionale ampiamente commentata.

¹⁶ Si vedano anche le osservazioni di Cignetti (2005: 124-125) circa la proposta di revisione costituzionale avanzata nel 2005 (e poi bocciata dal referendum costituzionale del 2006), che

4.3. *Implicature da doppia negazione*

Spostandosi nel campo delle implicature, un primo fenomeno caratteristico della Costituzione italiana che può essere letto in questi termini sono i costrutti sintattici con la doppia negazione, della forma *non p se non q* o varianti. Nel testo della Costituzione si trovano ben 16 occorrenze del fenomeno, che provoca un «effetto di litote» (Mortara Garavelli 2001: 150). Si osservino i seguenti esempi:

- (20) [...] Il diritto di voto **non può essere limitato se non** per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. (Costituzione italiana, art. 48)
 +> in via prioritaria, il diritto di voto non va limitato.
- (21) [...] L'esercizio provvisorio del bilancio **non può essere concesso se non** per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. (Costituzione italiana, art. 81)
 +> in via prioritaria, l'esercizio provvisorio del bilancio non va concesso.

Il formato sintattico-semantico tipico della costruzione nel testo costituzionale è quello qui rappresentato, centrato attorno all'uso del verbo *potere*. I costrutti esemplificati esprimono una prescrizione attraverso una forma linguistica che non è, evidentemente, quella più semplice a disposizione: la doppia negazione si sarebbe potuta trasformare in una più lineare affermazione del tipo *p solo se q*, ad esempio attraverso una formulazione come «il diritto di voto può essere limitato solo per incapacità civile ecc.» oppure «l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo per legge ecc.».

La scelta di una formulazione linguistica più complessa di una sua controparte semanticamente equivalente induce a chiamare in causa un'implicatura conversazionale, che può essere fatta discendere dalla massima griceana del Modo¹⁷. Tale massima impone all'emittente del messaggio di essere perspicuo attraverso varie strategie, tra cui l'evitamento della prolissità (cfr. Grice 1993: 61). Se questo principio apparentemente non è stato osservato negli articoli esaminati, si può implicare secondo il Modo che ci sia una ragione, e che dunque la formulazione dell'enunciato sia funzionale allo sviluppo di un'inferenza aggiuntiva rispetto al significato esplicito del testo.

lo studioso sottopone a critica proprio in virtù della scarsa attenzione al rapporto tra complessità sintattica e valore normativo dei contenuti.

¹⁷ Si segue qui la terminologia di Sbisà (2007), e non quella della traduzione italiana del lavoro di Grice (Grice 1993), che parla di Modalità.

Alla luce degli esempi che si trovano nella Costituzione italiana, sembra che la ragione principale per l'uso della doppia negazione sia legata all'intenzione di assegnare un particolare rilievo alla regola generale, che è qui espressa nella forma di un divieto (es. *il diritto di voto non può essere limitato*). Se si fosse usata la forma affermativa del tipo *p solo se q*, linguisticamente meno prolissa, il contenuto semantico sarebbe stato il medesimo, ma dal punto di vista pragmatico si sarebbe messo in rilievo ciò che la norma permette, piuttosto che ciò che la norma vieta (es. *il diritto di voto può essere limitato*). Quello che si può implicare dagli articoli esaminati sembra dunque la prescrizione che, in via prioritaria, un certo comportamento sia vietato dalla Costituzione: in altre parole, che il diritto di voto non possa essere limitato e che l'esercizio provvisorio del bilancio non possa essere concesso, a meno che non intervengano casi eccezionali che invitino a riconsiderare la regola generale (ad esempio, l'incapacità civile del cittadino nel caso dell'art. 48 o ulteriori leggi nel caso dell'art. 81). In questi termini, l'implicatura di Modo coincide dunque con la messa in rilievo testuale della modalità deontica ritenuta prioritaria dall'emittente: un divieto, e non un permesso¹⁸.

L'analisi di questo caso particolare è già sufficiente a mostrare le principali differenze tra presupposizioni e implicature nel testo normativo: mentre le prime costruiscono uno sfondo di norme e di nozioni date per scontate, le seconde consentono di sviluppare il contenuto della norma verso la ricostruzione degli obiettivi comunicativi del legislatore. Come sostiene Morra (2011: 226), «talvolta le disposizioni sono norme di cui l'interprete può completare il significato comunicativo scegliendo una delle implicature autorizzate dal testo, fatto salvo che la sappia corredare di un percorso argomentativo solido».

4.4. *Implicature da avverbio paradigmaticizzante*

Seguendo Ferrari *et al.* (2008), l'avverbio *anche* può essere inserito nella classe degli avverbi paradigmaticizzanti, la cui specificità consiste nell'evocare un paradigma di proposizioni semantiche alternative a quella espressa esplicitamente dall'enunciato. La semantica degli avverbi paradigmaticizzanti è connaturata all'attivazione di contenuti impliciti: più precisamente, essi «implicano il contenuto della Proposizione senza l'avverbio e presuppongono una Proposizione che contiene una variabile aperta al posto del segmento modificato dall'avverbio» (Ferrari *et al.* 2008: 342), come nell'esempio seguente:

¹⁸ In altre sottovarietà del linguaggio giuridico la doppia negazione può rivestire una funzione diversa: Ondelli/Pontrandolfo (2014) hanno per esempio osservato il ruolo cruciale che il costruito ha nella struttura dialogica dell'argomentazione delle sentenze.

- (22) **Anche** Franco se n'è andato.
 +> Franco se n'è andato.
 >> Qualcuno (qualcun altro oltre a Franco) se n'è andato.

Alcuni degli usi di *anche* nel testo della Costituzione sono funzionali alla coesione testuale, nella misura in cui la presupposizione aperta attivata dall'avverbio è risolta rinviando a una proposizione precedente in cui è presente un'alternativa al fuoco di *anche*¹⁹. Lo si vede ad esempio nell'art. 89, in cui il legame tra i due commi chiarisce che a controfirmare gli atti, oltre al Presidente del Consiglio, sono i ministri proponenti:

- (23) Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
 Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati **anche dal Presidente del Consiglio dei ministri**. (Costituzione italiana, art. 89)
 >> gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati da qualcun altro oltre al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'aspetto più interessante dell'uso di *anche* nella Costituzione è tuttavia un altro. In molti dei suoi usi, l'avverbio si trova in apertura di un'unità informativa autonoma, isolata da una coppia di virgole (o da una virgola e un segno interpuntivo forte) e connessa al nucleo informativo dell'enunciato da un legame di specificazione. L'unità che contiene *anche* specifica tramite un caso particolare la norma prescritta dall'enunciato, come nei due articoli che seguono:

- (24) [...] Per le riunioni, **anche in luogo aperto al pubblico**, non è richiesto preavviso. (Costituzione italiana, art. 17)
 +> le riunioni in luogo aperto al pubblico costituiscono un caso particolare.
- (25) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, **anche se nati fuori del matrimonio**. (Costituzione italiana, art. 30)
 +> i figli nati fuori del matrimonio costituiscono un caso particolare.

La fattispecie introdotta da *anche* è rilevante dal punto di vista dell'implicito soprattutto per ciò che la formulazione implica. Dal punto di vista strettamente semantico, il caso menzionato nel fuoco dell'avverbio (cfr. sempre

¹⁹ Cfr. Andorno/De Cesare (2017) per una trattazione esaustiva della semantica di *anche* e delle sue numerose funzioni discorsive e testuali, condotta attraverso il paragone con l'avverbio francese *aussi*. Le autrici parlano di "aggiunta sintagmatica" (*syntagmatic addition*, pp. 191-194) per i casi testualmente coesivi di uso dell'avverbio.

Ferrari *et al.* 2008 per la terminologia) costituisce un'aggiunta ridondante: infatti, se per le riunioni – per tutte le riunioni – non è richiesto preavviso, si può ragionevolmente dedurre che questo valga anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico; e se i genitori hanno il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, si può pensare che ciò valga per tutti i figli, indipendentemente dalla presenza di un legame giuridico tra i genitori. La presenza nel testo di legge di un caso particolare introdotto da *anche* sembra piuttosto rispondere a un'esigenza di tipo pragmatico: il legislatore vuole con ciò segnalare che una certa opzione ha un carattere notevole in quanto costituisce un caso rappresentativo di un'eccezione plausibile, che la legge dovrà osservare con particolare attenzione²⁰.

Il percorso argomentativo che porta a sviluppare una tale implicatura discende dalla massima griceana della Quantità, e in particolare della seconda sottomassima, che impone all'emittente di non dare un contributo più informativo di quanto richiesto (cfr. Grice 1993: 60). Se il testo comprende una porzione di contenuto che apparentemente potrebbe sembrare ridondante, in violazione dell'assunto appena ricordato, e se si presume che il testo sia coerente e il suo emittente sia pienamente cooperativo, l'apparente eccesso informativo deve essere ricondotto a una motivazione comunicativa. Questo vale a maggior ragione quando, come nel caso esaminato, l'apparente ridondanza si ripete in più parti del testo (ovvero in più articoli della Costituzione) non connesse superficialmente tra di loro.

Il caso dell'avverbio paradigmaticizzante *anche* è simile, sotto molti aspetti, a quello della subordinata concessiva presente nell'art. 1269 del codice civile, esaminato da Morra (2011):

- (26) Il [...] delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, **ancorché sia debitore del delegante**. (art. 1269 c.c. italiano, cit. in Morra 2011: 223)

Come sostiene la studiosa, la precisazione introdotta nella concessiva è ridondante dal punto di vista semantico, ma può trovare una spiegazione se si convoca un'implicatura di Quantità. Il caso in cui il delegato è debitore del delegante è un caso particolarmente rilevante, in quanto si tratta di «un controesempio probabile della regola generale» (Morra 2011: 226) che, se non fosse esplicitamente menzionato, potrebbe dare adito a obiezioni da

²⁰ Cfr. di nuovo Andorno/De Cesare (2017: 194), secondo cui l'uso di *anche* può veicolare l'idea che il referente nel suo fuoco «is the most or the only relevant member of the set that needs to be identified in order to understand the speaker's message, in particular [...] the conclusion s/he wants to reach».

parte degli interpreti del diritto e a tentativi di dimostrarne il carattere eccezionale rispetto alla regola. La funzione principale dell'implicatura, tanto in quest'ultimo esempio quanto negli esempi con *anche* presentati sopra, sembra dunque essere quella di bloccare un'altra implicatura indesiderata dal legislatore.

4.5. Implicature da verbo assiologicamente positivo

La Costituzione italiana è ricca di forme verbali come *tutelare*, *promuovere*, *assicurare* ecc., accomunate dal fatto di possedere una connotazione assiologica: al referente designato dal loro argomento interno è automaticamente assegnata, per via implicita, una valutazione positiva. Anche questo caso può essere esaminato nei termini di un'implicatura conversazionale, e più precisamente di un'implicatura generata dalla massima della Relazione. Si vedano i seguenti esempi:

- (27) La Repubblica **promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica**.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (Costituzione italiana, art. 9)
 +> lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica sono valori positivi.
 +> il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione sono valori positivi ed esposti a rischi.
- (28) Lo Stato **assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio**, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. (Costituzione italiana, art. 81)
 +> l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio statale è un valore positivo.
- (29) La Repubblica **incoraggia e tutela il risparmio** in tutte le sue forme [...]. (Costituzione italiana, art. 47)
 +> il risparmio è un valore positivo ed esposto a rischi.

I verbi utilizzati in questi articoli (*promuovere*, *tutelare*, *assicurare*, *incoraggiare*) chiamano in causa la massima della Relazione, secondo la quale l'emittente deve dare un contributo pertinente agli scopi della comunicazione (cfr. Grice 1993: 61). Sulla scorta di questo criterio, si può pensare che l'uso di verbi assiologicamente positivi sia rispettoso del principio di cooperazione soltanto se la combinazione tra il verbo e il suo argomento interno produce un significato pertinente: in altre parole, soltanto se, a parere dell'emittente, è possibile proiettare sul referente dell'argomento interno del verbo una connotazione positiva, che può assumere diverse sfumature a seconda del verbo

impiegato²¹. Gli articoli menzionati sono dunque pertinenti, nel contesto comunicativo della Costituzione, solo se si implica secondo la Relazione che lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica ecc. siano valori positivi. In aggiunta, laddove il verbo usato è *tutelare* (ess. 27 e 29), alla valutazione positiva del referente oggetto si associa una valutazione relativa all'esposizione a rischi: se si ritiene che qualcosa sia degno di tutela, è perché quel qualcosa è in pericolo di essere danneggiato, distrutto, cancellato ecc.

4.6. *Espressioni semanticamente vaghe*

Tra le strategie linguistiche implicitanti che il testo normativo ospita, la vaghezza è senz'altro quella che ha finora incontrato più interesse da parte degli studiosi, specialmente sul versante del diritto (cfr. Luzzati 1990, Diciotti 1992, e in ambito anglosassone Endicott 2000, Jónsson 2009), ma anche della linguistica (cfr. Bhatia *et al.* 2005, Antelmi 2008). Come sottolinea Cortelazzo (1994: 11), la vaghezza è ben lungi dall'essere indesiderata nel testo normativo, nonostante la rigidità interpretativa che lo caratterizza: essa, al contrario, «è condizione fondamentale di funzionamento dei testi giuridici (testi che si propongono una durata relativamente lunga nel tempo, superiore a quella dei mutamenti di costume e di coscienza collettiva che possono far mutare l'interpretazione dell'ambito di applicabilità della legge [...])». La vaghezza è dunque un elemento vantaggioso per il linguaggio giuridico perché ha «il pregio della flessibilità, anziché il difetto dell'imprecisione» (Antelmi 2008: 94); e questo vale tanto più in Italia, dal momento che la strategia alternativa all'uso di termini vaghi, ovvero la definizione, non fa storicamente parte della tradizione dell'ordinamento legislativo italiano (cfr. sempre Antelmi 2008: 91).

Gli studiosi del diritto hanno individuato, a tal proposito, una nozione di grande interesse per un'analisi degli impliciti nel testo normativo, ovvero quella di “clausole generali” (cfr. Velluzzi 2010, Pedrini 2014 *inter alia*). Seguendo Velluzzi (2010: 42), si può dire che «le clausole generali sono termini o sintagmi contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o da indeterminatezza che comporta un'attività di integrazione valutativa peculiare da parte del giudice». Si tratta, cioè, di espressioni come “buon

²¹ Un caso analogo, ma di segno assiologico opposto, è menzionato da Lombardi Vallauri (2019: 70), secondo cui l'auspicio “Speriamo che lei riesca a vigilare sul suo Vice-Presidente [Matteo Salvini]”, rivolto dal politico Graziano Delrio all'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, implica che «Salvini vada “vigilato”, più o meno come un criminale o un animale».

padre di famiglia”, “buon costume”, “diligenza”, che non indicano un concetto determinato una volta per tutte in maniera univoca, ma lasciano aperte diverse possibilità di riempimento semantico. Le clausole generali incarnano un tipo particolare di vaghezza, che è stata definita “vaghezza socialmente tipica, o da rinvio” (Luzzati 1990) e che riguarda quelle espressioni valutative la cui interpretazione dipende in maniera decisiva da un giudizio di carattere etico-sociale, potenzialmente diverso a seconda dei presupposti da cui parte l’interprete. I giuristi parlano in proposito – come si vede nella definizione di Velluzzi (2010) – di “integrazione valutativa” per indicare la concretizzazione del senso della clausola generale da parte del giudice sulla base di una valutazione inerentemente soggettiva.

La Costituzione italiana, dal canto suo, è naturalmente un terreno privilegiato per il reperimento di clausole generali, stante la sua natura di legge fondamentale dello Stato scritta per durare nel tempo. Come sottolinea Pedrini (2012: 296), le clausole generali nel testo della Costituzione sembrano il risultato di una scelta intenzionale del legislatore, che ha voluto lasciare aperta la possibilità che i destinatari precisassero il senso del messaggio in modi potenzialmente diversi, fondandosi su diversi modelli di giudizio. Si vedano ad esempio sintagmi nominali come i seguenti (i primi tre casi sono menzionati da Pedrini 2012: 298)²²:

- (30) [...] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al **buon costume**. (Costituzione italiana, art. 21)
- (31) L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’**utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (Costituzione italiana, art. 41)
- (32) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la **funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti. (Costituzione italiana, art. 42)
- (33) [...] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al **senso di umanità** e devono tendere alla rieducazione del condannato. (Costituzione italiana, art. 27)
- (34) [...] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana**. (Costituzione italiana, art. 32)

²² Si veda anche la ricca lista di espressioni vaghe del corpus legislativo italiano elaborata da Luzzati (1990: 299-302), in cui si trovano anche alcuni esempi costituzionali.

Oltre a questi esempi, che rientrano appieno nel dominio del concetto giuridico di clausola generale, si possono menzionare, ad ogni modo, molti altri articoli in cui il testo costituzionale fa ricorso alla vaghezza come strumento per rendere parzialmente implicito il significato dell'enunciato. Si pensi ad esempio a espressioni come *le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute* (35), che non precisa di quali norme si tratti e da quali enti siano effettivamente riconosciute (ma si pensi anche alla vaghezza intrinseca dell'avverbio *generalmente*); oppure come *tempo limitato* e *oggetti definiti* (36), che aprono alla discrezionalità dell'interprete nella valutazione di quali lassi temporali contino effettivamente come limitati e di quali oggetti contino effettivamente come definiti; oppure ancora, a un'espressione come *la maggiore età* (37), che lascia spazio a mutamenti nel tempo dell'età effettiva che la legge stabilisce essere "maggiore"²³:

- (35) L'ordinamento giuridico italiano si conforma **alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute**. (Costituzione italiana, art. 10)
- (36) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per **tempo limitato** e per **oggetti definiti**. (Costituzione italiana, art. 76)
- (37) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto **la maggiore età**. (Costituzione italiana, art. 48)

Come si vede dagli esempi proposti, la problematica della vaghezza si incrocia sovente, nel testo costituzionale, con quella della presupposizione di esistenza associata ai sintagmi nominali definiti. In effetti, la maggior parte delle espressioni vaghe – comprese le clausole generali – corrisponde dal punto di vista sintattico a un sintagma nominale definito. Sul piano pragmatico, ciò significa che, se da un lato l'effettivo contenuto referenziale dell'espressione resta indeterminato, dall'altro si presuppone che l'espressione sia associata a un unico referente, i cui contorni andranno precisati contestualmente e in modi potenzialmente diversi a seconda dei casi.

²³ È peraltro interessante osservare come, anche in questo caso, il dibattito tra i Costituenti si sia concentrato in maniera puntuale su questo tratto di implicitezza del testo. Secondo una proposta diversa da quella approvata si sarebbe dovuto scegliere la formulazione "Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 21 anni di età" (<https://www.nascitacostituzionale.it/02p1/04t4/048/index.htm>).

5. Considerazioni conclusive

La presente ricerca ha avuto l'obiettivo di individuare le forme di implicito più comuni nel testo della Costituzione italiana. Come si è visto, la tipologia è ampia ed eterogenea: la fisionomia semantica del testo costituzionale è segnata in maniera decisiva dalla presenza di numerose presupposizioni, implicature ed espressioni vaghe, che si addensano particolarmente in alcune sotto-categorie. Ai tipi di implicito qui esaminati si potrebbero naturalmente aggiungere molti altri casi più specifici, che affiorano in una manciata di luoghi del testo costituzionale o in un luogo singolo. La presente rassegna di esempi dovrebbe tuttavia essere sufficiente a mostrare come anche nella testualità normativa la componente implicita del significato sia una componente tutt'altro che marginale, e anzi determinante, a volte, perché si possa arrivare a una comprensione soddisfacente della norma.

Alla luce dell'esplorazione compiuta in queste pagine, l'approccio pragmatico all'implicito, fondato sui costrutti teorici della presupposizione e dell'implicatura, sembra fornire strumenti utili per integrare la considerazione del testo normativo in prospettiva tipologica. I fenomeni esaminati costituiscono altrettanti tratti di superficie che possono essere convocati per una descrizione più precisa della Costituzione in rapporto ad altri tipi di testo; e, soprattutto, essi rivestono funzioni che acquistano una particolare rilevanza proprio in ragione della normatività del testo in cui si manifestano. Nella scelta di fare ricorso all'implicito per comunicare un contenuto sono coinvolti aspetti (a vario titolo) cruciali della testualità normativa, come la legittimità di costrutti etico-sociali, la coesione del corpus legislativo, il valore normativo delle prescrizioni, il rapporto tra norma e casi specifici, il legame tra concetti semanticamente generali e integrazioni valutative. Gli impliciti più ricorrenti nel testo della Costituzione sembrano dunque andare oltre il mero sostegno fisiologico alla coerenza testuale, per sviluppare funzioni intrinsecamente connesse agli obiettivi comunicativi del genere normativo.

Al termine di questo lavoro, può essere utile provare a sintetizzare quali sono le caratteristiche più tipiche degli impliciti riscontrati nella Costituzione, ma anche, nella prospettiva uguale e contraria, quali tipi di implicito non compaiono mai: questo perché «[I]e assenze [...], quando sono sistematiche, sono qualificanti al pari delle presenze, dal punto di vista tipologico» (Mortara Garavelli 2001: 118).

Emerge anzitutto una differenza fondamentale tra presupposizioni e implicature in merito al ruolo che queste svolgono all'interno del testo: le presupposizioni forniscono tipicamente un *setting* normativo che fa da sfondo alle prescrizioni esplicite, mentre le implicature fungono piuttosto da integrazione del senso del testo basata sulla ricostruzione delle intenzioni del legislatore.

La nozione di scenario normativo di sfondo proposta da Sbisà (2015) in relazione agli impliciti nel loro complesso sembra dunque precisabile in modi parzialmente diversi per i due tipi principali di implicito, anche se il quadro non è del tutto omogeneo: si pensi ad esempio alle implicature da verbo assiologico viste in § 4.5, che hanno un ruolo valoriale non dissimile da quello delle presupposizioni basilari viste in § 4.1.1. La vaghezza è un caso a sé, e chiama in causa il rapporto tra il testo di legge e i contesti – futuri e in larga parte imprevedibili – in cui questo dovrà trovare applicazione.

Un dato notevole che riguarda le implicature è che tutte quelle ricavabili dal testo della Costituzione sono di tipo generalizzato, e non particolareggiato (secondo la terminologia di Grice 1993). Si tratta cioè di impliciti che per essere ricostruiti non richiedono la conoscenza del contesto specifico in cui l'enunciato è stato prodotto, ma che sembrano piuttosto derivare dall'uso di una certa espressione o formulazione linguistica e dall'assunto di validità del principio di cooperazione. L'osservazione è di per sé abbastanza ovvia: in un testo scritto con l'obiettivo di produrre effetti normativi a lungo termine, non ci si aspetta di trovare implicature che dipendano da dati contestuali variabili quali l'identità dello scrivente, le conoscenze condivise con l'interprete, le specificità della situazione comunicativa ecc. (cfr. anche Colonna Dahlman 2020: 33).

Sempre per quanto concerne le implicature, si può poi osservare che – nei termini della dicotomia presente già in Grice e sistematizzata da Sbisà (2007) – il testo costituzionale comprende soltanto implicature di prevenzione, e non implicature di riparazione: si hanno dunque sempre implicature che prevengono la violazione di una massima, e mai casi in cui l'implicito sorge dall'ostentazione di una violazione e porta a una rilettura integrale del significato dell'enunciato. In sostanza, non si hanno mai implicature analoghe a quella che sorge nel celebre esempio di Grice della lettera di raccomandazione, in cui il professore scrive *Il candidato ha seguito diligentemente le mie lezioni* per fare intendere, tramite la massima della Quantità, *Il candidato vale poco*. Anche qui, il dato corrisponde alle attese: le principali motivazioni comunicative che presiedono all'attivazione di un'implicatura di riparazione (ironia, reticenza, ammiccamento ecc.) sono evidentemente assenti dall'orizzonte del testo normativo, mentre «sono comprensibilmente più frequenti in testi letterari e poetici» (Sbisà 2007: 134).

Per quanto riguarda infine le presupposizioni, occorre segnalare che, al di là della vasta gamma di funzioni che tali impliciti rivestono nella Costituzione, la tipologia di impliciti provvisti di un valore comunicativo notevole risulta, sul piano della forma sintattica, piuttosto ridotta e si limita, di fatto, a due sole classi di attivatori presupposizionali: il sintagma nominale definito e le espressioni portatrici di complessità sintattica (con le subordinate relative in netta maggioranza). Sono escluse molte altre forme attivatrici di presupposizione,

tra cui le frasi interrogative parziali, le frasi scisse e pseudoscisse, i superlativi relativi, i verbi implicativi (*riuscire, dimenticare* ecc.), i verbi di cambiamento di stato (*cominciare, continuare, smettere* ecc.): tutte forme che, per diversi motivi, non sono compatibili con la rigida referenzialità e monofonia del testo normativo (cfr. le osservazioni di Mortara Garavelli 2001: 123 sulla funzione referenziale nei testi giuridici e di Cignetti 2005: 115-121 sulla monofonia della Costituzione).

Nel complesso, il quadro disegnato da queste osservazioni generali si rivela sostanzialmente coerente con le riflessioni di Sabatini (1999) sulla rigidità interpretativa del testo normativo e sulla massima esplicitezza che lo caratterizza. L'allargamento dello sguardo agli impliciti studiati dalla pragmatica mostra che, anche sotto questo punto di vista, la testualità normativa presenta sostanziali differenze rispetto ad altre forme testuali più elastiche: non tanto nel senso – più radicale, e di fatto insostenibile – di una totale assenza degli impliciti dalla sua fisionomia semantica caratteristica, quanto nel senso di una selezione rigorosa delle categorie di implicito in direzione delle forme che impongono un maggiore vincolo interpretativo al lettore. Si hanno dunque: (i) implicature più basilari nella costruzione del testo, meno connotate sul piano della soggettività dell'emittente e indipendenti dal contesto; (ii) presupposizioni legate a due soli formati sintattici di attivatore, anch'essi basilari nella costruzione del testo; (iii) espressioni vaghe che introducono sì una certa dose di elasticità interpretativa, ma lo fanno per andare incontro a esigenze funzionali fondamentali del testo normativo²⁴.

La presente indagine consente di trarre conclusioni che sono evidentemente del tutto parziali, e che andranno rivalutate alla luce di analisi successive. Sarà importante estendere l'analisi in più direzioni per capire in che misura i risultati ottenuti siano generalizzabili alla testualità normativa *in toto*: un primo confronto utile sarà quello con altri testi costituzionali, a partire da quello svizzero in lingua italiana (cfr. Pecorari in questo volume); ma ovviamente l'analisi andrà ampliata anche ad altri testi di legge gerarchicamente inferiori alle Costituzioni. Occorrerà, a tal proposito, tenere presenti le osservazioni di Sabatini (2011 [1990]: 301), che parla di un «carattere più elastico delle sue norme e quindi del suo linguaggio [della Costituzione italiana]» rispetto ai testi di legge subordinati, con particolare attenzione al caso del soggetto sottinteso *vs.* pronominale o lessicale: sarà interessante valutare se la maggiore elasticità interpretativa del testo costituzionale possa trovare conferma anche sul piano degli impliciti pragmatici.

²⁴ Si veda, per fare un altro esempio rilevante, l'interpretazione in termini di vaghezza fornita da De Cesare (in questo volume) dei sintagmi nominali al maschile inclusivo, che rinviano implicitamente anche a referenti di genere femminile.

Bibliografia

- Andorno, Cecilia/De Cesare, Anna-Maria (2017), *Mapping additivity through translation: From French aussi to Italian anche and back in the Europarl-direct corpus*, in De Cesare, Anna-Maria/Andorno, Cecilia (a c. di), *Focus on additivity. Adverbial modifiers in Romance, Germanic and Slavic languages*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, pp. 157-200.
- Antelmi, Donella (2008), *Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico*, in Garzone, Giuliana/Santulli, Francesca (a c. di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè, pp. 89-119.
- Bambi, Federigo (a c. di) (2012), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*. Atti del Convegno (Firenze, 11 novembre 2011), Firenze, Accademia della Crusca.
- Bhatia, Vijay K./Engberg, Jan/Gotti, Maurizio/Heller, Dorothee (a c. di) (2015), *Vagueness in normative texts*, Bern, Peter Lang.
- Bianchi, Claudia (2016), *What did you (legally) say? Cooperative and strategic interactions*, in Capone, Alessandro/Poggi, Francesca (a c. di), *Pragmatics and law. Philosophical perspectives*, Dordrecht, Springer, pp. 185-199.
- Caterina, Raffaele (a c. di) (2009), *La dimensione tacita del diritto*, Napoli, ESI.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in Ferrari, Angela (a c. di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-134.
- Colonna Dahlman, Roberta (2020), *Comunicazione implicita nel linguaggio giuridico legislativo*, in Visconti, Jacqueline/Manfredini, Manuela/Coveri, Lorenzo (a c. di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*. Atti del XV Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Cesati, pp. 31-38.
- Corino, Elisa (2020), *Lingua e diritto: la Costituzione a scuola*, in Visconti, Jacqueline/Manfredini, Manuela/Coveri, Lorenzo (a c. di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*. Atti del XV Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Cesati, pp. 39-47.
- Cortelazzo, Michele (1994), *Lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova, Unipress.
- De Cesare, Anna-Maria (in questo volume), *La codifica dei referenti umani nella Costituzione federale Svizzera. Una valutazione in chiave di genere*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 245-270.
- De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. VII-XXXII.
- Deon, Valter (1998), *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Alfieri, Gabriella/Cassola, Arnold (a c. di), *La "lingua d'Italia". Usi pubblici*

- e istituzionali*. Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta, 3-5 novembre 1995), Roma, Bulzoni, pp. 195-212.
- Diciotti, Enrico (1992), *Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato*, in Comanducci, Paolo/Guastini, Riccardo (a c. di), *Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, pp. 96-138.
- Endicott, Timothy (2000), *Vagueness in law*, Oxford, Oxford University Press.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Carlo Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Grice, Paul (1993), *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione*, Bologna, il Mulino [ed. or. *Studies in the way of words*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1989].
- Huang, Yan (2007), *Pragmatics*, Oxford, Oxford University Press.
- Jónsson, Ólafur Páll (2009), *Vagueness, interpretation, and the law*, in «Legal theory», 15, pp. 193-214.
- Korzen, Iørn (2009), *La Costituzione Italiana e Danese: valori impliciti ed espliciti*, in Korzen, Iørn/Lavinio, Cristina (a c. di), *Lingue, culture e testi istituzionali*. Seminario italo-danese (Cagliari, 13-14 novembre 2007), Firenze, Cesati, pp. 201-230.
- Lala, Letizia (2011), *Testo, tipi di*, in Simone, Raffaele (a c. di), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-di-testo_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-di-testo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)
- Levinson, Stephen C. (1983), *Pragmatics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2009), *La struttura informativa. Forma e funzione negli enunciati linguistici*, Roma, Carocci.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2019), *La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione*, Bologna, il Mulino.
- Luzzati, Claudio (1990), *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè.
- Marmor, Andrei (2014), *The language of law*, Oxford, Oxford University Press.
- Morra, Lucia (2011), *Implicature conversazionali nei testi di legge*, in «Esercizi filosofici», 6, 1, pp. 214-231.
- Morra, Lucia (2016), *Widening the Gricean picture to strategic exchanges*, in Capone, Alessandro/Poggi, Francesca (a c. di), *Pragmatics and law. Philosophical perspectives*, Dordrecht, Springer, pp. 201-229.
- Morra, Lucia/Pasa, Barbara (2015), *Introduzione. Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi*, in Morra, Lucia/Pasa, Barbara (a c. di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, pp. 1-11.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.

- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio/Iannizzotto, Stefania (a c. di), *L'italiano dalla nazione allo Stato*, Firenze, Le Lettere, pp. 211-218.
- Ondelli, Stefano/Pontrandolfo, Gianluca (2014), *La negazione multipla nei testi giuridici: veramente non si può negare che sia un tratto caratteristico?*, in «Rivista internazionale di tecnica della traduzione», 16, pp. 153-176.
- Pasa, Barbara (2015), *Dal crittotipo all'implicito: diritto tacito, muto, vissuto?*, in Morra, Lucia/Pasa, Barbara (a c. di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, pp. 51-69.
- Pecorari, Filippo (in questo volume), *L'implicito e le sue funzioni nella Costituzione svizzera in lingua italiana: quali specificità rispetto alla Costituzione italiana?*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 135-159.
- Pedrini, Federico (2012), *Clausole generali e Costituzione: osservazioni introduttive*, in «Quaderni costituzionali», 2, pp. 285-311.
- Pedrini, Federico (2014), *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, Bononia University Press.
- Poggi, Francesca (2011), *Law and conversational implicatures*, in «International journal for the semiotics of law», 24, pp. 21-40.
- Ruggiano, Fabio (2009), *L'italiano della Costituzione. Testualità e lessico*, in «LID'O. Lingua italiana d'oggi», VI, pp. 53-102.
- Sabatini, Francesco (1990), *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in D'Antonio, Mario (a c. di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova, CEDAM, pp. 675-724 [ora in Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno*, Napoli, Liguori, II (Tra grammatica e testi), pp. 273-320].
- Sabatini, Francesco (1998), *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in Domenighetti, Ilario (a c. di), *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Bellinzona, Casagrande, pp. 125-137 [ora in Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno*, Napoli, Liguori, II (Tra grammatica e testi), pp. 321-334].
- Sabatini, Francesco (1999), *'Rigidità-esplicitezza' vs 'elasticità-implicitezza': possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*, in Skytte, Gunver/Sabatini, Francesco (a c. di), *Linguistica testuale comparativa. In memoriam Maria-Elisabeth Conte*, København, Museum Tusulanum Press, pp. 141-172 [ora in Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno*, Napoli, Liguori, II (Tra grammatica e testi), pp. 183-216].
- Sabatini, Francesco (2001), *I tipi di testo e la 'rigidità' del testo normativo giuridico*, in Covino, Sandra (a c. di), *La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento*, Firenze, Olschki, pp. 97-106 [ora in Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno*, Napoli, Liguori, II (Tra grammatica e testi), pp. 335-345].

- Sabatini, Francesco (2005), *I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua*, in Borghi, Marco (a c. di), *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Lugano-Basilea, CFPG/Helbing & Lichtenhahn, pp. 17-25 [ora in Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno*, Napoli, Liguori, II (Tra grammatica e testi), pp. 347-356].
- Sacco, Rodolfo (1989), *Crittotipo*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, V, Torino, UTET, pp. 39-40.
- Sacco, Rodolfo (2015), *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, il Mulino.
- Sbisà, Marina (2007), *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza.
- Sbisà, Marina (2015), *Normatività e comunicazione*, in Morra, Lucia/Pasa, Barbara (a c. di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, pp. 15-37.
- Sbisà, Marina (2017), *Implicitness in normative texts*, in Poggi, Francesca/Capone, Alessandro (a c. di), *Pragmatics and law. Practical and theoretical perspectives*, Cham, Springer, pp. 23-42.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Sperber, Dan/Clément, Fabrice/Heintz, Christophe/Mascaro, Olivier/Mercier, Hugo/Origg, Gloria/Wilson, Deirdre (2010), *Epistemic vigilance*, in «Mind & language», 25, 4, pp. 359-393.
- Velluzzi, Vito (2010), *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Visconti, Jacqueline (2015), *Discursive patterns in the Italian and Norwegian Constitutions*, in Gammelgaard, Karen/Holmøyvik, Eirik (a c. di), *Writing democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014*, New York-Oxford, Berghahn, pp. 108-118.

Filippo Pecorari

L'IMPLICITO E LE SUE FUNZIONI

*NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA IN LINGUA ITALIANA:
QUALI SPECIFICITÀ RISPETTO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA?*

1. *Introduzione*

Il presente contributo è dedicato a un'analisi dei contenuti impliciti (pre-supposizioni, implicature, espressioni vaghe) individuabili nel testo della Costituzione federale svizzera in lingua italiana. L'approccio sarà comparativo: tenendo sullo sfondo i risultati di un'analisi simile condotta sul testo della Costituzione italiana (Pecorari in questo volume), si verificherà quali analogie e quali differenze emergono, sotto il punto di vista degli impliciti, nella Carta costituzionale svizzera.

L'utilità di una prospettiva comparativa per l'analisi delle Costituzioni – con particolare riferimento all'ambito italofono – è già stata messa alla prova da alcuni studi: si pensi soprattutto ai lavori di Korzen (2009), (2010), che confrontano Costituzione italiana e Costituzione danese all'interno di un quadro teorico attento alle differenze linguistiche e cognitive tra lingue romanze e lingue germaniche; e al contributo di Visconti (2015), dedicato a un confronto tra Costituzione italiana e Costituzione norvegese. I fenomeni osservati in questi studi sono molteplici: Korzen (2009), (2010) si concentra sulla struttura macro-testuale e sui tratti linguistici che influenzano la leggibilità del testo (lessico, morfologia, sintassi del periodo), con attenzione (specie in Korzen 2009) ai valori ideologici che emergono dal dato linguistico; Visconti (2015) si focalizza invece su aspetti come l'uso di quantificatori universali, il rapporto tra tempi verbali e tipi di norme, le funzioni dei connettivi.

Nel presente lavoro – analogamente a quanto fatto da altri contributi raccolti in questo volume – si intende adottare una prospettiva comparativa ma monolingue, confrontando tra loro due testi costituzionali scritti in diversi momenti e in diversi contesti storico-politici, ma nella stessa lingua: l'italiano¹.

¹ La Costituzione italiana è stata scritta tra il 1946 e il 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, andando poi incontro ad alcune revisioni puntuali nei decenni successivi. La Costituzione federale svizzera attualmente in vigore è invece stata approvata nel 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a seguito di un progetto sistematico di revisione del testo precedente datato 1874. Molte utili informazioni sugli obiettivi della revisione del 1999 e sugli sco-

I fenomeni su cui ci si soffermerà sono gli impliciti tradizionalmente indagati dalla pragmatica linguistica: presupposizioni e implicature, in primo luogo, ma anche fenomeni relativi alla vaghezza di espressioni linguistiche sottospecificate. Dal punto di vista teorico e metodologico, ci si riallaccia al modello di analisi degli impliciti elaborato da Marina Sbisà (cfr. soprattutto Sbisà 2007); in particolare, si adotteranno le pratiche di esplicitazione proposte dalla studiosa, che prevedono la parafrasi dell'implicito in forma di enunciato autonomo e la giustificazione di tale risultato attraverso un percorso argomentativo che parta dalle caratteristiche linguistiche del testo². Anche in questa sede, come già in Pecorari (in questo volume), si ragionerà a partire da un'analisi a tappeto del testo costituzionale: l'obiettivo è individuare quali impliciti incidono maggiormente, dal punto di vista delle funzioni comunicative esercitate e della frequenza d'uso, sulla fisionomia semantica della Costituzione svizzera nel suo complesso.

Si procederà come segue: saranno presentati in primo luogo alcuni tipi di implicito che Costituzione svizzera e Costituzione italiana hanno in comune (§ 2), per poi illustrare le principali specificità della Carta svizzera rispetto a quella italiana (§ 3) e, infine, le principali specificità della Carta italiana rispetto a quella svizzera (§ 4). Tra gli obiettivi dell'analisi, vi è anche quello di fornire un contributo alla descrizione tipologica del genere "costituzione": il confronto tra i due testi costituzionali consentirà di precisare quali forme di implicito sono specifiche dell'uno o dell'altro testo, e per quali invece si può ipotizzare – in attesa di ulteriori riscontri su altri testi costituzionali – che siano caratteristiche del genere testuale.

pi dei singoli articoli si possono trovare nel Messaggio emesso dal Consiglio federale nel 1996 (Consiglio federale 1996).

Sulle peculiarità dell'italiano federale svizzero legate alla situazione plurilingue della Confederazione Svizzera, cfr. Egger (2019). Un dato essenziale per inquadrare qualunque analisi dei testi normativi svizzeri in lingua italiana è il loro statuto oscillante tra autenticità e traduzione: si tratta di testi che nascono, nella maggior parte dei casi, come traduzione di un testo tedesco o francese, ma che dal punto di vista giuridico sono equipollenti alle versioni nelle altre due lingue ufficiali e ugualmente vincolanti (cfr. Egger 2019: 34-38).

² Per una presentazione esaustiva delle basi teoriche della ricerca e degli obiettivi generali che la guidano, nonché per un più ricco apparato bibliografico sulle tematiche qui trattate, si rimanda il lettore a Pecorari (in questo volume).

2. Fenomeni in comune con la Costituzione italiana

2.1. Presupposizioni da sintagma nominale definito

Una prima categoria di impliciti che si rivela molto presente in entrambe le Costituzioni è quella delle presupposizioni di esistenza che discendono dall'uso di un sintagma nominale definito. Più precisamente, la presupposizione da sintagma nominale definito è piegata frequentemente in entrambi i testi a due funzioni: l'espressione di valori di base della democrazia e l'attribuzione di legittimità a referenti.

La prima funzione è all'opera in esempi come i seguenti, tratti dalla Costituzione svizzera, in cui attraverso il sintagma nominale definito si presuppone – agli occhi della Confederazione elvetica – l'esistenza di principi basilari della democrazia quali il pubblico interesse e la dignità della persona³:

- (1) ² L'attività dello Stato deve rispondere al **pubblico interesse** ed essere proporzionata allo scopo. (Costituzione svizzera, art. 5)
>> esiste il pubblico interesse.
- (2) **La dignità della persona** va rispettata e protetta. (Costituzione svizzera, art. 7)
>> esiste la dignità della persona / la persona ha una dignità.

Così come nella Costituzione italiana, anche in quella svizzera il fenomeno si addensa nelle sezioni iniziali del testo, dedicate alle Disposizioni generali (artt. 1-6) e ai Diritti fondamentali dei cittadini (artt. 7-36). Sono invece più presenti nelle sezioni successive le presupposizioni di esistenza che investono referenti come i seguenti:

- (3) ² [...] Per garantire la pace linguistica [i Cantoni] rispettano **la composizione linguistica tradizionale delle regioni** e considerano **le minoranze linguistiche autoctone**. (Costituzione svizzera, art. 70)
>> esiste una composizione linguistica tradizionale delle regioni.
>> esistono minoranze linguistiche autoctone.

³ In accordo con le convenzioni di rappresentazione comunemente adottate nella letteratura (soprattutto anglosassone: cfr. ad esempio Huang 2007), le presupposizioni saranno indicate con il simbolo >> e le implicature (conversazionali) con il simbolo +>. Si indica invece in grassetto l'espressione linguistica che genera l'implicito, a qualunque categoria esso appartenga. Gli esempi, in assenza di ulteriori precisazioni, si intendono tratti dalla Costituzione svizzera in lingua italiana, consultabile nella versione del 18/04/1999 (stato 01/01/2020) all'interno del corpus It-Ist_CH (cfr. Ferrari *et al.* 2022). Il corpus è disponibile ad accesso libero all'indirizzo <https://sites.google.com/view/progettoitistch/corpus>

- (4) ² [La Confederazione] Disciplina in particolare:
 [...] b. **gli esperimenti e gli interventi su animali vivi** [...] (Costituzione svizzera, art. 80)
 >> esistono gli esperimenti e gli interventi su animali vivi.

L'aspetto più rilevante di quest'ultima fattispecie di implicito è che l'uso del sintagma nominale definito proietta sul referente designato non solo una presupposizione di esistenza, ma anche di legittimità, dal momento che tutti i referenti che esistono nell'universo di discorso costruito da un testo normativo sono per ciò stesso referenti legittimi nel contesto di applicazione della norma⁴. I due articoli citati sanciscono dunque che le minoranze linguistiche autoctone hanno un ruolo pienamente riconosciuto nella realtà linguistica svizzera, e che gli esperimenti e interventi su animali vivi fanno parte delle pratiche legittime nella Confederazione. Va rimarcato che la legittimità dei referenti in questione non è necessariamente pacifica: si può facilmente pensare a contesti in cui le minoranze linguistiche non siano riconosciute a livello legale, o in cui si rifiuti su un piano etico la possibilità di utilizzare animali vivi per esperimenti e interventi. L'uso della presupposizione cancella sul nascere queste possibili obiezioni, perché tratta la legittimità di questi referenti come un dato di fatto indiscutibile, talmente basilare da non avere nemmeno bisogno di essere prescritto attraverso un enunciato autonomo. Molti altri esempi si potrebbero fare; se ne riportano qui sotto solo altri due, tra i più significativi sul piano etico-politico, senza ulteriori commenti:

- (5) ³ **La donazione di organi, tessuti e cellule umane** è gratuita. [...] (Costituzione svizzera, art. 119a)
 >> esiste la donazione di organi, tessuti e cellule umane.
- (6) ² [I membri dell'Assemblea federale] Rendono pubblici **i loro legami con gruppi d'interesse**. (Costituzione svizzera, art. 161)
 >> esistono legami tra i membri dell'Assemblea federale e gruppi d'interesse.

Tanto per valori di base quanto per referenti meno basilari, le presupposizioni attivate dal sintagma nominale definito consentono di costruire uno sfondo normativo soggiacente ai contenuti espliciti del testo costituzionale. È su questo sfondo che la norma poggia per costruire il suo dettato performativo e prescrittivo.

⁴ La validità della presupposizione va sempre verificata alla luce del co-testo, che in alcuni casi è in grado di cancellarla. Quando questo accade, la presupposizione di esistenza e di legittimità viene meno. Si veda ad esempio l'art. 72 cpv. 3, in cui un referente è esplicitamente reso illegittimo dal dettato costituzionale: *L'edificazione di minareti è vietata*.

2.2. *Implicature da verbo assiologicamente positivo*

Un altro punto in comune tra le due Costituzioni è l'impiego di verbi dalla connotazione assiologica positiva, che scatenano un'implicatura basata sulla massima griceana della Relazione. Si vedano gli esempi seguenti:

- (7) ¹ La Confederazione **promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera**. [...] (Costituzione svizzera, art. 40)
 +> le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera sono valori positivi.
- (8) ³ La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e **ne salvaguarda gli interessi**. (Costituzione svizzera, art. 54)
 +> gli interessi dei Cantoni sono valori positivi ed esposti a rischi.
- (9) ² [La Confederazione e i Cantoni] **Tutelano gli interessi dell'economia nazionale** e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. (Costituzione svizzera, art. 94)
 +> gli interessi dell'economia nazionale sono valori positivi ed esposti a rischi.

Verbi come *promuovere*, *salvaguardare*, *tutelare* costruiscono un enunciato rispettoso della massima della Relazione – parafrasabile all'incirca come “sii pertinente” – soltanto se il referente oggetto di promozione, salvaguardia o tutela ha una connotazione positiva nel contesto della comunicazione: si pensi, ragionando per assurdo, a quanto suonerebbe inverosimile all'interno della Costituzione un enunciato come *La Confederazione promuove i contrasti tra gli Svizzeri all'estero*, oppure come *La Confederazione e i Cantoni tutelano gli interessi dell'economia italiana/tedesca/francese*. In aggiunta all'implicatura di valore positivo, in alcuni casi si può aggiungere un'altra implicatura, connessa alla percezione di un referente come esposto a rischi: è il caso di verbi come *salvaguardare* (8) e *tutelare* (9), il cui impiego è pertinente solo in associazione a referenti che necessitano un'attenzione particolare in ragione della loro fragilità.

Se il fenomeno osservato è in comune tra le due Costituzioni, non sono tuttavia presenti allo stesso modo nei due testi gli ingredienti linguistici che lo producono: per fare qualche esempio, *salvaguardare* conta 10 occorrenze nella Costituzione svizzera, contro nessuna nella Costituzione italiana; *promuovere* è usato 32 volte nella Costituzione svizzera, a fronte di 14 occorrenze nella Costituzione italiana; *assicurare* è invece più tipico della Costituzione italiana, in cui compare 21 volte, che della Costituzione svizzera, in cui compare 12 volte.

2.3. *Espressioni semanticamente vaghe*

Accanto a presupposizioni e implicature, che costituiscono i pilastri portanti di qualunque disamina degli impliciti in prospettiva pragmatica, si è qui deciso di tenere conto anche degli impliciti dovuti a vaghezza, rifacendosi in particolare all'ampio catalogo di strategie implicitanti approntato da Lombardi Vallauri (2019). La vaghezza può rientrare tra queste strategie perché, in alcuni casi, costringe l'interprete del testo a convocare un'inferenza per precisare il senso dell'enunciato.

Come si è detto in Pecorari (in questo volume), la vaghezza è congeniale ai testi costituzionali, in quanto garantisce una flessibilità interpretativa (cfr. Antelmi 2008) particolarmente desiderabile per un testo che vuole durare nel tempo. La Costituzione svizzera, sotto questo aspetto, non fa eccezione. Anche in essa, così come nella Costituzione italiana, sono ampiamente presenti le cosiddette "clausole generali", ovvero quei «termini o sintagmi contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o da indeterminazione che comporta un'attività di integrazione valutativa peculiare da parte del giudice» (Velluzzi 2010: 42). Si vedano ad esempio le espressioni seguenti:

- (10) ⁴ [La Confederazione Svizzera] Si impegna per la conservazione duratura delle **basi naturali della vita** e per un ordine internazionale giusto e pacifico. (Costituzione svizzera, art. 2)
- (11) ¹ Ognuno ha diritto al rispetto **della sua vita privata e familiare**, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. (Costituzione svizzera, art. 13)
- (12) ¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
a. ognuno sia partecipe della **sicurezza sociale** [...] (Costituzione svizzera, art. 41)

Espressioni come queste – ma si vedano anche quelle contenute negli ess. (1) e (2) *supra*: *il pubblico interesse* e *la dignità della persona* – sono fonte di implicitezza perché la loro interpretazione dipende da un'integrazione semantica, che può variare in dipendenza da molteplici fattori. Per decidere che cosa rientri o non rientri nel dominio delle *basi naturali della vita*, della *vita privata e familiare* o della *sicurezza sociale* è necessario operare una valutazione soggettiva, che va necessariamente oltre la decodifica del significato linguistico dell'enunciato.

Nel caso della vaghezza, il comportamento delle due Costituzioni risulta tuttavia meno sovrapponibile rispetto ai casi esaminati in precedenza. Al netto

delle clausole generali, la Costituzione svizzera presenta alcune peculiarità relative all'uso ricorrente di espressioni vaghe che invece non compaiono, o compaiono meno di frequente, nella Costituzione italiana. L'esempio più emblematico è quello dell'aggettivo *adeguato* e dell'avverbio *adeguatamente*, che nell'insieme sono usati 24 volte nel testo svizzero e solo 4 nel testo italiano. Si vedano gli esempi che seguono, in cui la formulazione apre con tutta evidenza alla discrezionalità dell'interprete:

- (13) ¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto **in misura adeguata** del trasporto di merci per ferrovia.
² I costi dei trasporti pubblici sono coperti **in misura adeguata** dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici. (Costituzione svizzera, art. 81a)
- (14) ² La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono **adeguatamente** la pluralità delle opinioni. (Costituzione svizzera, art. 93)

Un caso analogo è quello dell'aggettivo *ragionevole* e dell'avverbio *ragionevolmente*, che contano nel complesso 5 occorrenze nella Costituzione svizzera e una sola nella Costituzione italiana:

- (15) ¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato **entro un termine ragionevole**. (Costituzione svizzera, art. 29)

Altre espressioni vaghe presenti più di una volta nella Carta svizzera e invece del tutto assenti nella Carta italiana sono ad esempio l'aggettivo *importante* (6 occorrenze), l'avverbio *particolarmente* (2 occorrenze) e la struttura avverbiale binaria *tempestivamente e compiutamente* (3 occorrenze). In tutti questi casi, i referenti o gli stati di cose a cui rinviano i sintagmi contenenti tali espressioni andranno precisati in contesto, attraverso una valutazione caso per caso:

- (16) ³ Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di **tutti gli elementi importanti per il giudizio**. (Costituzione svizzera, art. 123a)
- (17) ⁵ [...] La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei

compiti tra le scuole universitarie in **settori con costi particolarmente onerosi**. (Costituzione svizzera, art. 63a)

- (18) ² La Confederazione **informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni** sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. (Costituzione svizzera, art. 45)

3. *Specificità rispetto alla Costituzione italiana*

3.1. *Presupposizioni da sintagma nominale definito risolte tramite rinvio intratestuale*

Un primo caso di implicito che in prospettiva comparativa oppone nitidamente la Costituzione svizzera alla Costituzione italiana può essere osservato tornando a ragionare sulle presupposizioni attivate da sintagmi nominali definiti. In alcuni casi, la presupposizione può dirsi risolta (cfr. van der Sandt 1992 per la terminologia) attraverso un rinvio intratestuale: ciò significa che il referente presupposto come esistente dal sintagma nominale definito è in realtà già presente nell'universo del discorso, e più precisamente nel co-testo dell'attivatore della presupposizione.

La Costituzione svizzera contiene un discreto numero di sintagmi nominali che rinviano meta-testualmente ad altri articoli o capoversi della stessa Costituzione, rinsaldando così la coesione interna del testo. Sul piano dell'architettura testuale complessiva, il fenomeno determina una strutturazione peculiare della dimensione referenziale del testo, che viene così ad accogliere una certa quantità di referenti astratti di natura meta-testuale accanto ai più canonici referenti provvisti di una controparte ontologica nel mondo extra-linguistico. La differenza quantitativa rispetto alla Costituzione italiana è notevole: a fronte di 47 esempi nel testo svizzero, ve ne sono soltanto 16 nel testo italiano⁵. Si vedano due esempi:

- (19) ¹ Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

⁵ Come si è visto in Pecorari (in questo volume), la Costituzione italiana impiega più di frequente rinvii che puntano al di fuori del testo costituzionale, verso altri testi del corpus legislativo, come nel caso dei sintagmi *la legge, la legge penale, le norme stabilite con legge costituzionale*.

Il dato quantitativo resta significativo anche al netto delle diverse dimensioni delle due Costituzioni: 26.320 parole grafiche nel caso della Costituzione svizzera, 14.240 parole grafiche nel caso della Costituzione italiana (note incluse).

[...] b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'**articolo 62 capoverso 4**; [...]
(Costituzione svizzera, art. 48a)

>> esiste l'articolo 62 capoverso 4.

(20) ² L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'**articolo 85**; [...] (Costituzione svizzera, art. 87a)

>> esiste l'articolo 85.

Queste presupposizioni di esistenza si addensano particolarmente in alcuni articoli del testo costituzionale. Il caso più evidente è quello del corposo articolo 86, che si riporta integralmente senza ulteriori commenti:

(21) ¹ Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'**articolo 85a**;

b. il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'**articolo 131 capoverso 1 lettera d**;

c. il prodotto netto del supplemento di cui all'**articolo 131 capoverso 2 lettera a**;

d. il prodotto netto dell'imposta di cui all'**articolo 131 capoverso 2 lettera b**;

e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'**articolo 131 capoverso 1 lettera e**; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla **lettera c** e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;

f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'**articolo 131 capoverso 1 lettera e**;

g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al **capoverso 3 lettera g** e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;

h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

³ È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

b. contributi ai costi delle strade principali;

c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

- d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
- f. ricerca e amministrazione;
- g. i contributi al fondo di cui al **capoverso 2 lettera g**.

⁴ Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'**articolo 131 capoverso 1 lettera e**, al netto dei mezzi di cui al **capoverso 2 lettera e**.

⁵ Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'**articolo 131 capoverso 1 lettera d** è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. (Costituzione svizzera, art. 86)

In alcuni casi, l'implicito associato al sintagma nominale richiede all'interprete un'inferenza aggiuntiva oltre alla presupposizione di esistenza. Si veda l'esempio seguente:

(22) ² L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

³ In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al **capoverso 2** può essere aumentato adeguatamente. (Costituzione svizzera, art. 126)

>> esiste il capoverso 2.

+> si intende il capoverso 2 dello stesso articolo.

L'interpretazione del sintagma nominale comporta non solo una presupposizione di esistenza dell'unità giuridica "capoverso 2" interna al testo della Costituzione, ma anche un'implicatura basata sulla massima di Relazione. Infatti, nel testo si parla semplicemente di "capoverso 2" senza specificare a quale articolo questo capoverso appartenga. Il fatto che si tratti del capoverso 2 dello stesso articolo 126 può essere inferito basandosi sull'aspettativa che nel testo ci sia la massima pertinenza possibile: se questo vale, il rimando a un capoverso porterà più naturalmente al capoverso più vicino numerato in quel modo, e non per esempio al capoverso 2 di un altro articolo precedente o successivo. Si consideri inoltre che a sostegno dell'implicatura di Relazione gioca anche il contenuto dei capoversi, e in particolare la continuità referenziale: il referente *importo massimo* menzionato nel capoverso 3 è instaurato nel testo proprio nel capoverso 2 immediatamente precedente.

Al di là della differenza quantitativa che oppone Costituzione svizzera e Costituzione italiana, vi sono due somiglianze che meritano di essere evidenziate. Anzitutto, va rilevato come in entrambi i testi i rinvii meta-testuali ad altri articoli o capoversi siano dovuti in massima parte a modifiche introdotte successivamente alla stesura originaria. Questo aspetto è già stato osservato

da Cignetti (2005: 120) in relazione alla Costituzione italiana, ma vale anche per la Costituzione svizzera: ad esempio, l'articolo 86 riportato *supra* è stato accettato nella votazione popolare del 12/02/2017; la versione originaria del 1999 era molto più compatta e totalmente priva di rinvii intratestuali:

- (23) ¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.
- ² Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
- ³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
- a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
 - b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;
 - c. contributi alla costruzione di strade principali;
 - d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
 - e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;
 - f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al traffico internazionale.
- ⁴ Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo. (Costituzione svizzera, stato 26/10/1999, art. 86)

La strategia in questione sembra dunque essere tipica non tanto dei testi costituzionali in sé, quanto dei rimaneggiamenti che tali testi subiscono a seguito di modifiche e revisioni.

È inoltre interessante osservare che uno spazio testuale particolarmente propenso ad accogliere i rinvii intratestuali sono le Disposizioni transitorie e finali, che entrambe le Costituzioni ospitano in calce al testo. Nella Costituzione italiana ben 9 esempi su 16 compaiono in questa parte del testo, a fronte di 13 esempi su 47 nella Costituzione svizzera: tutto ciò nel breve spazio di 18 articoli per la Costituzione italiana e di 31 punti per la Costituzione svizzera. Questo dato si può facilmente spiegare se si pensa che la pertinenza di tali disposizioni si misura, il più delle volte, proprio in relazione alle norme contenute nel testo della Costituzione, a cui i sintagmi esaminati hanno il compito di rinviare. Si vedano due esempi:

- (24) La disposizione dell'**articolo 80 della Costituzione**, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. (Costituzione italiana, Disposizioni transitorie e finali, V)

- (25) 8. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)
Entro cinque anni dall'accettazione dell'**articolo 121 capoversi 3-6** da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'**articolo 121 capoverso 3** ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'**articolo 121 capoverso 6**. (Costituzione svizzera, Disposizioni transitorie, art. 197)

3.2. Presupposizioni da verbo fattivo

Un altro caso di implicito che si rivela tipico della Costituzione svizzera a confronto con la Costituzione italiana è la presupposizione che deriva dall'uso di un verbo fattivo: un verbo, cioè, che assume tipicamente – anche se non sempre – come complemento un sintagma nominale di ordine superiore e presuppone la verità dello stato di cose che tale sintagma designa. Gli esempi più frequenti nella Costituzione svizzera sono offerti dai verbi (o locuzioni verbali) *considerare, tenere conto, prendere in considerazione*. La differenza quantitativa tra le due Costituzioni è significativa: gli esempi nel testo svizzero sono 36, mentre nel testo italiano se ne trovano solo 3.

La presupposizione da verbo fattivo è piegata a tre funzioni principali nel testo della Costituzione svizzera, tutte dipendenti dal rapporto tra testo normativo e contesto in cui la prescrizione ha luogo. A scopo illustrativo, si vedano gli esempi seguenti:

- (26) ¹ L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
² Nell'ambito del suo agire, la Confederazione **tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni**.
³ La Confederazione **prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna**. (Costituzione svizzera, art. 50)
>> l'agire della Confederazione può avere delle conseguenze per i Comuni.
>> le città, gli agglomerati e le regioni di montagna vivono una situazione particolare.
- (27) ¹ La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni. [...]
⁵ La Confederazione e i Cantoni **tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro**. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta. (Costituzione svizzera, art. 106)
>> i giochi in denaro sono pericolosi.

L'art. 50 contiene due presupposizioni da verbo fattivo. La prima, nel cpv. 2, ha a che fare con la possibilità che qualcosa si verifichi nel futuro:

si presuppone che l'agire della Confederazione possa determinare conseguenze per i Comuni, e si obbliga la Confederazione a tenere conto di ciò. La seconda, nel cpv. 3, riguarda invece l'esistenza di una situazione particolare, che in qualche misura fa eccezione rispetto alla norma più generale: le aree montuose del Paese hanno caratteristiche specifiche, e anche di questo la Confederazione deve tenere conto nel suo agire. La prescrizione esplicita del testo costituzionale è dunque costruita a partire da due dati contestuali soggiacenti, presupposti come veri: l'esistenza effettiva di situazioni particolari e l'esistenza possibile di conseguenze future, entrambe correlate alle esigenze di enti amministrativi di livello inferiore rispetto alla Confederazione.

Nell'art. 106 si usa invece la locuzione fattiva *tenere conto* per presupporre l'esistenza dei pericoli insiti nei giochi in denaro. La presupposizione cade su un aspetto che ha un ruolo fondamentale nella stesura dell'articolo: si tratta del principale fattore negativo che spinge il legislatore a intervenire. L'enunciato successivo chiarisce i termini della questione, costruendo una relazione di consecuzione con il primo enunciato: si dice che la Confederazione e i Cantoni, proprio in quanto tengono conto dei pericoli connessi al gioco, adottano misure protettive adeguate.

3.3. *Implicatura da congiunzione coordinante*

Tutti i casi di implicito fin qui analizzati – così come quelli che saranno analizzati nel seguito – ricorrono nel testo dell'una o dell'altra Costituzione, o di entrambe, con una certa frequenza, al punto che possono essere classificati tra gli ingredienti principali della fisionomia semantica del testo. Accanto a questi, e facendo eccezione dal criterio di selezione degli esempi seguito in questa sede, può essere utile menzionare un caso particolare di implicito che compare nella Costituzione svizzera una sola volta, ma in una posizione di rilievo: si tratta di un'implicatura che sorge dall'uso della congiunzione coordinante *e* nel primo articolo della Carta costituzionale. L'esempio è il seguente:

- (28) Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, **Obvaldo e Nidvaldo**, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, **Basilea Città e Basilea Campagna**, Sciaffusa, **Appenzello Esterno e Appenzello Interno**, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera. (Costituzione svizzera, art. 1)
- +> le coppie di Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo, Basilea Città e Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno sono connesse da un legame particolare.

L'art. 1 dichiara quali sono le entità che compongono la Confederazione Svizzera. Nell'elenco dei Cantoni in cui la Confederazione si articola, è utilizzata sistematicamente la coordinazione asindetica: i nomi dei singoli Cantoni sono separati tra loro da una virgola seriale. Ci sono però tre casi in cui la coordinazione diviene sindetica, e si utilizza la congiunzione coordinante *e*: *Obvaldo e Nidvaldo, Basilea Città e Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno*. Sulla scorta della massima griceana del Modo (o della Modalità), che invita l'emittente ad essere perspicuo nel suo modo di esprimersi, si può pensare che questo triplice inserimento della *e* in una lunga sequenza coordinativa sindetica – apparentemente in contrasto con le richieste di chiarezza poste dalla massima – non sia casuale. Se il costituente ha deciso di adottare una formulazione linguistica apparentemente incoerente rispetto al co-testo, si può inferire che questa scelta sia stata dettata da una motivazione comunicativa, che andrà ricostruita tramite implicatura per preservare la cooperatività del messaggio. Su queste basi, si può dunque implicare che tra i due Cantoni la cui espressione linguistica è connessa dalla congiunzione *e* sussista un legame particolare che non sussiste tra gli altri Cantoni. Il legame che unisce queste tre coppie di Cantoni può essere precisato osservando gli artt. 142 e 150 della Costituzione, dedicati rispettivamente alle votazioni popolari e all'elezione del Consiglio degli Stati:

- (29) ⁴ I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno. (Costituzione svizzera, art. 142)
- (30) ² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due. (Costituzione svizzera, art. 150)

In entrambi i casi, i Cantoni in questione hanno diritti più limitati rispetto agli altri Cantoni: mezzo voto anziché un voto intero nelle consultazioni popolari, e un seggio anziché due seggi al Consiglio degli Stati. Questi sei Cantoni sono storicamente noti – benché la Costituzione non li qualifichi mai ufficialmente in tal modo – come Semicantoni: si tratta di entità che per ragioni storiche hanno un peso inferiore sul piano elettorale e che costituiscono a coppie tre specifiche unità storico-geografiche.

Gettando uno sguardo in diacronia, è interessante notare che la versione precedente dell'art. 1 della Costituzione (la versione entrata in vigore il 1° gennaio 1979 a seguito di votazione popolare) adottava una soluzione linguistica diversa, con una diversa gestione del rapporto con l'implicito:

- (31) Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: *Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo* (Alto e Basso), *Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea* (Città e Campagna), *Sciaffusa, Appenzello* (ambedue i Rhodes), *San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura* costituiscono nel loro insieme la *Confederazione Svizzera*. (Costituzione svizzera del 1874, stato 20/04/1999, art. 1)

I nomi dei sei Semicantoni – oltre ad essere parzialmente diversi da quelli attuali – erano racchiusi tra parentesi e le rispettive entità amministrative erano segnalate come componenti interne dei tre Cantoni di Untervaldo, Basilea e Appenzello, non più menzionati nella Costituzione del 1999. Al posto dell'implicatura da congiunzione coordinante, era presente un'implicatura di specificazione dipendente dall'uso delle parentesi⁶, parafrasabile in questi termini:

- (31a) +> Untervaldo Alto e Basso, Basilea Città e Campagna, e i due Rhodes di Appenzello sono rispettivamente parti componenti dei Cantoni di Untervaldo, Basilea e Appenzello.

Le due diverse formulazioni dell'art. 1 divergono anche sotto un altro importante aspetto per quanto concerne i contenuti impliciti: nella versione del 1979 i Cantoni erano quantificati precisamente come ventitré, e dunque – per limitarci a un singolo esempio – Untervaldo era classificato come Cantone, mentre le sue due parti componenti non lo erano (è sufficiente fare un conteggio per accertarsene); nella versione del 1999 le due parti del vecchio Cantone di Untervaldo, rinominate come Obvaldo e Nidvaldo, sono classificate come Cantoni a tutti gli effetti (e dunque i Cantoni diventano ventisei), anche se – come si è visto – l'uso della congiunzione coordinante consente di implicare che sotto qualche riguardo esse siano diverse dai Cantoni a pieno titolo⁷.

⁶ Si veda anche l'uso alternato del corsivo e del tondo, a demarcare rispettivamente i nomi dei Cantoni e dei Semicantoni.

⁷ La questione è toccata in modo esplicito nel Messaggio sulla revisione della Costituzione (Consiglio federale 1996). Secondo il Messaggio, la nuova formulazione vuole segnalare che «anche i Semicantoni sono membri a parte intera dello Stato federale» (p. 116); si precisa inoltre che l'inserimento della congiunzione *e* è stato operato «su desiderio dei Cantoni interessati e della Conferenza dei governi cantonali» (p. 117).

4. *Specificità in negativo rispetto alla Costituzione italiana*

4.1. *Presupposizioni legate alla complessità sintattica della frase*

Saranno ora prese in esame alcune specificità che oppongono le due Costituzioni in direzione speculare alle precedenti: specificità, cioè, che caratterizzano la Costituzione italiana e che invece non si manifestano o si manifestano in misura minore nella Costituzione svizzera. Un primo fenomeno rilevante è quello che riguarda le presupposizioni legate alla complessità sintattica della frase. La Costituzione italiana contiene numerose strutture sintatticamente complesse che hanno tra le proprie prerogative l'attivazione di una presupposizione. Questo vale in particolare per componenti della frase complessa come le subordinate relative appositive, le participiali e le gerundiali:

- (32) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, **che devono essere attribuite per concorso**. (Costituzione italiana, art. 34)
>> le provvidenze relative al diritto all'istruzione (borse di studio, assegni alle famiglie e altro) devono essere attribuite per concorso.
- (33) [...] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, **riservata alla legislazione dello Stato**. (Costituzione italiana, art. 117)
>> la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato.
- (34) [...] [La Repubblica] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, **favorendo gli istituti necessari a tale scopo**. (Costituzione italiana, art. 31)
>> la Repubblica favorisce gli istituti necessari alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

In questi casi il contenuto presupposto è formulato esplicitamente ma non è oggetto di una predicazione autonoma, e questo influisce sulla possibilità di interpretare il contenuto in maniera indipendente (cfr. Sbisà 2007: 85). Il fenomeno non è senza conseguenze dal punto di vista dell'interpretazione giuridica, dal momento che la mancata associazione della prescrizione a un atto linguistico assertivo attenua il suo valore normativo (cfr. Cignetti 2005).

La Costituzione svizzera, dal canto suo, ha una struttura sintattica molto più semplice e lineare rispetto alla Costituzione italiana: essa è più rigidamente monoposizionale, e presenta molte meno gerarchie tra componenti

informative interne all'enunciato. Questo fa sì che le presupposizioni dipendenti da complessità sintattica siano molto meno frequenti rispetto alla Costituzione italiana. È per esempio un dato rilevante che in tutto il testo siano presenti soltanto una presupposizione da relativa appositiva (peraltro in una disposizione transitoria) e una presupposizione da gerundiale:

- (35) 10. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3
Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, **che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.** (Costituzione svizzera, Disposizioni transitorie, art. 197)
>> le disposizioni di esecuzione necessarie all'articolo 95 capoverso 3 rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
- (36) ² A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e **derogando se necessario al principio della libertà economica**, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo. (Costituzione svizzera, art. 104)
>> la Confederazione deroga se necessario al principio della libertà economica.

In alcuni casi, la Costituzione svizzera privilegia la giustapposizione tra due enunciati autonomi separati dal punto e virgola all'interno dello stesso capoverso, laddove la soluzione più naturale nella scrittura d'uso – visto che il soggetto è il medesimo – sarebbe il loro compattamento in un enunciato singolo con l'uso del gerundio. Sul piano dell'equilibrio tra significati espliciti e impliciti, si produce così l'asserzione esplicita di entrambi i contenuti, che risultano dotati di pieno valore normativo:

- (37) ⁴ I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. **La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.** (Costituzione svizzera, art. 76)
- (38) ⁵ Nella sua politica energetica, **la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.** (Costituzione svizzera, art. 89)

Nel complesso, dunque, la Costituzione svizzera asserisce le proprie norme in maniera pressoché sistematica, mentre la Costituzione italiana lascia più spazio alle presupposizioni attivate da frasi subordinate. Sul piano interpretativo, ciò si traduce in una diversa attribuzione di valore normativo alle proposizioni che costituiscono il testo: più rigorosa e costante nella Carta svizzera,

più oscillante nella Carta italiana, che a volte presenta come già note o date per scontate norme che invece sono di prima introduzione⁸.

La differenza rispetto alla Costituzione italiana interroga naturalmente, oltre all'analisi degli impliciti, anche l'analisi della sintassi periodale dei due testi⁹. Se è vero che, come hanno osservato in molti a partire da De Mauro (2006), la Costituzione italiana brilla rispetto agli altri testi normativi italiani per leggibilità e semplicità del dettato, va tuttavia rimarcato che – come segnala anche Ferrari (in questo volume) – la Costituzione svizzera restituisce dati ancora più netti in questo senso: i suoi enunciati sono più brevi e sintatticamente più semplici rispetto a quelli della Costituzione italiana. Potrebbe avere un peso nella spiegazione di questi dati il carattere plurilingue della Costituzione svizzera, e in particolare il ruolo della versione in lingua tedesca¹⁰. Come osserva ad esempio Korzen (2009), tra le principali differenze sintattico-testuali che oppongono le lingue germaniche alle lingue romanze figurano la preferenza per la paratassi rispetto all'ipotassi, per l'uso di periodi brevi e per un'articolazione testuale lineare e senza gerarchie. La linearità e la tendenziale semplicità sintattica della Costituzione svizzera in lingua italiana potrebbero essere un portato del legame con la versione tedesca, che nei testi normativi svizzeri è solitamente la prima ad essere prodotta¹¹. Si potrebbe vedere in questo una sorta di calco sintattico-testuale che appiattisce la struttura testuale della Costituzione svizzera in lingua italiana su quella della versione tedesca, determinandone una maggiore linearità sintattica e un minore ricorso alla frase complessa: la rarità delle presupposizioni qui esaminate sarebbe, in questo senso, il corollario di una preferenza sintattico-testuale.

⁸ Le differenze tra asserzione e presupposizione sul piano cognitivo sono studiate da una vasta letteratura. Per una sintesi, si veda Lombardi Vallauri (2019: 125-128), che distingue i due fenomeni sulla base delle richieste poste all'interprete circa lo stato del contenuto semantico nella memoria a lungo termine: da introdurre in memoria *ex novo* nel caso dell'asserzione, da recuperare dal proprio insieme di conoscenze nel caso della presupposizione.

⁹ Sulla sintassi del periodo in prospettiva comparativa tra le due Costituzioni qui esaminate, cfr. Lala (in questo volume).

¹⁰ Cfr. Rosi (in questo volume) per un confronto più sistematico tra le due versioni in prospettiva sintattico-testuale.

¹¹ Si vedano ad esempio i dati di Grüter (2015) riportati da Egger (2019: 14 n. 41), secondo i quali la percentuale di disegni di legge svizzeri elaborati in tedesco negli ultimi vent'anni raggiunge valori ragguardevoli, tra l'80 e il 91,6%.

4.2. *Implicature da doppia negazione*

Un altro fenomeno che oppone Costituzione italiana e Costituzione svizzera a favore della prima è l'implicatura generata dall'uso della doppia negazione (*non p se non q* e varianti). La Costituzione italiana presenta 16 occorrenze del costrutto, tra cui la seguente:

- (39) [...] **Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.** (Costituzione italiana, art. 25)

+> in via prioritaria, le misure di sicurezza non vanno adottate.

La formulazione con due operatori negativi scelta dal legislatore è più complessa, dal punto di vista sintattico-semanticco, rispetto alla semplice affermazione *p solo se q*. Il suo impiego – come si è mostrato in Pecorari (in questo volume) – chiama in causa la massima griceana del Modo, portando l'interprete ad implicare che la modalità deontica della norma corrisponde prioritariamente a un divieto, espresso in forma diretta dall'enunciato, e non a un permesso. In altre parole, nel caso di (39), si può inferire che l'adozione di misure di sicurezza è tendenzialmente da evitare, salvo casi eccezionali da valutare con attenzione.

La Costituzione svizzera fa uso della doppia negazione in un solo caso, peraltro tematicamente analogo all'esempio italiano appena commentato:

- (40) ¹ **Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.** (Costituzione svizzera, art. 31)

+> in via prioritaria, la privazione della libertà è vietata.

Nel testo svizzero si privilegia l'uso della formula *p soltanto se q* (7 esempi), che al contrario della doppia negazione mette in rilievo ciò che la norma consente a scapito di ciò che la norma vieta. Questo coincide, di fatto, con la messa in rilievo dell'eccezione rispetto alla regola: si invita l'interprete a considerare prioritariamente l'esistenza di circostanze particolari, che sono le sole condizioni che consentano il compimento di una certa azione. Si vedano a mo' di illustrazione i tre articoli seguenti, dei quali il secondo risulta particolarmente trasparente:

- (41) ¹ Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; **possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.** (Costituzione svizzera, art. 25)

+> in via prioritaria, l'extradizione delle persone di cittadinanza svizzera può avere luogo (se vi acconsentono).

- (42) ² Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. **Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili.** Esse devono essere precisate dalla legge. (Costituzione svizzera, art. 84)
 +> in via prioritaria, le eccezioni sono ammissibili (se sono indispensabili).
- (43) ² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: [...] c. **un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento** [...] (Costituzione svizzera, art. 118b)
 +> in via prioritaria, l'impiego di persone incapaci di discernimento in un progetto di ricerca può avere luogo (se è necessario ai fini del progetto).

La differenza tra le due Costituzioni sembra dunque una questione di diverso sfruttamento dell'implicatura, ai fini della messa in rilievo di due facce diverse della norma: il divieto valido più in generale nel caso italiano, il permesso valido in circostanze eccezionali nel caso svizzero.

4.3. Implicature da avverbio paradigmaticizzante

Un'ultima assenza notevole nel testo della Costituzione svizzera è quella delle implicature di caso particolare riconducibili alla massima griceana della Quantità e suscitate da alcuni usi dell'avverbio paradigmaticizzante *anche*. In Pecorari (in questo volume) si è visto che la Costituzione italiana utilizza spesso *anche* per introdurre un caso particolare in un'unità informativa autonoma, isolata dalla punteggiatura. In (44), ad esempio, la precisazione introdotta da *anche* risulta ridondante dal punto di vista semantico, dal momento che il sintagma *i capaci e meritevoli* comporta già una quantificazione universale su *tutti* i capaci e meritevoli; essa trova invece una giustificazione sul piano pragmatico, come rappresentativa di un'eccezione plausibile che invece eccezione non è, e che dunque andrà osservata con particolare attenzione dagli interpreti del diritto:

- (44) [...] I capaci e meritevoli, **anche se privi di mezzi**, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. [...] (Costituzione italiana, art. 34)
 +> i capaci e meritevoli privi di mezzi costituiscono un caso particolare.

Nella Costituzione svizzera questo uso di *anche* è quasi totalmente assente. L'unico esempio che si avvicina a quelli contenuti nella Costituzione italiana è

il seguente, che mette in evidenza il caso particolare dei frontalieri all'interno della classe degli *stranieri che esercitano un'attività lucrativa*¹²:

- (45) ³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; **essi devono comprendere anche i frontalieri.** [...] (Costituzione svizzera, art. 121a)

+> i frontalieri costituiscono un caso particolare.

L'avverbio *anche* conta solo 9 occorrenze nella Carta svizzera, in prevalenza dotate di un semplice valore additivo e testualmente coesivo come negli esempi seguenti:

- (46) ² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ **Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.** (Costituzione svizzera, art. 35)

- (47) ² [La Confederazione] Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. **Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento** e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. (Costituzione svizzera, art. 47)

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, l'assenza delle implicature generate da *anche* non è sintomatica di una minore attenzione del testo svizzero ai casi particolari. Al contrario: la Costituzione svizzera introduce relazioni di particolarizzazione nel suo dettato in misura nettamente superiore alla Costituzione italiana, e lo fa per via esplicita, attraverso l'uso del connettivo *in particolare* (cfr. anche le osservazioni di Piantanida in questo volume sull'architettura logico-argomentativa della Costituzione svizzera). Basti considerare che, a fronte di una sola occorrenza di *in particolare* nella Costituzione italiana, se ne trovano ben 36 nella Costituzione svizzera, alle quali va affiancata una manciata di altre occorrenze di espressioni semanticamente analoghe quali *segnatamente* e *soprattutto*. Si vedano gli esempi seguenti, in cui l'istruzione a considerare una certa fattispecie come caso particolare di una regola

¹² Si osservi anche, *en passant*, la presupposizione di esistenza di un *principio di preferenza agli Svizzeri*, che non è enunciato in modo esplicito in nessun articolo della Costituzione. Anche questo è un esempio evidente di come la presupposizione possa legittimare l'esistenza di referenti alquanto discutibili sul piano etico-sociale, come si è già visto in § 2.

generale non passa attraverso un'implicatura, ma è veicolata dalla semantica procedurale del connettivo impiegato¹³:

- (48) ³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, **in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro**. [...] (Costituzione svizzera, art. 8)
- (49) ² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. **Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti**. (Costituzione svizzera, art. 31)
- (50) ¹ La Confederazione promuove lo sport, **in particolare l'educazione sportiva**. (Costituzione svizzera, art. 68)
- (51) ⁶ I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, **segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo**. (Costituzione svizzera, art. 106)
- (52) ⁴ Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, **soprattutto della stampa**. (Costituzione svizzera, art. 93)

Rispetto all'uso di *anche* nella Costituzione italiana, le espressioni avverbiali impiegate nella Costituzione svizzera mettono in evidenza non tanto eccezioni plausibili alla regola generale, quanto – più semplicemente – casi particolarmente rappresentativi della regola generale.

A proposito della rarità di simili costrutti nella Carta italiana, è interessante osservare che l'unica occorrenza di *in particolare* si trova in un articolo modificato – peraltro in modo particolarmente farraginoso – nel 2001, in occasione della revisione del Titolo V, mentre la versione originaria non conteneva il connettivo:

- (53) [...] Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica **e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. [...] (Costituzione italiana, art. 120)

¹³ Si potrebbe al limite parlare, se si condivide la concezione verocondizionale del significato difesa da Grice, di implicatura convenzionale: il connettivo, in questa prospettiva, introdurrebbe nel testo un valore semantico aggiuntivo dipendente dal suo significato convenzionale (cfr. ad esempio Sbisà 2007: 120-125).

5. Conclusioni

A conclusione del presente studio, si può tentare di fare qualche osservazione di carattere generale sul ruolo degli impliciti nel genere testuale indagato e sulle specificità che l'una e l'altra Costituzione mostrano in prospettiva comparativa sotto questo aspetto.

Gli impliciti che la Costituzione italiana e la Costituzione svizzera hanno in comune sono principalmente quelli che costruiscono lo sfondo del testo normativo. Da un lato, gli impliciti dal ruolo più chiaramente valoriale: quelli che introducono nel testo la presupposizione dei valori di base del regime democratico – che accomuna Italia e Svizzera – tramite un sintagma nominale definito, oppure quelli che portano a implicare il valore positivo di una certa entità tramite l'uso di un verbo assiologico; dall'altro lato, gli impliciti che proiettano legittimità su un referente, disegnando uno sfondo di entità e concetti a partire dal quale il diritto positivo legifera. Accanto a questi, è comune alle due Costituzioni anche il ricorso a espressioni semanticamente vaghe appartenenti alla classe delle clausole generali, che introducono nel testo una quota di interpretazione inferenziale funzionale alla plasticità del dettato normativo. Sembrano dunque questi, alla luce della presente indagine comparativa, gli impliciti che caratterizzano la fisionomia semantica del genere testuale "costituzione": anche se, evidentemente, occorrerà estendere l'analisi ad altri testi – anche in lingue diverse dall'italiano – per ottenere risultati più sicuri.

Per quanto concerne le specificità proprie dell'uno o dell'altro dei due testi esaminati – e prescindendo dalle pur interessanti differenze formali che si sono riscontrate – l'analisi ha messo in luce numerosi aspetti significativi sul piano semantico-pragmatico. La Costituzione svizzera si dimostra anzitutto più attenta a segnalare le connessioni meta-testuali tra le parti del testo, grazie al largo uso di sintagmi nominali definiti che attivano una presupposizione risolta tramite il rimando a un altro articolo precedente o successivo. Essa impiega inoltre strategie aggiuntive di realizzazione della vaghezza e di costruzione di uno sfondo valoriale oltre a quelle condivise con la Costituzione italiana: da un lato, sfrutta a più riprese un paradigma ristretto di espressioni intrinsecamente vaghe (*adeguato, ragionevole, importante* ecc.); dall'altro lato, può impiegare un verbo fattivo per presupporre un fattore negativo che fa da sprone all'ideazione della norma. Le specificità della Costituzione italiana si collocano su tre versanti: la ricchezza di presupposizioni legate alla complessità sintattica delle frasi, laddove la Costituzione svizzera – forse per influsso della versione in lingua tedesca – aderisce molto più rigidamente a criteri di semplicità sintattica; la maggiore attenzione alla modalità deontica del divieto, trasmessa tramite implicatura nei costrutti con doppia negazione (pressoché assenti dal testo svizzero); e l'uso dell'avverbio *anche* come

generatore di implicature di caso particolare, che invece la Costituzione svizzera tende a rifiutare a vantaggio della costruzione esplicita – peraltro di altissima frequenza – con il connettivo *in particolare*.

Emerge dall'analisi un dato comparativo interessante in merito alle opzioni alternative all'implicito che i testi costituzionali hanno a disposizione. Quando i due testi divergono nell'impiego di una certa categoria di implicito, l'alternativa alla presenza dell'implicito non è sempre, semplicemente, la sua assenza. Ci sono anche casi in cui alla prevalenza di un implicito si oppone la prevalenza di un implicito concorrente: lo si è visto in § 4.2 a proposito delle diverse implicature generate dal costruito con doppia negazione e dal costruito *p solo se q*. E ci sono casi in cui all'implicito si oppone la resa esplicita dello stesso contenuto: lo si è visto in § 4.3 circa l'alternanza tra l'uso di *anche* e l'uso di *in particolare*.

Bibliografia

- Antelmi, Donella (2008), *Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico*, in Garzone, Giuliana/Santulli, Francesca (a c. di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè, pp. 89-119.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in Ferrari, Angela (a c. di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-134.
- Consiglio federale (1996), *Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale*, in *Foglio federale*, 80/1, online: <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-i.pdf.download.pdf/bot-neue-bv-i.pdf> (ultimo accesso 07.10.2021)
- De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. VII-XXXII.
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 3-20.
- Ferrari, Angela/De Cesare, Anna-Maria/Evangelista, Daria/Lala, Letizia/Marengo, Terry/Pecorari, Filippo/Piantanida, Giovanni/Rosi, Benedetta (2022), *Il corpus It-Ist_CH: un corpus rappresentativo dell'italiano istituzionale svizzero*, in Baranzini, Laura/Casoni, Matteo/Christopher, Sabine (a c. di), *Linguisti in contatto 3. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera*, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, pp. 57-70.

- Grüter, Barbara (2015), *In welcher Sprache entstehen die Gesetze des Bundes*, in «LeGes», 2, pp. 351-366.
- Huang, Yan (2007), *Pragmatics*, Oxford, Oxford University Press.
- Korzen, Iørn (2009), *La Costituzione Italiana e Danese: valori impliciti ed espliciti*, in Korzen, Iørn/Lavinio, Cristina (a c. di), *Lingue, culture e testi istituzionali*. Seminario italo-danese (Cagliari, 13-14 novembre 2007), Firenze, Cesati, pp. 201-230.
- Korzen, Iørn (2010), *Lingua, cognizione e due Costituzioni*, in Visconti, Jacqueline (a c. di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano, LED, pp. 163-202.
- Lala, Letizia (in questo volume), *La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un confronto*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 51-66.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2019), *La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione*, Bologna, il Mulino.
- Pecorari, Filippo (in questo volume), *I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti: un'analisi della Costituzione italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 103-133.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 201-225.
- Rosi, Benedetta (in questo volume), *La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 67-81.
- Sbisà, Marina (2007), *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza.
- van der Sandt, Rob A. (1992), *Presupposition projection as anaphora resolution*, in «Journal of semantics», 9, pp. 333-377.
- Velluzzi, Vito (2010), *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Visconti, Jacqueline (2015), *Discursive patterns in the Italian and Norwegian Constitutions*, in Gammelgaard, Karen/Holmøyvik, Eirik (a c. di), *Writing democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014*, New York-Oxford, Berghahn, pp. 108-118.

Luigi Spagnolo

LAVORATORI E LAVORO:
*L'IMPLICITO NELLE VARIANTI REDAZIONALI
DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA*

In questa sede intendo soffermarmi sulle problematiche testuali poste dalla stesura della definizione con cui si apre la nostra carta costituzionale: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». L'ampio dibattito da parte dei membri dell'Assemblea costituente¹ ruota intorno a una serie di presupposizioni di natura squisitamente politica, non riducibili a mere questioni giurisprudenziali.

Nella discussione preliminare su quello che diventerà il primo comma del primo articolo, avviata nell'autunno del 1946, emerse un problema legato alla dicitura proposta da Palmiro Togliatti, poi esclusa dal progetto approvato dalla Commissione, «Repubblica democratica di lavoratori»², a sua volta legata alla tradizione rivoluzionaria spagnola, come recita il primo articolo della Costituzione repubblicana del 1931: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». Nella traduzione togliattiana viene espunto il complemento di specificazione, *de toda clase*.

Ancora il 14 marzo 1947, in assemblea plenaria (seduta pomeridiana), Concetto Marchesi rivendicava la formula:

Ricordate, onorevoli colleghi, le magnanime parole che un francese, il marchese Melchior de Vogüé, scriveva allora nel 1889, allorché un pellegrinaggio francese di quattromila operai venne al cospetto di Leone XIII. «Mi pareva, egli scriveva, che fossero entrati allora per la prima volta in San Pietro i rappresentanti del nuovo potere sociale, i nuovi pretendenti all'impero, i soggetti

¹ Per ulteriori approfondimenti relativi alla genesi della carta costituzionale, anche di natura bibliografica, rinvio a Spagnolo (2012), da cui riprendo le sigle per i vari organi parlamentari. La maggior parte dei resoconti stenografici dell'Assemblea Costituente è disponibile in rete, al seguente indirizzo: <http://legislature.camera.it>.

² Togliatti «propone che, in coerenza con gli articoli approvati in tema di lavoro, alle parole: «repubblica democratica» si aggiunga “di lavoratori”. Fa presente che, per evitare equivoci, l'aggiunta potrà anche essere ampliata in: “lavoratori del braccio e della mente”» (CC, I Sc, 28/11/1946 p. 427). Quest'ultima locuzione gode di numerose attestazioni nella stampa italiana del primo quarto del XX secolo, in particolare nella pubblicistica di area marxista.

del potere, entrati, come una volta gli antichi imperatori Carlo Magno, Oddone e Barbarossa, per ricevere dal Pontefice la consacrazione e la investitura»³.

E la riceveranno, onorevoli colleghi democristiani, la riceveranno mercé l'opera dei vostri migliori, la consacrazione e la investitura, i lavoratori dell'Italia e del mondo. Soggetti del potere, i lavoratori. Appunto: e ha ragione l'onorevole Togliatti quando propone di scrivere nel primo articolo della Costituzione quelle due semplici e grandi parole, che non sono parole comuniste, che potrebbero e dovrebbero essere parole piene di profondo sentimento cattolico: Repubblica di lavoratori. Sì, Repubblica democratica di lavoratori; sarà questo il nuovo grande titolo di nobiltà che noi potremo dare al popolo italiano.

(AC, 14/3/1947, sed. pom., p. 2104)

Ma facciamo un passo indietro. Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione aveva discusso la proposta di Giorgio La Pira (DC): «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è condizione del loro carattere democratico». Si considerino le obiezioni di Togliatti:

premessi che egli era del parere che si dovesse porre al principio della Costituzione la definizione: «Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori», dichiara che, se a prima vista era rimasto soddisfatto della formulazione dell'onorevole La Pira, in seguito ad una analisi più attenta è sorta nel suo animo qualche perplessità, nel senso che gli sembra di trovarsi di fronte non ad una affermazione politica di volontà del legislatore, ma quasi ad una constatazione di fatto. In sostanza, il lavoro, come tale, in qualsiasi società, anche capitalistica, è il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto è il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica.

In particolare, anche la dizione: «partecipazione adeguata» gli fa nascere dei dubbi. Forse l'onorevole La Pira voleva intendere che il lavoro ha una posizione preminente; ma, non avendo osato manifestare, in una formula legislativa, fino all'ultimo il suo pensiero, ha adottato il termine: «adeguata». Questo termine invece può essere inteso in senso di minorità, parità o prevalenza, a seconda di come si intenda la funzione del lavoro. Propone, pertanto, in sostituzione della formula dell'onorevole La Pira, il seguente articolo: «Il lavoro e la sua partecipazione prevalente o decisiva negli organismi economici, sociali e politici, è il fondamento della democrazia italiana».

(CC, I Sc, 18/10/1946, pp. 263-264)

³ Episodio che si colloca nell'ambito della gestazione dell'enciclica *Rerum novarum* (15 maggio 1891). «Tra le iniziative di carattere religioso destinate a suscitare un discreto interesse c'erano i pellegrinaggi. Anzitutto quelli a Roma, riservati ovviamente ad una ristretta cerchia di partecipanti, a causa dei costi» (Dotta 2008: 153). Éugène-Melchior de Vogüé è noto soprattutto per aver fatto conoscere in Francia la grande narrativa russa (*Le roman russe*, 1886).

Il testo approvato in sottocommissione manterrà l'astratto, meno forte, anche se pregnante per chi aveva in mente l'opposizione marxiana (*lavoro vs capitale*): «Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici, sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana». Il monarchico Roberto Lucifero, eletto nel Blocco nazionale della libertà, non mancò di rilevare un'apparente contraddizione linguistica, ovviamente dalla sua prospettiva anticomunista:

Nelle discussioni avvenute in seno alla Sottocommissione, ha notato che sul termine: «lavoro», e soprattutto sul termine: «lavoratori» non si è tutti d'accordo. Sul termine: «lavoro», è stato possibile arrivare ad un punto di intesa, mediante una casistica nella quale si è chiarito che determinate attività anche contemplative, dovevano essere considerate come socialmente utili. Tale punto di intesa è però soltanto formale ed il disaccordo, che è sostanziale, ricomparirà ancora quando si dovrà interpretare la Costituzione. Ad ogni modo, se si è raggiunto l'accordo sul termine: «lavoro», il disaccordo è totale quando si parla di: «lavoratori», quasi che tale termine non venisse da «lavoro». A suo parere, per esempio, non vi è dubbio che un monaco, il quale, pure svolgendo un'attività puramente contemplativa, compie un lavoro utile per la società, sia un autentico lavoratore. Non crede però che l'onorevole Togliatti sia dello stesso avviso [...]

Tale fatto riveste una specifica importanza, in quanto la partecipazione del lavoro negli organismi economici non avviene direttamente, ma per rappresentanza attraverso il lavoratore. Ora, a suo giudizio, il dirigente di un'azienda, l'agrario o il consigliere di una società anonima, sono dei lavoratori, e, dato che attualmente la funzione capitalistica, sia pure regolamentata e controllata, continuerà a sussistere, pure la relativa attività dovrebbe essere considerata come lavorativa, nel senso che anche il capitalista è un lavoratore. Dubita, però, che questo suo modo di vedere sia condiviso da tutti e che si tenda piuttosto a stabilire una sperequazione tra i vari fattori della produzione. Ritiene invece che tutti coloro che partecipano alla produzione siano «lavoratori» (meno l'azionista puro, gli inabili e i malati), dal presidente del consiglio di amministrazione fino all'ultimo usciere della società. Stabilito il principio che tutti sono lavoratori, in quanto uomini, il lavoro, inteso come manuale, non deve considerarsi preminente sugli altri fattori della produzione. Perciò, se da qualche parte si vuole distinguere il lavoratore del capitale dal puro prestatore d'opera, dichiara di non potere essere d'accordo circa la formulazione proposta, perché approverebbe un principio contrario alla sua concezione ugualitaria, che è la base di tutto il suo credo politico.

(ivi, pp. 264-265)

A dispetto delle elucubrazioni di Lucifero, la presupposizione del sostantivo *lavoratore* affonda le radici nella storia dell'italiano: infatti, dall'antico significato («Persona di umili condizioni che presta la propria attività manuale

dietro retribuzione, ma in posizione di subordinazione e di dipendenza sociale quasi servile nei confronti di un signore o, comunque, di una persona di civili condizioni, nell'ambito della sua famiglia o della sua azienda» [*GDLI*, s.v.]), che giustifica la sinonimia con *villano* e *contadino*, si arriva senza soluzione di continuità all'accezione moderna: «Chi svolge un'attività manuale, per lo più alle dipendenze di altri (nelle società a struttura capitalistica) e specie nell'ambito di un'impresa economica o di un'azienda agricola, e con tale attività si guadagna modestamente da vivere (in contrapposto, da un lato, al benestante, al possidente, all'imprenditore, e, dall'altro lato, a chi svolge attività di natura intellettuale o un'attività economica indipendente: sotto l'influenza delle moderne ideologie democratiche e socialiste, il termine è usato, più o meno enfaticamente, in senso etico-politico fortemente positivo» (*GDLI*, s.v., § 3). E anche nel testo finale della Costituzione le occorrenze di *lavoratore/-i* sono legate ai seguenti concetti (titolo III, *Rapporti economici*): «la formazione e l'elevazione professionale» (art. 35, c. 2), «retribuzione proporzionata» (art. 36, c. 1), «riposo settimanale» e «ferie annuali retribuite» (art. 36, c. 2), parità di diritti e di retribuzione per le lavoratrici (art. 37, c. 1), il diritto alla pensione e all'assicurazione contro infortuni e malattie (art. 38, c. 2), l'esproprio di talune imprese (art. 43), il diritto «a collaborare [...] alla gestione delle aziende» (art. 46). Inoltre «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, c. 2) è un obiettivo da raggiungere a prescindere dalle differenze sociali.

Come si è detto, l'ultima parte della versione definitiva («L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») discende dall'evoluzione di una proposta di La Pira: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è condizione del loro carattere democratico». Nella seduta suddetta La Pira spiega «che in uno Stato di lavoratori, come è stato definito dall'onorevole Lucifero, il lavoro, sia manuale che spirituale, è il fondamento della struttura sociale. Tutti gli istituti elaborati nella presente Costituzione si riconnettono appunto a questo principio, da cui trae la sua legittimità la prima parte dell'articolo. Con la seconda parte, ha voluto esprimere due concetti: il primo, che il lavoro è il fondamento degli organismi economici sociali e politici; il secondo, che il lavoratore è partecipante consapevole di tutto il congegno economico sociale e politico, e quindi che la concezione che anima i suddetti organismi deve essere ispirata ai principî democratici». Nella relazione introduttiva al Progetto di Costituzione (p. 4) Meuccio Ruini difende a spada tratta questa formulazione, esplicitando il dissenso riguardo alla proposta marxista:

Bisogna [...] essere ciechi per non vedere che è oggi in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranità popolare, il lavoro

si pone quale forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi ed eguali. Molti della Commissione avrebbero consentito a chiamare l'Italia «repubblica di lavoratori» se queste parole non servissero in altre costituzioni a designare forme di economia che non corrispondono alla realtà italiana. Si è quindi affermato, che l'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica ha per fondamento essenziale – con la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori – il lavoro: il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana.

Pietro Nenni continuerà a sostenere la prima formula anche in assemblea plenaria:

Dice il progetto che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro. Avremmo preferito si dicesse che la Repubblica italiana è una Repubblica democratica di lavoratori. Con ciò la nuova Costituzione sarebbe in completa e perfetta armonia non soltanto con la realtà sociale del nostro Paese, ma con la realtà sociale di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Poiché, signori, ormai all'astratto «cittadino» si sostituisce da per tutto il concreto «lavoratore», coi suoi diritti, la sua funzione, la sua missione di civiltà.
(AC, 10/3/1947, p. 1949)

Il giorno seguente anche Togliatti non sarà da meno, ribadendo la posizione espressa durante i lavori preliminari di stesura del progetto:

Riproporremo qui che la Repubblica italiana venga denominata Repubblica italiana democratica di lavoratori, e con questo non intendiamo dare l'ostracismo a nessuno, non vogliamo escludere nessuno dall'esercizio dei diritti civili e politici, ma vogliamo affermare che la classe dirigente della Repubblica deve essere una nuova classe dirigente (*Commenti a destra*), direttamente legata alle classi lavoratrici.
(AC, 11/3/1947, sed. pom., p. 2003)

Da destra Orazio Condorelli (Blocco nazionale della libertà) critica entrambe le proposte:

Abbiamo prima imparato e poi insegnato nelle università che gli elementi fondamentali, costitutivi dello Stato, e perciò anche della repubblica, sono tre: il popolo, il territorio, l'organizzazione giuridica. Qualcheduno aggiunge anche l'organizzazione dell'economia e del lavoro, e allora diventano quattro questi elementi fondamentali dello Stato.

Ma è chiaro che la parola «fondamento» non è stata usata in questo senso, direi, fisico, di base su cui consiste la Repubblica, ma in un senso deontologico, cioè nel senso di titolo che dà diritto a partecipare alla Repubblica. In questo senso il lavoro è stato chiamato fondamento della Repubblica: è il fonda-

to ideale, etico, giuridico. E allora se è così – ed è certo che è così, perché è chiarito dall'articolo 31 dello stesso progetto, là dove è affermato il dovere dei cittadini di partecipare all'organizzazione del Paese con una funzione che concorra allo sviluppo della società e si aggiunge che chi si sottrae a questo dovere è privato dei diritti politici – non c'è dubbio, o amici, che qui, non so se *claris verbis* o surrettiziamente, come diciamo noi giuristi, si è tentato di far rientrare dalla finestra quel che è uscito per la porta. Si voleva dire che la Repubblica italiana è la repubblica degli operai, dei contadini e degli intellettuali: si sono trovate opposizioni e si è escogitata quest'altra formula che vale perfettamente lo stesso. Ora se è stata questa la vostra intenzione, noi non possiamo essere d'accordo, e se non è stata questa la vostra intenzione, l'espressione che avete usato va modificata.

(AC, 15/3/1947, sed. pom., pp. 2162-2163)

L'azionista Leo Valiani tesse le lodi della formula nenniana e togliattiana:

La Repubblica democratica dei lavoratori ha una storia nelle lotte politiche condotte dalle organizzazioni operaie, dai movimenti popolari, dai partiti di sinistra in tutti i Paesi europei dal 1848 fino ai nostri giorni. Dovunque la democrazia abbia fatto dei progressi, dovunque il movimento dei lavoratori, ed in generale i democratici-repubblicani conseguenti, si siano affermati come una forza politica, essi hanno posto questa esigenza di caratterizzare lo Stato democratico più coerente, cioè la Repubblica che poggia sui lavoratori.

(AC, 17/3/1947, sed. pom., p. 2213)

Sarà il comunista Giorgio Amendola a riassumere compiutamente le motivazioni alla base del dissenso verso la formula marxista, sia da parte liberale sia da parte democristiana:

Le obiezioni, le critiche, e anche le esitazioni e le preoccupazioni che sono state avanzate, si possono dividere in due gruppi: quelle mosse da oratori di parte liberale e qualunquista, e che sono obiezioni di merito [...] e quelle espresse da altri colleghi di parte democristiana, che approvano il terzo capoverso, ed hanno anche presentato un emendamento per cui la Repubblica democratica dovrebbe essere «fondata sul lavoro», ma che esitano ad accettare l'emendamento da noi proposto nella forma chiara e semplice di «Repubblica democratica di lavoratori».

Dirò che le obiezioni più sostanziali, di merito che ci sono state opposte dagli oratori di parte liberale e qualunquista non mi hanno sorpreso. Non si può andare d'accordo con tutti. In certi casi, si deve anzi non andare d'accordo, quando si parte da presupposti così lontani e diversi.

Questa opposizione ci fornisce anzi la controprova della giustezza della nostra tesi, ci prova, ancora una volta, la necessità da noi avvertita che fin dal primo articolo sia espresso, in modo chiaro, semplice e popolare, e nello stesso tempo solenne e lapidario, il carattere della nuova Costituzione, il carattere che la pre-

cisa politicamente e storicamente, il carattere popolare e antifascista che essa deve avere, dopo la tragica esperienza vissuta dall'Italia nell'ultimo ventennio. Gli argomenti opposti dai colleghi liberali e qualunquisti, in sede di Commissione ed anche qui, sono tolti dal bagaglio dottrinario del vecchio liberalismo, per il quale ogni limitazione delle libertà economiche dei singoli appare anche come una limitazione delle libertà politiche, e per il quale ogni concreta specificazione storica e sociale del concetto di democrazia appare non come un arricchimento della democrazia, ma come una sua limitazione.

Com'è melanconico ricordare oggi, di fronte a queste posizioni, i propositi espressi da molti amici liberali negli anni della cospirazione, quando essi riorganizzarono nuovamente il loro partito e quando, nelle lunghe discussioni che hanno intessuto la nostra vita di cospiratori, si affannavano a precisare che il loro non era un ritorno al vecchio liberalismo, ma l'affermazione di un nuovo liberalismo che si alimentava di nuove concezioni sociali; che il liberalismo non voleva dire necessariamente liberismo, libertà politica non voleva dire libertà per i monopoli, ed il liberalismo poteva essere accompagnato da una politica di solidarietà sociale.

[...]

Oltre questo gruppo di opposizioni e di critiche, altre obiezioni ci sono mosse dai colleghi della Democrazia cristiana. Molti di questi hanno sentito con noi che ormai, di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio, i diritti della persona umana non possono essere garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Essi quindi comprendono la necessità che il nuovo ordinamento democratico sia basato sul lavoro e riconosca i nuovi diritti del lavoro.

Tuttavia, pur partendo da queste premesse, essi esitano ad arrivare alle stesse conclusioni. E in sede di Commissione si sono pronunziati contro l'emendamento da noi proposto. Non mi sembra fondato il timore che è stato espresso, che la specificazione «di lavoratori» possa conferire un carattere classista alla Costituzione.

(AC, 20/3/1947, p. 2279)

Amendola fa riferimento all'art. 31 del Progetto di Costituzione per deponenti il sostantivo annullando ogni connotato di classe: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta» (c. 2).

Né da questa affermazione deriva l'obbligo, per lo Stato democratico, di separare, di distinguere completamente i lavoratori dai non lavoratori. Questo obbligo ci sarebbe stato, se fosse stata accolta una proposta avanzata in sede di Commissione dai democristiani, per cui i non lavoratori avrebbero dovuto venire esclusi dal diritto di voto. Io non mi nascondo le difficoltà pratiche che, nelle attuali condizioni economiche e sociali dell'Italia, deriverebbero da una norma simile, anche dando alla parola «lavoratori» il significato più generale

che noi le abbiamo conferito. Ma i colleghi democristiani non hanno insistito su questa loro proposta.

La scelta quindi non la fa lo Stato, ma il singolo cittadino il quale, nella sua coscienza, sente se è un lavoratore o se un parassita, se è uno che dà il suo contributo allo sviluppo sociale del suo Paese, o se vive invece da parassita sui frutti del lavoro compiuto da altri. In realtà, dalla dichiarazione possono sentirsi colpiti solo coloro che sono, direi, consapevoli di questo loro stato di parassiti, coloro che passano sapendo di non lasciare tracce della loro oziosa esistenza, quelli che per ciò stesso si escludono dalla vita della Nazione. Perché, che cosa è la vita della Nazione se non la storia di coloro che lavorano e fanno col loro lavoro, col loro ingegno, che l'Italia sia il Paese che è, col suo volto cesellato da innumeri generazioni, il Paese che noi abitiamo, con le terre lavorate e le città e i monumenti e le fabbriche, tutto frutto del lavoro e dell'ingegno italiano?

Perché dunque, amici della Democrazia cristiana, questa esitazione? Perché questa perplessità di arrivare alle conseguenze logiche, dalle premesse da cui siete pure partiti? Io vedo in questa esitazione, in questa incertezza, un altro episodio, un altro esempio, di quello che io chiamerei lo stile democristiano, il carattere della vostra azione politica, il carattere dell'azione politica di un grande partito sul quale pesano tante gravi responsabilità e dal quale dipende invece tanta parte dell'incertezza e delle difficoltà stesse in cui si travaglia la nuova democrazia italiana.

Un grande partito che afferma alla base del suo programma le aspirazioni dei lavoratori ad un profondo rinnovamento sociale, ma che, quando si tratta di passare ai fatti che queste premesse comandano, allora esita, si arresta, fa un passo avanti e poi due in dietro.

(ivi, pp. 2280-2281)

Amintore Fanfani (DC) è il primo firmatario dell'emendamento risolutivo, che così difende in assemblea plenaria, sintetizzando le varie obiezioni alle versioni precedenti:

L'articolo 1 del progetto è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai vari emendamenti finora proposti. Sul primo comma i colleghi hanno rilevato l'ambiguità, nel momento storico attuale, della parola «democratica», donde i tentativi fatti per conto dei liberali dall'onorevole Crispo, per conto del fronte liberale dell'Uomo Qualunque dagli onorevoli Coppa e Rodinò, per conto dei vari partiti di sinistra dagli onorevoli Basso, Gullo e Togliatti, di accrescere la qualifica «democratica» o in senso parlamentare con qualche aggiunta specificata o, diciamo così, in senso lato laburista, con la qualifica di Repubblica democratica dei lavoratori.

In definitiva si rimprovera alla semplice dizione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione di fermarsi ad un'accezione generica e primitiva della democrazia, e si tenta di accrescerla con gli aggiornamenti di recenti conquiste democratiche. Al secondo comma dell'articolo 1 si rimprovera il senso puramente

esplicativo che sembra renderlo un po' fuori posto in quel luogo. Ciò è tanto vero che il democristiano Clerici, in un emendamento poi ritirato, e il liberale Crispo lo posponevano alla materia trattata nel terzo comma, relativo alla sovranità.

[...] In conclusione, i colleghi che hanno presentato gli emendamenti e anche gli altri colleghi che in circostanze diverse hanno toccato la materia di questo articolo del progetto, sostengono che l'articolo 1 non è omogeneo, non è proprio, non è sufficientemente sintetico. Tale sarebbe potuto divenire ove il primo comma avesse esaurito in una breve definizione della Repubblica l'enunciato di tutti i caratteri acquisiti dallo Stato dopo le rivoluzioni susseguitesi dal 1789 in poi, aggiungendo anche quei caratteri che nelle più recenti rivoluzioni e nelle aspirazioni attuali dei popoli una Repubblica veramente democratica deve acquistare.

[...] Per raggiungere la perfezione occorrerebbe trovare una formula capace di immettere la sostanza del secondo comma già nel primo comma del primo articolo del progetto.

Queste considerazioni hanno spinto il collega Tosato e me ad una duplice operazione: contrarre i primi due comma in un unico comma e avvicinare, rendendo omogeneo tutto l'articolo, la materia del primo a quella dell'attuale terzo comma.

Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» [...] Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune.

(AC, 22/3/1947, pp. 2368-2369)

Illuminante, ai fini della presente analisi, è il discorso di Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione:

Onorevoli colleghi, coloro che hanno trovato che tutto il nostro progetto è un compromesso debbono constatare che qui il compromesso non c'è. Qui si tratta di tendenze che si sono delineate; io ne riferirò fedelmente come un notaio e voi potrete e dovrete scegliere. Mi è caro affermare che, prima delle divergenze, vi è stata un'idea ed una volontà comune: è necessario in una Carta costituzionale stabilire fin da principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi

realizzare una democrazia sociale ed economica. Questo è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia. Nel testo della Commissione sul primo articolo sono ribaditi due concetti: della sovranità popolare, che è l'eredità del principio democratico come è giunto a noi; e la nuova aggiunta dell'elemento «lavoro». Si dice che è concetto indefinito. Ma vi sono altre nozioni fondamentali nelle Costituzioni che possono essere tacciate di indefinitezza. Pensate che cosa si soleva dire nel 1789 degli «immortali principî»; eppure hanno avuto una portata effettiva e concreta.

La Commissione è stata quasi unanimemente concorde nella necessità di accentuare questo aspetto nuovo della democrazia, che tiene conto dell'avanzarsi delle forze del lavoro. Vi è stato un dissenso, un nobile dissenso, manifestato con molta lealtà dall'onorevole collega Fabbri, nostro prezioso collaboratore in altre questioni. Egli non accoglie la nuova orientazione democratica; e vuol parlare di cittadini invece che di lavoratori. È chiaro il contrasto col senso della Commissione, che quindi non può accogliere il suo emendamento.

Altro è delle proposte che sono state avanzate da varie parti, che sono, direi quasi, coloriture e sfumature di un concetto comune.

Quanto alla proposta dell'onorevole Caroleo che parla di solidarietà del lavoro, a noi sembra che, mentre la solidarietà rientra nella stessa affermazione del lavoro, d'altro lato diminuisce il carattere e il significato che vogliamo darle.

Si presentano a voi, onorevoli colleghi, tre formule, fra le quali dovrete scegliere: prima, Repubblica di «lavoratori»; seconda, «fondata sul lavoro»; terza – presentata ora dall'onorevole La Malfa – «fondata sui diritti di libertà e del lavoro».

Io, ripeto, farò il notaio. «Repubblica di lavoratori»: chi ha sostenuto tale espressione, le ha dato un significato larghissimo ed umano, comprendendovi ogni sorta di lavoro, non soltanto manuale, salariato, ma anche intellettuale, di professionisti; e taluno ha aggiunto, perfino, lavoro dell'imprenditore, in quanto è lavoratore qualificato che organizza la produzione, senza privilegi e senza parassitismi. La parola «lavoratore» perde così – riferisco il pensiero di chi sostiene la prima tesi – il carattere classista; come del resto risulta dalla definizione del lavoro che dà l'articolo 3, parlando del dovere del lavoro, e dalle modifiche che la Commissione proporrà agli articoli 36 e 43, in modo che la stessa parola non sia adoperata in un senso più ristretto. Si è detto: lasciate che il significato di «lavoratore» si slarghi ed acquisti un valore aclassista che potrà raccogliere molte correnti. Anche l'onorevole Russo Perez propone che si dica «lavoratori del braccio e della mente». Non si comprende come gli imprenditori ed i lavoratori della mente abbiano interesse a ricusare il nome di lavoratori. Questa è prima formula, di cui vi ho riassunto le origini e la portata. La seconda formula – dell'emendamento Fanfani – si preoccupa che, malgrado ogni diversa intenzione, la dizione «lavoratori» possa far sorgere qualche equivoco, qualche impressione ristretta ed essere interpretata anche fuori d'Italia come un accostamento del nostro regime economico a forme che sorsero, come gestione di operai e di contadini, a base classista e collettivista. Il fondamento del lavoro, nel pensiero dell'onorevole Fanfani e degli altri firmatari della proposta, è sufficiente a caratterizzare il nuovo aspetto della democrazia, non

soltanto politico, ma anche economico e sociale a cui, anche in questa seconda formula, si vuol rendere l'omaggio più sincero.

Ultima proposta, presentata ora, è quella dell'onorevole La Malfa. Egli ha detto: noi accogliamo in pieno il significato che si deve dare nella nuova Costituzione ad una democrazia basata sul lavoro; desideriamo aggiungere l'elemento «libertà», non perché contraddica, ma perché completi ed equilibri; riunisca il passato e l'avvenire; e stabilisca i due piloni, sui quali si deve edificare la nuova civiltà.

Ho finito il mio compito di notaio. Avete davanti a voi queste tre espressioni; potete scegliere.

(ivi, pp. 2375-2376)

In realtà, la proposta di Fanfani risale a un emendamento di Aldo Moro⁴, non sottoposto a votazione nella fase di stesura del Progetto di Costituzione, in risposta alla formula marxista. Lo statista democristiano

osserva che tutti concordano sulla necessità della specificazione «Repubblica democratica», ma non ci si può nascondere che l'indicazione proposta dall'onorevole Togliatti potrebbe apparire alla pubblica opinione come una affermazione di una particolare ideologia, di uno speciale partito.

Domanda perciò all'onorevole Togliatti se egli accetterebbe una definizione più oggettiva della Repubblica, aggiungendo alla formula dell'onorevole Cevolotto [*Lo Stato italiano è una repubblica democratica*] le parole: «fondata sul lavoro e sulla solidarietà sociale». Potrebbe poi seguire – come ha già proposto – un capoverso riprodotto l'articolo già approvato dalla Sottocommissione in materia di rapporti economici.

(CC, I Sc, 28/11/1946, pp. 429-430)

Dal canto suo Togliatti esclude un'interpretazione classista del sintagma, il che però depotenzia il sostantivo *lavoratori*: «Né può intendersi [...] che si vogliano escludere dalla vita del Paese certe categorie di cittadini, perché negli articoli successivi viene specificato in che senso è inteso il dovere del lavoro» (ivi). Degna di nota la convergenza tra Moro e Togliatti su questo punto, messa in luce da De Siervo (1979: 201):

C'è, anzi, da ricordare il significativo episodio del dibattito sulla proposta di Togliatti di parlare di «Repubblica democratica dei lavoratori», nel quale Moro dissociandosi dai colleghi democristiani vota a favore dell'emendamento (che

⁴ Bisogna ricordare che Moro «fu l'oratore ufficiale per la DC sui principi fondamentali» e che «volle fossero inseriti (prima) e raggruppati insieme (poi) gli articoli 1, 6 e 7 del progetto, che diverranno gli articoli 1-3» (Mastrogregori 2016: 330, n. 105). Tali articoli erano «unitariamente confluenti per definire il carattere storico della Repubblica italiana» (De Siervo 1979: 203).

non viene accolto). In realtà Moro appare pienamente consapevole delle preoccupazioni di ordine politico che possono essere suscitate da questa espressione e chiede a Togliatti [*di approvare l'emendamento già citato*]; dinanzi peraltro al diniego di Togliatti ed alla garanzia da parte di Marchesi che non può essere «dubbio per nessuno che non si tratta di una repubblica socialista, ma di una repubblica fondata su quei principi che la Sottocommissione stessa ha già approvato», vota a favore dell'emendamento Togliatti.

Sul piano della linguistica testuale il dibattito costituente si chiarisce alla luce del concetto di *presupposizione pragmatica* (Stalnaker 1973), così riassunto da Sbisà (2007: 41-42):

Al centro della teoria della presupposizione pragmatica sta il parlante. È il parlante che dice, che crede, che esprime credenze, che attribuisce credenze agli altri partecipanti. La presupposizione pragmatica, in quanto assunto condiviso, non ha neppure bisogno di essere associata a un enunciato che la presupponga: si può presupporre qualcosa tacitamente, come quando, per esempio, in uno scambio di battute su un episodio politico recente si danno per scontate molte cose sullo Stato in cui si è svolto e sulle sue istituzioni. Tutte le cose che sappiamo e non diciamo, il non detto (quando sia noto e condiviso), possono costituire presupposizioni pragmatiche nel senso di Stalnaker. A volte, certo, si verifica l'associazione di presupposizioni a enunciati che contengono determinati «attivatori» di presupposizione (frasi scisse, descrizioni definite, verbi di cambiamento di stato, termini iterativi, e via dicendo): Stalnaker allora dice che l'enunciato pone dei requisiti di presupposizione, cioè sarà appropriato soltanto se i partecipanti condividono le presupposizioni la cui attivazione è richiesta. Ammette così che almeno parte delle presupposizioni pragmatiche in una conversazione data, quelle associate a requisiti di presupposizione, risultano indicate linguisticamente, il che avvicina, ma solo un poco, i due campi della presupposizione cosiddetta «semantica» [...] e della presupposizione pragmatica.

Peraltro non basta fermarsi al significato dei sostantivi *lavoratore* e *lavoro* per sciogliere i nodi della discussione sull'art. 1, che contiene una definizione ambigua sul versante delle intenzioni: a un enunciato performativo, a carattere thético, si aggiunge un complemento (*di lavoratori*) o una relativa implicita (*fondata sul lavoro* [*< Il lavoro è il fondamento ecc.*]), entrambi con valore deontico⁵; e, se è vero che l'atto costituente realizza una Repubblica democratica, lo stesso non si può dire del lavoro, che non è organizzato su basi democratiche in una società capitalista (e nemmeno nell'*ancien régime*). Già Togliatti, nell'intervento relativo alla proposta di

⁵ Vd. Spagnolo (2012: 32-33), con gli opportuni riferimenti bibliografici.

La Pira, aveva colto la presupposizione alternativa insita nella metafora architettonica⁶, puramente descrittiva e banalizzante: «il lavoro, come tale, in qualsiasi società, anche capitalistica, è il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto è il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica». Non a caso, nella rappresentazione grafica più scolastica dell'organizzazione sociale (si pensi all'antico Egitto), la base della piramide è costituita dagli schiavi. La categoria austiniana degli *abusi* potrebbe includere questo comma ibrido, che consiste in una definizione conclusa da una mera constatazione o da una promessa non realizzata: «nei casi Γ, noi parliamo del nostro atto infelice come di un atto “ostentato” o “vacuo” piuttosto che “preteso” o “vuoto”, e come di un atto non completato, o non consumato, piuttosto che nullo o senza effetto» (Austin 2019, *Lezione II. Condizioni per la felicità dei performativi*).

Ma proviamo a riformulare le principali varianti redazionali (inclusi gli emendamenti non approvati nei vari passaggi istituzionali) in base a prospettive antitetiche, quella marxista (M) e quella liberale (L), evidenziando le presupposizioni:

C1 (CC, I Sc, 18/10/1946, p. 266) – Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana.

[M: “I lavoratori salariati devono avere parte attiva nelle nuove istituzioni repubblicane e nelle fabbriche” (<Finora i lavoratori salariati non hanno avuto parte attiva nelle istituzioni italiane>). L: “La democrazia italiana si fonda sul lavoro di tutte le classi, al quale si deve dare degna rappresentanza nelle istituzioni repubblicane e negli organismi economici” (<I lavoratori sono tutti sullo stesso piano, dai salariati agli autonomi, compresi gli imprenditori>)]

C2 (CC, I Sc, 28/11/1946, p. 432) – Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese.

C3 (CR, in CC, 22/1/1947, p. 138) – L'Italia è Repubblica democratica [...] Il lavoro è l'essenziale fondamento dell'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica italiana.

[M: “I lavoratori (salariati?) sono fondamentali per l'organizzazione dell'Italia repubblicana”. L: “La nuova Repubblica è fondata sul lavoro di tutti”]

⁶ La Pira chiosa: «Come i muri maestri di una casa poggiano sulle fondamenta, così la struttura sociale della democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro» (CC, I Sc, 18/10/1946, p. 265).

C4 (CC, 24/1/1947, p. 163) – L'Italia è Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

C5 (Pr, art. 1, cc. 1-2) – L'Italia è una Repubblica democratica. || La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

C-Amendola (AC, 22/3/1947, p. 2366) – L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori.

[M: "L'Italia è una democrazia repubblicana gestita dai lavoratori (salariati?)".
L: "L'Italia è una Repubblica democratica di tutti i lavoratori"]

C-La Malfa (ivi, p. 2373) – L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro.

[L: "Alla base dell'ordinamento repubblicano ci sono sia i diritti della tradizione liberale sia quelli della tradizione socialista" (<Esiste un conflitto, che va ricomposto, fra i diritti di libertà e i diritti del lavoro>)]

C6 (ivi, p. 2381 [Fanfani]) – L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

[M: "L'Italia è una democrazia repubblicana costruita e gestita dai lavoratori (salariati?), a differenza delle finte democrazie liberali". L: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro di tutti"]

C7 (CR; CF; O) – L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[L: "L'Italia è una Repubblica democratica, che è fondata sul lavoro di tutti"]

L'aggiunta della virgola da parte del Comitato di redazione impedisce di intendere la relativa implicita in modo restrittivo, quindi in senso comunista. Tali modifiche successive alla votazione non sono rare nella Costituzione del 1948 (vd. Spagnolo 2012, *passim*).

Paradossalmente, La Malfa critica l'emendamento Fanfani con lo stesso ragionamento con cui Togliatti aveva criticato la formula di La Pira: «Da un punto di vista costituzionale vuol dire assai poco: introduce questo concetto del lavoro, ma l'introduce con una genericità che si presta a molti equivoci. Il giorno in cui votassimo questa dizione, e potremmo votarla tutti quanti, non avremmo detto molto. Ciascuno, votandola potrebbe riempirla del contenuto ideologico e politico che gli è più proprio» (AC, 22/3/1947, p. 2373).

Il passaggio sulla «partecipazione effettiva di tutti i lavoratori» sarà spostato all'art. 3 (secondo comma), con un notevole riassetto dei *Principi fondamentali*: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Nella precedente formulazione si trattava di un potere, più o meno definito, riconosciuto alla classe lavoratrice, mentre nel testo finale ci si riferisce alla rimozione di un impedimento. Su questo punto si registra un dissenso tra socialisti e comunisti, come si evince dal discorso di Lelio Basso:

Credo che la trasposizione dall'articolo 1 all'articolo 7, anche se questo dovesse diventare successivamente 3, sia una diminuzione del significato di questo concetto di partecipazione effettiva dei lavoratori, in cui noi ravvisiamo veramente il solo concetto nuovo che sia affermato come il fondamento della Repubblica democratica italiana.

Ciò che contraddistingue una nuova democrazia, che non sia semplicemente formale, ma che intenda realmente fare appello a tutte le forze del lavoro, pensiamo che sia appunto questa affermazione d'una partecipazione effettiva e non soltanto nominale, di fatto e non soltanto di diritto, alla organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.

Pensiamo che inserire questa dichiarazione nell'articolo 1 abbia veramente un significato fondamentale, nel senso che si afferma che, se questa partecipazione non si realizza e nella misura in cui non si realizza, non si realizza neppure la democrazia; ossia l'articolo 1 resta un puro *flatus vocis*.

Questo è il significato del nostro emendamento all'articolo 1.

Trasferito all'articolo 3, riteniamo che questo concetto perda la sua efficacia; epperò insistiamo nel votarlo in sede di articolo 1.

(AC, 22/3/1947, sed. pom., pp. 2382-2383)

Di parere contrario il comunista Renzo Laconi, che addirittura rovescia il ragionamento, anche se pare una riedizione della volpe esopiana privata dell'uva, dopo la vittoria democristiana sull'art. 1:

Ultima modificazione di qualche rilievo che noi proponiamo è quella che comporta lo spostamento del principio di un'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, sociale ed economica dell'Italia, dall'articolo primo, dov'era inserito, a questo terzo articolo. Noi abbiamo già motivato questo spostamento allorché si trattava di omettere questa particolare formulazione nell'articolo primo; ma non è forse inutile precisare qui il valore che ha per noi tale spostamento. Invece che ammettere questa effettiva partecipazione come una realtà di fatto, come una conquista già raggiunta, noi riteniamo che essa debba risultare qui attraverso un'argomentazione e che debba essere posta tra quei compiti della Repubblica che, pur non corrispondendo a situazioni attuali o immediatamente realizzabili, sono però nelle prospettive della sua azione politica, di tutto un rinnovamento istituzionale e politico della vita sociale ed economica del nostro Paese.

Per tutte queste ragioni noi presentiamo questo emendamento così formulato. La sua collocazione nell'articolo 3 tende a porlo in un particolare rilievo e ad affermare, tra i principi fondamentali della democrazia italiana, quello che

la Repubblica indirizza tutta la sua azione politica verso l'attuazione di quei diritti di libertà e di eguaglianza che furono affermati nel secolo scorso, ma non poterono, per le perduranti disuguaglianze sociali trovare una piena ed effettiva attuazione.

(AC, 24/3/1947, sed. pom., pp. 2421-2422)

La presupposizione pragmatica, secondo Stalnaker (1973: 450), è «an attitude of accepting something to be true»; lo schema di Vallauri/Masia (2014: 168) assegna a tale forma di implicito un punteggio elevato, 7 (4 per responsabilità, 3 per contenuto). Nella contesa politica tale apertura di credito è spesso vincolata all'ideologia di riferimento, per cui nei testi costituzionali le dichiarazioni di principio sono un'arma a doppio taglio (o più spesso una lama spuntata), benché siano imprescindibili, proprio come gli 'aretonimi'⁷, «sia per fondare un'etica collettiva sia per comunicare lo spirito costituente ai futuri legislatori» (Spagnolo 2012: 29). Giustamente Pecorari (in questo volume) pone l'accento sulle «espressioni semanticamente vaghe», o meglio «clausole generali», «quelle espressioni valutative la cui interpretazione dipende in maniera decisiva da un giudizio di carattere etico-sociale, potenzialmente diverso a seconda dei presupposti da cui parte l'interprete».

Sul versante della giurisprudenza costituzionale si è già detto (Spagnolo 2012: 33) dell'impatto limitato dell'art. 1 nel diritto del lavoro; si aggiunga che il testo del Progetto trasposto all'art. 3 è citato solo in 19 pronunce, nell'arco di settant'anni (1960-2019), anche se per i giudici del lavoro resta una disposizione irrinunciabile. Tuttavia, verso la fine di questo primo quarto di secolo, si può convenire su un punto: la crisi del «principio lavorista» procede di pari passo con la crisi della forza sociale che lo incarnava storicamente e giustificava l'acceso dibattito qui riassunto. «La classe operaia facendosi banditrice di tale finalità [*far prevalere le forze del lavoro sulle altre*] è venuta ad assumere la veste di classe generale, perché rivolta alla tutela di interessi trascendenti quelli più immediatamente suoi propri, ponendosi cioè come centro di attrazione degli altri aggregati sociali solidali alle sue stesse esigenze: così da fare apparire indissociabili fra loro il valore del lavoro e la categoria dei lavoratori» (Mortati 1975: 12).

⁷ Per un elenco dei nomi designanti ideali e valori costituzionali cfr. l'indice di Spagnolo (2012).

Bibliografia

- Austin, John L. (2019), *Come fare cose con le parole*, a cura di Carlo Penco e Marina Sbisà, Bologna, Marietti [ed. digitale].
- De Siervo, Ugo (1979), *Il contributo di Aldo Moro alla formazione della costituzione repubblicana*, in «Il Politico», XLIV, 2, pp. 193-224.
- Dotta, Giovenale (2008), *Chiesa e mondo del lavoro in età liberale. L'Unione Operaia Cattolica di Torino (1871-1923)*, Torino, Effatà.
- Lombardi Vallauri, Edoardo/Masia, Viviana (2014), *Implicitness impact: Measuring texts*, in «Journal of Pragmatics», LXI, pp. 161-184.
- Mastrogregori, Massimo (2016), *Moro*, Roma, Salerno Editrice.
- Mortati, Costantino (1975), *Art. 1*, in Branca, Giuseppe (a c. di), *Commentario alla Costituzione. Principi Fondamentali, artt. 1-12*, Bologna, Zanichelli.
- Pecorari, Filippo (in questo volume), *I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti: un'analisi della Costituzione italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 103-133.
- Sbisà, Marina (2007), *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Stalnaker, Robert (1973), *Presuppositions*, in «Journal of Philosophical Logic», II, pp. 447-457.

Terry Marengo

*REFERENTI E GERARCHIE TEMATICHE
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLA COSTITUZIONE FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA IN LINGUA ITALIANA*

1. *Introduzione*

Un lettore che si accosti alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera avrà la percezione che i commi e gli articoli che compongono i testi sono collegati tra loro soprattutto per la continua ripresa degli oggetti e dei concetti che popolano la realtà – linguistica ed extralinguistica – evocata dai due testi. Questa dimensione assume grande rilievo sia nelle versioni finali dei due testi, sia nei testi preparatori e nei dibattiti che li precedono, come sottolinea tra l'altro Deon riguardo al testo costituzionale italiano: «la coscienza metalinguistica [...] si ritrova in quasi tutti gli interventi del dibattito generale sul testo predisposto dalla Commissione dei 75 [...]» (1998: 195). E ancora «La preoccupazione è evidente nelle frequenti osservazioni sullo sviluppo tematico – sia macro sia micro – dei singoli articoli» (1998: 205).

In effetti, i dispositivi di coesione testuale più frequenti e più espliciti, come è stato osservato già da Mortara Garavelli (2001) e Cignetti (2005) per quanto riguarda la Costituzione italiana, si manifestano a livello delle relazioni referenziali, sia per quanto riguarda l'instaurazione e successiva ripresa dei referenti nel testo, sia per quanto riguarda la loro organizzazione in architetture in base alle loro proprietà informative. Il piano tematico-referenziale¹, dunque, all'interno del quale queste relazioni si manifestano, costituisce una dimensione particolarmente interessante per osservare l'unitarietà e la progressione, anche gerarchica, delle tematiche man mano che ci si addentra

¹ Il piano-tematico referenziale è il piano di strutturazione testuale che registra i fenomeni relativi ai referenti che vengono evocati nel testo. Per coglierne l'architettura, entrano in gioco alcuni concetti: i più rilevanti ai fini di quest'analisi sono i concetti di Topic e Comment, che colgono l'articolazione informativa interna all'Enunciato, e di attivazione cognitiva, che rende conto del carattere noto/non noto – o più tecnicamente, in linea con Chafe 1994, attivo/inattivo – di un referente al momento della lettura. Per un approfondimento di questi aspetti, cfr. tra gli altri Ferrari et al. 2008; Ferrari 2014; Ferrari et al. 2021 e bibliografia.

all'interno dei due testi costituzionali ed è il piano entro il quale verte l'analisi che si propone in questo contributo².

Obiettivo di questo articolo è dunque analizzare le relazioni tra i referenti e le gerarchie che tra questi si instaurano sia da un punto di vista macrotestuale (§ 2), nelle relazioni tra partizioni al di sopra del livello degli articoli, ad esempio tra Titoli e Sezioni, sia da un punto di vista microtestuale (§ 3), tra i commi che compongono gli articoli e gli enunciati interni ai commi stessi, per descrivere l'architettura testuale che struttura i due testi e metterne così in luce le rispettive peculiarità e i punti in comune.

2. *Il livello macrotestuale*

2.1. *Costituzione della Repubblica italiana e Costituzione federale della Confederazione svizzera a confronto: la disposizione dei contenuti*

A livello macrotestuale, la scansione dell'informazione di entrambi i testi costituzionali permette di mettere in evidenza fin da subito la rigida disposizione tematica dei contenuti, già osservata da Cignetti (2005) per il testo italiano. Questa si manifesta in primo luogo nell'ordine progressivo in cui i contenuti vengono presentati, frutto di scelte precise e riflessioni di cui abbiamo una testimonianza, per quanto riguarda la Costituzione federale della Confederazione svizzera, nel progetto di revisione totale oggetto del Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (d'ora in avanti, Messaggio 1996), che riporta alcuni problemi di natura formale su cui ci si è dovuti soffermare durante la revisione del testo:

[q]uanti livelli strutturali deve presentare la Costituzione? Secondo quali criteri occorre raggrupparli? Come e dove occorre trattare il settore ordinamento sociale (nella parte dei compiti, in quella degli obiettivi sociali)? [...] Alla parte principale bisogna anteporre principi direttori dello Stato nonché organizzativi, e quali [...]? Quali disposizioni sugli obiettivi devono essere accolte, in quale forma e dove? Le competenze d'esecuzione dei Cantoni vanno disciplinate in generale o puntualmente? (: 66-67)

² I fenomeni referenziali si intersecano con i fenomeni che si manifestano sul piano logico-argomentativo; dunque, questo lavoro dialoga costantemente con l'articolo di Giovanni Piantanida, che approfondisce proprio il piano logico-argomentativo, rendendo conto di aspetti e peculiarità che contribuiscono, se considerati unitamente agli aspetti referenziali, a delineare a tutto tondo l'architettura dei testi in esame.

Per quanto riguarda il testo italiano, invece, si può fare riferimento ai numerosi interventi dell'Assemblea Costituente, uno fra tutti l'intervento dell'onorevole Della Seta, nella seduta numero 50 del 5 marzo 1947:

importante, in una Costituzione, è la sistematica; non è indifferente, in una Costituzione, la logica distribuzione delle parti; non è indifferente che una norma sia precedente o susseguente ad un'altra. Per esempio, nella parte prima i rapporti politici [...] seguono i rapporti economici [...]. Io invertirei. Prima i politici, dopo gli economici. Non certo per disconoscere i valori di questi. Ma solo perché è attraverso un sano ordinamento politico che noi potremo attuare una vera democrazia del lavoro, una vera democrazia sociale. (AC 1947: 1768)

a cui risponde l'onorevole Ruini nella seduta numero 59 del 12 marzo 1947:

Vi sono state alcune proposte dell'onorevole Della Seta; piuttosto tenui: mettere prima dei rapporti economici quelli politici; che noi abbiamo messo dopo a ragion veduta, perché vi sia nei diritti come una scala, e si passi, poi, all'organizzazione politica dello Stato. (AC 1947: 2014)

In secondo luogo, la rigida disposizione dei contenuti si può osservare nella gerarchia entro la quale essi vengono strutturati. Entrambi i testi, infatti, ordinano i contenuti secondo una struttura piramidale (osservata da Cignetti 2005 riguardo la Costituzione italiana), procedendo progressivamente dal generale al particolare (Fig. 1). Al vertice viene posta la Costituzione stessa e, se ci si sposta oltre il vertice verso la base della piramide, si può osservare che l'introduzione degli argomenti è affidata ai titoli delle diverse sezioni in cui le due Costituzioni sono suddivise: innanzitutto, per quanto riguarda il testo italiano, le tre Parti generali (*Principi fondamentali*; *Parte I: Diritti e doveri dei cittadini*; *Parte II: Ordinamento della Repubblica*), i cui referenti fungeranno da macro-Topic per tutta la porzione di testo che contengono, e a un livello appena inferiore alle Parti, i Titoli, i quali possono a loro volta essere suddivisi in Sezioni; per quanto riguarda il testo svizzero, si può osservare la stessa progressione dal generale al particolare, innanzitutto nella suddivisione della Costituzione nei sei Titoli (*Disposizioni generali*; *Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali*; *Confederazione, Cantoni e Comuni*; *Popolo e Cantoni*; *Autorità federali*; *Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie*) e di questi nei Capitoli e nelle Sezioni che i Capitoli contengono. Infine, la base della piramide delle due Costituzioni è costituita dagli articoli, dai commi che li compongono e dai referenti che in essi assumono un ruolo topicale.




Figura 1. Disposizione piramidale dei contenuti nei testi costituzionali.

Tale disposizione dei contenuti esplicita e garantisce innanzitutto la coerenza tematica anche tra articoli e ai livelli superiori³: ad esempio, nel Titolo II della Parte I della Costituzione italiana gli articoli dal 29 al 34 appaiono al lettore come testo unitario proprio grazie alla loro inserzione in questa sede e, non meno, alla presenza del titolo «Rapporti etico-sociali», macro-Topic alla luce del quale si possono interpretare tutti gli articoli che esso introduce.

Una seconda caratteristica che dipende direttamente dalla rigida disposizione dei contenuti può essere individuata nel costante rinvio a referenti che sono già stati introdotti in precedenza nel testo, e che quindi sono presenti nella Memoria Testuale a breve termine del lettore. Un esempio si può osservare già nella relazione tra i primi due articoli della Costituzione italiana: nel secondo articolo, infatti, il referente *Repubblica* è presentato come noto al lettore – è inserito in posizione preverbale, introdotto dall'articolo determinativo *la* e assume ruolo topicale; ciò è possibile poiché l'articolo 1 instaura, in posizione postverbale e nel Comment dell'Enunciato, lo stesso

³ La rigidità che guida la disposizione dei contenuti comporta che talvolta, nell'instaurazione dei referenti, si lascino alcune informazioni implicite che verranno esplicitate soltanto nelle Sezioni successive del testo. Un esempio è fornito dall'articolo 57 della Costituzione italiana, il cui comma 3 recita: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno". Tuttavia, soltanto l'articolo 131, molto più avanti nel testo, esplicita quali Regioni sono costituite attraverso un elenco in cui effettivamente compaiono *Valle d'Aosta* e *Molise*.

referente *Repubblica*, che entra così a far parte della Memoria Testuale del lettore.

- (1) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (Costituzione italiana, art. 1)
- (2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Costituzione italiana, art. 2)

La tendenza al rinvio costante a referenti già introdotti nel testo, evidenziata anche da Mortara Garavelli (2001), comporta che anche i titoli, che veicolano tipicamente referenti dallo statuto cognitivo inattivo, sono spesso costituiti da referenti che risultano attivi o che lo sono stati in precedenza nel testo. Lo mostra bene, ad esempio, nella Costituzione italiana, il referente «Diritti e doveri dei cittadini» nel titolo della Parte I che rinvia ai referenti che erano già stati introdotti precedentemente nell'articolo 2 (es. 2 appena proposto; referenti sottolineati dalla linea tratteggiata), permettendo di riattivarli nella Memoria Testuale.

Un parallelo è offerto dal testo svizzero (es. 3), che esemplifica anche il procedere dal generale al particolare, da referenti con maggiore estensione a referenti con maggiore intensione: l'articolo 2 introduce il referente *diritti del Popolo*, che viene ripreso nelle titolazioni del Titolo secondo e del Capitolo 1, che dunque non instaurano un referente inattivo, ma lo riattivano dopo che era già stato introdotto precedentemente; successivamente, tramite un'anafora associativa, viene instaurato il referente *diritto al matrimonio e alla famiglia*, che si riferisce a un diritto specifico e circoscritto.

- (3) Titolo primo: **Disposizioni generali**

Art. 2 **Scopo**⁴

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

[...]

Titolo secondo: **Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali**

Capitolo 1: **Diritti fondamentali**

[...]

⁴ Il titolo degli articoli nel testo costituzionale svizzero non è in grassetto, che è stato aggiunto in questo contributo per segnalare l'importanza dal punto di vista tematico-referenziale.

Art. 14 **Diritto al matrimonio e alla famiglia**

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito. (Costituzione svizzera)

Nell'instaurazione dei referenti e nella loro successiva ripresa gioca dunque un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda il loro statuto cognitivo, sia per quanto riguarda la loro salienza informativa, la presenza dei titoli – e, per converso, la loro assenza – oltre alla disposizione piramidale dei contenuti. Ciò appare tanto più evidente se si osserva il testo svizzero, che pone un titolo, la rubrica, all'inizio di ogni articolo⁵ e si differenzia per tale aspetto dal testo italiano, che presenta titolazioni solo ai livelli superiori. Questa differenza ha alcune ripercussioni sulla struttura informativa degli Enunciati interni all'articolo che verranno approfondite nel paragrafo seguente.

2.2. *La Costituzione federale della Confederazione svizzera: la rubrica*

Nella Costituzione svizzera, come è già stato accennato, l'instaurazione del referente che costituisce il macro-Topic di un articolo è affidata alla rubrica che lo introduce. Questo, dal punto di vista cognitivo, comporta che lo stesso referente, quando deve essere menzionato nell'articolo, sia già attivo per il lettore e non debba essere instaurato *ex novo*; sul piano informativo ciò si riflette nella maggiore disponibilità di tale referente a ricoprire il ruolo topicale⁶ (segnalato, d'ora in avanti, con la doppia sottolineatura) del primo Enunciato del primo comma dell'articolo, come mostra l'esempio seguente, in cui il referente *Consiglio federale* può facilmente essere inserito in posizione preverbale e assumere ruolo topicale anche grazie alla presenza dello stesso referente nella rubrica.

(4) **Consiglio federale**

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 174)

⁵ Tutti gli articoli della Costituzione svizzera sono introdotti dalla rubrica, ad eccezione di tre: due di questi tre articoli, l'art. 41 e l'art. 50, tuttavia, costituiscono soltanto una parziale eccezione in quanto, benché sprovvisti di un titolo a livello dell'articolo, esauriscono da soli una Sezione o un Capitolo, dunque il macro-Topic è comunque presente ed esplicito, instaurato a livello del titolo della sezione appena superiore.

⁶ Anche i referenti inattivi possono essere instaurati in un Enunciato con ruolo topicale; tuttavia, i Topic più accettabili, meno marcati, sono costituiti da referenti cognitivamente attivi (cfr. Lambrecht 1994; Birner 2006; Korzen 1998).

Data la correlazione molto forte tra l'attivazione cognitiva di un referente, la sua posizione preverbale e la sua funzione informativa di Topic (Lambrecht 1994: 165; Ferrari et al. 2014: 215) ci si potrebbe attendere che in tutto il testo svizzero il referente introdotto dalla rubrica assuma un ruolo topicale nel primo Enunciato dell'articolo. Tuttavia, questa strategia si ritrova soltanto in 41 articoli sui 226 totali che compongono la Costituzione svizzera (dunque nel 18% circa delle occorrenze), se si eccettuano le Disposizioni transitorie presenti nel Capitolo 2 del Titolo VI e gli articoli che sono stati abrogati. Si può però osservare un'alta concentrazione di questo fenomeno soprattutto all'interno del Capitolo 1 del Titolo II: «Diritti fondamentali». Questa sezione assume alcune caratteristiche che la differenziano dalle altre parti del testo e che sono in parte evidenziate anche nel Messaggio 1996, in cui si legge che «I *diritti fondamentali* vincolano tutti gli organi statali, in particolare anche il legislatore. Si parte dall'assunto che i diritti umani fondamentali hanno validità preconstituita allo Stato; sono riconosciuti e garantiti dallo Stato e non creati dalla Costituzione» (: 7). La loro esistenza, dunque, non deve essere esplicitata, ma può essere presupposta e il referente ad essi relativo, considerato parte delle conoscenze condivise in quanto preconstituite allo stato, può essere facilmente instaurato come Topic. Non stupisce dunque che su 31 articoli totali, ben 14 mostrino la messa a Topic del referente introdotto dalla rubrica, come mostra l'articolo 34 qui di seguito:

(5) **Diritti politici**

¹ I diritti politici sono garantiti.

[...] (Costituzione svizzera, art. 34)

Se si torna a osservare il rapporto tra rubrica e ruolo informativo del referente che essa introduce nel testo costituzionale nel suo complesso, però, la strategia maggiormente utilizzata, che esaurisce circa il 60% delle occorrenze⁷, è quella in cui il referente introdotto dalla rubrica viene inserito nel Comment (sottolineato negli esempi con linea singola tratteggiata) del primo Enunciato dell'articolo, come si può osservare nell'esempio seguente:

(6) **Autonomia dei Cantoni**

¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

[...] (Costituzione svizzera, art. 47)

⁷ Il restante 22% circa è costituito dagli articoli in cui il titolo non è presente e da strategie eterogenee, ad esempio in cui il referente del titolo è un incapsulatore che rinvia contemporaneamente al Topic e al Comment del primo Enunciato del primo comma.

Negli articoli in cui si applica questa strategia, il titolo sembra piuttosto tematizzare a posteriori il macro-Topic dell'articolo, senza però che la sua presenza influisca sul ruolo informativo del referente che viene instaurato dalla rubrica.

Le due strategie appena esposte si collocano su poli per certi versi opposti, in quanto la prima mostra una stretta relazione tra il titolo e la struttura informativa dell'Enunciato che inaugura l'articolo, mentre la seconda sembra tendere alla direzione opposta e potrebbe dare spazio a un'interpretazione secondo la quale la presenza della rubrica sia superflua, anche alla luce del paragone con testi, come la Costituzione italiana, in cui si sceglie di fare a meno del titolo dei singoli articoli senza che la comprensione del lettore ne risenta.

Tuttavia, l'importanza della rubrica nel testo costituzionale svizzero è chiarita da un'asserzione di carattere programmatico presente nel Messaggio 1996: «[l]a *struttura ben articolata*, ma soprattutto anche l'inserimento di titoli per i singoli articoli, sezioni e capitoli contribuiscono in modo determinante alla comprensione del testo costituzionale» (: 28) e nel confronto tra l'attuale versione della Costituzione e quella precedente alla revisione totale, datata al 1848: in essa, infatti, non è presente il titolo degli articoli. Alla luce di questo, si può osservare come la presenza del titolo diventi non solo importante, ma addirittura necessaria in articoli come quello esemplificato di seguito:

(7) **Scopo**

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

² Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

³ Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

⁴ Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. (Costituzione svizzera, art. 2)

La rubrica dell'articolo 2 instaura un referente, *scopo*, che rinvia attraverso un'incapsulazione cataforica ai Comment di tutti i commi che compongono l'articolo. Nonostante la presenza del titolo non influisca sulla struttura informativa degli Enunciati che compongono l'articolo, si può notare che esso riveste un ruolo centrale per veicolare il contenuto dell'articolo stesso: infatti, il referente *scopo* non è esplicitato altrove nell'articolo ed è proprio la rubrica a garantire la continuità tematica tra i commi.

3. *Il livello microtestuale*

Spostando l'attenzione al livello microtestuale, dunque a livello dei singoli articoli, un sintomo della coerenza e della coesione testuale dei testi costituzionali può essere individuato nelle relazioni tra i referenti e nel ruolo informativo che questi rivestono negli Enunciati che compongono il testo. Infatti, la continuità e l'unitarietà del testo si osservano nella menzione e ripresa di referenti già noti e condivisi tramite catene anaforiche più o meno lunghe; la progressione dell'informazione, d'altro canto, può essere osservata nella relazione che i referenti che assumono ruolo informativo di Topic, dunque i referenti che costituiscono il punto di partenza dell'Enunciato stesso e che sono tipicamente già noti al lettore e dotati di un minimo dinamismo comunicativo, intrattengono con il cotesto, disponendosi in gerarchie informative che si manifestano, appunto, nella progressione tematica. Quest'ultima è regolata in base all'Universo di discorso, alla Memoria testuale e al principio Topic-first: la disposizione delle informazioni segue infatti il procedere logico del pensiero per cui prima vengono fornite le informazioni già condivise, note al lettore (dunque, cognitivamente attive, almeno parzialmente, nella Memoria Testuale), e soltanto in un secondo momento si passa alla menzione delle informazioni meno note, o totalmente nuove (dunque, cognitivamente non attive), che costituiscono il vero obiettivo della comunicazione. Entrambi i testi costituzionali, come osserva Mortara Garavelli (2001: 80) riguardo alla Costituzione italiana, rispettano molto frequentemente⁸ il progredire logico dell'informazione, dunque spesso viene presentato prima un contenuto già noto al lettore e solo in un secondo momento un contenuto nuovo, inattivo fino a quel momento nel testo. Un esempio è l'articolo 104 della Costituzione italiana:

- (8) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
 [...] (Costituzione italiana, art. 104)

in cui il primo comma è inaugurato dal referente *La magistratura*, già attivo nella Memoria Testuale del lettore perché lo stesso referente costituisce il

⁸ L'ordine logico degli elementi è rispettato frequentemente nei testi costituzionali, salvo alcune eccezioni: si notino, a titolo di esempio, l'articolo 75 del testo italiano e l'articolo 28 del testo svizzero.

titolo della sezione in cui l'articolo compare; il secondo comma è inaugurato dal referente *Il Consiglio superiore della magistratura*, che rinvia attraverso un'anafora associativa al referente attivo *la magistratura*; il terzo comma è inaugurato dal pronome *ne*, che rinvia al *Consiglio superiore della magistratura*, instaurato nel comma precedente. Si noti, tra l'altro, che menzionare prima l'informazione nota e soltanto in un secondo momento l'informazione nuova, inattiva nel testo fino a quel momento, comporta che nel terzo comma il soggetto, inattivo, non compaia in posizione preverbale, ma dopo il verbo: la ratio informativa, dunque, prevale su quella sintattica⁹.

3.1. *Costituzione della Repubblica italiana e Costituzione federale della Confederazione svizzera a confronto: la progressione tematico-referenziale*

Già Cignetti (2005) osserva, in relazione alla Costituzione italiana, che nel testo la relazione tra il Topic di un Enunciato e il cotesto si manifesta sia nella progressione tematica costante, in cui un referente che ha ruolo di Topic in un Enunciato mantiene lo stesso ruolo topicale anche in un Enunciato successivo, sia nella progressione tematica lineare, in cui un referente che costituisce il Comment di un Enunciato assume ruolo di Topic in una porzione successiva del testo. Un esempio del primo tipo di progressione è fornito dall'articolo 55 (es. 9), in cui il referente *il Parlamento* presente nel secondo comma dell'articolo ha ruolo topicale e riprende con un SN pieno lo stesso referente, con ruolo topicale anch'esso, instaurato nel primo comma dell'articolo:

- (9) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. (Costituzione italiana, art. 55)

La seconda modalità di progressione tematica è esemplificata dall'articolo 29 (es. 10), in cui il referente *il matrimonio* che inaugura il secondo comma dell'articolo ha ruolo topicale e riprende, di nuovo attraverso un SN pieno, lo stesso referente presente nel comma precedente, che dal punto di vista informativo non è però topicale, bensì parte del Comment dell'Enunciato:

⁹ Per un approfondimento riguardo l'ordine sintattico degli elementi della frase nella Costituzione, cfr. il contributo di Angela Ferrari in questo volume.

- (10) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. (Costituzione italiana, art. 29)

Le due modalità di progressione tematica osservate per il testo italiano si ritrovano anche nel testo svizzero e sono esemplificate dagli esempi (11), che mostra la progressione costante, e (12), che mostra la progressione lineare:

(11) **Spazio formativo svizzero**

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

² La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

[...] (Costituzione svizzera, art. 61a)

(12) **Composizione ed elezione del Consiglio nazionale**

¹ Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

² I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

[...] (Costituzione svizzera, art. 149)

I due testi costituzionali, dunque, presentano entrambi i tipi di progressione tematica, ma ciò che differenzia i due testi, e che dunque è interessante approfondire, è la diversa frequenza con cui essi fanno ricorso a queste diverse strategie se si osserva la progressione tematica a contatto, dunque tra Enunciati contigui. Infatti, entrambi i testi mostrano (cfr. Tabella 1) una predilezione per la progressione tematica costante sia tra i commi che compongono gli articoli, sia tra gli Enunciati che compongono i commi. Questa scelta può essere dovuta in parte a ragioni stilistiche, infatti «spesso, nella Costituzione [italiana, nda], il movimento a tema costante si associa ad un parallelismo sintattico» (Cignetti 2005: 100) e ciò contribuisce a conferire, come sottolinea Mortara Garavelli (2011: 217), «una solenne monotonia, manifestazione di persistente coesione concettuale». Tuttavia, almeno per quanto riguarda il testo svizzero, sono necessarie altre considerazioni di tipo testuale. Infatti, se nel testo italiano il rapporto tra la progressione lineare e quella costante è circa di 1:2, nel testo svizzero questo rapporto è di circa 1:4 (1:3 tra E interni ai commi), dato che evidenzia come il testo svizzero accordi una preferenza nettamente maggiore alla progressione costante rispetto a quella lineare.

Progressione tematica a contatto		costante	lineare
Costituzione italiana	Tra commi	78	46
	Tra E interni ai commi	29	15
Costituzione svizzera	Tra commi	163	45
	Tra E interni ai commi	116	43

Tabella 1. Progressione tematica a contatto.

Si può osservare, dunque, che entrambi i testi mostrano una progressione logica dell'informazione, procedendo da referenti già attivi, condivisi dal lettore e presenti nella sua Memoria Testuale, a referenti inattivi, con un massimo dinamismo comunicativo, e tendono dunque a posizionare il Topic in prima posizione nell'Enunciato (secondo il principio *Topic-first*); tuttavia, i due testi declinano tale progressione logica in modo diverso, poiché la Costituzione svizzera tende a mantenere a Topic lo stesso referente, mentre la Costituzione italiana mostra un'apertura maggiore a variare i Topic.

La preferenza accordata dal testo svizzero alla progressione costante si può ricondurre alla scelta dei referenti che esso pone a Topic degli Enunciati: infatti, 99 delle 163 occorrenze di Topic che partecipano alla progressione tematica costante a contatto tra commi sono costituiti dal referente relativo alla *Confederazione svizzera* (es. 13); significativamente, invece, soltanto 6 occorrenze sulle 78 totali nella Costituzione italiana sono rappresentate da *Repubblica* o *Stato* (es. 14).

(13) **Ordine costituzionale**

¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

² La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 52)

(14) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Ø Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (Costituzione italiana, art. 9)

La volontà di instaurare, e poi mantenere, a Topic il referente *Confederazione* nasce tra l'altro da un'esigenza esplicitata dal Messaggio 1996:

[1] *la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni* costituisce un nucleo centrale del federalismo svizzero. La Costituzione federale designa competenze e compiti della Confederazione e ne delimita al contempo le facoltà d'azione. (: 7)

Dunque, proprio perché uno degli obiettivi che si pone il testo federale è suddividere gli ambiti di competenza della Confederazione rispetto a quelli dei Cantoni, il testo tende a inserire in posizione focale, nel Comment, gli ambiti di cui essa si deve occupare, saturando il ruolo di Topic con il referente *Confederazione*. Mantenere lo stesso referente a Topic risponde a esigenze di chiarezza e indubbiamente manifesta la coesione testuale, ma può anche comportare alcune scelte obbligate nella struttura informativa, che talvolta non sono quelle preferenziali. In un articolo come il seguente, ad esempio, il macrotopic *Promozione dell'integrazione degli invalidi* non compare mai in posizione topicale degli Enunciati che compongono l'articolo, ma costituisce parte del Comment di ogni comma: è la presenza della rubrica a veicolare chiaramente il referente che costituisce il macro-Topic dell'articolo, non lasciando dubbi all'interpretazione.

(15) **Promozione dell'integrazione degli invalidi**

¹ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

² I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

³ La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi. (Costituzione svizzera, art. 112b)

La monotonia nella scelta dei referenti topicali del testo svizzero e la maggiore varietà dei Topic del testo italiano si riflettono nella scelta delle forme linguistiche a cui è affidata la ripresa dei referenti nelle catene anaforiche. Se si rimane all'interno della progressione topicale costante, tra commi, la Costituzione svizzera predilige l'anafora zero rispetto ad altre possibilità. Si veda, a titolo di esempio, l'articolo 68 qui di seguito:

(16) **Sport**

¹ La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

² Ø Gestisce una scuola di sport.

³ Ø Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. (Costituzione svizzera, art. 68)

Il maggiore ricorso all'anafora zero, dispositivo leggero per eccellenza, dipende dunque direttamente dalla monotonia topicale della Costituzione svizzera: vista la tendenza a proporre lo stesso Topic, attivo e altamente disponibile nella Memoria Testuale del lettore e largamente atteso in quel ruolo informativo, si lascia raramente spazio a qualche ambiguità che dev'essere

evitata riproponendo un sintagma nominale identico. Non stupirà, dunque, osservare che 56 occorrenze di anafora zero sulle 77 totali corrispondono al referente *Confederazione*.

Anche il testo italiano, che, come si è visto, è più vario nella scelta dei referenti topicali, mostra un ricorso maggiore all'anafora zero quando si osservano le forme linguistiche dedicate alla ripresa di referenti all'interno della progressione topicale costante tra commi. Tuttavia, occorre considerare che la metà circa delle occorrenze di anafora zero è esaurita dall'articolo 87, qui di seguito, in cui il referente *Il Presidente della Repubblica*, dopo essere stato instaurato nel primo comma, viene ripreso per ben 11 volte in una catena anaforica che si estende in tutti i commi: in questo caso, la scelta di un dispositivo leggero per la ripresa anaforica è dovuta alla struttura dell'articolo, che elenca i compiti relativi al Presidente della Repubblica e, soprattutto, alle caratteristiche intrinseche del referente posto a topic, *Presidente della Repubblica*, referente umano e definito e pertanto altamente disponibile alla ripresa anaforica con un'anafora zero, in quanto essa marca la continuità testuale e topicale che si verifica nell'articolo in questione.

(17) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Ø Può inviare messaggi alle Camere.

Ø Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Ø Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Ø Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Ø Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Ø Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Ø Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ø Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ø Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Ø Può concedere grazia e commutare le pene.

Ø Conferisce le onorificenze della Repubblica. (Costituzione italiana, art. 87)

Se si eccettua questo articolo, che presenta un'alta concentrazione di anafora zero per le caratteristiche semantiche intrinseche del referente posto a Topic, si può osservare che il testo italiano predilige piuttosto riprese esplicite, ad esempio attraverso un sintagma nominale, come mostra l'articolo 119¹⁰:

¹⁰ La scelta di dispositivi più espliciti e pesanti del testo italiano è strettamente intrecciata con la maggiore complessità sintattica e lunghezza dei periodi di questo testo rispetto a quello

- (18) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[...] (Costituzione italiana, art. 119)

Se la monotonia della Costituzione svizzera e, all'opposto, la varietà della Costituzione italiana nella ripresa dei referenti posti a Topic influenzano la forma linguistica dell'anafora nella progressione tematica costante tra commi in modo diverso nei due testi, tra Enunciati interni ai commi entrambi i testi scelgono con maggiore frequenza la forma dell'anafora zero, indipendentemente dal tipo di referente che dev'essere ripreso, poiché il confine di unità testuale è meno forte rispetto a quello tra commi e permette una ripresa meno esplicita. Si vedano, a tal proposito, il secondo comma dell'Articolo 119 della Costituzione appena proposto, riportato sotto per chiarezza, e il comma 1 dell'articolo 36 della Costituzione svizzera:

- (19) [...]

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. \emptyset Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. \emptyset Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[...] (Costituzione italiana, art. 119)

- (20) **Limiti dei diritti fondamentali**

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, \emptyset devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

[...] (Costituzione svizzera, art. 36)

Nelle riprese anaforiche dei topic che partecipano alla progressione costante tra Enunciati, si osserva inoltre una scarsa presenza di forme pronominali: nel testo svizzero si ricorre al pronome in 13 casi, in quello italiano soltanto

svizzero: periodi brevi e semplici rendono infatti più accettabile il ricorso a dispositivi anaforici leggeri. (cfr. l'intervento di Benedetta Rosi in questo volume).

in 2. A margine, si può osservare tra l'altro che il testo svizzero presenta l'uso del pronome *essa*, che non compare mai nel testo italiano:

(21) **Giochi in denaro**

² Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

[...] (Costituzione svizzera, art. 106)

In un testo, come quello costituzionale, in cui la coesione si manifesta soprattutto a livello referenziale, si osserva il mantenimento persistente di uno stesso referente, il macro-Topic, all'interno degli articoli; tuttavia, talvolta si assiste a una sorta di salto tematico, per cui la progressione topicale viene interrotta: un caso esemplare riguarda l'instaurazione del referente *la legge*, di cui un esempio è l'articolo 41 della Costituzione italiana che segue:

(22) L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. (Costituzione italiana, art. 41)

Il referente *la legge*, referente generico che non viene specificato, può essere considerato parzialmente attivo dal punto di vista cognitivo per tutto il testo, poiché parte dell'enciclopedia del lettore e del *frame* relativo al testo costituzionale; esso può quindi essere instaurato in funzione di Topic di un Enunciato senza che ne risenta la progressione logica dell'informazione che, come è stato visto in precedenza, tende a seguire la progressione da ciò che è già attivo cognitivamente per il lettore a ciò che invece è nuovo. L'inserimento del referente *la legge* in posizione topicale si ritrova in entrambi i testi e in molti casi esso interrompe una catena topicale; tuttavia, questa interruzione si verifica in modo diverso nei due testi: infatti, se nelle Costituzione italiana il Topic *la legge* inaugura un Enunciato che esaurisce un intero comma, situato in chiusura dell'articolo, come nell'esempio (22), ma anche al suo interno, nella Costituzione svizzera l'Enunciato inaugurato dal Topic *la legge* può esaurire l'ultimo comma di un articolo, ma se si trova in posizione intermedia tipicamente apre l'ultimo Enunciato di un comma composto da più Enunciati, come mostra l'esempio seguente:

(23) **Procedura giudiziaria**

¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni¹¹. (Costituzione svizzera, art. 30)

3.2. *Costituzione federale della Confederazione svizzera: un approfondimento*

I testi delle Costituzioni spiccano tra i testi legislativi per chiarezza e leggibilità (cfr. De Mauro 1998 per la Costituzione italiana) dovute sia al rispetto della distribuzione dell'informazione secondo criteri informativi e testuali, come è già stato ampiamente sostenuto, sia per scelte sintattiche e lessicali: il testo è chiaro anche in misura della non ambiguità dei riferimenti attuati attraverso i sintagmi che lo popolano. A tal proposito, si può osservare per esempio che alla *variatio*, tipica di altri tipi di scritture, si oppone nei testi costituzionali qui presi in esame piuttosto una *repetitio* degli stessi sintagmi, che assumono così un riferimento univoco. Un esempio è fornito dall'articolo seguente, tratto dal testo italiano, ma sono numerosi i casi di anafora per ripetizione in entrambi i testi:

(24) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[...] (Costituzione italiana, art. 42)

Tuttavia, se ci si concentra sul testo costituzionale svizzero, si possono osservare alcune forme linguistiche dedicate alla ripresa dei referenti che richiedono un maggiore sforzo interpretativo da parte del lettore; esse si declinano in due modalità tra loro opposte: in alcuni casi, si predilige la leggerezza del rinvio tra referenti, talvolta penalizzando la chiarezza del testo; nei casi

¹¹ La presenza di salti topicali, in particolare in presenza del referente "la legge", è correlata alla segmentazione del testo: cfr. le osservazioni di Giovanni Piantanida, in questo volume, per quanto riguarda la relazione di riserva, in particolare nel testo svizzero.

opposti, invece, il rinvio è affidato ad anafore per ripetizione pesanti che, se hanno il pregio di evitare ambiguità e incomprensioni, appesantiscono il testo e lo fanno sembrare poco naturale al lettore. Per il primo caso, si può osservare ad esempio l'articolo 48 qui di seguito:

(25) **Trattati intercantionali**

¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
[...] (Costituzione svizzera, art. 48)

Nel secondo comma di questo articolo, infatti, il pronome enclitico *-vi* instaura un rimando anaforico a un referente presente nel cotesto precedente: tuttavia, nel primo comma sono presenti due sintagmi nominali che potrebbero concorrere a risolvere il rinvio, *trattati intercantionali* e *compiti d'interesse regionale*. Il primo referente, infatti, non solo è attivo, ma è particolarmente disponibile alla ripresa anaforica poiché riveste lo statuto informativo di macro-Topic grazie alla sua presenza nella rubrica dell'articolo; il secondo referente, invece, è saliente dal punto di vista informativo poiché occupa la posizione focale dell'ultimo Enunciato del primo comma, ed è instaurato nell'Enunciato contiguo a quello in cui è presente il rimando anaforico attraverso il pronome *-vi*. I due referenti, dunque, possono concorrere e creare una qualche ambiguità nella comprensione e nello scioglimento del rinvio anaforico, anche se essa può essere risolta grazie alla presenza della rubrica che, come si è visto nel § 2.2, riveste un'importanza notevole ai fini dell'interpretazione del testo.

Sul polo opposto, invece, è interessante osservare una catena anaforica per ripetizione nell'articolo 80, qui di seguito:

(26) **Protezione degli animali**

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:

- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l'utilizzazione di animali;
- d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l'uccisione di animali.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 80)

Il referente relativo a *gli animali* ricorre con una frequenza notevole all'interno di un articolo costituito da soli tre commi e, se non pregiudica la

comprensione del testo da parte del lettore, crea un effetto di straniamento e di scarsa coesione testuale per l'eccessiva ripetizione identica di un termine che, non essendo un tecnicismo¹², non richiederebbe un'esplicitazione così persistente, ma potrebbe essere sostituito con sinonimi o pronomi.

Lo stesso effetto di scarsa coesione si verifica nell'esempio seguente

(27) **Revisione totale**

¹ La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

³ Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

⁴ Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate. (Costituzione svizzera, art. 193)

il cui secondo comma mostra un unico Enunciato in cui viene riproposto per ripetizione lo stesso referente *revisione totale*. Tale ripresa, per quanto il referente sia tecnico e di fondamentale importanza perché si riferisce proprio alla possibilità di mettere mano al testo fondante della Confederazione svizzera, è ridondante, data anche la sua instaurazione e ripresa, sempre attraverso la ripetizione dell'intero sintagma nominale, prima nella rubrica dell'articolo e nel primo comma, e poi nel terzo comma. Inoltre, tale referente assume prima statuto topicale e, soltanto in un secondo momento, viene inserito in posizione focale: esso acquisisce così dinamismo comunicativo quando il lettore ha già attivato tale referente nella propria Memoria Testuale e non rispetta dunque l'ordine logico dell'informazione. Tra l'altro, se si confronta il testo di questo articolo, e in particolare proprio il secondo comma, con le altre due lingue ufficiali della Confederazione, il francese (es. 29) e il tedesco (es. 30), si osserva come la ridondanza nella ripresa referenziale sia presente soltanto nella versione italiana:

(28) ² Si l'initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision total doit être entreprise.

(29) ² Geht die Initiative vom Volk aus oder sind sich die beiden Räte uneinig, so entscheidet das Volk über die Durchführung der Totalrevision.

¹² Per quanto riguarda i tecnicismi, i manuali e le guide per la redazione di testi giuridico-amministrativi raccomandano di «Usare sempre il medesimo termine per esprimere uno stesso concetto; alternare termini diversi per indicare lo stesso concetto al fine di evitare le ripetizioni può generare confusione e ambiguità» (*Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti*: 29; cfr. anche Cortelazzo/Pellegrino 2003).

La scelta di rinvii talvolta troppo leggeri o troppo pesanti non è pervasiva e non inficia sulla qualità e la coesione generale del testo, ma è interessante soffermarsi anche alla luce dell'ammissione dei limiti della revisione linguistica che si può leggere nel Messaggio 1996, in un paragrafo intitolato *Densità e lingua*:

Il mandato di *presentare in modo comprensibile, riordinare sistematicamente e unificare la densità normativa e la lingua* suona più facile di quanto veramente sia. Evidentemente, al miglioramento della lingua (semplicità, coerenza, chiarezza, leggibilità, comprensibilità) non sono praticamente posti limiti [...] (: 40).

4. Conclusioni

Il confronto tra il testo della Costituzione della Repubblica italiana e quello della Costituzione federale della Confederazione svizzera ha mostrato che essi condividono molti tratti sul piano tematico-referenziale, in particolare per quanto riguarda la disposizione degli argomenti e lo statuto cognitivo dei referenti ad essi relativi: infatti, si osserva la continua ripresa di referenti che, essendo già presenti nel cotesto precedente, presentano qualche grado di attivazione cognitiva, dunque sono più facilmente processabili dal lettore e, soprattutto, garantiscono la coesione e la coerenza del testo, fatto tanto più importante se si considera la scarsa presenza di altri dispositivi che abbiano questa funzione in un testo che ha la caratteristica di essere rigidamente suddiviso in articoli e commi. Entrambi i testi, dunque, seguono il progredire logico dell'informazione, trattando prima argomenti noti e condivisi dal lettore e instaurando in un secondo momento le informazioni nuove; tale progressione, però, viene declinata in modo diverso: la Costituzione italiana mostra più varietà nella scelta dei referenti che pone a Topic, lasciando spazio ai diversi organi e protagonisti del testo e, di conseguenza, accordando una maggiore disponibilità alla progressione tematica lineare; al contrario, la Costituzione svizzera tende a porre a Topic quasi esclusivamente i referenti relativi agli organi della *Confederazione* e dei *Cantoni* e, dunque, a prediligere la progressione costante. Questa peculiarità del testo svizzero sfocia in una struttura a elenco che si ripete in ogni articolo e che è dunque facilmente comprensibile dal lettore; d'altro canto, riproporre lo stesso Topic comporta anche che lo spazio per collocare i referenti diversi da quelli relativi agli organi federali sia quello con maggiore dinamismo comunicativo, e la conseguenza è che tali referenti assumono così molto rilievo e tendono a essere associati alla novità e allo scopo della comunicazione, anche quando in realtà sono già stati presentati nei commi precedenti e costituiscono a tutti gli effetti il macro-Topic di un articolo. La presenza della rubrica, in ogni caso, agevola proprio lo "spacchettamento" informativo da parte del lettore, poiché segnala l'argomento attorno a cui verte tutto l'articolo

che introduce. Altra conseguenza che dipende direttamente dall'architettura tematico-referenziale e che differenzia i due testi costituzionali presi in esame sta nelle forme linguistiche dedicate alle anafore: nella Costituzione italiana, esse sono più leggere tra Enunciati interni ai commi e più pesanti tra commi di uno stesso articolo, proprio perché, variando i referenti a Topic, si rende necessario esplicitare il referente di cui si predica qualcosa; nella Costituzione svizzera, invece, le riprese sono tendenzialmente più leggere anche tra commi, in quanto si mantiene a Topic lo stesso referente. La Costituzione italiana appare così più gerarchizzata e coesa, mentre la Costituzione svizzera appare sottoforma di elenco, ma indubbiamente più semplice e lineare nella strutturazione del testo. Dunque, sebbene i due testi presentino molte caratteristiche che li accomunano, legate al tipo testuale e alle scelte dispositive dibattute in sede di redazione del testo, mostrano due modalità differenti di costruire, e proiettare al lettore, l'architettura e la gerarchia del testo.

Bibliografia

- Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti* (2011), Firenze, Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Cnr-Accademia della Crusca.
- AC= Assemblea Costituente (1947), *Atti. III. Discussioni*, Roma, Camera Dei Deputati.
- Birner, Betty J. (2006), «*Inferential relations and noncanonical word order*», in Birner, Betty J. / Ward Gregory (ed.), *Drawing the boundaries of meaning: neo-Gricean studies in pragmatics and semantics in honor of Laurence R. Horn*, Amsterdam, Benjamins, 31-51.
- Chafe, Wallace (1994), *Discourse, consciousness, and time. The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing*, Chicago & London, The University of Chicago Press.
- Chafe, Wallace (2008), *Aspects of discourse analysis*, Brno studies in English 34, 23-37.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in Ferrari, Angela (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Franco Cesati, 85-135.
- Confederazione Svizzera, *Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale*, «Foglio Federale», 1996, 96.091
- Cortelazzo, Michele/Pellegrino, Federica (2003), *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Deon, Valter (1998), *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Alfieri G., Cassola A. (a cura di), *La "Lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995), Roma, 195-212.

- De Mauro, Tullio (1998), *Il linguaggio della costituzione*, in Rodotà, Stefano (a cura di), *Alle origini della costituzione*, Bologna, 25-42.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Carlo Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 3-20.
- Korzen, Iørn (1998), «*Anafora e testo*», in Navarro, Salazar (a cura di), *Italica Matritensia. Atti del IV Convegno Silfi*, Madrid, Firenze, Franco Cesati.
- Lambrecht, Knud (1994), *Information structure and sentence form. Topic, focus and the mental representations of discourse referents*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica. Caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio/Iannizzotto, Stefania (a cura di), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze, Le lettere, 211-218.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 202-225.
- Rosi, Benedetta, (in questo volume), *La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 68-81.
- Sabatini, Francesco (1999), «*“Rigidità-esplicitzza” vs “elasticità-implicitzza”*: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi», in Skytte, Gunver/Sabatini, Francesco (a cura di), *Linguistica testuale comparativa: in memoria Maria-Elisabeth Conte*, Atti del convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen, 5-7 febbraio 1998), (= *Etudes romanes* 42), Copenaghen, Museum Tusulanum Press, 141-172.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo Editore.
- Visconti, Jacqueline (2015), *Discursive Patterns in the Italian and Norwegian Constitutions*, in Gammelgaard K., Holmøyvik E., *Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014*, New York, Beghahn Books, 108-118.

Giovanni Piantanida

*STRUTTURE LOGICHE E INTRECCI ARGOMENTATIVI
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
E NELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA IN LINGUA ITALIANA*

1. *Introduzione*

L'obiettivo di questo contributo è mettere a confronto, in prospettiva testuale, la Costituzione italiana e la Costituzione federale svizzera in lingua italiana. Più precisamente, verrà indagata in questa sede la struttura logico-argomentativa del testo italiano e quella del testo elvetico, cercando di mettere in luce analogie e differenze dal punto di vista linguistico-semantico e comunicativo.

Il piano logico-argomentativo è la dimensione testuale che rende conto delle connessioni logiche tra gli eventi o processi evocati nel testo (e.g. relazioni temporali, causali ecc.) e delle relazioni di composizione testuale, le quali sono il risultato degli atti attraverso cui il locutore organizza il proprio pensiero all'interno del testo: si pensi, per esempio, ai movimenti di riformulazione, di specificazione, di esemplificazione o di motivazione (cfr. Ferrari 2014; Ferrari 2019; Ferrari *et al.* 2021). Tali relazioni, che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione della complessa rete di connessioni e di gerarchie che percorrono un testo coerente, possono essere segnalate – in modo più o meno ricco dal punto di vista semantico – da un connettivo, principale dispositivo di coesione all'interno di questa specifica dimensione del testo.

Per rendere conto della struttura logico-argomentativa delle due Carte costituzionali sarà quindi necessario da un lato analizzare le diverse relazioni che contribuiscono a definire le architetture dei due testi, privilegiando in particolare la dimensione micro-strutturale (vale a dire, le relazioni logico-argomentative tra commi¹ di uno stesso articolo, tra enunciati dello stesso comma, e tra le unità testuali al di sotto dell'enunciato); dall'altro, occorrerà prestare attenzione a come tali relazioni vengono segnalate, in superficie, dal punto di vista linguistico (osservando ad esempio quali sono i connettivi scelti per esprimere un determinato legame).

¹ Occorre subito segnalare che in ambito svizzero si utilizza di norma la denominazione di “capoverso”, con lo stesso significato di «porzione di testo costituita da uno o più periodi o frasi, che inizia con un a capo e termina con un punto e capo» (Pagano 1990: 105).

Da questa prospettiva la Costituzione italiana e quella svizzera presentano, come avremo modo di vedere, numerosi tratti in comune. Il più importante tra questi – e il più evidente – coincide con la marcata tendenza dei due testi a costruirsi quasi esclusivamente per semplice aggiunta di informazioni o attraverso movimenti di specificazione progressiva tra commi o tra enunciati. All'interno di questa testualità semplificata, non trova spazio una vasta gamma di relazioni che tipicamente intervengono a strutturare un testo coerente, a partire da quelle più complesse, più dense e dall'effetto più gerarchizzante, come ad esempio la concessione, la motivazione o la consecuzione.

Si avrà però modo di mostrare come tutto ciò sia vero soprattutto per quanto riguarda la Costituzione svizzera, in cui questo tipo di progressione logica fondata esclusivamente sull'aggiunta o sulla specificazione risulta essere più pervasivo e dominante. Il testo italiano, dal canto suo, pur mantenendo la medesima impostazione logico-argomentativa di fondo, appare almeno in parte più vario e movimentato. Ciò vale, come si vedrà, sia per le relazioni tra commi e tra enunciati; sia per quanto riguarda i legami tra le unità informative in cui è strutturato un enunciato.

Si mostrerà, insomma, che in realtà, sullo sfondo di alcune caratteristiche comuni, spesso riconducibili a tratti tipologici dei «testi giuridici che normano» (Dall'Anna 2017: 32), alcune differenze tra le due costituzioni ci sono, e sono significative. Un'ulteriore ipotesi che si vuole indagare è che dietro questi scarti di natura logico-argomentativa ci possano essere delle precise scelte comunicative, legate anche – e ovviamente – al contesto storico-politico in cui sono stati redatti i due testi e alle relative, specifiche esigenze.

Ai fini del confronto appena delineato, si è deciso di focalizzare l'analisi sui primi cento articoli delle due costituzioni. Per quanto riguarda la Costituzione italiana (d'ora in poi COST_IT), si tratta dei *Principi fondamentali* (artt. 1-12), della Parte I (*Diritti e doveri dei cittadini*, artt. 13-54) e della Parte II (*Ordinamento della Repubblica*, artt. 55-100, fino al Titolo IV escluso), per un totale di 5808 parole. I primi 100 articoli² della Costituzione svizzera (da qui in avanti COST_CH) coincidono con il Titolo primo (*Disposizioni generali*, artt. 1-6), il Titolo secondo (*Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali*, artt. 7-41) e il Titolo terzo (*Confederazione, Cantoni e Comuni*, artt. 42-100, fino al Capitolo 2 sezione 7), per una somma complessiva di 7838 parole³.

² In realtà, data la presenza di articoli 'doppi' (come, ad esempio, gli artt. 43 e 43a), il sotto-campione relativo alla Costituzione svizzera comprende 114 articoli.

³ Le dimensioni diverse dei due campioni impongono una certa cautela nella valutazione dei dati quantitativi. In ogni caso, come si avrà modo di vedere, il carattere dell'analisi proposta in queste pagine è primariamente qualitativo.

Il resto di questo contributo è strutturato come segue: verranno dapprima considerate le relazioni tra commi e tra enunciati di uno stesso comma (§ 2); poi quelle interne all'enunciato (§ 3). A ciascun livello di analisi si procederà, come già anticipato, in due direzioni complementari: da un lato, esaminando i connettivi e la loro frequenza nei due campioni; dall'altro valutando la sostanza semantica delle relazioni in gioco, a prescindere dalla loro segnalazione linguistica.

2. *Le relazioni logico-argomentative tra commi e tra enunciati*

Per ragionare sulla struttura logico-argomentativa delle due costituzioni, il primo livello micro-testuale su cui occorre soffermarsi è quello relativo ai legami i) tra commi di uno stesso articolo – che dal punto di vista testuale corrispondono, per definizione, all'unità testuale del Capoverso –, e ii) tra enunciati appartenenti allo stesso comma.

2.1. *I connettivi*

Partendo dalla superficie del testo, il primo dato importante da considerare è la complessiva rarità dei dispositivi linguistici predisposti a segnalare le connessioni logico-argomentative. In generale, la bassa frequenza dei connettivi tra enunciati è un fatto decisamente atteso, in quanto si tratta di una caratteristica tipologica ben nota dei testi normativi (cfr. Mortara Garavelli 2001: 121-122; Gualdo/Telve 2011: 448), all'interno dei quali la coesione è garantita principalmente a livello tematico-referenziale (cfr. a tal proposito Cignetti 2011: 1484 e il contributo di Marengo in questo stesso volume).

Anche nei primi cento articoli di COST_IT e di COST_CH è dunque decisamente raro imbattersi in connettivi che collegano tra loro due enunciati – tanto nel caso in cui essi appartengano a commi diversi, quanto nel caso in cui facciano parte dello stesso comma. Per avere un'idea un po' più precisa di questa (quasi-)assenza, si consideri che in COST_CH si contano in totale appena 16 occorrenze di connettivi tra enunciati (in media circa 2 connettivi ogni 1000 parole), mentre nei primi 100 articoli della Costituzione italiana si registra un dato ancora più basso, con 7 occorrenze complessive (poco più di un connettivo ogni 1000 parole).

Se questa rarità è un dato per certi versi scontato, più interessante è andare a vedere quali sono i connettivi che trovano posto all'interno di ciascuno dei due testi. Per avere un quadro generale, si riportano qui sotto i dati relativi

alle occorrenze dei connettivi che occorrono questo livello della testualità nei primi 100 articoli di COST_CH (Tabella 1) e COST_IT (Tabella 2)⁴:

	Tra commi	Tra enunciati di un comma	Totale
Altresi	2	0	2
Anche	1	1	2
Inoltre	1	3	4
In particolare	3	4	7
Pure	0	1	1

Tabella 1. I connettivi inter-enunciato in COST_CH.

	Tra commi	Tra enunciati di un comma	Totale
Altresi	1	0	1
A tale fine/scopo	1	2	3
Tuttavia	0	2	2
In ogni caso	1	0	1

Tabella 2. I connettivi inter-enunciato in COST_IT.

Si parta dalla Costituzione svizzera. Con l'eccezione di *in particolare*, specializzato nel segnalare una relazione di specificazione particolarizzante (cfr. *infra*), tutti gli altri connettivi riportati nella Tabella 1 (*altresi*, *anche*, *inoltre* e *pure*) sono dispositivi di coesione appartenenti al campo dell'aggiunta. Questa classe di connettivi è invece quasi assente in COST_IT, in cui si conta una sola occorrenza di *altresi*, all'art. 72, co. 3:

- (1) [...] Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può **altresi** stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. [...] (Costituzione italiana, art. 72)

Nella Costituzione svizzera i connettivi di aggiunta costituiscono invece il gruppo più rappresentato. Si può citare, tra questi, il caso dell'avverbio *inoltre*, il quale occorre 4 volte nel campione svizzero (ben 12 volte nell'intera Costituzione) e mai nei primi 100 articoli di COST_IT (si ha, per intenderci,

⁴ Sono stati incluse nelle tabelle anche alcune marche aggiuntive (come *anche*, *pure*, *altresi*), limitando però il conteggio alle circostanze in cui queste hanno una portata riconducibile a quella di un connettivo.

una sola occorrenza nell'intera Costituzione italiana). Per quanto riguarda il testo svizzero, in tre circostanze *inoltre* è impiegato con la funzione di legare tra loro due enunciati entro il medesimo comma, come nell'esempio (3); una volta per segnalare un'aggiunta tra due commi (esempio 2):

- (2) ¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.
² A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, può **inoltre** prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione. (Costituzione svizzera, art. 66)
- (3) ¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina **inoltre** la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. [...] (Costituzione svizzera, art. 38)

Sempre facendo riferimento alle occorrenze dei connettivi a livello di relazioni tra commi e tra enunciati, sono altri due gli aspetti sui quali vale la pena soffermarsi brevemente. Il primo riguarda la presenza nel testo svizzero (*vs* assenza in quello italiano) del connettivo *in particolare*, che nei primi 100 articoli di COST_CH occorre 7 volte a questo livello di testualità, mentre non si trova mai nel testo italiano⁵. Di nuovo, come nel caso di *inoltre*, si trovano occorrenze di *in particolare* tanto a livello di relazioni logico-argomentative tra commi contigui (4) quanto tra enunciati appartenenti ad un unico comma (5):

- (4) ¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
² Disciplina **in particolare**:
 a. la detenzione e la cura di animali;
 b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; [...] (Costituzione svizzera, art. 80)
- (5) ¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. **In particolare** possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. [...] (Costituzione svizzera, art. 48)

⁵ Complessivamente, si segnala che *in particolare* occorre ben 36 volte nell'intera Costituzione svizzera, contro una sola occorrenza nel testo italiano (Art. 120, co. 2). Si tratta di una differenza macroscopica, su cui si tornerà sia a livello di relazioni tra commi e tra enunciati (cfr. § 2.2) sia per i legami di livello inferiore (cfr. § 3.3).

Come si avrà modo di mostrare nel prossimo paragrafo, aggiunta e specificazione rappresentano le tipologie di relazioni logico-argomentative di gran lunga più sfruttate dalle due Costituzioni. Per il momento, ci si limita qui a registrare come i connettivi specializzati nell'esprimere tali relazioni siano sensibilmente più frequenti nel testo svizzero rispetto a quanto accade nella controparte italiana, all'interno della quale queste forme linguistiche sostanzialmente non trovano spazio.

Il secondo aspetto che merita di essere segnalato riguarda la presenza (esigua, in verità, ma comunque significativa) nei primi 100 articoli di COST_IT di alcuni connettivi del campo della concessione, come *tuttavia* (2 occorrenze, entrambe entro enunciati di uno stesso comma) e *in ogni caso* (un'occorrenza, a inizio di comma), e di alcuni incapsulatori anaforici di relazione (cfr. *infra*) come *a tale fine* e *a tale scopo*. Si tratta – ci torneremo – di un dato interessante, in quanto spia linguistica della maggior apertura del testo italiano a relazioni logico-argomentative tra enunciati diverse dalla semplice aggiunta o dalla specificazione.

Infine, come già notato da Cignetti (2005) a proposito della Costituzione italiana, da questa rapida panoramica emerge come anche nel testo svizzero siano completamente assenti i connettivi co-orientati del campo della motivazione e della consecuzione (si pensi a *dunque*, *quindi*, *di conseguenza* ecc.). La ragione di questa assenza è facilmente individuabile: il testo normativo contemporaneo – e a maggior ragione una Carta costituzionale, che si colloca, com'è noto, al vertice della gerarchia delle fonti giuridiche – non sente l'esigenza di motivare, per via argomentativa, i propri principi e le proprie norme; si limita, molto più semplicemente, a elencarli (cfr. Mortara Garavelli 2001: 121; Ferrari/Piantanida, in questo volume).

2.2. *Le relazioni fondamentali: aggiunta e specificazione*

Passando dalla superficie del testo alla sua sostanza semantica, ci si accorge facilmente di come la gamma dei legami logico-argomentativi tra commi e tra enunciati si riduca, con le rare eccezioni che vedremo, a due sole relazioni: l'aggiunta e la specificazione.

La prima delle due vige tra due unità testuali i cui contenuti sono semplicemente accostati l'uno all'altro sullo stesso piano, in modo tale da creare un co-ordinamento a livello di gerarchie testuali (cfr. Ferrari 2014: 155-157; Ferrari *et al.* 2021: 120-121). È una relazione logica di default, che si instaura ad esempio quando il tipo di connessione tra unità testuali è di tipo tematico-referenziale: non stupisce, dunque, come essa sia pervasiva nell'italiano

normativo-costituzionale, il quale, come già detto (cfr. Cignetti 2005: 96; Marengo, in questo volume), predilige legami di questa natura.

È per questa ragione che sono frequenti – sia nella Costituzione svizzera⁶ che in quella italiana – casi come quelli riportati in (6) e (7), in cui un intero articolo viene costruito esclusivamente per aggiunta progressiva tra commi (che nei due esempi sono saturati ognuno da un unico enunciato), senza che intervengano altri tipi di legami logici:

- (6) ¹ La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
² La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.
³ La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.
⁴ Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.
⁵ I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni. (Costituzione svizzera, art. 43a)
- (7) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
 Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. (Costituzione italiana, art. 25)

Insieme all'aggiunta, l'altra relazione che svolge un ruolo fondamentale nel definire l'architettura logico-argomentativa degli articoli delle due costituzioni è la specificazione. Semplificando un po', si ha tale relazione tra due unità testuali quando la seconda presenta in modo più dettagliato il contenuto della prima, o quando dalla caratterizzazione di un gruppo di entità si passa alla caratterizzazione di un membro di tale gruppo (in opposizione, dal punto di vista concettuale, alla relazione di generalizzazione; cfr. Ferrari 2014: 157-159; Ferrari *et al.* 2021: 118-119). Di nuovo, si tratta di una relazione che per motivi strutturali – si pensi al principio gerarchico di *dispositio* “generale>particolare” (cfr. Pagano 1999: 109-110) – ricopre un ruolo fondamentale nell'architettura logico-argomentativa di entrambe le costituzioni⁷. Si consideri, come primo esempio, l'Art. 35 della Costituzione italiana:

⁶ Rientrano nel campo dell'aggiunta anche le strutture a lista, molto numerose in COST_CH (se ne contano 39 in tutta la Costituzione federale, contro le 3 della Costituzione italiana).

⁷ Si noti che per lo stesso motivo all'interno dei due campioni analizzati non si trovano mai movimenti di generalizzazione.

- (8) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. (Costituzione italiana, art. 35)

In (8) si ha un esempio trasparente di specificazione tra commi: nel comma 1 viene stabilito il principio generale che afferma che la Repubblica italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; di questo contenuto piuttosto generale viene poi data una caratterizzazione particolarizzata in ciascuno dei commi seguenti, che sono raggruppati tra di loro, orizzontalmente, da un legame di tipo aggiuntivo. L'Art. 47 di COST_CH presenta una struttura analoga:

- (9) ¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.
² Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. (Costituzione svizzera, art. 47)

In modo simile a quanto visto nel caso precedente, tra i due capoversi nell'esempio (9) vige una relazione di specificazione particolarizzante. In questo caso, è il cap. 2 ad essere costituito da un blocco di due enunciati che intrattengono con il capoverso precedente lo stesso tipo di relazione logica (di specificazione) e che sono connessi tra loro da una relazione di aggiunta (segnalata qui in modo esplicito dalla presenza della particella aggiuntiva *anche*).

Per illustrare queste strutture logico-argomentative semplificate, fondate tendenzialmente solo su legami di aggiunta e di specificazione, si consideri, ancora, l'Art. 31 della Costituzione svizzera:

- (10) ¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
³ Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. (Costituzione svizzera, art. 31)

Nell'esempio (10), dal punto di vista delle relazioni tra capoversi si è di fronte a una progressione logico-argomentativa di tipo unicamente aggiuntivo. Il capoverso 2 presenta una sua struttura interna: il secondo enunciato (*Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti*) si aggiunge al primo, mentre il terzo (*Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti*) instaura, rispetto all'enunciato precedente, una relazione di specificazione particolarizzante – segnalata dal connettivo *in particolare*. Infine, i capoversi 3 e 4 sono costruiti al loro interno rispettivamente da tre e da due enunciati semplicemente aggiunti l'un l'altro (in quanto a prevalere è, in entrambi i casi, un legame di natura prettamente tematico-referenziale).

Entrambi i testi, dunque, condividono una serie di progressioni logico-argomentative del tutto simili a quella proposta nell'esempio (10), con la differenza a cui si è già accennato relativa alla segnalazione linguistica delle due relazioni fondamentali (presente nel testo svizzero, assente in quello italiano).

Particolarmente interessante, dal punto di vista comunicativo, è il caso della specificazione, la cui frequente segnalazione⁸ (sempre con *in particolare*) può essere interpretata come spia linguistica della forte tensione didattica, e di chiarezza, che pervade la Carta elvetica⁹. Si veda, a tal proposito, l'esempio seguente (Art. 31, capoverso 2), in cui la presenza di un connettivo a segnalare una specificazione particolarizzante tra il secondo e il terzo enunciato ci aiuta a capire che, per la Confederazione, il diritto di avvisare i propri congiunti stretti ha una salienza, un rilievo particolare nell'insieme dei diritti che spettano a chi è privato della libertà:

(11) [...]² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. **Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.** [...] (Costituzione svizzera, art. 31)

⁸ Il discorso vale anche a livello di relazioni tra unità informative (cfr. *infra* § 3.4).

⁹ Tensione che emerge, peraltro, dal Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (96.091), in cui viene ribadita a più riprese la necessità di «esprimere in modo il più possibile completo, chiaramente strutturato e in forma comprensibile il vigente diritto costituzionale e, quindi, istituire per il cittadino la trasparenza indispensabile delle norme fondamentali dello Stato» (p. 2).

O ancora, si guardi all'Art. 27, in cui la specificazione esplicita di alcuni elementi dotati di particolare rilievo (*la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività privata e il suo libero esercizio*) è funzionale a darci un'idea più chiara e trasparente di cosa implichi la garanzia della libertà economica stabilita nel capoverso precedente:

(12) ¹ La libertà economica è garantita.

² **Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.** (Costituzione svizzera, art. 27)

Nel testo italiano, invece, i legami di specificazione, che pur sono presenti, sono sempre da recuperare per via inferenziale (cfr. anche Cignetti 2005: 114).

2.3. Alcune peculiarità di COST_CH e COST_IT

Si è visto, nel paragrafo precedente, che aggiunta e specificazione costituiscono le relazioni semantiche fondamentali in entrambi i campioni analizzati. Sullo sfondo di queste strutture condivise, possono comunque essere individuate alcune differenze relative ai modi in cui gli articoli dei due testi organizzano i propri contenuti dal punto di vista logico-argomentativo.

Innanzitutto, analizzando i legami tra commi e tra enunciati, ci si accorge di come la Costituzione svizzera tenda a ripetere più volte, e in modo consecutivo, le medesime strutture logico-argomentative. Si considerino, a tal proposito, alcuni articoli tratti dal Titolo II del testo svizzero, relativo ai “Diritti e doveri dei cittadini”. Si parta dall'Art. 15:

(13) ¹ La libertà di credo e di coscienza è garantita.

² Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

³ Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. (Costituzione svizzera, art. 15)

In (13) siamo di fronte a un'organizzazione logico-argomentativa del tutto simile a quelle analizzate nel paragrafo precedente: in questo caso, i capoversi 2, 3, e 4 – legati tra loro da una relazione di aggiunta – specificano il contenuto del primo (*La libertà di credo e di coscienza è garantita*), precisandone alcuni aspetti concreti sentiti come particolarmente rilevanti. La stessa struttura

viene riutilizzata in modo pressoché identico negli articoli successivi. Ciò che cambia è solamente il numero di capoversi:

- (14) ¹ La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.
² Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
³ Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. (Costituzione svizzera, art. 16)
- (15) ¹ La libertà di riunione è garantita.
² Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no. (Costituzione svizzera, art. 22)
- (16) ¹ La libertà d'associazione è garantita.
² Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
³ Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. (Costituzione svizzera, art. 23)

Come osserva giustamente Mortara Garavelli (2001: 147-148; 2011: 211), la *ripetitio* è una caratteristica tipica in generale dei testi giuridico-normativi e la si ritrova, dalla nostra prospettiva, anche nei primi 100 articoli della Costituzione italiana (si pensi, ad esempio, agli artt. 13 e 14 sulla libertà personale e sull'inviolabilità del domicilio, molto simili tra loro dal punto di vista della loro struttura argomentativa). Tuttavia, il testo italiano tende a variare maggiormente, rispetto a quello svizzero, le modalità in cui i commi e gli enunciati si legano tra loro dal punto di vista logico-argomentativo: non si trovano mai, per intenderci, sequenze paragonabili a quella riproposta sopra. Si considerino, per un veloce confronto, gli articoli 16, 17 e 18 tratti dalla Parte prima (*Diritti e doveri dei cittadini*) di COST_IT:

- (17) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. (Costituzione italiana, art. 16)
- (18) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. (Costituzione italiana, art. 17)

- (19) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (Costituzione italiana, art. 18)

Dal punto di vista delle relazioni tra commi e tra i singoli enunciati di un comma, siamo di fronte in questo caso a tre strutture almeno in parte diverse tra di loro. In (17), si ha una semplice aggiunta tra i due commi; nell'esempio (18), i commi 2 e 3 sono legati tra di loro da una relazione di opposizione implicita e specificano, in blocco, il contenuto del primo comma (*I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*). Infine, in (19) l'articolo è costruito intorno a una relazione di opposizione implicita tra il primo comma e il secondo. Risulta evidente, al di là del contributo delle singole relazioni all'architettura complessiva degli articoli citati, la minore uniformità dal punto di vista logico-argomentativo rispetto a quella che emerge dalla sequenza di esempi precedente.

Per quanto riguarda la Costituzione svizzera, occorre sottolineare che la ripetizione invariata degli stessi schemi logico-argomentativi (che non si limita agli articoli citati, ma rappresenta piuttosto una costante, almeno per quanto concerne i suoi primi 100 articoli) risulta essere perfettamente in linea con l'esigenza, già esplicitata nel mandato dell'Assemblea federale del 1987, di una revisione «che *unificasse lingua e densità delle singole norme*», allo scopo di garantire al nuovo testo costituzionale una maggior trasparenza e una maggior chiarezza (*Messaggio*, p. 22). Gli effetti di questa notevole uniformità logico-argomentativa sono almeno due: da un lato, quello di rendere ancora più semplice (meglio sarebbe dire “semplificata”) la testualità che ne risulta; dall'altro, quello di contribuire ad intensificare quell'effetto di ripetizione e di “lista” che caratterizza la Costituzione svizzera (non solo da questa prospettiva, cfr. Ferrari, in questo volume) in misura maggiore rispetto a quella italiana.

Oltre alla minor predisposizione a ripetere gli stessi schemi logici, un altro aspetto che rende i primi cento articoli della Costituzione italiana più vari in termini logico-argomentativi è la presenza (*vs* assenza nel campione svizzero) di alcune relazioni concessive a livello di connessioni tra enunciati e tra commi.

La concessione è una relazione logico-argomentativa caratterizzata da una marcata componente dialogico-polifonica, che si ha quando tra due contenuti in contrasto uno di questi prende il sopravvento (contrariamente a una potenziale attesa da parte di chi legge), malgrado permanga la validità dell'altro (cfr. Ferrari 2014: 154-155; Ferrari *et al.* 2021: 114-116). Ad esempio, in *Ci*

teneva molto a venire al concerto. Tuttavia, ha preferito fare altro il secondo enunciato nega l'attesa implicita creata dall'enunciato precedente (e cioè che una persona che ha a cuore un determinato evento farà in modo di parteciparvi), pur mantenendone valido, dal punto di vista logico, il contenuto. Si tratta, come ben si vede da questo esempio fittizio, di una relazione piuttosto densa dal punto di vista argomentativo e caratterizzata da una componente di natura dialogica, la cui presenza (pur non pervasiva dal punto di vista quantitativo) nei primi cento articoli di COST_IT è già di per sé un fatto significativo dal punto di vista testuale, in quanto contribuisce a rendere il testo italiano più vario e più aperto ad accogliere connessioni logiche diverse dall'aggiunta e dalla specificazione. In due circostanze (art. 64, co. 2; art. 77, co. 3) il legame concessivo si instaura tra due enunciati indipendenti che fanno parte dello stesso comma:

- (20) [...] Le sedute sono pubbliche; **tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.** [...] (Costituzione italiana, art. 64)
- (21) [...] I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. **Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.** [...] (Costituzione italiana, art. 77)

Ad esempio, in (20) il possibile implicito che viene negato dalla relazione di concessione (segnalata, come nell'esempio successivo, da *tuttavia*) è che, siccome le sedute sono pubbliche, esse lo siano sempre. Il secondo enunciato in modo dialogico ci dice che, pur rimanendo valido quanto detto in precedenza, in alcune specifiche occasioni le due Camere e il Parlamento a camere riunite possono decidere di adunarsi in modo non pubblico.

In un caso, invece, la relazione di concessione si manifesta a cavallo tra due commi diversi:

- (22) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (Costituzione italiana, art. 79)

Nell'esempio riportato in (22), *in ogni caso* introduce una concessione globale tra terzo comma e il contesto precedente, segnalando in modo dialogico

che, contrariamente a una possibile attesa da parte del lettore, amnistia e indulto non possono applicarsi a reati commessi dopo la presentazione del relativo disegno di legge.

A questa presenza di movimenti riconducibili al campo della concessione si può aggiungere un altro elemento che testimonia la maggiore varietà logico-argomentativa del testo italiano, e che emerge dagli esempi seguenti:

- (23) [...] La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. **A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.** [...] (Costituzione italiana, art. 48)
- (24) [...] Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.** [...] (Costituzione italiana, art. 51)¹⁰

In (23)-(24), tra gli enunciati di cui si compongono i commi si ha una relazione di fine, instaurata e segnalata dalla presenza di un incapsulatore anaforico di relazione (*a tale fine*). Come tipico di questi particolari dispositivi di coesione (cfr. Prandi *et al.* 2005; Pecorari 2017), l'effetto è duplice: se si guarda all'esempio (24) – ma il discorso vale anche per l'esempio precedente –, da un lato viene instaurata una relazione di fine tra i due enunciati (con una secondaria sfumatura di consequenzialità: i provvedimenti concreti a favore delle pari opportunità vengono presentati come conseguenza, e non come preconditione, del principio espresso nell'enunciato precedente); dall'altro, si ha l'effetto di qualificare il contenuto del primo enunciato come scopo che la Repubblica intende perseguire.

Di nuovo, nei primi cento articoli della Costituzione svizzera non si trovano mai movimenti logico-argomentativi così ricchi di sfumature semantiche, né si trovano relazioni di fine che collegano tra loro due commi o due enunciati di uno stesso comma¹¹.

Quanto osservato mostra, dunque, come i primi cento articoli della Costituzione italiana siano leggermente più vari, più movimentati dal punto di

¹⁰ Un altro esempio si può trovare all'Art. 82 di COST_IT, in cui il co. 1 e il co. 2 sono legati tra loro da una relazione di fine segnalata dall'incapsulatore *a tale scopo*.

¹¹ Va detto, tuttavia, che alcuni incapsulatori anaforici simili occorrono più avanti, oltre il centesimo articolo di COST_CH.

vista logico-argomentativo rispetto a quanto accade in COST_CH, la quale, dal canto suo, rimane più saldamente ancorata alle strutture semplificate fondate su aggiunta e specificazione viste nel paragrafo precedente.

3. *Le relazioni logico-argomentative interne all'enunciato*

Sono stati tematizzati, finora, i legami che intervengono a strutturare le due Costituzioni a livello di connessioni tra commi e tra enunciati. In questo paragrafo saranno affrontate, invece, le relazioni logico-argomentative di livello inferiore: quelle, cioè, che tipicamente contribuiscono a definire la struttura interna dell'enunciato, collegando tra di loro le diverse unità informative.

Come sottolinea Luca Cignetti (2005: 109) a proposito della Costituzione italiana, le relazioni logiche intervengono in modo decisivo e strutturante principalmente proprio a questo livello della testualità, sebbene le tipologie di legami che trovano posto nel dettato costituzionale italiano siano anche in questo caso relativamente poche (sostanzialmente, esse si limitano ai nessi di tipo condizionale, finale e aggiuntivo/contrastivo).

Sulla scorta di queste osservazioni, si proverà in questo paragrafo ad allargare lo sguardo alla Costituzione svizzera, con lo scopo di verificare se il testo elvetico sfrutti geometrie paragonabili o se, al contrario, segua linee logico-argomentative almeno in parte differenti.

3.1. *Condizione e riserva*

La prima relazione logico-argomentativa su cui occorre soffermarsi è la relazione di condizione, che, come prevedibile (dato che si tratta di una ben nota caratteristica tipologica dei testi normativo-prescrittivi, cfr. Mortara Garavelli 2001: 143)¹², svolge un ruolo di primaria importanza sia nel testo italiano che in quello svizzero, pur con qualche differenza relativa soprattutto alla scelta del connettivo.

Guardando a questo aspetto, il connettivo condizionale semplice *se* risulta essere di gran lunga il più frequente in entrambi i testi (24 occorrenze nei primi 100 articoli del campione italiano, 14 in quello svizzero)¹³. Seguono alcuni

¹² Cfr. anche Guastini (2010: 13): «Generalmente parlando, una norma giuridica – quale che sia la sua effettiva formulazione – può essere ricostruita come un enunciato condizionale, il quale statuisce che cosa si debba fare od omettere *se si verificano certe circostanze*».

¹³ Va comunque osservato che il numero di occorrenze di connettivi del campo condizionale è piuttosto alto se paragonato alle altre categorie semantiche di connettivi; ma si tratta in

connettivi condizionali complessi (Visconti 2000) come *nel caso in cui/che* (4 occorrenze in entrambi i campioni), *qualora* (0 occorrenze nel testo italiano, 2 in quello svizzero) e *a condizione che* (una sola occorrenza in COST_CH) e il connettivo *quando*, che associato ad un verbo al congiuntivo può esprimere valore condizionale (accade 3 volte in COST_IT e 1 in COST_CH), come nei due esempi seguenti:

- (25) [...] ² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; **quando l'interesse pubblico lo richieda**, li conserva integri [...] (Costituzione svizzera, art. 78)
- (26) [...] In tali casi, **quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria**, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. (Costituzione italiana, art. 21)

Nel testo italiano trovano spazio anche alcuni introduttori di una relazione del campo condizionale che sono caratteristici del linguaggio giuridico (assenti, invece, nel campione svizzero), come *ove* (un'occorrenza) e *previa* (4 occorrenze), quest'ultimo utilizzato in costruzioni assolute per indicare una condizione preliminare indispensabile che deve essere soddisfatta affinché quanto affermato sia valido o possibile:

- (27) L'extradizione del cittadino può essere consentita **soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali**. [...] (Costituzione italiana, art. 26)
- (28) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, **previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati**, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (Costituzione italiana, art. 96)

realtà di un dato decisamente basso se si fa un paragone con altri tipi di testo normativo, e in particolare con quelli collocati più in basso nella gerarchia delle fonti giuridiche. Ad esempio, da un'indagine parallela condotta su un corpus di leggi e ordinanze federali elvetiche è emerso come il *se* con valore condizionale occorra circa 42 volte ogni 5000 parole, contro le appena 5 della Costituzione svizzera.

L'assenza nel campione svizzero di queste forme linguistiche tipiche del linguaggio amministrativo può essere considerata come una tra le molte conseguenze del processo di riscrittura a cui è stata sottoposta la Costituzione svizzera nell'ultimo decennio del secolo scorso (cfr. Ferrari; Ferrari/Piantanida, in questo volume).

4.1.1. Un discorso a parte lo merita la relazione di riserva, molto sfruttata, come giustamente osserva Cignetti (2005: 104-105), all'interno della Costituzione italiana. In COST_IT tale relazione assume normalmente la forma esemplificata in (29):

- (29) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.** (Costituzione italiana, art. 16)

Ora, se si guarda al testo svizzero si può notare un numero minore di costrutti di riserva. Questa percezione viene confermata da un rapido conteggio delle occorrenze nei due campioni delle espressioni linguistiche specializzate nell'esprimere questa relazione (Tabella 3):

	COST_IT	COST_CH
In quanto non	1	0
Salvo(che)/fatto salvo	16	2
Purché non	1	1
Per quanto non	0	4
Tranne che	1	0
Totale	19	6

Tabella 3. Connettivi di riserva in COST_IT e COST_CH.

Bisogna anche sottolineare, inoltre, che delle 24 volte in cui il connettivo *se* occorre in COST_IT in ben 15 casi si ha un costrutto condizionale dalla forma «non p se non q», riconducibile di fatto ad un legame di riserva¹⁴ (esempi 30 e 31); in COST_CH se ne trova solo uno, all'Art. 31, capoverso 1 (esempio 32):

- (30) La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, **se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.** (Costituzione italiana, art. 13)

¹⁴ Cfr. a tal proposito Cignetti 2005: 107-109.

- (31) [...] Il diritto di voto non può essere limitato **se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.** (Costituzione italiana, art. 48)
- (32) ¹ Nessuno può essere privato della libertà **se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.** [...] (Costituzione svizzera, art. 31)

Una delle possibili spiegazioni per questo scarto quantitativo tra i due campioni analizzati fa di nuovo riferimento alla struttura più ‘atomistica’ e semplificata del testo svizzero, in cui per esprimere una relazione semantica di riserva (o di eccezione) si opta spesso per la giustapposizione di due enunciati autonomi. È quanto accade, ad esempio, negli ultimi due capoversi dell’articolo 30 e nel secondo capoverso dell’Art. 39:

- (33) [...] ² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. **La legge può prevedere un altro foro.**
³ L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. **La legge può prevedere eccezioni.** (Costituzione svizzera, art. 30)
- (34) I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. **La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.** (Costituzione svizzera, art. 39)

Il fatto che i due elementi costitutivi di una relazione di riserva (vale a dire, il principio e la sua limitazione eccezzuativa) vengano dunque di frequente¹⁵ isolati dal testo svizzero in due enunciati separati tra loro da un punto fermo contribuisce, ovviamente, alla minore presenza di tale relazione semantica entro i confini di enunciato. Se ci trovassimo nel testo italiano, il secondo capoverso dell’Art. 30 sarebbe con ogni probabilità formulato in modo simile a «L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche, *salve le eccezioni previste dalla legge*», con un nesso di riserva espresso tramite una subordinata eccezzuativa.

3.2. *Concessione*

Si è visto in precedenza che nei primi cento articoli di COST_IT si trovano alcuni casi in cui tra due commi o tra due enunciati vige una relazione di concessione, mentre tale relazione risulta essere completamente assente nel testo svizzero. Anche valutando, come stiamo facendo, i legami logici interni all’enunciato, rimane valida questa tendenza generale: in COST_IT si possono

¹⁵ Accade, ad esempio, anche agli artt. 30, co. 1; 36, co. 1; 37 co. 1; 82 co. 2.

contare 5 casi di costrutti concessivi, sempre introdotti da *anche se*. Di seguito se ne riportano due esempi, tratti dall'Art. 30, co. 1 e dall'Art. 34, co. 3:

- (35) È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, **anche se nati fuori del matrimonio**. [...] (Costituzione italiana, art. 30)
- (36) [...] I capaci e meritevoli, **anche se privi di mezzi**, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. [...] (Costituzione italiana, art. 34)

Al contrario, nei primi cento articoli della Costituzione svizzera non si ha nessun legame di concessione all'interno degli enunciati. Come nel caso delle relazioni logico-argomentative di livello superiore, non si tratta di un'assenza particolarmente significativa dal punto di vista quantitativo, dato che le occorrenze nel testo italiano non sono certamente molte. Piuttosto, è rilevante il fatto che il testo svizzero esclude a priori – e del tutto – legami logici di questa natura, prediligendo sempre strutture e relazioni più semplici e lineari, anche ai livelli inferiori della testualità.

3.3. *Le relazioni di specificazione e di aggiunta*

Un ulteriore elemento che interviene a differenziare i due testi dal punto di vista della micro-organizzazione logico-argomentativa degli enunciati coincide con la presenza, nel testo svizzero, di una serie di legami di specificazione particolarizzante tra unità informative, introdotti per undici volte da *in particolare*. Il nesso di specificazione occorre entro i confini di enunciato sia in posizione finale (come in 37 e 39), sia in posizione inserita (come nell'esempio 38):

- (37) [...]² Ognuno ha diritto alla libertà personale, **in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento**. [...] (Costituzione svizzera, art. 37)
- (38) ¹ I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, **in particolare all'elaborazione del diritto**, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. [...] (Costituzione svizzera, art. 45)
- (39) ¹ La Confederazione promuove lo sport, **in particolare l'educazione sportiva**. [...] (Costituzione svizzera, art. 68)

Al contrario, come già precisato, il testo italiano tende a non presentare mai in modo esplicito legami di questo tipo, non segnalando a chi legge la natura precisa della connessione in gioco, la quale deve essere sempre recuperata per

via inferenziale (cfr. Cignetti 2005: 114). Questa differenza emerge in modo chiaro ad esempio confrontando tra di loro l'Art. 8, c. 2 di COST_CH e l'Art. 3, co. 1 di COST_IT, entrambi incentrati sull'uguaglianza giuridica dei cittadini:

- (40) [...] ² Nessuno può essere discriminato, **in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.** [...] (Costituzione svizzera, art. 8)
- (41) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.** [...] (Costituzione italiana, art. 3)

Passando ai legami di aggiunta tra unità informative, si possono qui segnalare due aspetti che contraddistinguono rispettivamente, dal punto di vista della segnalazione linguistica, le due porzioni di testo analizzate. Il primo riguarda il sovra-uso della congiunzione *nonché* all'interno del testo svizzero: lo si ritrova ben 31 volte nei primi 100 articoli, mentre non è mai utilizzato nel testo italiano. Si considerino, come esempi, i due breve estratti che seguono¹⁶:

- (42) [...] ³ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, **nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie.** Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. [...] (Costituzione svizzera, art. 63a)
- (43) [...] ² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, **nonché per informare sulle medesime.** In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 88)

Per coordinare tra loro due unità informative, nel testo italiano si ricorre invece spesso (cfr. Cignetti 2005: 112) alla congiunzione *e* accompagnata da una virgola seriale, come accade nei due esempi che seguono:

- (44) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, **e garantisce cure gratuite agli indigenti.** (Costituzione italiana, art. 32)

¹⁶ Per un approfondimento sull'impiego e sulle funzioni di *nonché* nella Costituzione svizzera si rimanda alla nota di Letizia Lala (in questo volume).

- (45) [...] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, **e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.** (Costituzione italiana, art. 75)

3.4. *La relazione di fine*

Un altro legame che nei due campioni analizzati svolge un ruolo significativo nel definire la struttura logico-argomentativa degli enunciati è quello di fine, esemplificato in (46)-(47):

- (46) **Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,** la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. (Costituzione italiana, art. 46)
- (47) [...] ² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. **Per garantire la pace linguistica** rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. (Costituzione svizzera, art. 70)

Se si considerano gli introduttori di una subordinata di tipo finale, un dato interessante riguarda il numero di occorrenze di *affinché* (7 in COST_CH e 0 in COST_IT). A ben vedere, però, più che per segnalare una relazione di fine tra due unità testuali, *affinché* viene utilizzato, nel testo svizzero, semplicemente con valore restrittivo entro un'unica unità informativa, in costruzioni come *provvedere affinché, adoperarsi affinché, impegnarsi affinché*:

- (48) ² La Confederazione e i Cantoni **si adoperano affinché** ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. (Costituzione svizzera, art. 41)
- (49) ¹ La Confederazione **provvede affinché** le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. (Costituzione svizzera, art. 77)

3.5. *Le altre relazioni*

A questa breve panoramica delle relazioni logiche interne all'enunciato possono essere aggiunte alcune osservazioni. Occorre sottolineare, *in primis*, come anche a questo livello di testualità la presenza di legami logici del campo della causalità (che non siano legami di tipo finale) sia del tutto trascurabile in entrambi i campioni analizzati. L'unica apparente eccezione si trova nel

primo enunciato del secondo capoverso dell'Art. 99 della Costituzione svizzera, in cui si ha un'unità informativa in posizione inserita (*in quanto banca centrale indipendente*) legata al resto dell'enunciato da un debole legame di natura solo latamente causale:

- (50) ² La Banca nazionale svizzera, **in quanto banca centrale indipendente**, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 99)

Per il resto, questa macro-categoria di legami semantici risulta essere del tutto assente in entrambi i campioni analizzati (in linea con quanto nota, nella sua analisi della Costituzione italiana, Cignetti 2005: 114). Infine, anche a questo livello di testualità si conferma l'assenza di una vasta gamma di legami logico-argomentativi che risultano, per motivi diversi, poco adatti in generale alla tipologia del testo giuridico-normativo: si pensi, per citarne alcune, alle relazioni di esemplificazione, di riformulazione, di commento e di valutazione¹⁷.

4. Conclusioni

L'obiettivo di questo contributo era di mettere a confronto tra loro, dal punto di vista logico-argomentativo, i primi cento articoli della Costituzione italiana e della Costituzione svizzera in lingua italiana. L'analisi comparativa ha permesso da un lato di definire alcuni aspetti comuni ai due testi, riconducibili alla tipologia testuale di appartenenza (il testo normativo); dall'altro, di individuare alcune differenze interessanti, relative sia alla sostanza semantica delle relazioni in gioco, sia alla loro segnalazione linguistica.

Per quanto concerne i tratti in comune, si è visto come la testualità di entrambe le costituzioni sia fondata di fatto su strutture decisamente semplificate dal punto di vista logico-argomentativo. A livello di relazioni tra enunciati e tra commi è infatti pervasivo il ruolo svolto da due relazioni "leggere" come l'aggiunta e la specificazione, mentre risultano assenti, in entrambi i campioni analizzati, le altre tipologie di connessioni (a partire da quelle più dense e portatrici di un maggior effetto gerarchizzante sul testo, come ad esempio la motivazione e la consecuzione). Anche scendendo al livello dei legami logico-argomentativi che strutturano al suo interno l'enunciato, rimangono molti gli

¹⁷ A proposito dell'assenza di esemplificazioni e di valutazioni nel testo normativo, cfr. Mantovani 2008: 44.

aspetti comuni ai due testi: si pensi, in particolare, al fatto che entrambi i campioni condividono la stessa (limitata) gamma di legami logici.

Tuttavia, è stato possibile individuare anche alcuni scarti di natura logico-argomentativa tra i due testi. Da un lato, la Costituzione svizzera tende a rimanere saldamente ancorata a strutture semplificate e uniformi, in linea con quanto programmaticamente dichiarato nel *Messaggio* del 1996; dall'altro, il testo italiano a più riprese si allontana da questa impostazione di tipo strettamente commatico – tanto a livello di relazioni tra enunciati diversi quanto al livello inferiore delle micro-conessioni logiche interne agli enunciati.

Tra gli aspetti che contribuiscono a questa maggiore varietà in termini logico-argomentativi del testo italiano si possono ricordare qui la presenza (*vs* assenza nel testo svizzero) di legami del campo della concessione (che si ritrovano, come visto, ad ogni livello di testualità) e di connessioni semanticamente più ricche, come quelle di tipo finale esemplificate in § 2.3.

La Costituzione svizzera, dal canto suo, rimane ancorata ad ogni livello testuale e in modo molto trasparente dal punto di vista linguistico (si pensi alla ricorrente segnalazione dei movimenti di specificazione e di aggiunta) a strutture più uniformi, più lineari e, in definitiva, più semplificate.

Le ragioni che spingono il testo svizzero verso questa maggior semplicità in termini logico-argomentativi sono riconducibili ad almeno due fattori.

In primis occorre considerare che, a differenza della Costituzione repubblicana, la Costituzione svizzera del 1999 è una riscrittura integrale di un testo precedente, risalente nella sua entrata in vigore al 1874. Questo lavoro di revisione integrale (durato quasi un decennio) ha comportato, tra le altre cose, una notevole semplificazione e modernizzazione dal punto di vista linguistico, e ha portato con sé anche una sistematica riduzione della componente logico-argomentativa del testo (cfr. Ferrari/Piantanida, in questo volume)¹⁸.

Inoltre, la Costituzione che entrò in vigore in Svizzera il 18 aprile del 1999 era un testo i cui principi e le cui norme erano ormai in larghissima parte un qualcosa di accettato, all'interno di una democrazia solida e pienamente assestata. Ciò non è altrettanto vero per quanto riguarda la Costituzione italiana, la quale fu il frutto, come emerge chiaramente dagli Atti dell'Assemblea Costituente, di un arduo lavoro di compromesso politico il cui compito era quello di costruire *ex-novo* uno stato democratico sulle macerie del totalitarismo¹⁹.

¹⁸ Per una panoramica delle variazioni fonico-morfologiche, lessicali, morfo-sintattiche, interpuntive e testuali tra le due versioni della Costituzione svizzera, cfr. il contributo di Angela Ferrari (b), in questo volume.

¹⁹ Il carattere “programmatico” di alcune disposizioni contenute nella Costituzione italiana fu sottolineato a più riprese durante i lavori della Costituente. Si può menzionare, a tal propo-

Questo diverso clima politico-culturale può contribuire a motivare, almeno in parte, la natura più dialogica (si pensi ai movimenti di concessione) e leggermente più argomentativa del testo italiano, le cui norme e i cui principi non corrispondevano a idee e valori già consolidati e accettati. In questa prospettiva appare naturale la maggior presenza, nella prima parte della Costituzione italiana, da un lato di legami argomentativi di tipo finale; ma soprattutto, appare fisiologico anche il bisogno di “dialogare” maggiormente con i cittadini e con le loro possibili attese.

Bibliografia

- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in Ferrari, Angela (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Franco Cesati, pp. 85-135.
- Dell’Anna, Maria Vittoria (2017), *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, Franco Cesati.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (2019), *Che cos’è un testo*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L’italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 3-20.
- Ferrari, Angela (B, in questo volume), *Dalla Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 a quella del 1999. Per una sistemazione delle variazioni linguistiche*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L’italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 333-360.
- Ferrari, Angela / Lala, Letizia / Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Piantanida, Giovanni (in questo volume), *La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L’italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 397-414.
- Gualdo, Riccardo/Telve, Stefano (2011) [2015], *Linguaggi specialistici dell’italiano*, Roma, Carocci.

sito, la citazione dantesca di Palmiro Togliatti, ricordata da Piero Calamandrei in un noto intervento nella seduta pomeridiana del 4 marzo 1947: «Togliatti mi disse che noi preparatori della Costituzione, dobbiamo fare “come quei che va di notte, – che porta il lume dietro e a sé non giova, – ma dopo sé fa le persone dotte».

- Guastini, Riccardo (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano, Giuffrè.
- Lala, Letizia (in questo volume), *Il connettivo nonché nella Costituzione svizzera: note su un uso reiterato*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 447-461.
- Mantovani, Dario (2008), *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra socio-linguistica e pragmatica*, in Garzone, Francesca/Santulli, Giuliana (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè, pp. 17-56.
- Marengo, Terry (in questo volume), *Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 179-200.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia: divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio/Iannizzotto, Stefania (a cura di), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze, Le Lettere, pp. 211-218.
- Pagano, Rodolfo (1999), *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, Giuffrè.
- Pecorari, Filippo (2017), *Quando i processi diventano referenti. L'incapsulazione anaforica tra grammatica e coesione testuale*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Prandi, Michele/Gross, Gaston/De Santis, Cristiana (2005), *La finalit . Strutture concettuali e forme di espressione in italiano*, Firenze, Olschki.
- Visconti, Jacqueline (2000), *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese: uno studio contrastivo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

Daria Evangelista

*TRA IUSSIONE E SUASIONE: CONFIGURAZIONI RETORICHE
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E SVIZZERA IN LINGUA ITALIANA*

1. *La componente retorica nelle due Carte fondamentali*¹

L'obiettivo del presente intervento è analizzare i principali costrutti retorici presenti all'interno delle due Costituzioni e individuarne il contesto e le finalità. Dai lavori preparatori e dai dibattiti che hanno preceduto le versioni finali della Costituzione italiana e di quella svizzera, a emergere è che in entrambi i Paesi durante la stesura i Costituenti non si siano espressamente occupati della componente retorica del testo, pur prestando un'attenzione particolare alla forma linguistica delle disposizioni. Lo conferma una breve ricognizione delle figure retoriche: nella Carta italiana sono presenti solo all'incirca 26 figure degne di nota (su un totale di 139 articoli), mentre in quella svizzera (che di articoli ne conta 197) ancora meno – circa 15 figure, per la metà condensate all'interno del breve preambolo, che viene così a formare un testo a sé stante sul piano stilistico. Malgrado l'esiguità delle figure, la loro presenza resta pur sempre un'importante spia dell'attenzione prestata dai Costituenti alla solennità, alla resa delle formulazioni e in generale alla forma del testo.

Per quanto riguarda la Costituzione svizzera, l'attenzione prestata alla forma linguistica della Carta traspare nei lavori dedicati alla sua revisione. L'intento della revisione del testo costituzionale del 1874 non consisteva infatti nel creare nuovo diritto costituzionale, quanto piuttosto nel dare un nuovo assetto sistematico alle norme esistenti (scritte e non scritte) e nel formularle in uno stile al passo con i tempi. Nella nuova versione del 1999 paradigmatica dell'importanza attribuita allo stile linguistico è la scelta di proporre un preambolo "d'autore"² che enuncia alcuni principi preminenti in una narrazione solenne, in cui la componente formale e retorica assume particolare rilievo. Poiché nei testi normativi l'ingresso è solitamente la sede che ospita le basi

¹ Ringraziamo Angela Ferrari e Jean-Luc Egger per la rilettura del contributo.

² Dobbiamo parte del preambolo della Costituzione svizzera alla penna dello scrittore Adolf Muschg (Belser 2015: 44). Per un approfondimento sulle circostanze della sua ideazione e sui nuovi concetti introdotti nel preambolo rispetto alla Costituzione previgente del 1874 rimandiamo al contributo di Egger/Evangelista, *La Costituzione scomparsa: alcuni cambiamenti lessicali e concettuali nella riforma del 1999*, all'interno del presente volume.

legali a fondamento dell'atto, non è trascurabile che l'atto normativo di per sé fondamentale nella gerarchia delle leggi, la Costituzione, ponga nel proprio ingresso un testo altamente retorico, dalle sfumature letterarie e testimone della temperie dell'epoca.

La situazione italiana, invece, è diversa, soprattutto a causa del contesto storico. Il testo costituzionale è stato approvato dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1948; sono poi seguiti alcuni progetti minori di revisione parziale. La Carta italiana precede quindi di quasi cinquanta anni quella svizzera, e altrettanto degno di nota è che nella sua storia recente lo Stato aveva assistito all'avvicinarsi di una monarchia, prima, e in seguito del regime fascista. Aveva dunque necessità non solo di non riprodurre nella Costituzione della Repubblica la retorica falsa e altisonante usata dal fascismo, ma di darsi un testo costituzionale che fosse quanto più democratico, serio e leale³ possibile. Da qui l'uso sobrio degli artifici retorici – comunque maggiormente presenti nel testo italiano rispetto a quello svizzero.

2. *Iussione, suasion e coralità del processo scrittorio*

Siamo dunque di fronte a due situazioni differenti. E tuttavia, abbiamo a che fare con la stessa tipologia testuale: una Costituzione democratica, che dal punto di vista pragmatico ha due intenti particolari. Il primo è naturalmente quello iussivo, che mira a ordinare e regolare un comportamento, i cui corollari linguistici sono la sistematicità, la chiarezza e la capacità della lingua di disporre norme vincolanti. Al riguardo si vedano per esempio le considerazioni di De Mauro (2006: 17) nella sua introduzione al testo della Costituzione italiana.

Il secondo è l'intento suasio, ovvero che mira a “persuadere”, e a essere recepito dal lettore, o ascoltatore. Quest'ultimo intento, anch'esso individuato da linguisti come De Mauro (2006), è in linea con alcune funzioni delle leggi note ai giuristi e ai costituzionalisti, e in particolare dei testi costituzionali in quanto testi densi di principi. Facendo riferimento al trattato di Alexandre Flückiger (2019: 466-67) possiamo citare per esempio la componente

³ L'aggettivo è scelto di proposito, e ricalca le parole usate da Calamandrei (2012) in Assemblea Costituente il 4 marzo 1947 per qualificare il «rapporto che lo scrivente deve stabilire con chi legge attraverso la parola», insieme alla «relazione di verità che deve legare la realtà con il segno verbale» (Deon 1998: 199). Come afferma Calamandrei (2012: 37), occorre restituire anche attraverso il linguaggio il «senso della legalità», riscattando il «discredito delle leggi», «una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo», che era solito produrre «leggi fittizie, truccate, meramente figurative».

dell'effettività della legge, che non è solo coercitiva, ma affinché funzioni dovrebbe essere interiorizzata in modo positivo dai soggetti. Da qui la necessità di una scrittura ben organizzata e formulata, che voglia dare una dimostrazione icastica della razionalità giuridica. Concorre poi alla componente suasiva anche la valenza simbolica del testo costituzionale, che nella sua forma scritta dovrebbe rappresentare i fondamenti della società attraverso i secoli, oltre che «imporsi, come superiore fonte del diritto, sulla legge ordinaria» perché dotato di una forza formale propria⁴ (Fioravanti 2012: 76).

Dicevamo, quindi, iussione e suasion. Ma il processo redazionale di una costituzione democratica prevede anche un terzo elemento: deve necessariamente essere corale. Nel caso della Costituzione italiana, per la concezione e la redazione è stata mobilitata una Commissione per la Costituzione formata *ad hoc* e composta da 75 membri, moltissimi, appartenenti a 12 diversi gruppi parlamentari (Senato della Repubblica 2018: 12); per la Svizzera, invece, l'intero progetto di riforma si è svolto sotto la direzione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), assistito da un Comitato consulente scientifico e da un Comitato direttivo del progetto riforma della Costituzione, con il compito di coordinare i lavori, composto a sua volta dai responsabili dei vari progetti parziali (Messaggio 1996: 64-5). Queste informazioni danno un'idea della molteplicità di attori chiamati a partecipare alla creazione o al riassetto delle due Costituzioni per garantirne qualità ed equilibrio politico.

3. *Finalità della componente retorica nelle due Costituzioni: tre macrocategorie*

L'intento iussivo, quello suasivo e la coralità del processo di redazione delle due Costituzioni implicano che gli artifici retorici individuati all'interno dei testi non facciano sempre fronte alla medesima esigenza scrittoria. La componente retorica nei due testi risponde infatti a tre finalità fondamentali: una finalità funzionale (che si iscrive nell'intento iussivo), una finalità politica (che ha a che vedere con la coralità e la pluralità degli attori in causa) e, infine, una finalità espressiva (legata all'intento suasivo). Poiché la maggior parte dei fenomeni retorici rilevati è di tipo suasivo-espressivo, la nostra analisi fornirà dapprima alcuni esempi appartenenti alle prime due categorie, e in seguito si concentrerà maggiormente sui fenomeni con finalità espressiva. Considerando

⁴ Una forza formale che, tuttavia, sarebbe inutile «se non si giunge poi ad ammettere un efficace controllo, un controllo schiettamente giuridico, sulla conformità sostanziale delle leggi ordinarie ai limiti sostanziali e formali che si contengono nella legge suprema» (Fioravanti 2012: 76).

le tre macrocategorie generali suddette sarà possibile anche mettere in evidenza il variare della forza pragmatica delle figure in esse contenute, che è nulla o debole nelle prime due categorie (figure con finalità funzionale e politica), ed è invece presente nell'ultima (figure con finalità espressiva).

3.1. *La finalità funzionale*

Con “finalità funzionale” della componente retorica intendiamo l'insieme di tecniche retoriche che non operano uno scarto espressivo rispetto allo stile della tipologia testuale in questione, ma anzi, che ne costituiscono una caratteristica intrinseca. Volendo prendere in prestito il termine da Mengaldo (2001: 18), seppur con una leggera modifica⁵, le tecniche retoriche appartenenti a questa categoria fanno parte di una retorica “istituzionalizzata”, una retorica dunque, si permetta il bisticcio, che non ha tanto una funzionalità retorica, ma piuttosto funzionale.

La finalità funzionale della componente retorica è stata osservata per esempio da Cignetti (2011: 1845) in relazione alla tecnica della *repetitio* nei testi normativi. Lo studioso puntualizza infatti che

tra i fenomeni retorici e stilistici che caratterizzano i testi prescrittivi si può segnalare la predilezione per la *repetitio* rispetto alla *variatio*, fatto comune ad altri testi interpretativamente vincolanti. Si tratta tuttavia di una forma di ripetizione funzionale, usata per garantire chiarezza e rigore attraverso l'identificazione univoca di un referente, e anche di coesione testuale, come garanzia della continuità tematica.

Abbiamo individuato alcuni fenomeni retorici che rispondono a questa finalità in relazione alla figura dell'anafora, uno dei dispositivi che più comunemente configurano la *repetitio*, come osserviamo in (1) e in (2):

- (1) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

⁵ Mengaldo parla di «stilistica istituzionale» per riferirsi all'insieme di quei tratti intersoggettivi che scaturiscono dalle pratiche redazionali impiegate comunemente in un determinato genere testuale e in una determinata epoca (o da un tale autore); pratiche, infine, tanto comuni da auto-neutralizzarsi: come riassume Mengaldo (2001: 21), «la retorica può retrocedere a ogni passo a grammatica».

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:
(Costituzione italiana, preambolo)

- (2) **Art. 87b** Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo
La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
 - b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
 - c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.
- (Costituzione svizzera, art. 87b)

Nell'esempio (1), l'anafora è funzionale al dettato normativo, e serve a mettere sullo stesso piano i concetti menzionati. Lo stesso vale per l'esempio (2), in cui la ripetizione anaforica dello stesso elemento sintattico è particolarmente evidente e non costituisce uno scarto nello stile del testo normativo, bensì resta in linea con le sue regole formali⁶.

3.2. *La finalità politica*

Tramite la designazione di "finalità politica" degli stratagemmi retorici ci riferiamo alle tecniche retoriche usate al fine di mettere per iscritto compromessi o situazioni divergenti e creare equilibrio normativo. La coralità del processo di redazione legislativa e la pluralità di attori implica infatti anche la necessità di configurare nel dettato tendenze politiche contrastanti. Una delle figure tradizionalmente usate per esprimere un contrasto è la litote; ne riportiamo alcuni

⁶ In questo caso la retorica sembrerebbe rivestire una funzione diversa da quella che ha nella lingua comune, dove di norma non troviamo anafore così insistenti se non con l'intento, appunto, di convincere. Del resto, la disciplina retorica deve la sua nascita al mondo giuridico, dove serviva a far valere determinati diritti nei confronti di alcuni soggetti, a persuadere e, da ultimo, a «ottenere ragione» (come dimenticare gli stratagemmi di Schopenhauer [1997]?). Nei testi normativi questo non è più necessario perché la legge è attuata dalle istituzioni (per esempio, l'apparato statale rende punibile l'impresa che non rispetta il Codice delle obbligazioni, e che non ha quindi bisogno di essere persuasa per ottemperare la legge), ma come in questo caso, sarebbe ipoteticamente in parte stata ridotta all'apparato formale del testo normativo e alla sua struttura semantico-illocutiva.

esempi rilevati nella Costituzione svizzera (3, 4 e 5), in cui la figura è utilizzata per mantenere l'equilibrio tra competenze dei Cantoni e della Confederazione, e un esempio individuato nella Costituzione italiana (6):

- (3) **Art. 3** Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 3)
- (4) **Art. 48** Trattati intercantionali
³ I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 48 cpv. 3)
- (5) **Art. 51** Costituzioni cantonali
² Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. (Costituzione svizzera, art. 51 cpv. 2)
- (6) Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
(Costituzione italiana, art. 41, co. 1 e 2)

L'esempio (6) era stato notoriamente citato da Calamandrei, e rappresenta bene l'uso della litote come strumento per redigere un compromesso tra idee politiche opposte. Al riguardo, Calamandrei (2012: 35) immagina un dialogo tra un liberale e un progressista:

Il conservatore, o liberale che sia, dirà: «L'iniziativa economica privata è libera». Il progressista risponderà: «Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

3.3. *La finalità espressiva*

Definiamo, infine, “finalità espressiva” della componente retorica l'uso degli artifici retorici volto a creare un effetto espressivo nell'enunciato per conferirgli un maggiore rilievo rispetto al suo contesto. Tale uso è, come osservato anche da Prandi (2021: 16), un uso valorizzante delle risorse linguistiche;

con riferimento al piano pragmatico ha inoltre come risultato una maggiore persuasività dell'enunciato, che acquista più forza argomentativa.

La presenza di fenomeni retorico-espressivi nei testi costituzionali si giustifica considerando la tipologia dei due testi in questione: secondo Sabatini (1998: 133) le Costituzioni sono testi che hanno «notoriamente un carattere di maggiore snellezza ed elasticità rispetto ai testi codicistici e legislativi». I testi costituzionali non rifuggono dunque da taluni tratti espressivi che potrebbero essere considerati inusuali se, ancora con Sabatini (2011: 195), ci riferiamo a un allestimento di tipologie testuali che posiziona ai perfetti antipodi la classe dei testi normativi – testi dall'interpretazione molto vincolante, il cui atto comunicativo detiene una funzione prescrittiva – e quella dei testi «d'arte» (letteratura in prosa e in poesia, ma non solo) – la cui interpretazione è poco vincolante e che hanno una funzione espressiva.

La componente retorico-espressiva rilevata all'interno dei due testi costituzionali trascende una categorizzazione generale che caratterizza il linguaggio dei testi normativi nel loro complesso come un linguaggio rigido, la cui interpretazione è fortemente vincolata, e dunque un linguaggio piano, esplicito, denotativo, che non lascia spazio a scelte retoriche dovute alla presenza di un intento estetico-persuasivo. Infatti, se i pochi esempi finora citati concernenti la finalità funzionale e la finalità politica sono in linea con i criteri di rigore e sistematicità tipici del testo normativo vincolante⁷, l'insieme di fenomeni individuato nella categoria della finalità espressiva mette in luce una dose di elasticità creativa nel testo costituzionale.

Abbiamo già menzionato la componente suasiva delle Costituzioni. Dell'elasticità della Costituzione in quanto testo destinato ad avere un lungo corso si sono invece occupati, per esempio, giuristi come Michele Ainis (2014). L'elasticità era del resto un connotato che i Costituenti hanno voluto imprimere nella Costituzione italiana, che contiene diverse norme di carattere programmatico pensate come «impegni che il legislatore prende per l'avvenire» (Calamandrei 2012: 30). Ricordiamo, a tal proposito, le parole di Togliatti a Calamandrei: citando il ventiduesimo canto del *Purgatorio* di Dante disse che i Costituenti avrebbero dovuto fare «come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte» (Alighieri 1998, *Purgatorio*, XXII, 67-69)⁸. Una riflessione di alto tenore, ma del resto l'Assemblea Costituente contava al suo interno anche accademici e letterati, come

⁷ Diverso potrebbe essere il caso riguardante alcuni tipi di normatività non imperativi, o del cosiddetto «diritto mite» (Zagrebelsky 1992), in cui la retorica potrebbe assumere nuova importanza per compensare la mancanza di vincolatività.

⁸ È l'immagine che Stazio rivolge a Virgilio per riconoscere la benevolenza e la fondamentale guida del poeta mantovano (Alighieri 1998, *Purgatorio*, XXII, 67-69).

Concetto Marchesi e Pietro Pancrazi, alle cui abilità scritte fu affidato il compito di curare lo stile del testo (De Mauro 2006). Alcune considerazioni sull'elasticità e l'estetica della resa non erano dunque estranee al processo di redazione.

4. *Fenomeni retorici con finalità espressiva*

La rassegna delle configurazioni più significative rilevate, che proponiamo di seguito, mette in evidenza la maggiore tendenza espressiva del testo italiano, che emerge ulteriormente se consideriamo la sua brevità rispetto a quello svizzero. È però interessante notare che anche nella Costituzione svizzera non sono assenti vari dispositivi retorico-espressivi, benché siano concentrati soprattutto nel preambolo, che vedremo nello specifico (cap. 4.5). Inoltre, è significativo che talvolta le due Costituzioni operino scelte retoriche simili, come nei casi relativi alla *brevitas* (cap. 4.1) e alla *variatio* (cap. 4.2).

4.1. *Brevitas*

Cifra stilistica di tutta la Costituzione italiana è la voluta brevità della maggior parte degli enunciati (De Mauro 2006: 38), molti dei quali sono posti come primo comma all'interno di ogni articolo, quasi a formare degli *incipit* autonomi, come avviene, per esempio, all'articolo 14:

(7) Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

(Costituzione italiana, art. 14)

In effetti, nel caso della Costituzione italiana, durante i lavori preparatori i redattori avevano effettuato un vero e proprio procedimento di sottrazione di peso. Per la mancanza di gerarchizzazione interna, questi enunciati brevi suonano come dichiarazioni inappuntabili: Ainis (2016: 264) li chiama «dichiarazioni normative», e aggiunge che non a caso il testo agli albori del costituzionalismo è una dichiarazione (la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino). Lo stesso fenomeno si ritrova nella Costituzione svizzera, che contiene alcuni articoli brevissimi:

-
- (8) **Art. 18** Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
(Costituzione svizzera, art. 18)
- (9) **Art. 21** Libertà artistica
La libertà dell'arte è garantita.
(Costituzione svizzera, art. 21)

Degno di nota è sempre che queste disposizioni pregnanti hanno forza assertiva e descrivono, all'indicativo presente (il tempo della vincolatività), un mondo ideale con la pretesa e l'intento, performativo, di regolare e cambiare e la realtà⁹.

4.2. *Variatio e sinonimia*

Se *brevitas* e laconismo, pur esercitando un effetto espressivo, non sono in contrasto con le norme di legistica, o anzi, spesso possono essere auspicabili, i fenomeni che danno luogo a oscillazioni terminologiche e ambiguità sono invece controproducenti, pena la garanzia della certezza giuridica. In quanto leggi ad alto contenuto simbolico, le Costituzioni non sembrano però rifuggire da alcune forme di *variatio*, dall'uso – ragionato – di sinonimie apparenti, come vediamo di seguito:

- (10) Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
(Costituzione italiana, art. 32)
- (11) **Art. 7** Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
(Costituzione svizzera, art. 7)

⁹ In questo caso, la legge avrebbe, a più forte ragione, una dimensione simbolica, che poggia sul suo effetto espressivo. Al riguardo, Flückiger traccia un parallelismo con il mondo romano e rileva che malgrado la legge possa essere breve e incompleta (come la *lex imperfecta*) e indipendentemente dalla disposizione immediata dei mezzi di attuazione, talvolta il semplice fatto di legiferare può essere in grado di influenzare il comportamento dei destinatari e instaurare nuovi valori sociali (Flückiger 2019: 154).

La *variatio* è appannaggio stilistico dello scrivere curato nelle lingue neolatine, dove è proposta per evitare ripetizioni non retoricamente motivate (Mortara Garavelli 2018: 270)¹⁰. Con riferimento all'esempio (10), *individuo* e *persona umana* in questo caso rimandano allo stesso soggetto giuridico, la persona, che vanta un diritto soggettivo assoluto alla tutela della sua integrità (Bartole/Bin *et al.* 2008: 324). Tuttavia, i termini danno luogo a un rapporto non univoco, innescato dalla mancata ripetizione di uno dei due concetti. Ricontriamo un caso analogo, benché meno evidente, all'articolo 7 della Costituzione svizzera, qui riportato in (11), in cui il principio è dapprima presentato nel titolo per mezzo del sintagma nominale *dignità umana* e poi esplicitato nell'enunciato sottostante, ricorrendo al concetto di *persona*. Le formulazioni in (10) e (11) evitano certamente la ridondanza e l'insistenza che si creerebbero ripetendo i concetti. Non sono però motivate da scelte puramente formali; la presenza dei due concetti ha funzioni argomentative, perché i due sinonimi *individuo* e *persona umana* non sono intercambiabili: il termine, molto specifico, *persona umana* unito al sostantivo *rispetto* ha una forza espressiva maggiore nell'enucleare e asserire il concetto rispetto alla mera ripetizione del termine *individuo*. Quest'ultimo sotto il profilo giuridico è solitamente considerato in opposizione alla collettività o alla società, e ha dunque un portato semantico diverso da quello di *persona*, che rimanda a un soggetto giuridico titolare di diritti e obblighi e di cui nel caso della Costituzione, con l'attributo *umana*, si sottolinea anche l'aspetto morale (Gualdo 2012: 105)¹¹. Si tratta, quindi, di una sinonimia solo apparente, e di una *variatio* non meramente ornamentale: del resto, ricalcando Perelman (2013: 157), «la scelta dei termini per esprimere il pensiero è raramente priva di portata argomentativa e soltanto se si sopprime, deliberatamente o meno, l'intenzione argomentativa, si può ammettere l'esistenza di sinonimi».

¹⁰ Diverso sarebbe il caso dell'inglese e del tedesco, che in linea di massima «non esitano a ripetere le stesse espressioni, anche a breve distanza in un testo, a scampo di ambiguità. L'inglese, anzi, mostra una predilezione spiccata per le strutture iterative» (Mortara Garavelli 2018: 270).

¹¹ Come precisato da Gualdo (2012: 105), «nell'idea di persona umana è implicita la consapevolezza morale, al fine di una piena partecipazione politica, economica e sociale alla vita del paese, nel contesto della centralità del lavoro (il cittadino è per definizione lavoratore), proclamata solennemente dall'articolo 1».

4.3. *Linguaggio figurato e iperbole*

Altrettanto inusuale in un testo normativo potrebbe sembrare la presenza di linguaggio figurato. Citiamo un esempio di metafora convenzionale¹² all'interno della Costituzione italiana, che all'articolo 1, co. 2, esordisce:

- (12) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
(Costituzione italiana, art. 1, co. 2)

Nella fattispecie, il verbo *appartenere* naturalmente non è da intendersi in senso letterale, ma è stato scelto perché era il più «incisivo e riassuntivo» e per veicolare che «il popolo è la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità» (Ainis 2016: 41). Degno di nota è dunque che, benché crei un effetto di straniamento, l'uso figurato qui non comporti tanto la necessità di interpretare la figura partendo dalla semantica dell'enunciato, che di per sé è cristallino, quanto piuttosto la necessità di un'ermeneutica giuridica del testo.

Sempre all'interno della Costituzione italiana abbiamo poi alcuni casi di iperbole, benché piuttosto rari perché, come si diceva, l'intenzione era di discostarsi dalla retorica magniloquente del fascismo. Di seguito alcuni esempi:

- (13) La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
(Costituzione italiana, art. 52, co. 1)
- (14) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
(Costituzione italiana, art. 59, co. 2)

4.4. *Figure di accumulazione e progressione semantica: anafora, climax ed enfasi*

Legate all'intensificazione del significato e alla forza icastica del dettato, e quindi con funzione diversa dal ruolo assunto negli esempi (1) e (2), sono alcune occorrenze di anafora come quella in (15), in tipico stile commatico e ulteriormente evidenziata dalla veste grafica, che ne mette in risalto lo schema

¹² Rimandiamo al volume di Prandi (2021) per una disamina sul concetto di metafora creativa e la sua contrapposizione con la metafora convenzionale; per una breve sistemazione dei casi di metafora nei due testi costituzionali, cfr. il nostro contributo, *Concetti metaforici e significati figurati nel linguaggio costituzionale italiano e svizzero*, in questo volume.

attraverso la spaziatura e il punto e a capo, rendendola quasi simile a una ver-sificazione:

(15) Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

(Costituzione italiana, art. 25)

L'articolo in questione è retoricamente denso: oltre all'evidente anafora, presenta una struttura di tipo epiforico, con la *repetitio* a fine periodo del sostantivo *legge*. La combinazione di anafora ed epifora nei tre commi configura dunque una simploche. Inoltre, la dottrina giuridica prevalente individua un caso di endiadi all'interno del primo comma; nella fattispecie, la figura riguarda la giustapposizione dell'aggettivo *naturale* e del participio *preconstituito*, riferiti alla persona del *giudice*; le due espressioni sarebbero sovrapponibili in tutto e per tutto, e del resto anche la Corte costituzionale ha sempre escluso che dall'aggettivo *naturale* derivi alcun vincolo per il legislatore, poiché l'attributo nulla aggiungerebbe al concetto di *giudice preconstituito per legge*: l'aggettivo deriverebbe infatti «per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni» (Bartole/Bin 2008: 247).

Rileviamo anche dei casi di climax ascendente, come in (16) e in (17), quest'ultimo particolarmente incisivo perché l'articolo si compone di un singolo enunciato i cui concetti sono disposti in ordine di intensità:

(16) Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(Costituzione italiana, art. 41, co. 1 e 2)

(17) Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

(Costituzione italiana, art. 22)

Riportiamo poi un ulteriore caso in cui il significato di un inciso viene amplificato conferendogli enfasi:

(18) Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

(Costituzione italiana, art. 5)

L'enfasi comporta la necessità di «andare oltre la superficie dell'enunciato» (Mortara Garavelli 2011: 83) e individuare i caratteri specifici che permettono di cogliere l'inferenza¹³. In effetti, nel caso in questione la dottrina giuridica ha più volte individuato nell'indivisibilità il divieto di dividere il territorio della Repubblica in più Stati, ovvero quello di secessione di parte del territorio italiano (Bartole/Bin 2008: 50).

4.5. *Antitesi*

All'interno della Costituzione svizzera notiamo alcuni casi di antitesi, interessante figura tramite cui due parole o concetti contrapposti acquistano, in virtù della loro disposizione, un maggiore rilievo. Riportiamo in (19), tramite la sottolineatura semplice, due antitesi situate all'interno del preambolo, partizione che «rappresenta un'introduzione formale e solenne alla Costituzione» e il cui contenuto ha valore storico-simbolico piuttosto che normativo (Messaggio 1996: 114):

(19) **Preambolo**

In nome di Dio Onnipotente,

Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare **la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,**

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

¹³ Come rileva Mortara-Garavelli (2011: 252-53), l'enfasi è uno dei tropi dedicati all'amplificazione e consiste nel «dare a intendere più di quanto sia esplicitamente detto». Il termine "enfasi" mantiene poi il suo legame con la fonetica, dove indica la particolare accentuazione di una parola.

Consci che **libero è soltanto chi usa della sua libertà** e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione:
 (Costituzione svizzera, preambolo)

Menzionando la *molteplicità nell'unità* la prima occorrenza di antitesi simboleggia e ricrea l'assetto dello Stato federale, mentre la seconda gioca sui contrari *forza e debolezza* per rimarcare il principio di equità. Poiché il preambolo della Costituzione svizzera da solo contiene quasi la metà delle configurazioni rilevate in tutto l'atto è poi interessante soffermarsi sull'intero passaggio, in cui abbiamo segnalato le figure con il grassetto. Il frammento è innanzitutto cadenzato dall'anafora, costruita attraverso l'ellissi del soggetto (*consci, risoluti* ecc.); vi troviamo poi un'accumulazione in asindeto contenente la variante strutturale della sindesi, ovvero il collegamento mediante congiunzione coordinante (*la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace* e così via); infine, notiamo l'anastrofe – *libero è chi...* – posta all'inizio dell'aforisma, che prosegue: ... *usa della sua libertà*.

4.6. Aforisma e chiasmo

Concludiamo la nostra rassegna, seppur limitata per motivi di spazio, con due casi emblematici. Il primo concerne un altro aforisma, ovvero, come lo definisce Mortara-Garavelli (2018: 360), una «sentenza dotata di capacità definitoria, che concentra in una sola proposizione giudizi e riflessioni morali, resoconti di esperienze, asserzioni riguardanti un sapere specifico». Si tratta del noto articolo 1, co. 1, della Costituzione italiana:

(20) Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 (Costituzione italiana, art. 1, co. 1)

Il secondo, e ultimo, è l'altrettanto famoso caso di chiasmo all'articolo 33, qui in (21), il cui incrocio sintattico contiene al suo interno anche un'anadiplosi (*libere/libero*):

(21) Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento.
 (Costituzione italiana, art. 33, co. 1)

È, quest'ultimo, senz'altro uno dei passaggi più espressivi della Costituzione italiana, in cui lo stile sobrio ma incisivo si unisce all'attenzione per

l'eleganza della soluzione. L'ordine normale delle parole, con parallelismo, «avrebbe dato un effetto sgradevole» (Spagnolo 2012: 222). Per percepire, poi, la somma degli accorgimenti, basta osservare il lavoro operato nel corso delle varie revisioni, di cui riportiamo tre esempi tratti da Spagnolo (2012):

- (22) L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.
(Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, 23/10/1946, p. 288)
- (23) L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.
(Progetto di Costituzione, art. 27, co. 1)
- (24) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
(Assemblea Costituente, 29/4/1947, p. 3384)

Osserviamo il graduale alleggerimento del comma: si va dalla ripetizione cacofonica e speculare del predicato nominale (22), all'introduzione del punto e virgola davanti alla congiunzione (23), che infine viene rimosso (24). Nella versione finale (21) è sostituito da una virgola seriale, posta a separare i confini delle due frasi, di cui la seconda, dopo svariate modifiche, viene risolta finemente con l'introduzione del partitivo – che va così a creare (involontariamente? chissà...) il ritmo, memorabile e familiare all'orecchio italofono, dell'endecasillabo.

5. Conclusioni

La nostra rassegna potrebbe proseguire ed esaminare svariati altri fenomeni retorico-espressivi. Ci limitiamo però a questi esempi rappresentativi per trarre alcune conclusioni. A emergere nei due testi costituzionali, ma soprattutto in quello italiano, è la presenza diffratta di una componente retorica. Quest'ultima si compone di una gamma di scelte che assecondano esigenze diverse. Ricontriamo scelte operate per rispondere alle necessità fisiologiche del linguaggio normativo, e limitate a pochi usuali artifici – è principalmente il caso dell'anafora, ma vi sono anche esempi di epifora e simproche, che conferiscono sistematicità alle disposizioni. Osserviamo poi costrutti retorici con la finalità di configurare un compromesso politico, di cui alcuni chiari esempi, riguardanti la figura della litote, sono contenuti nella Costituzione svizzera, dove più di una disposizione «è espressione della lotta per attuare compromessi politici, vere “opere d'arte” del consenso politico» (Messaggio 1996: 5). Infine, notiamo un'ampia serie di accorgimenti retorici che tendono all'espressività e alla persuasione – come la *brevitas* e la *variatio*, le figure di

accumulazione e progressione semantica, le antitesi, fino ad arrivare al raffinato chiasmo dell'art. 33, co. 1.

Gli accorgimenti retorico-espressivi riportati in questa sede non configurano una retorica fuorviante o monumentalizzante, che scolpisce la norma una volta per tutte. In fondo, i costrutti e i concetti analizzati non sono né complessi né particolarmente carichi. Forniscono un ausilio linguistico alla pregnanza di alcuni passaggi, contenuta, semmai, nelle parole, che hanno un peso fortemente ragionato. Sono però pur sempre parole semplici, De Mauro (2006) le definiva «democratiche», e duttili, che si adattano al mutare dei tempi senza negare il proprio portato semantico. Il ruolo della retorica è, dunque, di metterle in luce e «valorizzarle» (Prandi 2021: 16) affinché possano essere ricordate e, all'occorrenza, come osservava Lausberg (2002: 16), «riutilizzate» in un nuovo discorso.

Bibliografia

- Ainis, Michele (2014), *Le parole della Costituzione*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Alfieri, Gabriella/Cassola, Arnold (a c. di) (1998), *La «lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana, Malta, 3-5 novembre 1995, Roma, Bulzoni.
- Alighieri, Dante (1988), *La Divina Commedia*, testo critico della Società Dante-sca Italiana, con il Commento Scartazziniano, Ventunesima edizione riveduta da G. Vandelli, Milano, Hoepli.
- Bambi, Federico (2012) (a c. di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Bartole, Sergio/Bin, Roberto *et al.* (2008), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM.
- Belser, Eva Maria (2015), *Präambel*, in Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid/Waldmann, Bernhard (a c. di) (2015), n. marg. 1-37, pp. 33-44.
- Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid/Waldmann, Bernhard (a c. di) (2015), *Bundesverfassung, Basler Kommentar*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn.
- Calamandrei, Piero (2012), *Chiarezza nella Costituzione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
- Cignetti, Luca (2011), «Testi prescrittivi», in Simone 2011, pp. 1482-1485.
- Confederazione Svizzera, *Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale*, FF 1997 I 1 (96.091).
- De Mauro, Tullio (2006), «Introduzione. Il linguaggio della Costituzione», in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. 7-32.
- Deon, Valter (1998), *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Alfieri/Cassola (1998), pp. 195-211.

- Domenighetti, Ilario (a c. di) (1998), *Con felice esattezza: economia e diritto fra lingua e letteratura*, Bellinzona, Casagrande.
- Egger, Jean-Luc/Evangelista, Daria (in questo volume), *La Costituzione scomparsa: alcuni cambiamenti concettuali e lessicali nella riforma del 1999*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 377-396.
- Evangelista, Daria (in questo volume), *Concetti metaforici e significati figurati nel linguaggio costituzionale italiano e svizzero*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 471-481.
- Fioravanti, Maurizio (2012), *Principio di sovranità e rigidità della Costituzione: dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in Bambi (2012), pp. 67-85.
- Flückiger, Alexandre (2019), *(Re)faire la loi. Traité de légistique à l'ère du droit souple*, Berna, Stämpfli Editions.
- Gualdo, Riccardo (2012), «L'opera della nostra redenzione è compiuta». *Dal marzo 1848 al luglio 1849: parole e ideologia nello Statuto di Pio IX e nella Costituzione della Repubblica Romana*, in Bambi (2012), pp. 85-108.
- Lausberg, Heinrich (2002), *Elementi di retorica*, Bologna, Il Mulino.
- Mengaldo, Pier Vincenzo (2001), *Prima lezione di stilistica*, Roma, Laterza.
- Mortara Garavelli, Bice (2018), *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani.
- Perelman, Chaïm (2013), *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, prefazione a c. di Bobbio, N., trad. it. di Barassi, E., Mayer, M., Schick, C., Torino, Einaudi.
- Prandi, Michele (2021), *Le metafore tra le figure: una mappa ragionata*, Torino, UTET.
- Sabatini, Francesco (1998), *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in Domenighetti (1998), pp. 125-138.
- Sabatini, Francesco (2011), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di Vittorio Coletti, Rosario Coluccia, Paolo D'Achille, Nicola De Blasi, Domenico Proietti, Napoli, Liguori editore.
- Sabatini, Francesco (2011), *Rigidità-esplicitzza vs elasticità-implicitzza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*, in Sabatini (2011), pp. 183-216.
- Schopenhauer, Arthur (1997), *L'arte di ottenere ragione*, Milano, Adelphi.
- Senato della Repubblica (2018), *La storia della nostra Costituzione*, Roma, Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.
- Simone, Raffaele (2011) (dir.), *Enciclopedia dell'italiano*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Zagrebelsky, Gustavo (1992), *Il diritto mite*, Torino, Einaudi.

Anna-Maria De Cesare

*LA CODIFICA DEI REFERENTI UMANI
NELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA.
UNA VALUTAZIONE IN CHIAVE DI GENERE**

1. *Introduzione*

Le Costituzioni – come tutti i testi normativi – devono rispondere a numerose esigenze linguistico-comunicative, spesso dettate da spinte opposte: massima chiarezza e accessibilità del testo da parte del destinatario, da un lato, e massima precisione e rigore terminologico, dall’altro; uso di una lingua fortemente consolidata nel tempo – improntata a inerzia e conservatorismo, anche in nome della “certezza del diritto” –, da un lato, e rispetto dei cambiamenti sociali, dall’altro (cfr. Egger/Grandi 2013: 216). Un cambiamento socio-giuridico fondamentale con cui le Costituzioni (di livello statale, ma in Svizzera anche cantonale) devono fare i conti almeno dagli anni Settanta del Novecento è quello della parità tra uomo e donna: il diritto di voto e di eleggibilità delle donne a livello federale, che segna una svolta nella storia democratica della Svizzera, risale infatti al 1971. Altri due momenti chiave sono poi il 1981, quando si sancisce il principio secondo il quale “uomo e donna hanno uguali diritti” (il principio è iscritto nell’Art. 8 della Costituzione), e il 1996, quando entra in vigore la *Legge sulla Parità dei sessi* (LPar), che promuove la parità effettiva tra donna e uomo in ambito professionale. Tali norme hanno notevoli implicazioni a livello linguistico, in particolare sul modo in cui i testi normativi si riferiscono ai soggetti interessati dalle leggi.

La bibliografia si è interrogata a più riprese sull’uso non sessista della lingua normativa, inclusa quella delle Carte costituzionali. Per quanto riguarda la Svizzera¹, disponiamo di due lavori che si soffermano sulla versione tedesca della Costituzione, la *Bundesverfassung der Schweizerischen*

* Ringrazio Daniel Elmiger (Università di Ginevra) per il suo aiuto nel reperimento dei testi relativi alla Costituzione svizzera in lingua tedesca e Filippo Pecorari per i suoi commenti su alcune scelte puntuali della presente ricerca.

¹ Uno studio recente e molto articolato sul linguaggio amministrativo delle Autorità federali svizzere (che presta un’attenzione particolare ai testi redatti in tedesco e francese) è Elmiger et al. (2017). Per quanto riguarda l’italiano normativo, cfr. le pagine di Egger 2019 sulle *Istanze del pari trattamento linguistico* (pp. 150-178).

Eidgenossenschaft (cfr. Svenander 2008 e Lamb/Nereo 2012)². In ambito italiano, si è occupata della *Costituzione della Repubblica Italiana* Cavagnoli (2013, con cenni anche in Cavagnoli 2019) e, ma molto brevemente, Dell’Anna (2019). Lo studio di Cavagnoli (2013), incentrato sulle Parti I e II della Carta costituzionale italiana (Artt. 1-54), segnala l’uso pervasivo del maschile con uso *inclusivo*, ovvero di un maschile grammaticale che si riferisce a uomini e donne (cfr. Cavagnoli 2013: 111), come nei tre casi riportati di seguito:

- (1) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’**uomo** [= dell’uomo e della donna], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...] (Costituzione italiana, art. 2)
- (2) [...] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei **cittadini** [= dei cittadini e delle cittadine], impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i **lavoratori** [= di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici] all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Costituzione italiana, art. 3)

Le scelte operate nella Carta costituzionale italiana sono importanti per almeno due motivi: innanzitutto perché – come nota Cavagnoli (2013: 101) – essendo la Costituzione una “norma normans”, le sue scelte linguistiche incidono sui testi normativi tipologicamente derivati; in secondo luogo, e questo è un aspetto che ci interessa più direttamente, perché la lingua della Costituzione italiana rappresenta un potente modello di riferimento per il dettato costituzionale di altre nazioni, *in primis* della Svizzera, dove l’italiano è lingua nazionale e ufficiale.

Il presente contributo persegue l’obiettivo di completare il quadro tracciato nei lavori sulla Costituzione svizzera in lingua tedesca e su quella italiana, soffermandosi in modo attento sulla *Costituzione federale della Confederazione*

² Entrambi i lavori si soffermano su una parte centrale del dettato costituzionale: Svenander (2008) sui “Diritti Fondamentali” e su “Cittadinanza e diritti politici” (si tratta degli Artt. 7-40 contenuti nei Capp. 1 e 2 del Titolo secondo); Lamb/Nereo (2012) su alcuni articoli dei “Diritti Fondamentali” (Artt. 9-31, Cap. 1, del Titolo secondo). Il Cap. 1 (Artt. 7-36) è senza dubbio uno dei più rilevanti da analizzare in chiave di genere perché è chiaramente indirizzato a tutti i cittadini e tutte le cittadine e in esso si addensano i riferimenti a entità umane (cfr. la distribuzione dei referenti nel testo della Costituzione svizzera in lingua italiana nel § 2.2.2). Tuttavia, misurato sull’intero testo, il Cap. 1 contiene solo il 17% delle occorrenze totali. Un numero equivalente di forme si registra nella sezione intitolata “Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità” (Sez. 8, Cap. 2, Titolo terzo; Artt. 108-120). Come vedremo più avanti, questa sezione include anche forme linguisticamente marcate per il genere, di cui un’analisi come la nostra deve assolutamente tenere conto (facciamo riferimento alle forme sdoppiate presenti nell’Art. 110 sul lavoro; per dettagli, cfr. § 3.1.3 e De Cesare in questo vol.).

Svizzera, accettata nella votazione popolare del 18 aprile 1999 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Le domande alle quali vogliamo rispondere sono le seguenti:

1. Da un punto di vista linguistico, con quali termini (nomi, pronomi) ci si riferisce a entità umane (individui o gruppi di individui) nella Costituzione svizzera in lingua italiana? Che forma (genere grammaticale) presentano? Come sono distribuiti nel testo?

2. In chiave “di genere”, cosa si osserva in merito alla questione del pari trattamento di donna e uomo? Oltre alle forme al maschile inclusivo, che ci aspettiamo naturalmente di trovare, vi sono forme neutre o che rendono visibile il genere biologico dei referenti (in particolare della donna) attraverso l’uso di forme marcate? Quante, quali e perché sono presenti?

A queste domande risponderemo rispettivamente nei §§ 2 e 3, proponendo una riflessione che verte sull’integralità della Carta costituzionale svizzera in lingua italiana. Per illuminare alcune specificità di questa Carta, osserveremo anche le scelte operate nella Costituzione svizzera in lingua italiana adottata nel 1874 e in quella della Repubblica italiana del 1947.

2. *La codifica linguistica dei referenti umani nella Costituzione svizzera in lingua italiana: una griglia di analisi semantico-grammaticale*

Nella Costituzione svizzera in lingua italiana i termini che denotano entità umane (individui o gruppi di individui) sono molto numerosi e vari, sia da un punto di vista semantico sia grammaticale. In quanto segue esponiamo le principali scelte operative effettuate per individuare le forme e alcune difficoltà analitiche incontrate (§ 2.1), per passare poi ad esporre il campione di dati (§ 2.2) sul quale verterà la valutazione del dettato costituzionale in prospettiva di genere.

2.1. *Alcune scelte operative*

Per valutare le scelte linguistiche operate nella Costituzione svizzera in lingua italiana in chiave di genere, abbiamo etichettato manualmente tutti i termini che si riferiscono a entità umane (o, con un termine più tecnico che definiamo sotto, *referenti umani*). Si tratta di una procedura complessa, in cui entrano in gioco alcune scelte metodologiche importanti.

2.1.1. Un primo punto importante da chiarire ruota attorno al concetto di *persona*. In ambito giuridico, il concetto di ‘persona’ conosce infatti almeno due accezioni. Per la riflessione in corso, interessano i riferimenti alle *persone fisiche* – può trattarsi di individui o gruppi di individui umani – ma non alle *persone giuridiche*, che coincidono con entità non umane, quali enti, associazioni, organi, partiti ecc. La nostra analisi verte dunque solo sulla prima espressione in grassetto nell’Art. 128 riprodotto di seguito:

- (3) ¹ La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
- a. sul reddito delle **persone fisiche**, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;
 - b. sul reddito netto delle **persone giuridiche**, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento; (Costituzione svizzera, art. 128)

Detto questo, bisogna precisare che “nel mondo delle norme di diritto non si ha [...] a che fare con esseri reali, in carne ed ossa bensì con ‘punti di riferimento di diritti e di doveri’” (Egger 2019: 167). Le espressioni che vogliamo analizzare coincidono dunque con entità astratte, poiché il diritto “cala sulla realtà concreta una cappa di astrazione nella quale le determinazioni concrete non hanno pertinenza alcuna” (Egger 2019: 167-168; cfr. anche oltre, nel § 2.1.2). In questo contributo ci riferiremo a queste entità astratte con i termini *entità umana* o, come si dirà sotto, *referente umano*, o più semplicemente *soggetto*.

Le entità umane alle quali il testo costituzionale fa riferimento sono di almeno due ‘tipi’ (Dell’Anna 2019: 357): si tratta a) di entità oggetto di diritto, doveri, obblighi e divieti (*il cittadino, il lavoratore, il figlio, il genitore, il coniuge* ecc.); e b) di entità che ricoprono ruoli giuridici. In questo secondo caso, i termini indicano soggetti che intervengono in una lite come parti, che propongono un’azione giudiziale, che sono chiamati in causa (*attore, convenuto, ricorrente* ecc.). Nei testi normativi (costituzioni, ma anche codici e atti normativi), questi nomi sono di norma al maschile inclusivo perché (così secondo Dell’Anna 2019: 357) si tratta di testi validi *erga omnes* («nei confronti di tutti»).

2.1.2. Da un punto di vista linguistico-testuale, i soggetti denotati nella Costituzione costituiscono *referenti umani*. Si tratta di un tipo particolare di referente testuale, da intendere come “entità [umana] che entra a far parte del discorso in atto e che quindi diventa un “oggetto” del discorso” (Andorno 2003: 27).

I referenti umani denotati nel testo costituzionale si distinguono in base a vari tratti semantici (qui prendiamo spunto dalle riflessioni di Elmiger et

al. 2017: 18-20 e Thornton 2020: 21). Per la nostra analisi contano i tratti seguenti:

- a) generico (vs specifico)
- b) singolare vs plurale
- c) uomo vs donna vs uomo + donna

Nella Costituzione svizzera non ha pertinenza alcuna – come già chiarito nel § 2.1.1 – il riferimento a entità umane specifiche (non hanno dunque luogo di essere espressioni come *il Consigliere Guy Parmelin / la Consigliera Simonetta Sommaruga*): tutti i riferimenti a soggetti umani sono da intendere come generici. La categoria più numerosa di referenti è quella dei plurali generici, in particolare quella che denota gruppi misti di entità umane (composti da uomini e donne). Grammaticalmente può trattarsi di un sostantivo al singolare (*il Popolo svizzero*; cfr. es. 4) o al plurale (*le persone di cittadinanza svizzera*; cfr. es. 5); come vedremo più avanti (§ 2.1.3), bisogna anche tenere conto di alcuni pronomi (*tutti*).

- (4) Il **Popolo svizzero** e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera. (Costituzione svizzera, art. 1)
- (5) ¹ **Le persone di cittadinanza svizzera** non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono. (Costituzione svizzera, art. 25)

Nella Costituzione il riferimento è anche a singoli soggetti generici, come in:

- (6) ² **L'accusato** ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. (Costituzione svizzera, art. 32)

A livello denotativo è importante distinguere tra il riferimento a una singola entità umana generica che ricopre una certa funzione (come *il giudice* in 7) e il riferimento alla funzione stessa (cfr. i casi riportati in 8 e 9). Solo il riferimento diretto al soggetto, illustrato in (7), è pertinente per la nostra analisi.

- (7) Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al **giudice**. (Costituzione svizzera, art. 31)

- (8) ³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di **vicepresidente**. (Costituzione svizzera, art. 176)
- (9) ¹ Le funzioni di **membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale** nonché di **giudice al Tribunale federale** sono incompatibili. (Costituzione svizzera, art. 144)

2.1.3. Per quanto riguarda poi il piano della codifica linguistica, consideriamo solo i referenti umani denotati attraverso sostantivi (come *stranieri* e *persona* in 10 e 11) e pronomi (come in 12 e 13). Si noti che abbiamo tenuto conto di tutti i sostantivi e pronomi riferiti a entità umane, a prescindere dal ruolo sintattico svolto all'interno del sintagma (basta osservare i casi riportati in 6,10 e 11).

- (10) ² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli **stranieri** da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. (Costituzione svizzera, art. 38)
- (11) ² f. il patrimonio genetico di una **persona** può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale; (Costituzione svizzera, art. 119)
- (12) ¹ **Tutti** sono uguali davanti alla legge. (Costituzione svizzera, art. 8)
- (13) ² **Chi** è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a **lui** comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che **gli** spettano. (Costituzione svizzera, art. 31)

Per via del fatto che non sono propriamente espressioni referenziali, rimangono invece fuori dall'analisi aggettivi come *umano* (14) e *giovanile* (15); abbiamo però tenuto conto della polirematica *essere umano* (16)³:

- (14) ² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico **umano**. (Costituzione svizzera, art. 119)
- (15) ³ [La Confederazione] Può emanare prescrizioni sullo sport **giovanile** e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. (Costituzione svizzera, art. 68)

³ Sull'uso dell'aggettivo *umano* e sulla sistematica del diritto in merito alla scelta tra aggettivo e SP *dell'uomo*, si rimanda a Egger (2019: 171-178).

- (16) ¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'**essere umano**, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. (Costituzione svizzera, art. 118b)

2.1.4. Nel testo costituzionale si riscontrano casi delicati da descrivere (per una scelta di comodo, questi casi sono stati scartati dall'analisi). Si tratta sostanzialmente di espressioni riferite a entità astratte composte da entità umane, simili o corrispondenti a persone giuridiche (organismi, enti, organi ecc.):

- (17) ¹ **La Confederazione** assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
² **La collettività** che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. (Costituzione svizzera, art. 43a)
- (18) ¹ **Il Consiglio federale** è composto di sette membri. (Costituzione svizzera, art. 175)
- (19) ² **Le autorità** devono prendere atto delle petizioni. (Costituzione svizzera, art. 33)
- (20) ³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, **l'Assemblea federale** la dichiara nulla in tutto o in parte. (Costituzione svizzera, art. 139)

2.2. Forme, frequenza e distribuzione dei lessemi riferiti a entità umane: dati complessivi

2.2.1. Nel testo della Costituzione svizzera in lingua italiana abbiamo individuato 371 forme riferite a entità umane (considerando anche le occorrenze nelle titolazioni e nelle rubriche degli articoli). La maggior parte di esse appartiene al gruppo dei sostantivi (85%); non sono però trascurabili i pronomi (15%), riconducibili a classi diverse (si tratta soprattutto di pronomi indefiniti, ma si trovano alcuni pronomi clitici e tonici). Laddove pertinente, abbiamo anche tenuto conto dei soggetti sottintesi (che sono rari: 3 occ.)⁴.

⁴ Non abbiamo invece tenuto conto del referente non espresso nel passivo cosiddetto *non agentivo*, che non codifica l'agente (per una discussione dettagliata, si rimanda a De Cesare 2007), come nell'Art. 7: "La dignità della persona va rispettata e protetta". In questo caso, non si specifica il complemento di agente, che denota chi rispetta e protegge la dignità della persona. Il passivo non agentivo sembra frequente in particolare nei "Diritti fondamentali", enunciati nel Cap. 1, Titolo secondo della Costituzione (per comprobarlo serve però un'indagine quantitativa precisa).

2.2.2. Nei 197 Articoli della Costituzione svizzera e nelle Disposizioni finali, le forme riferite a entità umane sono distribuite in modo piuttosto diseguale (per dettagli, cfr. Tab. 1).

Articolazione della Costituzione svizzera	Tot. occ.
Preambolo	2
Titolo primo: Disposizioni generali (Artt. 1-6)	6
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali	
Cap. 1: Diritti fondamentali (Artt. 7-36)	66
Cap. 2: Cittadinanza e diritti politici (Artt. 37-40)	10
Cap. 3: Obiettivi sociali (Art. 41)	14
Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni	
Cap. 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni	
Sez. 1: Compiti di Confederazione e Cantoni (Artt. 42-43a)	1
Sez. 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni (Artt. 44-49)	1
Sez. 3: Comuni (Art. 50)	0
Sez. 4: Garanzie federali (Artt. 51-53)	5
Cap. 2: Competenze	
Sez. 1: Relazioni con l'estero (Artt. 54-56)	2
Sez. 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile (Artt. 57-61)	7
Sez. 3: Formazione, ricerca e cultura (Artt. 61a-72)	12
Sez. 4: Ambiente e pianificazione del territorio (Artt. 73-80)	3
Sez. 5: Opere pubbliche e trasporti (Artt. 81-88)	5
Sez. 6: Energia e comunicazioni (Artt. 89-93)	0
Sez. 7: Economia (Artt. 94-107)	18
Sez. 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità (Artt. 108-120)	65
Sez. 9: Dimora e domicilio degli stranieri (Artt. 121-121a)	16
Sez. 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia (Artt. 122-125)	16
Cap. 3: Ordinamento finanziario (Artt. 126-135)	4
Titolo quarto: Popolo e Cantoni	
Cap. 1: Disposizioni generali (Artt. 136-137)	3
Cap. 2: Iniziativa e referendum (Artt. 138-142)	22
Titolo quinto: Autorità federali	
Cap. 1: Disposizioni generali (Artt. 143-147)	6
Cap. 2: Assemblea federale	
Sez. 1: Organizzazione (Artt. 148-155)	10
Sez. 2: Procedura (Artt. 156-162)	13
Sez. 3: Competenze (Artt. 163-173)	12
Cap. 3: Consiglio federale e amministrazione federale	
Sez. 1: Organizzazione e procedura (Artt. 174-179)	14
Sez. 2: Competenze (Artt. 180-187)	1
Cap. 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie (Artt. 188-191c)	1
Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie	
Cap. 1: Revisione (Artt. 192-195)	5
Cap. 2: Disposizioni transitorie (Artt. 196-197)	16
Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998	5

Tabella 1. Distribuzione dei lessemi riferiti a entità umane nella Costituzione svizzera.

La Costituzione presenta zone testuali in cui si addensano i riferimenti a entità umane: è così in particolare nel Capitolo sui “Diritti fondamentali” (dove compaiono 66 occ. distribuite negli Artt. 7-36) e nella Sezione “Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità” (in cui si riscontrano 65 occ., distribuite negli Artt. 108-120). Naturalmente, la densità distributiva delle forme va anche misurata in base alla lunghezza degli articoli, dei capitoli ecc. Spicca per esempio l’alto numero di forme nel solo Art. 41 (14 occ.). Viceversa, vi sono ampie parti della Costituzione in cui il riferimento a entità umane o è marginale (vi sono solo 7 occ. nel Capitolo che regola le “Relazioni tra Confederazione e Cantoni”; Artt. 42-53) o è del tutto inesistente (cfr. la Sezione intitolata “Energia e comunicazione”; Artt. 89-93).

2.2.3. Il testo della Costituzione svizzera in lingua italiana si riferisce a entità umane con lessemi (nomi e pronomi) molto diversi, di cui si riporta l’elenco completo in ordine crescente d’uso nella Tab. 2. Da notare che nelle coordinazioni (come in *uomo e donna hanno uguali diritti*, Art. 8 cpv 3) ogni forma è contata in modo separato (1 occ. di *uomo* e 1 occ. di *donna*; la stessa cosa vale nel caso di *Protezione dei fanciulli e degli adolescenti*, Art. 11). Si noti, ancora, che tutti i lessemi sono riportati al singolare (nel caso di *uomo* abbiamo in realtà 6 occ. della forma al sing. e due al plur.; nel caso di *donna*, 4 occ. al plur. e due al sing.), mentre – per quanto riguarda il genere – riportiamo separatamente i lemmi che occorrono nel testo al maschile e al femminile (accanto a *lavoratore*, che compare 4 volte, il testo impiega 2 volte *lavoratrice*).

N. occ.	Lessemi (e frequenza d’uso)
1	abitante – accusato – aderente – adulto – autore – bambino – condannato – convenuto – disoccupato – esse – frontaliere – generale – generazione – legale – lui – militare – minorenni – nascituro – neodomiciliato – parte – perito – questi – rappresentante – residente – rifugiato – studente – utente – vittima
2	azionista – cittadino – collettività – coniuge – contribuente – giovane – lavoratrice – legislatore – privato – superstiti – tutti – uscente – vicepresidente
3	chiunque – consumatore – criminale – congiunto – gruppo – indigente
4	cancelliere – deputato – gli – lavoratore – Svizzero
5	votante
6-10	anziano [6] – assicurato [6] – dipendente [6] – donna [6] – essere umano [6] – famiglia [6] – presidente [6] – adolescente [7] – avente diritto [7] – disabile [7] – giudice [7] – nessuno [7] – datore di lavoro [8] – invalido [8] – uomo [8] – popolazione [10]
+ 10	fanciullo [12] – straniero [14] – chi [17] – ognuno [23] – membro [24] – persona [32] – Popolo [42]

Tabella 2. Lessemi riferiti a entità umane nella Costituzione svizzera.

Il testo della Costituzione usa 76 forme diverse riferite a entità umane. La prima constatazione generale è dunque che il testo sfoggia una certa ricchezza lessico-semantica. Tanto più che ben 28 lessemi (ca. 35%) sono impiegati una sola volta. Essi coprono però solo l'8% delle occorrenze totali (28/371 occ.)⁵.

Per quanto riguarda poi la frequenza assoluta delle forme impiegate, e soffermandoci solo sui termini che occorrono più di 10 volte, si rileva un gruppo di sette voci (che coprono praticamente la metà delle occorrenze totali: 174/371 occ., pari a ca. il 47%): si tratta dei sostantivi *fanciullo*, *straniero*, *membro*, *persona* e *Popolo* e dei pronomi *chi* e *ognuno*. Tutti questi lemmi appartengono al vocabolario di base e sono dunque molto familiari ai destinatari: ad eccezione di *fanciullo*, che fa parte dei lemmi ad alta disponibilità (AD), tutti gli altri entrano nel gruppo delle parole fondamentali. Il lemma che ricorre più frequentemente nel testo della Costituzione (compare ben 42 volte) è il sostantivo *Popolo* (sempre con la maiuscola, tranne in due casi, in cui si riferisce a un concetto più astratto, come nel Preambolo: “Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un *popolo* si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri”; corsivo nostro). Torneremo su questa voce nel § 3.2.2, al momento di chiarire il modo in cui la Costituzione svizzera in lingua italiana si riferisce ai cittadini e alle cittadine della Confederazione.

3. *La codifica linguistica delle entità umane nella Costituzione svizzera: descrizione in chiave di genere*

Quando si passa ad analizzare questioni che ruotano attorno alla parità (linguistica) tra donna e uomo, bisogna innanzitutto chiarire che esistono diversi concetti di *genere*. Oltre al genere inteso in senso grammaticale, che distingue tra forme (sostantivi, pronomi ecc.) femminili e maschili, dobbiamo tenere conto del concetto biologico (o referenziale) di genere, riferito al sesso degli individui, e a quello sociale, inteso come costruzione della propria identità sessuale (per una descrizione più articolata,

⁵ La Costituzione si riferisce a entità umane attraverso alcuni tecnicismi relativi all'ambito giuridico-amministrativo e politico (la lista, composta di 10 voci, include *convenuto*, *parte*, *rappresentante*, *contribuente*, *legislatore*, *cancelliere*, *assicurato*, *avente diritto*, *disabile*, *giudice*). Il testo contiene inoltre una voce letteraria (*questi*, cfr. l'es. 34). Sembrano dunque marginali le voci che De Mauro (2006) descrive come “vocaboli che per essere rettamente intesi richiedono il possesso di una competenza giuridica non ovvia o la consuetudine con norme, leggi e linguaggio burocratico e amministrativo” (p. XXIX).

cfr. Hellinger/Bußmann 2001: 6-11). Per analizzare il testo della Costituzione, interessano solo i due primi concetti. Va poi aggiunto che il genere biologico è da intendere principalmente in modo binario (uomo-donna)⁶.

3.1. *Genere grammaticale e genere biologico: una griglia di analisi*

In un'analisi che mira a valutare quanto la lingua della Costituzione svizzera sia rispettosa della parità di genere, bisogna anche chiarire il rapporto che intercorre tra il genere grammaticale delle forme e il genere biologico dei referenti. Una visione d'insieme è presentata nella Tab. 3.

Genere grammaticale	Esempi	Genere biologico dei referenti (e nomi delle rispettive forme)
Maschile (non marcato)	1. <i>i direttori</i> (vs. <i>le direttrici</i>) 2. <i>i direttori</i> (includere le direttrici) 3. <i>il personale dirigente</i>	1. Referenti di sesso maschile (maschile esclusivo) 2. Referenti dei due sessi (maschile inclusivo) 3. Assenza di riferimento al sesso dei soggetti (maschile "neutro")
Femminile	1. <i>la direttrice</i> 2. <i>la persona che dirige</i>	1. Referente di sesso femminile (femminile) 2. Assenza di riferimento al sesso dei soggetti (femminile "neutro")
Assenza di codifica	1. <i>chi dirige</i> 2. <i>dirigente</i>	Assenza di riferimento al sesso dei soggetti (forma neutra)

Tabella 3. Il riferimento a entità umane: dal genere grammaticale al genere biologico⁷.

Come è noto, non c'è rigida biunivocità tra il genere grammaticale di una forma riferita a un'entità umana e il suo genere biologico. Le forme grammaticalmente maschili possono denotare entità umane di sesso maschile (cfr. *i direttori* in opposizione alle *direttrici*), ma anche di entrambi i sessi (*l'accusato*). In questo caso, la forma (che funge da *maschile con uso inclusivo*) è

⁶ Negli ultimi tempi, la discussione in prospettiva di genere verte anche sull'opportunità e sul modo di riferirsi a soggetti che non entrano in questo sistema binario di genere, come le persone con caratteristiche intersessuali. Al momento il testo della Costituzione non tiene esplicitamente conto di questi soggetti.

⁷ Nel campo in cui ci muoviamo non esiste una terminologia univoca (è il caso del maschile detto *inclusivo*, anche chiamato *generico*, *non marcato*, *neutro* o *sovraesteso*), condivisa da tutte le studiose e tutti gli studiosi. Prima di applicarli ai nostri dati sarà dunque necessario proporre una definizione e chiarire perché una determinata forma linguistica è stata concepita come espressione del maschile inclusivo piuttosto che come forma neutra (la questione si pone, per esempio, nel caso del sostantivo *membro*, per cui cfr. § 3.1.1).

generalmente al plurale (*i direttori*; cfr. Cardinaletti/Giusti 1991: 178). Una forma grammaticalmente maschile non deve però per forza codificare il genere biologico delle entità umane alle quali si riferisce (si pensi a forme neutre come *il personale dirigente*).

Rispetto a quelle maschili, le forme grammaticalmente femminili hanno un raggio d'impiego più circoscritto: possono riferirsi a soggetti di sesso femminile (*le direttrici*) oppure, in un impiego neutro, non far riferimento al sesso dei soggetti (*la persona che dirige*).

Vi sono, infine, forme che non codificano il genere grammaticale e che non fanno riferimento al sesso dei soggetti ai quali rinviano (è per esempio il caso del pronome *chi* in *chi dirige*). Entrano in questo gruppo anche le forme ambigenere (come *dirigente*), che non codificano il genere grammaticale a livello lessicale (la *-e* finale codifica solo il tratto flessivo di numero). Il genere grammaticale, e referenziale, si desume in questo caso generalmente a livello morfosintattico, osservando i determinanti che accompagnano il nome (*il / la dirigente*). Tutte le forme che entrano in questa categoria sono da concepire come neutre.

Nei paragrafi che seguono descriveremo in modo approfondito, seguendo la griglia di analisi proposta nella Tab. 3, le forme usate nella Costituzione per riferirsi a entità umane: ci soffermeremo dapprima sulle forme al maschile inclusivo (§ 3.1.1), poi su quelle neutre (§ 3.1.2) e infine sui sostantivi che marcano linguisticamente il sesso dei referenti (§ 3.1.3).

3.1.1. Nel testo della Costituzione le forme al maschile inclusivo⁸ sono le più numerose. In questa categoria predominano i sostantivi (185 occ.), ma si trovano anche pronomi (38 occ.). La lista integrale delle forme è proposta nella Tab. 4.

membro (24), *ognuno* (23), *straniero* (14), *fanciullo* (13), *datore di lavoro* (8), *invalido* (8), *disabile* (7), *giudice* (7), *nessuno* (7), *anziano* (6), *assicurato* (6), *dipendente* (6), *presidente* (6), *adolescente* (5), *cancelliere* (4), *avente diritto* (4), *deputato* (4), *Svizzero* (4), *uomo* (4), *votante* (4), *gli* (4), *congiunto* (3), *consumatore* (3), *criminale* (3), *indigente* (3), *giovane* (3), *adulto* (2), *azionista* (2), *cittadino* (2), *contribuente* (2), *lavoratore* (2), *legislatore* (2), *superstite* (2), *uscente* (2), *vicepresidente* (2), *tutti* (2), *abitante* (1), *accusato* (1), *aderente* (1), *autore* (1), *bambino* (1), *condannato* (1), *convenuto* (1), *disoccupato* (1), *frontaliere* (1), *generale* (1), *legale* (1), *nascituro* (1), *neodomiciliato* (1), *perito* (1), *rappresentante* (1), *rifugiato* (1), *studente* (1), *utente* (1), *lui* (1), *questi* (1)

Tabella 4. Sostantivi (riportati al singolare) e pronomi al maschile inclusivo.

⁸ Cavagnoli (2013: 111) usa il termine *maschile inclusivo* per riferirsi a forme della Costituzione italiana che noi concepiamo come neutre o a rigore come espressione del maschile non marcato: cfr. *popolo* (in “La sovranità appartiene al popolo”, Costituzione italiana, art. 1) e *nessuno* (in “Nessuno può essere privato”, Costituzione italiana, art. 22).

Sofferamoci dapprima sulla classe dei sostantivi. Entrano nella classe dei sostantivi al maschile inclusivo tutti i nomi che hanno un corrispettivo femminile (di tipo lessicale o morfologico, formato attraverso la mozione⁹). Si tratta spesso di sostantivi al plurale, come in (21)-(24), ma non sono rari quelli al singolare, come in (25) e (26). Degno di nota il fatto che il sostantivo singolare *uomo* sia usato quattro volte come maschile inclusivo, per riferirsi a un gruppo misto di entità umane, e dunque anche a donne (sull'uso esclusivo del nome, cfr. § 3.1.3).

- (21) ¹ La Confederazione promuove l'integrazione degli **invalidi** versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità. (Costituzione svizzera, art. 112b)
- (22) ¹ La Confederazione promuove le relazioni degli **Svizzeri** all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. (Costituzione svizzera, art. 40)
- (23) ⁴ In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli **anziani**, degli indigenti e dei disabili. (Costituzione svizzera, art. 108)
- (24) ² I **rifugiati** non possono essere rinvii né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. (Costituzione svizzera, art. 25)
- (25) Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un **fanciullo** o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. (Costituzione svizzera, art. 123c)
- (26) La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'**uomo**. (Costituzione svizzera, art. 73)

Abbiamo esteso la categoria del maschile inclusivo anche ai sostantivi ambigeni (usciti in *-ente/i* e *-ante/i*), che "ricevono" il genere grammaticale maschile da un target, generalmente dall'articolo (a volte riecheggiato dall'aggettivo: *il secondo vicepresidente*):

⁹ Il concetto di mozione è riferito a "tutti i processi di formazione delle parole usati per derivare sostantivi designanti esseri umani o animati di un certo sesso a partire dal nome che designa un essere della stessa specie o funzione ma di sesso opposto" (Thornton 2004: 218).

- (27) ¹ I fanciulli e gli **adolescenti** hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. (Costituzione svizzera, art. 11)
- (28) ¹ Gli **aventi diritto di voto** si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. (Costituzione svizzera, art. 139b)
- (29) ¹ I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti. (Costituzione svizzera, art. 142)

Nella Costituzione i termini al maschile inclusivo interessano poi un numero limitato di pronomi: *ognuno* (23 occ.), *nessuno* (7), *gli* (4 occ.), *tutti* (2 occ.), *lui* (1 occ.) e la voce letteraria *questi* (1 occ.). Di seguito un esempio rappresentativo di ogni pronome (questi pronomi si concentrano nel Titolo secondo della Costituzione, che disciplina i “Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali”):

- (30) **Ognuno** assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. (Costituzione svizzera, art. 6)
- (31) ² **Nessuno** può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. (Costituzione svizzera, art. 8)
- (32) ¹ **Tutti** sono uguali davanti alla legge. (Costituzione svizzera, art. 8)
- (33) ² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a **lui** comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che **gli** spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. (Costituzione svizzera, art. 31)
- (34) ⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. **Questi** decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. (Costituzione svizzera, art. 31)

Non è sempre facile decidere se una forma (sostantivo, ma anche pronome) va ricondotta alla classe dei maschili non marcati oppure a quella dei termini neutri (su cui ci soffermiamo nel § 3.1.2). Questo perché alcuni termini conoscono un impiego femminile recente o confinato a testi e discorsi informali. Prendiamo, come esempio paradigmatico, il caso del sostantivo *membro* (di uso frequente nella Costituzione), che abbiamo deciso di includere tra i maschili non marcati (un discorso simile vale anche per i pronomi *tutti* e *ognuno*).

La nostra decisione è basata su due criteri: a) il femminile è registrato almeno in un dizionario della lingua italiana (è il caso della forma *membra*, citata nella voce *membro* nel Vocabolario Treccani; lo stesso accade per il pronome *ognuna*, ma non per *nessuna*); e b) il femminile è documentato nell'ambito di testi giuridico-amministrativi svizzeri, come mostra¹⁰:

(35) **Art. 8 Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina:

1. la/il presidente, le/i membre/i del Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione che assumono un mandato biennale rinnovabile; (Statuti dell'associazione *Archivi riuniti delle donne*, <https://www.archividonneticino.ch/statuto/>)

3.1.2. Il gruppo delle forme neutre si compone di tutti i sostantivi e pronomi che non codificano il genere biologico delle entità umane alle quali si riferiscono ma che denotano automaticamente individui di entrambi i sessi (per queste forme Diewald/Steinhauer 2020: 132 usano l'etichetta *geschlechtsindifferent* 'indifferente al sesso'). Nel testo della Costituzione i termini neutri sono soprattutto sostantivi (111 occ.), ma si trovano anche pronomi (22 occ.). I dati complessivi sono riportati nella Tab. 5.

Popolo (42), *persona* (30), *chi* (17), *popolazione* (8), *essere umano* (6), *famiglia* (6), *gruppo* (3), *avente diritto* (3), *chiunque* (3), *collettività* (2), *adolescente* (2), *privato* (2), *parte* (1), *vittima* (1), *generazione* (1), *minorenne* (1), *militare* (1), *residente* (1), *votante* (1), *tutte* [le persone] (1), *esse* [le persone] (1)

Tabella 5. Sostantivi (al singolare) e pronomi neutri.

Nel gruppo dei sostantivi neutri entrano tutte le forme per le quali esiste un solo genere grammaticale; può trattarsi del maschile, come *Popolo* (36) ed *essere umano* (37), oppure del femminile, come *persona* (38) e *popolazione* (39):

(36) In nome di Dio Onnipotente, / Il **Popolo** svizzero e i Cantoni (Costituzione svizzera, Preambolo)

(37) ¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'**essere umano**, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale

¹⁰ Il sostantivo *membra* è discusso anche in Thornton (2020: 29), che scrive "Quando sono usati per riferirsi a persone, i due nomi [si tratta di *membro* e *capo*] possono apparire come maschili in -o a cui dovrebbe corrispondere un femminile in -a [...]: sono state quindi create le forme *capa* e *membra* [...]. La forma *membra* (plurale *membre*) è usata sempre più spesso".

ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società. (Costituzione svizzera, art. 118b)

- (38) ² Nessuno può obbligare una **persona** a dissimulare il viso a causa del suo sesso. (Costituzione svizzera, art. 10a)
- (39) ¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della **popolazione**. (Costituzione svizzera, art. 57)

Abbiamo inoltre tenuto conto dei sostantivi ambigeni (uscenti in *-ente/i* e *-ante/i*) che non ricevono il genere grammaticale da un target, come negli ess. (40) e (41):

- (40) ¹ Se 50000 **aventi diritto** di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo: (Costituzione svizzera, art. 141)
- (41) ² A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e **adolescenti**. (Costituzione svizzera, art. 67)

Nella Costituzione i termini neutri interessano anche un numero limitato di pronomi (22 occ.): *chi* (17 occ.), *chiunque* (3 occ.), *tutte* [le persone] (1 occ.), *esse* [le persone] (1 occ.). Gli esempi seguenti illustrano l'uso di ognuno di questi pronomi:

- (42) Consci che libero è soltanto **chi** usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, (Costituzione svizzera, Preambolo)
- (43) ⁵ **Chiunque**, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 59)
- (44) ¹ I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. **Tutte** hanno gli stessi diritti e doveri politici.
² **Esse** possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale. (Costituzione svizzera, art. 136)

3.1.3. Oltre ai casi descritti nei §§ 3.1.1-3.1.2, in cui le forme linguistiche si riferiscono a entità umane di entrambi i sessi (con termini rispettivamente al maschile inclusivo e neutri), il testo della Costituzione include riferimenti

a soggetti di un solo sesso, vale a dire a uomini o a donne. In questi casi, numericamente esigui, il genere biologico dei referenti è codificato a livello lessicale o morfologico. Due esempi sono nell'articolo 119, intitolato "Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano", che regola le tecniche di procreazione assistita:

- (45) le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della **donna** è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della **donna** può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita; (Costituzione svizzera, art. 119)

Per quanto riguarda le forme, il riferimento a un soggetto femminile avviene 6 volte con il sostantivo *donna* (il genere biologico del referente è dunque codificato in modo trasparente a livello lessicale) e 2 con il nome *lavoratrice* (con mozione di genere effettuata su base morfologica, mediante il suffisso *-trice*). Il riferimento a un soggetto maschile avviene invece 2 volte con il sostantivo plurale *uomini*, 2 volte con il singolare *uomo* e 2 volte con il sostantivo *lavoratori* (le tre forme fungono in questo caso da maschile esclusivo). Accanto a queste forme linguisticamente marcate, il riferimento a entità umane di sesso maschile avviene una volta con il pronome neutro *chi* (cfr. Art. 59 cpv 3 riprodotto al punto 46).

Un'analisi del contesto d'uso di queste forme marcate permette di osservare che compaiono perlopiù in ambiti in cui vigono norme divergenti per i soggetti maschili e femminili o, al contrario, vigono gli stessi diritti per entrambi (è dunque eccezionale la legge riportata in 45, che coinvolge unicamente la donna). Un primo ambito riguarda le norme relative alla sicurezza, difesa nazionale e protezione civile (Sez. 2, Cap. 2, Tit. terzo):

- (46) ¹ Gli **uomini** svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

² Per le **donne** il servizio militare è volontario.

³ Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 59)

- (47) ³ [La Confederazione] Può dichiarare obbligatorio per gli **uomini** il servizio di protezione. Per le **donne** questo servizio è volontario. (Costituzione svizzera, art. 61)

Il secondo caso si riscontra invece nell'articolo 8 sull'uguaglianza giuridica, in cui le due forme marcate per genere referenziale hanno la funzione di esplicitare e sottolineare (anche rispetto al generico pronome *tutti* che apre il cpv 1 dello stesso articolo¹¹) che due gruppi diversi di entità umane (distinte in base al sesso) hanno gli stessi diritti (questo capoverso è stato aggiunto nella Costituzione a seguito della votazione popolare del 1981):

(48) ¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.

² Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

³ **Uomo e donna** hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. **Uomo e donna** hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. (Costituzione svizzera, art. 8)

Un caso simile all'Art. 8 si trova nell'Art. 110 sul lavoro (riprodotto in 49), in cui si fa riferimento ai diritti di due gruppi di soggetti distinti in base al loro genere biologico:

(49) ¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:

- a. la protezione **dei lavoratori e delle lavoratrici**;
- b. i rapporti tra i datori di lavoro e **i lavoratori e le lavoratrici**, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro. (Costituzione svizzera, art. 110¹²)

¹¹ Il testo della Costituzione del 1874 recitava invece: ¹ **Tutti gli Svizzeri** sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona. (Costituzione svizzera del 1874, art. 4). La modifica apportata nel testo del 1999 (si passa da *Tutti gli Svizzeri* a *Tutti*) riguarda il riferimento semantico (*Tutti* non include più solo chi ha la cittadinanza svizzera), ma non intacca la forma (a livello di codifica di genere, si tratta in entrambi i casi di maschile inclusivo).

¹² Nel testo della Costituzione del 1874 le due forme sono esclusivamente al maschile (data l'altezza cronologica, saranno anche da interpretare in senso esclusivo):

- a. sulla protezione dei lavoratori;
- b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento comune delle questioni che interessano l'azienda e la professione; (Costituzione svizzera del 1874, art. 34^{ter}).

3.2. *Le scelte della Costituzione svizzera: risultati*

3.2.1. La Tab. 6 riporta i principali risultati quantitativi della nostra indagine.

Rif. a soggetti maschili e femminili		Rif. a soggetti maschili / femminili
M INCL (222 occ.)	NEUTRO (134 occ.)	F (8 occ.) / M ESCL (6 occ.) Neutro (1 occ.)
60%	36%	4%

Tabella 6. Codifica del genere referenziale e forme linguistiche.

Nella Costituzione svizzera in lingua italiana la maggior parte dei riferimenti a entità umane è generica e concerne soggetti di entrambi i sessi. Nel testo, prevalgono le forme al maschile inclusivo (60%). Al tempo stesso, e questo è un dato meno atteso, le forme neutre hanno un peso importante (36%). Risultano invece marginali le forme che si riferiscono a soggetti di un determinato sesso; sono dunque anche rare le forme marcate, che esplicitano il genere biologico delle entità umane (4%).

Rif. a soggetti maschili e femminili		Rif. a soggetti maschile / femminili
M INCL (18 occ.)	NEUTRO (11 occ.)	F (2 occ.)
straniero (10) – fanciullo (3) – gli Svizzeri (1) – gli utenti (1) – i frontalieri (1) – il legislatore (1) – un datore di lavoro (1)	chi (2 occ.) – esseri umani (1) – il Popolo (3) – le persone fisiche (1) – persona dipendente (2) – persone inetta a (1) – minorenni (1)	la donna (2)

Tabella 7. Codifica del genere referenziale e forme linguistiche in leggi iscritte nella Costituzione dopo il 2012.

Le due scelte principali – maschile inclusivo e forme neutre – prevalgono anche nelle leggi iscritte nella Costituzione dopo il 2012. I dati riportati nella Tab. 7 (che fanno anche parte dei risultati globali proposti nella Tab. 6) permettono di osservare che a prevalere è sempre il maschile inclusivo. La pubblicazione della *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo* (Cancelleria Federale 2012; d'ora in poi semplicemente *Guida*) non sembra dunque aver giocato un ruolo promotore decisivo nell'uso di forme alternative al maschile inclusivo, nella fattispecie di quelle neutre¹³. Tuttavia, come si

¹³ Ci si potrebbe anche chiedere se la votazione popolare del 1981, che sancisce a livello costituzionale il principio di uguaglianza tra uomo e donna, incide sulla codifica linguistica delle leggi adottate immediatamente dopo questa data.

dirà meglio nel § 3.2.2, non è sempre facile trovare una forma neutra adeguata. Tanto più che, a livello linguistico, la parità di genere che passa attraverso forme neutre deve pagare il prezzo di una spersonalizzazione dei soggetti (cfr. Guida 2012: 24).

3.2.2. La prevalenza delle forme al maschile inclusivo, che si registra considerando l'integralità del testo costituzionale in lingua italiana, non si riscontra però in modo uniforme per tutti i tipi di referenti umani. Quando il testo costituzionale si riferisce ai cittadini e alle cittadine svizzeri-e, si osserva infatti che a prevalere non sono le forme al maschile inclusivo ma le espressioni neutre. Il testo della Costituzione, per questi referenti, usa prevalentemente il sostantivo *Popolo*, come in 50 e 51 (il sostantivo ricorre ben 42 volte¹⁴, quasi sempre per denotare il popolo svizzero; in tre casi, però, si specifica il riferimento attraverso l'aggettivo *svizzero*; cfr. es. 51 e 36). Si noti che il sostantivo *popolazione* è più generico, in quanto si riferisce generalmente anche a soggetti che non hanno la cittadinanza svizzera (cfr. 52).

(50) ¹ 100000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² Tale proposta va sottoposta al **Popolo** per approvazione. (Costituzione svizzera, art. 138)

(51) ² Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del **Popolo** e dei Cantoni interessati, nonché quello del **Popolo svizzero** e dei Cantoni. (Costituzione svizzera, art. 53)

(52) ² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la **popolazione**. (Costituzione svizzera, art. 58)

Un altro modo per riferirsi ai cittadini e alle cittadine svizzere in modo neutro è con sintagmi nominali composti da una testa generica (*persona*) modificata da una struttura sintattica che precisa la nazionalità del soggetto; è il caso di *persona/e di cittadinanza svizzera* (3 occ.), come in:

(53) ¹ Ogni **persona di cittadinanza svizzera** può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. (Costituzione svizzera, art. 24)

¹⁴ Nella Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874, il sostantivo *popolo* (sempre con la prima lettera minuscola) compare solo 17 volte nel senso che ci interessa ("cittadino svizzero"). Il termine è dunque due volte meno frequente. Come si dirà più avanti, è invece molto più usato il sostantivo *cittadino-i*.

Passando alle forme codificate con il maschile inclusivo, nel testo costituzionale si riscontrano sostanzialmente due termini: *Svizzeri* e *cittadini*. Il primo, che compare sempre al plurale (e sempre nell'accezione del maschile inclusivo), denota i cittadini e le cittadine della Confederazione attraverso il riferimento alla loro nazionalità. Tale scelta, illustrata in (54), è relativamente marginale (4 occ.¹⁵):

(54) ³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli **Svizzeri**; essi devono comprendere anche i frontalieri. (Costituzione svizzera, art. 121a)

È invece raro – e questo è un dato davvero notevole, soprattutto alla luce delle scelte operate in altre Costituzioni in lingua italiana – il secondo sostantivo, *cittadini* (2 occ.). Nell'Art. 2, riportato in (55), esso non è del resto riferito solo a soggetti di cittadinanza svizzera¹⁶:

(55) ¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

² Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

³ Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai **cittadini**. (Costituzione svizzera, art. 2)

(56) ¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.

² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i **cittadini** svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. (Costituzione svizzera, art. 123)

¹⁵ Nella Costituzione del 1874, vi sono 5 occ. del sostantivo *Svizzeri*, tra cui una del tutto inedita (perché non compare più nel testo del 1999), impiegata come maschile esclusivo (“⁴¹ Nelle elezioni e votazioni federali, **gli Svizzeri** e **le Svizzere** hanno identici diritti e doveri”, Art. 74, accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1971, che sancisce il suffragio universale; oggi la norma si trova nell'Art. 136 e include una formulazione neutra: “Tutte [le persone di cittadinanza svizzera...] hanno gli stessi diritti e doveri politici”). Tra le scelte inedite della Costituzione del 1874 vi è anche l'uso del sostantivo *Confederati* (2 occ.).

¹⁶ Il sostantivo *cittadino* è invece frequente sia nella Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 (lo si trova ben 30 volte, in 22 casi per riferirsi ai/alle cittadini/e svizzeri/e, in 8 ai/alle cittadini/e di Cantoni o Comuni) sia in quella della Repubblica italiana del 1947 (dove compare anche qui una trentina di volte; abbiamo riportato un esempio al punto 2). Per alcune osservazioni in una prospettiva di genere, rimandiamo a Cavagnoli (2013: 113-115).

Nella Costituzione il termine collettivo *cittadinanza* (che compare 12 volte), citato nella *Guida* (2012: 23) al posto del sostantivo maschile *cittadini*, non è mai usato come plurale neutro. Questa scelta è sicuramente dovuta all'ambiguità del termine e al fatto che nei testi normativi (ma non solo) esso sia noto in primo luogo con il significato di "vincolo di appartenenza a uno Stato" (*Guida* 2012: 24). L'assenza del termine *cittadinanza* nel senso di "insieme di abitanti di una Nazione" – neutro ma ambiguo in quanto polisemico – sarebbe dunque sostanzialmente dovuta all'esigenza di usare una terminologia chiara e univoca.

Un'ultima osservazione. Quando si tratta di far riferimento a soggetti che non hanno la cittadinanza svizzera, il testo della Costituzione usa in modo sistematico il sostantivo plur. *stranieri*, sempre al maschile inclusivo (14 occ.):

(57) ² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli **stranieri** da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. (Costituzione svizzera, art. 38)

Nei confronti della persona straniera non si riscontra dunque nessuna strategia linguistica volta ad evitare l'uso del maschile inclusivo, come per es. *le persone che non hanno la cittadinanza svizzera* o *le persone straniere* (nella Costituzione compaiono però sintagmi simili: *le persone abili al lavoro, persone incapaci di discernimento e le persone dipendenti*)¹⁷.

4. Bilancio finale: visibilità di genere e pari trattamento linguistico-referenziale

Il testo della *Costituzione federale Svizzera* del 1999 include molti riferimenti a entità umane (sono 371, realizzati da 76 forme diverse), addensati nelle parti che regolano i diritti fondamentali e i diritti e doveri politici e civili. Per quanto riguarda le scelte operate in chiave di genere, la Carta costituzionale si riferisce ai soggetti denotati dal testo principalmente in due modi. Da un lato lo fa attraverso forme maschili con uso *inclusivo*, riferite a soggetti maschili e femminili. Dall'altro si avvale di forme neutre, che non danno nessuna indicazione sul sesso dei soggetti. Risultano invece marginali le forme che marcano grammaticalmente o lessicalmente il genere biologico dei soggetti.

¹⁷ Qui è d'obbligo un riferimento alla versione tedesca della Costituzione svizzera, in cui si usano più sistematicamente (anche nel caso del sostantivo *stranieri*) forme sdoppiate. Si veda il caso dello stesso Art. 38: ² Er erlässt Mindestvorschriften über die Einbürgerung von **Ausländerinnen und Ausländern** durch die Kantone und erteilt die Einbürgerungsbewilligung.

Benché le forme al maschile inclusivo siano maggioritarie (coprono il 60% dei casi rilevati), il testo della Costituzione federale non contiene nessuna disposizione relativa all'uso di questa strategia. Non si indica infatti da nessuna parte che le forme al maschile inclusivo sono da interpretare come riferite a soggetti di entrambi i sessi. Una scelta diversa si riscontra invece nella Costituzione del Canton Ticino. In questa Carta, l'uso non discriminatorio della lingua è fissato nell'ambito del cpv 4 dell'Art. 7 sull'Uguaglianza. Si noti che l'articolo regola l'uso della lingua non solo nella Costituzione del Cantone ma anche in altri testi normativi ed amministrativi dello Stato:

(58) ¹ Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.

² Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.

³ Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.

⁴ **Nella Costituzione, nelle leggi e nell'attività dello Stato le parole che si riferiscono all'uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.** (Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, art. 7; grassetto nostro)

Il confronto (non sistematico) che abbiamo proposto tra il testo della Costituzione svizzera in lingua italiana del 1999 e i testi della Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 e della Repubblica italiana del 1947 ci permette poi di osservare una specificità della prima Carta: la Costituzione federale del 1999 si riferisce ad entità umane con molti più termini neutri (36%). Quando si tratta di norme che riguardano i cittadini e le cittadine della Confederazione, il testo ricorre addirittura quasi esclusivamente a forme neutre. Una differenza sostanziale con le altre due Carte riguarda l'uso inclusivo del sostantivo *cittadini*: nella Costituzione del 1999 lo si trova una sola volta, in un sintagma in cui il nome è modificato dall'aggettivo *svizzero*. Anche senza dati quantitativi precisi alla mano risulta invece chiaro che la Costituzione del 1874 e quella italiana del 1947 usano il sostantivo *cittadino* in modo ricorrente (un rapido conteggio nelle Parti I e II della Costituzione italiana permette di rilevare 20 occ. del lessema).

Nel testo della Costituzione del 1999 spicca inoltre la presenza di forme che marcano il genere biologico dei soggetti e rendono dunque visibile il loro sesso. Si tratta perlopiù di forme che entrano in strutture sdoppiate (*uomo e donna; i lavoratori e le lavoratrici*), di cui abbiamo anche rilevato una forma inedita nella Costituzione del 1874 (*gli Svizzeri e le Svizzere*). La loro presenza nella Carta costituzionale attuale è numericamente marginale, ma nondimeno importante da più punti di vista (per dettagli, cfr. De Cesare in questo vol.). Innanzitutto, la loro presenza contravviene a un principio basilico dei testi normativi: la loro uniformità. Nella Costituzione del 1999 il principio viene meno in quanto nel testo co-occorrono usi inclusivi ed esclusivi dei sostantivi *uomo*

e *lavoratore* (da notare che l'uso inclusivo non prevale su quello esclusivo: nel caso di *uomo* troviamo 4 occ. di ciascuno di essi; nel caso di *lavoratore*, le occorrenze di ciascun impiego sono due). Al tempo stesso, le forme sdoppiate hanno un valore altamente simbolico e focalizzano l'attenzione su domini sociali sensibili a questioni di genere (quale quello del lavoro)¹⁸.

Prima di chiudere un'ultima osservazione, legata alla questione del pari trattamento linguistico di donna e uomo. Alla luce di quanto è emerso in questo studio sembra di poter affermare che l'attuale Costituzione svizzera in lingua italiana si muove tra due poli, con lieve spostamento verso il primo: implicitezza dei soggetti femminili (questi soggetti non sono nominati esplicitamente, ma sottintesi dal maschile inclusivo¹⁹) e neutralizzazione del genere dei referenti. Globalmente questo significa che, nella Carta costituzionale svizzera in lingua italiana, i soggetti femminili sono raramente nominati (4%) – e dunque anche praticamente invisibili – nonostante le donne rappresentino almeno la metà delle persone alle quali la norma è rivolta. Uno studio contrastivo con la *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft* permetterebbe di fare ulteriore chiarezza su questo punto, in particolare perché nella versione tedesca della Costituzione gli sdoppiamenti sono molto numerosi (cfr. il caso *Ausländerinnen und Ausländern* dell'Art. 38 riportato nella nota 17).

Riferimenti

- Andorno, Cecilia (2003), *Linguistica testuale*, Roma, Carocci.
 Cancelleria Federale (2012), *Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione*, Berna, Cancelleria Federale.
 Cardinaletti, Anna/Giusti, Giuliana (1991), *Il sessismo nella lingua italiana. Riflessioni sui lavori di Alma Sabatini*, in «Rassegna Italiana di Linguistica Applicata», XXIII, pp. 169-189.

¹⁸ Le stesse osservazioni valgono del resto per un'altra forma *sui generis* – caratterizzata da una doppia marcatura di genere – che si trova nella Costituzione italiana (Art. 37): il composto *donna lavoratrice* (su cui, cfr. Cavagnoli 2013: 112-113). Il genere biologico del referente è sovramarcato perché codificato due volte: a livello lessicale, dalla testa del composto (*donna*), e a livello morfologico, dal suffisso *-trice* presente nel sostantivo che funge da modificatore (*lavoratrice*).

¹⁹ Nella tipologia degli impliciti tracciata da Pecorari (in questo vol.), le forme al maschile inclusivo vanno ricondotte alla categoria della vaghezza. Esse rientrano infatti, secondo la definizione di Lombardi Vallauri (2019: 123), nel gruppo di “espressioni imprecise e sottospecificate, che potenzialmente si riferiscono a più entità”. Nel caso che qui ci interessa, chi interpreta il testo è dunque ogni volta obbligato ad integrare il riferimento alla donna.

- Cavagnoli, Stefania (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, Ed. dell'Orso.
- Cavagnoli, Stefania (2019), *Linguaggio giuridico europeo e italiano nella prospettiva linguistica di genere*, in Cavagnoli, Stefania/Mori, Laura, *Gender in Legislative Languages. From EU to national law in English, French, German, Italian and Spanish*, Berlin, Franke & Timme, pp. 143-181.
- De Cesare, Anna-Maria (2007), *Le funzioni del passivo agentivo. Tra sintassi, semantica e testualità*, in «Vox romanica», 66, pp. 32-59.
- De Cesare, Anna-Maria (in questo volume), *Sdoppiamenti nelle Carte costituzionali: tra italiano federale e cantonale*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 483-498.
- Dell'Anna, Maria Vittoria (2019), *Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia*, in «Kwartalnik Neofilologiczny», LXVI, 2, pp. 353-360.
- De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. VI-XXXII.
- Diewald, Gabriele/Steinhauer, Anja (2020), *Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich gendern*, Berlin, Duden.
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Egger, Jean-Luc/Grandi, Filippo (2013), *Italiano giuridico federale: un dispaccio dal fronte*, in Egger, Jean-Luc/Ferrari, Angela/Lala, Letizia (a c. di), *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Bellinzona, Casagrande, pp. 213-242.
- Elmiger, Daniel/Tunger, Verena/Schaeffer-Lacroix, Eva (2017), *Geschlechtergerechte Behördentexte. Linguistische Untersuchungen und Stimmen zur Umsetzung in der mehrsprachigen Schweiz*, Genève, Université de Genève.
- Hellinger, Marlis/Bußmann, Hadumod (2001), *The Linguistic Representation of Women and Men*, in Hellinger, Marlis/Bußmann, Hadumod, *Gender across Languages*, vol. 1, pp. 1-25.
- Lamb, Victoria/Nereo, Filippo (2012), *'Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern'? A Study of How the German Basic Law and the German version of the Swiss Constitution Exhibit and Avoid Sexist Language*, in «German Life and Letters», 65, 1, pp. 109-126.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2019), *La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione*, Bologna, il Mulino.
- Pecorari, Filippo (in questo volume), *I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti: un'analisi della Costituzione italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 103-133.
- Svenander, Linnea (2008), *Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler. Analyse der Geschlechtsneutralität der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, Stockholm, Universität Stockholm, ms.

- Thornton, Anna M. (2004), *Mozione*, in Grossmann, Maria/Rainer, Franz (a c. di), *La formazione delle parole in italiano*, Tübingen, Niemeyer, pp. 218-227.
- Thornton, Anna M. (2020), *Per un uso della lingua italiana rispettoso dei generi*, Aquila, Università degli Studi dell'Aquila, <https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4925>.

Giovanni Rovere

ANNOTAZIONI METODOLOGICHE

SULLA COMPRENSIBILITÀ DEL LESSICO COSTITUZIONALE ITALIANO

1. *I concetti di brevità e di semplicità*

Secondo i calcoli elaborati da De Mauro, i periodi di cui è composta la Costituzione italiana contengono in media 19,6 parole, e dei 1.357 lemmi occorrenti nel testo, 1.002 appartengono al vocabolario di base, il nucleo di «massima trasparenza per la comunità dei parlanti» (De Mauro 2014: 202)¹. A tali dati De Mauro contrappone «la selva intricata e sterminata delle leggi successive» giudicate di «frustrante illeggibilità» (2014: 206). I concetti di brevità sintattica e di semplicità lessicale applicati a testi legislativi, compaiono, per singolare analogia, nei *Viaggi di Gulliver* di Jonathan Swift [1726]: «No law in that country must exceed in words the number of letters in their alphabet, which consists only of two and twenty. But indeed few of them extend even to that length. They are expressed in the most plain and simple terms [...]» (part. II, 7). All'opposto, nel paese degli Houyhnhnm la casta dei giuristi «has a peculiar cant and jargon of their own, that no other mortal can understand, and wherein all their laws are written» (part IV, 5). La metafora della selva di leggi a sua volta si trova già in Tertulliano (*Apologet.* IV, 7). Esiste infatti una plurisecolare tradizione letteraria e giuridica tesa a stigmatizzare la legislazione dell'epoca come ipertrofica, cavillosa, oscura, a cui si sostituirebbe o dovrebbe sostituirsi una nuova codificazione, breve, semplice, chiara. Basti citare, per altri esempi antichi, Ovidio che delle leggi romane lamenta la verbosità (*Amores* 1, 15), Tito Livio che ne rileva l'immensa accozzaglia in cui sono accatastate l'una sull'altra², Tacito che di tale condizione discute le cause³, Svetonio che narra l'intenzione di Giulio Cesare di raccogliere fra le innumerevoli e sparpagliate leggi in pochissimi tomi quelle eccellenti e necessarie⁴.

¹ Calcoli esposti già in pubblicazioni precedenti, v. bibliografia in De Mauro (2014). Cfr. inoltre Cignetti (2005: 91).

² «[...] in hoc immenso aliarum super alias aceruatarum legum cumulo», *Ab urbe condita*, 3, 34.

³ «ea res admonet ut de principiis iuris et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit altius disseram», *Ann.* 3, 25.

⁴ «ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros», *Divus Julius*, 44, 2.

Su tale sfondo si collocano le rappresentazioni utopistiche volte a delineare un quadro antitetico, v. Zucchini (1986); Ramiro Avilés (2001). In *Utopia* [1516], per esempio, Tommaso Moro al coacervo di leggi aggrovigliatissime⁵, frutto del positivismo normativo dell'Inghilterra contemporanea, oppone il principio secondo il quale le leggi devono essere poche e comprensibili⁶. Si vedano anche *La città del Sole* [1602] di Tommaso Campanella in cui «Le leggi son pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla porta del tempio» (Trento, p. 23)⁷, «The best rule as to your Lawes in general, is, that they be few» (J. Harrington, *The Common-Wealth of Oceana*, Londra, 1656, p. 54) e «Few laws, but those severely kept, plainly put down, and in the mother tongue, that every man may understand» (R. Burton, *The anatomy of melancholy*, Philadelphia, 1883, [1621], p. 65).

Anche il requisito della legge breve ricorre in autori antichi come Posidonio, citato da Seneca, che vi vede una condizione per facilitare la comprensione agli inesperti⁸. Nel Codice giustiniano, alla moltitudine delle leggi anteriori è contrapposto il nuovo compendio, nella sua brevità, più ricco; intesa come antonimo di prolissità, la brevità comporta un maggior tasso di informazioni entro uno spazio più ristretto⁹. Con particolare frequenza l'imperativo compare però nei programmi illuministici volti a sollecitare una nuova codificazione. Diffuse le correlazioni in cui si stabilisce un rapporto causale che evidenzia le conseguenze della brevità. Brevità e semplicità producono chiarezza, il loro contrario controversie e dubbi; ogni proposizione contenga pertanto un'unica norma¹⁰. La brevità che si manifesta nella riduzione del diritto romano ai suoi principi, è un argomento centrale nel progetto di un «*exiguus libellus*»

⁵ «tanto perplexissimarum acervo legum», libro II, 9.

⁶ «Leges habent perquam paucas. Sufficiunt enim sic institutis paucissimae. [...] ipsi uero censent iniquissimum; ullos homines his obligari legibus; quae aut numerosiores sint, quam ut perlegi queant; aut obscuriores quam ut a quouis possint intelligi», libro II, 9.

⁷ Cfr. a proposito «leges decemvirales [...] in aes incisas publico proposuerunt», *Ab urbe condita* 3, 57.

⁸ «Legem enim brevem esse oportet, quo facilius ab inperitis teneatur», Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium*, 94, 38; *tenere* qui è talora interpretato nel senso di 'memorizzare', talora di 'seguire'.

⁹ «Multitudo antiqua praesente brevitate paucior invenitur; [...] ut egena quidem antiqua multitudo inveniatur, opulentissima autem brevitatis nostra efficiatur» (Const. *Tanta* § 17), v. anche «leges certae et brevi sermone conscriptae» (Const. *Haec quae necessario*, 2-3).

¹⁰ «Lex debet esse brevis & perspicua. Quo plura verba, ea major obscuritas & cavillatio» (Chr. Thomasiai *Lectiones de Prudentia Legislatoria*, Francoforte e Lipsia, 1740, p. 164, uscite postume); «Primum leges sint perspicuae. Haec perspicuitas vix meliori modo obtineri potest, quam si fuerint, quantum fieri potest, brevissimae [...]. Itaque [...], novum Saxoniae codicem laconice scribi optaverim, ita quidem, ut singulis propositionibus singulae leges contineantur» (K.F. Hommel, *Principis Cura Legis*, Lipsia, 1765, p. 29).

sviluppato da Leibniz in *Ratio Corporis Iuris Reconcinandi* [1668, s.l.]¹¹; al fine di evitare oscurità e antinomie, servono brevità, chiarezza, disposizione ordinata¹².

Alla brevità sono assegnate pertanto funzioni distinte, a seconda della dimensione cui è riferita, l'enunciato, il testo o il *corpus* di testi. L'istanza secondo cui le leggi vanno scritte come i dieci comandamenti¹³, sottintende il riferimento della brevità a tutte le dimensioni, funzionale alla chiarezza giuridica e alla semplicità linguistica. Frequente l'enumerazione asindetica dei requisiti correlati in un rapporto di causalità reciproca: «Il doit y avoir pour tout le royaume une seule & même législation... simple... claire... courte» (A. Rouillé d'Orfeuil, *L'Alambic des Lois*, Parigi, 1773, p. 450).

2. Le rappresentazioni dei principi legislativi

I propositi e i giudizi relativi ai testi legislativi si lasciano inquadrare all'interno della categoria del *tòpos*. Con questo termine si intendono qui schemi argomentativi, funzionali all'istituzione o alla motivazione di relazioni di causalità. Rispetto alle argomentazioni stesse, potenzialmente infinite, i *tòpoi* presentano un maggiore grado di astrazione dal contesto. Per questo motivo costituiscono strumenti euristici utilizzati in studi di analisi discorsiva anche interlinguistica¹⁴.

Il *tòpos* della brevità compare in riferimento alla prima codificazione del diritto romano, le leggi delle XII tavole (451-450 a.C.), nell'espressione *absoluta brevitatis verborum*, intesa dal giurista Sesto Cecilio (*Noct. Att.* 20.1.4)

¹¹ Il concetto è ripreso dall'illuminista napoletano Pagano: «Principia igitur, at quae species referentur omnes, erunt investiganda [...]. En juris concinnandi, in ordinemque redigendi praeclara ratio, atque optima methodus» (*Politicum universae romanorum nomothesiaie examen*, Napoli, 1768, p. 165). Si veda anche Gaetano Filangieri che di fronte ai «polverosi ed infiniti volumi che contengono il caos della legislazione dell'Europa» afferma che «noi non proporremo altro che riduzione [...] a pochi principi generali» (*La scienza della legislazione*, Napoli, 1780, t. 1, p. 24).

¹² «Mihi breviter videtur tria in novo Corpore requirenda. Ut scilicet conscriptum sit plenè, breviter, ordinatè. Ita aberit repetitio, obscuritas, contradictio» (G.W. Leibniz, *Nova methodus discendae docendaeque juris prudentiae*, Lipsia, 1667, pars II, § 21).

¹³ «Sint breves, facili & plano scriptae stylo, quemadmodum divinus Legislator in decalogo eas tulit» (Caroli Antonii de Martini, *Positiones de Jure Civitatis*, Vindobonae, 1768, p. LXXIX).

¹⁴ Cfr. Ceffa/Rovere (2015) e la relativa bibliografia. Nella letteratura giuridica esiste una tradizione di raccolte di argomenti e nessi argomentativi ricavati induttivamente da testi giuridici, gli *axiomata juris*, *loci communi jurisprudentiae*, *loci argumentorum legales* ecc., a cui si aggiungono nel 1516 i *tòpoi*, termine mediato dalla retorica latina, v. Otte (1998: 20).

come concisione che favorisce la loro chiarezza¹⁵. Le oscurità non sarebbero pertanto da ascrivere a colpa dei redattori, ma, seppur non esclusivamente, all'ignoranza di chi non è nelle condizioni di capire¹⁶. La brevità assoluta, tuttavia, può comportare problemi di coesione testuale che incidono sulla comprensione: «not least since the subject of succesive clauses changes without warning» (Johnston 1999: 2) e pertanto «l'hermétisme de bien des dispositions et leur extrême technicité étaient un obstacle à ce que le code fût d'un accès immédiat et populaire» (Humbert 2018: 36). Il *tòpos* della brevità ricompare nel Codice teodosiano (438/439 d.C.), la seconda codificazione del diritto romano, in antitesi metaforiche: all'oscurità delle leggi preesistenti si contrappone nel nuovo codice la luce della brevità («discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus», NTh I. 1). I termini di confronto sono il volume di testi legislativi e di scritture giurisprudenziali («copia immensa librorum» NTh I, 1) da compendiare, e a livello di enunciato, la loro prolissità («inanem verborum copiam» CTh 1, 1, 5) da sopprimere. Le istruzioni fornite ai compilatori comprendono la correzione di ambiguità e incongruità di contenuto, nonché l'aggiunta di elementi giudicati necessari da un punto di vista giuridico. I criteri redazionali, nel loro insieme, sono quindi funzionali a ciò che nella progettazione è dichiarato essere l'obiettivo ultimo della codificazione, l'eliminazione dell'incertezza giuridica. Le divergenze tra la programmatica aspirazione alla brevità e l'esito della compilazione nella versione pubblicata sono dovute però anche al fatto che alle intenzioni legislative si aggiungono e sovrappongono finalità politiche, religiose, culturali, in primo luogo la legittimazione della forma di stato e dell'imperatore come legislatore, la celebrazione della sua opera (Lovato 2007: 536), l'esaltazione dei valori che orientano il codice, inteso a insegnare a tutti ciò che va fatto e ciò che va evitato («sequenda omnibus vitandaque monstrabit», CTh 1.1.5). Il termine *magisterium vitae*, considerato «quasi il motto del *Codex Theodosianus*» (cfr. Lovato 2007: 539), non appartiene alla tradizione giuridica romana, bensì all'etica cristiana, v. Schmidt-Hofner (2019: 52s.) e *TLL*, s.v. *magisterium*. Tali finalità comportano una generale retoricizzazione dei testi legislativi, già rilevata da Montesquieu: «dans les lois du bas-empire [...] on y fait parler les princes comme des rhéteurs» (*De l'Esprit des Loix*, Ginevra, 1748, libro XXIX, cap. XVI). Essa si manifesta in particolare nei preamboli per la

¹⁵ L'espressione elogiativa è ripresa in de Martini, *Ordo historiae iuris civilis*, Vienna, 1755, cap. 4 § 1: «Conceptae erant leges Decemvirales eleganti atque absoluta brevitate verborum», v. anche il giudizio di Montesquieu: «Le style en doit être concis. Les lois des douze tables sont un modèle de précision» (*De l'esprit des lois*, Ginevra, 1748, libro XXIX, cap. XVI).

¹⁶ «Obscuritates [...] non adsignemus culpae scribentium, sed inscitiae non adsequentium» (Gellio, *Noctes Atticae* 20.1.1-6).

loro funzione motivante ed esortativa: «Lengthy preambles feature virtuoso displays of eloquence, which extend into the parts of the text containing the ‘legal content’» (Harries 1999: 42). A causa di questa sua eterogeneità il Codice teodosiano è considerato di difficile classificazione (Sargenti 1995: 388).

3. *L’obiettivo della comprensibilità generale dei testi legislativi*

Il «precepto della dottrina illuministica secondo cui il legislatore deve esprimersi [...] in modo da essere inteso da ogni cittadino» (Lazzaro 1981: 140) è innanzitutto connesso con l’esigenza di una legislazione redatta nella lingua in uso presso la popolazione. Nulla è più ingiusto che dover vivere secondo una legge che non si comprende (H. Conring, *De origine iuris Germanici*, Helmstedt, 1665 [1643], 3^a ediz., cap. XXXV, p. 243)¹⁷. All’obiettivo della massima comprensibilità generale sono orientati in tale prospettiva i criteri della semplicità, della brevità e del basso numero di leggi. La proposta di prendere i dieci comandamenti come succinto modello legislativo (v. par. 1) è motivata in funzione della capacità di giudizio e della memoria dei destinatari¹⁸, cfr. anche l’annotazione in Montesquieu: «Les lois ne doivent point être subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement» (*De l’esprit des lois*, Ginevra, 1748, libro XXIX, cap. XVI). Che le leggi debbano essere formulate con poche parole, è ritenuto invece errato da Francis Bacon che vede in «a too concise and affected brevity, as being the style of majesty and command» una causa di leggi oscure (*Of the Proficiency and Advancement of Learning, Divine and Human*, Oxford, 1605, book VIII, chap. III, aph. 67). L’eccessiva concisione è infatti giudicata di ostacolo alla funzione educativa delle leggi¹⁹. Il concetto risale ai *Nómoi* (IV, 718 A-724 B, e *passim*) in cui Platone narra come alle leggi della città ideale di Magnesia sono anteposti dei preamboli che ne illustrano le intenzioni con modi persuasivi, tipicamente nella forma del

¹⁷ «Iniquius enim nihil est quam si quis secundum legem vivere debet, quam non intelligit»; v. anche «Wie alle Gesetze [...] gewiss und jedermann verständlich sein müssen; so müssen auch die bürgerlichen Gesetze einfach, kurz, deutlich und in der Landessprache abgefasst seyn» (J.H. G von Justi, *Grundsätze der Policywissenschaft*, Göttinga, 1782, p. 285). Beccaria giudica male grandissimo «se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo», *Dei delitti e delle pene*, 1764, cap. V.

¹⁸ «Non enim omnibus subditis aequae tenax sive memoria, sive iudicium obtigit» (C.A. de Martini, *Positiones de Iure Civitatis*, Vindobonae, 1768, p. LXXIX).

¹⁹ Cfr. Erasmo «Proinde errant, qui putant, leges paucissimis verbis esse comprehendendas, ut tantum iubeant, non etiam doceant», *Institutio princeps christiani*, [1516], Basilea, p. 595. Il riferimento è a Posidonio, citato da Seneca, secondo il quale la legge «iubeat, non disputet» (*epist.* 74, 38).

discorso diretto rivolto ai destinatari (Laks 2005: 129ss.). L'espressione massima di tale concetto si manifesta nel dettame illuministico di un'educazione del cittadino attraverso la legge: «il faut que la loi soit le manuel d'instruction de chaque individu, et qu'il puisse la consulter dans ses doutes, sans qu'elle ait besoin d'interprète» (J. Bentham, *Traité de la législation civile et pénale*, t. 2, Parigi, 1802, p. 101). In tal senso, l'idea di un doppio codice, uno in latino e uno in italiano, formulata dal Muratori («Meglio sarebbe, che si compilassero in lingua volgare quelle stesse leggi, formandone un solo estratto o sia compendio», *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742, cap. IX), si incrocia nel giurista illuminista Christian Wolff con il principio che il codice indirizzato ai non giuristi sia arricchito di spiegazioni (*Vernünfftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen*, Halle, 1721, § 408).

4. Strategie funzionali all'obiettivo della comprensibilità generale

Nei saggi illuministici citati solitamente non si trovano osservazioni differenziate sullo stato sociale di chi, inesperto di diritto, è confrontato con il problema della comprensione di testi legislativi. Usuali sono espressioni socialmente indeterminate come, in italiano, *tutti, ciascuno, cittadini, uomo comune* e simili, che rimandano a una concezione omogenea dei non giuristi in contrapposizione ai giuristi. *Popolo*, una delle parole-bandiera dell'Illuminismo, ricorre di rado in riferimento ai cittadini con bassa scolarizzazione. La giustificazione per cui le leggi debbano essere «palesi e intelligibili ad ognuno, poiché ognuno vi è obbligato» (A. Verri, *Di Giustiniano e delle sue leggi*, in *Il Caffè*, t. I, foglio XVI, [1764]), già formulata in passato²⁰, riguarderebbe di fatto anche la massa dei cittadini analfabeti che invece non sono oggetto di attenzione. La questione di una definizione differenziata dei destinatari si pone per contro alla redazione del *Diritto territoriale generale per gli Stati prussiani* (*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten*, Berlino, 1794), definito da Alexis de Tocqueville una vera e propria costituzione (*L'Ancien Régime et la Révolution*, Parigi, 1856, p. 350). L'autore principale del codice, Carl Gottlieb Svarez, nel suo saggio teorico in cui si chiede in quale misura le leggi possano o debbano essere brevi²¹, sostiene che un'eccessiva brevità

²⁰ Cfr. «Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent», principio affermato dall'imperatore Marciano in una novella (*Nov. Marc.* 4pr), ripreso nel Codice giustiniano (1. 14, 9), nonché la motivazione addotta da Conring alla sua affermazione citata nel par. 3: «Hic enim demum perspicuus est illis qui legibus vivere obstricti sunt» (*De origine iuris Germanici*, Helmstedt, 1665, 3ª ediz., cap. XXXV, p. 243).

²¹ «In wie fern können u. müssen Gesetze kurz sein?», in: *Berliner Monatsschrift* 12 (1788), pp. 99-112.

per le inevitabili lacune legislative trasforma i giudici in legislatori; pertanto, in funzione della certezza del diritto, un'esposizione particolareggiata sarebbe indispensabile (p. 102). Accanto al codice, destinato principalmente ai giudici e composto, per l'aspirazione alla completezza, di 19.194 paragrafi, egli apronta un compendio popolare per il ceto medio emergente, per cittadini cioè privi di formazione superiore, ma in grado di capire testi scritti nella lingua di tutti i giorni (v. Schwennicke 1993: 195). L'intenzione educativa, presente anche nel codice stesso – come ad es. l'obbligo per la madre sana di allattare il suo bambino, I, 2 § 67 –, è messa in evidenza già nel titolo *Unterricht über die Gesetze für die Einwohner der preußischen Staaten*, Berlino, 1793 [Istruzione sulle leggi...]. Il volume, una guida pratica, con avvertimenti e consigli, per il suo carattere impreciso e incompleto fu fonte di travisamenti e finì per avere scarsa diffusione (Lorenz 1991: 297). Quanto all'altra grande codificazione ottocentesca, il *Codice civile generale austriaco* (*Österreichisches Allgemeines Gesetzbuch*, 1811), impostato su un sistema di precetti generali, il suo redattore principale stima invece l'opera comprensibile ai cittadini più colti («gebildeteren Bürger») e in merito a questioni giuridiche elementari anche a chi è di intelletto semplice («Bürger von schlichtem Verstand»)²². Per le classi popolari basse («die unteren Volks-Classen»), escluse dall'accesso diretto alle leggi, l'informazione viene affidata principalmente alla comunicazione orale, nelle riunioni comunali innanzitutto, in cui è previsto che si esponano questioni giuridiche di attualità (F. von Zeiller, *Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch*, Vienna e Trieste, 1811, vol. I, *Vorrede*, p. XII.; *Vorkenntnisse*, § XXIII; *Einleitung*, § 2)²³. Un'ulteriore forma di comunicazione è la lettura dal pulpito durante la messa, (v. G. von Scheidlein *Erklärung des österreichischen Provinzialrechtes*, Vienna, 1804, p. 13), a voce alta, lentamente e in modo ben comprensibile («laut, langsam und vernehmlich», F. Chr. Glück, *Ausführliche Erläuterungen der Pandekten*, Erlangen, 1797, 1. Buch, 1. Teil, § 20). Le disposizioni denotano la consapevolezza delle difficoltà che l'aspirazione a una accessibilità generale di testi legislativi comporta, in primo luogo il confronto con il problema di destinatari poco o non scolarizzati.

L'idea del compendio popolare è ripresa in manuali di divulgazione del Codice di Napoleone come *Der Code Napoleon als populäres Handbuch des bürgerlichen Rechtes*, di C. Th. Müller, Mannheim, 1838, in cui «popolare» è inteso nel senso generico di 'destinato ai non giuristi'. Infatti per la lettura

²² Mentre il Codice austriaco, composto di 1502 paragrafi, conta in media 48 parole, quello prussiano arriva in media a 27, ma la relativa brevità sintattica non è un fattore in sé sufficiente per la comprensibilità generale.

²³ A tale pratica si può accostare, di nuovo per analogia, la lettura assistita della Costituzione italiana, destinata a persone con istruzione elementare (De Mauro 2014: 206).

non sono presupposte preconoscenze scientifiche («keine wissenschaftlichen Vorkenntnisse»), è sufficiente una capacità di giudizio normale («ein gesunder Menschenverstand», *Vorrede*, p. 5).

Tendenzialmente diverso è il caso del catechismo giuridico²⁴. L'impostazione in forma di domande e risposte alternate è ritenuta una tecnica «bien propre à mettre les principes qui régissent la société civile à la portée de toutes les intelligences, et à les graver nettement et fortement dans l'esprit du lecteur» (J.-B.-C. Picot, *Catéchisme du Code Napoléon*, Parigi, 1861, *Préface*, p. VI). Un esempio, preso dal *Rechts-Katechismus für das Badische Volk*, Karlsruhe, 1824, p. 10: «Domanda – Quali sono le conseguenze immediate di un divorzio legale? Risposta: I coniugi divorziati non potranno mai più risposarsi tra di loro, nemmeno se lo vogliono. Se la separazione è avvenuta per adulterio, il coniuge separato non potrà mai sposare la parte corresponsabile»²⁵. Particolare attenzione è rivolta a termini giuridici ritenuti difficili, come ad es. *imprescriptible* che ricorre nel secondo articolo della *Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen* [1789], entrato nella Costituzione francese del 1791, «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme». «Domanda: Qu'entendez-vous par Droits imprescriptibles?, Risposta: J'entends des Droits dont l'exercice ne peut être refusé aux hommes» (J.-B. Boucheseiche, *Catéchisme de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen*, Parigi, 1793, p. 6). Sistemática è l'attenzione metalinguistica nel *Petit catéchisme juridique* di A. Charmolu, Parigi, 1884, rivolto in primo luogo alla «classe laborieuse» (*Préface*, p. 5) e completato da un dizionario in cui sono spiegati i termini giuridici ritenuti inintelligibili (p. 8). Per i catechismi giuridici che hanno come oggetto una costituzione, si vedano ad es. N.B. Casabianca, *Catechismo popolare sulla costituzione corredata d'un sunto de' diritti e de' doveri dell'uomo e del cittadino costituzionale*, Cagliari, 1846, oppure J.W. Rausch, *Katechismus der Verfassung Österreichs*, Leitmeritz, 1870, che si assume il compito di rendere la Costituzione austriaca del 1867 ben comprensibile al popolo («dem Volke zum klaren Verständnisse zu bringen», *Vorwort*). H. Erzinger, *Des Eidgenossen republikanischer*

²⁴ Si tratta di un tipo di testo diffuso nell'Ottocento, specie in ambito germanofono. Esistono un catechismo del diritto internazionale (1877), della costituzione del granducato di Baden (1831), del diritto criminale prussiano (1846), del diritto ipotecario bavarese (1823), tutti destinati a chi non ha studiato legge. In parziale sovrapposizione con i catechismi giuridici si collocano i catechismi repubblicani e rivoluzionari, diffusi anche in Italia, v. Guerci (1999: 71ss.) che ne conta una cinquantina.

²⁵ «Fr. 15 Welches sind die nächsten Folgen einer gesetzlichen Ehescheidung? Antw. Die geschiedenen Ehegatten dürfen einander nie wieder heyrathen, auch wenn sie es wollten. Ist die Trennung wegen einem Ehebruch erfolgt, so kann der getrennte Ehegatte niemals den mitschuldigen Theil heyrathen» (p. 10).

Katechismus, Berna, 1868, si rivolge nella prefazione (p. 10) alla gioventù svizzera e agli uomini semplici, ma sulla copertina, con intenzioni pertanto promozionali, a tutti i confederati dai 16 ai 70 [!] anni. Altri catechismi sono destinati prioritariamente all'insegnamento scolastico, v. A.J. Stansbury, *Elementary catechism on the Constitution of the United States*, Boston, 1828, oppure W. Zeller, *Katechismus des deutschen Reiches*, Leipzig, 1878, il cui metodo di esposizione è quello del libro di testo utilizzabile per lo studio personale (*Vorwort*, p. 6). Altri ancora assumono la forma del trattato, cfr. ad es. K. Plank, *Katechismus des Rechts*, Tubinga, 1852, che, ciò malgrado, dichiara di aspirare alla comprensibilità generale (*Vorwort*, p. 5). In questi casi *Katechismus* non indica la tecnica di esposizione, ma intende segnalare un'intenzione divulgativa.

I compendi popolari si presentano infine anche nella veste di manuali pratici, v. sull'argomento Monti 2019. Un esempio è il *Vade mecum juridicum oder der sich selbstrathende Advocat [...]* di Germanus Sincerus [= pseudonimo di Franz Th. Freuler], Basilea, 1750-1754, 4 voll., in cui sono esposti ottanta casi secondo lo schema: questione giuridica (per esempio, se e quando è lecito rispondere a un'ingiuria²⁶), fattispecie, accusa esposta davanti al giudice, difesa, valutazione giuridica della fattispecie, giudizio. I compendi popolari italiani si rivelano riservati a persone con buona scolarizzazione, anche quando si dicono diretti a «divulgare in semplice forma tra le varie classi della società la cognizione di certi principii generali» (E. Rosmini, *Compendio popolare del nuovo Codice civile del Regno d'Italia*, Milano, 1866, p. 164). Lo documenta, nel caso, innanzitutto la scrittura tradizionale²⁷. In *Il mio Consulente legale*, Milano, 1880, i codici sarebbero «spiegati e commentati con esempi pratici alla portata di tutti» (copertina), «di ogni classe di persone» (prefazione), ma nel lungo elenco di destinatari, accanto a veterinari e cacciatori, si trovano anche studenti di legge, giovani avvocati, notai, procuratori²⁸. La lingua è quella usuale in testi giuridici, come dimostra la sintassi, cfr. ad esempio: «La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può più riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare, e neppure quando il fatto, che ne è l'oggetto, non è comune ad ambedue le parti, ma soltanto proprio di quella a cui il giuramento fu deferito» (p. 197).

²⁶ «Sechs und zwanzigste Rechtsfrage. Ob und wenn es erlaubt sey, die Injurien zu retournieren?» (p. 88).

²⁷ Cfr. ad es. *il palladio delle nostre civili libertà* (p. 170), *il nazionale codice* (p. 17), *avvegnaché* (p. 25), *perocché* (p. 169), ecc.

²⁸ Già *Il dottor volgare*, Roma, 1673, di Giovan Battista De Luca, si rivolge a seconda dell'argomento «agli ammogliati», «ai religiosi dell'uno o dell'altro sesso», «ai negozianti», «ai professori giuristi», ecc. (*Proemio*, pp. 2s.).

Nella prospettiva qui adottata, due codificazioni del novecento vanno menzionate. «La forme du Code civil est simple, claire et populaire», il giudizio sul *Codice civile svizzero* [1907] nel *Dictionnaire historique et biographique de la Suisse* (Berna, 1921-1934, t. 2, s.v. *Code civil*), reso per mezzo dei *tòpoi* tradizionali, trova un sostegno nei criteri formali seguiti nel codice, vicini a quelli addotti da De Mauro a proposito della Costituzione italiana. Infatti, gli articoli contengono di regola non più di tre capoversi, un capoverso non più di un periodo e la lunghezza del periodo dovrebbe permettere al non specialista di farsi un'idea generale dell'argomento; l'esperto, in aggiunta, coglie le implicazioni giuridiche della norma (Huber 1907: 14)²⁹. Al codice vengono d'altra parte addebitate imprecisioni concettuali, incoerenze, lacune (v. Kramer 2008: 778). Inoltre, i criteri formali menzionati non sono applicati negli articoli più recenti per la crescente complessità della materia sottoposta a legislazione (Reich 2019: 161).

Il progetto di un codice popolare fu ripreso infine nella Germania nazista. Nel 1939 a una commissione di giuristi venne affidato l'incarico di elaborare, a sostituzione del codice civile vigente, un codice comprensibile a tutti i tedeschi, di cui ogni cittadino avrebbe poi posseduto una copia e saputo farne uso (Schubert 1988: 12). Nel corso dei lavori l'obiettivo della comprensibilità generale entrò tuttavia in conflitto con l'analiticità della regolamentazione. Lange, direttore temporaneo del progetto, propose pertanto di destinare esplicitamente ai cittadini non giuristi soltanto le venticinque regole generali anteposte al codice (1943: 256s.). A queste, ispirate al programma di partito, e ad altre norme, di carattere costituzionale, venne assegnata la funzione di orientamento ideologico del codice, cfr. ad es.: «A ogni membro del popolo tedesco vanno garantite opportunità di vita e di sviluppo secondo il suo compito professionale e la sua capacità produttiva», oppure: «Tutti i concetti e tutte le norme sono da interpretare e da applicare in modo che abbiano per la comunità del popolo tedesco un valore di vita più alto possibile»³⁰. Pur ricorrendo all'interno di un testo normativo, *Lebenswert* 'valore di vita' è voce ideologica semanticamente indeterminata (Heller 2015: 131). I lavori redazionali furono interrotti nel 1944.

²⁹ Nella *Guida di Legislazione* (2019) si osserva che «un periodo può esprimere al massimo un concetto» (in tal senso già Hommel, cfr. n. 10) e che «I periodi che contano più di 15 parole sono di norma di difficile comprensione» (p. 154s.).

³⁰ «Jedem Volksgenossen sind Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten nach seiner Berufsaufgabe und seiner Leistungsfähigkeit zu sichern» (7.2); «Alle Begriffe und Vorschriften sind so auszulegen und zu handhaben, daß sie einen möglichst hohen Lebenswert für die deutsche Volksgemeinschaft ergeben» (21.2).

5. *Un bilancio*

La semplicità linguistica quale condizione per la comprensibilità generale di testi legislativi si inquadra in un intreccio di parametri, formali e tecnici³¹. La funzione primaria dei *tòpoi* individuati consiste nella riduzione di tale complessità tramite una selezione di criteri orientati a fini argomentativi. I *tòpoi* si distinguono in relazione all'intenzione o programmatica o valutativa dell'autore, nonché al loro rapporto con la realtà di riferimento. Riguardo alle leggi romane, per esempio, il *tòpos* valutativo della loro numerosità, interpretato in passato come privo di fondamento, appare invece comprovato da una diversa quantificazione dei vari tipi di atti normativi, v. Mantovani (2018). L'impressione, inoltre, che si trattasse di un'entità pur sempre maneggevole, nasce da raffronti anacronistici, v. Meyer (2020: 35). Un *tòpos* che invece si trasforma in luogo comune assumendo valore solo evocativo, è la formula «CODE NAPOLÉON – Justice égale et intelligible pour tous», incisa sul bassorilievo della tomba di Napoleone, con l'Imperatore che punta l'indice su «pour tous». Laddove i redattori alla domanda retorica se un codice, seppure il più semplice, sarebbe davvero alla portata di tutte le classi della società, avevano risposto: «Ce serait donc une erreur de penser qu'il pût exister un corps de lois qui eût d'avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant fût à la portée du moindre citoyen» (*Projet de Code Civil, présenté par la commission nommée par le gouvernement*, Parigi, 1800, p. XIV), v. sull'argomento Schott (1984: 200ss.).

Semplicità, brevità, chiarezza e comprensibilità generale, sul piano dell'elaborazione legislativa si collocano tra loro in rapporti interdipendenti e gerarchici. In particolare, quando l'obiettivo della comprensibilità generale entra in conflitto con quello della chiarezza giuridica, il primo passa usualmente in una posizione subordinata rispetto al secondo. Agli esempi citati si possono aggiungere gli obiettivi di brevità compatta («gedrungene Kürze») e di comprensibilità generale («allgemeinverständlich») enunciati nella fase di programmazione del *Codice civile tedesco* [1896]³², ma con la priorità riservata all'uso coerente della lingua giuridica («in consequenter Technik durchgeführte Rechtssprache»), v. Schubert (1978: 167). La brevità del codice non è correlata con la brevità dei paragrafi, composti inizialmente in media di 54 parole, ma è l'effetto della spinta all'astrazione.

³¹ Per motivi di spazio si lascia al lettore il compito di cogliere i rimandi impliciti ai paragrafi precedenti.

³² Una misura intesa a favorire la comprensibilità generale, la sostituzione degli esotismi giuridici con equivalenti tedeschi, comportò in realtà la formazione di traduenti ignoti alla lingua comune, v. Mertens (2004: 401ss.).

In termini generali, i criteri evocati si commisurano con le condizioni conaturali ai contenuti giuridici e alle tecniche legislative scelte: dalla legislazione per principi e categorie concettuali, astratta e generalizzante, a quella casistica, particolareggiata per casi e sottocasi. Inoltre, quanto più gli ambiti di riferimento, per la rapidità dei loro mutamenti, aumentano di complessità, e di riflesso aumenta la complessità del testo legislativo, tanto più emerge la contraddittorietà intrinseca ai criteri elencati come equiparabili per importanza. Per questo motivo, la riproduzione delle formule tradizionali in testi contemporanei rappresenta una semplificazione populistica, v. ad es. «Ma le parole delle leggi, perché esse possano assolvere alla loro necessaria ed importante funzione, devono essere: *poche, brevi e chiare*» (Italia 2020: 16).

Le contrapposizioni per mezzo di *tòpoi* antitetici tra leggi appartenenti a tipi di testi normativi diversi sono dirette a esprimere valutazioni correlate: complicata e oscura l'una, semplice e chiara l'altra. Il *tertium comparationis*, la normatività, rappresenta tuttavia un parametro insufficiente per comparazioni valutative, a causa delle differenze nel genere e nel grado di normatività nonché nella natura dei rispettivi ambiti di riferimento, v. Modugno (2019: 57); per le conseguenze sul piano linguistico riguardo alla Costituzione v. Mortara Garavelli (2011: 213ss.).

Non tutti i tipi di testi normativi sono esclusivamente normativi. Le costituzioni in particolare assumono spesso funzioni politiche, etiche, patriottiche; la loro eterogeneità pragmatica si manifesta sia nell'articolazione dei contenuti sia nella forma linguistica.

I testi normativi sono di regola a indirizzo multiplo, ma con priorità variabili a seconda dei casi. Essi possono essere destinati primariamente a gruppi ristretti di giuristi, a specialisti del settore oggetto della norma³³, a istituzioni statali, cfr. sull'argomento Nussbaumer (2002: 27s.). L'osservazione vale in misura più ampia ed evidente per la Costituzione in cui si individuano articoli prioritariamente indirizzati all'insieme dei cittadini, al legislatore, a chi opera nell'ambito dell'applicazione del diritto.

L'attività svolta in vari Paesi – anglosassoni e scandinavi, Germania, Svizzera e altri – dalle commissioni incaricate della stesura dei testi di legge o della loro verifica in fase di redazione finale, è improntata ai bisogni professionali dei destinatari primari. L'attenzione è rivolta quindi alla leggibilità del testo vincolata alle sue funzioni giuridiche, cfr. Nussbaumer (2016: 109), v. anche Riezzo (2012: 134).

³³ In questo caso entra nel testo normativo, per motivi legati all'efficienza della comunicazione tecnica, il linguaggio settoriale in questione. La critica all'uso di tale linguaggio, perché accessibile solo ai destinatari primari, è pertanto inappropriata.

La scarsa trasparenza di testi normativi che gli specialisti giudicano tecnicamente ben formulati, ha la sua causa principale nella mancanza presso gli inesperti del quadro di conoscenze giuridiche necessario per la comprensione dei testi. Gli sforzi sviluppati negli ultimi due secoli per favorire la comprensione dei contenuti di testi normativi evidenziano che una realtà complessa può essere resa in modo semplice solo a patto di semplificarne anche il contenuto. Inoltre, un prerequisito per il raggiungimento dell'obiettivo consiste in un livello di formazione dei destinatari adeguato, a maggior ragione quando l'accessibilità riguarda non contenuti semplificati ma i testi normativi stessi. Se la condizione non è soddisfatta, si perpetua «l'illusione prima illuministica e poi populistica» di una scrittura «alla portata di tutti» (Mortara Garavelli 2001: 100).

6. *Dalla comprensibilità della Costituzione alla sua comprensione*

De Mauro ritiene la comprensibilità di un'unità lessicale primariamente un tratto inerente alla sua frequenza d'uso e in secondo luogo un fenomeno condizionato dalla leggibilità del periodo in cui è attualizzata. Un motivo fondamentale per la predominanza nella Costituzione del vocabolario di base che copre più del 92% dell'insieme delle occorrenze lessicali (De Mauro 2014: 203), risiede nel fatto che la Costituzione enuncia principi generali, non o poco sottospecificati. Considerando sia la conseguente alta leggibilità della grande maggioranza dei periodi³⁴, sia la scarsa appariscenza dei tecnicismi giuridici che coincidono sul piano del significante con espressioni della lingua comune³⁵, «terreno minato» per i non specialisti (Gualdo 2011: 427), si profila il rischio di sottovalutare la consistenza dell'impiego pragmaticamente marcato in diafasia di unità lessicali appartenenti a prima vista al lessico comune, cfr. ad es. le innovazioni semantiche rilevabili nella Costituzione, per cui v. Caretti (2014: 1ss.) a proposito di *libertà*, *eguaglianza*, *legge*, e per *domicilio*, Ainis (2008: 35ss.). Vi si aggiungono sia locuzioni giuridiche sia collocazioni marcate sul piano del registro, con zone di transizione dalla seconda categoria alla prima, in dipendenza innanzitutto dal grado di tecnicità della base. Alcuni esempi:

³⁴ Alla leggibilità della Costituzione contribuisce anche la sua strutturazione testuale, v. in part. Deon (1998), Cignetti (2005), Ruggiano (2009), Mortara Garavelli (2011).

³⁵ Il fenomeno ovviamente non è specifico dell'italiano, cfr. ad es. le indicazioni quantitative riguardo alla Costituzione americana in McGinnis/Rappaport (2018: 1373).

- (1) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di **godimento** e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. (Costituzione italiana, art. 42, co. 2°)

Godimento ha il significato giuridico astratto di «facoltà del titolare di un diritto di esercitare lo stesso traendone tutte le possibili lecite utilità» (Zingarelli).

- (2) I decreti perdono **efficacia** sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. (Costituzione italiana, art. 77, co. 3°)

Efficacia ha il significato tecnico di 'l'essere produttivo di effetti giuridici' (GRADIT); l'azione verbale è trasformativa, a differenza di *perdere efficacia* in contesti di lingua comune in cui è usualmente risultativa.

- (3) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se **cessati dalla carica**, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria [...]. (Costituzione italiana, art. 96)

Cessare nella costruzione intransitiva *cessare da una carica, funzione, beneficio* e sim., detto di soggetto giuridico, è frequente con accezioni dipendenti dal valore semantico del complemento preposizionale ('decadere', 'smettere', 'perdere', ecc., cfr. WIV). La costruzione non è registrata nei dizionari generali, a parte l'uso aggettivale di *cessato*, v. *il cessato governo* 'precedente', di basso uso (GRADIT).

- (4) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]; **opere dell'ingegno**; [...]. (Costituzione italiana, art. 117, co. 2°)

Opera appartiene al lessico fondamentale, *ingegno* è di alto uso (GRADIT, s. vv.). *Opere d'ingegno* è riportato nel Vocabolario Treccani come locuzione con significato compositivo («opera di valore, in cui si dà prova d'ingegno», s.v. *ingegno*) e come esempio d'uso di *opera* («nel suo significato più generico, è un'attività che si propone di raggiungere un fine [...] *opere manuali, intellettuali, d'ingegno* [...]», s.v. *opera*). Per la lettura compositiva v. anche «quelle che appartengono alla sfera inventiva e intellettuale (letteratura, musica, arti figurative, cinematografia)» (Devoto/Oli s.v. *ingegno*), «quelle in cui prevale l'elemento creativo», (Zingarelli s.v. *ingegno*), «prodotto, frutto del lavoro artistico o intellettuale» (Sabatini/Coletti, s.v. *opera*). Per la locuzione giuridica («creazione artistica o letteraria in quanto soggetta ai diritti d'autore») v. invece GRADIT (s. vv. *opera, ingegno*), Zingarelli (s.v. *opera*), Sabatini/Coletti (s.v. *ingegno*), Treccani (s.v. *ingegno*).

- (5) Il Ministro della giustizia ha facoltà di **promuovere l'azione disciplinare** (art. 107, co. 2°); Il Governo della Repubblica può **promuovere la questione di legittimità costituzionale** sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. (Costituzione italiana, art. 123, co. 2°)

Le due costruzioni indicano l'avvio di un procedimento formale e appartengono come *promuovere il giudizio* (GRADIT, s.v. *promuovere*) al linguaggio giuridico, cfr. WIV (s.v. *promuovere*), a differenza di *promuovere lo sviluppo economico* (art. 119), dell'uso comune, che ammette contestualmente anche una lettura continuativa.

- (6) L'ordinamento delle Forze armate **si informa** allo spirito democratico della Repubblica. (Costituzione italiana, art. 52, co. 3°)

Informarsi a, qualificato nel Sabatini/Coletti come non comune, è parafrasato in genere con 'adattarsi a', 'conformarsi a', lettura predominante nei dibattiti della Costituente e accolta nelle versioni francese e tedesca della Costituzione (*se conformer à; sich richten nach*, <http://www.senato.it>). Concezioni diverse risultano dall'accezione di 'riferirsi idealmente a', 'ispirarsi a', registrata nel Devoto/Oli, e di 'orientarsi a', descritta come frequente in testi giuridici nel WIV. Il confronto con «L'ordinamento giuridico italiano si **conforma** alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (art. 10, co. 1°), in cui la selezione del verbo realizza l'accezione di 'adattarsi a', è forse indicativo: oltre ad essere marca di registro rispetto al più comune *conformarsi a*, *informarsi a* costituirebbe nell'art. 52 una scelta intesa a sfruttare la sua polisemia ammettendo letture meno vincolanti³⁶, come apparirebbe avvalorato dalla sostituzione nel corso dei lavori di *deve informarsi* con *si informa* (v. Spagnolo 2012: 252).

- (7) **Ferme** le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110); La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, **fermi** in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. (Costituzione italiana, art. 135, co. 5°)

³⁶ Cfr. «La norma ha lo scopo di garantire che lo spirito democratico del Paese entri nell'esercizio compatibilmente con la struttura dell'esercito stesso» (Aldo Moro, citato in Spagnolo 2012: 252, n. 595).

I dizionari riportano solo la più trasparente locuzione *restare fermo* ‘rimanere valido’.

- (8) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, **salva** delega alle Regioni (art. 117, co. 1°); Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, **salvi** i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (art. 57, 1°); A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e **salvo** indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese [...]. (Costituzione italiana, art. 43)

Salvo in funzione aggettivale e preposizionale è assegnato nel GRADIT al lessico di alto uso. La costruzione simile all’ablativo assoluto latino e usi collocazionali con articolo zero, frequenti in testi giuridici, sono invece marcati sul piano del registro. Più trasparente è la costruzione *fatto salvo* + N, v. art. 56, co. 4°.

- (9) **Non si fa luogo a** referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. (Costituzione italiana, art. 138, co. 3°)

La locuzione *(non) si fa luogo* ‘(non) si promuove’ (equivalente a *dare luogo*, secondo Spagnolo 2012: 369 n. 1356) ricorre in testi giuridici, ma non è registrata nei grandi dizionari generali.

- (10) I membri del Parlamento non possono **essere chiamati a** rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. (Costituzione italiana, art. 68, co. 1°)

Chiamare a + inf, spesso al passivo, frequente in testi giuridici, presenta accezioni che si differenziano sul piano deontico (cfr. *chiamare a eleggere*, art. 75, co. 3°). Tali usi non sono registrati nei dizionari comuni.

- (11) Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non **importa** obbligo di dimissioni. (Costituzione italiana, art. 94, co. 4°)

Importare nell’accezione di ‘comportare’ con complemento oggetto astratto (cfr. anche *variazioni*, art. 80, co. 1°) è considerato *obsoleto* nel GRADIT, *non comune* nel Sabatini/Coletti, *letterario* nel Treccani.

- (12) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno **illustrato** la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. (Costituzione italiana, art. 59, co. 2°)

Illustrare, di alta frequenza nelle accezioni di ‘corredare di illustrazioni’ e ‘chiarire spiegando’ (v. GRADIT), nell’accezione di ‘dare lustro’, ‘illuminare’ è qualificato di *basso uso* nel GRADIT e di *letterario* nel Treccani. Si tratta di una scelta di registro rispetto al più comune *onorare*.

- (13) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si **svolge** la sua personalità [...]. (Costituzione italiana, art. 2)

Svolgersi nell’accezione di ‘svilupparsi’ con soggetto astratto è di uso letterario, non registrato nei dizionari contemporanei.

Le unità lessicali appartenenti al lessico fondamentale sono in genere contraddistinte per la loro estensione e vaghezza semantica cui corrispondono l’astrattezza e la genericità di molti articoli costituzionali. Ne consegue che per i non giuristi tra comprensione (“testo chiaro”) e non comprensione (“testo oscuro”) si realizza come fenomeno normale una qualche forma di comprensione, vaga, limitata, diversa rispetto alla comprensione da parte di specialisti. Verosimilmente l’art. 1 della Costituzione significa per tutti «qualcosa», qualsiasi interpretazione di *lavoro* venga data, economica, sociale o etica, o altro ancora³⁷, v. Spagnolo (2012: 178s.). L’esempio evidenzia che «la comprensione è considerato un processo complesso con esiti di tipo probabilistico» (Piemontese 2000: 104) e che un testo non è comprensibile o incomprensibile in sé ma in rapporto a un destinatario. Nel caso della Costituzione appare discutibile considerare compresa una disposizione quando la lettura diverge in misura sostanziale dall’interpretazione vincolante della Corte costituzionale o da quella condivisa nei commentari.

Le asserzioni sulla comprensibilità generale della Costituzione, per quanto plausibili, soprattutto riguardo alle disposizioni destinate primariamente ai cittadini, sono supposizioni non avvalorate da dati empirici. L’interesse di ricerche sulla comprensione della Costituzione risiederebbe nell’indagare le interpretazioni che di una disposizione vengono date e in tal modo la natura della comprensione lessicale e testuale³⁸. Come viene, per esempio, letto l’art. 4 «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro» da persone disoccupate da lungo periodo o che svolgono lavori degradanti?³⁹

³⁷ È poco probabile che oggi la parola venga intesa come metonimia che sostituisce *lavoratori*, v. Calzaretto, *La nascita della Costituzione*, discussioni, art. 1.

³⁸ Cfr. ad es. l’indagine sulle interpretazioni di alcuni paragrafi del contratto assicurativo di una pensione integrativa tedesca (*Riester-Rente*) da parte di assicurati non specialisti, agenti di assicurazione, giuristi (Becker/Klein 2008).

³⁹ V. il dibattito nella Costituente: «Occorre guardarsi dall’adoperare una formula tassativa, la quale potrebbe avere, soprattutto in questo momento, ma anche nell’avvenire, il sapore

Ritenere la comprensibilità della Costituzione un dato ancorato nel testo, trascura il fatto che «la Costituzione non è un universo linguistico a sé, auto-sufficiente» e che per intendere gli articoli «è necessario continuamente fare riferimento a nozioni tratte altrove» (Zagrebelski 1970: 913, cit. in De Cesare 2017: 2); la tecnicità giuridica della Costituzione italiana è poco appariscente per il non giurista perché fondamentalmente implicita. Presupposizioni e implicazioni inerenti a testi normativi, per cui v. Höfler (2014), e in particolare per la Costituzione italiana, Ferrari/Pecorari (2021), possono causare problemi di comprensione negli inesperti anche in testi ad alta leggibilità. Il passaggio dalla comprensibilità potenziale alla comprensione è infatti condizionato dalle inferenze attivate dai potenziali destinatari in base alla loro struttura cognitiva e alle loro conoscenze giuridiche in particolare. Per colmare le lacune tecniche che ai non giuristi limitano la comprensione di testi normativi, si renderebbe necessaria l'integrazione nel testo delle informazioni di cui dispongono i destinatari primari. Solo a tale condizione si realizzerebbe il postulato di Montesquieu per cui «Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées» (*De l'Esprit des Lois*, Ginevra, 1748, libro XXIX, cap. XVI).

L'attenzione per il livello d'istruzione dei destinatari, quantificato nel parametro della scolarità *pro capite*, offre il vantaggio di disporre di dati riguardanti l'insieme della popolazione. Più attendibile è la competenza di comprensione testuale. Il suo accertamento risulta tuttavia arduo per la difficoltà di tenere distinta la comprensione dalla capacità di formulazione, un problema che ha presumibilmente determinato nel settecento l'insuccesso della disposizione di Maria Teresa d'Austria: se una persona con bassa formazione scolastica non era in grado di riferire con parole proprie il contenuto di una proposta di legge che le era stata letta, il testo andava riscritto, v. Pfeiffer/Strouhal/Wodak (1987: 5).

Dalle prove di Italiano INVALSI mirate a cogliere la competenza di comprensione testuale – per un loro inquadramento linguistico cfr. Viale (2020) – risulta che nel 2021 su quasi mezzo milione di studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, non raggiunge il livello minimo stabilito dalle Indicazioni nazionali per l'italiano il 44% (nel 2019 il 35%). Inoltre, il 23% dei giovani tra i 18 e i 24 anni (nel 2019 il 22,1%) ha abbandonato la scuola

di una dolorosa ironia» (Colitto); «*Giuà* conviene che le preoccupazioni dell'onorevole Colitto sono del tutto giustificate sotto il profilo giuridico, ma pensa che la Costituzione debba essere un documento che trascende lo stretto diritto per assumere anche un significato politico, programmatico, sociologico» (Calzaretti, *La nascita della Costituzione*, discussioni, art. 4). Per osservazioni critiche sulle «disposizioni programmatiche» v. Calamandrei e Ruini, citati e commentati in Bambi (2015: 4s.).

oppure l'ha terminata «senza acquisire competenze di base minime» (<https://www.invalsiopen.it>), in condizioni di analfabetismo funzionale quindi. Il richiamo al compito della Repubblica di rimuovere tali ostacoli (art. 3, co. 2°) mantiene pertanto tutta la sua attualità. Più realistico appare tuttavia il rimando ai mondi utopici in cui le leggi sono comprensibili a tutti.

Bibliografia

- Ainis, Michele (2008), Intervento al Seminario *Il linguaggio della Costituzione*, Senato della Repubblica, Convegni e seminari n. 18, pp. 33-41, 51-53.
- Bambi, Federico (2015), *La lingua delle aule parlamentari. La lingua della Costituzione e la lingua della legge*, in «Osservatoriosullefonti. it», 3.
- Becker, Angelika/Klein, Wolfgang (2008), *Recht verstehen: Wie Laien, Juristen und Versicherungsagenten die «Riester-Rente» interpretieren*, Berlin, Akademie Verlag.
- Calzaretti, Fabrizio (a c. di), *La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione*, <https://www.nascitacostituzione.it/index.htm>.
- Caretti, Paolo (2014), *Lingua e Costituzione*, in «Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 3, pp. 1-8.
- Ceffa, Sabina/Rovere, Giovanni (2015), *La crisi economica europea nella stampa tedesca e italiana. Questioni metodologiche di analisi discorsiva*, in «SILTA», XLIV, 2, pp. 199-226.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Zampese, Luciano (a c. di), *Rilievi: le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-135.
- De Cesare, Ilaria (2017), *Ritorno alla costituzione: dall'integrazione valoriale alla centralità del testo. Una rilettura dell'interpretazione letterale*, in Gruppo di Pisa, «La Rivista», 2017, 3, (<https://www.gruppodipisa.it/>).
- De Mauro, Tullio (2014), *Storia linguistica dell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza.
- Deon, Valter (1998), *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Alfieri, Gabriella/Cassola, Arnold (a c. di), *La «lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali*, Roma, Bulzoni, pp. 195-211.
- Devoto/Oli = Giacomo Devoto/Gian Carlo Oli/Luca Serianni/Maurizio Trifone, *Nuovo Devoto-Oli 2022. Il Vocabolario dell'italiano contemporaneo*, Firenze, Le Monnier, 2021.
- Ferrari, Angela/Pecorari, Filippo (2021), *Sullo sfondo della Costituzione. Dalle norme prescritte alle norme presupposte*, in <https://accademiadellacrusca.it>.
- GRADIT = Tullio De Mauro (dir.), *Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, UTET, 8 voll., 1999-2007.

- Gualdo, Riccardo (2011), *Il linguaggio del diritto*, in Gualdo, Riccardo/Telve, Stefano (a c. di), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, pp. 411-477.
- Guerci, Luciano (1999), *Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Bologna, il Mulino.
- Guida di legislazione (2019), *Guida all'elaborazione degli atti normativi della Confederazione*, Berna, Ufficio federale di giustizia.
- Harries, Jill (1999), *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Heller, Hans-Detlew (2015), *Die Zivilrechtsgesetzgebung im Dritten Reich*, Münster, Monsenstein und Vannerdat.
- Höfler, Stefan (2014), *Between Conciseness and Transparency: Presuppositions in Legislative Texts*, in «International Journal for the Semiotics of Law», 27, 4, pp. 627-644.
- Huber, Eugen (1907), *Einleitung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch*, Bern, Büchler & Co. Verlag.
- Humbert, Michel (2019), *La loi des XII Tables. Edition et commentaire*, Rome, École Française de Rome.
- Italia, Vittorio (2020), *Le leggi: poche, brevi e chiare*, Milano, Key Editore.
- Johnston, David (1999), *Roman Law in Context*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kiefner, Hans (1999), *Zur Sprache des Allgemeinen Landrechts*, in Dolemeyer, Barbara/Mohnhaupt, Heinz (Hrsg.), *200 Jahre Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten. Wirkungsgeschichte und internationaler Kontext*, Frankfurt a.M., Klostermann, pp. 20-73.
- Kramer, Ernst A. (2008), *Der Stil der schweizerischen Privatrechtskodifikation – ein Modell für Europa?*, in «Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht», 72, pp. 773-793.
- Laks, André (2005), *Médiation et coercition. Pour une lecture des Lois de Platon*, Lille, Presses universitaires du Septentrion.
- Lange, Heinrich (1943), *Wesen und Gestalt des Volksgesetzbuchs*, in «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», 103, 2, pp. 208-259.
- Lorenz, Reinhard (1991), *Recht – Sprache – Begriff*, in Eckert, Jörn/Hattenhauer, Hans (Hrsg.), *Sprache – Recht – Geschichte*, Heidelberg, C.F. Müller, pp. 295-311.
- Lovato, Andrea (2007), *Theodosio II e i prudentes*, in AA.VV., *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. 4, Milano, Giuffrè, pp. 531-546.
- Mantovani, Dario (2018), «Legum multitudo». *Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht*, Berlin, Duncker & Humblot.
- McGinnis, John O./Rappaport, Michael B. (2018), *The Constitution and the Language of the Law*, in «William & Mary Law Review», 59, 4, pp. 1321-1411.
- Mertens, Bernd (2004), *Gesetzgebungskunst im Zeitalter der Kodifikationen*, Tübingen, Mohr Siebeck.

- Meyer, Christoph H.F. (2020), *Römisches und kanonisches Recht kurz und bündig. Zur Epitomierung lateinischer Rechtstexte zwischen Spätantike und Moderne*, in «Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 28, pp. 31-66.
- Modugno, Franco (2019), *Interpretazione costituzionale*, in «Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino», VIII, pp., 55-85.
- Monti, Annamaria (2019), *Popular Legal Manuals as Sources and Mechanisms of Acquiring Legal Literacy*, in Korpiola, Mia (ed.), *Legal Literacy in Premodern European Societies*, London, Palgrave Macmillan, pp. 191-209.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio (a c. di, e con la collaborazione di Stefania Iannizzotto), *L'italiano dalla nazione allo Stato*, Firenze, Le Lettere, pp. 211-218.
- Nussbaumer, Markus (2002), *Gesetzestexte als juristische Fachtexte?* in Eriksen, Lars/Luttermann, Karin (Hrsg.), *Juristische Fachsprache*, Münster, Lit, pp. 21-42.
- Nussbaumer, Markus (2016), *Gesetze in «leichter Sprache»?*, in «LeGes», 27, 1, pp. 99-110.
- Otte, Gerhard (1996), *Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert*, Stuttgart, Steiner.
- Pfeiffer, Oskar/Strouhal, Ernst/Wodak, Ruth (1987), *Recht auf Sprache. Verstehen und Verständlichkeit von Gesetzen*, Wien, Orac.
- Piemontese, Maria Emanuela (2000), *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in Veronesi, Daniela (a c. di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Padova, Unipress, pp. 103-117.
- Ramiro Avilés, Miguel Ángel (2001), *The law-based Utopia*, in Goodwin, Barbara (ed.), *The philosophy of utopia*, London, Frank Cass, pp. 225-248.
- Reich, Johannes (2019), *Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz*, in Schorkopf, Frank/Starck, Christian (Hrsg.), *Rechtsvergleichung – Sprache – Rechtsdogmatik*, Baden-Baden, Nomos, pp. 145-173.
- Riezzo, Annamaria (2012), *Parametri linguistici e parametri ordinamentali nella giurisprudenza del Comitato per la legislazione*, in Zaccaria, Roberto (a c. di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma, Camera dei Deputati, pp. 123-137.
- Ruggiano, Fabio (2009), *L'italiano della Costituzione. Testualità e lessico*, in «Lingua italiana d'oggi», VI, pp. 53-102.
- Sabatini/Coletti = Francesco Sabatini/Vittorio Coletti, *il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana*, Milano, Rizzoli Larousse, 2007.
- Sargenti, Manlio (1995), *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 61, pp. 373-398.
- Schmidt-Hofner, Sebastian (2019), *Plato and the Theodosian Code*, in «Early Medieval Europe», 27, 1, pp. 35-60.

- Schott, Clausdieter (1984), *Gesetzesadressat und Begriffsvermögen*, in Baumgärtel, Gottfried/Klingmüller, Ernst (Hrsg.), *Festschrift für Heinz Hübner*, Berlin-New York, De Gruyter, pp. 191-214.
- Schubert, Werner (Hrsg.) (1978), *Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB*, Berlin-New York, Walter de Gruyter.
- Schubert, Werner (Hrsg.) (1988), *Volksgesetzbuch: Teilentwürfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien*, Berlin-New York, Walter de Gruyter.
- Schwennicke, Andreas (1993), *Die Entstehung der Einleitung des Preußischen Allgemeinen Landrechts*, Frankfurt a.M., Klostermann.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- TLL = *Thesaurus linguae Latinae* (<https://thesaurus.badw.de/tll-digital/tll-open-access.html>).
- Treccani = Treccani vocabolario (<https://www.treccani.it/vocabolario/>).
- Viale, Matteo (2020), *La Prova di comprensione del testo oltre l'ora di Italiano*, in «Editoriale INVALSI» 2020, 2 (<https://www.invalsiopen.it/categoria/editoriale>).
- WIV = Peter Blumenthal/Giovanni Rovere (dir.) e con la coll. di Maurice Mayer, *Wörterbuch der italienischen Verben – Dizionario dei verbi italiani*, Nürnberg, Acolada, 2019⁴ (<https://www.uni-heidelberg.de/wiv>).
- Zagrebelski, Gustavo (1970), *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione*, in «Giurisprudenza costituzionale», 15, 1, pp. 904-924.
- Zingarelli = *lo Zingarelli 2022 – Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli, 2021.
- Zucchini, Giampaolo (1986), *Critica del diritto, difetti della giurisprudenza e problemi di legislazione in utopie del Cinque e Seicento*, in «Rivista Internazionale di Filosofia», 63, 3, pp. 409-423.

Elisa Corino

LA COSTITUZIONE ITALIANA, È ANCORA UN TESTO FACILE?

1. *Introduzione*

Sobrietà, essenzialità, economia ed eleganza, questi i termini più spesso usati per descrivere il linguaggio della Costituzione. A questi si aggiunge la *semplicità*, descritta da molti degli studiosi che si sono occupati della carta fondamentale della Repubblica italiana (tra questi spiccano De Mauro 2008 e Cortelazzo 2009) come elemento fondante e precipuo del documento. Le scelte linguistiche dei Padri costituenti sono state fatte con attenzione al contesto storico, dimostrando peraltro il ruolo essenziale ricoperto della lingua nella diffusione dei contenuti; l'alto indice di leggibilità e la struttura chiara hanno ispirato definizioni quali «miracolo linguistico» di limpidezza e semplicità, e quindi accessibilità. Il chiaro obiettivo del 1947 era quello di rendere la Costituzione comprensibile da ogni cittadino, indipendentemente dal grado di cultura ed istruzione, affinché ciascuno prendesse coscienza dei propri diritti e dei propri doveri; d'altra parte la cura nella scelta delle parole era votata anche a raggiungere quel grado di astrazione e genericità che avrebbero consentito la permanenza nel tempo delle intenzioni originali, al di là dello specifico momento storico.

Questo contributo si propone di riflettere proprio sull'accessibilità della Costituzione e sulle competenze necessarie per decifrarne i contenuti, necessariamente mediati da quella lingua ponderata e descritta come facilmente intellegibile da buona parte della ricerca degli ultimi vent'anni. Ci si chiede se le osservazioni che riguardano la democraticità del documento – intesa in senso demauriano – sono ancora valide e pertinenti o se, come notava Ainis (2008), poiché la durata del documento costituzionale si lega anche al registro linguistico in cui esso è stato forgiato, la distanza temporale tra la redazione della Costituzione e la contemporaneità, con la naturale variazione che la lingua ha subito, possa essere un fattore che influisce sulla comprensione del testo. Non ultima va considerata la variabile legata alle caratteristiche dei destinatari che, al di là degli algoritmi di calcolo statistico della leggibilità del documento, sono in ultimo i veri giudici della sua effettiva comprensibilità.

Verranno qui riportati i dati raccolti in una sperimentazione in alcune classi della scuola secondaria di secondo grado e si rifletterà su quali parametri da (ri)considerare per valutare l'accessibilità linguistica della nostra Legge fondamentale.

2. *La Lingua della Costituzione: tra semplicità e opacità*

Come già ricordato da molti studi (cfr. anche Rovere in questo volume), la Costituzione italiana è breve, con circa 9300 token e ben 1002 dei suoi 1357 type fanno parte del vocabolario di base italiano, rafforzando in tal modo un alto tasso di trasparenza (De Mauro 2006). Anche Ainis (1997) premia la prosa comunicativa del testo rispetto all'oscurità di molte leggi italiane: le frasi sono più brevi di 20 parole, un dato che – come Korzen (2010) sottolinea – è molto inferiore alla media di qualsiasi altro testo giuridico in italiano. La semplicità del testo riguarda inoltre la sua struttura informativa: la progressione tematica è lineare e le informazioni di primo piano e di sfondo sono chiaramente distinte e gerarchizzate in base a criteri di rilevanza e relazioni topicali (si veda a questo proposito Cignetti 2005).

La struttura sintattica e la distribuzione delle informazioni contribuiscono certamente a rendere i contenuti più accessibili, ma la definizione di Costituzione come testo altamente leggibile è soprattutto legata a valutazioni che riguardano il lessico e la sua appartenenza a quel Vocabolario di Base che dovrebbe essere condiviso e pienamente compreso da tutti i parlanti. In accordo con quanto osservato da De Mauro, anche Cortelazzo (2008: 46) nota che «le parole strettamente giuridiche sono ridotte al minimo indispensabile [...] distribuite in un tessuto costituito da una base lessicale di dominio comune».

E sotto un profilo strettamente quantitativo, tale affermazione è sostenuta dai dati inconfutabili. Tuttavia, si tratta di una posizione che esclude un elemento fondamentale e caratterizzante della lingua italiana: la polisemia diffusa e l'ambiguità relativa ai discriminatori di significato contestuali.

L'analisi di Rovere (cfr. Rovere in questo volume) e la ricerca presentata in questo contributo mettono in luce come, coperti da un velo di intelligibilità, permangono degli elementi linguistici che celano delle difficoltà legate alle sfumature specialistiche di certi significati o collocazioni che spesso allontanano il lessema dalla sfera semantica di alto uso per spostarne invece il centro verso il sottocodice, subendo una rideterminazione ed entrando a far parte di quella nebulosa di "tecnicismi collaterali" che il linguaggio giuridico condivide con la lingua comune (Serianni 2007, Dell'Anna 2008, Cortelazzo 2008). Si tratta insomma di una discussione di interfaccia tra lingua e diritto che riguarda il passaggio dal significato di base a quello specialistico, o, come già Bobbio

(1950) notava, dall'interpretazione dei *verba* all'interpretazione della *mens legis*, dall'interpretazione *in abstracto* orientata al testo all'interpretazione *in concreto* orientata ai fatti, o meglio al contesto.

De Mauro stesso (2008) aveva osservato per alcuni termini l'opacità legata al loro uso specialistico: tuttavia le sue osservazioni si limitavano a pochi lemmi (*domicilio e buon costume*) il cui significato contestuale è facilmente intuibile dal destinatario del testo.

Di più difficile individuazione e soluzione sono invece tutti quei tecnicismi giuridici che coincidono nel loro significato con la lingua comune e che in tale accezione possono venire letti, ottenendo dei risultati interpretativi verosimili e accettabili se estrapolati dal contesto specialistico. A ben guardare però, tali interpretazioni risultano fallaci, perché non tengono conto dell'impiego pragmaticamente marcato e della varietà diafasica e testuale nel quale le espressioni prese in considerazione sono calate. La scarsa appariscenza del tecnicismo giuridico è una delle cifre della Costituzione e la rende un testo apparentemente semplice, ma di fatto piuttosto insidioso. Il rischio è che per i non giuristi si realizzi una comprensione incompleta, seppur percepita come piena ed esaustiva da chi legge un testo a prima vista chiaro, ma di fatto distorto da una semantica attribuita a lemmi e locuzioni che si ferma al livello della lingua comune, una comprensione «vaga, limitata, diversa rispetto a quella che avviene da parte di specialisti» (Rovere in questo volume, p. 287).

Analizziamo ad esempio i lessemi *ufficio* e *amministrazione/amministrare*, alcuni tra i più evidenti esempi di polisemia – e polifunzionalità – legata alla variazione diafasica del sottocodice.

Del primo caso la Costituzione presenta 16 occorrenze così ripartite:

art 39	Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso	Uffici	locali o centrali, secondo le norme di legge.
art 51	Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli	Uffici	pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
	La legge può, per l'ammissione ai pubblici	Uffici	e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
art 63	Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'	Ufficio	di presidenza.
	Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'	Ufficio	di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
art 65	La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'	Ufficio	di deputato o di senatore.

art 84	L'	Ufficio	di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
art 97	I pubblici	Uffici	sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
	Nell'ordinamento degli	Uffici	sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
art 106	Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'	ufficio	di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
art 122	Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un	Ufficio	di presidenza.
art 135	La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'	Ufficio	di giudice.
	L'	Ufficio	di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
	L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed	Ufficio	indicati dalla legge.
VIII	Per la formazione dei loro	Uffici	le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
XIII	I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire	Uffici	pubblici né cariche elettive.

Tra queste gli articoli 65, 84, 97, 106 e 135 fanno riferimento ad un'accezione di *ufficio* quale

incarico, incombenza; carica: *conferire, accettare un ufficio, l'ufficio di direttore, di ministro* | la funzione relativa a tale incarico, incombenza, ecc.: *sospendere qcn. dall'ufficio* [Il Nuovo De Mauro]

Etichettata da De Mauro come comune (CO) ed accostata ai significati, anch'essi inseriti tra il lessico CO, di

- 1a. dovere morale, compito derivante da determinati rapporti, posizioni, cariche o incarichi [...]
- 1b. servizio, favore; intervento, raccomandazione [Il Nuovo De Mauro]

Gli articoli 63 e 122, invece, riguardano *ufficio* in quanto


FO insieme di funzioni aziendali omogenee, raggruppate in un unico settore; l'insieme degli impiegati preposti a tali funzioni, con funzione di aggettivo-geno: *ufficio passaporti, ufficio vendite, ufficio reclami* [Il Nuovo De Mauro].

Il dizionario include poi un terzo discriminatore di significato che fa riferimento al luogo di lavoro.

La prima difficoltà è dunque discernere, all'interno dello stesso testo, usi diversi dello stesso lessema; in secondo luogo è bene tenere presente la possibile sovrapposizione tra la seconda e la terza accezione, poiché non è sempre facile per il cittadino comune distinguere tra la funzione esercitata da un ufficio e il luogo fisico in cui essa ha luogo, anzi per ragioni di salienza pragmatica quest'ultima tende a prevalere sulla prima. Pur appartenendo al lessico FO, seguendo un processo paretimologico, il significato trasla dall'astratto al concreto, spostando il centro semantico di quello che può a tutti gli effetti definirsi un tecnicismo collaterale verso l'uso più comune e concreto.

È d'altra parte vero che non sempre è facile distinguere tra funzione e luogo, tra astratto e concreto: si pensi a un caso come *L'ufficio rimarrà chiuso per ferie* in cui da una parte non verranno svolte mansioni dagli impiegati preposti alle funzioni specifiche, dall'altra anche i locali saranno di fatto chiusi.

Un veloce controllo su un corpus generalista ma molto ampio come itTenTen conferma che, tra le prime 100 occorrenze del lemma *ufficio*, il riferimento alla funzione e al luogo fisico sono le accezioni più frequenti (68% – *Ufficio stampa; ufficio tecnico; ufficio commerciale; Ufficio Cultura... – e 27% – Indicazioni su come raggiungere gli uffici; offrire risposte ad ogni esigenza in ufficio...*), mentre il significato di incarico, seppur etichettato come CO è decisamente raro (5%).



Nell'algoritmo del calcolo degli indici di leggibilità e nell'estrazione corpus-based delle frequenze dei lemmi, certo *ufficio* viene attribuito al vocabolario di base in virtù delle etichette CO e FO, tuttavia lo stesso dizionario De Mauro nota, nella sezione dedicata alle polirematiche, che la combinatorietà del lemma dà luogo a formazioni che invece sono rilevate come TS (*abuso di ufficio, dovere di ufficio, interdizione dai pubblici uffici...*), e pertanto meno trasparenti per il destinatario medio.

Dal punto di vista della comprensibilità sono inoltre da notare i sintagmi in cui il sostantivo è accompagnato dall'aggettivo *pubblico*¹ (*pubblico ufficio* e *ufficio pubblico*), che presentano le stesse ambiguità. L'ordine dei costituenti non è dirimente, poiché essi sono sinonimi in alcuni articoli (ad es. art. 51), fanno riferimento alle funzioni in altri (art. 97) o agli incarichi in altri ancora (art. XIII delle norme transitorie).

Un caso di elemento polisemico simile a *ufficio* è quello di *amministratio-ne/amministrare*.

Si vedano gli articoli 101 e 102:

La giustizia è **amministrata** in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. (Costituzione italiana, art. 101)

[...] La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'**amministrazione** della giustizia. (Costituzione italiana, art. 102)

In entrambi i casi *amministrare (la giustizia)* significa mettere in atto pratiche volte all'esatta applicazione di norme giuridiche. Non si tratta di una semplice «gestione di affari pubblici o privati» (Il Nuovo De Mauro), bensì di una serie di precisi procedimenti previsti dalla giurisprudenza; pertanto la collocazione presenta un certo evidente grado di tecnicità che

¹ Per una discussione approfondita degli usi dell'aggettivo *pubblico* nel linguaggio giuridico si veda Rovere (2005).

richiede al destinatario l'inferenza legata alla connotazione specialistica del termine.

L'articolo 103 introduce al suo interno un'altra accezione di *amministrazione* che si discosta da quella degli articoli precedenti:

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia **amministrativa** hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica **amministrazione** degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (Costituzione italiana, art. 103)

Troviamo qui infatti *giustizia amministrativa e pubblica amministrazione*. La prima occorrenza fa riferimento al

complesso dei mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale cui qualsiasi soggetto, privato o pubblico, può ricorrere per tutelare la propria posizione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione, laddove questa assuma una posizione di supremazia nello svolgimento della sua attività (Enciclopedia Treccani)

L'applicazione generica di una serie di norme da parte di funzionari dello Stato si fa qui più specifica: la *giustizia amministrativa* non è, come potrebbe sembrare, la *giustizia* che "amministra", che applica le norme, piuttosto riguarda la tutela dei cittadini nei confronti di un altro genere di *amministrazione* – quella *pubblica* – ovvero l'insieme degli enti che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione (usato qui nella sua prima accezione) di uno Stato. Gli articoli 101-103 creano una sorta di contorto circolo semantico imperniato su un lessema (e i suoi derivati verbali e aggettivali) non univoco, caratterizzato da significati specialistici di difficile decifrazione.

Si veda poi l'art. 97, in cui *amministrazione* ha contemporaneamente l'accezione specialistica di *ufficio* e quella comune e generica, che pertiene invece al lessico fondamentale, di *gestione*.

Le pubbliche **amministrazioni**, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c. 3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità **dell'amministrazione**. (Costituzione italiana, art. 97)

Alta leggibilità quindi non significa alta comprensibilità, ma solo comprensibilità potenziale che deve essere integrata, affinché possa realizzarsi, da conoscenze contestuali ed enciclopediche, dalle capacità inferenziali dei destinatari e dalla loro sensibilità ad individuare il riferimento a nozioni

implicite ed esterne al documento. Nel testo specialistico la lingua non è semplice forma ma vera e propria sostanza; quando mancano le competenze di lettura, il rischio è che si realizzi una situazione di analfabetismo funzionale legato al testo specialistico, per cui la comprensione rimane illusoria e non sfonda i confini della lingua comune per raggiungere l'essenza del tecnicismo.

2.1. *Alcune osservazioni sulla genesi del testo*

Lo spirito linguistico democratico che animava i Padri costituenti e che ispirò l'attento e stratificato lavoro di revisione del testo nel tentativo di ottenere un documento chiaro e accessibile a tutti è ben documentato dall'ampia bibliografia di riferimento; le attente osservazioni dei lavori di Spagnolo (2012) e La Fauci (2011) ben rilevano questi aspetti. Non è quindi necessario riprendere nel dettaglio la genesi della nostra Carta fondamentale, tuttavia ci sembra opportuno evidenziare alcune delle espunzioni e modifiche avvenute nel rispetto del principio esplicitamente dichiarato della semplificazione – il bisogno di capire e il dovere di farsi capire, per poi metterle a confronto con elementi residuali che potrebbero oggi complessificare il processo di comprensione del testo.

Il *labor limae* del Comitato dei Diciotto, che corresse sia il progetto sia la versione da sottoporre al voto definitivo del gennaio 1947, aveva due obiettivi: da una parte fugare eventuali dubbi interpretativi inserendo testi esplicativi, dall'altra eliminare elementi enfatici o pleonastici.

Tra gli interventi emergono la riduzione di cultismi (ad esempio il latinismo *prole* o l'avverbio colto *bilateralmente* e il numerale *ambo*) ed espedienti eufonici che avrebbero appesantito il testo (ad es. la *d* eufonica o la *i* prostetica); l'uso diffuso del presente in luogo del futuro iussivo e deittico; l'abbondanza di tecnicismi a favore di circonlocuzioni con parole più "semplici" e comuni.

A posteriori, e in base a quanto discusso fino ad ora, potremmo rintracciare proprio in questa scelta, fatta con la convinzione di operare nell'interesse dei destinatari, la formazione di quei tecnicismi collaterali poco appariscenti e opachi che oggi possono indurre all'errore interpretativo.

Tra gli interventi Spagnolo (2012: 50) cita anche la rinuncia ad elementi di incoraggio testuale tipici del burocratese, quali gli anaforici *predetto* e *suddetto*, l'aggettivo *previo*, il deittico *presente*, la congiunzione *nonché*, le locuzioni preposizionali complesse (ad es., *conformemente a*), l'ove ipotetico è scartato a favore del più comune *se*, benché resti in due casi (artt. 26 c. 1, 136 c. 2).

Il legame tra sintassi e testo emerge nelle scelte date dall'esigenza di tematizzazione di fronte al divieto, per cui si opta per il passivo e l'ordine

verbo-soggetto (*Sono proibite, Sono vietate...*); i gerundi vengono sciolti in frasi esplicite e i complementi in subordinate; dal punto di vista lessicale alcune polirematiche vengono ridotte a lessemi più generici (*atti di culto* > *il culto* – art. 19).

Ma avviene anche l'operazione inversa, per cui, ad esempio, *stabilire* è sostituito dal più tecnico e preciso *deliberare* (*L'ammnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza* – art. 79; *Le Camere deliberano lo stato di guerra* – art. 78), che contiene implicitamente il riferimento al momento della votazione; *esprimere* lascia il posto a *manifestare* (art. 21), più ricco di implicazioni legate anche alla dimensione pubblica dell'esternazione dei propri pensieri e delle proprie posizioni.

Ed è proprio questo, oltre ad alcune espressioni cristallizzate (si veda ad esempio *avente valore di legge*), che rimane dopo l'opera di ripulitura ed emendamento della Commissione di redazione: una semplificazione che per lo più rende il testo piano, chiaro e lineare, ma che talvolta ne complessifica la semantica.

Ciò di cui non si è tenuto conto fino ad ora nelle analisi e nella determinazione del grado di facilità del testo costituzionale è certamente l'asse combinatorio, in particolare la dimensione collocazionale soggetta ad una certa variabilità contestuale. Si veda ad esempio il paradigma di verbi che possono co-occorrere con il lemma *norma* (che compare 41 volte nel testo): essa può essere *dettata, applicata, osservata, stabilita, emanata* a seconda del contesto, e se si considera la reggenza preposizionale abbiamo una varietà di sintagmi quali *norme di procedura, norme sull'ordinamento giudiziario* o *norme dell'ordinamento vigente*.

Tra gli elementi sfuggiti alle maglie della disamina dei linguisti osservatori della Costituzione, anche Rovere (in questo volume: pp. 283-287) individua, tra gli altri, alcuni tecnicismi collaterali quali *godimento* (art. 42), che non fa riferimento al piacere e al compiacimento tratto da un'attività, bensì alla facoltà di usufruire di un bene o di esercitare un diritto, peraltro indicato nel De Mauro come TS, ed *efficacia* (art. 77), che ha il significato TS (Il Nuovo De Mauro) di essere produttivo di effetti giuridici e unito al verbo *perdere* definisce un particolare esito di un'azione prettamente tecnica.

Rimandiamo al contributo di Rovere in questo volume per una più estesa discussione delle occorrenze individuate, ma riprendiamo ancora i significativi casi di *informarsi a* (art. 52) usato nell'accezione di *conformarsi, adattarsi a un modello* – CO nel De Mauro ma non comune nel Sabatini/Coletti, *importare* (art. 94) nel senso di *comportare* – OB LE nel De Mauro così come nel Sabatini/Coletti, *illustrare* (art. 59) per *dare lustro*, o svolgersi *per svilupparsi* (art. 2).

A queste difficoltà “nascoste” che potrebbero portare a dei “covert errors” di interpretazione, si aggiunge il netto ritorno alle forme (e alle formule) peculiari del linguaggio specialistico e, più in generale, di un nebuloso burocratese introdotto dalle modifiche successive del testo, che disattendono i principi di accessibilità ispiratori dei Padri. Ne sono esempi gli inserimenti di connettivi come *nonché*, *altresì* o *ovvero*, comparsi nella Costituzione solo successivamente al 1948 e impiegati secondo pattern tipici della lingua giuridica (Spagnolo 2012), o costruzioni usati dal sottocodice quali l’intransitiva *cessare da una carica* (art. 96), introdotta nel 1989.

3. *La comprensibilità a scuola*

A fronte di una dichiarata e statisticamente provata semplicità della Costituzione, dunque, permangono elementi di difficoltà legati al contrasto tra usi comuni e usi specialistici dei termini, alla polisemia delle parole, alla loro combinazione. Date queste premesse ci si chiede quanto di fatto la Costituzione sia comprensibile dal cittadino medio e dagli studenti della scuola per i quali oggi è stato introdotto l’insegnamento di *Cittadinanza e – per l’appunto – Costituzione*, nel tentativo di educare ed allenare i giovani alla cittadinanza attiva. Obiettivo ultimo della disciplina è la creazione di un cittadino attivo, che prende decisioni adeguate basate sull’informazione e sulla consapevolezza, le quali però, a loro volta, non possono essere raggiunte senza una adeguata competenza linguistica che faccia da chiave per aprire la porta dei contenuti.

Certamente, rispetto agli albori della nostra Legge fondamentale, bisogna tenere conto di una situazione sociale, culturale e linguistica molto diversa: diverso è il grado di scolarizzazione della popolazione, e con essa diverse e migliori sono le competenze di lettura e scrittura; tuttavia i dati pubblicati dall’OCSE nel 2016 evidenziano una allarmante situazione di analfabetismo funzionale (circa il 28%, riferito agli italiani tra i 16 e i 65anni) e i risultati INVALSI raccolti nelle scuole sembrano confermare le difficoltà degli studenti nei confronti della decifrazione del testo (nel 2021 il 44% degli studenti non ha raggiunto il livello minimo nelle prove di italiano), gli esiti delle Olimpiadi dell’italiano rafforzano queste osservazioni (Cardinale *et al.* 2017). Non bisogna dimenticare poi il tessuto sociale e il panorama linguistico che hanno subito profondi mutamenti legati all’immigrazione e alla presenza di “nuovi” italiani plurilingui ma spesso provenienti da situazioni socio-economiche e culturali svantaggiate. L’italiano stesso, poi, è cambiato e la varietà neo-standard oggi – influenzata dalla stampa, dalla comunicazione elettronica, dal contatto linguistico – presenta una certa distanza dalla lingua di ieri.

Come osservato in Corino (2020), gli stessi studenti universitari alle prese con collocazioni specialistiche incorrono in dubbi ed errori: esempio emblematico è un cloze basato sull'articolo 82 della Costituzione (*Ciascuna camera può... inchieste su materie di pubblico interesse*), in cui si richiede di ricostruire la collocazione V-N *disporre inchieste*. Le proposte degli studenti includono *aprire, istituire, promuovere, richiedere...* Alcune di esse, seppur adeguate dal punto di vista linguistico, sono inaccettabili dal punto di vista giuridico (ad esempio non sono le Camere a *condurre* un'inchiesta), molte altre sono inammissibili dal punto di vista linguistico: se possiamo, con un certo margine di tolleranza, giustificare la presenza di *indire*, non possiamo però accettare *avanzare, vagliare*, né tantomeno *emanare*.

Ciascuna Camera può ... inchieste su materie di pubblica interesse [art 82]

37 responses




Figura 1: Cloze disporre-inchieste (Corino 2020: 42)

Esercizi simili sono stati proposti a studenti della scuola secondaria di secondo grado nell'ambito di un progetto² interdisciplinare che coniugava lingua e diritto. I dati raccolti sono una prima risposta alla necessità di avvalorare le asserzioni sulla comprensibilità generale della Costituzione con dati empirici indagando le interpretazioni che vengono date riguardo a passaggi caratterizzati da polisemia e tecnicismi collaterali e, in tal modo, definendo il grado di comprensione del testo.

Il progetto mira a sviluppare consapevolezza metalinguistica: la capacità di distinguere tra tecnicismi necessari e tecnicismi non necessari ma d'uso

² "Lingua e diritto: la Costituzione a scuola" finanziato dalla fondazione CRT (RF=2017.0544). Materiali ed esercizi sono ospitati sul sito <https://linguaggispecialistici.i-learn.unito.it/>.

stabile nella lingua giuridica, tra parola di uso comune e parola di uso comune con accezione tecnica, tra combinazioni possibili e collocazioni ristrette dal contesto d'uso...

I dati della prima sperimentazione sono stati raccolti in due scuole superiori e in due classi molto diverse tra loro, quasi agli antipodi: una terza del liceo classico Norberto Rosa di Susa, comune montano in provincia di Torino, formata da 10 studenti tutti italofofoni, e una quinta dell'IIS Giulio, un istituto professionale di Torino, situato in un quartiere di forte immigrazione e formata da 15 studenti di cui 6 di origine non italofofona.

Gli esercizi sono stati caricati su Moodle e sono stati realizzati attraverso il software di valutazione automatica Moebius Assesment (Corino in stampa, Corino/Fissore/Marchisio in stampa, Barana *et al.* 2019) che permette di realizzare percorsi adattivi che guidano il ragionamento dello studente verso la soluzione della domanda. Tale sistema prevede anche l'attribuzione di punteggi scalari e personalizzati che permettono un'analisi dei dati dell'apprendimento estremamente raffinata.

Dal punto di vista metodologico e glottodidattico l'approccio è stato quello del data-driven learning (Corino in stampa, Corino/Onesti 2019) già sperimentato per contesti di Content and Language Integrated Learning. Nonostante la Costituzione sia redatta nella L1 degli studenti, la natura specialistica del linguaggio – “straniero” per molti – da una parte, e il doppio focus su lingua e diritto dall'altra, fanno sì che le attività possano essere assimilate al CLIL. Il ricorso al corpus attraverso il concordancer AntConc³ ha permesso un ancoraggio concreto al testo e un costante rimando tra lingua e contenuto. La Costituzione è stata divisa in tre blocchi tematici – Libertà, Poteri, Rapporti economici⁴ – ai quali sono stati dedicati esercizi linguistici e contenutistici specifici. Chiaramente in questa sede dedicheremo la nostra attenzione ai primi.

Ecco un esempio di esercizio adattivo con ricorso al corpus:

Quale di questi significati di ESERCIZIO trovi negli articoli della Costituzione dedicati ai poteri?

Compito Negozio Gestione Svolgimento

³ <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>.

⁴ Libertà: art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13-22, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51; Rapporti economici: art. 2, art. 3, art. 23, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 53, art. 81, art. 119, art. 4, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40; Poteri: Tutta la Parte II della Costituzione.

Se la risposta è sbagliata

(a) Carica su AntConc gli articoli da 55 a 137 e cerca la parola **ESERCIZIO**.

(b) Rispondi di nuovo: quale di questi significati di **ESERCIZIO** trovi negli articoli della Costituzione dedicati ai poteri? Compito Negozio Gestione Svolgimento

Se la risposta è nuovamente sbagliata

(c) Consulta il dizionario (Il Nuovo De Mauro).

Ora è chiaro? Quale di questi significati di **ESERCIZIO** trovi negli articoli della Costituzione dedicati ai poteri?

Compito Negozio Gestione Svolgimento

[feedback: Per *ESERCIZIO* si intende la messa in atto/la messa in pratica di una facoltà, di una capacità o di una prerogativa.

Negli articoli della Costituzione dedicati ai poteri troviamo l'esercizio delle funzioni: L' **esercizio della funzione** legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (art 76) l'esercizio delle professioni: L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l' **esercizio della professione** di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge (art. 135)

Nella prima parte (*LIBERTÀ*) però è presente anche l'occorrenza esercizio delle libertà: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo **esercizio delle libertà** democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (art 10)]

Per quanto riguarda la tipologia di esercizi⁵ troviamo scelte multiple e cloze per collocazioni (1), preposizioni (2) ed esercizi di semantica relativi a termini polisemici (3):

- (1) Cerca la parola **ostacoli** evidenziando le parole 1L, 2R, 3R.
 - a. Qual è il verbo che precede *ostacoli*? [RIMUOVERE]
 - b. Quale tra i significati di *ordine* corrisponde all'occorrenza estratta? [VI]

⁵ Presentiamo qui gli esercizi nella loro forma testuale così da poter riportare anche il feedback che accompagna il risultato. Per una illustrazione dettagliata degli esercizi si veda Corino (i.s.).

- i. disposizione, collocazione di ogni cosa nel luogo che le compete, secondo un determinato criterio
 ii. il criterio, il modo stesso su cui si basa tale disposizione
 iii. osservanza delle regole, disciplina
 iv. assetto politico e sociale di uno stato
 v. sistema di leggi e relazioni che determina l'organicità e l'armonia di un insieme
 vi. insieme, serie di elementi caratterizzati da un aspetto comune | categoria, tipo
- (2) Le parole intorno a ELEGGERE
 (a) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in **seduta** comune dei suoi membri
Aiuto= sinonimo di riunione
Feedback= *Eleggere IN (una) seduta* significa che qualcuno viene eletto durante una riunione (= seduta)
 (b) La Camera dei deputati è eletta a **suffragio** universale e diretto.
Aiuto= voto
Feedback= eleggere A suffragio universale e diretto significa che tutte le persone che ne hanno diritto esprimono della propria volontà mediante un voto
 (c) Il Senato della Repubblica è eletto **a base regionale**, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Aiuto= una preposizione
Feedback= eleggere “a base regionale” significa che ogni regione elegge un proprio rappresentante. N.B. Se hai risposto SU non è sbagliato: dal punto di vista linguistico è corretto, nella Costituzione però la formulazione esatta è “A base regionale”
- (3) Quale di questi significati di SENTIRE trovi negli articoli della Costituzione dedicati ai poteri?

Feedback	
Acquisire parere	Esatto! Per <i>SENTIRE</i> si intende consultare qualcuno e farne propria l'opinione Il Presidente della Repubblica può, <i>sentiti</i> i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. [art. 70]
Udire	Attenzione! È vero che una delle accezioni di <i>sentire</i> è <i>stare ad ascoltare</i> , ma non nella Costituzione
Percepire	Attenzione! La Costituzione non tratta di stimoli sensoriali (es. sentire caldo, sentire freddo)
Telefonare	Attenzione! Nella Costituzione non si telefona a nessuno, <i>senti</i> qualche tuo compagno per chiedere conferma

La creazione di *word sketch* e l'esplorazione di pattern morfosintattici (4):

- (4) Fai una ricerca per clusters/N-Gram; il termine è **diritto**, la dimensione del cluster è min3 max 5.
- (a) Quale parte del discorso segue **diritto di**?
- (b) Ci sono solo due cluster **diritto di + nome**, quali?
- (c) Quale parte del discorso segue **diritto a**?

3.1. Alcuni risultati del liceo classico

Prendiamo in considerazione i risultati degli esercizi linguistici relativi alla sezione *Libertà*.

Domanda	Tasso di Successo	Valore p	Conteggio	Corrette	Parzialmente corrette	Errate
(1)	0,429	0,429	7	3	0	4
(2)	0,57	0	7	0	5	2
(3)	0,486	0	7	0	5	2
(4)	0,543	0,429	7	3	2	2
(5)	0,657	0,429	7	3	2	2
(6)	0,571	0,429	7	3	2	2
(7)	0,524	0,143	7	1	4	2
(8)	0,1	0	7	0	1	6
(9)	0,4	0,143	7	1	4	2
(10)	0,31	0	7	0	5	2

Tabella 1.

Come si evince dalla tabella 1 il tasso di successo nelle singole domande si attesta intorno allo 0,5, con alcune risposte sbagliate dalla maggioranza degli studenti, molte parzialmente sbagliate (tipicamente quelle articolate in più sottopunti che richiedevano risposte a cascata). In generale la valutazione della classe è sufficiente, ma su 10 domande contenute in questa sezione solo una persona ha totalizzato un punteggio di 8.61. La risposta su collocazioni e pattern morfosintattici è stata positiva, segno dell'abitudine di questi studenti a ragionare sulla lingua e sulle costruzioni che le danno forma.

Vale la pena di soffermarsi invece sulle domande 6, 7 e 8, che mostrano risultati interessanti.

La domanda 6 è citata nell'esempio (1) *supra*; 3 studenti hanno risposto correttamente, 2 non hanno risposto, altri hanno avuto un punteggio parziale. Quest'ultimo risultato riguarda la seconda parte del quesito, in cui si chiede di definire la semantica contestuale della parola *ordine*: i due studenti hanno

selezionati rispettivamente *sistema di leggi e relazioni che determina l'organicità e l'armonia di un insieme e disposizione, collocazione di ogni cosa nel luogo che le compete, secondo un determinato criterio*, mostrando chiaramente un'errata interpretazione del testo.

Alla domanda 7 solo una persona ha risposto in modo pienamente soddisfacente

Quale significato ha la parola **forza**?

1. energia fisica, robustezza, vigoria
2. convinzione, impegno deciso
3. spec. al pl., doti, qualità personali, o, anche, mezzi economici, disponibilità finanziarie di qcn
4. efficienza, energia delle facoltà intellettive
- 5. capacità di obbligare o vincolare**

Qual è la polirematica (il cluster) completo? IN... DI... (forza, legge)

I risultati parziali sono tutti legati all'inserzione dell'articolo indeterminativo nella locuzione *in forza di (una – sic) legge*, segno della mancata individuazione dell'espressione cristallizzata da parte degli studenti e dell'assenza di riflessione metalinguistica sulla funzione del determinante.

Infine la domanda (8)⁶:

Cerca **giuridic*** nel corpus, evidenziando una parola a sinistra (1L). La suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni **giuridiche** soggettive è detta...

Questo quesito mette in atto un processo inverso: data la definizione bisogna risalire al termine attraverso la consultazione del corpus. Dal punto di vista del carico cognitivo si tratta certamente di un esercizio complesso che richiede maggiore elaborazione, perché bisogna prima capire la domanda e poi andare a cercare il significante portatore del significato indicato all'interno del testo. Tra le risposte degli studenti troviamo soluzioni inaccettabili, probabilmente date senza ricorrere alla consultazione del corpus, come *cittadinanza*, *personalità*, *ordinamento*, o casi in cui è riportata solo la testa del sintagma *capacità* senza la parte aggettivale *giuridica*, gli studenti non sono stati quindi in grado di individuare l'espressione polirematica.

⁶ La domanda fa riferimento agli artt. 20 e 22.

3.2. Alcuni risultati dell'IIS

Vediamo ora i risultati dell'ISS per la stessa batteria di esercizi

Domanda	Tasso di Successo	Valore p	Conteggio	Corrette	Parzialmente corrette	Errate
(1)	0,781	0,75	16	12	1	3
(2)	0,579	0	16	0	13	3
(3)	0,45	0	16	0	11	5
(4)	0,513	0,25	16	4	7	5
(5)	0,688	0,688	16	11	0	5
(6)	0,688	0,688	16	11	0	5
(7)	0,604	0,5	16	8	3	5
(8)	0,731	0,688	16	11	1	4
(9)	0,281	0	16	0	10	6
(10)	0,406	0	16	0	12	4

Tabella 2.

Si noti che i dati riportati in Tabella 2 divergono leggermente da quelli in Tabella 1. Sembra che questa classe abbia sbagliato molto dove l'altra invece aveva dei punteggi più che positivi e viceversa. Nel complesso il tasso di successo è molto simile, anzi, lievemente migliore (0,57), i risultati singoli sono distribuiti lungo una scala che va da 1,52 a 8,43 e che copre le grandezze intermedie.




Figura 2.

Tra le domande che più hanno creato difficoltà emergono la 2, la 3, la 9 e la 10.

La domanda 2 riguarda l'individuazione delle possibili realizzazioni della costruzione S + avere il diritto di + V + O

Cerca la parola **Diritto (hanno il diritto di)** e completa la tabella:

Chi	Avere diritto di	Verbo	Che cosa
I cittadini	hanno il diritto di		

Gli studenti hanno per lo più individuato correttamente tutti i verbi, ma emergono alcune curiose soluzioni sugli oggetti di tali verbi, che deviano dalla collocazione standard o sono il frutto di parafrasi creative – e poco appropriate al contesto e al significato da veicolare – del testo. Abbiamo quindi *professare la propria religione*, in luogo di *fede* o *raggiungere i più alti piani di studi* per *i gradi più alti degli studi*.




Figura 3.

Gli errori sul quesito numero 3 (riportato nell'es. (4) *supra*) sono riconducibili alla natura metagrammaticale della domanda, in cui si nominano le parti del discorso e si chiede di riconoscerle e darne degli esempi. Anche chi ha identificato la parte del discorso corretta ha poi sbagliato l'esemplificazione, inserendo lemmi non pertinenti (ad esempio *diritto di... esporre del tempo* invece di *disporre del tempo*) o non hanno completato il pattern richiesto laddove si chiedeva di indicare, accanto al verbo, anche l'eventuale oggetto diretto o indiretto (ad es. *istituire scuole, darsi ordinamenti...*)




Figura 4.

Nessuno studente ha risposto in modo totalmente corretto alle domande 9, che chiede di individuare gli aggettivi che co-occorrono con il lemma *provvedimento*, e 10, un word sketch sotto forma di grafico in cui bisogna rispondere a delle domande che definiscono le relazioni tra le parole (ad es. partendo da *libertà* e restringendo il campo di indagine alla *libertà personale*, individuare un sinonimo di *restrizione* e successivamente il verbo+preposizione che precedono la parola individuata – *sottoporre a restrizione/condizione*).

La classe dell'IIS Giulio permette di fare qualche cursoria considerazione sulle diverse competenze linguistiche degli italofoeni rispetto agli studenti provenienti da lingue diverse dall'italiano che vivono in una condizione di forte diglossia.

La figura 3 mostra i risultati degli italofoeni (serie 2) a confronto con i non italofoeni (serie 1). I cinque studenti con L1 diversa dall'italiano⁷ hanno nel complesso avuto risultati più omogenei e migliori dei compagni, che invece si attestano su poli estremi tra la grave insufficienza ed esiti piuttosto buoni. Se consideriamo i dati disaggregati e prendiamo in esame la Figura 3, notiamo che in generale la varianza è uguale ($< 0,05$), ma per soprattutto per alcuni item, in particolare si veda Q3, Q5 e Q6, la differenza della barra di errore è indicativa della migliore prestazione dei non italofoeni che invece hanno

⁷ Si tratta di quattro studenti romenofoni di cui solo uno nato in Italia e uno ispanofono nato in Italia.

sbagliato di più la domanda 1 e la 2, mentre negli altri casi i punteggi sono allineati a quelli dei compagni.

Nella lettura quantitativa dei risultati non va dimenticata la dimensione qualitativa legata alla realtà difficile in cui è collocata una scuola in cui l'elemento linguistico non è che una delle variabili che influenzano il rendimento; è quindi verosimile che i risultati scarsi siano frutto di un altrettanto scarso impegno e motivazione.

Infine possiamo fare alcune considerazioni sui risultati delle due scuole a confronto. Ci si sarebbe aspettata una prestazione nettamente migliore dagli studenti del liceo classico che, seppur solo in terza, sono più abituati a riflettere sulla lingua e hanno una preparazione eminentemente linguistico-letteraria. I dati smentiscono l'ipotesi iniziale: se si rileva che al Norberto Rosa tutti gli studenti hanno ottenuto la sufficienza e hanno completato tutti gli esercizi, è d'altra parte vero che al Giulio sono emerse alcune punte di eccellenza assenti nell'altra scuola. Certamente il campione non è statisticamente significativo e si presta ad un'analisi più qualitativa che quantitativa; tuttavia i dati raccolti ci permettono di riaffermare quanto espresso nelle premesse di questo lavoro, ovvero la difficoltà di comprendere e manipolare la lingua della Costituzione, e questo indipendentemente dal livello di educazione e preparazione.

4. *La comprensibilità da scuola a casa*

Durante il progetto poi è stato raccolto anche un set di dati che riguardano le competenze linguistiche legate alla Costituzione: si tratta di un task socio-linguistico assegnato agli studenti, che consisteva nel definire delle domande di lingua e contenuto per verificare la conoscenza della Legge fondamentale della Stato da parte del cittadino comune. Tra le domande linguistiche troviamo, ad esempio

È corretto dire *Disciplinare* un esercizio? SI NO

Quale tra questi verbi non si associa alla parola diritto riconoscere rimuovere garantire

Diritto __ educazione di per all' sull'

I diritti si _____ esercitano deliberano concordano discutono

Il Senato è eletto __ base regionale su dalla a

Sinonimo di amministrare la giustizia: esercitare disciplinare dirigere

Questa attività ha permesso in primo luogo il consolidamento delle competenze acquisite e un'ulteriore riflessione sul rapporto tra forma e sostanza nei linguaggi specialistici – e nel diritto in particolare, oltre all'acquisizione di maggiore consapevolezza dei rapporti sintagmatici tra le parole; i gruppi

che hanno elaborato le inchieste hanno dovuto ancora una volta interrogare le occorrenze della Costituzione secondo procedimenti corpus-based e corpus-driven (n-gram, frequenze, word sketch) affinando le capacità di ricerca e problem solving linguistico.

Il focus stesso delle domande elaborate dagli studenti è cifra di ciò che questi ultimi considerano complesso del linguaggio della Costituzione, emblematiche in questo senso sono le domande qui riportate:

Cosa si intende per “in forza di legge”?

1. ai sensi della legge
2. per costrizione di legge
3. per efficacia di legge

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Cosa vuol dire “in ragione di”?

1. secondo
2. grazie a
3. per mezzo di

Quale termine è più appropriato nel periodo “... si approva... maggioranza” [A]




Figura 5.

Consideriamo dunque alcuni risultati raccolti dagli studenti. Gli informanti sono prevalentemente adulti laureati o coetanei degli intervistatori; il loro numero e il loro profilo varia a seconda del gruppo di raccolta dei dati⁸. Diamo

⁸ La classe del liceo classico è stata divisa in tre gruppi che hanno lavorato indipendentemente ai quesiti (il primo ha intervistato 6 persone, il secondo 5, il terzo 4); la classe dell’IIS ha raccolto 13 interviste basate su domande concordate in classe, frutto del lavoro collettivo.

qui un resoconto qualitativo dei risultati rimandando ad altra sede la discussione dettagliata di quanto è emerso.

Tra le domande linguistiche più interessanti da osservare troviamo certamente quelle sulle preposizioni e sulle collocazioni.

La locuzione *approvare a maggioranza*, ad esempio, è stata riconosciuta solo da un terzo degli intervistati, e se *con* potrebbe essere un'alternativa accettabile fuori contesto, certamente non lo è altrettanto *su*.

Similmente la figura 5 rivela una propensione degli informanti per la preposizione *su*, più frequente di *a* (65 occorrenze di *su* su itTenTen contro le 21 di *a*), ma non contenuto nella Costituzione.

Il Senato è eletto [A BASE REGIONALE]




Figura 6.

È compito della Repubblica... gli ostacoli di ordine sociale... (art. 3). Quale dei verbi accompagna il sostantivo *ostacoli*? [RIMUOVERE]




Figura 7.

La Repubblica... a tutti i cittadini il diritto a lavorare [RICONOSCE]




Figura 8.

Rispetto alla co-occorrenza di parole e alla loro combinatorietà più o meno libera è interessante osservare le scelte in figura 6, dove il 40% ha risposto in modo esatto, il 20% ha scelto un sinonimo dell'opzione corretta, e il restante 40% ha optato per un lessema che è possibile dal punto di vista collocazionale e di fatto piuttosto frequente in italiano, ma che è decisamente inappropriato al significato e alla funzione enunciata nell'articolo.

Anche la figura 7 mette in luce la difficoltà di fronte ad alcune scelte lessicali: in questo caso si tratta di *riconoscere* (la soluzione corretta), *garantire* (la soluzione più selezionata dagli intervistati), *tutelare* (non preso in considerazione) e *conferire* un diritto. Al di là delle implicazioni giuridiche relative alla differenza tra *riconoscere* e *garantire*, dal punto di vista linguistico è significativo notare il che il 20% delle scelte si concentra *conferire*, che non è una collocazione ammessa in italiano.

Per quanto riguarda la relazione tra forma e sostanza del contenuto, citiamo le risposte legate al significato della parola *ufficio* riportate nel grafico 9:

L'*ufficio* di consiglieri di cassazione è: [INCARICO]




Figura 9.

Nessuno degli informanti ha risposto in modo corretto: le risposte si distribuiscono equamente tra *organo pubblico* e *autorità giudiziaria*, segno che gli intervistati non hanno compreso il focus della domanda e hanno interpretato il quesito in modo errato.

5. Conclusioni

Le considerazioni sulla leggibilità e sulla comprensibilità della Costituzione italiana che hanno definito il testo come semplice sia dal punto di vista sintattico e testuale che da quello lessicale, non sembrano aver tenuto conto di alcuni fattori che sfuggono ai calcoli statistici degli algoritmi di leggibilità. In particolare l'asse combinatorio, la permanenza di alcune locuzioni e usi tipici del linguaggio giuridico, uniti alla rischiosa polisemia della lingua italiana e all'insidiosa presenza di tecnicismi collaterali poco evidenti, rendono il testo più complesso di quanto possa sembrare di primo acchito.

I nuovi studi sulla Costituzione mirano ad affrancarsi dall'equivoco de-mauriano legato a calcoli lessicali basati sul Vocabolario di Base, integrando nella riflessione altri parametri ed estendendo l'indagine a dati raccolti "sul campo".

Questo studio è un primo tentativo di raccolta di dati sulla comprensibilità della Costituzione dal punto di vista dei fruitori del testo. Certamente l'esiguità del campione fa sì che i risultati quantitativi non siano generalizzabili, ma il progetto sui linguaggi specialistici continua e ci si auspica un ampliamento del database di risposte.

Una prima conclusione che si può trarre è certamente legata alla necessità di una educazione linguistica ai linguaggi specialistici, soprattutto laddove la multiformità del testo può dare origine ad interpretazioni apparentemente corrette ma che non ne rispezzano la vera essenza.

Bibliografia

- Ainis, Michele (1997), *La lingua oscura*, Laterza, Bari.
- Ainis, Michele (2008), *Il linguaggio della Costituzione*, in «Convegni e seminari», 18, *Resoconto del convegno tenutosi a Palazzo Minerva il 16 giugno 2008*, Senato della Repubblica, pp. 33-41.
- Barana, Alice/Fissore, Cecilia/Marchisio, Marina/Pulvirenti, Marta (2020), *An online math path to poster the transition of students between lower and upper secondary school*. Proceedings of the 16th International Scientific Conference ELearning and Software for Education, in «Carol I National Defence University Publishing House», 1, pp. 568-575.

- Bobbio, Norberto (1950), *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in «*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2, giugno 1950, pp. 342-367.
- Cardinale, Ugo/Corbucci, Paolo/Fagotto, Massimo (2017), *Le Olimpiadi di italiano. Un osservatorio sulle competenze logico-linguistiche degli studenti delle scuole superiori*, Bologna, Il Mulino.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Zampese, Luciano (a c. di), *Rilievi: le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Milano, Cesati, pp. 85-135.
- Corino, Elisa/Onesti, Cristina (2019), *Data-Driven Learning: A Scaffolding Methodology for CLIL and LSP Teaching and Learning*, in «*Frontiers in Education*» <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/educ.2019.00007/full>.
- Corino, Elisa (2020), *Lingua e diritto: la Costituzione a scuola*, in Visconti, Jacqueline/Manfredini, Manuela/Coveri, Lorenzo (a c. di), *Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione*. Atti del XV Congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana, Firenze, Cesati, pp. 39-47.
- Corino, Elisa (in stampa), *Learning one's own language: data-driven learning for Italian native speakers in LSP classes*, in Spina, Stefania/Tyne, Henry *Applying corpora in teaching and learning Romance languages*, John Benjamins.
- Corino, Elisa/Longo, Fabio/Onesti, Cristina/Pallante, Francesco/Sobrinho, Giorgio (in stampa). *Leggere la Costituzione a scuola. Tra lingua e diritto*, Roma, Carocci.
- Cortelazzo, Michele (2008), *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali: il settore giuridico*, in Cresti, Emanuela (a c. di), *Prospettive di studio del lessico italiano*, Atti del IX Congresso SILFI, Firenze, Firenze University Press, pp. 137-140.
- De Mauro, Tullio (2006), *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione al vol. Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. VII-XXXII.
- De Mauro, Tullio (2008), *Il linguaggio della Costituzione*, in «*Convegni e seminari*», 18, *Resoconto del convegno tenutosi a Palazzo Minerva il 16 giugno 2008*, Senato della Repubblica.
- Dell'Anna, Maria Vittoria (2008), *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, in «*Lingua nostra*», 69, pp. 98-110.
- Fissore Cecilia/Corino, Elisa/Marchisio, Marina (in stampa), *Adaptive exercises and formative assessment for English remedial action*, in *Orchestration of Learning Environments in the Digital World*, Springer.
- Gualdo, Riccardo/Telve, Stefano (2015), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci.
- Korzen, Iørn (2010), *Lingua, cognizione e due Costituzioni*, in Visconti, Jacqueline (a c. di), *Lingua e diritto*. Livelli di analisi, Milano, LED, pp. 163-201.
- De Mauro, Tullio (dir.) (2014), *Il Nuovo De Mauro*, <https://dizionario.internazionale.it/>.

- La Fauci, Nunzio (2011), *La Costituzione della Repubblica italiana. Spunti per una riflessione linguistica*, in Nesi, Annalisa/Morgana, Silvia/Maraschio, Nicoletta (a c. di), *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita. L'italiano e lo stato nazionale*. Atti del IX Convegno ASLI (Firenze, 2-4 dicembre 2010), Firenze, Cesati, pp. 383-94.
- Rovere, Giovanni (in questo volume), *Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 271-292.
- Rovere, Giovanni (2005), *Capitoli di linguistica giuridica*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Sabatini, Francesco/Coletti, Vittorio (2007), *Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana*, Milano, Rizzoli Larousse.
- Serianni, Luca (2007), *Italiani scritti*, Il Mulino, Bologna.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.

Luca Cignetti

LEGGERE LA LEGGE.

*LEGGIBILITÀ E COMPRESIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
IN LINGUA ITALIANA*

1. *Dall'“altra metà del cielo”*

Sul finire del secolo scorso, Tullio de Mauro osservava che «la massima parte degli studi ha riguardato la produzione linguistica e, più in genere, la semiotica e gli strumenti, le forme, le regole della lingua considerate sempre dal punto di vista della produzione di frasi, discorsi, *paroles*», mentre restava ancora «da esplorare sistematicamente, analiticamente, “l'altra metà del cielo” linguistico e semiotico, e cioè la ricezione e comprensione» (De Mauro 1993: 41).

Occuparsi della lingua dalla prospettiva del destinatario, collocandosi dunque “dall'altra parte” com'è quella di chi legge, significa chiedersi quali siano le condizioni e gli aspetti che garantiscono l'accessibilità di un testo. In questo contributo, ponendosi appunto dalla prospettiva del lettore, saranno commentati alcuni tratti linguistico-testuali della *Costituzione federale svizzera in lingua italiana* (in seguito *Cfi*) commentandone il grado di accessibilità alla luce dei parametri – noti in letteratura – della *leggibilità* (§ 2) e della *comprensibilità* (§ 3)¹.

2. *La leggibilità*

Il parametro della leggibilità, che può essere inteso come il grado di facilità con cui un testo viene letto, riguarda principalmente due concetti: un primo riferito alle caratteristiche del carattere di stampa e di altri fattori grafici e un secondo che riguarda intere sequenze testuali, di cui si prendono in considerazione variabili come la lunghezza delle parole e delle frasi. Questa seconda accezione di leggibilità – l'unica che è qui pertinente tematizzare – corrisponde a una caratteristica intrinseca dei testi e come tale può essere misurata. Per misurare la leggibilità sono state elaborate diverse formule, che corrispondono a

¹ Si vedano almeno Lucisano/Piemontese (1988), Piemontese (1996), Piemontese/Cavaliere (1998) e Zambelli (2014).

equazioni matematiche utili per calcolare il grado di difficoltà di un testo. Tali formule in genere prendono in considerazione variabili lessicali e sintattiche, fornendo un indice numerico che corrisponde al “valore di leggibilità”. Quella più nota per l’italiano è l’indice GULPEASE, che considera come parametri il numero di lettere per parola e il numero di parole per frase. Grazie all’indice GULPEASE² è possibile assegnare a un testo un valore di leggibilità compreso tra 0 (grado minimo) e 100 (grado massimo) e valutarne il livello di accessibilità per destinatari individuati tra profili con diversi livelli di istruzione³. L’indice di leggibilità può inoltre essere integrato con dati relativi alla frequenza delle parole appartenenti al “Vocabolario di base della lingua italiana” (in seguito VdB)⁴.

Nei paragrafi che seguono saranno commentati i risultati della formula GULPEASE applicata alla *Cfi*, soffermandosi sulla lunghezza delle parole e delle frasi (§ 2.1); successivamente saranno commentati i dati relativi alla frequenza delle parole appartenenti al VdB (§ 2.2).

2.1. La lunghezza media delle parole e delle frasi

La *Cfi* contiene 19.186 parole (*tokens*) e 1.377 frasi, con una media di 13,93 parole per frase e di 5,56 lettere per parola; l’indice GULPEASE medio è di 55 e quello minimo 26⁵. Come mostra la figura 1 (elaborata tramite la piattaforma www.corrige.it), alla *Cfi* corrisponde dunque un grado di accessibilità “facile” per i lettori in possesso di un’istruzione di scuola medio-superiore (lettura indipendente), difficile per i lettori in possesso di un’istruzione di scuola media (lettura difficile) e molto difficile per i lettori in possesso di un’istruzione di scuola elementare (lettura con frustrazione)

² La formula dell’indice GULPEASE, elaborata dal Gruppo universitario linguistico pedagogico (GULP) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» (cfr. Lucisano/Piemontese (1988)) è la seguente: $89 - LP/10 + FR*3$; dove LP corrisponde alle lettere per 100, diviso il totale delle parole, e FR alle frasi per 100, diviso il totale delle parole.

³ Si considerano i testi con un indice GULPEASE superiore a 80 accessibili ai lettori con un’istruzione elementare, quelli con un indice superiore a 60 ai lettori con un’istruzione media e quelli con un indice superiore a 40 ai lettori con un’istruzione medio-superiore. Per fare alcuni esempi, il *Piccolo principe* ha un indice di leggibilità GULPEASE di 85, *Pinocchio* di 72 e *I promessi sposi* di 67.

⁴ I dati citati in questo contributo fanno riferimento a De Mauro (1997).

⁵ È stato preso in considerazione il testo della *Cfi* del 18 aprile 1999 (stato 1° gennaio 2021), privo delle note e degli indici.

Indice Gulpease: media = 55 (minimo = 26)




Figura 1. Indice di leggibilità GULPEASE della *Cfi* (fonte: www.corrige.it).

Va inoltre ricordato che, tipologicamente, i testi giuridici impiegano in media periodi più lunghi rispetto a quelli di altri generi testuali: Gotti (1991: 85) ricorda che nel corpus di testi legali inglesi di Gustafsson (1975) le frasi hanno una lunghezza media di 55 parole, cioè il doppio delle frasi dei testi scientifici e addirittura otto volte superiore a quella dei testi orali.

Il livello di leggibilità della *Cfi* registrato dall'indice GULPEASE può dunque essere considerato analogo a quello della *Costituzione della Repubblica italiana*, a cui è riconosciuta una leggibilità esemplare tanto che per De Mauro (2006) “non vi è testo legislativo italiano che possa vantare una così larga accessibilità” (p. XXIV).

2.2. La frequenza delle parole

Come mostra la tabella 1 (elaborata tramite la piattaforma www.corrige.it), oltre l'84% delle parole della *Cfi* fa parte del VdB⁶, mentre ne sono estranee quasi il 16%; oltre il 72% delle parole, inoltre, fa parte del “Vocabolario

⁶ Il VdB, nell'edizione qui consultata (De Mauro 1997) è formato da 7.078 lemmi, dei quali 1.991 fanno parte del “Vocabolario fondamentale”, vale a dire dell'insieme delle parole più frequenti in assoluto (come *aria, avere, essere, e, o, ma, mare, mondo*), 2.750 fanno parte del “Vocabolario di alto uso”, vale a dire dell'insieme di parole ancora frequenti ma meno di quelle del gruppo precedente (come *accarezzare, anziano, cucinare, denso, liquido*), 2.337 fanno parte del “Vocabolario di alta disponibilità”, vale a dire dell'insieme di parole note e comprensibili da tutti anche se non usate molto frequentemente (come *abbronzare, alfabeto, cappotto, coniglio, forchetta, pomata*).

fondamentale⁷, che comprende i circa 2.000 lemmi più comuni in assoluto della lingua italiana⁷:

	parole	% di parole	% tra parole VdB
Totale parole VdB	16.162	84,24	100
<i>Fondamentale</i>	13.886	72,38	85,92
<i>Alto uso</i>	2.009	10,47	12,43
<i>Alta disponibilità</i>	267	1,39	1,65
Totale parole non VdB	3.024	15,76	0

Tabella 1. Frequenza delle parole della *Cfi* (fonte: www.corrige.it).

Nella *Cfi* i *types* sono 1.190, con una *type-token ratio* del 6,2%⁸. Per quanto riguarda la frequenza lessicale, l'elenco dei lemmi con oltre 20 occorrenze che appartengono al VdB (escluse le forme indeclinabili e le voci verbali) comprende le voci che seguono:

diritto/i (167), *legge* (85), *consiglio* (76), *compiti* (56), *assemblea* (55), *articolo* (44), *popolo* (43), *libertà* (40), *costituzione* (37), *protezione* (37), *svizzera* (agg.) (37), *disposizioni* (35), *imposta* (34), *autorità* (33), *parte* (32), *assicurazione* (31), *tassa* (31), *provvedimenti* (30), *nazionale* (28), *disposizione* (26), *traffico* (26), *iniziativa* (25), *materia* (25), *paese* (25), *persone* (25), *principi* (25), *lavoro* (24), *sicurezza* (23), *vigore* (23), *contributi* (22), *entrata* (22), *mezzi* (22), *tribunale* (22), *esecuzione* (21), *membri* (21), *strade* (21).

Nella *Cfi* sono presenti inoltre 3.024 parole non appartenenti al VdB, che corrispondono al 15,76% del totale. Limitandoci a quelle con almeno 15 occorrenze, troviamo le seguenti voci:

confederazione (250), *federale/i* (229), *cantone/i* (218), *prescrizioni* (54), *emana* (50), *capoverso* (40), *competenze* (33), *prestazioni* (33), *ambito* (30), *cantonale/i* (30), *legislazione* (27), *revisione* (22), *compete* (20), *emanare* (19), *transitoria* (19), *adempimento* (17), *decreto* (17), *intercantonale/i* (18), *finanziamento* (17), *tutela* (16).

Tra queste ultime, si può tuttavia osservare come le voci *confederazione* (250), *federale/i* (229) e *cantone/i* (218), le prime tre per frequenza, e le voci

⁷ A titolo di confronto, nella *Costituzione della Repubblica italiana* contiene il 91,19% parole del VdB (di cui l'86,17% del Vocabolario fondamentale, il 12,27% del Vocabolario di alto uso e l'1,56% del Vocabolario di alta disponibilità), con un indice GULPEASE di 54.

⁸ La *type-token ratio* è un indice della varietà lessicale di un testo (cfr. Laviosa 1998).

cantonale/i (30) e *intercantonale/i* (18), facciano riferimento ad aspetti specifici della realtà svizzera: per questo motivo, benché estranee al VdB, si può ragionevolmente ritenere che siano accessibili per un lettore residente nel territorio elvetico. Nello stesso elenco compaiono inoltre i nomi propri di cantoni e città svizzere, per un totale di 49 occorrenze, oltre a una occorrenza della voce *federalismo*. In totale, la somma delle voci non presenti nel VdB ma che si possono considerare facilmente leggibili per i lettori residenti in Svizzera sono 795, ossia oltre il 26% delle parole della *Cfi* che l'indice GULPEASE considera estranee al VdB.

3. *La comprensibilità*

L'efficacia delle formule di leggibilità, in particolare se riferite a testi giuridici e amministrativi, è stata messa in discussione per una serie di ragioni: per il fatto che possano non rispecchiare i livelli effettivi di difficoltà dei testi in esame (se analizzato con formule diverse, a uno stesso testo possono essere associati indici diversi), per il fatto che prendano in considerazione solo pochi parametri (e solo quelli più facilmente misurabili) e poiché presuppongono un modello di comunicazione non più attuale⁹ (cfr. Fortis 2005: 48-65). Per individuare l'accessibilità di un testo, la sola leggibilità non costituisce dunque un parametro sufficiente ed è per questo utile integrarla con un altro criterio, quello della comprensibilità, che corrisponde a una proprietà qualitativa. A differenza della leggibilità, che riguarda aspetti lessicali e morfosintattici, la comprensibilità si riferisce piuttosto alle caratteristiche funzionali delle informazioni veicolate e alla loro organizzazione logico-semantica (cfr. Piemontese 2000). Più precisamente, Zambelli (2014) considera un testo comprensibile quando sono rispettate le seguenti quattro condizioni:

- 1) il tema principale e la progressione tematica sono chiaramente espressi;
- 2) la densità informativa non è eccessiva;
- 3) le inferenze sono accessibili;
- 4) le intenzioni comunicative sono chiare.

⁹ A proposito dell'inattualità del modello di comunicazione presupposto dalle formule di leggibilità, cfr. in particolare Fortis (2005): "La riflessione teorica più recente ne ha evidenziato i limiti: è unidirezionale, sopravvaluta il ruolo dell'emittente e sottovaluta quello del destinatario, visto come passivo decodificatore di un messaggio interamente predeterminato dal primo; è astratto, non considera il contesto, spesso indispensabile a sciogliere le ambiguità, a cogliere l'intenzione comunicativa dell'emittente, a identificare i riferimenti delle espressioni linguistiche, a capire gli usi figurati, non letterali, e indiretti del linguaggio; in definitiva, è inadeguata a dare conto della complessità e dell'interattività del processo di comunicazione" (p. 62).

Nell'analisi che segue si prenderanno in considerazione alcune forme della *Cfi* in relazione al primo e al terzo parametro dell'elenco di Zambelli (2014), quali il tema e la progressione tematica (§ 3.1) e le inferenze (§ 3.2)¹⁰.

3.1. *Il tema e la progressione tematica*

Quanto alla chiara espressione del tema principale, un primo tratto significativo della *Cfi* riguarda la presenza della titolazione in corrispondenza di ciascun articolo. I titoli della *Cfi* sono costituiti nella maggior parte dei casi da un sintagma nominale unico¹¹ e identificano esplicitamente il tema, favorendone in tal modo la comprensibilità. Benché possa apparire come una soluzione informativamente onerosa, la titolazione degli articoli è di supporto alla comprensibilità, e dunque alla chiarezza: ciò è particolarmente evidente quando alla forma proposizionale del corpo dell'articolo corrisponde come sintesi la variante nominalizzata del titolo, come nel caso del *Capitolo 1* del *Titolo secondo*, dedicato ai *Diritti fondamentali*, dove proprio il titolo consente l'immediata identificazione del passaggio tematico tra i diversi articoli. In simili casi, tipicamente, il titolo viene ripreso a tema nella parte iniziale del corpo dell'articolo, per ripetizione come nell'esempio (1) (*Libertà di lingua* > *La libertà di lingua*), per ripetizione con integrazione come nell'esempio (2) (*Diritto all'istruzione scolastica di base* > *Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita*) oppure per riformulazione perifrastica come nell'esempio (3) (*Libertà della scienza* > *La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici*):

- (1) **Art. 18** Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
- (2) **Art. 19** Diritto all'istruzione scolastica di base
Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
- (3) **Art. 20** Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.

¹⁰ Ci si limita in questa sede a citare i tratti utili nella prospettiva della comprensibilità, rinviando per ogni approfondimento agli altri contributi del volume.

¹¹ Uniche eccezioni sono costituite da alcuni titoli formati da due o più sintagmi nominali coordinati.

Si osservi come la titolazione dei singoli articoli di legge sia un tratto assente nella *Costituzione della Repubblica italiana*, mentre compare in quella ticinese e in quella grigionese (dove è però posta non sopra il testo bensì sul margine sinistro).

Un altro aspetto che muove a favore della comprensibilità è il ricorso alle ripetizioni dei sintagmi tematici all'interno del singolo articolo, dove sono preferiti alle forme sinonimiche; le ripetizioni compaiono anche quando le locuzioni sono già usate nei titoli degli articoli stessi e anche in più articoli in successione, come negli esempi (4) e (5):

(4) **Art. 35** Attuazione dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

(5) **Art. 36** Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

² Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

³ Esse devono essere proporzionate allo scopo.

⁴ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

In alcuni casi di progressione a tema costante, e come soluzione preferibile e di minore opacità rispetto a forme sinonimiche o parafrastiche, il tema-soggetto può talvolta non essere espresso, come negli esempi (6) e (7), oppure – ma più raramente – ripreso con una forma pronominale, come nell'esempio (8):

(6) **Art. 11** Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

¹ I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

² Nei limiti delle loro capacità, [Ø] esercitano autonomamente i loro diritti.

(7) **Art. 47** Autonomia dei Cantoni

¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

² [Ø] Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. [Ø] Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

(8) **Art. 27** Libertà economica

¹ La libertà economica è garantita.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

A livello macrotestuale, si può ritrovare la stessa strutturazione tematica di tipo piramidale già osservata a proposito della *Costituzione della Repubblica italiana*, “il cui vertice corrisponde alla Costituzione stessa e alla cui base poggiano gli elementi topicali (tematici) dei singoli articoli” (Cignetti 2005: 95), ma con l'aggiunta ora di un ulteriore livello, costituito appunto dalla titolazione dei singoli articoli di legge. Come esempio, si osservi come i titoli di gran parte degli articoli del *Capitolo 1* della *Cfi*, se letti in progressione, compongano un elenco degli elementi il cui “ipertema” viene fornito dal titolo della rubrica di livello superiore (in questo caso *Diritti fondamentali*), soluzione che favorisce ulteriormente l'identificazione del tema:

(9) **Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali****Capitolo 1: Diritti fondamentali**

Art. 7 Dignità umana

Art. 8 Uguaglianza giuridica

Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno

Art. 13 Protezione della sfera privata

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione

Art. 17 Libertà dei media

Art. 18 Libertà di lingua

Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base

Art. 20 Libertà della scienza

Art. 21 Libertà artistica

Art. 22 Libertà di riunione

Art. 23 Libertà d'associazione

Art. 24 Libertà di domicilio

[...]

3.2. *Le inferenze*

Tra le numerose classificazioni proposte in letteratura (per cui cfr. almeno Van den Broek (1994) e Kintsch/Kintsch 2005), si prendono qui in considerazione, per la loro rilevanza nell'ambito della comprensione del testo, le categorie delle «inferenze di connessione» e delle «inferenze di integrazione» (cfr. Cain/Oakhill/Lemmon 2004). Appartengono al primo gruppo le inferenze necessarie per desumere il nesso causale tra due o più proposizioni, di cui un esempio classico è riportato in (10) (tratto da Abbott/Black 1986), dove l'inferenza corrisponde alla frase *è avvenuto un incidente stradale e il camion ha investito delle persone*:

(10) La strada era ghiacciata. Il camion correva veloce. Ci furono molti feriti.

Per quanto riguarda i connettivi causali, nella *Cfi* non ne sono presenti né di tipo «progressivo» (come per esempio *perché, poiché, per questo motivo* e simili) né di tipo «regressivo» (come *quindi, dunque, di conseguenza* ecc.) (cfr. Ferrari 1999). Si potrebbe per questo ipotizzare che i nessi causali siano tendenzialmente impliciti, e che di conseguenza il lettore venga sottoposto a un notevole sforzo inferenziale. In realtà, a poter essere inferito, nella *Cfi*, è il solo caso di relazione causale, di tipo «regressivo», nell'unica occasione citata nell'esempio (11):

(11) **Art. 10** Diritto alla vita e alla libertà personale
¹ Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
 [...]

Sono proprio i nessi causali, infatti, a mancare nella *Cfi*, poiché per loro natura – sia che si tratti di norme costitutive sia prescrittive¹² – i testi normativi non richiedono motivazioni né necessitano del consenso del lettore attraverso movimenti argomentativi¹³.

Più in generale, tutti i nessi logici sono poco rappresentati nella *Cfi*, anche quando ben esplicitati dalla presenza di connettivi. L'unico nesso che compare con una certa frequenza è quello condizionale¹⁴, come nell'esempio (12), talvolta usato con valore limitativo, come nell'esempio (13):

¹² Cfr. Carcaterra (1994).

¹³ Cfr. anche Cignetti (2005: 114), a proposito della *Costituzione della Repubblica italiana*: «Il fine persuasivo è [...] estraneo alla Costituzione per l'autorevolezza intrinseca di cui essa è dotata come testo, tale da porsi, *norma normans*, al vertice della gerarchia delle fonti giuridiche».

¹⁴ Sui nessi di tipo condizionale cfr. Visconti (2000).

(12) **Art. 36** Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

[...]

(13) **Art. 25** Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato

¹ Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

Un altro nesso esplicito presente, ma con una sola occorrenza, è quello finale, come nell'esempio (14):

(14) **Art. 61a** Spazio formativo svizzero

[...]

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Per queste ragioni si può sostenere che nella *Cfi* non siano presenti inferenze connettive e che questo sia un tratto a favore della comprensibilità del testo.

Le inferenze di integrazione riguardano invece informazioni che devono essere aggiunte ricorrendo all'enciclopedia del lettore. Anche in questo caso ci si concentrerà su un unico fenomeno, e precisamente quello dei rinvii extratestuali ad altre fonti giuridiche. Quando nella *Cfi* sono presenti rinvii a testi esterni, questi riguardano sempre fonti generiche, evocate per lo più al fine di limitare o di specificare le condizioni di quanto dichiarato nell'articolo, la cui conoscenza non costituisce dunque una condizione per la comprensione del testo. Tali fonti sono citate attraverso formule in cui "la legge" limita i casi in cui ha applicazione quanto enunciato nella parte precedente dell'articolo, come negli esempi (15)-(17):

(15) **Art. 28** Libertà sindacale

¹ I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

[...]

⁴ La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

(16) **Art. 30** Procedura giudiziaria

[...]

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

(17) **Art. 58** Esercito

[...]

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

In altri articoli “la legge” può indicare le modalità di applicazione di quanto disposto in precedenza, come nell'esempio (18):

(18) **Art. 64a** Perfezionamento

¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

[...]

³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Con una funzione analoga compaiono anche formule condizionali, come nell'esempio (19), oppure casi in cui il ruolo agentivo della limitazione è attribuito a “la Confederazione e i Cantoni”, come nell'esempio (20):

(19) **Art. 31** Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

[...]

(20) **Art. 29a** Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

A differenza di quanto accade in altre fonti giuridiche, nella *Cfi* non compaiono invece rinvii intertestuali puntuali.

Le inferenze appartenenti alle due categorie qui interrogate risultano dunque circoscritte, facendo così convergere il testo della *Cfi* verso il tratto della “esplicitzza”, caratteristico dei testi normativi a livello tipologico (cfr. Sabatini 1999).

4. *Conclusioni*

La rassegna di tratti linguistico-testuali qui raccolti e commentati ha consentito di mettere in luce l'elevato grado di accessibilità in lettura della *Cfi*, una proprietà che si manifesta sia a livello sintattico-lessicale, come mostrato dai valori di leggibilità registrati attraverso l'indice GULPEASE e dal

rapporto *type-token*, sia dal punto di vista della comprensibilità, grazie alla segnalazione chiara dei referenti tematici e alla ridotta presenza di inferenze di tipo connettivo e integrativo. Analogamente a quanto osservato in vari studi a proposito della *Costituzione della Repubblica italiana* e dichiarato esplicitamente dai “padri costituenti”¹⁵, anche la *Cfi* mostra dunque le caratteristiche di un testo confacente al principio secondo cui, come ha scritto Francesco Sabatini, «a una chiarezza assoluta e stringente di un’enunciazione normativa deve corrispondere una formulazione linguistica assolutamente priva di ambiguità»(Sabatini 2017: 114).

Bibliografia

- Abbott, Valerie/Black, John B. (1986), *Goal-related inferences in comprehension*, in Galambos, James A./Abelson, Robert P./Black, John B. (a c. di), *Knowledge Structures*, Hillsdale, NJ, Erlbaum.
- Cain, Kate/Oakhill, Jane/Lemmon, Kate (2004), *Individual differences in the inference of word meanings from context: the influence of reading comprehension, vocabulary knowledge, and memory capacity*, in «Journal of Educational Psychology», 96, pp. 671-681.
- Carcattera, Gaetano (1994), *Norme costitutive*, in Scarpelli, Uberto/Di Lucia, Paolo (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 219-231.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in Ferrari, Angela (a c. di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-135.
- Cignetti, Luca (2010), *Testi prescrittivi*, in Simone, Raffaele (a c. di), *Enciclopedia dell’Italiano*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, pp. 1482-1485.
- Cortelazzo, Michele (1988), *Lingua e legislazione*, in Holtus, Günther/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (a c. di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, IV, Tübingen, Niemeyer, pp. 305-311.
- Cortelazzo, Michele (1997), *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in Schena, Leo (a c. di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU, pp. 35-50.
- De Mauro, Tullio (1993), *Qualche ipotesi sulla comprensione degli enunziati*, in «La Linguistique», 29/2, pp. 41-53.

¹⁵ Cfr. il seguente estratto del discorso di Pietro Calamandrei del 4 marzo 1947: “Ora, vedete, colleghi, io credo che in questo nostro lavoro soprattutto ad una meta noi dobbiamo, in questo spirito di familiarità e di collaborazione, cercare di ispirarci e di avvicinarci. [...] Il nostro motto dovrebbe esser questo: «chiarezza nella Costituzione»”. Sulla chiarezza della *Costituzione della Repubblica italiana*, cfr. almeno Cignetti 2005, Cortelazzo 1997, De Mauro 2006, Deon 1998.

- De Mauro, Tullio (1997), *Guida all'uso delle parole*, Roma, Editori Riuniti, 12^a edizione [prima edizione 1980].
- De Mauro, Tullio (2006), *Introduzione. Il linguaggio della Costituzione*, in *Costituzione della Repubblica italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. VII-XXXII.
- Deon, Valter (1998), *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Alfieri, Gabriella/Cassola, Arnold (a c. di), *La «Lingua d'Italia». Usi pubblici e istituzionali, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995)*, Roma, Bulzoni, pp. 195-212.
- Ferrari, Angela (1999), *Tra rappresentazione ed esecuzione: indicare la "causalità testuale" con i nomi e con i verbi*, in «Studi di grammatica italiana» 18, pp. 113-144.
- Fortis, Daniele (2005), *L'uso delle formule di leggibilità nella scrittura amministrativa*, in «Rivista italiana di comunicazione pubblica», 23, pp. 34-74.
- Gotti, Maurizio (1991), *I linguaggi specialistici. Caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*, Firenze, La Nuova Italia.
- Gustafsson, Marita (1975), *Some syntactic Properties of English Law Language*, in *Publications of the Department of English*, 4, Turku, University of Turku, 1975.
- Kintsch, Walter/Kintsch, Eileen (2005), *Comprehension*, in Scott G. Paris/Steven A. Stahl (a c. di), *Children's reading comprehension and assessment*, Mahwah (NJ), Erlbaum, pp. 71-92.
- Laviosa, Sara (1998), *The English-Comparable Corpus: a Resource and a Methodology*. In Bowker, Lynne/Cronin, Michael/Kenny, Dorothy/Pearson, Jennifer (a c. di), *Unity in Diversity: Current Trends in Translation Studies*, St Jerome Publishing, Manchester.
- Lucisano, Pietro/Piemontese, Maria Emanuela (1988), *GULPEASE: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana*, in «Scuola e città», 3, 31, pp. 110-124.
- Lubello, Sergio (2021), *L'italiano del diritto*, Roma, Carocci.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Piemontese, Maria Emanuela (1996), *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*, Napoli, Tecnodid.
- Piemontese, Maria Emanuela/Cavaliere, Laura (1998). *Leggibilità e comprensibilità di sussidiari per le scuole elementari*, in Anna Rosa Guerriero (a c. di), *L'educazione linguistica e i linguaggi della scienza*, Firenze, La Nuova Italia, pp. 221-240.
- Piemontese, Maria Emanuela (1998), *Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia di oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica*, in Alfieri, Gabriella/Cassola, Arnold, *La «Lingua d'Italia». Usi pubblici e istituzionali, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995)*, Roma, Bulzoni, pp. 269-292.
- Piemontese, Maria Emanuela (2000), *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in Veronesi, Daniela (a c.

- di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca/Rechtlinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, pp. 103-118.
- Sabatini, Francesco (1999), “Rigidità-esplicitzza” vs “elasticità-implicitzza”: *possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*, in Gunver Skytte e Francesco Sabatini, *Linguistica Testuale Comparativa, Atti SLI, Copenhagen 5-7.2.1998*, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, pp. 141-172.
- Sabatini, Francesco (2017), *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, in A.A.V.V., *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, Roma, Senato della Repubblica, pp. 113-116.
- Van den Broek, Paul (1994), *Comprehension and memory of narrative texts: Inferences and coherence*, in Morton Ann Gernsbacher (a c. di), *Handbook of psycholinguistics*, San Diego, CA, Academic Press, pp. 539-583.
- Visconti, Jacqueline (2000), *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese. Uno studio contrastivo*, Alessandria, Edizioni dell’Orso.
- Zambelli, Maria Luisa (2014), *Semplificare i testi di studio: quando, come*, in «Italiano LinguaDue», 1, pp. 327-341.

Angela Ferrari

*DALLA COSTITUZIONE SVIZZERA
IN LINGUA ITALIANA DEL 1874 A QUELLA DEL 1999.
PER UNA SISTEMAZIONE DELLE VARIAZIONI LINGUISTICHE*

1. *Introduzione*¹

1.1. Come si dice nel messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (96.091) concernente la revisione della Costituzione federale – che entrerà poi in vigore il 18 aprile 1999² –, la riforma prospettata, pur non essendo una revisione in senso classico, è di ampia portata: non riguarda cioè l'aspetto «puramente formale», non è «limitata a una nuova formulazione del vigente diritto costituzionale» (p. 2); verte soprattutto su una più coerente organizzazione dei contenuti e sulla architettura delle sezioni, degli articoli e dei capoversi³. Ciò detto, l'importanza del lavoro che si intende fare sulla lingua e sulla micro-testualità è più volte sottolineata. Si osserva infatti che «[l]a lingua della Costituzione federale [quella in vigore in quel momento, adottata nel 1874] è in molte parti non più attuale, anzi per più di un aspetto confusa, poiché la coerenza delle nozioni è andata col tempo perduta in ragione delle numerose modifiche» (p. 14). E si dice che «la densità normativa [va] ridotta e la lingua modernizzata» (p. 2); o ancora che occorre «esprimere in modo il più possibile completo, chiaramente strutturato e in forma comprensibile il vigente diritto costituzionale e, quindi, istituire per il cittadino la trasparenza indispensabile delle norme fondamentali dello Stato» (pp. 2-3).

Ma quali sono più precisamente i cambiamenti linguistici che sono poi di fatto intervenuti per rendere la lingua della Costituzione svizzera più moderna, più coerente e più chiara? L'obiettivo di questo articolo consiste nell'individuare, sistematizzare e esemplificare tali mutamenti, sulla base di un'analisi comparativa dei primi 100 articoli della Costituzione del 1874 e di quella del 1999⁴.

¹ Ringrazio Jean-Luc Egger, Filippo Pecorari e Enrico Roggia per le attente e utili riletture.

² Quella da me consultata è l'ultima versione, stato il 1° gennaio 2021.

³ Le vere innovazioni di fondo riguardano invece i diritti popolari e l'organizzazione giudiziaria, che formano due progetti distinti sottoposti al voto popolare separatamente (progetti B e C).

⁴ In realtà i fenomeni degni di nota sono così fitti che l'esemplificazione riguarda soprattutto le prime decine di articoli (anche perché di fatto la quantità di articoli è nettamente più eleva-

1.2. La lingua dell'attuale Costituzione svizzera coincide sostanzialmente con il cosiddetto standard letterario, che – come è noto – «non vuol dire *tout court* “lingua delle opere letterarie” (attingendo la letteratura spesso e volentieri a più fonti e livelli di lingua), ma piuttosto “lingua di livello letterario”, appoggiata sulla tradizione letteraria» (Berruto 2012: 26). Rispetto alla manifestazione prototipica di questo, dal punto di vista del registro la lingua della Costituzione è tuttavia caratterizzata – verso l'alto – da punte di italiano aulico-burocratico e – verso il basso – da una sintassi e da un'interpunzione agili e spedite. Le differenze rispetto alla versione precedente del 1874 – al netto dei 140 micro-interventi contenutistici che si sono succeduti negli ultimi cento anni – sono molte. Lo standard italiano dell'epoca era infatti molto diverso da quello attuale: guardato con il cannocchiale della sincronia, esso da una parte è caratterizzato da una forte componente aulica e dall'altra contiene forme e strutture oramai cadute in disuso.

1.3. Le differenze tra l'italiano della Costituzione svizzera del 1874 e quello della Costituzione svizzera del 1999 si spalmano su tutti i livelli linguistici pertinenti: sul livello fono-morfologico; su quello lessicale, relativo sia alle parole con valore denotativo sia a quelle funzionali; su quello morfo-sintattico; su quello interpuntivo; su quello testuale, in particolare per quanto riguarda la scelta dei dispositivi coesivi. Per individuarle, solo raramente ho potuto paragonare formulazioni diverse dello stesso identico contenuto semantico: come già accennato, il cambiamento avvenuto da una versione all'altra è infatti sistematico e profondo, dato che era chiaro che «Le carenze della Costituzione federale concernono quindi non soltanto la forma bensì anche i contenuti: esse non sono quindi soltanto e nemmeno in modo preponderante un problema di estetica giuridica. Rendono evidente come la Costituzione federale [del 1874] necessiti di un rinnovamento approfondito» (Messaggio 1996: 14). Partendo da luoghi linguistici sentiti come particolarmente aulici e/o ancorati al passato ottocentesco, ho cercato nella versione della Costituzione del 1999 luoghi linguistici paralleli – fono-morfologici, lessicali, morfo-sintattici, interpuntivi, coesivo-testuali – per controllarne la restituzione espressiva.

ta della loro numerazione, visto che regolarmente abbiamo articoli *bis* e *ter*, ma anche *quater*, *quinquies*, *sexies* ecc.). Da notare inoltre che – tranne qualche eccezione segnalata – ho evitato di proporre esempi tratti da aggiunte successive al 1874 segnalate nelle note alla legge.

2. Il livello fono-morfologico

Dal punto di vista fono-morfologico, sono state eliminate scelte oramai non più correnti o relegate nell'ambito dell'italiano aulico-formale. Tra queste, c'è per esempio la *i* prostetica che troviamo nell'articolo 2, e che aveva come obiettivo di evitare un gruppo consonanti inabituale o poco abituale⁵ (d'ora in poi i rilievi segnalati dal grassetto sono miei):

(1) Art. 2

La Lega ha **per iscopo**: di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 2)

Si noti che nella versione del 1999 non troviamo più l'espressione *per iscopo*; il concetto di *scopo* diventa il titolo dell'articolo:

(2) Art. 2 **Scopo**

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
[...]
(Costituzione svizzera del 1999, art. 2 cpv. 1)

Non viene più scelta neppure la *d* eufonica che accompagna la congiunzione *e* quando è seguita dall'articolo *i*:

(3) Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo **ed i** diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 5)

Nella Costituzione del 1999, più modernamente, la *d* eufonica emerge solamente quando si trova a contatto la stessa vocale; altrimenti, essa non viene aggiunta:

(4) Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

[...]
³ Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura **e il** paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

⁵ Sotto alcune penne la *i* prostetica è diffusa anche nel Novecento avanzato.

[...]

⁵ Le paludi **e i** paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 78 cpv. 3 e 5)

Non si trova più neanche la contrazione della preposizione *con* e dell'articolo, né a maggior ragione contrazioni di *per* più articolo nell'espressione *pei*:

(5) Art. 10

[...]

² Tuttavia per gli oggetti accennati all'articolo 9, i Cantoni possono corrispondere direttamente **colle** Autorità e **cogli** impiegati secondari di un estero Stato.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 10 cpv. 2)

(6) Art. 56

I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o pericolose allo Stato né **pel** loro scopo, né **pei** mezzi a questo impiegati. La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni a reprimere l'abuso di codesto diritto.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 56)

Non ci sono più neppure forme tronche dell'articolo indeterminativo plurale:

(7) Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri **de' trattati** di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 9)

Si osservi che in costruzioni simili – mirando a una maggiore semplicità morfosintattica – la Costituzione del 1999 omette sistematicamente l'articolo indeterminativo, inutile semanticamente:

(8) Art. 48 Trattati intercantonali

¹ I Cantoni possono **concludere trattati intercantonali** nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

[...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 48 cpv. 1)

Per quanto riguarda la morfologia delle forme lessicali denotative, si riscontra l'abbandono di forme oramai desuete o ritenute come troppo auliche. Si pensi per esempio alla sostituzione di *conchiudere* con *concludere*:

(9) Art. 7

[...].

² Per lo contrario hanno essi diritto di **conchiudere** tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; [...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 7 cpv. 2)

Nella Costituzione del 1999, troviamo naturalmente *concludere*, come mostrano l'articolo 48 qui sopra e il seguente:

(10) Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

¹ I Cantoni possono **concludere** con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

[...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 56 cpv. 1)

O si pensi ancora alla parola *edifizio* che diventa in una diversa disposizione *edificio*:

(11) Art. 22

¹ Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rilevare in proprietà le piazze d'arme e gli **edifizi** colle loro dipendenze che si trovano nei Cantoni e che hanno destinazione militare.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 22 cpv. 1)

(12) Art. 89 Politica energetica

[...]

⁴ Le misure concernenti il consumo di energia negli **edifici** competono in primo luogo ai Cantoni.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 89 cpv. 4)

A questi due casi, possiamo aggiungere l'eliminazione di una serie di forme verbali non più presenti nell'italiano attuale. Rappresentativi a questo riguardo sono l'abbandono del verbo *ponno*, in realtà già desueto, perlomeno in prosa, già nel 1874:

(13) Art. 82

[...]

³ I Deputati di uno stesso Cantone non **ponno** coprire la carica di Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 82 cpv. 3)

E la sostituzione di *sieno* con *siano*:

(14) Art. 23

³ L'Assemblea federale può interdire l'erezione di opere pubbliche, le quali **sieno** di danno agli interessi militari della Confederazione.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 23 cpv. 3)

3. *Il livello lessicale*

Per l'analisi della componente lessicale della lingua della Costituzione, si rivela costruttivo distinguere tra lessico denotativo – che evoca concetti referenziali – e lessico funzionale (*perché, siccome* ecc.), la cui semantica consiste nel collegare entità referenziali.

3.1. Per quanto riguarda parole denotative obsolete o sentite come troppo ricercate dal punto di vista semantico, il bacino entro il quale pescare è molto ampio⁶. Qui ne vediamo solo alcuni casi. Si potrebbe pensare per esempio all'aggettivo *pari* rimpiazzato nel 1999 da *uguale*⁷:

(15) Art. 4

[...]

² Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di **pari** valore.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 4 cpv. 2)

(16) Art. 8 Uguaglianza giuridica

[...]

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di **uguale** valore.

[...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 8 cpv. 3)

Nella versione del 1874 (in realtà 1981), la scelta di *pari* si potrebbe spiegare con la volontà degli estensori di non ripetere la parola *uguale* che si trova

⁶ Si noti che mi concentro solo sul lessico non specialistico. Una ricerca sul cambiamento dei termini giuridici chiederebbe altre competenze e altri tipi di considerazioni.

⁷ A dire il vero, e inaspettatamente dal punto di vista linguistico, questo capoverso 2 e il "pari" sono stati introdotti solo nel 1981.

subito prima. Il fatto che questa probabile motivazione non sia più valida nel 1999 mostra che la versione attuale della Costituzione non rifugge più dalle ripetizioni, allineandosi così alle altre scritture specialistiche⁸.

Di particolare interesse è anche l'articolo seguente:

(17) Art. 4

¹ Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha **sudditanza** di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

² Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una **retribuzione** uguale per un lavoro di pari valore.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 4 cpv. 1 e 2)

La parola *sudditanza* ha ora un valore che non si presta più al tenore dell'articolo, che viene completamente sostituito con il capoverso 2 dell'articolo 8, molto più analitico e adatto all'odierno sentire; da notare anche la sostituzione della parola (oggi) più generica *retribuzione* con la più specifica e giuridicamente adeguata – almeno in Svizzera – *salario*:

(18) Art. 8 Uguaglianza giuridica

¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.

² Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un **salario** uguale per un lavoro di uguale valore.

[...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 8 cpv. 1, 2, e 3)

Riguardo al primo capoverso dell'articolo 4, è interessante osservare l'insistenza su *Svizzeri/Svizzera*, che è eliminata nella versione successiva:

(19) Art. 4

¹ Tutti gli **Svizzeri** sono uguali innanzi alla legge. Nella **Svizzera** non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 4 cpv. 1)

⁸ Come mi fa notare Enrico Roggia, potrebbe pesare qui anche la volontà di sottolineare, attraverso la ripetizione, il parallelismo tra parità di prestazione e parità di retribuzione.

(20) Art. 8 Uguaglianza giuridica

¹ **Tutti** sono uguali davanti alla legge.

² **Nessuno** può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale [...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 8 cpv. 1 e 2)

La motivazione potrebbe essere duplice: nel primo comma, la sparizione di *Svizzeri* sta a significare l'estensione del predicato a tutti gli abitanti e enti della Svizzera a prescindere dalla loro nazionalità⁹; nel secondo comma, la cancellazione di *Nella Svizzera* potrebbe essere dovuta a motivi di ridondanza.

Dalla Costituzione del 1999 scompare anche il verbo *vegliare*, che troviamo nel seguente articolo del 1874 (si noti anche la costruzione sintattica *sui generis*, *vegliare a fine siano*):

(21) Art. 16

[...]

³ Ne' casi d'intervento federale le Autorità della Confederazione **vegliano** a fine siano adempiute le prescrizioni dell'articolo 5.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 16 cpv. 3)

Sparisce anche la parola *milite*, usuale nella versione del 1874; e si noti anche la combinazione sintattico-semantiche *soggiacere ad un'imperfezione fisica permanente*:

(22) Art. 18

[...]

² I **militi** che a causa del servizio militare federale perdono la vita o **soggiacciono ad un'imperfezione fisica permanente**, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione.

³ I **militi** riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equipaggiamento. L'arma rimane nelle mani del **milite** sotto le condizioni che saranno determinate dalla legislazione federale.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 18 cpv. 2 e 3)

Per *milite* si sceglie una perifrasi¹⁰ e si seleziona *patire danni alla salute*:

⁹ Cfr. il messaggio FF 1996 133.

¹⁰ Il cambiamento è dovuto anche all'inclusione del servizio civile, nel quale non ci sono militi ma, semmai, civilisti.

- (23) Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

[...]

⁵ **Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.**

(Costituzione svizzera del 1999, art. 59 cpv. 5)

È in controtendenza, invece, la sostituzione di *perdere la vita* nell'articolo 18 della Costituzione del 1874 con *perire* nell'articolo 59 dell'attuale Costituzione. La parola *armata* diventa *esercito*, come mostra il confronto tra gli articoli seguenti:

- (24) Art. 19

¹ L'**armata federale** si compone:

dei corpi di truppa dei Cantoni;

di tutti gli Svizzeri che sebbene non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in obbligo di servizio militare.

² Il diritto di disporre dell'**armata federale**, compreso il materiale di guerra ad essa pertinente per legge, compete alla Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 19 cpv. 1 e 2)

- (25) Art. 58 **Esercito**

¹ La Svizzera ha un **esercito**. L'**esercito svizzero** è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

[...]

³ Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'**esercito**.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 58 cpv. 1 e 3)

Va nel senso di un abbassamento del registro anche la scelta di sostituire *erezione* con *realizzare*; si guardino anche il congiuntivo *sieno* e la selezione della parola *interdire*, che è assente dalla Costituzione del 1999 per via del valore più specifico che ha assunto il verbo al giorno d'oggi:

- (26) Art. 23

[...]

³ L'Assemblea federale può **interdire l'erezione di opere pubbliche**, le quali **sieno** di danno agli interessi militari della Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 23 cpv. 3)

- (27) Art. 81 Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può **realizzare** e gestire **opere pubbliche** o sostenerne la realizzazione.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 81)

Se il capoverso 3 dell'articolo 27 fosse rimasto nella Costituzione del 1999, per il suo carattere straniante l'espressione *attinenti di tutte le confessioni* non ci sarebbe certamente più:

(28) Art. 27

[...]

³ Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli **attinenti di tutte le confessioni** senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 27 cpv. 3)

Viene tolta anche la costruzione *statuire disposizioni*, che ha sapore letterario:

(29) Art. 34

¹ La Confederazione è in diritto di **statuire** disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 34 cpv. 1)

Nella versione della Costituzione del 1999 troviamo il verbo oggi più appropriato *emanare disposizioni*¹¹:

(30) Art. 48 Trattati intercantionali

[...]

⁴ Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a **emanare disposizioni** contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

[...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 48 cpv. 4)

3.2. Per quanto riguarda il lessico, sono significativi anche i cambiamenti che investono le parole funzionali, caratteristicamente congiunzioni, preposizioni e avverbi. Il primo rilevato riguarda il lessema *innanzi*, che nel 1999 diventa *davanti*:

(31) Art. 4

¹ Tutti gli Svizzeri sono uguali **innanzi** alla legge. Nella Svizzera non vi ha suditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

¹¹ Ma sulla semantica di “emanare”, “adottare”, “promulgare” ecc. rimandiamo a Egger 2019, 202-209.

[...]
(Costituzione svizzera del 1874, art. 4 cpv. 1)

- (32) Art. 8 Uguaglianza giuridica
¹ Tutti sono uguali **davanti** alla legge.
 [...]
 (Costituzione svizzera del 1999, art. 8 cpv. 1)

Nella nuova versione della Costituzione sparisce anche il connettivo di registro elevato *allorché*:

- (33) Art. 6
¹ I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Confederazione.
² La Confederazione assume tale garanzia **allorché**: [...]
 (Costituzione svizzera del 1874, art. 6 cpv. 1 e 2)

Per esprimere una condizione, alla congiunzione condizionale-temporale viene preferita la congiunzione *quando* (o, più spesso, la congiunzione ipotetica *se*, su cui tornerò più oltre)¹²:

- (34) Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
¹ La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; **quando** l'interesse pubblico lo richiama, li conserva integri.
 [...]
 (Costituzione svizzera del 1999, art. 78 cpv. 1 e 2)

Nella riscrittura della Costituzione, viene sentita come obsoleta la locuzione *per lo contrario*:

- (35) Art. 7
¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.
² **Per lo contrario** hanno essi diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; [...]
 (Costituzione svizzera del 1874, art. 7 cpv. 1 e 2)

¹² La congiunzione *quando* riprende tuttavia l'art. 24*sexies* della Costituzione del 1874 introdotto nel 1962.

Al giorno d'oggi si direbbe, naturalmente, *al contrario*. Degno di nota è il fatto che connettivi oppositivi come questo nella Carta del 1999 siano assenti, e soprattutto che nei primi 100 articoli la congiunzione *ma* compaia una sola volta. Ciò che occorre interrogare, a questo proposito, è la dimensione logico-argomentativa del testo costituzionale: che tale prospettiva di organizzazione testuale – soprattutto nella sua manifestazione contro-aspettativa (contrasto, concessione) –, già poco presente nella Costituzione del 1874, sia poi stata ulteriormente ridotta? Su questa problematica, cfr. Ferrari/Piantanida in questo stesso volume.

Un altro uso di congiunzioni desuete lo si trova nell'articolo seguente:

(36) Art. 10

¹ I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, **siccome pure coi rappresentanti di questi**, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 10 cpv. 1)

L'uso comparativo-analogico di *siccome* viene reso oggi con *così come*: *siccome* ha sviluppato soprattutto il suo valore causale. Sempre in linea con l'osservazione testuale fatta sopra, si noti che nei primi cento articoli delle due Costituzioni i connettivi causali *siccome* e *perché* non emergono mai, e che non c'è neppure l'uso causale del connettivo più elevato dal punto di vista del registro *in quanto*: a conferma del basso gradiente logico-argomentativo delle Carte legislative fondamentali, e dei testi normativi in generale. Come espressione causale – ma con una portata molto locale – si trova l'oramai inutilizzato *a cagione di*:

(37) Art. 16

[...]

⁴ Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l'intervento federale, quando l'Assemblea federale, **a cagione di** speciali circostanze, non decida altrimenti.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 16 cpv. 4)

Non ha bisogno di particolari commenti neppure l'espressione *a questo uopo*:

(38) Art. 23

¹ Nell'interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l'erezione delle medesime.

² **A questo uopo** è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 23 cpv. 1 e 2)

Sparisce dalla Costituzione del 1999 anche l'avverbio non usuale *nomina-
tamente*:

(39) Art. 25

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su l'esercizio della pesca e della caccia, **nominatamente** per la conservazione del grosso selvaggiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura ed alla selvicoltura.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 25)

Per esprimere un movimento testuale simile – di specificazione o particolarizzazione – nella Costituzione del 1999 si usa piuttosto, e molto spesso, *in particolare*: nei primi cento articoli, l'ho incontrato infatti ben 18 volte. Non ho mai rilevato invece la presenza di *particolarmente*, e una volta sola *segnatamente* (nell'articolo recente 87b), avverbio di uso non comune nello standard letterario non amministrativo ma molto diffuso nella lingua giuridico-amministrativa svizzera¹³. Restando sempre nel lessico funzionale, va sottolineata anche la presenza di *onde* con valore finale:

(40) Art. 33

¹ Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare l'esercizio delle professioni liberali ad una prova di capacità.

² Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto **onde** possano ottenersi certificati di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 33 cpv. 1 e 2)

Per esprimere il fine, nella versione della Costituzione del 1999 si usa *af-
finché*, come mostra l'esempio:

(41) Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

[...]

³ Le autorità provvedono **affinché** i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 35 cpv. 3)

¹³ Di solito, nel linguaggio giuridico svizzero, *namentlich* è tradotto con *segnatamente* e *insbesondere* con *in particolare* (comunicazione di Jean-Luc Egger, capo sostituto Della Sezione legislazione e lingua della Cancelleria federale).

L'espressione *al fine di* compare solo nel più altisonante Preambolo:

(42) Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,
 Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
 Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna,
al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno
 spirito di solidarietà e di apertura al mondo,
 [...]
 (Costituzione svizzera del 1999, preambolo)

Va notata anche la presenza di *parimente*, variante morfologica meno comune di *parimenti*, sentito comunque come prezioso nella forma più usuale, ed infatti assente nei primi cento articoli della Costituzione del 1999:

(43) Art. 34

¹ La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha **parimente** il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose.
 [...]
 (Costituzione svizzera del 1874, art. 34 cpv. 1)

Lo stesso destino tocca alla preposizione di sapore antico *giusta*.

(44) Art. 6

[...]
² La Confederazione assume tale garanzia allorché:
 a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;
 b. assicurano l'esercizio dei diritti politici **giusta** le forme repubblicane-rappresentative o democratiche; [...]
 (Costituzione svizzera del 1874, art. 6 cpv. 2)

Nella Carta del 1999, troviamo l'espressione *secondo*, come per esempio in questo articolo:

(45) Art. 31 Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e **secondo** le modalità da questa prescritte.
 [...]
 (Costituzione svizzera del 1999, art. 31 cpv. 1)

Passando dalle congiunzioni, dalle preposizioni e dagli avverbi ai determinanti, si osserva anche la presenza, e poi la sparizione, di *siffatto*, termine più raro e con un significato che oggi tende ad avere una connotazione spregiativa (*un siffatto spettacolo non l'avevo mai visto*):

(46) Art. 41

[...]

² La fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni, di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad un'autorizzazione della Confederazione. **Siffatta** autorizzazione non sarà concessa che alle persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista dell'interesse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regia della Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 41 cpv. 2)

(47) Art. 12

[...]

³ Nell'armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti da Governi esteri.

⁴ È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare **siffatte** distinzioni.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 12 cpv. 3 e 4)

Nella Costituzione del 1999 al posto di *siffatto* troviamo il sinonimo *tale*. Non vi compare più neanche il quantificatore *veruno*, rimpiazzato da *nessuno* o *alcuno*:

(48) Art. 49

[...]

⁴ L'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da **veruna** prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 49 cpv. 4)

Nel 1999, al posto di *ciascheduno* si trova *ciascuno* (come mostra l'articolo 142, fuori dal corpus di base):

(49) Art. 93

¹ Ognuno dei due Consigli ed ogni membro di **ciascheduno** di essi ha il diritto d'iniziativa.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 93 cpv. 1)

- (50) Art. 142 Maggioranze richieste
[...]

³ L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

⁴ I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto **ciascuno**.
(Costituzione svizzera del 1999, art. 142 cpv. 3)

Nella stessa linea, sparisce *ambedue*, sostituito da *entrambi*:

- (51) Art. 91
I membri di **ambedue** i Consigli votano senza istruzioni.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 91)

Tra lessico denotativo e funzionale, si veda anche l'espressione *avere podestà di*, sostituita semplicemente dal servile *potere*¹⁴:

- (52) Art. 9
In via eccezionale i Cantoni **hanno podestà** di stipulare cogli Stati esteri de' trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; [...]
(Costituzione svizzera del 1874, art. 9)

4. Livello morfo-sintattico

I cambiamenti da una Costituzione all'altra – nel senso di sostituzioni di forme o di semplici eliminazioni – riguardano anche il livello morfo-sintattico. Ne propongo qui una serie, mirando più alla varietà dei fenomeni repertoriati che all'ampiezza e alla completezza della loro esemplificazione. Va detto subito, come premessa e dato negativo, che, diversamente da ciò che ci si poteva aspettare, non si riscontrano in modo massiccio, o anche solo notevole, riformulazioni che sciolgono nominalizzazioni troppo dense o cancellazioni di subordinate: da questi due punti di vista, la lingua della Costituzione era già (relativamente) semplice nel 1874.

Nel passaggio alla versione del 1999 – guardando all'intersezione tra lessico e morfosintassi – viene eliminata l'espressione esistenziale inaugurata da *vi* costruita con il verbo *avere* (*vi ha*), sentita oramai come desueta:

¹⁴ In realtà, come mi fa notare Jean-Luc Egger, la Costituzione del 1874 era più precisa, perché *potere* è ambiguo (può significare essere lecito, avere l'autorizzazione, avere la competenza, avere la facoltà ecc.).

(53) Art. 4

¹ Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non **vi ha** suditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 4 cpv. 1)

(54) Art. 63

Rispetto agli Stati esteri **vi ha** libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva della reciprocità.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 63)

Oggi la costruzione si appoggia al verbo *essere*; la troviamo fuori *corpus* nelle Disposizioni transitorie:

(55) Art. 193 Revisione totale

² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non **vi è** unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 193 cpv. 2)

Viene rimosso anche un insieme di costruzioni sintattico-lessicali non più accettate o poco comuni; si pensi al seguente esempio, dove *alcuno* viene usato al posto di *qualche*:

(56) Art. 7

¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

² Per lo contrario hanno essi diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle all'esame dell'Autorità federale, la quale, **se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni**, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 7 cpv. 1 e 2)

O ancora all'articolo 9 qui sotto; oltre a *cosa alcuna*, troviamo *avere da* con valore deontico:

(57) Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de' trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma **questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni**.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 9)

Nella versione del 1999, lo stesso concetto viene espresso con una *tournu-re* più attuale, come mostrano i due seguenti esempi (il secondo con contenuto diverso):

(58) Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

² **Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni.** Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. [...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 56 cpv. 1 e 2)

(59) Art. 48 Trattati intercantonali

[...]

³ **I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni.** Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 48 cpv. 3)

Accanto ai fenomeni morfo-sintattici visti finora, ve n'è un paradigma esteso relativo all'ordine dei costituenti nella frase. Come è noto, sia le varietà standard del passato sia le varietà linguistiche (anche attuali) diafasicamente più elevate sono infatti più flessibili per quanto riguarda la distribuzione dei costituenti, in particolare quelli argomentali – ma anche quelli interni a sintagmi di livello inferiore (nominali, preposizionali ecc.).

Si cominci con l'osservare le distribuzioni dei costituenti maggiori della frase. Tra queste, troviamo l'inversione soggetto-verbo¹⁵ con soggetto pronominale o dimostrativo, che non ritroviamo più nel 1999:

(60) Art. 7

¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

² Per lo contrario **hanno essi** diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; [...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 7 cpv. 1 e 2)

¹⁵ Come mi fa osservare Enrico Roggia, dato che l'inversione soggetto-verbo tende, perlomeno negli esempi proposti, a verificarsi quando la sequenza è preceduta da un costituente che apre la frase, potrebbe darsi che emerga anche l'influsso del tedesco: la costruzione sarebbe cioè favorita dal trovarsi al punto d'incontro di due spinte: pressione del tedesco e altezza di registro (arcaismo). Per verificare l'ipotesi, ci vorrebbe una ricerca più sistematica, che vada a vedere se ci sono casi di inversione soggetto-verbo anche in assenza di costituenti che precedono la sequenza.

(61) Art. 23

¹ Nell'interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, **ha essa** il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l'erezione delle medesime.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 23 cpv. 1)

(62) Art. 14

Quando nascono delle contese fra i Cantoni, **devono questi** astenersi dal farsi giustizia da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 14)

La situazione è più complessa per quanto riguarda l'inversione dei soggetti lessicali. Nelle scritture attuali, il soggetto viene posposto al verbo senza soluzione di continuità interpuntiva quando la frase, dal punto di vista informativo, è presentativa, come nell'articolo seguente, il cui obiettivo sta nel dire che per ciò che concerne *l'assegnazione e l'adempimento dei compiti statali* a essere osservato è *il principio di sussidiarietà*:

(63) Art. 5a Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali **va osservato il principio della sussidiarietà**.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 5a)

Quando invece la frase è predicativa – evoca cioè un tema attorno al quale predica qualcosa – il posizionamento del soggetto è tipicamente preverbale. Questo spiega perché un tipo di costruzione come la seguente – una frase predicativa con l'ordine verbo-soggetto – sia sentita come *sui generis* e tenda a non emergere nella nuova Costituzione:

(64) Art. 16

[...]

² Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, **può, e** quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, **deve la competente Autorità federale intervenire di suo moto proprio**.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 16 cpv. 2)

Si noti *en passant* il posizionamento errato della virgola dopo *può* e l'anteposizione di *competente* rispetto alla testa nominale, un tic sintattico del linguaggio giuridico-amministrativo su cui tornerò.

Sempre riguardo ai costituenti maggiori della frase, si osservi l'anticipazione del pronome indefinito oggetto *nulla*. La sua marcatezza riguardo al

linguaggio odierno è aumentata dalla divaricazione della testa e del complemento (*nulla... di contrario*):

(65) Art. 6

¹ I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Confederazione.

² La Confederazione assume tale garanzia allorché:

a. esse **nulla contengono di contrario** alle prescrizioni della Costituzione federale;

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 6 cpv. 1 e 2)

Non compaiono più neanche posizionamenti dell'avverbio additivo *pur(e)* come il seguente (si noti anche la parola *rinnovazione* in luogo di *rinnovo*):

(66) Art. 96

[...]

² Dopo ogni rinnovazione integrale del Consiglio Nazionale **ha pur luogo** una totale rinnovazione del Consiglio federale.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 96 cpv. 2)

Al giorno d'oggi, una configurazione come questa, con *pur(e)* tra ausiliare e verbo tende ad avere valore concessivo: *glielo avevo pur detto di rifiutare l'impegno*.

È probabilmente sentita come marcata anche la seguente anticipazione dell'avverbio di modo *validamente*:

(67) Art. 87

Per **validamente deliberare** è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del rispettivo Consiglio.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 87)

Nella versione della Costituzione del 1999, troviamo infatti l'usuale ordine verbo-avverbio, come mostra la seguente formulazione fuori corpus:

(68) Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta

¹ Le Camere **deliberano validamente** se è presente la maggioranza dei loro membri.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 159 cpv. 1)

Accanto a quelli visti finora, si incontrano fenomeni distribuzionali che riguardano l'ordine delle parole interne ai costituenti minori. Uno di questi, con

l'inversione dell'ordine nome-aggettivo restrittivo, è illustrata dai due esempi seguenti, che nel 1999 non compaiono più:

(69) Art. 99

Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono dalla cassa federale **un annuo onorario**¹⁶.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 99)

(70) Art. 7

[...]

² Per lo contrario hanno essi diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle all'esame dell'Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione. **Nell'opposto caso** i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l'esecuzione.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 7 cpv. 2)

Si noti comunque che, per alcuni casi, la tendenza ad anticipare l'aggettivo restrittivo è ancora presente nel linguaggio giuridico-normativo odierno. Basti pensare al diffuso *competente autorità*, visto sopra e qui ripetuto:

(71) Art. 16

[...]

² Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve **la competente Autorità federale** intervenire di suo moto proprio.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 16 cpv. 2)

Detto questo, è degno di nota il fatto che nella Costituzione del 1999 (fuori corpus) troviamo l'ordine sintattico-semantico corretto:

(72) Art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull'asilo

⁵ **L'autorità competente** espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 121 cpv. 5)

¹⁶ Anche per questo caso si potrebbe forse pensare a un influsso del tedesco.

Nella versione della Costituzione del 1999 viene cassata anche la proposizione dell'avverbio focalizzatore *soltanto* che opera su un sintagma nominale¹⁷:

(73) Art. 8

La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di concludere la pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di commercio.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 8)

(74) Art. 58 Esercito

³ **Soltanto la Confederazione** ha il potere di disporre dell'esercito.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 58 cpv. 3)

Non ci stupisce che l'inversione rimanga quando l'avverbio opera su un pronome personale, in quanto in questo caso la marcatezza è sentita come meno forte:

(75) Art. 99 Politica monetaria

¹ Il settore monetario compete alla Confederazione; **essa soltanto** ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 99 cpv. 1)

5. Livello interpuntivo

Nel caso delle subordinate relative e dei costituenti circostanziali, nella scrittura attuale la virgola tende a comparire quando esse instaurano una relazione semantica appositiva e a essere evitata se la relazione è restrittiva. Non era così nell'Ottocento: a quell'altezza la virgola tendeva a comparire ai confini tra subordinata e reggente qualunque fosse il legame semantico tra di esse (Ferrari et al. 2018)¹⁸. Per questa ragione, non ci sorprende che il passaggio dalla Costituzione del 1874 a quella del 1999 coincida con l'eliminazione delle virgole coincidenti con una connessione restrittiva.

Per quanto riguarda la presenza della virgola con le relative restrittive, essa è illustrata dai due seguenti articoli:

¹⁷ Come mi fa osservare Jean-Luc Egger, nell'art. 8 è sicuramente presente la struttura del testo tedesco: "Dem Bunde allein steht das Recht zu...". Per quanto riguarda l'articolo 58, mentre la nuova versione italiana è rimasta vicina alla precedente, il tedesco ha scelto un cambiamento più radicale: *Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes*.

¹⁸ Come è noto, è ancora così nel tedesco attuale.

(76) Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le **attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità.**

(Costituzione svizzera del 1874, art. 5)

(77) Art. 84

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati devono trattare tutti **gli oggetti, che, giusta il tenore della presente Costituzione, sono di competenza federale e non sono attribuiti ad un'altra Autorità federale.**

(Costituzione svizzera del 1874, art. 84)

Gli esempi seguenti mostrano che nella Costituzione attuale, come si può facilmente prevedere, in sequenze sintattico-semantiche simili la virgola non c'è:

(78) Art. 31 Privazione della libertà

[...]

² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e **sui diritti che gli spettano.** Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 31 cpv. 2)

(79) Art. 39 Esercizio dei diritti politici

[...]

⁴ I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto **dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.**

(Costituzione svizzera del 1999, art. 39 cpv. 4)

La situazione è la stessa anche con costituenti di tipo circostanziale. Lo mostra il paragone tra i due seguenti articoli, il primo dei quali contiene una virgola malgrado la restrittività della connessione semantica:

(80) Art. 3

I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all'Autorità federale.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 3)

(81) Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 3)

Una manifestazione caratteristica di questo fenomeno sintattico-interpunctivo la si ha con le subordinate condizionali introdotte da *se* in seconda posizione. Nei due seguenti esempi della vecchia Costituzione troviamo la combinazione tra virgola e subordinata condizionale restrittiva:

(82) Art. 12

² **Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale membro del governo o dell'autorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non restituisca le decorazioni.**

[...].

(Costituzione svizzera del 1874, art. 12 cpv. 2)

(83) Art. 89^{bis}

[...]

² **Qualora la votazione popolare venisse chiesta da 50 000 cittadini attivi o da otto Cantoni, i decreti federali messi in vigore d'urgenza perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione dall'Assemblea federale, se nel frattempo non sono stati approvati dal popolo;** in questo caso non possono essere rinnovati.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 89^{bis} cpv. 2)

Nei tre articoli del 1999 riportati qui sotto, secondo le abitudini odierne, la virgola invece non c'è:

(84) Art. 31 Privazione della libertà

[...]

¹ **Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.** [...]

(Costituzione svizzera del 1999, art. 31 cpv. 1)

(85) Art. 51 Costituzioni cantonali

[...]

² **Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.**

(Costituzione svizzera del 1999, art. 51 cpv. 2)

(86) Art. 52 Ordine costituzionale

[...]

² **La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.**

(Costituzione svizzera del 1999, art. 52 cpv. 2)

Come si può notare, l'articolo 3 datato 1874 proposto qui sopra presenta la combinazione della virgola con la congiunzione *e* introduttrice di una frase coordinata. Si tratta di una virgola che chiude verosimilmente la precedente virgola di apertura. In generale, il comportamento della virgola all'interno del costruito sintatticamente complesso coordinato con la congiunzione *e* rispecchia quello odierno: essa di solito non c'è, a meno di ragioni di complessità sintattica o di ambiguità sintattico-semantiche. Questo succede nel caso seguente, in cui la virgola marca il livello sintatticamente superiore della coordinazione rispetto a quella immediatamente precedente:

(87) Art. 2

La Lega ha per iscopo: di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 2)

E ancora nell'articolo 16, in cui la virgola evita che la coordinata sia interpretata come legata alla subordinata immediatamente precedente:

(88) Art. 16

¹ Allorché l'ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinché quest'ultimo entro i limiti degli attributi suoi (art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l'Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.
(Costituzione svizzera del 1874, art. 16 cpv. 1)

Sempre in prospettiva interpuntiva, non si può non notare l'uso dei due punti riscontrato nell'articolo 1 (rivisto nel 1979), il quale sparisce dalla riformulazione del 1999:

(89) Art. 1

Le popolazioni dei ventitré Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, **cioè:** *Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rhodes), San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura* costituiscono nel loro insieme *la Confederazione Svizzera*. (Costituzione svizzera del 1874, art. 1)

(90) Art. 1 Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna,

Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 1)

Al di là di questo caso, nella Costituzione del 1874 i due punti sono usati prevalentemente per introdurre liste verticali; qui di seguito un esempio in cui se ne riscontrano due usi incassati l'uno nell'altro:

(91) Art. 29

¹ Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d'entrata:

- a. le materie necessarie per l'industria e per l'agricoltura del Paese saranno nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;
- b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;
- c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.

Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero.

2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.

3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e dei mercati.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 29 cpv. 1)

6. *Livello coesivo-testuale*

Nel passaggio dalla Costituzione del 1874 a quella del 1999, sono molteplici anche i cambiamenti che riguardano la testualità. Ad alcune potenziali variazioni relative all'organizzazione logico-argomentativa del testo ho già accennato nel § 3.2: l'idea generale è che si assista a un impoverimento, o contenimento, della movimentazione esplicativa e argomentativa del testo, il che potrebbe essere in sintonia con il progressivo consolidarsi del carattere eminentemente assertivo, deontico e costitutivo dei testi normativi, caratterizzati da uno stile commatico. Su questo aspetto si veda Ferrari/Piantanida (in questo volume). Mi limito qui a rilevare un fenomeno interessante relativo all'organizzazione tematico-referenziale del testo e alla sua restituzione linguistica.

Nella dimensione tematico-referenziale dell'architettura del testo rientrano – dal punto di vista semantico – fenomeni quali la progressione tematica, vale a dire le modalità con cui i temi di un articolo o di un enunciato si collegano ai referenti evocati nel contesto precedente, e – dal punto di vista formale – dispositivi come le anafore, che segnalano appunto le riprese linguistiche dei referenti. Ora, da quest'ultimo punto di vista la differenza tra le

due Costituzioni è macroscopica. È in gioco in particolare l'anafora per sostituzione, nella sua realizzazione o con i pronomi o con il soggetto zero. Il dato quantitativo parla da sé. Mentre nei primi cento articoli della Costituzione del 1874 abbiamo 51 riprese con i pronomi *essa/esso/essi/esse*, in quelli della Costituzione del 1999 ne abbiamo 6 in tutto. Fatte le dovute tare¹⁹, e visto che nella versione del 1999 al posto del pronome c'è il soggetto zero, questi rilievi quantitativi ci dicono che, dal punto di vista della sua coesione linguistica, la forma attuale della Costituzione è più "leggera", il che significa anche più moderna, visto che nelle scritture attuali più agili il pronome *esso* nelle sue varie forme tende a essere evitato²⁰. Ragionando sempre in questa linea (e sempre relativamente ai primi cento articoli), si può osservare anche che *egli* emerge 5 volte nel 1874 e 0 volte nel 1999.

Nella Costituzione del 1874, il pronome personale più presente è il singolare femminile *essa*: 35 casi su 51. Di questi 35 casi, ben 31 hanno come antecedente a contatto o a distanza *la Confederazione*. Ne esce, dal punto di vista comunicativo, un'insistenza sulla Confederazione come tema centrale e agente delle asserzioni e degli atti prescrittivi veicolati dalla Costituzione sentita probabilmente nel 1999 come fastidiosa. Si noti peraltro che questo effetto di insistenza è accresciuto dal fatto che la ripresa tramite *essa* non interessa solo gli articoli, ma anche gli enunciati racchiusi in un solo comma, come nel caso seguente:

(92) Art. 34^{quinquies}

[...]

² **La Confederazione** è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. **Essa** può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. **Essa** tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. **Essa** può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.

[...]

(Costituzione svizzera del 1874, art. 34^{quinquies} cpv. 2)

Una concentrazione pronominale come questa ha un effetto di appesantimento anche riguardo allo stile, il che ci riporta all'osservazione relativa al registro fatta qui sopra.

¹⁹ Nella Costituzione del 1874 gli articoli sono più numerosi, data la moltiplicazione sotto forma di *bis*, *ter* ecc. che si è andata via via creando nel corso di più di cent'anni.

²⁰ Anche se non bisogna dimenticare che il linguaggio giuridico-normativo è aperto alla ripetizione lessicale. Sulle forme delle anafore nella Costituzione svizzera attuale, cfr. Marengo in questo volume.

7. Conclusione

L'ampia esemplificazione contrastiva proposta nelle sezioni precedenti mostra quanto accurati siano stati gli interventi linguistici nel passaggio dalla Costituzione del 1874 a quella del 1999. Essi riguardano tutti i livelli linguistici: fonetico-ortografico, lessicale, morfosintattico, interpuntivo, coesivo-testuale. L'effetto è quello di un radicale svecchiamento della lingua, accompagnato da un lieve abbassamento del registro (passaggio da strutture auliche a configurazioni più standard), così come da un accrescimento della coesione testuale del dettato. *A latere* si rileva anche una serie di micro-correzioni di strutture non del tutto italofone, su cui non ci siamo soffermati.

Per quanto riguarda la prospettiva testuale, si osservano anche cambiamenti che incidono sulla concezione stessa del linguaggio giuridico-normativo. Si tratta di fenomeni importanti che vanno particolarmente approfonditi, e sui cui si sofferma in questo stesso volume l'intervento di Ferrari/Piantanida.

Bibliografia

- Berruto, Gaetano (2012), *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Roma, Carocci.
- Confederazione Svizzera, *Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale*, FF 1996 96. 091.
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (2019), *Che cos'è un testo*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Piantanida, Giovanni (in questo volume), *La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 397-414.
- Marengo, Terry (in questo volume), *Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 179-200.

Jean-Luc Egger

«*DISTRAZIONE DI SEGNI INTERPUNTIVI*»:
*INTORNO AD ALCUNI ILLECITI MINORI
DELLA COSTITUZIONE FEDERALE DEL 1874*

«Anzi era questa la principale ragione per cui abbiamo combattuto il progetto, appunto perché entriamo in una società leonina, nella quale l'elemento tedesco farà la parte del leone, come in gran parte è già fatta anche nel progetto stesso»¹.

1. *Due Costituzioni, due idee di equivalenza*

La Costituzione federale del 1874² presenta alcuni fenomeni linguistici curiosi sotto il profilo della redazione legislativa. Vi rientrano usi grafici particolari, il ricorso a una punteggiatura non conforme alle regole di tecnica legislativa ma anche, qua e là, una presenza vicariale delle altre versioni linguistiche, segnatamente di quella tedesca, presenza che mina l'autonoma ufficialità della versione italiana. Abbiamo riunito tutte queste devianze rispetto alla ortodossia legistica odierna sotto il concetto di distrazione, per sottolineare da un lato l'irregolarità di tali usi, il loro carattere illecito³, pur coscienti, d'altro lato, che l'infrazione non è linguistica ma appunto di natura prettamente giuridica o meglio legistica, ossia di tecnica della redazione legislativa.

Si dirà: è sempre troppo facile ed intellettualmente poco onesto citare al giudizio del presente fatti – in questo caso eventi testuali⁴ – lontani nel tempo.

¹ *La Libertà. Foglio popolare ticinese*, n. 60, 22 aprile 1874. Il «progetto» in questione è la Costituzione federale del 1874 sulla quale il Popolo e i Cantoni si erano pronunciati il 19 aprile 1874. Devo la citazione a Schauenberg-Hoffmann (1977: 94).

² Le presenti analisi si basano sul testo pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi ed ordinanze della Confederazione Svizzera, vol. I Nuova serie, Lugano 1875, pp. 1-37. Va notato che in questa prima versione ufficiale, che è quella che fa stato, gli articoli non sono suddivisi in capoversi numerati, bensì in commi segnalati con la rientranza.

³ Si ricorderà che in ambito giuridico l'atto di distrarre consiste nell'usare un bene per uno scopo diverso da quello prescritto o convenuto.

⁴ Sulla nozione di evento testuale cfr. Egger (2019: 130).

È vero, e infatti l'intento qui perseguito non è accusatorio né mira ad assumere prove che possano suffragare una qualsivoglia pronuncia di colpevolezza. Si vuole invece misurare su elementi concreti la distanza che separa il testo costituzionale di 150 anni or sono da quello oggi in vigore per valutare l'evoluzione della tecnica redazionale ma anche per constatare come il testo italiano sia passato da una posizione di forte dipendenza rispetto a un'altra versione linguistica ad una piena autonomia linguistica, come impone del resto il suo statuto di lingua ufficiale della Confederazione.

È necessario insistere su questo ultimo aspetto, perché si tratta di una emancipazione per nulla scontata e di grande rilievo politico a livello confederale. La lingua italiana, come è noto, è equiparata alle altre lingue ufficiali almeno sin dal 1848, ma l'attuazione fattiva di questa parificazione ha necessitato più di 150 anni di lotte ed istanze⁵ ed è peraltro un processo ancora in divenire. Tale evoluzione ha comportato, parallelamente, un cambiamento anche del concetto di "equivalenza" dei testi ufficiali, passando da un paradigma basato su una equivalenza relativa ad un paradigma fondato su una equivalenza assoluta. Abbiamo descritto altrove i tratti salienti e le implicazioni di questi due paradigmi⁶ dotati, rileva sottolinearlo, di pari legittimità giuridica o, per lo meno, legale. Nella presente indagine intendiamo mettere in luce alcuni indizi di detta differenza muovendo dal testo italiano della Costituzione del 1874.

2. *Un testo a rimorchio*

Un primo indizio del difetto di autonomia del testo costituzionale italiano è la presenza tutelare del testo tedesco e di quello francese. Si ha l'impressione che il testo italiano non riesca ad emanciparsi pienamente dal modello tedesco per assumere il proprio statuto di testo originale; tale dipendenza si manifesta in taluni costrutti calcati su altre lingue ma anche in riferimenti parentetici al testo tedesco. Si vedano gli esempi seguenti:

- (1) ⁴ Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei cittadini del Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del

⁵ La storia di questo processo è ben documentata dal lavoro di Pini 2017. Il fatto che tale evoluzione abbia richiesto un periodo così lungo esemplifica in modo emblematico che anche nella legge «le parole sono vuote; o meglio, non hanno un contenuto autonomo e garantito e così si svuotano ogni qual volta non sappiano rigenerarlo alla luce dei mutamenti del comune sentire culturale» (Di Micco 2016).

⁶ Segnatamente in Egger (2018) ed Egger (2022).

Comune. Resta però eccezzuata la compartecipazione ai beni di patriziato (*Bürgergüter*) e di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a meno che la legislazione cantonale non disponesse altrimenti⁷. (Costituzione svizzera del 1874, art. 43)

- (2) Ogni diritto di detrazione (*ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht*) nell'interno della Svizzera, siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (*droit de retrait – Zugrechte*), da parte di cittadini di un Cantone contro cittadini di altri Cantoni, è abolito. (Costituzione svizzera del 1874, art. 62)
- (3) È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli individui senza patria (*Heimathlosen*) e lo stabilire delle misure onde non se ne producano dei nuovi. (Costituzione svizzera del 1874, art. 68)

In questi articoli l'italiano non è sicuro delle proprie risorse linguistiche e domanda la garanzia della chiarezza della disposizione ai termini tedeschi o francesi. Così facendo dichiara implicitamente la sua natura traduttiva lasciando intravedere lo sfondo testuale su cui poggia. È un espediente utile – e di per sé lecito – in un testo che assume in modo trasparente il suo statuto di traduzione, giacché nel testo tradotto l'originale è comunque sempre presente. Non così in un testo che deve⁸ valere come originale. Anche se l'italiano nasce come traduzione di un primo testo tedesco o francese, al momento della pubblicazione delle tre versioni tale natura traduttiva genetica viene annullata. Si crea una situazione giuridica nella quale formalmente vi sono tre originali: nessuna versione può pretendere di essere più originale di un'altra. La pubblicazione pone in essere un *novum* che instaura per la parola istituzionale un paradigma equitativo con tutto ciò che questo comporta, a cominciare dalla perdita di pertinenza dell'origine traduttiva⁹ per culminare in definitiva nella

⁷ Si noterà che il concetto in questione «Bürger- und Korporationsgüter» figura pure nell'art. 44 cpv. 3 modificato nel 1977 nel quale, proprio perché più recente, è integralmente tradotto senza riferimento al tedesco, sebbene col traducente leggermente differente di «beni patriziali e corporativi».

⁸ Giova ricordare che l'ufficialità di una lingua non sancisce soltanto il riconoscimento di determinati diritti relativi al suo uso e alla sua presenza, ma implica anche precisi obblighi, sia per l'autorità sia per il redattore dei testi ufficiali. Questi obblighi configurano anche parte dei vincoli che caratterizzano la poetica dell'ufficialità, per cui cfr. Egger (2019: 101-120).

⁹ Così ad esempio Snozzi (2005: 323): «Va però sottolineato che la traduzione, in questo contesto, non ha giuridicamente pertinenza oggettiva dato che il testo italiano è oggi pur sempre presente lungo tutto l'arco dei lavori legislativi».

presenza¹⁰ di un dettato trilingue in cui ogni versione esercita una pari autorità su tutte le altre¹¹.

Tale paradigma è assente nella Costituzione del 1874, un testo dunque in cui la versione tedesca esercita ancora verticalmente una autorità assoluta, facendo linguisticamente quasi la “parte del leone” come recita l’esergo¹². Negli articoli corrispondenti del testo tedesco non figura del resto alcun rinvio alle altre versioni, né questo rapporto di dipendenza può essere ascrivibile a presunte lacune terminologiche nell’italiano giuridico, considerato che dai tempi del *Dottor volgare* (1673), l’italiano «diventa potenzialmente utilizzabile in tutti gli usi giuridici»¹³; del resto, il Cantone Ticino disponeva di un testo costituzionale cantonale sin dal 1814. Vero è che una equivalenza assoluta delle differenti versioni linguistiche dei testi avrebbe presupposto già nel processo di elaborazione precisi accorgimenti – i presidi istituzionali¹⁴ – per consentire un’interazione proficua tra le lingue; come si evince dal resoconto dei lavori stilato dal Consiglio federale, risulta invece che il testo italiano è stato elaborato una volta che la redazione dei testi tedesco e francese era ultimata e definitiva («fixée»), sicché la fase traduttiva non ha potuto incidere affatto sul dettato delle altre versioni¹⁵.

La dipendenza da altre versioni linguistiche può manifestarsi anche in modi meno vistosi, ad esempio sotto forma di calchi, siano essi sintattici, lessicali o interpuntivi. A questo proposito, si possono citare le virgole inserite per introdurre una relativa con funzione appositiva seguendo la struttura tedesca nella quale però la frase ha valore restrittivo, come nell’articolo 55 terzo comma:

¹⁰ Una presenza che come la *Gegenwärtigkeit* picardiana è un sovrappiù (*Mehr*) rispetto al processo, ormai superato, della sua genesi: «Das Entstehungshafte ist geringer als das Seinshafte» (Picard 1980). Sull’autosufficienza del presente in tale prospettiva cfr. anche Egger (2011: 24).

¹¹ La pubblicazione simultanea delle tre versioni linguistiche dei testi normativi accentua ancora maggiormente l’importanza di tale paradigma equitativo, giacché consente a ogni versione di influenzare le altre.

¹² *Mutatis mutandis* evidentemente. È comunque interessante notare che uno dei motivi della netta bocciatura ticinese della revisione costituzionale del 1874 (67% di no) fu proprio il timore di troppo centralismo e di un eccessivo dominio dei Cantoni d’oltralpe.

¹³ Matarrese (1993: 91); devo la citazione a Spagnolo (2012: 25).

¹⁴ Per cui cfr. Egger (2022).

¹⁵ L’elaborazione della versione italiana fu affidata a una Commissione ristretta (rispetto alla Commissione incaricata della redazione delle versioni tedesca e francese, che contava sette deputati federali) composta dai consiglieri nazionali Censi e Romedi, dal segretario giuridico Giovanni Battista Meschini e dal traduttore Curti di Lugano. Per maggiori dettagli cfr. il Message du 20 mai 1874 du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la votation du 19 avril 1874 sur la Constitution fédérale révisée, in Feuille fédérale suisse, Année XXIV, Vol. 1 pp. 685-694.

- (4) ³ La Confederazione ha il diritto di statuire delle leggi penali contro l'abuso della stampa, che prende di mira la Confederazione e le sue Autorità. (Costituzione svizzera del 1874, art. 55)
- (5) ³ Dem Bunde steht das Recht zu, Strafbestimmungen gegen den Mißbrauch der Presse zu erlassen, der gegen die Eidgenossenschaft und ihre Behörden gerichtet ist. (Costituzione svizzera del 1874¹⁶, art. 55)

È vero che nell'italiano standard dell'800 l'uso della virgola per introdurre le frasi relative restrittive non era raro, come dimostrano ad esempio alcune disposizioni dello Statuto albertino¹⁷, ma tale prassi non era sistematica¹⁸ e anzi andava scemando nella seconda metà del secolo, come dimostra Ferrari (2020a). L'oscillazione si nota anche nel testo costituzionale del 1874, ad esempio negli articoli 3 o 61 in cui l'italiano – giustamente – non segue la punteggiatura tedesca, sicché l'articolo 55 va visto proprio come un cedimento o una concessione alla struttura interpuntiva dell'altra lingua.

Anche il ricorso al futuro deontico nell'articolo 107 evidenzia un'eccessiva fedeltà alle altre versioni linguistiche, in particolare al testo francese, benché in italiano l'uso del futuro con valenza deontica si trovi pure in testi coevi ma, appunto, non in modo sistematico né nelle occorrenze cotestuali (cfr. ad es. l'articolo 58 comma 1) né nel testo italiano della Costituzione del 1848 (ad es. gli articoli 24 e 26):

- (6) ¹ I membri del Tribunale federale e i supplenti vengono nominati dall'Assemblea federale. Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue nazionali siano rappresentate. (Costituzione svizzera del 1874, art. 107)
- (7) ¹ Die Mitglieder des Bundesgerichtes und die Ersatzmänner werden von der Bundesversammlung gewählt. Bei der Wahl derselben soll darauf Bedacht genommen werden, daß alle drei Nationalsprachen vertreten seien. (Costituzione svizzera del 1874, art. 107)

¹⁶ Testo da *Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen der schweizerischen Eidgenossenschaft*, Erster Band, Stämpflische Buchdruckerei, Bern 1875, pp. 1-37.

¹⁷ Si veda ad es. l'art. 20: «Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno».

¹⁸ Non se ne trova traccia, peraltro, nella traduzione italiana del Codice civile generale austriaco del 1815.

- (8) ¹ Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées. (Costituzione svizzera del 1874, art. 107)

2.1. *Abuso della parentesi e di altri incisi*

Ma oltre a essere un indizio di una subordinazione linguistica, gli incisi parentetici figuranti negli articoli 43, 62 e 68 Cost. 1874 sono pure un illecito legistico, poiché distraggono un segno interpuntivo come la parentesi dalla funzione che gli è solitamente attribuita nei testi normativi. Come avevamo già avuto modo di esporre (Egger 2017), l'uso della parentesi nei testi normativi è precisamente codificato e diverge in modo assai netto dall'uso corrente in altre tipologie testuali. In particolare, la parentesi esplicativa o di integrazione terminologica non è ammessa, ad eccezione dei rari casi in cui l'elevata tecnicità dell'argomento richiede il ricorso a termini specialistici in lingue straniere¹⁹. Nei testi normativi comunque, e ancora meno nella Costituzione che quale testo fondativo rifugge da ogni tecnicità, la parentesi non può essere usata quale sede deputata al ricupero di eventuali residui traduttivi, come invece risulta nelle disposizioni summenzionate.

Il testo italiano ricorre poi a un altro tipo di inciso solitamente proscritto nei testi normativi e la cui occorrenza con tale funzione rappresenta a nostra conoscenza un *unicum* interpuntivo nella legislazione federale di tutti i tempi, ossia la lineetta. Si consideri l'articolo 120 primo comma Cost. 1874:

- (9) ¹ Quando una sezione dell'Assemblea federale decide la riforma totale e l'altra non vi acconsente, oppure quando cinquantamila cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma totale della Costituzione federale, si nell'uno che nell'altro caso, la questione – «se la riforma totale abbia o no ad aver luogo» – deve sottoporsi alla votazione del popolo svizzero. (Costituzione svizzera del 1874, art. 120)
- (10) ¹ Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète la révision totale de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 50,000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question de savoir si la constitution fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non. (Costituzione svizzera del 1874, art. 120)

¹⁹ Ma sui rischi connessi all'abuso di tale deroga si veda Egger (2016: 44).

- (11) ¹ Wenn eine Abtheilung der Bundesversammlung die Revision beschließt und die andere nicht zustimmt, oder wenn fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger die Revision der Bundesverfassung verlangen, so muß im einen wie im andern Falle die Frage, ob eine Revision stattfinden soll oder nicht, dem schweizerischen Volke zur Abstimmung vorgelegt werden. (Costituzione svizzera del 1874, art. 120)

La versione italiana è chiara e magari anche più leggibile e ariosa delle altre due. Si serve tuttavia di un inciso anaforico e disambiguante non conforme allo stile commatico. Le disposizioni, anche quelle costituzionali, sono generalmente scritte in modo lineare e si articolano in periodi compatti²⁰ che scandiscono le singole norme seguendo la progressione logica del contenuto normativo secondo un ordine gerarchico prestabilito²¹. Come rileva del resto Mortara Garavelli (2001: 80) in questi testi

non possono avere luogo scarti interpuntivi in un discorso semplificato negli snodi, costruito coi moduli ricorrenti di una sintassi normalizzata, omologa all'organizzazione concettuale, con le unità informative distribuite uniformemente nella scansione "dato-nuovo" [...], dove la progressione tematica risponde alla "normalità" delle concatenazioni sintattiche: segni tutti di una *dispositio* ripetitiva che ben poco spazio concede alla *variatio*, a meno che questa non risulti funzionale alla comprensione del testo.

Per queste ragioni l'uso delle lineette per introdurre un inciso è praticamente assente nei testi normativi, e a più forte ragione se impiegate, come in questo caso, in combinazione con le virgolette, forse conformemente a un uso invalso nella seconda metà dell'800 di ricorrere alle lineette per rafforzare la funzione del segno interpuntivo associativi²².

²⁰ Secondo la regola aurea del padre del Codice civile svizzero Eugen Huber «Pro Artikel höchstens drei Absätze; pro Absatz ein Satz; pro Satz eine Aussage»; si vedano in proposito le sue riflessioni sulla lingua della legislazione in Huber (1914: 14).

²¹ I criteri di strutturazione dei contenuti normativi sono esposti in dettaglio nella *Guida di legislazione 2019*: 151-153.

²² Su tale uso rafforzativo delle lineette nell'800 si vedano le analisi di Longo (2020: 234-239). Resta tuttavia il dubbio sulle ragioni delle virgolette; potrebbero essere giustificate dalla volontà di riprodurre testualmente l'ipotetica domanda figurante sulla scheda di voto della votazione in questione.

2.2. *I due punti incongrui*

Un'altra interessante distrazione interpuntiva figura in un articolo concernente il Consiglio federale:

- (12) Il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri. (Costituzione svizzera del 1874, art. 95)

La presenza dei due punti tra le due disposizioni non pare pienamente comprensibile, giacché non vi è una relazione di conseguenza o esplicativa tra gli enunciati in questione, né pare possibile assegnare loro un ruolo cataforico presentativo²³. Si tratta in realtà di due disposizioni che stabiliscono altrettanti contenuti normativi distinti, e che non a caso nella Costituzione del 1999 figurano in due articoli disgiunti e consecutivi:

- (13) Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. (Costituzione svizzera del 1999, art. 174 Consiglio federale)

- (14) ¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.

² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. (Costituzione svizzera del 1999, art. 175 Composizione e elezione)

I testi tedesco e francese non ricorrono ai due punti, ma fanno precedere l'archionimo da un articolo indeterminativo, quasi che *Consiglio federale* sia ancora la denominazione generica di quella che dovrà essere un'autorità collegiale (*Consiglio*) posta a livello confederale (*federale*) e di cui l'unica cosa certa per il momento è il numero di membri:

- (15) Die oberste vollziehende und leitende Behörde der Eidgenossenschaft ist **ein** Bundesrath, welcher aus sieben Mitgliedern besteht. (Costituzione svizzera del 1874, art. 95)

- (16) L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par **un** Conseil fédéral composé de sept membres. (Costituzione svizzera del 1874, art. 95)

È interessante notare che in un avantesto della revisione costituzionale del 1848, ossia nel Patto federale proposto nel 1832 dalla Dieta e poi respinto dai

²³ È tuttavia anche vero, come mostra Ferrari (2020b: 116), che nell'800 l'uso dei due punti si avvicinava molto a quello sintattico del punto e virgola.

Cantoni²⁴, anche il testo italiano aveva tenuto l'articolo indeterminativo, scelta di per sé giudiziosa visto che l'autorità era una novità assoluta:

- (17) **Un** *Consiglio federale* è l'autorità dirigente ed esecutiva della Confederazione. (Patto federale del 1832, art. 68)
- (18) Il Consiglio federale si compone del *Landamano della Svizzera* e di quattro *Consiglieri Federali*. (Patto federale del 1832, art. 69)

La Costituzione del 1848 ha accorpato la disposizione concernente la composizione a quella costitutiva, ma nel farlo ha sostituito l'articolo indeterminativo con quello determinativo pur inserendo tuttavia i due punti. Si aveva forse ancora in mente il primo periodo focalizzato su **un** *Consiglio federale* (come figura ancora nel testo tedesco):

- (19) **Il** Consiglio federale è la suprema Autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri. (Costituzione svizzera del 1848, art. 83)
- (20) Die oberste vollziehende und leitende Behörde der Eidgenossenschaft ist **ein** Bundesrath, welcher aus sieben Mitgliedern besteht. (Costituzione svizzera del 1848, art. 83)

L'articolo indeterminativo avrebbe potuto giustificare i due punti, attribuendo loro una funzione descrittiva (Cignetti 2010) o specificante oppure, al limite, definitoria. La riscrittura con l'articolo determinativo rende invece l'uso del punto geminato poco comprensibile e anzi fuorviante, lasciando quasi intendere che possa esistere un rapporto di causalità tra il numero di membri e il tipo di autorità.

2.3. *Dare spicco alla parola con il corsivo*

Un altro caso interessante riguarda l'uso del carattere corsivo, il cui impiego nei testi normativi è riservato solitamente per le indicazioni metatestuali negli atti modificatori, per identificare articoli intercalari inseriti da una novella o ancora per distinguere le parole o espressioni di cui l'atto normativo fornisce una definizione *ad hoc* nell'articolo definitorio. Possono poi esserci

²⁴ Atto Federale della Confederazione Svizzera proposto dalla Commissione di Revisione nominata dalla Dieta li 17 luglio 1832; abbiamo consultato il testo riportato nell'appendice documentale in Kölz (1999: 511-533).

altri usi occasionali, soprattutto paratestuali, ma in ogni caso il corsivo non è segnatamente usato per mettere in evidenza parti o singole parole all'interno di una disposizione, anche perché nell'universo deontico descritto dalla legge non vi sono idealmente scarti di importanza tra le varie disposizioni e in generale i periodi che compongono i capoversi degli articoli non fanno uso di artifici grafici o di altro tipo per sottolineare il rilievo da attribuire a quanto statuiscono, né del resto per dare enfasi alla valenza più o meno deontica del dettato. Come già rilevò Francesco Sabatini (2005: 22) comparando i testi normativi ad altre due tipologie testuali che con questi condividono i caratteri di esplicitezza e rigidità, nei testi normativi non sono accettabili effetti grafici «quali neretti, corsivi, intere parole in lettere maiuscole, uso di colore», accorgimenti invece non rari in testi che danno istruzioni per eseguire determinate operazioni.

Stupisce allora riscontrare nell'articolo 16 comma 2 l'opposizione tra la modalità potestativa e quella imperativa segnalata dalla scrittura corsiva dei rispettivi modali, quasi che la *variatio* nelle condizioni che legittimano un intervento della Confederazione negli affari interni dei Cantoni necessiti una messa in rilievo particolare.

- (21) Allorché l'ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinché quest'ultimo entro i limiti degli attributi suoi (art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l'Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi. Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità federale intervenire di suo moto proprio. (Costituzione svizzera del 1874, art. 16)
- (22) Bei gestörter Ordnung im Innern, oder wenn von einem andern Kantone Gefahr droht, hat die Regierung des bedrohten Kantons dem Bundesrathe sogleich Kenntniß zu geben, damit dieser inner den Schranken seiner Kompetenz (Art. 102, Ziffer 3, 10 und 11) die erforderlichen Maßregeln treffen oder die Bundesversammlung einberufen kann. In dringenden Fällen ist die betreffende Regierung befugt, unter sofortiger Anzeige an den Bundesrath, andere Kantone zur Hilfe zu mahnen, und die gemahnten Stände sind zur Hilfeleistung verpflichtet. Wenn die Kantonsregierung außer Stande ist, Hilfe anzusprechen, so kann die kompetente Bundesbehörde von sich aus einschreiten. (Costituzione svizzera del 1874, art. 16)

- (23) En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (article 102, chiffres 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d'autres Etats confédérés, qui sont tenus de le prêter.

Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente *peut* intervenir sans réquisition; elle est *tenue* de le faire lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. (Costituzione svizzera del 1874, art. 16)

È vero che l'articolo fa parte di un gruppo di disposizioni alquanto delicate sotto il profilo politico istituzionale concernenti i rapporti tra i Cantoni e quelli tra i Cantoni e la Confederazione, segnatamente in caso di *contese fra i Cantoni* (art. 14), *minacce di pericolo all'estero* (art. 15) e *minacce da un altro Cantone* (art. 16). In tutti questi casi viene generalmente sancito l'obbligo di informare la Confederazione, ma anche il dovere per i Cantoni di prestarsi aiuto (art. 15: *I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto*). Si capisce che l'intervento spontaneo (*di moto proprio*) della Confederazione in contese intercantionali è argomento sensibile, tanto è vero che il comma 3 dell'articolo 16 si premura di fare espressamente salve le prerogative sovrane dei Cantoni in caso di intervento federale (*Ne' casi d'intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano adempiute le prescrizioni dell'art. 5²⁵*), ma ciò non giustifica l'artificio grafico dell'enfasi mediante il corsivo, neppure se utilizzato anche dalle altre versioni linguistiche. Semmai, nell'economia semantica globale della disposizione, l'artificio può segnalare, ma certo non giustificare, la bizzarra struttura sintattica del comma.

3. Conclusioni

La presente analisi ha messo in evidenza alcuni fenomeni linguistici e redazionali che pregiudicano la correttezza formale della versione italiana della Costituzione del 1874. Quanto alle irregolarità di legistica formale, il giudice odierno propenderebbe senz'altro per un non luogo a procedere; non solo, come abbiamo già precisato, per la distanza storica che ci separa da questo

²⁵ Art. 5 che recita: «La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità».

testo e dalla concreta situazione della sua stesura e cura redazionale, ma anche perché la tipologia di questo atto induce a un approccio decisamente clemente. Il testo costituzionale, tanto più se risalente al XIX secolo²⁶, ha uno statuto particolare nel quadro dell'ordinamento giuridico di uno Stato e non può essere valutato con i parametri tecnici applicabili agli altri testi normativi, neppure sotto il profilo formale. Come scriveva il Consiglio federale, la Costituzione federale non è «soltanto un testo giuridico, è anche documento politico, storico e culturale»²⁷. Tale statuto fondativo e quasi metagiuridico²⁸ si riflette anche sulla tipologia del suo dettato: come è già stato notato, le prime costituzioni sono nella tassonomia testuale un «“genere di confine”», a metà strada tra l'eloquenza politica e il diritto, la letteratura parenetica e la disposizione normativa» (Spagnolo 2012: 21), per cui è difficile subordinarle integralmente al rigore e ai cavilli delle regole di tecnica legislativa.

Ciononostante, gli indizi che abbiamo raccolto tracciano nel loro insieme l'immagine di un testo non pienamente consapevole delle risorse della lingua italiana e che per adempiere il suo ruolo, ossia la fedeltà all'originale, non esita a servirsi di espedienti anomali per la sua tipologia se non addirittura a costrutti grammaticalmente scorretti. Più che sintomi di imperizia, interpretiamo questi scostamenti come il segno di una ufficialità non ancora pienamente consapevole delle proprie prerogative, ma neppure dei propri obblighi nei riguardi della lingua italiana. La versione italiana della Costituzione del 1874 è certo fedele alle altre due versioni e pertanto corretta, ma forse siffatta fedeltà è eccessiva e va a scapito di quella nei riguardi della lingua italiana. Ciò perché verosimilmente il grado di correttezza allora si misurava appunto in termini di fedeltà all'originale, un originale rispetto al quale le altre versioni potevano pretendere di essere equivalenti nella misura in cui vi si adeguavano anche correndo il rischio di tradire le peculiarità della propria lingua se non addirittura lo statuto di versione pienamente autonoma e originale a cui di diritto potevano tuttavia pretendere.

²⁶ Non bisogna dimenticare che la Costituzione del 1874 fa pure parte di una – la quarta – delle varie ondate costituzionaliste («vague de Constitutions») che hanno fatto seguito alla Rivoluzione francese: «Une quatrième vague marque la progression du constitutionnalisme en Autriche et en Hongrie (1860, 1861 et 1867), en Grèce (1864), en Allemagne au sein de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1866) puis du Reich (1871), en Suisse avec la Constitution de 1874, en France avec la Troisième République (1875) ou en Espagne (1876)», Halpérin (2020: 112).

²⁷ Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, segnatamente p. 5.

²⁸ Nel senso, ovviamente, genetico, in quanto testo emanato da un potere costituente posto fuori dall'ordine giuridico, per lo meno quale prima costituzione. Cfr. Guastini (2010: 190).

Si consideri, per concludere, la seguente disposizione della Costituzione federale del 1999:

- (24) ¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. (Costituzione svizzera del 1999, art. 37 Diritti di cittadinanza)
- (25) ¹ Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde und das Bürgerrecht des Kantons besitzt. (Costituzione svizzera del 1999, art. 37 Bürgerrechte)
- (26) ¹ A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. (Costituzione svizzera del 1999, art. 37 Nationalité et droits de cité)

Il dettato delle tre disposizioni riflette le scelte e le impostazioni redazionali adottate per tutto il testo da ogni versione linguistica. Si noterà, tra l'altro, le differenti soluzioni per tenere conto delle istanze del pari trattamento linguistico di uomo e donna. Non vi è uguaglianza di formulazione bensì uguaglianza di quanto disposto e, in questo senso, le disposizioni sono equivalenti, ma lo sono proprio perché ognuna esprime lo stesso contenuto conformemente alle peculiarità specifiche di ogni lingua. Nel suo messaggio a sostegno della revisione costituzionale, il Consiglio federale descriveva l'intento della riforma in termini architettonici e precisava di voler «sottoporre a restauro l'«edificio costituzionale», rendendolo abitabile durevolmente e capace di rispondere alle abitudini ed esigenze dell'abitare moderno»²⁹. Potremmo aggiungere che tra queste esigenze figura anche la capacità di adempiere testualmente il mandato di trilinguismo ufficiale.

Riferimenti bibliografici

- Borghi, Marco (a cura di) (2005), *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Basilea, Ginevra, Monaco, Helbing & Lichtenhahn.
- Cignetti, Luca (2010), *Due punti*, in Simone, Raffaele (dir.) (2010), p. 408.
- Codice civile generale austriaco*, Edizione seconda e sola ufficiale, Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815, testo pubblicato in rete a cura dell'Università degli studi di Brescia, Facoltà di giurisprudenza. Il testo tedesco, *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, dichiarato solo originale [«Urtext, wonach die

²⁹ FF 1997 I 15.

- veranstalteten Uebersetzungen in die verschiedenen Landessprachen Unserer Provinzen zu beurtheilen sind»], era entrato in vigore il 1° gennaio 1812.
- Di Micco, Domenico (2016), *Interpretazione della regola: una lettura antropologica*, in «Digesto, Discipline privatistiche», Sez. Civile, Aggiornamento X, Torino, UTET, pp. 457-461.
- Egger, Jean-Luc (2011), *Max Picard: la poetica delle cose*, in Vinci, Daniele/Zucal, Silvano (a cura di) (2011), pp. 21-32.
- Egger, Jean-Luc (2016), *Dall'anatocismo allo spread. Esperienze di linguaggio finanziario*, in Marazzini, Claudio (a cura di) (2016), pp. 37-47.
- Egger, Jean-Luc (2017), «Un segno interpuntivo (s)comodo: le parentesi nella scrittura della norma», in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (2017), pp. 147-166.
- Egger, Jean-Luc (2018), «*D'un ton paternaliste adopté parfois en traduction*»: errori e rettifiche nei testi normativi del diritto federale, in «Quaderni grigionitaliani 87» (2018/2), pp. 91-103.
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- Egger, Jean-Luc (2022), *L'équité linguistique*, in Mantovani, Dario (dir.), *L'équité hors du droit*, Actes du colloque au Collège de France, Paris 20-21 mai 2021, Parigi, Éditions du Collège de France (in stampa).
- Ferrari, Angela (2020a), Considerazioni sull'uso della virgola nella prosa giornalistica dell'Ottocento, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova Weber, Roska (a cura di) (2020), pp. 19-29.
- Ferrari, Angela (2020b), *Punto e virgola e due punti nella scrittura giornalistica del secondo Ottocento. Osservazioni a partire da La Stampa*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova Weber, Roska (a cura di) (2020), pp. 111-128.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (2017), *L'interpunzione oggi (e ieri). L'italiano e altre lingue europee*, Firenze, Cesati Editore.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova Weber, Roska (a cura di) (2020), *Capitoli di Storia della punteggiatura italiana*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Guastini, Riccardo (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano, Giuffrè.
- Halpérin, Jean-Luis (2020), *Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours*, Nouvelle édition, Parigi, Flammarion.
- Huber, Eugen (1914), *Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Zweite, durch Verweisung auf das Zivilgesetzbuch und etliche Beilagen ergänzte Ausgabe*, in Reber/Hurni 2007.
- Kölz, Alfred (1999), *Le origini della Costituzione svizzera. Dibattiti ideologici e scontri politici fino al 1848*, Locarno, Dadò [ed. it. a cura di Bernasconi, Emanuele/Ramelli, Elena, di Id. *Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte*.

- Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848*, Berna, Stämpfli, 1992].
- Longo, Fiammetta (2020), *La lineetta nelle grammatiche dell'Ottocento*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova Weber, Roska (a cura di) (2020), pp. 231-246.
- Marazzini, Claudio (a cura di) (2016), *L'italiano delle banche e della finanza*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Matarrese, Tina (1993), *Storia della lingua italiana. Il Settecento*, Bologna, Il Mulino.
- Mortara Garavelli, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Picard, Max (1980), *Auswahl von wichtigsten «Stellungen»*, a cura di Michele Picard, dattiloscritto inedito.
- Reber, Markus/Hurni, Christoph (Hrsg.) (2007), *Berner Kommentar. Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Band II, Materialien zum Zivilgesetzbuch, Die Erläuterungen von Eugen Huber. Text des Vorentwurfs von 1900*, Bern, Stämpfli Verlag.
- Sabatini, Francesco (2005), *I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua*, in Borghi, Marco (a cura di) (2005), pp. 17-25.
- Schauenberg-Hoffmann, Ursula (1977), *Der Kanton Tessin und die Bundesverfassungs-Revision von 1874*, Diss., Berna.
- Simone, Raffaele (dir.) (2010), *Enciclopedia dell'italiano*, Roma, Treccani.
- Snozzi, Alfredo (2005), *L'italiano nella legislazione federale svizzera*, in Borghi, Marco (a cura di) (2005), pp. 317-329.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano della Costituzione. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Ufficio federale di giustizia (a cura di) (2019), *Guida all'elaborazione degli atti normativi della Confederazione*, Berna.
- Vinci, Daniele/Zucal, Silvano (a cura di) (2011), *Come all'inizio del mondo. Il pensiero di Max Picard*, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe.

Jean-Luc Egger, Daria Evangelista

*LA COSTITUZIONE SCOMPARSA:
ALCUNI CAMBIAMENTI CONCETTUALI E LESSICALI
NELLA RIFORMA DEL 1999*

«[...] Michele Serveto avrebbe detto ai giudici che lo avevano condannato al rogo: “Brucerò, ma questo è soltanto un fatto. Continueremo a discutere nell’eternità”»¹.

1. *La presenza degli assenti*

Nel messaggio del 20 novembre 1996 a sostegno della riforma costituzionale, il Consiglio federale descriveva questo progetto essenzialmente in termini di riordino sistematico del diritto costituzionale scritto o non scritto e di svecchiamento linguistico². Quest’ultimo aspetto, stante l’immutato contenuto materiale, assumeva dunque un’importanza particolare nell’insieme della revisione, tanto più che le modifiche sostanzialmente più incisive erano presentate a parte sotto forma di due disegni distinti riguardanti i diritti politici (progetto B) e la riforma giudiziaria (progetto C).

Ma che cosa significa svecchiare la lingua in questo contesto? Significa, certo, renderla più moderna, o per lo meno al passo coi tempi e con gli usi più invalsi. I principali piani – fonetico-ortografico, lessicale, morfo-sintattico, interpuntivo o testuale – su cui si è concretizzato tale ammodernamento linguistico sono ben descritti nel contributo di A. Ferrari in questo stesso volume sulla sistemazione delle variazioni linguistiche e non crediamo ci sia molto da aggiungere in proposito. Ma l’innovazione comporta sempre anche una perdita. Svecchiare la lingua significa infatti abbandonare taluni usi linguistici e concettuali per passare ad altri e, in questo passaggio, la novità si afferma sia per quanto apporta di nuovo, per la sua specificità, sia indirettamente per

¹ Borges (1997: 130).

² Il Collegio governativo scriveva tra l’altro: «si tratta di “aggiornare” l’attuale testo costituzionale: il vigente diritto costituzionale sarà in altri termini riunito, completato, riordinato sistematicamente e riprodotto in una lingua moderna e comprensibile (tuttavia senza innovazioni di contenuto)», (FF 1997 I 19). Sulla volontà di dare in tal modo al testo costituzionale una veste «quanto vicina possibile agli standard linguistici comuni» cfr. anche FF 1997 I 112.

quanto sostituisce. Le novelle linguistiche sono sempre accompagnate anche dall'eco di ciò che viene perso e superato, perché come rileva giustamente Vittorio Coletti (2018: 13), nella vicenda delle lingue vive «gli acquisti si reggono (anche) sulle perdite. Mentre i nostri avi sono stati necessari alla nostra vita con la loro, molte forme linguistiche lo sono state a quelle attuali con la loro morte». In altri termini, quando si legge la vigente Costituzione non bisogna dimenticare il testo o i testi soggiacenti che talvolta vi traspaiono ancora in filigrana, soprattutto quello del 1874.

In questo caso, l'importanza del testo superato è poi accentuata non solo perché in generale nell'ordinamento giuridico le nuove disposizioni devono potersi integrare armoniosamente con quelle vigenti³, ma anche perché le novelle devono garantire il mantenimento immutato del contenuto materiale dato che, come abbiamo visto, la riforma del 1999 non intendeva creare nuovo diritto costituzionale. È dire insomma che le nuove disposizioni devono sì apportare nuova linfa formale al testo costituzionale, ma non possono tradire la sostanza già presente. In tal senso, la Costituzione del 1874 resta comunque presente nel nuovo dettato, pena il rischio di esulare dal mandato che sta alla base della riforma.

Ciò detto, va comunque rilevato che il proposito di un nuovo assetto formale si è concretizzato anche in una riorganizzazione sistematica della materia, un cambiamento che non è privo di incidenza sul significato delle singole disposizioni. Un solo esempio: se si considera la collocazione dell'articolo concernente le lingue nazionali (art. 116, nel tenore originario) si può constatare che nel 1874 figurava nella sezione conclusiva del capitolo II («disposizioni diverse», capitolo II sezione V), una sorta di “non luogo” testuale che accoglieva ciò che non aveva trovato una sede organica adeguata. Nella Costituzione del 1999 la disposizione (art. 4) assume invece il rango di norma costitutiva della Confederazione Svizzera ponendosi nel titolo primo insieme ad altre disposizioni fondamentali per la compagine statale, come il federalismo, lo stato di diritto e la sussidiarietà. Rispetto alla sua ultima versione adottata nel 1996, la disposizione resta invariata⁴, ma la sua portata risulta notevolmente accentuata proprio dalla riqualificazione della sua posizione sistematica⁵.

³ Da qui, ad esempio, la necessità di valutare in tutte le fasi del processo legislativo le ripercussioni della nuova normativa sull'ordinamento giuridico complessivo, cfr. ad es. Müller/Uhlmann (2013: 141).

⁴ Era il capoverso 1 dell'articolo 116 adottato nella votazione popolare del 10 marzo 1996.

⁵ Un fattore riconosciuto anche dal Collegio governativo, che nel messaggio scriveva: «Il fatto che la disposizione figuri nella parte introduttiva e non come oggi nelle disposizioni organizzative, ne sottolinea l'importanza quale “dichiarazione politica”», FF 1997 I 127.

La direzione di ricerca che ci proponiamo in questa sede, ossia lo studio del testo “scomparso” attraverso la lente di quello presente, consente dunque di toccare con mano il mondo concettuale in cui si inseriscono i due testi e contribuisce ad ampliare la consapevolezza istituzionale perseguita con l’aggiornamento del 1999⁶. Si può infatti constatare che nel testo in filigrana non figurano soltanto parole o costrutti antiquati e superati, ma anche termini ancora in uso in altri contesti o semplicemente relativi ad aree semantiche più concrete. Evidentemente, una disamina capillare applicata a tutto il testo esulerebbe dai limiti del presente articolo. È comunque possibile farsi un’idea del mondo concettuale scomparso grazie alla seguente tabella sinottica che compendia quanto del testo del 1874 è rimasto o è andato perduto nel testo del 1999 suddividendo per aree tematiche i principali cambiamenti lessicali e concettuali.

Sulla scorta della tabella, nel seguito concentreremo la nostra analisi su alcune parti o concetti chiave che hanno subito cambiamenti significativi o la cui storia è degna di attenzione: la denominazione dell’atto costituzionale (cap. 2), la sezione del preambolo (cap. 3), il cambiamento del soggetto normante della Carta (cap. 3.1), il concetto di *Popolo* (cap. 4) e il suo uso in ambito istituzionale (cap. 4.1). Dedicheremo infine l’ultimo capitolo all’esemplificazione di alcune forme lessicali che attestano la tendenza della Costituzione odierna a una maggiore astrazione concettuale (cap. 5).

Cost. 1874		Cost. 1999	
Diritto/amministrazione			
adottare la Costituzione	preamb.	darsi la Costituzione	preamb.
podestà (dei Cantoni di stipulare trattati)	art. 9	* (i Cantoni possono concludere trattati)	art. 56
trattati di economia pubblica	art. 9	* (settori di [loro] competenza)	art. 56
trattati di rapporti di vicinato	art. 9	* (settori di [loro] competenza)	art. 56
trattati di polizia	art. 9	* (settori di [loro] competenza)	art. 56
impiegati secondari di un estero Stato	art. 10	autorità estere subordinate	art. 56
leggi esecutive	art. 22 ^{bis}	attuazione e esecuzione del diritto federale	art. 46

⁶ Precisava infatti il Consiglio federale: «[a]nche qui possiamo condividere quanto dice Imboden: “ricreare la Costituzione significa soprattutto creare consapevolezza”», (FF 1997 I 113).

Cost. 1874		Cost. 1999	
decreti di carattere obbligatorio generale/decreto federale di obbligatorieta generale	artt. 27 ^{ter} , 27 ^{quater}	decreti/decreti federali semplici	artt. 141, 159, 173
leggi d'esecuzione/ leggi applicative norme esecutive	artt. 27 ^{ter} , 27 ^{quinquies} , 32	leggi/leggi federali/leggi dichiarate urgenti ⁷	
dominio federale (di poste e telegrafi)	art. 36	(il settore delle poste e delle telecomunicazioni) compete alla Confederazione	art. 92
legislazione sulla navigazione aerea	art. 37 ^{ter}	legislazione sull'aviazione	art. 87
diritto di detrazione (<i>ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht</i>)	art. 62	*	
diritto di prelazione (<i>droit de retrait – Zugrecht</i>)	art. 62	*	
case di lavoro e di correzione	art. 64 ^{bis}	stabilimenti, istituzioni dove vengono eseguite misure educative	art. 123
condanna a morte	art. 65	pena di morte	art. 10
delitti politici	art. 65	*	
pene corporali	art. 65	integrita fisica	art. 10
diritto di far leggi	art. 69 ^{bis}	la legislazione nel campo (...) spetta alla Confederazione la Confederazione emana prescrizioni su (...)	
guarentigia delle costituzioni cantonali	art. 85	garanzia delle costituzioni cantonali	artt. 51, 172
Tribunali di giurati (giuri)	art. 106	*	
diritto delle genti diritto internazionale	art. 112 art. 102	diritto internazionale	
Concordati federali	art. 102	(i Cantoni possono) concordare determinati obiettivi	art. 46
Politica			
La Confederazione Svizzera	preamb.	Il Popolo svizzero e i Cantoni	preamb.
popolazioni	art. 1	Popolo	

⁷ Dove l'indicazione dell'articolo è assente i termini in questione presentano un alto numero di occorrenze in tutto il testo costituzionale.

Cost. 1874	Cost. 1999		
Lega	art. 1	alleanza confederale	preamb.
Cantoni sovrani	art. 1	Cantoni	
sudditanza	art. 4	posizione sociale	art. 8
Cantoni separati	artt. 13, 80	*	
mezzo cantone	artt. 72, 73, 123		
individui senza patria (<i>Heimatlosen</i>)	art. 68	*	art. 38
privi di patria	art. 110	(stranieri) (fanciulli apolidi, votaz. del 2017)	
stato secolare	art. 75	*	
Militare			
capitolazione militare	art. 11	*	
ordini cavallereschi	art. 12	*	
decorazioni	art. 12	*	
armata/armata federale/armata svizzera		esercito/esercito svizzero	
corpi di gendarmeria	art. 13	*	
contese fra i Cantoni	art. 14	controversie tra i Cantoni	art. 44
piazze d'arme	art. 22	*	
Ambiente			
rumore	art. 24 ^{septies}	inquinamento fonico	art. 196 disp. trans.
inquinamento atmosferico, agenti dannosi e molesti	art. 24 ^{septies}	effetti nocivi o molesti (sull'uomo e sull'ambiente)	art. 74
basi essenziali naturali	art. 31 ^{octies}	basi naturali della vita	artt. 2, 54, 104
Economia			
biglietti di banca	art. 39	banconote	art. 99
Strade/edilizia			
strade ferrate	art. 16	ferrovia	
reti di sentieri e viottoli	art. 37 ^{quater}	reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili	art. 88
piani d'azzonamento	art. 22	razionalizzazione edilizia/ costruzione d'abitazioni	art. 108

Cost. 1874		Cost. 1999	
pedaggi e pontenaggi	art. 30	tassa sul traffico pesante, tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	art. 85, 85a
Varia			
attinenti di tutte le confessioni	art. 27	aderenti alle diverse comunità religiose	art. 72
professioni liberali	art. 33	*	
sistema dei pesi e delle misure	art. 40	metrologia	art. 125
beni di patriziato (<i>Bürgergüter</i>)	art. 43	patriziati	art. 37
regia	artt. 41, 42	regalie cantonali	art. 94

Tabella 1.

2. *Da Patto a Costituzione: una storia plurisecolare punteggiata di cambiamenti*

Il primo termine su cui soffermare l'attenzione è il *nomen legis*. Nell'ordinamento giuridico, *Costituzione* è l'unico titolo di atto normativo nel quale il titolo rematico e titolo tematico coincidono, ossia la denominazione della natura dell'atto esaurisce anche la sintesi del suo contenuto⁸. Non per questo, però, tutte le costituzioni sono identiche nei loro intenti di fondo e nelle loro motivazioni. È interessante in particolare ripercorrere brevemente la storia delle denominazioni assunte dalla Carta fondamentale elvetica dalle sue origini. Di seguito ne riassumiamo le tappe più importanti in ordine cronologico.

Come mostra la tabella 2, l'atto costituente era alle origini denominato *patto*⁹, quando nel XIII secolo le comunità rurali e urbane, chiamate *luoghi* (*Orte*) o *Stati* (*Stände*), poi *Cantoni*, hanno iniziato a stringere alleanze di protezione reciproca contro ingerenze o aggressioni esterne (Aubert 1995*bis*, n. marg. 2: 3-4). Da *patto* si è poi passati a *Costituzione* nel 1798 con la *Costituzione della Repubblica elvetica*¹⁰, per poi ritornare ad *atto*, con l'*Atto di mediazione* di Napoleone Bonaparte (1803) e nuovamente a *Patto*, con il *Patto federale* (*Bundesvertrag*) del 7 agosto 1815, l'accordo con cui i ventidue Cantoni si

⁸ Sulla distinzione tra titolo rematico e tematico rimandiamo a Egger (2019: 212-215).

⁹ E del resto, la prima convenzione di cui si conserva il testo originale latino è appunto il patto del 1291, diventato per questo un simbolo nazionale (Aubert 1995*bis*, n. marg. 2: 3-4), tra le popolazioni delle valli alpine di Uri, Svitto e Untervaldo.

¹⁰ Un adattamento per la Svizzera della Costituzione francese del 5 fruttidoro dell'Anno III (22 agosto 1795), che trasforma la Confederazione in uno Stato unitario, la «Repubblica elvetica», «una e indivisibile», come recita l'art. 1 (Aubert 1995*bis*, n. marg. 12: 5).

garantivano difesa reciproca e il mantenimento dell'ordine interno (Aubert 1995*bis*, n. marg. 33: 11).

Anno	Denominazione in lingua originale	Denominazione in italiano
1291	Foedus Pactum	Patto federale
1798	Constitution de la République helvétique	Costituzione della Repubblica elvetica
1803	Acte de médiation	Atto di mediazione
1815	Bundesvertrag zwischen den XXII Cantonen der Schweiz	Patto federale tra i XXII Cantoni della Svizzera
1832	Bundesurkunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft	Atto federale della Confederazione Svizzera
1848	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
1874		
1999	Constitution fédérale de la Confédération suisse	

Tabella 2¹¹.

In seguito si profilano le prime avvisaglie di Costituzione: il Patto subisce una revisione¹² e diventa di fatto un atto costituente – anche se denominato *Atto federale (Bundesurkunde)* per non indisporre i conservatori –, e dunque una vera e propria Legge fondamentale¹³ (*Grundgesetz*), come riportato nel preambolo:

- (1) In nome di Dio Onnipotente!
 I ventidue Cantoni sovrani della Svizzera (...),
 Animati dal desiderio di consolidare la lega dei Confederati, di conservare e di accrescere la forza e l'onore della patria grazie allo sviluppo progressivo delle istituzioni nazionali, hanno sottoposto il Patto federale del 7 agosto 1815

¹¹ Di grande interesse e utilità per ricostruire date e denominazioni sono stati i lavori di Aubert (1995), Ceschi (1975) e Kölz (1999).

¹² Il cui progetto fu presentato nel 1832, corredato da un rapporto esplicativo redatto dalla penna eloquente di Pellegrino Rossi (Aubert 1995*bis*, n. marg. 55: 15), allora deputato di Ginevra alla Dieta federale.

¹³ Espressione usata per descrivere la nozione ma che, con riguardo alle denominazioni italiane delle Costituzioni, «non si trova usata mai come titolo ufficiale [...]. Gli stati moderni hanno *costituzioni*, hanno avuto *statuti*, ma non *leggi fondamentali*, per regolare i loro meccanismi di governo» (Bambi 1991: 153, il quale cita come unica eccezione la *Legge fondamentale della Città del Vaticano* del 7 giugno 1929).

ad una completa revisione ed hanno conseguentemente adottato come *Legge fondamentale* l'Atto federale che segue.

(Atto federale della Confederazione Svizzera del 1832, preambolo¹⁴)

Il cambiamento definitivo di denominazione, ma propriamente anche di statuto giuridico, avviene, dopo un'ulteriore revisione dell'Atto, con la Costituzione del 12 settembre 1848 (Aubert 1995*bis*, n. marg. 104: 25), con cui da un legame contrattuale si passa a uno statuto legale.

Benché dal 1848 la Svizzera abbia una Costituzione vera e propria, negli anni si susseguono vari progetti di revisione volti a rinnovarne i contenuti, che però non trovano seguito. Non si tratta di progetti di revisione totale come nel senso odierno del termine: all'epoca questa terminologia non si era ancora affermata e la differenza tra una revisione parziale e totale non era sempre chiara tra i politici. Il progetto di revisione Brunner del 1872 parlava, per esempio, di una revisione «generale» (Aubert 1995*bis*, n. marg. 157: 34).

E del resto, i progetti che preparano la strada alla Costituzione del 1874 non sono vere e proprie revisioni totali: i temi, la struttura e anche varie formulazioni del testo rimangono identiche a quelli della Costituzione del 1848, seppur con qualche sviluppo della materia giuridica (Aubert 1995*bis*, n. marg. 196: 40). Degno di nota è poi che a sua volta la Costituzione del 1874, mai riveduta totalmente, sia stata una delle più modificate al mondo. Alcune revisioni parziali avevano comunque permesso cambiamenti considerevoli; d'altro canto, però, il continuo affastellarsi di modifiche aveva reso oscure intere sezioni dell'atto, comportando non pochi dispendi di risorse in sede di interpretazione (Aubert 1995*bis*, n. marg. 274: 54).

3. *Il valore storico-simbolico del preambolo e il suo ampliamento "letterario"*

Se nel passaggio dal 1874 al 1999 il titolo della Costituzione è rimasto invariato, il preambolo è invece cambiato notevolmente: paragonando i due testi si evince infatti che i costituenti vi vedevano una realtà diversa¹⁵:

¹⁴ Citiamo qui parte del preambolo dell'Atto federale come pubblicato in Kölz (1999: 511).

¹⁵ Nei secoli, il preambolo della Costituzione svizzera ha suscitato controversie. La dottrina propende, benché non unanimemente, per non attribuire a questo microtesto vincolatività normativa (allo stesso modo dell'*invocatio Dei*): il suo contenuto rappresenterebbe un'introduzione dal valore storico e politico in cui i costituenti hanno voluto mettere per iscritto determinate idee. Eppure, il preambolo è parte integrante del testo della Costituzione, e anche se non ha il valore normativo delle altre disposizioni ne condivide comunque la natura formale (Aubert 1995*ter*, n. marg. 21: 5).

(2) **In nome di Dio onnipotente!**

La Confederazione Svizzera,

allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l'unità, la forza e l'onore della Nazione Svizzera,

ha adottato la Costituzione federale seguente:

(Costituzione svizzera del 1874, preambolo)

(3) **Preambolo**

In nome di Dio Onnipotente,

Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,

si sono dati la presente Costituzione:

(Costituzione svizzera del 1999, preambolo)

All'interno del preambolo della Costituzione del 1874, qui in (2), troviamo principalmente la contrapposizione tra la concezione federale e quella nazionale: i Cantoni mantengono la loro storica natura di Stati, e parallelamente lo scopo è di *rassodare la lega dei Confederati*, ma nel contempo la *Nazione Svizzera* (e si noti la maiuscola) ha un'unità che si vuole mantenere e accrescere (Aubert 1995ter, n. marg. 17: 4).

A questi pochi, importanti concetti si aggiunge nuova materia già con il progetto di Costituzione del 1977¹⁶; importante è, in questo sviluppo, l'apertura, tutta nuova, e il modo di porsi della Svizzera in quanto Stato nei confronti dell'estero, la colorazione sottilmente liberale, ma anche la dimensione stessa assunta dal preambolo, il cui valore letterario non passa inosservato¹⁷. Se l'*invocatio Dei* permane immutata dal 1874 al 1999, un lascito proveniente dall'*incipit* della maggior parte dei patti che hanno fondato la Confederazione¹⁸, la

¹⁶ FF 1985 III 174.

¹⁷ Il preambolo del progetto del 1977, ulteriormente esteso nel testo del 1999, è opera dello scrittore Adolf Muschg (Aubert 1995ter, n. marg. 23: 5), e d'altronde l'impronta d'autore è viva in passaggi pregnanti – e allitteranti – quali: «Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen».

¹⁸ E in quanto tale un legame di prim'ordine con la tradizione; la versione originale latina del patto del 1291 esordisce: *in nomine Domini* (Aubert 1995ter, n. marg. 2: 1).

narratio è curiosamente più sviluppata nella Costituzione del 1999, come si può notare in (3). Nel testo del 1874 contiene alcuni riferimenti alla lega dei Confederati, all'unità, alla forza e all'onore della Nazione Svizzera, mentre nella Costituzione odierna vi trovano posto cinque nuovi principi.

Il primo, la *responsabilità* del Popolo e dei Cantoni *di fronte al Creato*, parrebbe in ridondanza con l'invocazione divina. Lo si può tuttavia concepire come un riferimento a una responsabilità più orizzontale rispetto a quella verticale e trascendente evocata con l'*invocatio*, ossia a una responsabilità verso le manifestazioni terrestri della trascendenza (in particolare, quindi, il rispetto della natura e dell'ambiente, come è stato interpretato dall'Assemblea federale) (Mahon 2003, n. marg. 11: 8). Il secondo elemento della narrazione resta in linea con i preamboli delle Costituzioni precedenti del 1874 e del 1848 riferendosi all'*alleanza* da rinnovare, ma esplicitando i valori tradizionali, *libertà, democrazia, indipendenza e pace*, insieme alle idee più attuali della *solidarietà* e dell'*apertura al mondo* (Mahon 2003, n. marg. 12: 9). Il terzo poggia sulla diversità, l'equità e il rispetto reciproco (il termine *tolleranza*, presente nel disegno del Consiglio federale, fu scartato perché connotato negativamente) (Mahon 2003, n. marg. 13: 9). Il quarto avalla le acquisizioni comuni e introduce il concetto di *responsabilità verso le generazioni future*, un monito valido soprattutto sul piano economico-sociale ed ecologico (Mahon 2003, n. marg. 14: 9). Il quinto e ultimo punto, redatto dallo scrittore Adolf Muschg, era presente già nell'avamprogetto di Costituzione del 1977, da cui è stato ripreso tale e quale. Il suo intento è delineare un nesso tra libertà e bene comune, collegando il valore della solidarietà alla constatazione che la libertà non è una prerogativa o uno stato d'essere, bensì un compito che comporta continue sfide e responsabilità (Belser 2015, n. marg. 37: 44).

3.1. *Il cambiamento del soggetto normante*

Una modifica fondamentale all'interno del preambolo riguarda, nello specifico, il cambiamento del soggetto normante. All'interno della Costituzione del 1874 abbiamo infatti:

- (4) *La Confederazione Svizzera, [...] ha adottato la Costituzione federale seguente*¹:
(Costituzione svizzera del 1874, preambolo)

mentre nel testo attualmente in vigore leggiamo:

- (5) *Il Popolo svizzero e i Cantoni, [...] si sono dati la presente Costituzione*¹:
(Costituzione svizzera del 1999, preambolo)

Il cambiamento del soggetto che pone in essere il testo si giustificerebbe, a livello testuale, dal fatto che nella Costituzione del 1874 il soggetto *Confederazione Svizzera* non è definito se non alla fine dell'articolo 1¹⁹. Il termine nel preambolo introdurrebbe dunque un referente non ancora noto. Nella Costituzione del 1999 il soggetto è invece *Il Popolo svizzero e i Cantoni*, e la formulazione prosegue poi linearmente con l'art. 1: *Il Popolo svizzero e i Cantoni [...] costituiscono la Confederazione Svizzera*, in cui viene ripreso il referente.

La potenziale equivocità della formulazione in (4) viene individuata fin dalle prime righe del commentario della Costituzione del 1874 (Aubert 1995*bis*). La Confederazione, precisa il commentario, è certamente l'oggetto della Costituzione, che crea di fatto lo Stato denominato *Confederazione Svizzera* (come evidente anche dal titolo: *Costituzione federale della Confederazione Svizzera*), ma dalla formulazione è del tutto lecito chiedersi se essa non sia anche il soggetto, ossia l'autrice dell'atto. E in effetti, l'ambiguità è in questo caso un retaggio del passato. Nel 1848 lo stesso termine designava due organi diversi: la Confederazione-soggetto era la confederazione fondata sul Patto del 1815; la Confederazione-oggetto era il nuovo Stato, che risultava dalla sostituzione del Patto per mezzo della Costituzione. Nel 1874 questa polisemia era però meno evidente, se non scomparsa, perché lo Stato fondato sulla Costituzione del 1848 era lo stesso di quello fondato sulla Costituzione riveduta²⁰ (Aubert 1995*bis*, n. marg. 4: 1).

Ma anche il verbo che regge tutto l'impianto testuale tradisce la grande distanza che separa i due atti. La Costituzione del 1874, recita il suo preambolo, è *adottata*, verbo che designa propriamente²¹ l'approvazione formale di un testo da parte di un'autorità già costituita (o costituenda, come appena rilevato) e rappresentata di fatto dall'insieme degli Stati sovrani (Cantoni). Il soggetto

¹⁹ Cfr. esempio (6).

²⁰ Occorre specificare che *Confederazione Svizzera* è il nome ufficiale del Paese fin dal Patto del 1815, e che la denominazione non è stata modificata dai redattori della Costituzione del 1848, benché la struttura della Svizzera dopo la metà del XIX secolo fosse completamente cambiata. L'uso del termine *Confederazione*, calzante fino al 1848, in seguito non è più appropriato, perché da quella data la Confederazione Svizzera cessa di essere una Confederazione di Stati e diventa uno Stato federale. I redattori del 1848 e del 1874 lo sapevano perfettamente, ma hanno ritenuto che non fosse il caso di incutere inquietudine al popolo con questa sottigliezza giuridica; il nome era ormai entrato nell'uso e nella storia del Paese, e il problema affiorava poi in francese e in italiano, mentre in tedesco da tempo si utilizzava la denominazione *Schweizerische Eidgenossenschaft*, che non si riferiva a una determinata struttura statale (Aubert 1995*bis*, n. marg. 5: 1). In generale è poi opportuno differenziare i termini *Confederazione Svizzera* e *Confederazione (Bund)*: il primo copre l'insieme della struttura federale della Svizzera, il livello federale e quello cantonale; il secondo designa l'insieme delle autorità centrali, distinte dai Cantoni e che dispongono di organi e competenze propri.

²¹ Sul punto cfr. Egger (2019: 202-209).

adotta il testo, lo fa *suo*, ma avrebbe anche potuto non farlo e sarebbe rimasto tale nella sua veste ufficiale. Nell'adozione l'autorità riconosce di approvare il testo in questione nel tenore formulato e, al limite, di riconoscersi. Diverso, più radicale e profondo, il rapporto istituito con il verbo *darsi*, giacché nel farlo il soggetto assume la sua identità politica, diventa libero (facendo uso della libertà). La Costituzione del 1999 poggia su un atto fondativo che va alle radici del vivere comune e dell'esistenza stessa della *polis* e tale radicalità e autosufficienza, come direbbe il filosofo Marion, non può esprimersi che nella figura della donazione²². È il popolo stesso che, rovesciando l'atto d'elargizione tipico delle Costituzioni ottriate²³, dà a sé stesso il testo che lo costituisce come collettività politica libera.

4. *L'articolo 1 e il concetto di Popolo*

Il paragone delle due Costituzioni mette poi in risalto alcuni cambiamenti terminologici all'interno dell'articolo 1; approfondiremo qui una modifica saliente, ovvero il passaggio dal termine *popolazioni*, presente nel testo del 1874, al termine *Popolo*. Consideriamo i due articoli:

(6) Art. 1²

Le popolazioni dei ventitré Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: Zurigo, (...) Ginevra e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

(Costituzione svizzera del 1874, art. 1)

(7) **Art. 1** Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, (...) Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

(Costituzione svizzera del 1999, art. 1)

Il commentario della Costituzione del 1874 considera inappropriato l'uso del termine *popolazioni*, qui in (6). I progetti del 1832 e 1833 riportavano, più correttamente, che erano i Cantoni a formare la Confederazione Svizzera. Poi il movimento democratico si è amplificato e gli autori del testo del 1848 hanno reputato più moderno scrivere *popolazioni*. In realtà, però, le decisioni con cui i Cantoni si sono pronunciati sulla Costituzione del 1848 non sono state sempre prese in modo democratico (Aubert 1995*quater*, n. marg. 29: 7).

²² «Le don coïncide avec sa raison, parce que sa simple donation lui suffit comme raison. Raison se suffisant à elle-même, le don se donne raison en se donnant» (Marion 2003: 32).

²³ Si veda la sintetica disamina dei modi di formazione dei testi costituzionali in Guastini (2010: 173-174).

Analizzando integralmente i testi emerge, poi, che il termine *popolo* ha poche attestazioni nella Costituzione del 1874 (18 occorrenze), in cui è scritto con l'iniziale minuscola. Ricorre invece più frequentemente all'interno del testo della Costituzione del 1999: 42 volte, e rigorosamente con la maiuscola. Tramite la scelta della maiuscola e l'uso della congiunzione coordinante, in (7) Popolo e Cantoni vengono a trovarsi sul medesimo piano logico-concettuale; e a ragione: entrambi detengono infatti una parte del potere costituente della Confederazione e partecipano all'elaborazione delle norme costituzionali²⁴ in qualità di "organi" della Confederazione.

L'introduzione nel testo costituzionale della nozione di *Popolo svizzero* comporta dunque un cambiamento di punto di vista rispetto al dettato del 1874 (Aubert 2003, n. marg. 3: 13). Vuole innanzitutto testimoniare che la Confederazione Svizzera è caratterizzata non solo dal federalismo, ma anche dalla democrazia (Aubert 2003, n. marg. 13: 16). Ha poi anche la funzione di indicare la legittimità politica dello Stato, una duplice legittimità che passa attraverso il Popolo e i Cantoni (Aubert 2003, n. marg. 14: 16).

È però a questo punto opportuno menzionare che il termine *Popolo* o *Popolo svizzero*, presente anche nel preambolo della Costituzione del 1999, comporta una certa ambiguità. All'inizio del preambolo, in (5), designa il corpo elettorale federale, e per la precisione coloro che avevano titolo per esprimersi sulla Costituzione. All'articolo 1, invece, *Popolo svizzero* ha un senso più ampio, che ricopre tutti coloro che hanno nazionalità svizzera, non solo chi può votare (7). Aggiungiamo, poi, che all'art. 2 capoverso 1 il termine *Popolo*, senza aggettivo, deve essere compreso in senso ancora più lato e non comprende solo chi ha la nazionalità svizzera, perché la libertà e i diritti tutelati dalla disposizione appartengono anche agli stranieri (Aubert 2003, n. marg. 14-15: 17):

(8) **Art. 2** Scopo

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
(Costituzione svizzera del 1999, art. 2 cpv. 1)

²⁴ Riguardo ai Cantoni, essendo la legge fondamentale di uno Stato federale, la Costituzione federale raggiunge la completezza a cui aspira anche grazie all'apporto di ogni costituzione cantonale (Eichenberger 1995, n. marg. 19: 9). Solo la coniugazione tra Costituzione federale e costituzioni cantonali fa sì che il diritto costituzionale nella sua interezza acquisisca l'efficacia normativa propria dello Stato federale. Questo legame dovrebbe incoraggiare il costituente federale meticoloso a prendere in considerazione le regole costituzionali adottate dai Cantoni e, viceversa, i costituenti cantonali a prendere in considerazione il diritto federale. Poiché tuttavia il diritto federale resta poziore, la volontà di conformarlo al diritto cantonale, di fatto, si manifesta sporadicamente (Eichenberger 1995, n. marg. 20: 19).

4.1. *Un paragone con le altre versioni linguistiche e uno sguardo all'uso istituzionale*

Osservando i primi articoli della Costituzione svizzera notiamo dunque che il termine *Popolo* comporta un'apertura polisemica all'interno del testo: le sue interpretazioni spaziano dalla più ampia, che va nel senso di *popolazione*, alla più ristretta, che indica gli *aventi diritto di voto*. Nel confronto con la Costituzione del 1874 emerge poi un'ulteriore distinzione importante e avvalorata dal testo in tedesco. Il termine *popolazioni*, nel tedesco *Völkerschaften (der Kantone)*, presente nel testo del 1874 all'articolo 1, è stato sostituito dal termine *Popolo svizzero, Schweizervolk*. Abbiamo già rilevato in precedenza l'inappropriatezza, secondo la dottrina, del termine "scomparso". È però interessante approfondire brevemente il motivo della sua originaria presenza nel testo costituzionale del 1874, che si situa ancora una volta nella storia della Confederazione, o meglio nella sua geografia storica.

Come indica la definizione lessicografica stessa di *Völkerschaft*, che secondo gli odierni vocabolari dell'uso sta a significare una «porzione, o un gruppo, di popolazione» (cfr. p. es. Duden 2021), il termine era stato scelto per indicare che il potere costituente apparteneva ai popoli dei singoli Cantoni, la cui natura originaria era storicamente quella di entità divise (Belser/Massüger 2015, n. marg. 14: 50). L'intenzione democratica era comunque presente nel concetto; mancava però la doppia legittimazione e appartenenza del potere costituente: democraticamente al Popolo di tutta la Confederazione e, in quanto Stato federale, ai Cantoni.

L'uso della maiuscola per indicare il termine *Popolo* all'interno della Costituzione, ma anche altrove nei testi istituzionali redatti dalla Confederazione, si spiega poi, nella maggior parte dei casi, considerando lo *status* conferito dalla Carta al Popolo svizzero: quello di organo decisionale, dotato di potere costituente, formato da persone aventi diritto di voto (*Stimmberechtigten*). Su questa base possiamo dunque stilare una tabella delle equivalenze valide in linea di massima, ma più specificatamente, con riguardo all'uso della maiuscola, nel contesto istituzionale svizzero. È interessante notarvi l'anisomorfismo semantico: se il tedesco distingue tra i lemmi proposti, il francese e l'italiano non presentano il medesimo numero di equivalenti.

Volk	people	Popolo
Schweizervolk	peuple suisse	Popolo svizzero
Bevölkerung	population	popolazione
Völkerschaft	population	popolazione

Tabella 3.

La tabella riassume la casistica e può fungere da riferimento nei casi contingenti. Una problematica emersa recentemente, per esempio, riguarda proprio la prassi istituzionale in merito all'uso dei termini in questione, e in particolare nella Costituzione, che all'articolo 53 cpv. 2 recita:

- (9) ² Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
- (10) ² Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
- (11) ² Änderungen im Bestand der Kantone bedürfen der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung, der betroffenen Kantone sowie von Volk und Ständen.
(Costituzione svizzera del 1999, art. 53 cpv. 2)

Come specificato anche dal messaggio sulla modifica territoriale tra i Cantoni di Berna e Friburgo (FF 2020 6533), l'uso del termine *Bevölkerung* è in questo caso inappropriato, perché si tratta, nella fattispecie, delle persone aventi diritto di voto (*corps électoral*) e interessate dalla modifica territoriale in questione. Il significato traspare bene nel francese, meno direttamente nell'italiano – che ricorre al concetto tecnico.

5. Verso una maggiore astrazione concettuale

Le modifiche finora analizzate si inseriscono nel divenire storico che ha coinvolto la Confederazione. Ripercorrerne le vicende e le ragioni d'essere consente una più profonda comprensione del testo costituzionale. Il nostro studio si è inevitabilmente concentrato su pochi concetti e sezioni, malgrado molti altri punti meritino altrettanta attenzione. Varrebbe la pena, per esempio, indagare ulteriormente sulle ragioni della presenza, nel testo in italiano del 1874, di termini come *biglietti di banca*²⁵, *strade ferrate* e *armata* – evidenti calchi²⁶ di *billets de banque*, *voies ferrées* e *armée* – poi sostituiti nella

²⁵ Può essere utile ricordare che il termine è ancora in uso in alcuni testi normativi vigenti. Lo troviamo, per esempio, nell'art. 2001 libro quarto del Codice Civile italiano, con il significato, appunto, di denaro contante o moneta cartacea.

²⁶ È del resto noto anche l'influsso del francese sulla terminologia dell'assetto statale svizzero: per esempio il termine *canton* (dal latino medievale *quantonus*, regione, contrada) era impiegato dalla diplomazia francese dalla fine del XV secolo, e sostituì i precedenti termini *Orte* e *Stände* designando gli organi territoriali della Repubblica elvetica e rimanendo poi nei patii successivi insieme al tedesco *Stände* (Kölz 1999: 78, e DSS *sub vocem*). Va poi menzionata

Carta attualmente in vigore dai più astratti e moderni *banconote, ferrovie ed esercito*.

La traiettoria del termine *armata* illustra in modo quasi paradigmatico l'evoluzione conosciuta dal testo costituzionale e dalla società tutta, uno sviluppo verso una maggiore complessità che si accompagna linguisticamente a una più accentuata astrazione e formalizzazione dei concetti. Il testo del 1874 parla di *armata federale* (art. 19): *federale* è una precisazione importante perché sino ad allora l'organizzazione delle forze armate a livello federale era poco uniforme e basata ancora sulla fornitura di contingenti di truppe cantonali, un modello che aveva mostrato i suoi limiti proprio in occasione della guerra tra Francia e Prussia a ridosso della riforma costituzionale in parola²⁷.

Armata è un francesismo già usato dall'Ariosto ma contestato da alcuni puristi almeno sino a fine '800 se riferito alle forze armate in generale²⁸. È connotato semanticamente dalla concretezza delle armi e dallo scontro fisico. Non stupisce che il termine resti nel linguaggio militare svizzero ufficiale almeno fino al 2004 quale parte della designazione delle più importanti grandi unità dell'esercito, ossia i corpi d'armata²⁹, che erano gli insiemi più cospicui delle formazioni di truppa delle forze armate. Da allora, però, l'esercito è diventato un organismo più complesso e diversificato, nel quale la componente bellica "armi" resta certo importante ma è stata aggregata e completata con reparti più tecnici e astratti, come stati maggiori, unità di ciberdifesa, comunicazione, intelligence, logistica, istruzione ecc., per cui la dimensione "armata" ha perso parte della sua centralità. La Costituzione del 1999 fa dunque riferimento all'*esercito*, di cui non ha più bisogno di specificare il carattere "federale", quasi fosse ormai sottinteso, ma del quale, tuttavia, deve normare l'esistenza³⁰, perché alle soglie del XXI secolo

la forte traccia della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 sulla Costituzione della Repubblica elvetica del 1798, la cui prima sezione costituisce una sorta di estratto diluito della dichiarazione. Non è irrilevante, infine, che a fornire una «correzione di rotta» (Ceschi 1975: 11) per lo sviluppo del diritto costituzionale elvetico sia anche l'intervento di Napoleone nel 1803: il suo Atto di mediazione, che di fatto fece cessare i disordini nel Paese, recava in calce la Costituzione federale (di cui alcune formulazioni sono peraltro quasi identiche a quelle della Costituzione del 1848) e la particolarità di una tale partizione non rappresentava una semplice formalità, ma sottolineava la posizione subordinata del potere federale a quello francese (Kölz 1999: 108).

²⁷ L'attribuzione totale alla Confederazione delle competenze in materia militare interverrà soltanto nel XX secolo.

²⁸ Si veda ad esempio questa precisazione in Guglielmotti 1967 *sub vocem*: «[i] classici nostri hanno sempre distinto l'Armata navale dall'Esercito terrestre».

²⁹ Unità non più previste dalla riforma Esercito XXI entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

³⁰ Si consideri infatti attentamente il dettato dell'art. 58 cpv. 1 Cost. 1999 rubricato *Esercito*: ¹ *La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fundamentalmente secondo il principio di milizia*.

non è forse più scontato che uno Stato del continente europeo disponga di un esercito, come hanno del resto messo in evidenza le iniziative popolari miranti all'abolizione di questa istituzione³¹.

Scorrendo il testo del 1874 si notano poi alcuni gruppi di concetti (reperiti nella Tabella 1) che nella Costituzione del 1999 sono stati riuniti in uno più astratto o in un iperonimo. Così le *case di lavoro e di correzione* diventano *stabilimenti e istituzioni*, i *pedaggi* e i *pontenaggi*³² lasciano il posto alle *tasse per l'utilizzazione di strade*, il concreto *sistema dei pesi e delle misure* si formalizza in *metrologia*, e i *Cantoni sovrani* diventano semplicemente *Cantoni* (pur mantenendo la loro sovranità originaria, anche se viepiù limitata). Tali cambiamenti sono accomunati da una generale tendenza verso una maggiore astrazione e formalizzazione, ma permettono incidentalmente di reperire alcuni termini degni di interesse. Incuriosisce ad esempio la parola *pontenaggi*, termine ancora presente nel nostro ordinamento soltanto nel Trattato del 27 luglio 1852³³ tra la Confederazione Svizzera e il granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero, ma evidentemente non più usato in italiano (né menzionato nei principali vocabolari italiani). Si tratta verosimilmente di un elvetismo, anch'esso calcato direttamente sul francese *pontonnage*.

L'attenzione del lettore è anche sollecitata da un termine figurante nell'indice analitico di una delle ultime versioni del testo del 1874 (quella del 20 aprile 1999), che riporta la voce *vignetta stradale* con riferimento alla disposizione transitoria n. 18, non più presente nel testo poiché «scaduta il 31 dicembre 1994». Il termine risale, nel suo uso ufficiale, al messaggio del 16 gennaio 1980 concernente la vignetta autostradale e la tassa sul traffico pesante (FF 1980 I 909), nel quale il Collegio governativo, in una rara nota linguistica presente solo nel testo italiano, giustificava la presenza di questo termine con la frequenza del suo uso in tale accezione³⁴. Giudicata alla luce della disposizione legislativa – posteriore – sulla qualità dei testi ufficiali (art. 7 cpv. 1 LLing,

³¹ Il 26 novembre 1989 il 35,6% dei votanti approvò l'iniziativa popolare promossa dal Gruppo per una Svizzera senza esercito e volta all'abolizione delle forze armate in Svizzera. Dal 1977 il Popolo si è espresso 24 volte su questioni riguardanti l'esercito, ma la votazione del 1989 può essere vista come quella che per la prima volta ha infranto un tabù nazionale. Ne resta comunque una traccia significativa nella formulazione dell'articolo 58 cpv. 1 Cost. 1999.

³² I due termini si trovavano all'articolo 30, i cui capoversi, ad eccezione del primo, furono abrogati nella votazione popolare del 6 luglio 1958.

³³ RS 0.742.140.313.61, dove traduce i corrispettivi *Brückengeld* e *taxe de pontonnage*.

³⁴ La prima occorrenza del termine nel Compendio è così glossata: «Usiamo il termine "vignetta autostradale", nonostante l'improprietà linguistica, perché è entrato nell'uso, già sin dalle prime discussioni sui pedaggi» (FF 1980 I 910).

RS 441.1) la scelta non era conforme in quanto viziata da “improprietà”³⁵, ma probabilmente all’epoca il fattore della comprensibilità era stato giudicato più decisivo. Si noterà comunque che, complice forse anche la vigenza della legge sulle lingue, nei testi ufficiali odierni il termine eslege è scomparso a vantaggio del *contrassegno autostradale*, mentre nell’uso quotidiano si persiste a parlare di *vignetta*.

6. Conclusioni

La nostra analisi ha in un primo momento reso possibile tracciare il percorso di alcuni termini chiave dell’atto costituzionale su un ampio arco diacronico – è il caso della denominazione della Carta, dal latino *Foedus Pactum* fino all’odierna *Costituzione federale della Confederazione Svizzera*. Ha poi messo in evidenza taluni orientamenti di fondo nell’evoluzione del portato lessicale della Carta fondamentale nel periodo dal 1874 a oggi, basandosi sulla catalogazione dei principali concetti andati perduti o sostituiti da forme lessicali più nuove (cfr. Tabella 1).

Il mutamento di numerose occorrenze lessicali si situa in un *continuum* che va da un insieme di attestazioni più concrete e in parte desuete nel testo del 1874 a un gruppo di forme più astratte e moderne in quello attualmente in vigore; questa evoluzione può considerarsi una conseguenza dell’opera di svecchiamento intrapresa con la riforma dell’atto costituzionale del 1999, come pure il risultato di una crescente complessità sociale, in cui iperonimi o forme situate più in alto sull’asse diafasico (Berruto 2018: 24) hanno soppiantato le precedenti, talvolta coesistendovi ed entrandovi in concorrenza tramite una sovrapposizione delle fasi del cambiamento linguistico (Renzi 2012) – pensiamo a termini quali *vignetta autostradale*, poi divenuta *contrassegno autostradale*, benché nella legislazione ordinaria e non più nella Costituzione.

È poi interessante notare che la contrapposizione del correlato lessicale dei due periodi come presentata in Tabella 1, oltre alla maggiore astrazione, rende evidente la scomparsa dal testo del 1874 di una parte del lessico, come avviene nel caso dell’area tematica militare: termini quali *ordini cavallereschi*, *decorazioni*, *corpi di gendarmeria* e *piazze d’arme* non trovano più posto nel rango costituzionale, nemmeno in forme più nuove, e sono in parte trasferiti nella legislazione ordinaria.

³⁵ Sembra che nella sua giustificazione appena citata, il Consiglio federale anticipasse la norma che infrangeva e che fu però adottata solo 27 anni più tardi, cfr. art. 7 cpv. 1 legge sulle lingue (RS 441.1): «Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio *appropriato*, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua» [corsivo nostro].

Anche le variazioni messe in luce nella designazione di importanti concetti dell'atto costituzionale, ossia la sezione del preambolo, il soggetto normante e il concetto di *Popolo*, sono da considerarsi sintomatiche delle evoluzioni politico-giuridiche nel corso delle epoche. Contrariamente a quanto si verifica con i mutamenti del lessico analizzati nel complesso, tali concetti e la rispettiva formulazione – pur con forti innovazioni nel preambolo – presentano una tradizione d'uso plurisecolare, la cui traccia nella lingua della Carta odierna viene rispettata e mantenuta.

Bibliografia

- Agliati *et al.* (1975), *Costituzione svizzera in edizione integrale: commenti alla costituzione e cenni di storia svizzera nell'ambito dell'Europa contemporanea*, Lugano, J. Juillard.
- Aubert, Jean-François *et al.* (1995), *Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn.
- Aubert, Jean-François (1995bis), *Introduction historique*, in Aubert (1995), n. marg. 1-275, pp. 1-54.
- Aubert, Jean-François (1995ter), *Préambule*, in Aubert (1995), n. marg. 1-28, pp. 1-6.
- Aubert, Jean-François (1995quater), *Article premier*, in Aubert (1995), n. marg. 1-106, pp. 1-22.
- Aubert, Jean-François (1995quinqies), *Art. 2*, in Aubert (1995), n. marg. 1-35, pp. 1-8.
- Aubert, Jean-François/Mahon, Pascal (2003), *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999*, Zurigo, Schulthess.
- Aubert, Jean-François (2003), *Article premier*, in Aubert, Jean-François/Mahon, Pascal (2003), n. marg. 1-21, pp. 12-19.
- Bambi, Federigo (1991), «I nomi delle “leggi fondamentali”», *Studi di lessicografia italiana*, Firenze, vol. XI, Accademia della Crusca, pp. 153-224.
- Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid/Waldmann, Bernhard (a c. di) (2015), *Bundesverfassung, Basler Kommentar*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn.
- Belser, Eva Maria (2015), *Präambel*, in Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid/Waldmann, Bernhard (a c. di) (2015), n. marg. 1-37, pp. 33-44.
- Belser, Eva Maria/Massüger Nina (2015), *Art. 1*, in Belser, Eva Maria/Epiney, Astrid/Waldmann, Bernhard (a c. di) (2015), n. marg. 1-37, pp. 45-50.
- Berruto, Gaetano (2018), *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Roma, Carocci.
- Borges, Jorge Luis (1997), «Arte dell'insulto», in Id. *Storia dell'eternità*, a c. di Gianni Guadalupi, Milano, Adelphi, pp. 123-130 [prima versione nel n. 8 della rivista *Sur*, sett. 1933, pp. 69-76].
- Ceschi, Raffaello (1975), *Breve storia della Costituzione svizzera*, in Agliati *et al.* (1975), pp. 10-18.

- Coletti, Vittorio (2018), *L'italiano scomparso. Grammatica della lingua che non c'è più*, Bologna, Il Mulino.
- Confederazione Svizzera, *Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche*, RS 441.1.
- Confederazione Svizzera, *Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale*, FF 1997 I 1 (96.091).
- Confederazione Svizzera, *Messaggio dell'11 settembre 2020 concernente l'approvazione di una modifica territoriale tra i Cantoni di Berna e di Friburgo (Passaggio di Cantone del Comune bernese di Clavaleyres)*, FF 2020 6533 (20.072).
- Confederazione Svizzera, *Messaggio del 16 gennaio 1980 concernente la vignetta autostradale e la tassa sul traffico pesante*, FF 1980 I 909 (80.003).
- Confederazione Svizzera, *Trattato del 27 luglio 1852 tra la Confederazione Svizzera e il granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero*, RS 0.742.140.313.61.
- Duden online, «Völkerschaft», ultima consultazione 13.7.2021.
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Eichenberger, Kurt (1995), *Introduction à la Constitution fédérale*, in Aubert (1995), n. marg. 1-120, pp. 1-48.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 5-20.
- Guastini, Riccardo (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano, Giuffrè.
- Guglielmotti, Alberto (1967), *Vocabolario marino e militare*, Milano, Mursia [ristampa anastatica condotta sull'edizione Voghera, Roma 1889].
- Kölz, Alfred (1999), *Le origini della Costituzione svizzera. Dibattiti ideologici e scontri politici fino al 1848*, Locarno, Armando Dadò Editore.
- Marion, Jean-Luc (2003), *La raison du don*, in «Philosophie», n. 78, 1^{er} juin 2003, Parigi, pp. 3-32.
- Müller, Georg/Uhlmann, Felix (2013), *Elemente einer Rechtssetzungslehre*, Züri, Schulthess.
- Renzi, Lorenzo (2017), *Come cambia la lingua: l'italiano in movimento*, Bologna, Il Mulino.

Angela Ferrari, Giovanni Piantanida¹

*LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA
TRA ARGOMENTAZIONE E STILE COMMATICO*

1. *Introduzione*

Quando, in linguistica, ci si occupa di linguaggio normativo – sullo sfondo della nota classificazione proposta da Sabatini (1990; 1999) – se ne mette in rilievo il carattere fortemente vincolante dal punto di vista interpretativo, così come altre caratteristiche, guardando in particolare al lessico e alla morfosintassi (per una sintesi veloce e per le indicazioni bibliografiche di fondo, cfr. Cortelazzo 2010). Se si eccettuano le osservazioni sulle partizioni formali in sezioni, articoli e commi, poco si dice, invece, sulle sue caratteristiche micro-testuali, vale a dire sul modo in cui unità come i commi di un articolo e gli enunciati di un comma si collegano tra loro sia dal punto di vista semantico sia da quello linguistico.

Noi vorremmo ragionare su questo aspetto della lingua normativa riflettendo sulla Costituzione federale svizzera in lingua italiana. Più precisamente – in dialogo con gli interventi di Ferrari, Marengo e Piantanida in questo volume – paragoneremo la Costituzione del 1874 con il suo rifacimento totale del 1999 e ci concentreremo sulla componente logico-argomentativa della loro testualità.

Un testo è un'entità semantica che si articola in unità gerarchicamente ordinate, le quali si collegano all'interno di tre dimensioni di strutturazione testuale: il piano tematico-referenziale, che registra i modi in cui i referenti testuali vengono via via evocati e collegati con il cotesto precedente; il piano logico-argomentativo, che rende conto di come il testo progredisce riguardo alla scelta di relazioni di composizione testuale come la motivazione, l'opposizione, la concessione, la riformulazione ecc.; il piano enunciativo-polyfonico, in cui emergono fenomeni quali il cambio di voce o di punto di vista (Ferrari 2014; Ferrari 2019; Ferrari *et al.* 2021). Di questi piani – come detto – noi sceglieremo il secondo, che andremo a indagare nei primi 100 articoli

¹ La stesura materiale del contributo è così distribuita: ad A. Ferrari vanno attribuiti i §§ 1-4, a G. Piantanida i §§ 5-6.

della Costituzione del 1874 e di quella del 1999², privilegiando lo spazio micro-strutturale, cioè la connessione tra commi interni a uno stesso articolo e tra enunciati collocati in uno stesso comma. Le domande che ci faremo sono fondamentalmente le seguenti: ci sono differenze tra l'organizzazione logico-argomentativa della versione attuale e passata della Costituzione svizzera? Se sì, esse riguardano la sostanza semantica del testo o la sua restituzione linguistica? Che cosa ci dicono sulla concezione giuridica e comunicativa delle due Carte normative fondamentali della Svizzera?

2. *L'ipotesi e l'analisi*

Come vedremo, dal punto di vista qui evocato le differenze sono tangibili: il passaggio da una Costituzione all'altra coincide con un evidente ridimensionamento della movimentazione logico-argomentativa del testo sia dal punto di vista della sua sostanza semantica che della forma linguistica della sua restituzione. Nella versione più datata, ci sono anzitutto più connettivi, vale a dire più parole funzionali che registrano le relazioni logico-argomentative che percorrono il testo. Passando dalla forma linguistica alla semantica, si osserva in secondo luogo che si sono ridotte anche le relazioni semanticamente più pregnanti e provviste di un maggiore effetto gerarchizzante sul testo: pensiamo sia al gruppo di relazioni anti-orientate come la concessione sia a quello delle relazioni co-orientate come la consecuzione. Questi, e altri fenomeni, sono il risultato o della eliminazione di articoli che richiedevano tali movimentazioni logico-argomentative o della diluizione dei contenuti originariamente accorpati in un unico articolo o comma in più articoli o più commi. E significano – detto in termini non tecnici – una cosa importante: che nel testo del 1874 c'era più ragionamento e più argomentazione, il che vuol dire a sua volta che la tendenza testuale del linguaggio normativo contemporaneo a costruirsi per aggiunte successive di atti assertivi e normativi, nella vecchia Costituzione, era nettamente meno marcata.

Al fine di offrire argomenti in favore dell'ipotesi qui brevemente esposta, nei paragrafi seguenti osserveremo dapprima le superfici linguistiche dei due testi per determinare come esse si contrappongono riguardo alla presenza dei

² Precisiamo che nella versione definita del 1874 ci sono anche articoli e commi che sono stati via via aggiunti fin tanto che è entrata in vigore la Costituzione del 1999; e lo stesso vale per quest'ultima che registra le integrazioni effettuate fino al 2021. A questa precisazione ne va aggiunta un'altra. Come abbiamo detto, il paragone tra le due Costituzioni si concentra essenzialmente sui loro primi 100 articoli. I casi in cui questo limite venga superato vengono segnalati esplicitamente.

connettivi logico-argomentativi (§ 3). Passando dal lessico alla semantica, ci soffermeremo in secondo luogo sulle relazioni concessive riscontrate nella Costituzione del 1874 per valutare se esse sono presenti anche nella Costituzione attuale, e, se no, per mostrare quali sono le soluzioni linguistico-testuali alternative messe in atto (§ 4). Sempre scendendo al livello semantico del testo, affronteremo per finire la relazione argomentativa della consecuzione (§ 5).

3. Una prima ricognizione relativa alla superficie del testo

Come è noto, le relazioni logico-argomentative che danno forma al testo possono essere segnalate da un connettivo o rimanere implicite, nel qual caso sta all'interprete ricostruirle inferenzialmente. Una prima operazione utile a definire come siano strutturate le due Costituzioni riguardo all'architettura logico-argomentativa del testo consiste nell'andare a vedere – fermandosi alla superficie del testo – in che misura compaiano i connettivi predisposti alla sua segnalazione.

3.1. Un primo dato – ricordiamoci che ragioniamo solo sui primi 100 articoli – emerge in modo netto: sia nella Costituzione del 1874 che in quella del 1999, non troviamo praticamente mai connettivi genuinamente argomentativi e co-orientati. Non compaiono mai le espressioni di motivazione *in effetti* e *infatti* e non c'è mai neppure il connettivo consecutivo *dunque*. Il connettivo *quindi* compare una sola volta (cfr. § 5) nella Costituzione del 1874 (d'ora in poi COST1874), così come il connettivo *di conseguenza*:

- (1) ¹ Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale e **di conseguenza** non può essere creato alcun Tribunale eccezionale. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 58)

Si potrebbe pensare che questa (quasi-)assenza sia da ricondurre alla categoria morfosintattica dei connettivi, i quali prediligono connessioni tra enunciati, gruppi di enunciati o unità ancora superiori, mentre la Costituzione vorrebbe legami di livello inferiore, tra proposizioni interne all'enunciato. Ciò non è tuttavia del tutto vero: il dato quantitativo si trova confermato anche se andiamo a osservare i connettivi del tipo congiunzione subordinante: per esempio, non ci sono mai neppure *perché* e le sue alternative più elevate dal punto di vista del registro *poiché*, *dato che*, *visto che*, e non si trovano neppure gli introduttori di subordinata di carattere consecutivo *talché*, *così che*, *di modo che* ecc. Abbiamo trovato solo due casi di *cosicché*, uno nella Costituzione più antica, riprodotto qui sotto, e uno nella Costituzione attuale (cfr. § 5):

- (2) Ciascun Consiglio delibera separatamente. Ma per le elezioni (art. 85 n. 4), per l'esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art. 85 n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per una deliberazione in comune, **cosicché** la maggioranza assoluta dei membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide. (Costituzione svizzera del 1874, art. 92)

È poco rappresentato, scendendo a livello dei sintagmi, anche il connettivo *a/per causa di*: nella COST1999 lo troviamo solo 2 volte e solo 4 volte nella COST1874. Al di là dei numeri, ciò che è significativo è che negli usi individuati il connettivo non è utilizzato per segnalare un movimento esplicativo o argomentativo, ma per esprimere, con valore restrittivo, un legame causale tra fatti. Così per esempio, nel testo seguente del 1999, si vieta un determinato legame tra fatti, non si compie un'asserzione per poi motivarla:

- (3) ¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
² Nessuno dev'essere favorito o sfavorito **a causa della sua cittadinanza**. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 37)

E lo stesso valore denotativo ha anche il seguente comma tratto dalla COST1874; la relativa restrittiva *che a causa del servizio militare perdono la vita o soggiacciono a un'imperfezione fisica permanente* serve a delimitare quali sono *i militi* a cui si riferisce la legge:

- (4) ¹ Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
² I militi che **a causa del servizio militare federale** perdono la vita o soggiacciono ad un'imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 18)

Alla luce dei dati visti finora, la conclusione è chiara e attesa: anche la Costituzione, come in generale i testi normativi, non è tenuta a motivare/spiegare le asserzioni di cui chiede di prendere atto né gli atti prescrittivi o costitutivi che regolano la vita democratica del paese. Le poche volte che emergono connettivi associati a legami di natura causale, essi tendono ad avere un valore denotativo: danno consistenza al contenuto della norma, non segnalano un movimento logico-argomentativo di motivazione e consecuzione.

3.2. Un altro tipo di considerazione meritano i connettivi del campo condizionale. Non sono molti, ma sono comunque nettamente più presenti dei connettivi appartenenti agli altri domini semantici. Se, dato il suo carattere paradigmatico, andiamo a osservare la congiunzione condizionale *se*, constatiamo infatti che essa compare 18 volte nella COST1874 e 14 volte nella COST1999. La sua maggiore presenza rispetto a connettivi con altra semantica è legata al fatto che nei testi giuridici la disposizione per sua stessa natura contiene in nuce un legame condizionale del tipo «se P, allora Q» (Guastini 2010: 13-14).

- (5) [...] ⁴ **Se** la concessione o l'esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti internazionali, la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso vale nei rapporti intercantonali **se** i Cantoni interessati non giungono a un'intesa. Nei rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Cantoni interessati. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 24^{bis})
- (6) ¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.
² La Confederazione interviene **se** l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni. (Costituzione svizzera del 1999, art. 52)

Rispetto a *se*, sono meno presenti i connettivi condizionali complessi (Visconti 2000): *qualora* è presente quattro volte in COST1874 e due volte in COST1999; *a patto che* non c'è mai e *a condizione che* occorre due volte in COST1874 (una volta nella forma *alla condizione che*) e una sola volta in COST1999 (art. 48); *sempre che* e *a meno che* non compaiono mai nella COST1999 e li si conta rispettivamente, 1 volta e 2 volte in COST1874. Qui di seguito due esempi:

- (7) [...] ⁵ L'esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni **sempre che** la legge non la riservi alla Confederazione. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 24^{bis})
- (8) [...] ² Le disposizioni cantonali sull'esercizio e sull'imposizione fiscale del commercio e dell'industria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al principio della libertà di commercio e d'industria, **a meno che** la Costituzione federale non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalie cantonali. (Costituzione svizzera del 1874, art. 31)

Se spostiamo l'attenzione dai connettivi condizionali prototipici ad altri connettivi o pseudo-connettivi che esprimono relazioni apparentate a quelle condizionali come *quando*, *allorché*, *in caso* la situazione cambia. Così,

troviamo 3 volte *allorché* in COST1874 e 0 volte in COST1999; *in/nel caso* 6 volte in COST1874 e 4 volte in COST1999; *in quanto* 4 volte nella COST1874 e 1 volta in COST1999; *quando* 17 volte nella Costituzione più antica e 1 volta in quella del 1999 (2 volte in tutta la Costituzione):

- (9) **Quando** nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giustizia da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale. (Costituzione svizzera del 1874, art. 14)

Rispetto a questi connettivi, si osserva che essi sono (a volte nettamente) più presenti nella vecchia Costituzione che in quella nuova. Se a questo dato aggiungiamo le differenze quantitative più lievi ma comunque evidenti osservate sopra ragionando di *se*, *sempre che*, *a meno che*, *cosicché*, *di conseguenza*, possiamo concludere che la COST1874 sia più aperta della COST1999 ad accogliere connettivi logico-argomentativi.

3.3. Questa conclusione è ancora più netta qualora osserviamo i connettivi del campo oppositivo e concessivo. Così, il connettivo *tuttavia* compare 5 volte nella COST1874 e 0 volte nella COST1999; qui di seguito un esempio:

- (10) [...] ⁵ Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vinacce d'uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono soggette al pagamento di un'imposta. Al produttore deve **tuttavia** rimanere un equo guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 32^{bis})

Quanto al connettivo *però*, esso è presente per ben 9 volte nella vecchia Costituzione e 0 volte nella Costituzione più recente:

- (11) La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull'extradizione degli accusati da un Cantone all'altro; **però** l'extradizione per delitti politici e di stampa non può essere resa obbligatoria. (Costituzione svizzera del 1874, art. 67)

La differenza, come si può constatare, è molto marcata. Lo è meno ma è sempre esistente nel caso degli altri connettivi oppositivi-concessivi. Il connettivo *ma* lo troviamo 2 volte nella COST1874, e 1 volta sola nella COST1999, peraltro entro una formula quasi fissa:

- (12) Ciascun Consiglio delibera separatamente. **Ma** per le elezioni (art. 85 n. 4), per l'esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art. 85 n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per una deliberazione in comune, cosicché la maggioranza

assoluta dei membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide. (Costituzione svizzera del 1874, art. 92)

- (13) [...] ² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
 [...] e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, **ma** al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
 [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 86)

Per lo/Al contrario c'è solo nella Costituzione più antica; lo stesso vale per *sebbene*:

- (14) ¹ L'armata federale si compone:
 a. dei corpi di truppa dei Cantoni;
 b. di tutti gli Svizzeri che **sebben** non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in obbligo di servizio militare. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 19)

L'analisi potrebbe continuare, ma il risultato non ha bisogno di altri conteggi e esemplificazioni. La versione più antica della Costituzione concentra un numero – a tratti nettamente – più elevato di connettivi, il che riguarda in particolare la classe degli oppositivi-concessivi. A questo riguardo è significativo il seguente articolo, che non si potrebbe mai rinvenire nella COST1999:

- (15) ¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.
² **Per lo contrario** hanno essi diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; **però** devono presentarle all'esame dell'Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione. **Nell'opposto caso** i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l'esecuzione. (Costituzione svizzera del 1874, art. 7)

Sullo sfondo di questa differenza, va notata in generale la ritrosia di entrambe le Carte costituzionali a fare uso di connettivi del campo esplicativo-argomentativo.

4. *Un'analisi più profonda: il campo delle relazioni concessive*

4.1. Per cogliere le differenze tra la Costituzione del 1874 e quella del 1999 dal punto di vista logico-argomentativo, non ci si può tuttavia limitare a un conteggio comparativo dei connettivi; occorre andare più in profondità e chiedersi, in modo più puntuale e andando anche alla semantica, che cosa cambi da una versione all'altra riguardo alla presenza e alla distribuzione delle relazioni stesse, a prescindere dai connettivi che le segnalano. A questo fine, in questo paragrafo andiamo a vedere quale sia stato il destino delle relazioni concessive che nei primi 100 articoli della versione del 1874 erano marcate da un connettivo (*però, ma, tuttavia, sebben/sebbene*)³. Per un'analisi che, come quella che portiamo avanti in questo articolo, tematizza il cambio di passo che è avvenuto nel passaggio dalla COST1874 alla COST1999 dal punto di vista del ragionamento e dell'argomentazione, la relazione logico-argomentativa della concessione è particolarmente significativa. Si tratta infatti di un movimento semantico caratterizzato da una forte componente argomentativa e intrinsecamente dialogica. Il suo obiettivo consiste infatti nell'annullare l'attesa interpretativa che il destinatario si costruisce a partire dal suo background cognitivo, legato a quanto ha appena letto/ascoltato e alle sue conoscenze generali. Così per esempio, quando si afferma *Mario ha detto che ci teneva molto, ma poi non ha partecipato alla riunione*, si dice che, dato il contenuto della prima proposizione, ci si sarebbe aspettati la partecipazione di Mario alla riunione, cosa che tuttavia, malgrado le attese, non si è verificata.

Nei primi 100 articoli della COST1874, la relazione concessiva marcata da un connettivo compare 15 volte. Per 12 volte collega enunciati all'interno di un unico comma; per 3 volte la relazione vige tra commi (artt. 10, 29, 88).

La prima osservazione da fare – in linea con quanto abbiamo visto nel paragrafo precedente – è che il connettivo concessivo, nella COST1999, viene mantenuto 1 sola volta e che si tratta di un caso in cui collega due commi:

(16) ¹ Nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio degli Stati decide la maggioranza assoluta dei votanti.

² In ogni Consiglio è **tuttavia** necessaria l'adesione della maggioranza di tutti i membri per adottare i sussidi previsti in disposizioni di leggi e di decreti federali di obbligatorietà generale, nonché i crediti d'impegno e i limiti di pagamento che prevedono nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

³ Questo procedimento di analisi ci ha portato ad andare oltre i 100 articoli della COST1999: ci sono infatti casi in cui un articolo collocato nei primi 100 nella COST1874 si trova più in là nella COST1999.

[...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 88, ma il comma 2 è stato modificato nel 1995)

- (17) ¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
- ² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.
- ³ Richiedono **tuttavia** il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
- a. la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
 - b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;
 - c. 100 l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 159)

Come si può notare, sia il connettivo prescelto (*tuttavia*) sia il ragionamento proposto sono gli stessi: in particolare in entrambi i casi il comma 2 restringe la validità di quanto detto nel comma 1, annullando così l'aspettativa secondo la quale, sempre, basti la maggioranza (assoluta) dei votanti. A cambiare è semplicemente lo stile linguistico.

4.2. Negli altri 14 casi (su 15), la marca linguistica della concessività sparisce. Ma che cosa succede più precisamente in questi casi? In 7 casi su 14 – quindi nella metà esatta dei casi – non vi è più l'articolo o il comma che conteneva il connettivo concessivo; si tratta degli articoli 19 (con 2 connettivi concessivi), 20, 29, 32 bis, 37 bis, 67, 69ter, che riproduciamo qui solo per le parti che ci interessano:

- (18) [...] ³ La provvista dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento e la cura di loro manutenzione appartiene ai Cantoni, ai quali **però** la Confederazione ne bonifica le spese dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale. (Costituzione svizzera del 1874, art. 20)
- (19) ¹ Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:
1. Tasse d'entrata:
 - a. le materie necessarie per l'industria e per l'agricoltura del Paese saranno nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;
 - b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;
 - c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate. Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero.

2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.
3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e dei mercati.
- ² Resta **però** sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circostanze straordinarie, eccezionali misure temporanee. (Costituzione svizzera del 1874, art. 29)
- (20) [...] ⁵ Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vinacce d'uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono soggette al pagamento di un'imposta. Al produttore deve **tuttavia** rimanere un equo guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate. (Costituzione svizzera del 1874, art. 32^{bis}, articolo introdotto nel 1930)
- (21) ¹ La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili [sic] e i velocipedi.
- ² Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli automobili [sic] e dei velocipedi. **Tuttavia** la Confederazione può dichiarare aperte interamente o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato l'uso delle strade per il servizio della Confederazione. (Costituzione svizzera del 1874, art. 37^{bis}, rivisto 1921)
- (22) La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull'extradizione degli accusati da un Cantone all'altro; **però** l'extradizione per delitti politici e di stampa non può essere resa obbligatoria. (Costituzione svizzera del 1874, art. 67)
- (23) ¹ La Confederazione ha il diritto di far leggi sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri.
- ² I Cantoni decidono, secondo il diritto federale, circa la dimora e il domicilio. La Confederazione ha **però** il diritto di statuire in ultima istanza su ciò che concerne
- a. i permessi cantonali di dimora prolungata e di domicilio, nonché le tolleranze;
 - b. la violazione dei trattati di domicilio;
 - c. le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confederazione; il diniego d'asilo. (Costituzione svizzera del 1874, art. 69^{ter}, rivisto 1925)
- (24) ¹ L'armata federale si compone:
- a. dei corpi di truppa dei Cantoni;
 - b. di tutti gli Svizzeri che **sebben** non ascritti a questi corpi di truppa, sono **però** in obbligo di servizio militare. [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 19)

Si osservi *en passant* la ridondanza dei connettivi che caratterizza quest'ultimo comma, in cui all'interno di una relativa sintatticamente complessa compaiono sia l'introduttore subordinante *sebben(e)* sia, all'interno della reggente,

il connettivo *però*: si tratta di un ulteriore segno dell'apertura, osservata sopra, della COST1874 ad accogliere i connettivi. A parte questo, è degno di nota il fatto che in 5 casi su 7 l'eliminazione del connettivo concessivo non porrebbe problemi interpretativi di sorta (articoli 20, 29, 67, 69 ter, 32bis): semplicemente, il carattere contro-aspettativo della relazione logica che lega l'unità che contiene il connettivo con quanto precede rimarrebbe, ma sarebbe posta sullo sfondo della comunicazione come inferenza non necessaria all'interpretazione corretta del testo. Negli altri due casi, la situazione è più delicata. Nell'articolo 19 qui sopra, per ragioni di costruzione sintattica del periodo la congiunzione subordinante *sebben(e)* deve rimanere (può invece essere tolto il connettivo ridondante *però*); l'articolo 37bis risulterebbe piuttosto anomalo dal punto di vista semantico (nell'originale il connettivo *tuttavia* apre il secondo enunciato del secondo comma: *Tuttavia la Confederazione può dichiarare ecc.*):

(25) ¹ La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili [sic] e i velocipedi.

² Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli automobili [sic] e dei velocipedi. La Confederazione può dichiarare aperte interamente o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato l'uso delle strade per il servizio della Confederazione. (Costituzione svizzera del 1874, art. 37^{bis}, rivisto 1921)

4.3. Ma si venga agli articoli della COST1874 contenenti connettivi concessivi che compaiono anche nella COST1999. La domanda a cui occorre rispondere è la seguente: come è stato realizzato il cambiamento? Più precisamente, si è semplicemente tolto il connettivo lasciando la relazione concessiva? si è cambiato tipo di relazione semantica? si sono distribuiti i contenuti del movimento concessivo in modo diverso? Gli articoli su cui occorre ragionare sono 7; guardando alla vecchia Costituzione, si tratta degli articoli 7, 9, 10, 31, 43, 85, 92.

La risposta alle domande poste qui sopra è articolata. Ci sono in gioco, fondamentalmente e semplificando, tre fenomeni diversi. Nel primo caso, viene eliminata la relazione di concessione che specifica una relazione semantica che in qualche modo la sottende; è così per quanto riguarda l'articolo 43 della COST1874, in cui il connettivo *però* modula introducendo una limitazione concessiva una relazione di eccezione che in qualche modo, la restrizione, già la comprende; nella nuova formulazione (Art. 37) il connettivo non c'è più:

(26) ¹ Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero.

² Come tale egli può prender parte a tutte le elezioni e le votazioni federali nel luogo di suo domicilio, previa giustificazione del suo diritto di voto.

³ Nessuno può esercitare diritti politici in più d'un Cantone.

⁴ Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei cittadini del Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del comune. **Resta però eccezzuata la compartecipazione ai beni di patriziato (Bürgergüter) e di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a meno che la legislazione cantonale non disponesse altrimenti [...]** (Costituzione svizzera del 1874, art. 43)

(27) ¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

² Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. **Sono eccezzuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.** (Costituzione svizzera del 1999, art. 37)

Nel secondo caso, l'originale informazione calata in un movimento concessivo e accolta da un solo comma viene spalmata su più commi, magari a distanza, il che attutisce fortemente il legame, che pure permane. Si consideri, come illustrazione, l'articolo 7 della vecchia Costituzione, paragonandolo con l'articolo 48 della COST1999:

(28) ¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

² **Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle all'esame dell'Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione.** Nell'opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l'esecuzione. (Costituzione svizzera del 1874, art. 7)

(29) ¹ **I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.**

² La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

³ **I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. [...]** (Costituzione svizzera del 1999, art. 48)

In questa nuova versione i termini del legame concessivo originario vengono distribuiti nel comma 1 e nel comma 3, il che conduce la connessione semantica ad attutirsi, diventando impercettibile. Lo stesso ragionamento può applicarsi al confronto tra l'articolo 9 della COST1874 e l'articolo 56 della COST1999:

- (30) In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de' trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; **ma questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni.** (Costituzione svizzera del 1874, art. 9)
- (31) ¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.
- ² **Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni.** Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. (Costituzione svizzera del 1999, art. 56)

Nella seconda versione, senza il connettivo *ma*, tra i due contenuti si percepisce una semplice relazione logica di aggiunta: viene convocata, in un secondo momento, una nuova disposizione che pone limiti precisi alla facoltà riconosciuta ai Cantoni secondo il capoverso 1.

Il terzo fenomeno emerge dal confronto tra l'articolo 10 della COST1874 con il capoverso 3 dell'articolo 56 della COST1999:

- (32) ¹ I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.
- ² Tuttavia per gli oggetti accennati all'articolo 9, i Cantoni possono corrispondere direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato. (Costituzione svizzera del 1874, art. 10)
- (33) [...] ³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. (Costituzione svizzera del 1999, art. 56)

Con particolari accorgimenti – in questo caso l'inversione dei termini della relazione –, la connessione concessiva viene denaturata fino a lasciare la sola sua componente oppositiva, senza negazione dell'attesa. Nella versione del 1999, tra i segmenti articolati dal punto e virgola vi è semplicemente una relazione di opposizione.

5. Una seconda analisi più profonda: la relazione di consecuzione

Quanto osservato nel paragrafo precedente a proposito dell'indebolimento o dell'eliminazione dei movimenti concessivi vale, nella sostanza, anche per un'altra relazione logico-argomentativa, questa volta co-orientata: la consecuzione, vale a dire la connessione che si instaura quando un'affermazione risulta da quanto precede grazie ad un ragionamento di carattere inferenziale (Ferrari 2014; Ferrari 2019; Ferrari *et al.* 2021). Ad esempio, in *È piovuto*.

Quindi le strade sono bagnate il secondo enunciato intrattiene una relazione consecutiva con il primo, segnalata linguisticamente dal connettivo *quindi*. Si tratta, anche in questo caso, di un movimento logico caratterizzato da una forte componente argomentativa e gerarchizzante: il fatto che con la revisione del testo costituzionale tale relazione venga in qualche modo ridotta o rielaborata corrobora ulteriormente l'ipotesi di un testo, quello del 1999, meno movimentato dal punto di vista logico e meno aperto ad accogliere relazioni di composizione testuale diverse dalla semplice aggiunta.

Si noti che, rispetto ai movimenti concessivi, nel caso della consecuzione lo scarto tra le due versioni della Costituzione svizzera è meno evidente in termini quantitativi: nei primi 100 articoli del testo del 1874 i costrutti consecutivi erano infatti solo 6. Non per questo la differenza è però meno significativa, se si considera che nel rifacimento del 1999 tutti i sei costrutti consecutivi presenti nella versione precedente del testo vengono sistematicamente rielaborati o eliminati. In COST1999 si ha solo un'occorrenza di un costrutto consecutivo, all'art. 41 capoverso 1 lettera g:

(34) Art. 41

¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: [...]

g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, **cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.** (Costituzione svizzera del 1999, art. 41)

Le modalità in cui il testo del 1999 rielabora – o elimina del tutto – i costrutti consecutivi presenti nella versione precedente ricalcano in parte quelle viste nel paragrafo precedente. Innanzitutto, bisogna considerare che in due casi l'articolo che conteneva la relazione di consecuzione non viene incluso nel testo del 1999. Si tratta, più precisamente, dell'art. 32^{bis} capoverso 2 e dell'art. 59:

(35) [...] ²La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e **quindi l'importazione e la produzione dell'acquavite.** Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e l'utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e foraggiere. (Costituzione svizzera del 1874, art. 32^{bis})

(36) ¹Il debitore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera deve per pretese personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio, e **conseguentemente per titolo di obbligazioni personali non può essere messo sequestro sui suoi beni fuori del Cantone nel quale è domiciliato.** (Costituzione svizzera del 1874, art. 59)

Per quanto riguarda gli articoli per i quali è possibile un confronto, in due casi la marca esplicita di consequenzialità presente nella versione del 1874 viene eliminata a favore di una relazione semanticamente sottospecificata, che attenua notevolmente il legame consecutivo e lo riporta entro la dimensione argomentativa dell'aggiunta. È il caso degli artt. 3 e 58 di COST1874, da confrontare rispettivamente, per omogeneità di contenuti, con gli artt. 3 e 30 del testo del 1999:

- (37) I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, **e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all'Autorità federale.** (Costituzione svizzera del 1874, art. 3)
- (38) I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. (Costituzione svizzera del 1999, art. 3)
- (39) ¹ Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale e **di conseguenza non può essere creato alcun Tribunale eccezionale.** [...] (Costituzione svizzera del 1874, art. 58)
- (40) ¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. (Costituzione svizzera del 1999, art. 30)

Nell'art. 3, la marca esplicita di consequenzialità *come tali* viene eliminata a favore di un connettivo semanticamente più povero (*ed*); nell'art. 58 la rielaborazione della relazione consecutiva avviene distribuendo lo stesso contenuto in due enunciati separati tra loro dal punto fermo, senza inserire alcun connettivo. In entrambi gli esempi riportati la relazione di consecuzione viene dunque semplificata e resa, sul piano della composizione testuale, come aggiunta di atti assertivi, il cui legame di causalità può essere ricostruito – e con qualche difficoltà – per via inferenziale (ma comunque non incide sulla comprensione e sugli effetti giuridici dell'articolo).

Infine, un'ultima possibilità, già vista per quanto concerne la riduzione dei movimenti concessivi tra le due versioni della Costituzione, riguarda la redistribuzione dell'informazione originale su più articoli o commi. È il caso dell'art. 43 della Costituzione del 1874, il cui contenuto viene distribuito in COST1999 in due articoli separati: si tratta dell'art. 37 sui Diritti di cittadinanza e dell'art. 39 sull'Esercizio dei diritti politici, dei quali si ripropongono qui sotto le parti salienti. Com'è facile intuire, tale redistribuzione su più articoli elimina del tutto la relazione di consecuzione, che era invece presente in modo esplicito nella versione precedente.

- (41) ¹ Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero.
² **Come tale egli può prender parte a tutte le elezioni e le votazioni federali nel luogo di suo domicilio, previa giustificazione del suo diritto di voto.**
³ Nessuno può esercitare diritti politici in più d'un Cantone. (Costituzione svizzera del 1874, art. 43)
- (42) ¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 37)
- (43) ¹ La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.
² I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 39)

Lo stesso discorso vale anche per l'articolo 92 della Costituzione del 1874, i cui contenuti vengono ripartiti, nel testo del 1999, in ben tre articoli diversi (si tratta degli artt. 156, 157 e 159):

- (44) Ciascun Consiglio delibera separatamente. Ma per le elezioni (art. 85 n. 4), per l'esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art. 85 n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per una deliberazione in comune, **cosicché la maggioranza assoluta dei membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide.** (Costituzione svizzera del 1874, art. 92)
- (45) ¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 156)
- (46) ¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
 a. procedere alle elezioni;
 b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
 c. decidere sulle domande di grazia. (Costituzione svizzera del 1999, art. 157)
- (47) ¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. [...] (Costituzione svizzera del 1999, art. 159)

Si osservi, per ultimo, come la redistribuzione dell'informazione originariamente contenuta nell'art. 43 su tre articoli nel testo del 1999 fa sì che, oltre alla relazione consecutiva, venga meno anche il movimento concessivo introdotto in COST1874 dal connettivo *ma*.

6. Conclusioni

Andando a scavare sotto il loro stile commatico – che dovrebbe rifuggire da qualunque movimentazione argomentativa –, in questo contributo abbiamo voluto indagare le differenze che caratterizzano la Costituzione federale del 1874 e quella in vigore oggi per quanto riguarda la loro strutturazione logico-argomentativa. A questo fine, abbiamo osservato sia la superficie linguistica dei due testi sia la loro conformazione semantica.

Per il primo aspetto, abbiamo controllato quali connettivi occorrono nei primi 100 articoli dei due testi e in che misura. Complessivamente, si è potuto osservare come il testo del 1874 faccia un utilizzo nettamente più diffuso dei connettivi: ciò vale in modo marcato per quelli che segnalano relazioni semantiche contro-aspettative come la concessione e l'opposizione, e in modo meno marcato ma pur percepibile per relazioni logicamente co-orientate come la consecuzione.

Passando dal livello coesivo alla semantica, abbiamo poi approfondito l'evoluzione tra le due versioni di due relazioni logico-argomentative a prescindere dalla loro segnalazione linguistica: la relazione anti-orientata di concessione e quella co-orientata di consecuzione. In entrambi i casi, l'analisi contrastiva ha mostrato in modo evidente un netto ridimensionamento della componente argomentativa nel testo del 1999. Le modalità in cui ciò accade, come abbiamo potuto osservare, sono sostanzialmente due. Nel primo caso, la sequenza logico-argomentativa viene diluita su più commi o articoli, di modo che nella Costituzione del 1999 le due relazioni risultano assenti; nel secondo caso, ai movimenti concessivo e consecutivo viene preferita una relazione semanticamente più povera: o quella della semplice aggiunta o – nel caso della concessione – quella meno argomentativa dell'opposizione.

I risultati a cui siamo giunti confermano l'ipotesi che – emersa alla semplice lettura delle due Carte – aveva mosso la nostra ricerca, cioè che la Costituzione del 1874 fosse più 'ragionativa' e argomentativa di quella del 1999, sia nella sua sostanza semantica sia sulla sua superficie linguistica. Detto in altre parole, l'evoluzione qui tratteggiata mostra, nella Carta in vigore oggi, l'affermarsi del cosiddetto stile commatico, la cui cifra dal punto di vista logico-argomentativo è il procedere quasi esclusivamente per giustapposizione e aggiunta progressiva di informazioni (a tal proposito, cfr. Piantanida in questo volume).

Il cambiamento di passo linguistico-testuale che abbiamo individuato e descritto suggerisce l'ipotesi di un parziale cambio di concezione del testo costituzionale elvetico nel passaggio dall'Ottocento al Novecento: si passerebbe da un testo che, per imporre, sente anche l'esigenza di spiegare o argomentare, a un testo che prescrive *tout court*, oltre naturalmente a stabilire principi e norme. Per essere validata, una tale ipotesi ha tuttavia bisogno di ulteriori ricerche.

Bibliografia

- Cortelazzo, Michele (2010), *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, in *Enciclopedia dell'italiano*, I, diretta da R. Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 588-590.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (2019), *Che cos'è un testo*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Dalla Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 a quella del 1999. Per una sistemazione delle variazioni linguistiche in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 333-360.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Guastini, Riccardo (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano, Giuffrè.
- Marengo, Terry (in questo volume), *Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 179-200.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 201-225.
- Sabatini, Francesco (1990), *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in D'Antonio, Mario (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, Cedam, pp. 675-724.
- Sabatini, Francesco (1999), «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in Skytte, Gunver/Sabatini, Francesco (a cura di), *Linguistica testuale comparativa*, Copenaghen, Museum Tusulanum, pp. 141-172.
- Visconti, Jacqueline (2000), *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese: uno studio contrastivo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

NOTE

Sergio Lubello

SUL NOME COSTITUZIONE

1. *Una breve premessa*

Nel suo bel commento al primo articolo della nostra *Costituzione*, Nadia Urbinati (2017: 12) osserva che la produzione di costituzioni scritte è uno dei fenomeni più importanti della storia politica moderna, consistendo nel «lavoro con il quale un gruppo di cittadini si riunisce per mettere nero su bianco il punto focale della vita politica del loro paese, la sua struttura istituzionale e le forme e i limiti del potere costitutivo, con il proposito esplicito di scongiurare o rendere arduo che una parte (anche se maggioranza) della collettività possa prendersi la libertà di piegare il patto costitutivo alle proprie esigenze».

Se è vero che le leggi scritte si perdono nella notte dei tempi, in genere prima dell'età moderna esse si rivolgevano ai cittadini, ai sudditi di coloro che esercitavano il potere, fissando divieti e obblighi vincolanti e anche pene e sanzioni per i trasgressori. Giusto per menzionare almeno una carta importante del lontano Duecento si possono ricordare le importanti *Constitutiones* di Melfi di Federico II di Svevia, del 1231, che, partendo dal *Corpus Iuris* giustiniano, davano al Regno un'impronta unitaria, limitando di fatto l'autonomia dei comuni e accentrando i poteri nelle mani di Federico a cui faceva capo una gerarchia di funzionari ai quali era affidato il governo.

2. *Tra antico e moderno: c'è costituzione e costituzione*

Nel corso di sei secoli matura l'esigenza di «mettere per iscritto un patto sociale a garanzia delle libertà e dei diritti irrinunciabili dei cittadini (e, prima ancora, dei sudditi)» (Spagnolo 2012: 20). È quindi moderna l'idea di una Costituzione legata a precisi contenuti delle leggi fondamentali e che nasce per limitare il potere e garantire i diritti. Perciò la novità delle Costituzioni moderne, quelle grosso modo tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, consiste nel fatto che esse vengono scritte «per fissare *limiti* al potere di chi comanda, per definire le *condizioni* e i *modi* in cui l'autorità deve essere esercitata... e per fissare i *diritti* dei soggetti nei confronti dell'autorità, che non può *legalmente* violarli» (Onida 2017: 7-8). In sostanza la Costituzione

passa dal significato di ‘legge del sovrano’ (una tra molte) a quello di ‘legge fondamentale della comunità’, e si intenda con legge fondamentale «qualunque corpo di norme che disciplini permanentemente e organicamente l’organizzazione e il funzionamento della struttura di governo di una comunità» (cfr. Bambi 1991: 153).

Alla nascita del moderno costituzionalismo, alle origini di un’idea nuova di Costituzione, si colloca certamente la prima Costituzione moderna, quella americana: dopo la *Dichiarazione d’Indipendenza* del 4 luglio 1776, i rappresentanti degli Stati il 17 settembre 1787 promulgarono nella Convenzione di Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d’America, la *United States Constitution* composta di sette lunghi articoli che disciplinavano i poteri della Federazione e i nuovi organi federali e che sarà poi integrata dai dieci emendamenti del *Bill of Right* del 15 dicembre del 1791.

È quindi in quel significato di ‘legge fondamentale’ che quell’antico latinismo, *constitution*, dall’America arriverà in Italia, non direttamente, ma per il tramite della Francia, come «frutto d’un movimento d’idee che coinvolge contemporaneamente uomini di studio e uomini d’azione di molti paesi» (Fiorelli 2008: 125). E di fatti anche la Francia si distingue come paese guida nella storia moderna delle Costituzioni scritte: da un sistema di leggi assoggettato al benessere del re nell’Ancien Régime ancora fino all’inizio del Settecento, si passa nel periodo della Rivoluzione al tentativo di mettere per iscritto una Costituzione per il regno; l’Assemblée Nationale, costituita il 18 giugno 1789 e diventata il 7 luglio successivo Assemblée Constituante, proclama il 26 agosto 1789 la *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* che precede la prima Costituzione del 1791. Ma la Francia è anche il paese che probabilmente ha conosciuto il più alto numero di Costituzioni nel tempo, ben quindici in poco più di due secoli (cfr. Onida 2017: 14).

L’impronta dei testi costituzionali francesi è evidente in tutti gli Stati europei, in quella grande corrente del costituzionalismo all’interno del quale si inserisce anche la nostra Costituzione. E del resto il francese sarà cruciale e influente anche stilisticamente sull’italiano giuridico per ciò che riguarda la sintassi e il lessico e in generale un nuovo stile legislativo (illuminante il confronto fornito da Spagnolo 2012: 22 tra il progetto di editto per la formazione degli Stati toscani del 1782, definito nel preambolo ‘costituzione fondamentale’, e la carta corsa del 1794).

È tuttavia importante ricordare un antefatto per ciò che riguarda l’Italia: già nel 1782, ancor prima della Costituzione degli Stati Uniti, Pietro Leopoldo granduca di Toscana, in accordo con il suo ministro Francesco Gianni, aveva impiegato nel suo progetto di Costituzione ben sei volte il nome Costituzione, nel significato moderno di ‘legge delle leggi’ (nel proemio e negli articoli 15, 52, 55, 64); progetto che però non sarebbe mai entrato in vigore (ed è

rimasto inedito per molti anni). Prima di allora, come segnala giustamente Fiorelli (2008: 63), non devono trarre in inganno i nomi assegnati dai sovrani nel XVIII secolo alle loro *Leggi e costituzioni* (i Savoia, 1723), al loro *Codice di leggi e costituzioni* (gli Estensi, 1771), perché nella fattispecie si tratta di leggi sparse, di cui viene fatta la raccolta, la consolidazione.

La prima Costituzione che con questo nome è stata pubblicata ufficialmente in lingua italiana, è quella dell'antigiacobino Pasquale Paoli per il Regno di Corsica ed è datata 19 giugno 1794, prima ancora che le varie repubbliche giacobine d'Italia fissassero nei loro testi costituzionali i principi che dovevano guidare i nuovi ordinamenti pubblici (1796-99): la *Costituzione del Regno di Corsica*, sotto la sovranità di Giorgio III d'Inghilterra, approvata nella capitale degli insorti, Corte, da un'assemblea generale del popolo corso, ma che rimase senza applicazione (il bicentenario è stato celebrato nell'antica capitale dell'isola, Corte, il 19 giugno 1994; cfr. Mariani Biagini 1994).

Dall'influsso rivoluzionario d'oltralpe, come sottolinea Spagnolo (2012: 27), si allontanano le carte ottriate italiane laddove rinunciano alla parola *costituzione* a favore di *statuto*, qualificato come *fondamentale* (Granducato di Toscana, Regno di Sardegna, Stati della Chiesa) o *costituzionale* (Regno di Sicilia), con riferimento ai nove statuti costituzionali del Regno d'Italia (1805-1810), a loro volta debitori della civiltà giuridica comunale.

A proposito dello *Statuto albertino* del 1848, che diventò la Costituzione del Regno con l'Unità d'Italia, è certo rilevante l'adozione del termine *statuto*, che diventa sinonimo di *costituzione* (nel significato moderno; cfr. Bambi 1991: 157); dall'elenco delle denominazioni delle leggi fondamentali emanate a partire dalla *Costituzione della Repubblica cispadana* del 1797 il termine maggioritario è *costituzione* (con le poche eccezioni del meridione d'Italia, Sicilia e Napoli, cfr. Lubello 2017: 86-87); il termine *statuto* invece non ebbe quel carattere prevalentemente repubblicano, dal momento che Carlo Alberto, emanando lo Statuto, volle soprattutto «salvaguardare appieno l'istituto monarchico» (Marazzini 2013: 131).

Infine, con Bambi (2012: 25) si può affermare che «il paradosso di metà secolo è che la *Costituzione della Repubblica Romana* del 1849, frutto di un momento davvero costituente e non concessa da un sovrano, ebbe il destino di nascere già morta, soffocata in grembo alla madre proprio da quelle truppe che dalla Francia nomenclatrice venivano».

3. *Uno sguardo all'italiano antico*

Dopo esserci soffermati sulla storia recente, cioè sul significato moderno di 'legge fondamentale', diamo uno sguardo più lontano, rinviando per una disamina capillare diacronica al ricco lavoro di Bambi 1991 che affronta a partire dai significati latini l'evoluzione semantica del termine così come il permanere di significati già della romanità.

Il termine ha un'etimologia chiara, il latino *CONSTITUTIO* (*CONSTITUTIONEM*), deverbale da *CONSTITUERE*, 'costituire', a sua volta prefissato (*CUM-*) di *STATUERE* 'stabilire', ma nel significato moderno, come si è detto, viene da oltre Oceano, è quindi un prestito semantico, già segnalato da Migliorini ([1960] 2019: 824) tra gli anglicismi del linguaggio politico del primo Ottocento: «già un certo numero si era imparato a conoscerne nel Settecento, con riferimento alla vita inglese (*costituzione, comitato, commissione, maggioranza, opposizione, petizione*); ora essi e molti altri penetrano anche in Italia a varie riprese (spesso, come s'è detto, dopo essere penetrati nel lessico politico di Francia)».

Quanto ai volgari dei primi secoli, Il TLIO (s.v.) distingue quattro significati principali del termine Costituzione almeno per l'italiano antico:

1. complesso di norme e regole, legislazione;
2. [dir.] ragione principale, fondamento di una causa giudiziaria;
3. atto del creare, fondazione;
4. insieme di caratteristiche innate, natura.

Ci interessa il primo significato, documentato a partire dalla prima metà del Duecento, nel volgarizzamento viterbese del *Liber formularum* del giudice e notaio Ranieri del Lago di Perugia:

renu(n)çando al beneficiu dela nove co(n)stitutio(n)e, çò è k'illi poça co(n) venire un di noi qual si vole prima, inp(er)çò ke tu no(n) poçe opponare alcuna exceptio(n)e p(er) casone ke tu tti obliçi p(er) minore.

E a seguire in molti testi, soprattutto statuti, dei primi secoli della lingua, toscani, mediani e meridionali. Ecco qualche stralcio dei più antichi (per altri esempi si veda il TLIO s.v.):

Stat. fior. (1280-98): specialmente quegli i quali egli àno oggidie, cognoscendo che de' detti capitoli e ordinamenti e costituzioni si seguita frutto e onore e buono istato di tutta la Compagnia del Carmino...

Documenti senesi (1300): Adunque a niuno alpostucto sia licito questa scrittura de la nostra confirmatione, approvazione, innovazione, concessione et consitutione annullare overo contradire...

Stat. pis. (1304): ciascuna persona che contra le predicte cose, u alcuna di loro facesse; et quelle constitutione et ordinamenti, a loro podere, fare cassare.

Stat. sen (1305): Questi sono Ordinamenti, Provisioni, Constitutioni e Statuti fatti, ordinati e composti per lo Rettore e li frati del detto Spedale...

Mentre il secondo significato, quello di ‘ragione principale, fondamento di una causa giudiziaria’, indicato nel TLIO come tecnicismo del diritto, è documentato nella *Rettorica* di Brunetto Latini (1260-61 circa):

E constitutione è quella ch’è prima pugna delle cause, la quale muove dal contastamento della intenzione in questo modo: «Facesti»-«Non feci» o «Feci per ragione».

È utile, peraltro ricordare che esistono attestazioni con la forma latineggiante (con la nasale etimologica) non solo antiche (e si veda la voce del LEI in stampa, *cōnstitūtio*, -ōnis, che bipartisce le forme nelle due sezioni (semi) popolari *cost-* e dotte *const-*): un esempio fine ottocentesco di *costituzio-
ne* (nel significato di ‘legge fondamentale dello Stato, complesso unitario di norme che regolano lo Stato ed il rapporto tra Stato e cittadini’) è del 1884 in Carducci (cfr. GDLI, s.v.).

Va da sé che l’età comunale è stata cruciale per la legislazione statutaria: sono proprio gli statuti i primi esempi di ‘gruppi di norme volti a disciplinare in modo permanente e organico la struttura di governo di una comunità’. E piuttosto varia si presenta la denominazione di quella produzione legislativa: *statuto*, *assisa*, *consuetudines*, *ordini e ordinamenti*, e in accezioni più ristrette *costituito* e *breve* (cfr. nella fattispecie Bambi 1991 e in particolare 154-155). Ed è bene ricordare l’intensa attività, almeno dalla fine del Duecento, di volgarizzamento di tutta la produzione legislativa in latino per cogliere a pieno quella stagione di partecipazione dei cittadini alla vita della *polis*, come ben documenta il famoso oltre che monumentale *Costituito* del Comune di Siena del 1296, tradotto in volgare negli anni 1309-1310 dal notaio Ranieri Gangalandi per volontà dell’amministrazione cittadina e considerato come il «più ricco e completo monumento legislativo dei primordi della nostra lingua» (Fiorelli 2008, 24). Il testo documenta la spiccata sensibilità e la peculiare attenzione del comune di Siena alla diffusione e comprensione delle leggi tra la popolazione, e conferma – nella scelta di grande valore etico e politico del volgare – il rapporto di vicinanza tra istituzioni e cittadini, quell’ideale del *Buongoverno* affrescato da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo pubblico di Siena (cfr. Lubello 2017: 141).

4. *A mo' di conclusione*

Trattando di parole giuridiche scrivevo tempo fa (Lubello 2021):

Quelle giuridiche devono essere insomma parole chiare, precise, giuste (nel senso più ampio), e aggiungo che dovrebbero essere anche parole gentili e accoglienti (come ha proposto M. Emanuela Piemontese) sull'esempio della nostra carta per eccellenza, la Costituzione della Repubblica, modello esemplare – e raro – di chiarezza: «la “bibbia laica” degli italiani è infatti una Costituzione gentile, un modello d'accoglienza, di cordialità. E questo spirito amichevole si propaga innanzitutto dal linguaggio scelto dai nostri padri fondatori» (Ainis 2018).

Bibliografia

- Ainis, Michele (2018), *Costituzione, il linguaggio laico e gentile*, «la Repubblica», 9 ottobre 2018, p. 33.
- Bambi, Federico (1991), *I nomi delle leggi fondamentali*, in «Studi di lessicografia italiana», 11, pp. 153-224.
- Bambi, Federico (2012), *Parole e costituzioni*, in F. Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano. Atti del convegno, Firenze, 11 novembre 2011*, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 11-27.
- Cortelazzo, Manlio/Zolli, Paolo (1999), *Il nuovo etimologico. DELI. Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, seconda edizione a c. di M. Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli.
- Fiorelli, Piero (2008), *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè.
- GDLI, Battaglia, Salvatore (fond.)/Barberi Squarotti, Giorgio (dir.) (1961-2002), *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, Torino, Utet.
- Indice Semantico per il Lessico Giuridico Italiano (IS-LeGI)*, <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/>.
- LEI, Pfister, Max (fond.)/Schweickard, Wolfgang (dir.)/Prifti, Elton (dir.) (1979-), *LEI. Lessico etimologico italiano*, di Wiesbaden, Reichert.
- Lubello, Sergio (2017), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino.
- Lubello, Sergio (2021), *Le parole giuste*. Prima puntata del ciclo “*Il diritto da vicino. Parole (giuridiche) per un anno*”, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/diritto1.html.
- Marazzini, Claudio (2013), *Francese e italiano nello Statuto albertino*, in Marazzini, Claudio, *Unità e dintorni. Questioni linguistiche nel secolo che fece l'Italia*, Vercelli, Edizioni Mercurio, pp. 125-142.
- Mariani Biagini, Paola (a c. di) (1994), *La costituzione del regno di Corsica del 1794: testo, concordanze, indici*, Firenze, Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche.

-
- Migliorini, Bruno (2019), *Storia della lingua italiana*, Milano-Firenze, Giunti Editore-Bompiani (prima ed. digitale).
- Onida, Valerio (2017), *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Bologna, il Mulino (terza ed. aggiornata).
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo Editore.
- TLIO, *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*, <http://tlio.ovl.cnr.it/TLIO/>.
- Urbinati, Nadia (2012), *Art. 1 Costituzione italiana*, Roma, Carocci.
- Vocabolario Treccani on line, <https://www.treccani.it/vocabolario/>.

Giovanni Bruno

*ALCUNE CURIOSITÀ INTORNO ALLA VERSIONE ITALIANA
DELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA*

1. *Un punto esclamativo!*

Il documento più antico del corpus costituzionale svizzero, il Patto federale del 1291, si apre con la formula «In nomine Domini Amen», quindi una *invocatio Dei* quale la si trova come formula iniziale rituale nei documenti medioevali. La formula invocativa sarà poi ripresa nei preamboli del Patto federale del 1815, dell'Atto federale del 1832 e, ciò che ci interessa più da vicino, delle costituzioni federali vere e proprie, declinate nelle diverse versioni linguistiche:

Costituzione federale del 1848

Nel nome di Dio Onnipos- sente!	Im Namen Gottes des All- mächtigen!	Au Nom de Dieu Tout Puissant!
------------------------------------	--	----------------------------------

Costituzione federale del 1874

In nome di Dio onnipotente!	Im Namen Gottes des All- mächtigen!	Au nom de Dieu Tout- Puissant!
-----------------------------	--	-----------------------------------

Costituzione federale del 1999

In nome di Dio Onnipotente,	Im Namen Gottes des All- mächtigen!	Au nom de Dieu Tout- Puissant!
-----------------------------	--	-----------------------------------

Salta all'occhio che nella versione italiana della Costituzione del 1999, quella vigente¹, la formula iniziale non reca un punto esclamativo bensì una virgola, contrariamente alle versioni italiane delle Costituzioni del 1848 e del 1874, ma anche alle versioni tedesche e francesi di tutte e tre le Costituzioni, del 1848, 1874 e 1999. In quali circostanze il punto esclamativo è sparito dalla versione italiana della Costituzione federale? Consideriamo gli eventi in ordine cronologico:

¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101, Raccolta sistematica del diritto federale)

1. nel suo disegno, allegato al messaggio del 20 novembre 1996, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento un preambolo in italiano senza il punto esclamativo dopo l'invocazione iniziale (FF 1997 I 561). Si noti peraltro che l'omissione non è motivata o commentata nel messaggio (FF 1997 I 1);

2. in entrambi i progetti delle Commissioni costituzionali delle Camere federali (CC-N e CC-S), rispettivamente del 21 e del 27 novembre 1997, elaborati sulla base del disegno del Consiglio federale, il punto esclamativo c'era (FF 1998 I 251, in particolare 253 e 325). Peraltro, le proposte di minoranza II e III della CC-N relative al preambolo (FF 1998 I 254) mantenevano il punto esclamativo (in seno alla CC-S nessuna minoranza proponeva di modificare il preambolo). L'inserimento del punto esclamativo non è menzionato espresamente nei materiali accessibili (i progetti non erano peraltro accompagnati da un rapporto) e il segno interpuntivo non figurava in un carattere distinto nonostante la dichiarata intenzione di evidenziare le divergenze rispetto al disegno governativo («Le modifiche proposte dalle Commissioni costituzionali rispetto al disegno presentato dal Consiglio federale [...] sono scritte in carattere corsivo»; FF 1998 I 251);

3. il Parlamento ha adottato la versione italiana della Costituzione federale con un'invocazione iniziale senza il punto esclamativo, allineandosi alla proposta governativa. Infatti, nel decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 I 151), corrispondente al progetto della Commissione di redazione per il voto finale, l'invocazione ne era priva. Il punto esclamativo manca anche, coerentemente, nel testo pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU 1999 2556). Il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale non dà conto di un dibattito sul punto esclamativo. I parlamentari discutono sì dell'opportunità di avere – o lasciare, visto che c'era già – l'*invocatio Dei*, ma non si soffermano su questioni d'interpunzione².

² Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni del consigliere nazionale Jacques-Simon Eggly: «[...] vous savez qu'il y a eu toute une discussion pour savoir s'il fallait laisser dans la constitution la mention "Au nom de Dieu Tout-Puissant!". Finalement, cette mention – j'allais dire Dieu merci! – subsiste, car elle est dans la tradition de notre constitution, et elle met tous nos travaux dans une certaine perspective [...]» (Boll. Uff. N 1998, p. 2358) e del consigliere nazionale (poi consigliere federale) Samuel Schmid: «[die Präambel] begründet keine Rechtsansprüche, keine justitiablen Rechte, sie ist eine Art Bild des Gesellschaftszustandes, vor dem sich Parlament und Volk diese Verfassung geben wollen. Vor diesem Hintergrund war es bisher unbestritten oder mindestens sehr schnell mehrheitsfähig, dass wir in Absatz 1 bei der alten Formulierung, der Anrufung Gottes, bleiben wollen, praktisch also beim Bekenntnis zur höheren Macht "Gott"» (Boll. Uff. N 1998, p. 2360). La richiesta di eliminare dalla Costituzione il riferimento a Dio è stata avanzata ancora recentemente dal consigliere nazionale Fabian Molina nella sua iniziativa parlamentare 21.419 del 17 marzo 2021 intitolata «Sancire il laicismo nella Costituzione federale».

Possiamo quindi dire che il punto esclamativo è stato tolto (e sostituito con la virgola) dal Consiglio federale nel suo disegno, reinserto dalle Commissioni costituzionali nei loro progetti e ritolto dalle Camere nel testo finale (o dalla Commissione di redazione nel progetto per il voto finale): a dispetto del fatto che in tedesco e francese continuasse a figurare come segno interpuntivo indiscusso e confermato sull'asse diacronico fin dagli albori dello Stato federale (anche nelle due versioni italiane precedenti, del 1848 e del 1874).

Si tratta dunque, come detto, di una *invocatio Dei* e non di una "semplice" *nominatio Dei*. In quanto invocazione necessita – direi quasi fisiologicamente – del punto esclamativo che la connota come tale. Senza punto esclamativo, ma con la virgola, l'invocazione sembra diventare una *nominatio Dei* e viene così a integrarsi sintatticamente e concettualmente nel preambolo – contrariamente al tedesco e al francese, dove l'invocazione occupa uno spazio testuale a parte, delimitato per l'appunto dal segno interpuntivo forte.

Il fatto che la prima parola dopo la virgola («Il [Popolo]») sia scritta con la maiuscola non può farci ipotizzare che si possa trattare di un refuso (la virgola indebita per il punto esclamativo legittimo): tutti i commi del preambolo iniziano con la maiuscola e terminano con la virgola (tranne la frase performativa, che comincia con la minuscola: «si sono dati la presente Costituzione»); tedesco e francese iniziano invece sempre con la minuscola dopo la virgola.

È chiaro che sia nella versione italiana, con la virgola, sia in quelle tedesca e francese, con il punto esclamativo, il Popolo svizzero e i Cantoni si danno la Costituzione *in nome di Dio*, di modo che la formula proemiale svolge una certa funzione di legittimazione. Nella versione italiana, tuttavia, il riferimento a Dio (che senza il punto esclamativo perde comunque la sua forza espressiva) viene a integrarsi appieno nella frase performativa: «In nome di Dio onnipotente, [i]l Popolo svizzero e i Cantoni [...] si sono dati la seguente Costituzione». Le ragioni dell'omissione del punto esclamativo dopo l'*invocatio Dei* della versione italiana della Costituzione del 1999 restano oscure. Se è vero che «il punto esclamativo è bandito nelle forme di testualità di registro formale e sconsigliato da molti anche per scritture più libere. Ciò per la sua prerogativa di comunicare enfasi che ha portato nel tempo a considerarlo sintomo di ingenuità ed eccessiva passionalità, incompatibile dunque con testi in cerca di credibilità» (Lala 2019: 387, con riferimento a Tonani 2011: 1193), questo potrebbe essere il motivo, scaturito da riflessioni d'ordine retorico ed estetico, della sparizione del segno interpuntivo nel passaggio dalla Costituzione del 1874 a quella del 1999. Comunque sia, l'effetto (giuridico) dell'invocazione con o senza punto esclamativo sembra essere lo stesso³.

³ A titolo informativo aggiungo che l'*invocatio Dei* apre anche i preamboli delle costituzioni dei Cantoni di Uri («Im Namen Gottes!»; RS 131.214), Obvaldo («Im Namen Got-

2. *L'enumerazione delle lingue ufficiali: un ordine costituito?*

Le *Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano*, del 16 settembre 2003, recitano a pagina 41⁴:

Per l'enumerazione delle lingue ufficiali non fanno stato né l'ordine alfabetico, né la lingua del testo in cui figura l'enumerazione, bensì l'ordine sancito nella Costituzione federale (art. 70 cpv. 1 Cost.).

Ci si riferisce ovviamente alla Costituzione federale del 1999. Le istruzioni analoghe per le altre lingue ufficiali non forniscono alcuna indicazione su questo punto; si presume quindi che l'ordine di enumerazione delle lingue ufficiali sia dato per scontato⁵. Vediamo dunque l'ordine costituito all'articolo 70 capoverso 1:

¹ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

Lo stesso ordine informa peraltro l'enumerazione delle lingue nazionali della Svizzera all'articolo 4:

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Ma restiamo al livello delle lingue ufficiali. Perché l'ordine è questo e non un altro? Si possono fare diverse ipotesi:

– l'ordine rispecchia la cronologia dell'acquisizione dello statuto di lingua ufficiale? Potrebbe essere così per il romancio, divenuto lingua ufficiale – seppur non integralmente – dopo le altre tre, ma non per tedesco, francese e italiano, ufficiali a partire dallo stesso identico momento;

tes des Allmächtigen!); RS 131.216.1), Nidvaldo («Im Namen Gottes des Allmächtigen!); RS 131.216.2) e Vallese («Im Namen Gottes des Allmächtigen!», «Au nom de Dieu tout-puisant!); RS 131.232).

⁴ Testo identico a p. 44 della bozza delle nuove *Istruzioni*, di prossima pubblicazione.

⁵ Cfr. *Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes (Schreibweisungen)*. 2., aktualisierte Auflage 2013 (korrigierte Ausgabe 2015); *Instructions de la Chancellerie fédérale sur la présentation des textes officiels en français* (mai 2016); *Directivas da la Chanzlia federala per la redacziun e translaziun da texts uffizials da la Confederaziun en rumantsch* dals 30 d'avust 2014.

– l'ordine indica l'importanza generale o intrinseca delle singole lingue? Sarebbe una soluzione insostenibile, discriminante e oggettivamente inaccettabile;

– l'ordine indica l'importanza quantitativa delle singole lingue per numero di parlanti o estensione geografica? Probabilmente sì, ma non dichiaratamente⁶. Resta il fatto che nell'ipotesi – remotissima – di un diverso equilibrio futuro tra le lingue la Costituzione andrebbe modificata elencando le lingue ufficiali in un ordine diverso;

– l'ordine è semplicemente quello dell'alfabeto tedesco, con «Deutsch» in prima posizione (nonché di quello francese, con «allemand»)? Questa ipotesi, che non può essere esclusa, fa sorgere almeno due domande:

- se nell'ordine alfabetico la lingua tedesca non fosse stata al primo posto (ovvero se la designazione fosse stata per esempio «Teutsch», corrispondente alle forme antiche della parola), lo si sarebbe adottato comunque?

- l'italiano non avrebbe pure dovuto adottare il proprio ordine alfabetico, come tedesco e francese, menzionando così il tedesco all'ultimo posto?

La questione, come detto, non sembra essere stata trattata pubblicamente. È però certo che dal punto di vista del tedesco (e del francese) l'adozione dell'ordine alfabetico costituisce un argomento che giustifica oggettivamente la menzione prioritaria della lingua tedesca. Dal punto di vista dell'italiano tale ordine di enumerazione, basato sull'alfabeto tedesco e che impone la menzione della lingua tedesca prima di quelle francese e italiana, determina tuttavia una distorsione di un argomento di per sé oggettivo.

Un altro ordine di enumerazione riguarda i Cantoni che formano la Confederazione (art. 1). In tutte e tre le Costituzioni (1848, 1874 e 1999) l'ordine è lo stesso: dapprima i Cantoni direttori Zurigo, Berna e Lucerna, ossia quelli che a turno hanno diretto la Dieta federale prima dell'avvento dello Stato federale. Dal quarto Cantone in avanti l'ordine s'impronta all'anno di adesione alla Confederazione (quindi Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona ecc.). Nell'ambito dell'elaborazione della Costituzione vigente sono tuttavia state proposte anche altre varianti di enumerazione, come mostra questo passo del messaggio del Consiglio federale (FF 1997 I 116):

Nonostante la sequela dei Cantoni non abbia più importanza giuridica, viene ripreso l'elenco della vigente Costituzione[.] Dapprima vengono nominati i tre Cantoni primitivi [recte: direttori] secondo il Patto federale del 1815, in seguito gli altri Cantoni, nell'ordine della loro entrata nella Confederazione.

⁶ Il messaggio tace in merito (FF 1997 I 1).

Un'elencazione diversa non s'impone: anche [se] i partecipanti alla consultazione hanno in singoli casi chiesto un elenco alfabetico o cronologico secondo l'adesione alla Confederazione o un elenco che non presenti alla fine i Cantoni latini.

Vediamo dunque che l'ipotesi dell'ordine alfabetico in una disposizione della Costituzione federale non è poi così peregrina. A questo proposito si consideri anche il capoverso 5 dello stesso articolo 70 sulle lingue ufficiali:

⁵ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

⁵ Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.

⁵ La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

⁵ La Confederaziun sustegna mesiras dals chantuns Grischun e Tessin per mantegnair e promover la lingua rumantscha e taliana.

I due Cantoni sono elencati in ordine alfabetico? Se è così, allora perché le lingue non lo sono, tranne che nella versione romancia? È probabile che le due lingue siano enumerate in coordinazione e parallelamente ai Cantoni.

Uno sguardo all'elencazione delle lingue ufficiali dell'Unione europea nella normativa pertinente mostra che l'ordine alfabetico è un criterio del tutto oggettivo. Il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea⁷ recita all'articolo 1:

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.

The official languages and the working languages of the institutions of the Community shall be Dutch, French, German and Italian.

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont l'allemand, le français, l'italien et le néerlandais.

Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Gemeinschaft sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch.

Come si vede, in questa prima versione del regolamento l'ordine è quello alfabetico e nella versione tedesca la lingua tedesca figura, come nella Costituzione federale, in prima posizione. Ogni versione linguistica ha però adottato, diversamente da quanto accade in Svizzera, l'ordine del proprio alfabeto. Nel testo oggi vigente (emendato e consolidato), le lingue ufficiali sono passate da

⁷ *Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pp. 0385-0386*

quattro a ventiquattro e la loro enumerazione segue sempre, individualmente, l'ordine alfabetico⁸.

Tornando alla Costituzione federale svizzera, possiamo dire che il criterio adottato per l'ordine di enumerazione delle lingue ufficiali non è chiaro: nelle versioni tedesca e francese l'ordine potrebbe essere quello alfabetico, sovrapposti a un ordine che rispecchia l'importanza delle singole lingue in rapporto alla loro diffusione e al numero di parlanti nel Paese; nella versione italiana, però, di sicuro non si tratta dell'ordine alfabetico.

3. *Controversie costituzionali: Cantoni o Comuni opposti alla Confederazione?*

Il titolo terzo della Costituzione federale, denominato «Confederazione, Cantoni e Comuni», contiene il capitolo 1, intitolato «Relazioni tra Confederazione e Cantoni», che include a sua volta la sezione 2, che reca il titolo «Collaborazione fra Confederazione e Cantoni». All'interno di tale sezione l'articolo 44 definisce i principi della collaborazione tra Confederazione e Cantoni:

Art. 44 Principi

¹ La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

² Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

³ Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni¹ e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

¹ Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».

Come si vede, nel capoverso 3 una nota in calce – l'unica di questo tipo in tutto il testo, e forse in tutta la legislazione federale – segnala una divergenza del testo italiano rispetto alle altre due versioni linguistiche, che recitano:

³ Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem Bund werden nach Möglichkeit durch Verhandlung und Vermittlung beigelegt.

³ Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

⁸ Nella versione tedesca del regolamento la lingua di Goethe figura ora al terzo posto, dopo «Bulgarisch» e «Dänisch». Risulta inoltre interessante vedere come nella versione italiana il passaggio da «olandese» a «neerlandese» non abbia fatto “guadagnare” posizioni a questa lingua rispetto all'enumerazione delle quattro lingue ufficiali originarie.

Constatiamo dunque che la versione italiana parla di Comuni laddove tedesco e francese si riferiscono ai Cantoni. E notiamo anche che le versioni tedesca e francese non segnalano che la versione italiana ha una lezione diversa.

Nella Costituzione federale, come in altri atti della legislazione federale, vi sono disposizioni che hanno fatto pensare, ingiustamente, a differenze materiali tra le versioni linguistiche. Un esempio per tutti: l'articolo 175 capoverso 4 sull'equa rappresentanza delle diverse regioni e delle componenti linguistiche del Paese nel collegio governativo federale. A proposito della presunta divergenza tra le versioni linguistiche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha spiegato come occorre intendere la disposizione, in particolare l'uso del verbo modale «dovere», adducendo argomenti linguistici e legistici⁹. La divergenza che abbiamo nel caso in esame, alquanto clamorosa, risulta tuttavia difficile da spiegare. Gli attori della disposizione sono indubbiamente la Confederazione e i Cantoni, e non già i Comuni¹⁰: nella prima parte si tratta delle discordie tra i Cantoni e nella seconda delle discordie tra la Confederazione e i Cantoni. Una configurazione analoga è riscontrabile all'articolo 189 capoverso 2 della Costituzione, dove però si è scelta una soluzione espositiva diversa:

² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

Si consideri anche l'esempio dell'articolo 7 capoverso 1 lettera e della legge sulla trasparenza (RS 152.3):

¹ Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;

Per cercare di capire come mai la versione italiana dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione federale parli di Comuni e non di Cantoni può rivelarsi utile dare uno sguardo, anche qui, alla cronologia degli eventi:

1. l'articolo 34 capoverso 4 del disegno del Consiglio federale (diventato poi art. 44 cpv. 3 nel testo finale) aveva «Cantoni» (FF 1997 I 561, in

⁹ 13.443. Iniziativa parlamentare. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2016 (FF 2016 1115, in particolare 1121-1122, 1125 e 1128-1129). Si veda ora anche Egger (2019: 198-201).

¹⁰ Dei Comuni si tratterà nell'articolo 50, unico della sezione 3 intitolata «Comuni».

particolare 568). E infatti, nel messaggio che accompagna il disegno ci si riferisce chiaramente ai Cantoni (FF 1997 I 1, in particolare 194-196, commento all'art. 34);

2. nel progetto della Commissione costituzionale del Consiglio nazionale, elaborato sulla base del disegno del Consiglio federale, si leggeva ancora «Cantoni», come nel disegno (FF 1998 I 251, in particolare 266; art. 34 cpv. 4). Nel progetto della Commissione omologa del Consiglio degli Stati l'articolo in questione era invece stato stralciato;

3. nel decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 I 151, in particolare 159), corrispondente, come già detto, al progetto della Commissione di redazione per il voto finale, si legge «Comuni». Così anche, naturalmente, nel testo pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU 1999 2556, in particolare 2564).

Il Parlamento ha modificato «Cantoni» in «Comuni» nel corso delle sue deliberazioni? O la modifica è stata apportata dalla Commissione di redazione prima della votazione finale? La seconda ipotesi pare improbabile perché «[l]a Commissione di redazione non procede a modifiche materiali» (art. 57 cpv. 3 primo periodo della legge sul Parlamento, RS 171.10), e la sostituzione di «Cantoni» con «Comuni» ha tutta l'aria di essere un intervento materiale. D'altro canto, la Commissione di redazione ha l'obbligo di segnalare a chi di dovere eventuali problemi di natura materiale: «Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere» (art. 57 cpv. 3 secondo periodo). Dobbiamo presumere che la Commissione non abbia ritenuto che la menzione dei Comuni costituisse una «lacuna, imprecisione o contraddizione materiale».

La versione italiana dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione federale presenta dunque una differenza materiale rispetto alle altre due versioni linguistiche. Sarebbe difficile, se non impossibile, cercare di spiegare la divergenza con l'autonomia linguistica – indiscutibile – delle singole versioni. Non riusciamo proprio a immaginare una motivazione plausibile della menzione dei Comuni in questa sede. Apertosi con un punto esclamativo, il presente contributo si chiude con un grande punto interrogativo.

Bibliografia

- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Lala, Letizia (2019), *Il punto esclamativo e il punto interrogativo nella narrativa contemporanea*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova

Weber, Roska (a c. di), *Punteggiatura, sintassi, testualità nella varietà dei testi italiani contemporanei*, Firenze, Cesati, pp. 379-394.

Tonani, Elisa (2011), *Punto esclamativo*, in *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 1193-1194.

Filippo Pecorari

*OSSERVAZIONI LINGUISTICHE E TESTUALI
SUL PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA*

1. *Introduzione*

La Costituzione federale svizzera, nella sua versione attualmente in vigore approvata il 18/04/1999, è aperta da un preambolo. Stando a quanto sostiene il Messaggio sulla revisione della Costituzione redatto nel 1996, esso «rappresenta un'introduzione formale e solenne alla Costituzione», il cui valore è principalmente simbolico in quanto «esprime in forma concisa lo “spirito della Costituzione”» (Consiglio federale 1996: 114). Questo testo ha stimolato una discreta quantità di riflessioni in ambito giuridico, focalizzate su questioni quali le funzioni del preambolo in rapporto al testo costituzionale, la possibilità di assegnare al preambolo un valore pienamente normativo, il valore giuridico dell'invocazione a Dio che apre il testo (si veda ad es. la miscellanea Becchi/Pacillo 2013, e in particolare il contributo di Pacillo 2013 al suo interno, che contiene una ricca bibliografia di studi in lingua tedesca; ma anche le riflessioni di Egger/Evangelista in questo volume sui cambiamenti intervenuti nel preambolo dalla versione del 1874 a quella del 1999).

Il presente contributo intende partecipare all'analisi del preambolo della Costituzione federale da una prospettiva linguistico-testuale, soffermandosi sulla versione in lingua italiana del testo. Ci si concentrerà su tre aspetti: il rapporto tra il contenuto semantico del preambolo e la sua messa in scena linguistica (§ 2); i significati impliciti trasmessi mediante presupposizione e la loro funzione comunicativa (§ 3); la presenza di due differenze linguistico-testuali significative tra il preambolo in lingua italiana e le versioni in lingua tedesca e francese (§ 4).

2. *L'articolazione semantica e la sua resa linguistica*

Per valutare il rapporto tra i significati e la loro resa linguistica nel preambolo della Costituzione svizzera, si cominci a osservarne il testo integrale (la rappresentazione grafica è corrispondente all'originale)¹:

¹ Il testo del preambolo è tratto dalla versione della Costituzione svizzera in lingua italiana del 18/04/1999 (stato 01/01/2020), consultabile all'interno del corpus It-Ist_CH (cfr. Ferra-

- (1) In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,
 Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
 Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna,
 al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno
 spirito di solidarietà e di apertura al mondo,
 Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel
 rispetto reciproci,
 Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le
 generazioni future,
 Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo
 si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione: (Costituzione svizzera, Preambolo)

Dal punto di vista tematico, il preambolo è costituito da due parti (cfr. Consiglio federale 1996: 114-115): una *invocatio Dei* (*In nome di Dio Onnipotente*), ereditata dalla Costituzione del 1874 e dai patti federali precedenti, e una più ampia *narratio* che precisa l'identità di chi adotta la Costituzione (*Il Popolo svizzero e i Cantoni*) e i valori che muovono la stesura della Carta.

Dal punto di vista sintattico-formale, occorre anzitutto osservare che il preambolo corrisponde a un'unica frase complessa: il soggetto (*Il Popolo svizzero e i Cantoni*) e il predicato (*si sono dati la presente Costituzione*) della clausola principale sono separati da una serie di sintagmi aggettivali complessi dipendenti dal sintagma nominale soggetto (*Consci...*, *Risoluti...* ecc.), contenenti a loro volta alcuni sintagmi preposizionali e alcune clausole dipendenti. Sul piano dell'articolazione testuale, e ragionando con gli strumenti offerti dalla linguistica del testo (cfr. Ferrari 2014, al quale si rimanda per l'illustrazione del quadro teorico qui adottato), si può sostenere che l'intero testo del preambolo coincide con un singolo enunciato, dal momento che esso svolge una singola funzione illocutiva di tipo assertivo-costitutivo (cfr. § 4). La gerarchizzazione interna di tale enunciato è sostanzialmente parallela all'articolazione sintattica: si avranno tante unità informative quanti sono i costituenti sintattici delimitati da coppie di virgole, e la componente informativa nucleare sarà costituita dall'insieme discontinuo di soggetto e predicato.

L'aspetto più interessante del preambolo, in questa prospettiva di analisi, è la peculiare messa in scena linguistica dell'enunciato, con particolare riferimento all'aspetto grafico-interpuntivo. Il costituente ha deciso di introdurre sette a capo in coincidenza dei confini sintattici maggiori del periodo, di modo che il contenuto dell'enunciato risulta spalmato su otto capoversi delimitati

ri et al. 2022). Il corpus è disponibile ad accesso libero all'indirizzo <https://sites.google.com/view/progettoitistch/corpus>

sistematicamente dalla configurazione interpuntiva “virgola a capo”. Ciascun capoverso formale è riempito da un costituente sub-frasale: si hanno nell’ordine il sintagma preposizionale che realizza l’*invocatio Dei*, il sintagma nominale soggetto, cinque sintagmi aggettivali dipendenti dal soggetto e il sintagma verbale predicativo. Sul piano della struttura informativa, tali costituenti corrispondono quasi senza eccezioni² a singole unità informative interne all’enunciato.

Se di norma, nella testualità funzionale, l’a capo (o meglio: il punto a capo) è segnale di un’articolazione in movimenti testuali (cfr. Ferrari 2018), che raggruppano sequenze di enunciati in insiemi semanticamente motivati, in questo caso particolare le cose vanno diversamente. L’a capo sembra essere impiegato come strategia grafico-interpuntiva di messa in rilievo delle unità informative: questa impressione è determinata dal fatto che le unità informative sono messe in scena linguisticamente come se fossero movimenti testuali, ovvero unità testuali maggiori costituite da sequenze di enunciati. Si assiste così a un anti-orientamento semantico *sui generis* tra le indicazioni offerte dalla sintassi e le indicazioni offerte dalla punteggiatura: la sintassi proietta compattezza semantico-pragmatica, mentre la punteggiatura – attraverso gli a capo – proietta autonomia di ciascuna unità testuale³.

Il risultato interpretativo di questa anomala configurazione testuale è particolarmente complesso e stratificato: l’unitarietà sintattica invita a considerare l’enunciato come un tutt’uno semantico-pragmatico e indirizza l’interpretazione – sulla base del principio dell’*end-focus* – verso l’ultimo capoverso, che acquisisce una forte prominenza comunicativa⁴; al tempo stesso, le “virgole a capo” determinano un’interpretazione scandita, che mette in rilievo ciascuna singola componente della *narratio* come se fosse un’unità testuale maggiore, interpretabile in autonomia. Vi sono anche altri indizi linguistici secondari che rafforzano l’impressione di ambiguità interpretativa: da un lato, l’uso del corsivo a evidenziare soggetto e predicato, che segnala il legame sintattico-semantico tra inizio e fine del preambolo e spinge in direzione di un’interpre-

² Il solo quarto capoverso è riempito da un insieme di tre unità informative provviste di una gerarchia interna: *Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, / al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, / in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo.*

³ Il principio è analogo – *mutatis mutandis* – a quello all’opera nei testi poetici e nelle preghiere. Non è da escludere peraltro che la forma linguistica tipica delle preghiere abbia fornito un modello al preambolo svizzero, vista la rilevanza dell’*invocatio Dei* al suo interno.

⁴ La prominenza comunicativa dell’ultimo capoverso è prodotta anche dal ruolo cataforico e logodeittico del sintagma *la presente Costituzione*, che rinvia all’intero testo che segue, e dalla presenza dei due punti in chiusura, che producono compattezza funzionalizzando l’intero testo costituzionale al testo del preambolo (cfr. su questo Stojmenova 2018).

tazione unitaria dell'enunciato; dall'altro lato, l'uso della maiuscola iniziale ad aprire tutti i capoversi (tranne l'ultimo), che spinge invece in direzione di un'interpretazione autonoma delle singole unità informative.

L'analisi del rapporto tra articolazione semantica e resa linguistica del preambolo mette in particolare evidenza le profonde divergenze tra questa componente incipitaria della Costituzione – una componente paratestuale, a tutti gli effetti – e gli articoli che la seguono. Nelle costituzioni, così come in tutti i testi normativi, il capoverso coincide con un'unità giuridica, a volte chiamata comma (specialmente nella tradizione italiana), che può essere costituita da uno o più enunciati⁵. Questo è ciò che accade anche negli articoli della Costituzione svizzera: il capoverso in quanto unità giuridica coincide sostanzialmente con il capoverso in quanto unità testuale formata da uno o più enunciati. Nel preambolo, invece, i capoversi non svolgono il ruolo di unità giuridiche funzionali all'espressione di una norma, ma sono uno strumento al servizio dell'architettura testuale: essi si inseriscono all'interno dell'enunciato per separare le unità informative principali e assegnare ad esse un particolare rilievo.

3. *I contenuti presupposti*

Spostandosi sul piano dell'equilibrio tra contenuti espliciti e contenuti impliciti nella sostanza semantica del preambolo, un aspetto che emerge nitidamente dall'analisi è l'alta densità di impliciti appartenenti alla classe delle presupposizioni. Al netto del ruolo fondamentale che gli impliciti rivestono abitualmente ai fini della compattezza informativa, al punto che una parafrasi totalmente esplicitante può produrre un risultato comunicativamente inadeguato (cfr. ad es. gli esempi proposti da Sbisà 2007: 6-10 e Lombardi Vallauri 2019: 128-130), va osservato che il preambolo della Costituzione svizzera presuppone molta parte del contenuto semantico che trasmette: si potrebbe addirittura dire che la sua fisionomia semantica sia fondata sull'uso della presupposizione in misura maggiore rispetto all'asserzione.

La presupposizione consente allo scrivente di presentare un contenuto come già noto al lettore, e da accettare senza discussione. Nel preambolo, la presupposizione è impiegata sistematicamente per veicolare la funzione comunicativa principale del testo, ovvero «un'enunciazione dei fondamenti su cui riposa la stessa esistenza della Confederazione elvetica» (Pacillo 2013: 94).

⁵ Nelle costituzioni è più frequente, rispetto ai testi di legge subordinati, che il capoverso sia riempito da un singolo enunciato (cfr. Cignetti 2005: 99 n. 15, Ferrari in questo volume), secondo i precetti del cosiddetto "stile commatico" (cfr. Gualdo 2011: 448).

Tali fondamenti sono introdotti dal costituente non attraverso asserzioni, che ipoteticamente potrebbero prestare il fianco a tentativi di smentita, ma attraverso presupposizioni: in questo modo, i fondamenti della Confederazione sono presentati come dati di fatto indiscutibili, condivisi da tutti coloro che si riconoscono nei valori della Costituzione federale e, più in generale, dall'intera società svizzera, la cui vita comune è basata sulle norme enunciate dalla Costituzione.

I fondamenti espressi tramite presupposizione appartengono a diverse categorie semantiche. Per la maggior parte, essi consistono in proprietà o caratteristiche della Confederazione Svizzera e delle sue parti componenti, che sono – come rende esplicito l'art. 1 della Costituzione⁶ – il Popolo svizzero e i Cantoni. Si presuppone ad esempio, attraverso l'uso di una struttura predicativa di tipo fattivo e di un sintagma nominale definito (*consci della loro responsabilità di fronte al creato*, cpv. 3), che il Popolo e i Cantoni abbiano una responsabilità di fronte al creato. Poco più avanti, si impiega un predicato iterativo (*rinnovare l'alleanza confederale*, cpv. 4) per presupporre che le componenti della Confederazione siano alleate tra loro. Nello stesso capoverso, e attraverso una strategia fattiva analoga a quella vista *supra*, si presuppone che la Confederazione sia internamente coesa (*consolidarne la coesione interna*, cpv. 4) e che sia libera, democratica, indipendente e in pace (*rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace*, cpv. 4). Infine, si presuppone – sempre attraverso la stessa strategia linguistica – che i Cantoni siano molteplici (*vivere la loro molteplicità*, cpv. 5) e che, al tempo stesso, abbiano delle acquisizioni comuni (*coscienti delle acquisizioni comuni*, cpv. 6).

Nel cpv. 6, attraverso la struttura predicativa fattiva centrata attorno all'aggettivo *coscienti*, si presuppone anche un obiettivo futuro che la Confederazione si pone per il suo agire, ovvero quello di operare in maniera responsabile verso i posteri (*coscienti [...] delle loro responsabilità verso le generazioni future*, cpv. 6).

La presupposizione è sfruttata anche per trasmettere due asserzioni sentenziose, quasi due motti della Confederazione, che acquistano così un valore di dato per scontato. È il caso del predicato fattivo *consci* presente al cpv. 7, che invita ad accettare come vero il contenuto delle due complete coordinate (*consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri*, cpv. 7).

⁶ Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Un'ultima funzione notevole della presupposizione, dal carattere sicuramente più controverso rispetto alle precedenti, consiste nella trasmissione di basi valoriali tradizionali connesse alla religione cristiana. Questa funzione trova realizzazione in due sintagmi nominali definiti, che presuppongono l'esistenza di un Dio unico e onnipotente (*in nome di Dio Onnipotente*, cpv. 1⁷) e l'esistenza del creato (*di fronte al creato*, cpv. 3). Molto si è detto nella dottrina costituzionale sulle funzioni dell'*invocatio Dei* al cpv. 1 del preambolo, e non è qui possibile per motivi di spazio dare conto delle diverse posizioni difese dai giuristi (cfr. Pacillo 2013 per una sintesi). Si può tuttavia tentare una piccola riflessione in ottica pragmatico-testuale sull'interpretazione della formula nel contesto in cui si trova.

Come sostiene Consiglio federale 1996: 114, l'*invocatio Dei* va intesa come un ossequio alla tradizione: essa non va interpretata come emblema di uno Stato confessionale cristiano (cosa che, d'altra parte, non sarebbe conciliabile con l'art. 15 della Costituzione⁸), ma come richiamo all'esistenza di un potere trascendente – comunque lo si voglia concepire – che impone agli individui di mettere nella giusta prospettiva le questioni della vita terrena. Nel Messaggio si ricorda che «ognuno è libero di attribuire un senso personale al termine “Dio Onnipotente”» (*ibidem*) e che questa libertà si estende a chi non abbraccia alcuna religione: come sintetizza Pacillo (2013: 105-106), con l'espressione in esame «l'ateo o l'agnostico possono intendere l'imperativo della propria coscienza morale senza necessità di abbracciare forzatamente alcuna visione teista». Una tale concezione sembra compatibile con l'analisi dell'espressione in una prospettiva pragmatica: il nome proprio *Dio Onnipotente*, in quanto sintagma nominale definito, presuppone l'esistenza e l'unicità del referente che designa, ma non dà indicazioni più precise utili all'individuazione del referente. Effettivamente, ciascun lettore può interpretare il sintagma *Dio Onnipotente* – una volta accettata l'esistenza del referente – nel modo che ritiene accettabile secondo le sue credenze (a)religiose. Resta tuttavia un problema di fondo: a breve distanza dall'espressione *Dio Onnipotente*, il preambolo introduce il sintagma nominale definito *il creato*, che ugualmente presuppone l'esistenza del suo referente (suggerendo inoltre, per implicatura, che il creato sia opera del Dio Onnipotente di cui sopra). Accettare l'esistenza di un referente definibile come “creato” significa accettare automaticamente la dottrina creazionista, secondo la quale l'universo è il risultato di un atto di

⁷ Una simile analisi del nome proprio *Dio* come attivatore presupposizionale è proposta da Lombardi Vallauri (2019: 157) in merito alla seguente espressione pronunciata da Papa Francesco: *Lasciamo che la tenerezza di Dio riscaldi il nostro cuore*.

⁸ *La libertà di credo e di coscienza è garantita*. (cpv. 1)

creazione divina. Il rifiuto della presupposizione da parte di chi non credesse nel creazionismo equivarrebbe a una perdita di appropriatezza dell'enunciato (cfr. Sbisà 2007: 54-55) e, in definitiva, all'impossibilità di assegnare coerenza al testo da parte dell'interprete. Appare difficilmente sostenibile, alla luce di questa riflessione, la compatibilità dei significati trasmessi dal preambolo con una visione atea o agnostica del mondo: per accettare la duplice presupposizione che esista un'unica divinità onnipotente e che questa divinità abbia creato l'universo, è inevitabile abbracciare una visione, se non cristiana, perlomeno monoteista.

4. *Due differenze interlinguistiche significative*

Come mette bene in evidenza Egger (2019: 34-38), le tre lingue ufficiali della Confederazione elvetica (italiano, francese e tedesco) godono di una parità assoluta sotto il profilo legislativo e danno luogo ad atti normativi del tutto equipollenti. Ciascuna versione linguistica dei testi ufficiali – a partire dalla Costituzione – è considerata come autentica, indipendentemente dal suo carattere di testo ideato *ex novo* o frutto di un'attività traduttiva. Ciò non toglie, tuttavia, che tra le diverse versioni linguistiche di un testo possano sussistere divergenze minime, più o meno rilevanti sul piano interpretativo. Questo è anche il caso del preambolo della Costituzione federale, che all'atto del confronto fra le tre versioni mostra alcune differenze. Tra queste, ne sono state qui selezionate due che sembrano particolarmente significative sul piano dell'interpretazione globale del testo, e che oppongono la versione italiana da una parte e le versioni francese e tedesca dall'altra. L'analisi comparativa che si proporrà sarà condotta – di nuovo – con gli strumenti della linguistica del testo e della pragmatica linguistica: strumenti che forse possono avere qualche utilità anche per il giurilinguista-traduttore, in quanto consentono di gettare luce su questioni interpretative rilevanti ai fini della ricerca di equipollenza tra le versioni linguistiche delle norme.

Si riportano di seguito le porzioni pertinenti del preambolo in francese e in tedesco:

- (2) Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
[...] *arrêtent la Constitution que voici:* (Constitution suisse, Préambule)
- (3) Im Namen Gottes des Allmächtigen!
Das Schweizervolk und die Kantone,
[...] *geben sich folgende Verfassung:* (Schweizer Verfassung, Präambel)

Un primo aspetto che merita di essere rilevato nei testi francese e tedesco è l'utilizzo del punto esclamativo a chiudere l'*invocatio Dei*, a fronte di una virgola nel testo italiano⁹. Questa differenza interpuntiva proietta una duplice discrepanza sul piano comunicativo. Anzitutto, occorre considerare che la semantica del punto esclamativo è caratterizzata da una «segnalazione di enfasi emotiva» (Lala 2018: 201) che non è condivisa dalla virgola, e che anzi è il tratto semantico più peculiare del punto esclamativo. Questo vale per tutte le tre lingue coinvolte: oltre all'italiano (su cui cfr. Lala 2018), si veda ad esempio il Duden, che parla di «besonderen Nachdruck» (Duden 2021: § 69), e il Grevisse, che parla di «force particulière» (Grevisse/Goosse 2016: § 123). Il richiamo a Dio Onnipotente come garante del dettato costituzionale sembra così assumere, nelle due lingue che utilizzano il punto esclamativo, una connotazione enfatica e solenne che in italiano risulta decisamente più affievolita dall'uso della virgola. In secondo luogo, va osservato che l'uso del punto esclamativo determina una segmentazione testuale diversa rispetto alla virgola: esso segnala un confine di enunciato (cfr. Lala 2018: 207), mentre la virgola segnala un confine – gerarchicamente inferiore – di unità informativa. Anche in questo caso, sembra ragionevole estendere l'analisi dall'italiano alle altre due lingue considerate, specialmente quando – come nel caso in esame – la parola che segue il punto esclamativo comincia per maiuscola¹⁰. Se questo è vero, si può dunque sostenere che nei testi francese e tedesco il preambolo si articola in due enunciati, mentre nel testo italiano ve n'è uno solo. Il contenuto dell'*invocatio Dei* acquisisce così un maggiore rilievo nelle versioni francese e tedesca, in quanto isolato in un'unità testuale autonoma e provvista di un'ilocuzione propria; nella versione italiana, esso è invece inserito (nei termini di Ferrari *et al.* 2008) in un'unità informativa di quadro, interna all'enunciato, la quale serve a esplicitare in apertura di enunciato il dominio spirituale e morale in cui si inserisce il contenuto della *narratio*.

Un secondo punto di divergenza interlinguistica tra le versioni del preambolo è quello che riguarda il tempo verbale della frase principale: mentre in

⁹ Un'analisi di questa micro-differenza interpuntiva è proposta anche da Bruno (in questo volume), che mette in evidenza le oscillazioni diacroniche delle diverse versioni del preambolo – oscillazioni, peraltro, mai dibattute esplicitamente in sede istituzionale – tra uso del punto esclamativo e uso della virgola.

¹⁰ Per quanto riguarda il tedesco, Duden (2021: § 69 E₃) distingue virgola e punto esclamativo, nel caso (simile al nostro) dell'intestazione della lettera, proprio sulla base della presenza di una minuscola o maiuscola iniziale a seguire. Per quanto riguarda il francese, Grevisse/Goosse (2016: § 123) caratterizzano i vocativi chiusi dal punto esclamativo rispetto a quelli chiusi dalla virgola parlando, nel primo caso, di «sous-phrase ou [...] phrase interpellatives». In entrambe le lingue, la norma grammaticale sembra poter essere tradotta, in termini comunicativo-testuali, come si è fatto in questa sede.

francese e tedesco si usa il presente indicativo (*arrêtent* e *geben sich*), in italiano si usa il passato prossimo (*si sono dati*). La differenza sembra possedere un valore pragmatico non trascurabile, specialmente alla luce del tipo di testo in cui ci si trova. Come sottolinea Mortara Garavelli (2011: 214-215) in relazione alla Costituzione italiana (ma l'osservazione può essere estesa ad altri ambiti e ad altre lingue), il presente indicativo può essere considerato il tempo verbale principale in cui sono espresse le norme, sia costitutive sia prescrittive (secondo la dicotomia di Carcaterra 1994). L'uso del presente è dunque un contrassegno di normatività: in particolare, nel caso in esame, esso assume un evidente valore performativo, nella misura in cui l'annuncio – formalmente dichiarativo – dell'assunzione della Costituzione da parte del Popolo svizzero e dei Cantoni coincide con la realizzazione di un effetto giuridico, ovvero l'entrata in vigore della Costituzione stessa. I tempi passati, come si sa fin da Austin (1962), non sono compatibili con la funzione performativa: l'uso del passato prossimo nel preambolo in lingua italiana determina un'ilocuzione semplicemente assertiva, in virtù della quale l'enunciato si limita a descrivere l'emanazione della Costituzione presentandola come già avvenuta al momento dell'enunciazione. Il testo italiano del preambolo, sotto questo aspetto, sembra dunque caratterizzarsi in modo diverso rispetto alle controparti francese e tedesca: la scelta di un tempo verbale passato lo qualifica come un'introduzione descrittiva al testo della Costituzione, come la presa d'atto di una disposizione normativa che è già stata emanata¹¹.

Bibliografia

- Austin, John Langshaw (1962), *How to do things with words*, Oxford, Clarendon Press.
- Becchi, Paolo/Pacillo, Vincenzo (a c. di) (2013), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*. Atti dei convegni di Lugano e Locarno, Lugano, Eupress FTL.
- Bruno, Giovanni (in questo volume), *Alcune curiosità intorno alla versione italiana della Costituzione federale svizzera*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 425-434.

¹¹ È peraltro interessante osservare che la differenza qui analizzata è emersa solo nella Costituzione del 1999. Nella versione del 1874 tutte e tre le lingue concordavano nell'utilizzo del passato: it. *La Confederazione Svizzera [...] ha adottato la Costituzione federale seguente*; fr. *La Confédération suisse [...] a adopté la constitution fédérale suivante*; ted. *Die Schweizerische Eidgenossenschaft [...] hat nachstehende Bundesverfassung angenommen*.

- Carcattera, Gaetano (1994), *Norme costitutive*, in Scarpelli, Uberto/Di Lucia, Paolo (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 219-231.
- Cignetti, Luca (2005), *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in Ferrari, Angela (a c. di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, pp. 85-134.
- Consiglio federale (1996), *Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale*, in *Foglio federale*, 80/1, online: <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-i.pdf.download.pdf/bot-neue-bv-i.pdf> (ultimo accesso 07.10.2021)
- Duden (2021), *Ausrufezeichen*, online: <https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/ausrufezeichen> (ultimo accesso 07.10.2021)
- Egger, Jean-Luc (2019), *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Egger, Jean-Luc/Evangelista, Daria (in questo volume), *La Costituzione scomparsa: alcuni cambiamenti concettuali e lessicali nella riforma del 1999*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 377-396.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela (2018), *Il punto a capo*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Longo, Fiammetta/Pecorari, Filippo/Rosi, Benedetta/Stojmenova, Roska, *La punteggiatura italiana contemporanea. Un'analisi comunicativo-testuale*, Roma, Carocci, pp. 95-107.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 3-20.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Carlo Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Ferrari, Angela/De Cesare, Anna-Maria/Evangelista, Daria/Lala, Letizia/Marengo, Terry/Pecorari, Filippo/Piantanida, Giovanni/Rosi, Benedetta (2022), *Il corpus It-Ist_CH: un corpus rappresentativo dell'italiano istituzionale svizzero*, in Baranzini, Laura/Casoni, Matteo/Christopher, Sabine (a c. di), *Linguisti in contatto 3. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera*, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, pp. 57-70.
- Grevisse, Maurice/Goosse, André (2016), *Le bon usage. Grammaire française*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
- Gualdo, Riccardo (2011), *Il linguaggio del diritto*, in Gualdo, Riccardo/Telve, Stefano, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, pp. 411-477.

- Lala, Letizia (2018), *Il punto esclamativo*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Longo, Fiammetta/Pecorari, Filippo/Rosi, Benedetta/Stojmenova, Roska, *La punteggiatura italiana contemporanea. Un'analisi comunicativo-testuale*, Roma, Carocci, pp. 201-215.
- Lombardi Vallauri, Edoardo (2019), *La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione*, Bologna, il Mulino.
- Mortara Garavelli, Bice (2011), *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Coletti, Vittorio/Iannizzotto, Stefania (a c. di), *L'italiano dalla nazione allo Stato*, Firenze, Le Lettere, pp. 211-218.
- Pacillo, Vincenzo (2013), *L'invocazione a Dio nel preambolo della Costituzione federale svizzera*, in Becchi, Paolo/Pacillo, Vincenzo (a c. di) (2013), pp. 93-106.
- Sbisà, Marina (2007), *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza.
- Stojmenova, Roska (2018), *I due punti*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Longo, Fiammetta/Pecorari, Filippo/Rosi, Benedetta/Stojmenova, Roska, *La punteggiatura italiana contemporanea. Un'analisi comunicativo-testuale*, Roma, Carocci, pp. 155-166.

Letizia Lala

*IL CONNETTIVO NONCHÉ NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA:
NOTE SU UN USO REITERATO*

Percorrendo la versione in lingua italiana della Costituzione svizzera emerge vistosamente l'alta frequenza d'uso del connettivo¹ *nonché*, il cui impiego supera di molto quello di altri connettivi di uso più comune².

Questo contributo si pone l'obiettivo di ricercare la *ratio* sintattica, semantica e informativa di questo fenomeno.

1. *Nonché nella lingua italiana*

Il connettivo *nonché*, unverbazione da *non che*, appartiene alla lingua italiana fin dalle origini. Lo mostrano, tra i tanti possibili esempi, i testi che seguono, tratti da opere/volgarizzamenti del XIII-XIV secolo:

- (1) Nè non è di sì alta grandezza nessun ingegno in alcuno uomo, né nulla abbondanza di dire, né forza di scrivere, la quale le tue grandi opere possa pur contare, **nonché** compiutamente adornare di bone sentenze e di ricche parole (Brunetto Latini, *Pro Marcello* (ed. Lorenzi), a. 1294 (fior.), in corpus OVI)
- (2) è mai senza rimedio alcun trovato / solo en voler seguir, **nonché** compiendo / sì come conchiudo: però l'inferno (Guittone, *Rime* (ed. Egidi), a. 1294 (tos.), in corpus OVI)

¹ La categoria dei connettivi non è intesa unanimamente tra gli studiosi. La concezione che qui si applica considera i connettivi una classe funzionale che comprende elementi linguistici di forma invariabile che svolgono la funzione di indicare relazioni che strutturano 'logicamente' i significati della frase e del testo. In quest'ottica, essi possono appartenere a classi sintattiche diverse: congiunzioni coordinanti; congiunzioni e locuzioni congiuntive subordinanti; avverbi e sintagmi preposizionali e nominali con funzione avverbiale; preposizioni e locuzioni preposizionali. Un connettivo può dunque intervenire a vari livelli sintattico-testuali: entro la frase, tra frasi, tra gruppi di frase; entro strategie coordinanti, subordinanti o semplicemente giustappositive.

² Per la ricerca si è tenuto conto del corpo principale del testo, omettendo il preambolo, l'apparato di note e gli indici.

- (3) el no è cosa nexuna si piçola, **nonché** le grande, la quale fare se dibia sença conseio (Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn. >ven.), in corpus OVI)
- (4) l'anima apporta vertude, e è si stretta la virtude sua, che **nonché** a molte cose, ma pur a due non può intendere una volta (Giunte a Restoro, XIV in., (it. sett./fior./eugub.), in corpus OVI)

Dal punto di vista della forma, nei principali dizionari della lingua italiana, *nonché* è presentato ancora oggi come forma alternativa di *non che*, o esplicitamente (5) o attraverso l'esemplificazione (6):

- (5) **nonché** (o **nón ché**) cong. – **1.** letter. Non solo, non solo non; spesso correlativo a una congiunzione avversativa [...]. **2.** E, e anche, e inoltre, come pure: *se ne dà comunicazione all'interessato, nonché alla direzione aziendale*. Quest'uso, proprio del linguaggio buocr., si va diffondendo anche nella lingua scritta corrente [...] (*Dizionario Treccani* <https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/>)
- (6) **nonché**
non|ché cong. 1304-08; comp. di non e che.
1. LE spesso in correlazione con una congiunzione avversativa, non solo, non solo non: *le vittime non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all'incirca* (Manzoni)
2. AU con valore aggiuntivo, e, e anche, oltre che: *gli telefonerò nonché gli scriverò* | spesso in usi burocratici per stabilire una correlazione: *firmare la richiesta nonché il documento, ho avvisato il direttore nonché l'ufficio personale*

Dal punto di vista semantico, *nonché* appare nei dizionari con le due accezioni seguenti:

– con il valore di *non solo, non solo non*, di solito in correlazione con un connettivo avversativo (uso prevalentemente letterario)

- (7) Nulla speranza li conforta mai, / **Non che** di posa, ma di minor pena (D. Alighieri, *Inferno*, V, vv. 44-45, es. in <https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/>)
- (8) le vittime, **non che** esser distinte per nome, appena si potranno indicare all'incirca (A. Manzoni, *I promessi sposi* (1840), XXXI, es. in <https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/>).

– con il valore di *e anche, e inoltre, oltre che* per stabilire una correlazione (frequente nel linguaggio burocratico):

- (9) se ne dà comunicazione all'interessato, **nonché** alla direzione aziendale (es. in <https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/>)

- (10) vi sono industrie chimiche, meccaniche e siderurgiche, **nonché** cantieri navali; gli onori e gli emolumenti nonché gli oneri e i doveri inerenti alla carica (es. in <https://www.treccani.it/vocabolario/nonche/>)

In questa seconda accezione, ne viene segnalato spesso l'ampio uso nel linguaggio burocratico (Treccani, GDLI, DISC, GRADIT), per istituire uno stacco utile a richiamare l'attenzione sull'elemento che introduce, o come semplice unione fra due termini, allo scopo di variare il polisindeto.

Nell'uso, nonostante la tendenza della lessicografia a far convergere le due forme (sebbene poi le esemplificazioni e le annotazioni spingano verso una distinzione), nel tempo *non che* e *nonché* si sono specializzati e sono da differenziare per impiego e significato.

Non che, con grafia non univertata, è impiegato nei testi, principalmente a inizio di enunciato, con il valore di *non è che*, reggente di una soggettiva, posta di solito in correlazione con una proposizione di contrappunto, spesso avversativa:

- (11) Quando ho un grosso nodo dentro che non si scioglie, prendo la macchina e vado a farmi un giro. **Non che** guidare mi piaccia, ma mi distrae. (P. Mastrocola, *Una barca nel bosco*)
- (12) Fu una lezione tranquilla. **Non che** mi fossi esercitata più del solito ma ero più consapevole di qualcosa, e figuriamoci se lui non se n'era accorto (A. Cappagli, *Ricordati di Bach*)

Rispetto al semplice diniego, la formula *non (è) che* introduce il movimento di negazione in forma attenuata e apre nel testo una dimensione di polifonia, proponendo il contenuto introdotto come una possibile/probabile opinione esterna, espressa così da poter essere scartata esplicitamente (https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/N/non_che.shtml).

Nonché, univertato e accentato, è impiegato invece, in relazione con l'ultimo di due o più termini messi a confronto, con il valore di *e anche*, *e inoltre*, per creare una correlazione tra elementi giustapposti:

- (13) L'urto perenne comporta una disperazione che è il primo gradino superato da Francesco nel dialogo, **nonché** la condizione stessa del suo affidarsi ad Agostino. (Francesco Tateo, *L'ozio segreto di Petrarca*, Bari, Palomar, 2005: 33)
- (14) Il "dottore" è Luca Ward, indimenticata voce de *Il Gladiatore*, **nonché** il perfido conte Ranieri di *Elisa di Rivombrosa*, qui alla sua prima prova come protagoni-

sta nei panni di un medico alla *Dottor House*, bravo nelle diagnosi, un disastro in amore. (Corpus PUNT-IT_12_Leggio_30.05.2007_CultSpett)

La distinzione, ormai stabilizzata, tra le due forme emerge ad esempio negli impieghi all'interno degli estratti seguenti, provenienti dalla stessa opera narrativa:

- (15) L'imperatore ormai puntava tutte le sue speranze su quel figlio minore. **Non che** il primo non gli stesse a cuore, anzi, lo aveva persino nominato duca di Svevia, ma era evidente che lo amava con tristezza, come accade con i figli male riusciti. (Umberto Eco, *Baudolino*)
- (16) Mani e braccia certamente erano, quelle dell'essere che veniva loro incontro. Per il resto aveva una gamba, ma era la sola. **Non che** fosse monco, perché anzi quella gamba si attaccava naturalmente al corpo come se non ci fosse stato mai posto per l'altra, e con l'unico piede di quell'unica gamba l'essere correva con molta disinvoltura, come se sin dalla nascita fosse abituato a muoversi così. (Umberto Eco, *Baudolino*)
- (17) Niceta Coniate, già oratore di corte, giudice supremo dell'impero, giudice del Velo, logoteta dei segreti, ovvero – come si sarebbe detto tra i latini – cancelliere del basileo di Bisanzio **nonché** storico di molti Comneni e degli Angeli, guardava con curiosità l'uomo che gli stava davanti. (Umberto Eco, *Baudolino*)
- (18) Si ricordò che era di fronte alla sacra e romana imperatrice, **nonché** regina d'Italia, piegò le ginocchia, e da quel momento si comportò come perfetto uomo di corte (Umberto Eco, *Baudolino*)

2. Nonché nella Costituzione svizzera

2.1. La grande frequenza di impiego

La Costituzione svizzera si compone di 237 articoli³. Al suo interno *nonché* è presente con 57 ricorrenze, distribuite in 51 articoli.

Questo dato fa riflettere a più livelli. Intanto colpisce una tale frequenza in un testo, come la versione italiana della Costituzione svizzera del 1999, che

³ Numerati da 1 a 197, con amplificazione dovuta ad articoli duplicati e triplicati (5a, 29a, 43a, 48a, 61a, 63a, 64a, 67a, 75a, 75b, 81a, 85a, 87a, 87b, 104a, 112a, 112b, 112c, 117a, 118a, 118b, 119a, 121a, 123a, 123b, 123c, 139a, 139b, 141a, 191a, 191b, 191c).




Figura 1. Frequenza di *nonché* negli articoli della Costituzione svizzera in lingua italiana.

volutamente fa un uso estremamente ridotto dei dispositivi linguistici di connessione logico-argomentativa⁴.

La tabella seguente – nella quale sono elencate le ricorrenze nella Costituzione svizzera di alcuni dei principali connettivi operanti in italiano (a livello frasale e/o testuale) – permette di osservare anche in termini comparatistici l'alta frequenza d'impiego di *nonché*, superata solo da quella della congiunzione *e*:

Connettivo	frequenza	Connettivo	frequenza
allora	0	malgrado	0
anche	9	mentre	0
anzi	0	nel caso	3
benché	0	nel frattempo	2
cioè	0	nel senso che	0
ciononostante	0	nonché	58
contemporaneamente	0	nondimeno	1

⁴ Cfr. a riguardo Ferrari/Piantanida in questo volume.

Connettivo	frequenza	Connettivo	frequenza
così	1	nonostante	1
d'altra parte	1	o	22
dopo	6	oppure	1
dunque	1	ossia	0
e	91	ovvero	0
ed	20	per quanto	15
né	10	per quanto riguarda	3
eccetto	4	perché	0
eppure	0	perciò	0
fuorché	0	però	3
in altre parole	0	pertanto	1
in conclusione	0	poi	1
in particolare	36	poiché	0
in primo luogo	1	prima	4
in seguito	2	purché	2
in sintesi	0	pure	4
infatti	0	qualora	6
infine	0	quando	2
innanzitutto	0	quindi	0
inoltre	12	se	54
insomma	0	sebbene	0
intanto	1	successivamente	0
invece	1	tranne	0
ma	3	tuttavia	1

Tabella 1: Impiego dei principali connettivi dell'italiano nella Costituzione svizzera.

Colpisce inoltre, nella nuova versione della Costituzione svizzera, frutto di una scelta programmatica di semplificazione, la volontà di attribuire un ruolo così visibile a un connettivo relativamente poco comune⁵ e tradizionalmente considerato espressione legata al 'burocratese'. A questo riguardo è interessante ricordare che quando il Comitato dei Diciotto corresse la versione della Costituzione italiana da sottoporre al voto definitivo del 1947, tra

⁵ Nel *Nuovo vocabolario di base della lingua italiana De Mauro* (De Mauro 2016) *nonché*, diversamente da molti altri connettivi, non entra in effetti nel *lessico fondamentale* dell'italiano, ma solo in quello di *alta disponibilità*.

gli interventi volti ad evitare il rischio di dubbi interpretativi e la presenza di aspetti enfatici o pleonastici, introdusse la rinuncia all'uso di alcuni elementi linguistici di impronta burocratica, tra cui proprio *nonché* (Spagnolo 2012: 50)⁶.

2.2. *Nonché nella costruzione testuale della Costituzione svizzera*

Un'osservazione dei dati raccolti fa emergere come all'interno di una generale tendenza ad un impiego rarefatto dei coesivi legati alla dimensione logico-argomentativa, anche dei più comuni, la classe di elementi più rappresentata sia certamente quella relativa alle formule che veicolano una semantica di aggiunta, e in particolare quelle che si collocano entro la dimensione sintattica della coordinazione:

- *e/ed/né* (121)
- ***nonché*** (58)
- *inoltre* (12)
- *anche* (9)
- *pure* (4)

Questo dato non stupisce, ponendosi perfettamente in linea con la tendenza della Costituzione svizzera a organizzarsi secondo uno stile elencativo, costruito sull'accostamento parattattico di elementi⁷. Nei paragrafi che seguono cercheremo di stabilire quale specificità acquisti *nonché* in questo paradigma di forme linguistiche predisposte a segnalare il movimento di aggiunta.

2.2.1 Dal punto di vista della distribuzione sintattica, *nonché* è impiegato in poco meno dell'80% delle ricorrenze all'interno della dimensione sintagmatica e in oltre il 90% delle ricorrenze è inserito nel nucleo sintattico centrale dell'enunciato che lo contiene, articolando elementi nucleari o modificatori di elementi nucleari:

⁶ Oltre a ciò, nel far notare come le modifiche successive del testo abbiano disatteso, almeno in parte, i principi di accessibilità originali, Spagnolo (2012) cita come esempio di un ritorno alle forme tipiche del linguaggio burocratico l'impiego di alcuni connettivi tra cui proprio *nonché*.

⁷ Cfr. a riguardo Lala, Lalab e Piantanida in questo volume.





Figure 2 e 3: Distribuzione sintattica di *nonché*.

Andando ad osservare come sono organizzati gli elementi articolati da *nonché*, ci si rende conto che in più del 90% dei suoi impieghi questa forma si combina, in un medesimo enunciato, con una o più ricorrenze della congiunzione *e*:




Figura 4: Cooccorrenza con la congiunzione *e*.

Ciò avviene secondo dinamiche precise, in base alle quali *nonché* interviene tra elementi articolati al loro interno dalla *e*, che va quindi ad operare a un livello strutturale più basso. Lo mostrano con chiarezza gli esempi seguenti:

- (19) ¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua [vita privata **e** familiare], / della sua abitazione, / della sua corrispondenza epistolare / **nonché** delle sue relazioni [via posta **e** telecomunicazioni] (Costituzione svizzera, art. 13).
- (20) ² Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso [del Popolo **e** dei Cantoni interessati], / **nonché** quello [del Popolo svizzero **e** dei Cantoni]. (Costituzione svizzera, art. 53)
- (21) ¹ La legislazione militare / **nonché** [l'organizzazione, l'istruzione **e** l'equipaggiamento dell'esercito] competono alla Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 60)
- (22) ² [La Confederazione] Ha cura dei paesaggi, / dei siti caratteristici, / dei luoghi storici / **nonché** dei monumenti [naturali **e** culturali]; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. (Costituzione svizzera, art. 78)

Questa forma di sfruttamento permette di creare un ordinamento gerarchico all'interno di contenuti allineati paratatticamente. Ciò è ben visibile nell'esempio seguente, in cui «i carburanti» occupano un livello strutturale equivalente all'insieme degli elementi che saturano l'intero congiunto precedente

(«il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione»):

- (23) ¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:
- a. [...]
 - b. [...]
 - c. [...]
 - d. [...]
 - e. [il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione] **nonché** [i carburanti]. (Costituzione svizzera, art. 131)

La stessa dinamiche è presente anche in (24) e (25), dove «i Cantoni» e «i Comuni» e «le controversie di diritto civile e di diritto pubblico» vanno ad agglomerarsi in un'alternativa a «l'Economia» e a «le cause penali», messa in scena grazie all'alternanza *e/nonché*:

- (24) ⁵ Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso [dai Cantoni e dai Comuni] **nonché** [dall'economia] (Costituzione svizzera, art. 89)
- (25) ¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare [le controversie di diritto civile e di diritto pubblico] **nonché** [le cause penali]. (Costituzione svizzera, art.191b)

In alcuni casi, poi, è solo l'inserimento del *nonché* che permette di stabilire una struttura gerarchica all'interno di una sequenza per il resto linearizzata. È ciò che avviene nell'esempio seguente, in cui *nonché* consente di creare una bipartizione separando gli «alimenti» dalle altre entità in grado di nuocere alla salute («farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute»):

- (26) ² [La Confederazione] Emanando prescrizioni su:
- a. l'impiego [di alimenti], **nonché** [di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute] (Costituzione svizzera, art. 118)

vs.

- ² [La Confederazione] Emanando prescrizioni su:
- a. l'impiego [di alimenti], [di farmaci], [stupefacenti], [organismi], [sostanze chimiche] e [oggetti che possono mettere in pericolo la salute].

2.2.2 Dal punto di vista testuale, *nonché* interviene nella quasi totalità dei casi all'interno dell'unità centrale dell'Enunciato (il Nucleo)⁸, articolando il gruppo topicale o (più spesso) parte del comment:




Figura 5: Distribuzione informativo-testuale di *nonché*.

⁸ L'Enunciato si articola al suo interno in tre tipi di sotto-unità:

- a. Nucleo: l'unità testuale imprescindibile dell'Enunciato. Occupa il primo piano informativo, definendo il tipo di azione comunicativa che motiva l'atto enunciativo e la funzione testuale attraverso la quale l'Enunciato partecipa alla composizione del testo.
- b. Quadro: unità facoltativa e non indipendente. Quando è presente, apre l'Enunciato precedendo linearmente il Nucleo informativo. La sua funzione consiste nel definire l'ambito denotativo di pertinenza dell'Enunciato relativamente a prospettive di vario genere.
- c. Appendice: unità facoltativa, di sfondo, subordinata da un punto di vista informativo-testuale. Può essere connessa a un Quadro, a un Nucleo o a un'altra Appendice. La sua portata è strettamente locale, limitata all'unità testuale alla quale si aggancia.

Per un approfondimento del quadro teorico in cui si inserisce questo studio cfr. Ferrari *et al.* 2008.




Figura 6: Distribuzione informativo-testuale di *nonché*.

Nella Costituzione svizzera, *nonché* tende dunque a operare entro unità informativamente compatte. Anche nei casi in cui è preceduto da una virgola (il 44% delle ricorrenze), segnale che permette in molti casi di marcare un confine testuale enfatizzando lo snodo e dando rilievo ai costituenti articolati, l'intervento del segno interpuntivo sembra destinato a sottolineare correlazioni e a riequilibrare parallelismi.




Figura 7: Cooccorrenza di *nonché* con la virgola.

È ciò che avviene ad esempio in (27), in cui la presenza della virgola è proiettata dal parallelismo tra le due coppie di elementi articolate da *nonché* che permette di rendere più evidente:

- (27) ⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, **nonché** a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. (Costituzione svizzera, art. 15)

Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa^{x1} o a farne parte, ^{x2} **nonché** a compiere un atto religioso^{y1} o a seguire un insegnamento religioso^{y2}

Anche negli esempi che seguono, l'intervento della virgola collabora a tracciare la configurazione binaria che organizza i contenuti:

- (28) ¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. (Costituzione svizzera, art. 89)

- (29) ² Esse [Le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non interdette] possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale. (Costituzione svizzera, art. 136)

All'interno della Costituzione svizzera, l'apporto di *nonché* all'organizzazione del testo consiste dunque non in una promozione comunicativa intesa ad attribuire enfasi comunicativa all'elemento introdotto, ma piuttosto nell'esplicitazione delle simmetrie intercorrenti in strutture all'apparenza livellate.

3. Conclusioni

L'indagine svolta sul connettivo *nonché* nella versione in italiano della Costituzione svizzera ha permesso di mettere in luce alcuni elementi interessanti.

L'alta frequenza di impiego e la convenzionalità negli usi hanno confermato la tendenza della Carta svizzera a proporre al suo interno schemi ricorrenti. *Nonché* è in effetti impiegato regolarmente nel testo costituzionale con la funzione di segnalare un rapporto di interdipendenza tra due elementi, andando a creare uno snodo tra due blocchi di contenuto in molti casi già articolati al loro interno da elementi coordinanti, in particolare da *e*.

In linea con la testualità della Costituzione svizzera, poco incline ad una forte movimentazione dell'informazione, al suo interno il connettivo *nonché*

opera su segmenti linguistici sistematicamente inseriti entro il nucleo informativo. Anche quando la conformazione sintattico-interpuntiva segnala un certo grado di indipendenza testuale, ciò non produce un corto circuito enfaticizzante ma è funzionale alla segnalazione dell'isomorfismo che intercorre tra gli elementi collegati dal connettivo.

In conclusione, l'analisi sugli impieghi di *nonché* si pone perfettamente in linea con le ricerche sin qui condotte (cfr. contributi in questo volume), che mostrano come gli aspetti più rilevanti della testualità adottata nella versione italiana della Costituzione svizzera siano la sintassi semplificata e prevalentemente paratattica, la scarsa movimentazione informativo-testuale, la tendenza a costruirsi su schemi ricorrenti, la limitata presenza di legami logico-semantici complessi e il prevalere in questo ambito del legame di aggiunta. In questo contesto, *nonché* assume un ruolo interessante permettendo di dare alla stringa linguistica linearizzata paratatticamente una sorta di bidimensionalità, con una gerarchia di nessi coordinanti organizzata a due livelli.

Bibliografia

- Battaglia, Salvatore (1961-2002), *Grande dizionario della lingua italiana* (GDLI), Torino, UTET.
- Corpus OVI dell'Italiano antico*, Istituto Opera del Vocabolario Italiano, [http://gattoweb.ovi.cnr.it/\(S\(wax21nxfi0k0hr2rn3nuhsgg\)\)/CatForm21.aspx](http://gattoweb.ovi.cnr.it/(S(wax21nxfi0k0hr2rn3nuhsgg))/CatForm21.aspx).
- De Mauro, Tullio (1999-2000), *Grande dizionario italiano dell'uso* (GRADIT), Torino, UTET.
- De Mauro (2014), *Dizionario De Mauro, il dizionario della lingua italiana*, consultabile online <https://dizionario.internazionale.it/>.
- De Mauro, Tullio (2016), *Il nuovo vocabolario di base della lingua italiana*, online <https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana>.
- Devoto, Giacomo/Oli, Gian Carlo/Serianni, Luca/Trifone, Maurizio (2020), *Il vocabolario dell'italiano contemporaneo*, Firenze, Le Monnier.
- Ferrari, Angela (2010), *Connettivi*, in Simone, Raffaele (dir.), *Enciclopedia dell'italiano Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia, Roma, *ad vocem*.
- Ferrari, Angela (in questo volume), *Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 3-20.
- Ferrari, Angela/Cignetti, Luca/De Cesare, Anna-Maria/Lala, Letizia/Mandelli, Magda/Ricci, Claudia/Roggia, Enrico (2008), *L'interfaccia lingua-testo:*

natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato, Alessandria, dell'Orso.

- Ferrari, Angela/Piantanida, Giovanni (in questo volume), *La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 397-414.
- Lala, Letizia (in questo volume a), *Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 21-50.
- Lala, Letizia (in questo volume b), *La periferia sintattica nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un confronto*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 51-66.
- Marengo, Terry (in questo volume), *Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 179-200.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 201-225.
- Rosi, Benedetta (in questo volume), *La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 67-81.
- Sabatini, Francesco/Coletti, Vittorio (2008), *Il Sabatini-Coletti. Dizionario della Lingua Italiana*, Firenze, Sansoni.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Treccani (2018), *Il vocabolario Treccani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia.

Giulia Tonani

*IL PUNTO E VIRGOLA NELLA COSTITUZIONE SVIZZERA
IN LINGUA ITALIANA*

1. *Introduzione*

Il presente contributo ha l'obiettivo di descrivere gli usi del punto e virgola nell'attuale Costituzione svizzera in lingua italiana. Sulla base di un insieme di dati quantitativi e di una riflessione qualitativa, l'analisi mostrerà quali siano le sue funzioni fondamentali, quali relazioni logico-argomentative esso articoli e quali siano i criteri che, in determinati contesti, abbiano condotto a preferirlo ai due punti, alla virgola o al punto fermo; il suo ruolo demarcativo, infatti, si definisce in base al confronto con i suoi segni concorrenti (Mortara Garavelli 2003: 68). Si ricercherà dunque se esista una qualche *ratio* nell'utilizzo di questo segno interpuntivo che abbia portato a preferirlo a scapito degli altri.

2. *Il punto e virgola*

Il punto e virgola è un segno interpuntivo che si colloca gerarchicamente tra la virgola e il punto fermo e che, a seconda dei contesti, può svolgere la funzione dell'uno o dell'altro segno, ovvero articolare l'Enunciato in Unità Informative o il Capoverso in Enunciati; esso può avere una funzione enumerativa e una non enumerativa (Ferrari 2018: 65). Nel primo caso, il punto e virgola scandisce in modo seriale Unità Testuali complesse poste sullo stesso piano semantico-pragmatico, disposte sotto forma di elenchi orizzontali o verticali; tali elenchi sono tipicamente preceduti dai due punti o annunciati da un incapsulatore cataforico (Ferrari 2018: 65). Quando il punto e virgola non è enumerativo, esso svolge due funzioni fondamentali: articola due Enunciati che intrattengono una relazione semantica unitaria con il cotesto, dove le relazioni prototipiche che intrattengono i due enunciati in questione sono di specificazione, di opposizione o di consecuzione (Ferrari 2018; Ferrari/Lala 2021); introduce un enunciato che funge da coda conclusiva al precedente movimento testuale (Ferrari 2018: 71). In questo caso, l'enunciato ha portata locale, è strettamente legato a quanto precede e può intrattenere con il cotesto una relazione di esemplificazione o di commento (Ferrari 2018: 71).

Nel confronto con i suoi segni concorrenti, si rileva che il punto e virgola è usato in luogo dei due punti quando ci si trova davanti a movimenti logico-argomentativi come la specificazione o l'esemplificazione; in questi casi, l'utilizzo del primo segno interpuntivo ha funzione di attenuare la netta gerarchia comunicativa che invece produrrebbero i due punti (Ferrari/Lala 2021: 50). Nel confronto tra punto e virgola e virgola, emerge la necessità di usare il primo nel caso si voglia mostrare in modo trasparente l'articolazione semantico-sintattica di fondo di una frase complessa, conferendole così un particolare dinamismo dal punto di vista comunicativo (Ferrari 2018: 79). Il punto e virgola, invece, è usato in luogo del punto fermo per creare, come quest'ultimo, un'autonomizzazione delle unità congiunte, che intrattengono però un legame logico-argomentativo unitario con il cotesto (Ferrari/Lala 2021). In generale, comunque, il valore testuale del punto e virgola sembrerebbe più vicino a quello del punto fermo che a quello della virgola (Ferrari 2018: 80).

3. *Analisi e risultati*

Sullo sfondo di questo funzionamento generale del punto e virgola e del confronto con i suoi segni concorrenti – i due punti, la virgola e il punto fermo –, dall'analisi della Costituzione elvetica in lingua italiana sono emersi dati quantitativi e qualitativi degni di nota, anche per quanto riguarda le relazioni logico-argomentative che esso marca, i quali mostrano un uso caratteristico del segno interpuntivo.

Nella Costituzione il punto e virgola occorre in tutto 330 volte; di queste, 146 occorrenze scandiscono elenchi orizzontali nelle note a piè pagina. Esse non sono state prese in considerazione nell'analisi, poiché poco significative dal punto di vista testuale: più precisamente, si tratta solo di rimandi extratestuali a dei decreti. Delle restanti 184 occorrenze, in 140 casi il punto e virgola enumerativo è usato per scandire elenchi verticali come in (1). Non sono presenti invece casi in cui il punto e virgola scandisca elenchi orizzontali nel corpo della Costituzione.

(1) ¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:

- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l'utilizzazione di animali;
- d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l'uccisione di animali.

[...] (Costituzione svizzera, art. 80)

Nei restanti 44 casi non enumerativi, il punto e virgola è usato per marcare le seguenti relazioni logico-argomentative: in 17 occorrenze è usato per scandire una relazione di aggiunta, come in (2); 11 occorrenze marcano una relazione di specificazione, come in (3); 10 una relazione di opposizione (4); 4 occorrenze marcano una relazione di eccezione (5); in un caso troviamo una relazione di generalizzazione (6); infine, un caso segnala una relazione di alternativa (7). In generale, le relazioni logico-argomentative scandite dal punto e virgola sono veicolate in modo implicito, non sono cioè segnalate da dei connettivi, come nei seguenti esempi.

- (2) [...] ² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. (Costituzione svizzera, art. 45)
- (3) ¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali. [...] (Costituzione svizzera, art. 98)
- (4) ¹ Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
[...] (Costituzione svizzera, art. 150)
- (5) ¹ La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiari e ipotecarie.
[...] (Costituzione svizzera, art. 132)
- (6) ¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.
[...] (Costituzione svizzera, art. 184)
- (7) ¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
² Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
³ A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno
se:
a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale. (Costituzione svizzera, art. 121)

La frequenza dell'uso enumerativo del punto e virgola – come esemplificato sia in (1), sia in (7) – non sorprende: si tratta di un uso dettato dalle *Direttive di tecnica legislativa*¹, ovvero un insieme di direttive vincolanti che disciplinano la struttura formale degli atti normativi. Più significativo, anche dal punto di vista qualitativo, è invece l'impiego in cui il segno interpuntivo marchi la presenza di una relazione logico-argomentativa. In questi casi, è importante comprendere il suo utilizzo in modo più approfondito, riflettendo sulla sua sostituibilità con i segni interpuntivi concorrenti. In questa prospettiva, sono stati operati degli esercizi di sostituzione a seconda dei diversi contesti, affrontando dapprima il caso in cui l'alternativa al segno in analisi sono i due punti; poi quello in cui la concorrenza riguarda la virgola; infine, il caso in cui il punto e virgola è stato preferito rispetto al punto fermo.

La prima osservazione degna di nota riguarda l'interazione del punto e virgola con la relazione di specificazione e il suo confronto con i due punti. Se infatti nella scrittura in generale la specificazione è scandita dai due punti, ciò non vale per la Costituzione svizzera in lingua italiana. Qui essa viene invece realizzata in due modi diversi: attraverso l'uso di un connettivo (*e.g. in particolare* in (1), Art. 80, comma 2) oppure dal punto e virgola. Quest'ultimo, infatti, viene utilizzato in sostituzione dei due punti per marcare una relazione di specificazione in 11 occorrenze, come in (3). I due punti, invece, sono utilizzati solo come ingresso di elenchi verticali o per articolare titoli e sottotitoli di ogni sezione della Costituzione (*e.g. Titolo primo: Disposizioni generali*). Una motivazione della scelta del punto e virgola in luogo dei due punti per marcare le relazioni di specificazione potrebbe essere il carattere di *amplificatio* esplicativa che il secondo segno interpuntivo viene tipicamente ad avere (Mortara Garavelli 2003: 72). L'utilizzo dei due punti infatti produrrebbe una gerarchia comunicativa più netta rispetto a quella di fatto articolata dal punto e virgola, subordinando il secondo enunciato a quello precedente (Ferrari/Lala 2021). Come mostrato in Piantanida e in Ferrari/Piantanida (in questo volume), inoltre, questa valorizzazione attuata dai due punti non trova posto in un testo in cui la movimentazione logico-argomentativa, soprattutto nel campo esplicativo, è ridotta al minimo ed evita le gerarchizzazioni.

L'uso del punto e virgola al posto della virgola è giustificato dalla volontà di articolare in modo (più) trasparente la struttura sintattica e semantica delle

¹ <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/accompagnamento-legislativo/direttive-di-tecnica-legislativa-dtl.html>.

frasi complesse. Un'esemplificazione di questo fenomeno è data dall'esempio (4), in cui la relazione di opposizione del comma 2 potrebbe essere scandita da entrambi i segni interpuntivi. In questo caso, viene preferito il punto e virgola perché l'enunciato presenta una concentrazione di virgole poste su livelli sintattici diversi e inferiori.

Da ultimo, sono stati analizzati quei contesti in cui due enunciati sono stati articolati tramite il punto e virgola in vece del punto fermo. In questi casi, la preferenza per un segno interpuntivo in luogo di un altro è dettata dalla necessità di scandire due enunciati che intrattengono un qualche tipo di relazione globale e unitaria con il cotesto precedente o successivo. I due enunciati, pur distinti dal punto di vista comunicativo, formano così un'unità globale a livello testuale (Ferrari/Lala 2021). Ad esempio in (8), i due Enunciati del comma 3 stanno in una relazione di opposizione tra di loro e congiuntamente specificano a distanza il cotesto precedente, ovvero il comma 1.

(8) ¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. (Costituzione svizzera, art. 56)

Un altro esempio di questa preferenza è l'articolo 58:

(9) ¹ La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

[...] (Costituzione svizzera, art. 58)

In (9), i primi due enunciati – che chiameremo e_1 ed e_2 – del comma 2 sono scanditi dal punto e virgola e articolano una relazione di aggiunta. L'enunciato successivo e_3 , invece, è articolato dal punto fermo, ma intrattiene a sua volta una relazione di aggiunta con il cotesto precedente. In questo caso, è possibile spiegare queste scelte interpuntive alla luce delle gerarchie e delle stratificazioni che attraversano il testo (Ferrari/Lala/Zampese 2021): nello specifico, e_1 ed e_2 definiscono le funzioni fondamentali dell'esercito e stanno in una relazione di aggiunta l'uno con l'altro; congiuntamente, specificano il comma

1. Il terzo enunciato e_3 , invece, aggiunge un'ulteriore funzione a quelle già esplicitate dal cotesto precedente e sta in una relazione di aggiunta nei confronti di e_1 ed e_2 . In questo caso, e_3 è scandito dal punto fermo perché descrive una funzione secondaria rispetto alle due precedenti presentate da e_1 ed e_2 : articolare anch'esso tramite il punto e virgola avrebbe creato un parallelismo tra i tre enunciati che di fatto non c'è, poiché e_3 non si situa sullo stesso piano gerarchico dei due enunciati precedenti.

5. Osservazioni conclusive

L'analisi del punto e virgola nella Costituzione elvetica in lingua italiana ha evidenziato un utilizzo uniforme e costante di questo segno interpuntivo, come è di consuetudine in tutti i testi dall'alto grado di rigidità, dove a ogni segno interpuntivo sono affidate delle specifiche funzioni; nel caso del punto e virgola nella Carta costituzionale svizzera, tali funzioni sono la scansione di elenchi verticali, l'articolazione di unità testuali complesse o la gerarchizzazione degli enunciati.

Dal confronto con i suoi segni concorrenti sono emerse le seguenti osservazioni. Anzitutto, nella Costituzione svizzera in lingua italiana la relazione di specificazione non è mai marcata dai due punti, come ci si aspetterebbe, ma rigorosamente dal punto e virgola: tale scelta, notevole, potrebbe essere motivata dalla volontà di evitare di mettere in scena linguisticamente relazioni e gerarchie testuali che mal si sposano con il carattere commatico e aggiuntivo del testo della Carta costituzionale. I contesti in cui il punto e virgola soppianta la virgola derivano dalla necessità di articolare unità sintattiche complesse, in cui sono già presenti virgole seriali (Ferrari 2018). Per quanto riguarda invece l'utilizzo del punto e virgola in luogo del punto fermo, è risultato utile analizzare la gerarchia informativa in cui gli articoli e i commi scanditi dal punto e virgola sono organizzati: le unità articolate dal punto e virgola, infatti, intrattengono una relazione logico-argomentativa globale e unitaria nei confronti del cotesto precedente o successivo.

In definitiva, nell'analisi è emerso che lo scontro tra il punto e virgola e la virgola ha carattere sintattico, mentre il suo utilizzo al posto dei due punti e del punto fermo è motivato da esigenze comunicativo-testuali.

Riferimenti bibliografici

- Ferrari, Angela (2018), *La virgola*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Longo, Fiammetta/Pecorari, Filippo/Rosi, Benedetta/Stojmenova, Roska (a c. di), *La punteggiatura italiana contemporanea: un'analisi comunicativo-testuale*, Roma, Carocci, pp. 65-81.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia (2021), *Interpunzioni creative. Esempi letterari degli anni Duemila*, Firenze, Cesati.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2021), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Piantanida, Giovanni (in questo volume), *La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 397-414.
- Mortara Garavelli, Bice (2003), *Prontuario di punteggiatura*, Roma-Bari, Laterza.
- Piantanida, Giovanni (in questo volume), *Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 201-225.

Daria Evangelista

*CONCETTI METAFORICI E SIGNIFICATI FIGURATI
NEL LINGUAGGIO COSTITUZIONALE ITALIANO E SVIZZERO*

1. *Metafore e linguaggi specialistici: una breve ricognizione*¹

La presenza di metafore nei linguaggi specialistici ha attirato l'attenzione di numerosi studiosi. Possiamo menzionare per esempio le ricerche di Prandi/Giaufret *et al.* (2013), che hanno rilevato come queste figure di contenuto non siano presenti solo nei testi poetico-letterari – e non siano solo pervasive nelle espressioni della lingua comune, come rilevavano notoriamente Dumarsais (1988: 62-3) e, in anni più recenti, Lakoff e Johnson (1980) –, ma svolgano un ruolo importante anche nel processo di creazione terminologica delle lingue di specialità, in cui assumono un potenziale euristico e inferenziale.

Poiché, tra i linguaggi specialistici, quello del diritto (e in particolare la lingua della Costituzione [De Mauro 2006]) è tra i più accoglienti nei confronti di termini ed espressioni in uso nella lingua comune (Gualdo/Telve 2011: 411)², il nostro contributo si pone l'obiettivo di individuare i casi di metafora all'interno della Costituzione italiana e della Costituzione svizzera in lingua italiana per comprendere quale ruolo abbia la figura in un testo che fa largo uso di lessemi provenienti dal vocabolario di base o di alta disponibilità, ma che al contempo deve anche gettare le fondamenta concettuali dell'assetto statale e dell'ordinamento giuridico.

Nella nostra analisi forniremo quindi dapprima gli strumenti per comprendere i processi metaforici rilevati, che raggrupperemo alla luce della sistemazione teorica proposta da Prandi (2021) (cap. 2). In seguito, individueremo alcune tendenze trasversali nell'insieme delle espressioni metaforiche (cap. 3), e commenteremo i casi più rappresentativi a seconda della categoria a cui appartengono: le cataresi, gli usi metaforici convenzionali (cap. 4), e i concetti metaforici convenzionali (cap. 5). Il percorso ci porterà a concludere con alcuni interrogativi sullo *status* della metafora convenzionale in ambito giuridico e sulla sua valenza pragmatica.

¹ Desideriamo esprimere un particolare ringraziamento a Michele Prandi, Jean-Luc Egger e Angela Ferrari per gli utili consigli e la rilettura dell'articolo.

² Il rapporto è, naturalmente, reciproco: la lingua giuridica condiziona a sua volta molte espressioni della vita quotidiana. Del resto, come delineato anche da Gualdo/Telve (2011: 411), l'atto giuridico ha una connessione intrinseca con la sua forma ed espressione linguistica.

2. Una classificazione delle metafore costituzionali

Per comprendere il ruolo della metafora nel linguaggio costituzionale si rivela costruttivo ricorrere alla categorizzazione di Prandi (2021), che suddivide le tipologie di metafora tra catacresi, metafora convenzionale e metafora creativa. In questa sistemazione, la catacresi è la metafora più impercettibile come tale: è data dall'unione di una coppia di concetti in cui uno dei due, nel momento in cui si adatta all'altro, perde le sue caratteristiche incompatibili con l'identità consolidata di quest'ultimo. È dunque cristallizzata nella lingua, è isolata, non produce inferenze e non mette in discussione il nostro paesaggio concettuale domandando uno sforzo cognitivo (es.: *ala dell'edificio, capo dello Stato, soffio al cuore*³). La metafora convenzionale, al contrario della catacresi, richiede un maggiore impegno cognitivo, ma è comunque inserita nell'uso corrente; è tipicamente organizzata in reti formate da altre sue "sorelle", e proprio per questo è produttiva di inferenze, spesso giustificate dalla polisemia dei concetti che la compongono (es.: *accarezzare un'idea, giudice naturale, selezione naturale*). Infine, la metafora creativa è formata attraverso la connessione tra concetti che possiedono significati conflittuali ed è resa possibile (e produttiva) dalle strutture grammaticali che la sostengono. È di questo tipo il procedimento metaforico che ci risulta più riconoscibile – creative sono, per esempio, le più note metafore letterarie (es.: *luce liquida*⁴; o, con riguardo alle lingue di specialità, in ambito giuridico *diritto mite*, o ancora, in astrofisica, *teoria delle stringhe*⁵).

Sulla base di questa breve panoramica, allestiamo di seguito lo schema delle principali occorrenze di metafora rilevate nei due testi costituzionali suddividendone i casi secondo il crescere del potenziale inferenziale. Abbiamo, da sinistra, le catacresi, che non richiedono di essere ulteriormente interpretate e non rappresentano concetti giuridici, le metafore convenzionali, che ai fini della presente ricerca abbiamo ulteriormente suddiviso in "usi metaforici convenzionali" – espressioni che il testo prende in prestito dagli usi correnti nella lingua comune e che fanno leva sulla polisemia dei lessemi che le

³ In questa esemplificazione introduttiva abbiamo ritenuto opportuno fornire prevalentemente esempi tratti dalla lingua comune, dal mondo giuridico e da quello scientifico, a vantaggio di un più agile riconoscimento dei fenomeni metaforici nell'analisi delle Costituzioni.

⁴ Si tratta di una metafora creativa che percorre tutta la cultura occidentale, attestata già nei latini Ennio – *liquidus [...] aetheris oras (le bocche liquide dell'etere)* – e Lucrezio – *liquidi fons luminis [...] sol (il sole, fonte di luce liquida)* – e poi in Dante, Blake e Baudelaire, ma la lista non è esaustiva (Prandi 2021: 114).

⁵ È l'ormai unanime designazione della teoria in italiano, che a causa di un'interferenza traduttiva con la lingua di partenza non ne conserva la metafora musicale, *string theory* (Morino 2013: 149).

compongono – e “concetti metaforici convenzionali” – nel nostro caso veri e propri concetti giuridici che hanno un’origine metaforica o sono creati tramite un procedimento metaforico –, e infine le metafore creative, di cui non rileviamo alcun caso all’interno delle due Costituzioni, ma che nelle lingue di specialità sono spesso impegnate nella costruzione di utili e parlanti neologismi.

Cataresi	Usi metaforici convenzionali	Concetti metaforici convenzionali	Metafore creative
<i>Davanti alla legge</i> (Costituzione italiana, artt. 3 e 8, co. 1; Costituzione Svizzera, art. 8 cpv. 1)	L’Italia è una Repubblica democratica, <i>fondata</i> sul lavoro (Costituzione italiana, art. 1, co. 1)	<i>Persona giuridica</i> (Costituzione svizzera, art. 95 cpv. 3 lett. b)	Ø
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento <i>nelle mani</i> del Presidente della Repubblica (Costituzione italiana, art. 93)	La sovranità <i>appartiene</i> al popolo (Costituzione italiana, art. 1, co. 2)	<i>Capacità giuridica</i> (Costituzione italiana, artt. 20 e 22)	
Il <i>Capo</i> provvisorio dello Stato (Costituzione italiana, preambolo e disposizioni transitorie) Il Presidente della Repubblica è il <i>capo dello Stato</i> (Costituzione italiana, art. 87)	<i>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono</i> , ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e <i>sovrani</i> (Costituzione italiana, art. 7, co. 1)	La Repubblica [...] <i>tutela il paesaggio</i> (Costituzione italiana, art. 9, co. 2)	
<i>Membri/o del Governo/ Parlamento/Consiglio/ delle due Camere</i> (Costituzione italiana)	<i>I Cantoni sono sovrani</i> per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale (Costituzione svizzera, art. 3)	<i>Protezione della natura e del paesaggio</i> (Costituzione svizzera, art. 78)	
<i>Membri/o del popolo/ del Consiglio di amministrazione/dei vari organi/di direzione/delle autorità esecutive del Consiglio federale/del Consiglio nazionale/di una Camera/dell’Assemblea federale/del Parlamento</i> (Costituzione svizzera)			

Catacresi	Usi metaforici convenzionali	Concetti metaforici convenzionali	Metafore creative
<i>Organi ausiliari/giudiziari ordinari/di giurisdizione ordinaria/dello Stato/delle Regioni/elettivi/di consultazione/di giustizia amministrativa</i> (Costituzione italiana)	<i>Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato</i> (Costituzione svizzera, art. 5 cpv. 1)	<i>Principi fondamentali</i> (Costituzione italiana) <i>Diritti fondamentali</i> (Costituzione svizzera)	
<i>Organi dello Stato/parlamentari/della Confederazione</i> (Costituzione svizzera)			
<i>Fiducia delle due Camere/Mozioni di sfiducia</i> (Costituzione italiana, artt. 94 e 126)	<i>L'Italia ripudia la guerra (...)</i> come strumento di <i>offesa alla libertà</i> degli altri popoli (Costituzione italiana, art. 11)	<i>Diritto d'asilo</i> (Costituzione italiana, art. 10, co. 3)	
<i>Armonizzazione delle imposte dirette/di registri ufficiali/fiscale/nel settore scolastico/intercantonale degli aiuti all'istruzione/delle informazioni fondiarie ufficiali</i> (Costituzione svizzera) (Costituzione italiana, art. 117, co. 2, lett. e)		<i>Principio della buona fede</i> (Costituzione svizzera, art. 5 cpv. 3, art. 9)	
		<i>Basi naturali della vita</i> (Costituzione svizzera, art. 2 cpv. 4)	
		<i>Giudice naturale</i> preconstituito per legge (Costituzione italiana, art. 25, co. 1)	

Tabella 1⁶.

⁶ Dove manca l'indicazione dell'articolo il caso in questione ricorre di frequente in tutto il testo costituzionale.

3. *Tendenze trasversali: domini concettuali fonte e target*

La classificazione dei fenomeni metaforici in *tabella 1* mette in evidenza alcune interessanti tendenze. Innanzitutto, nei due testi non occorrono metafore creative. L'osservazione non stupisce, essenzialmente per due motivi: il primo consiste nel fatto che nelle due Costituzioni i termini di nuovo conio che potrebbero giustificare la presenza di una metafora creativa sono del tutto assenti. Il secondo, in una certa misura derivante dal primo, è che le metafore creative sono cariche di potenziale interpretativo; la loro presenza potrebbe quindi creare espressioni ondivaghe e oscurità nel dettato giuridico quando esso deve essere attuato o, nel caso delle norme programmatiche, assurgere a principio guida nell'attuazione di testi normativi più concreti come quelli della legislazione ordinaria.

Rivolgendo dunque l'attenzione esclusivamente alle altre categorie, una tendenza trasversale presente in tutte e tre è che alcuni gruppi di fenomeni sono accomunati dallo stesso dominio fonte. Abbiamo per esempio la configurazione della struttura di un edificio, con base e fondamenta, per riferirsi, nel dominio target, all'assetto statale o giuridico, per esempio attraverso l'aggettivo cosiddetto "di relazione" *fondamentale – principi o diritti fondamentali*, ma anche, sulla stessa scia semantica, *Repubblica fondata sul lavoro*⁷, *il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato*.

Un altro gruppo di esempi si riunisce all'interno del dominio fonte incentrato sul corpo umano, con testa, membra e organi, che nel dominio target sono la guida pensante e le componenti necessarie al funzionamento dello Stato – *il capo dello Stato, i membri del Parlamento o dell'Assemblea federale, gli organi dello Stato*; questo dominio concettuale fonte si estende poi alla persona umana più in generale come entità morale, capace di discernimento e sentimenti, a cui corrisponde il dominio target dell'ente operante, della modalità decisionale, della costituzionalità o anticostituzionalità, come mostrano espressioni quali *persona giuridica, capacità giuridica, fiducia delle due Camere, mozioni di sfiducia, prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica*⁸, *principio della buona fede, ripudio della guerra come offesa alla libertà*.

⁷ La metafora *fondata sul lavoro*, contenuta all'art. 1, co. 1, è molto nota e discussa. L'articolo, infatti, assegnerebbe alla categoria del lavoro la funzione di idea-forza, nel senso che la democrazia fondata sul lavoro costituisce la concezione fondamentale che sta alla base di tutta l'architettura costituzionale. A questa opinione si contrapporrebbe quella secondo cui la disposizione avrebbe un puro valore retorico (Bartole/Bin 2008: 6).

⁸ Va precisato che in questo caso il giuramento prestato dal Presidente del Consiglio e dai ministri è effettuato, secondo il cerimoniale, stringendo successivamente la mano del Capo del-

La presenza dei due domini fonte della *persona umana* e dell'*edificio* all'interno del lessico costituzionale è del resto comprensibile: si lega all'impianto personalistico delle costituzioni e alla tradizione giuridica che da secoli considera il diritto come fondamento della società⁹, e può essere interpretata come la rappresentazione ultima del fine della formazione di uno Stato attraverso l'atto costituzionale, ovvero quello di organizzare e sostenere la vita dei cittadini attraverso la struttura statale.

4. *Catacresi e usi metaforici convenzionali*

Viste queste tendenze trasversali, è utile osservare alcune distinzioni tra le tre colonne della tabella. Possiamo notare innanzitutto che la proprietà dei processi metaforici di produrre inferenze durature cresce spostandosi da sinistra a destra. La prima colonna mostra gli esempi di catacresi: si tratta di meccanismi di estensione metaforica cristallizzati, isolati e non produttivi, che non creano particolari difficoltà di interpretazione perché non poggiano su concetti veri e propri. Sono per la maggior parte lessemi ed espressioni in uso nella lingua comune o nel linguaggio burocratico: oltre ai casi già menzionati in precedenza possiamo citare la metafora cosiddetta “di orientamento” *davanti alla legge*, o la parola *armonizzazione* riferita a imposte, fondi o settori.

Più vario e interessante è invece l'insieme delle metafore convenzionali. Nella categoria che abbiamo denominato “usi metaforici convenzionali” notiamo anzitutto il verbo *appartenere* legato al concetto di popolo e di sovranità. L'espressione deriva dalla lingua comune, dove è usata in senso figurato, e pone necessariamente l'esigenza di riferirsi all'ermeneutica giuridica nel momento in cui il comma in questione deve essere interpretato in modo puntuale¹⁰. Con riguardo alla *sovranità cantonale, dello Stato o della Chiesa*, meriterebbe poi di essere approfondito anche il concetto stesso di sovranità, un concetto primitivo se collegato a un monarca, ma che per la sua polisemia e sulla base di un criterio concettuale identificabile può essere esteso a qualcuno (o qualcosa) che detiene la fonte ultima del potere in quanto ente indipendente

lo Stato, che accoglie simbolicamente la «parola data», un'altra metafora del linguaggio comune, come osserva Lupoi (2002: 582).

⁹ Al riguardo, cfr. anche Schindler (2016: 217 segg.).

¹⁰ Su questo aspetto rimandiamo anche a Evangelista nel contributo *Tra iussione e suasio-ne: configurazioni retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana* in questo volume.

e che, per proiezione metaforica, diventa egli (o esso) stesso *sovrano*¹¹. In questi casi, il concetto primitivo cambia e assume un contenuto nuovo, sganciandosi dal sovrano fisico e diventando la fonte della legittimità del potere applicata ad entità diverse.

5. *Concetti metaforici convenzionali*

Osserviamo poi svariati esempi degni di nota relativi a concetti giuridici veri e propri che sono stati creati attraverso un processo metaforico. L'estensione metaforica, in questo caso, è insita nel concetto giuridico stesso, e non sono mancate voci che ne hanno sottolineato le «insidie» (Galgano 2010). D'altro canto però, come insegnano Blumenberg (1960) e Lakoff e Johnson (1980), la metafora costituisce la base di interi sistemi concettuali e il suo uso è talora imprescindibile. Nel caso delle due Costituzioni, notiamo che i processi metaforici convenzionali incapsulati all'interno dei concetti giuridici ne mutano inevitabilmente parte del portato semantico.

Consideriamo alcuni esempi. In entrambe le Costituzioni notiamo l'uso del sostantivo *protezione* o *tutela* riferito al paesaggio o all'ambiente, in frasi come *la Repubblica [...] tutela il paesaggio* (Costituzione italiana art. 9, co. 2) o sintagmi quali *protezione della natura e del paesaggio* (Costituzione svizzera, art. 78): si tratta di concetti tecnici, imperniati sull'idea di un soggetto fragile che necessita di protezione. Ma il concetto di protezione applicato alla natura proietta su quest'ultima parte del suo senso figurato. Ne risulta che la natura o il paesaggio stessi perdono parte della loro concretezza. Spostando il punto di vista sul piano prettamente giuridico, in effetti, prima di approdare a definizioni concrete di fattispecie come quella di “danno ambientale”¹², vediamo che la Corte costituzionale ha interpretato le disposizioni relative alla tutela dell'ambiente intendendo quest'ultimo non come “materia” in senso

¹¹ Sottolineiamo qui che le costituzioni democratiche dell'ultimo dopoguerra contengono però al loro interno anche il concetto chiave della *sovranità popolare*, come esplicitato nella Costituzione italiana, art. 1, co. 2. Con essa si intende la titolarità da parte del Popolo dei diritti fondamentali e dei principali diritti politici. Anche in Svizzera, del resto, quando ci si riferisce al “sovrano” si intende il Popolo. Per approfondimenti sull'origine del concetto di sovranità nelle costituzioni rimandiamo alla disamina di Fioravanti (1998).

¹² La fattispecie nella legislazione italiana è definita in modo ben preciso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima» (art. 300, d.lgs. 152/2006) e l'illecito prevede la sanzione e la reintegrazione del patrimonio danneggiato (Bartole/Bin 2008: 324).

tecnico, ma piuttosto come un “valore”¹³ costituzionalmente protetto e in base al quale possono manifestarsi competenze non solo statali, ma anche regionali (Bartole/Bin 2008: 324). Un concetto come quello di *ambiente*, che di per sé avrebbe tutti i connotati semantici per essere considerato nella sua concretezza, in ambito costituzionale viene dunque a configurarsi come un “bene immateriale” (Bartole/Bin 2008: 77), a più forte ragione se considerato in relazione al paesaggio¹⁴. La compresenza nelle Carte dei concetti di *paesaggio* e *ambiente* e i dibattiti a essi relativi mostrano inoltre che siamo al cospetto di un ambito di concettualizzazione ancora *in fieri*, al contrario di quanto avviene nell’esempio successivo, che mostra invece una concettualizzazione più compiuta.

Il procedimento metaforico può infatti risultare meno evidente all’interno di concetti tecnici consolidati, come quello di *persona giuridica*. In questo caso, la proiezione metaforica è avvenuta all’origine del concetto tecnico. Dunque, l’espressione risulta essere salda nella concettualizzazione giuridica. Ora che il concetto è affermato, secondo la dottrina maggioritaria, la persona giuridica – o meglio la persona complessa o composta, che si contrappone alla persona fisica, o semplice – non è una realtà, ma un’immagine simbolica. È uno schema semplificatore, che rappresenta una determinata realtà sociologica, cioè un certo atteggiarsi della vita associata (Mazziotti di Celso/Salerno 2005: 22); o ancora, come dicevano gli antichi, è una *fictio iuris*, una configurazione interpretativa della realtà, creata dall’uomo e valida ai limitati fini del diritto (Galgano 2010: 25). Ma in ogni caso, il procedimento metaforico

¹³ È utile specificare che la qualifica di “valore” in ambito giuridico funziona soprattutto in chiave pre-normativa, quale rappresentazione astratta necessaria per la definizione di contenuti normativi successivi (Bartole/Bin 2008: 77).

¹⁴ Con riguardo alla Costituzione italiana, nella frase *tutela il paesaggio* abbiamo la coesistenza e l’interazione di due fenomeni distinti: il concetto metaforico *tutela* applicato al *paesaggio* e la relazione metonimica con cui attraverso il lessema *paesaggio* ci si riferisce in realtà al concetto di *ambiente*. In effetti l’articolo 9, co. 2, letto in combinazione sistematica con il successivo art. 32 (che qualifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività) negli anni, e con il mutare dell’attenzione verso le problematiche ambientali, è stato oggetto di un’interpretazione evolutiva che ha consentito di dilatarne il significato fino a ricomprendervi la tutela dell’ambiente (Bartole/Bin 2008: 76). La parola *ambiente* è poi stata introdotta per la prima volta nel testo costituzionale con l’art. 117, co. 2, lett. s, ma non per questo la metonimia all’art. 9 ha perso il suo valore proiettivo. La parola *paesaggio* vi permane e continua a denotare anche «un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile; [...] il modo di essere del territorio nella sua percezione visibile. Il paesaggio, insomma, viene a coincidere con la forma e l’immagine dell’ambiente, come ambiente visibile, ma inscindibile dal non visibile, come un conseguente riferimento di senso o di valori a quel complesso di cose» (Predieri 1981).

che la compone e ne rinnova il senso, partendo dal concetto di *persona*, risulta ancora attivo, come mostriamo di seguito.

Legato al concetto di persona giuridica, e altrettanto metaforico, è quello di *capacità giuridica*, che può essere «graduata e quantificata, come “misura della personalità”» (Bartole/Bin 2008: 190). Si crea qui uno spazio concettuale delimitato da un fenomeno interessante. La privazione della capacità giuridica, menzionata all'art. 22 (che consiste in un unico enunciato: *nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome*), in ambito giuridico viene anche denominata *morte civile*. La *factio*, quindi, perdura e crea uno sciame metaforico¹⁵ incentrato sul dominio concettuale della persona umana: *persona, capacità, morte*. Da un lato abbiamo quindi dei concetti giuridici consolidati; dall'altro, questi concetti restano vivi e attivi e permettono di sviluppare inferenze coerenti applicate a situazioni nuove.

Tra i concetti metaforici in tabella, attiriamo l'attenzione su un ultimo caso degno di nota e altrettanto diverso da quelli appena descritti, ovvero l'espressione *giudice naturale* (presente nell'art. 25, co. 1, della Costituzione italiana, all'interno dell'espressione *giudice naturale precostituito per legge*). Senza dubbio, il concetto è figurato – un giudice stabilito per natura non esiste; l'espressione designa il giudice che spetta a qualcuno in modo diretto e immediato perché definito per legge. *Naturale* è quindi un aggettivo metaforico, che non designa il significato primitivo. L'ermeneutica giuridica vi individua il riferimento a diversi valori, quali l'idoneità (con particolare riferimento alla specializzazione dei giudici), e poi anche l'adeguatezza, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice (Bartole/Bin 2008: 247). La dottrina si è però più volte confrontata con la difficoltà di attribuire alla *naturalità* un contenuto determinato e razionalmente motivato, tanto che la posizione adottata dall'unanime giurisprudenza costituzionale è di considerare solo la nozione tecnica di *giudice precostituito per legge*, risolvendo il caso in un'endiadi (*ibid.*)¹⁶. In questo caso, quindi, la metafora è stata esclusa dalla partecipazione all'interpretazione del concetto di *giudice precostituito per legge*. Ciò non toglie, però, che l'aggettivo *naturale* rimanga all'interno della Carta, e conservi una valenza pragmatica. Quella della proiezione è del resto una realtà complessa, che non si dispiega solo a livello concettuale, ma anche in termini persuasivi, di “spinta all'azione” (Prandi 2017: 146-56).

¹⁵ Sull'idea di sciame metaforico, cfr. Prandi (2021: 113-125).

¹⁶ Il termine *giudice* può poi venir inteso sia come organo giudiziario che come il titolare stesso dell'autorità giudiziaria (Bartole/Bin 2008: 251). Anche in questo caso assistiamo alla sovrapposizione di fenomeni retorici differenti, la metafora e la sinecdoche.

Vi sarebbero altri casi interessanti, che non approfondiremo in questa sede. Ci limitiamo a menzionare, per esempio, l'*asilo* come concetto tecnico (p. es. in sintagmi come *diritto d'asilo*, Costituzione italiana, art. 10, co. 3), un'estensione metaforica derivata dal senso primitivo di *casa* o *rifugio* nel linguaggio comune. Il dominio fonte proviene qui ancora una volta da un'esperienza concreta della vita quotidiana, che rimanda al concetto tecnico nel dominio target e porta con sé implicazioni pratiche ed emotive non sempre facilmente individuabili¹⁷.

6. Conclusioni

Il nostro breve studio ha evidenziato che le metafore costituzionali si formalizzano *in primis* all'interno di determinati domini fonte concreti e riconducibili all'esperienza quotidiana: la *persona umana*, la *casa-edificio*. Le metafore nei due testi si suddividono poi in catacresi pressoché inerti, derivate dalla lingua comune o da usi burocratici, e in metafore convenzionali. La presenza di queste ultime nei testi considerati è maggioritaria e si suddivide in due categorie. Ve n'è un gruppo, da noi denominato "usi metaforici convenzionali", contenente espressioni prese in prestito dalla lingua comune, ma che si mantengono proiettive e necessitano di un'interpretazione puntuale – pensiamo a usi quali l'Italia *ripudia* la guerra come strumento di *offesa* alla libertà, (art. 11, co. 1, Costituzione italiana), il diritto è *fondamento* e limite dell'attività dello Stato (art. 5 cpv. 1 Costituzione svizzera), la sovranità *appartiene* al popolo (art. 1, co. 2, Costituzione italiana).

Rileviamo poi una serie di "concetti metaforici convenzionali", che designano concetti giuridici e hanno la peculiarità di racchiudere al loro interno l'estensione metaforica, come avviene nelle espressioni *tutela il paesaggio* (art. 9, co. 2, Costituzione italiana) o *protezione della natura e del paesaggio* (art. 78 Costituzione svizzera). La presenza delle metafore convenzionali nei due testi ci autorizza a chiederci in che modo esse influenzino il portato semantico delle disposizioni che le contengono, e in che misura ne aumentino la forza pragmatica. Benché non di immediata risoluzione, l'interessante quesito meriterebbe ulteriori approfondimenti.

¹⁷ Il caso aprirebbe poi anche a considerazioni sul processo di formazione dei termini tecnici, molti dei quali altro non sono che lessemi appartenenti alla lingua comune, ridefiniti all'interno della lingua di specialità.

Bibliografia

- Bartole, Sergio/Bin, Roberto *et al.* (2008), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM.
- Blumenberg, Hans (1960), *Paradigmen zu einer Metaphorologie*, Bonn, Bouvier und Co., [trad. it. *Paradigmi per una metaforologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009].
- De Mauro, Tullio (2006), «Introduzione. Il linguaggio della Costituzione», in *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET, pp. 7-32.
- Dumarsais, César (1988), *Des tropes, ou des différents sens*, Parigi, Flammarion.
- Evangelista, Daria (in questo volume), *Tra iussione e suasion: configurazioni retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo, *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 227-243.
- Fioravanti, Maurizio (1998), *Costituzione e popolo sovrano: la Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, Il Mulino.
- Galgano, Francesco (2010), *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Gualdo, Riccardo/Telve, Stefano (2011), *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci.
- Lakoff, George/Johnson, Mark (1980), *Metaphors We Live By*, Chicago – Londra, The University of Chicago Press [trad. it. *Metafora e vita quotidiana*, Milano, Bompiani, 2012].
- Lupoi, Maurizio (2002), *Metafore giuridiche e finzioni: la «parola data»*, in «Rivista di diritto civile», 2002, XLVIII, pp. 577-586.
- Mazziotti di Celso, Manlio/Salerno, Giulio M. (2005), *Manuale di diritto costituzionale*, Terza edizione, Milano, CEDAM.
- Morino, Federica (2013), *Traduzione e divulgazione delle metafore scientifiche in astrofisica*, in Prandi, Michele/Giaufret, Anna/Rossi, Micaela (a c. di) (2013), pp. 131-152.
- Prandi, Michele/Giaufret, Anna/Rossi, Micaela (a c. di) (2013), *Il ruolo della metafora nella creazione di terminologie*, Genova, De Ferrari.
- Prandi, Michele (2013), *Le metafore nella creazione di terminologia: una tipologia ragionata*, in Prandi, Michele/Giaufret, Anna/Rossi, Micaela (a c. di) (2013), pp. 25-39.
- Prandi, Michele (2017), *Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language*, New York – London, Routledge.
- Prandi, Michele (2021), *Le metafore tra le figure: una mappa ragionata*, Torino, UTET.
- Predieri, Alberto (1981), *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, p. 514.
- Schindler, Jörg Michael (2016), *Rechtsmetaphorologie – Ausblick auf eine Metaphorologie der Grundrechte*, Berlino, Duncker & Humblot.

Anna-Maria De Cesare

*SDOPPIAMENTI NELLE CARTE COSTITUZIONALI:
TRA ITALIANO FEDERALE E CANTONALE*

1. *Lo sdoppiamento: il punto di vista della Guida al pari trattamento linguistico emanata dalla Cancelleria federale*

1.1. *Tipi di sdoppiamenti, vantaggi e svantaggi*

Si parla di “sdoppiamento” (o *splitting*) quando due parole marcate per genere (sostantivi e relativi *target*: articoli, aggettivi, participi ecc.) sono presenti nella stessa struttura frasale, nella fattispecie nello stesso sintagma. Lo sdoppiamento può essere integrale o contratto¹. Si ha sdoppiamento integrale quando i termini interessati – sostantivi e *target* – sono scritti per esteso, come in (1) e (2):

(1) La Direzione ritiene importante che **tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori** siano soddisfatti delle... (*Guida* 2012: 22)

(2) **Care concittadine, cari concittadini**, è un onore... (*ibid.*)

Nello sdoppiamento contratto, invece, il secondo termine è accorciato mediante l’uso di mezzi grafici; l’accorciamento contratto interessa *in primis* i sostantivi (come *traduttore/trice* in 3, *candidato/a* e *redattore/trice* in 4), ma può anche riguardare altri termini, come gli articoli (cfr. *un/a* in 3). La forma contratta dello sdoppiamento può essere applicata nei bandi di concorso, nei moduli (cfr. *ess.* 3 e 4) e in tipologie testuali poco formali, come i messaggi elettronici.

¹ Terminologia ed esempi (in cui il grassetto è nostro) sono tratti dalla *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione*, pubblicata dalla Cancelleria Federale nel 2012 (alla quale ci riferiamo d’ora in poi semplicemente come *Guida*). Si tratta di un opuscolo che “contiene alcuni suggerimenti per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali dell’Amministrazione federale” (p. 9). Non si tratta invece di “uno strumento di consultazione normativo”, come lo sono le istruzioni (*ibid.*). Di particolare interesse per la nostra sede sono le osservazioni “relative all’applicabilità di una determinata proposta [come lo sdoppiamento] ai testi normativi” (p. 8), come la costituzione.

- (3) Cerchiamo **un/a traduttore/trice** di lingua italiana (*Guida* 2012: 23)
- (4) Il / La **candidato/a** deve aver maturato lunga esperienza quale **redattore/trice** di testi... (*ibid.*)

Rispetto al maschile con uso inclusivo (*tutti i collaboratori*), impiegato in particolare per riferirsi a un gruppo di persone composto sia da uomini che da donne, lo sdoppiamento (*tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori*) è il “modo più esplicito per fare riferimento alle persone dei due sessi” e “mette bene in evidenza che ci si rivolge ai due generi” (*Guida* 2012: 22).

Al contempo, le forme sdoppiate sono sentite come svantaggiose “per ragioni pragmatiche, stilistiche, grammaticali e di comprensione” (*ibid.*). Per quanto riguarda il piano della comprensione, bisogna anzitutto osservare che attraverso lo sdoppiamento “i nomi designanti persone vengono recepiti sistematicamente come sessualmente marcati” (*ibid.*), con ripercussioni sugli altri, “considerati neutri, ai quali generalmente la regola dello sdoppiamento non si applica (il terzo, il datore di lavoro, i quadri, l’avente diritto ecc.)” (*ibid.*). Questo significa che, una volta sdoppiata, una forma dovrebbe essere sdoppiata in modo sistematico in tutto il resto del testo (da qui il termine di *sdoppiamento sistematico*) “pena l’ambiguità delle designazioni non sdoppiate, giacché nello sdoppiamento il maschile risulta marcato ed esclusivo” (*ibid.*).

Un altro svantaggio dello sdoppiamento è quello di appesantire il testo (*Guida* 2012: 33). Esso non si addice dunque a tutte le tipologie testuali. Nella sua forma estesa, è adeguato nei testi brevi, come le comunicazioni e le lettere (cfr. l’es. 1), le dichiarazioni e i discorsi (cfr. 2), mentre è “poco indicato nei testi più complessi e articolati” (cfr. *Guida* 2012: 22). Esso è “da evitare” o addirittura da proscrivere nei testi normativi. Il consiglio è ribadito sia nella sezione che la *Guida* dedica allo sdoppiamento esteso sia in quella relativa al maschile inclusivo:

per evitare ambiguità e per non **appesantire periodi a volte già complessi**, negli atti normativi – contrariamente al tedesco – si rinuncia a sdoppiare i sostantivi che si riferiscono a persone fisiche. (*Guida* 2012: 33)

Diverso, come fa notare la *Guida* e come vedremo meglio in seguito, il caso del tedesco, che ammette più facilmente le forme sdoppiate.

1.2. *Un esempio per chiarire gli svantaggi dello sdoppiamento esteso*

Per illustrare le ricadute negative dello sdoppiamento esteso, la *Guida* propone di confrontare il brano di testo in (5) con la sua riscrittura in (6). Il testo originale – tratto da un articolo dell’ordinanza² sulla protezione degli animali (risalente al 23.4.2008) – è da ascrivere alla tipologia dei testi normativi, dove lo sdoppiamento integrale va evitato.

- (5) ¹ Il fabbricante, l’importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine. (OPAn, art. 84)
- (6) ¹ **Il fabbricante o la fabbricante, l’importatore o l’importatrice oppure il venditore o la venditrice** deve comunicare per scritto **al detentore rispettivamente alla detentrica** di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine. (*Guida* 2012: 22; grassetto nostro)

La riscrittura del testo originale mira a mostrare che lo sdoppiamento “rende il dettato oltremodo pesante e macchinoso” (*Guida* 2012: 22). La *Guida* non spiega però perché il brano che include gli sdoppiamenti (6) risulta tale. Vediamo dunque di enuclearne i possibili motivi soffermandoci in modo particolare sul piano sintattico.

A monte dell’analisi va rilevato che il brano originale proposto in (5) comporta già di per sé un discreto grado di complessità strutturale, consone alla tipologia testuale di cui fa parte (cfr. la citazione proposta alla fine del § 1.1): il brano coincide sintatticamente con una frase semplice (calata in un unico enunciato), basata su un verbo trivalente (*comunicare*), i cui argomenti sono anche sintatticamente complessi (in particolare, come diremo meglio sotto, il soggetto). Si noti anche – perché è un ulteriore fattore di complessità, almeno per quanto riguarda il livello di decodifica della frase – l’ordine marcato dei complementi del verbo: l’oggetto diretto (*le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione*) segue quello indiretto (*al detentore di animali*).

L’introduzione degli sdoppiamenti nel testo in (6) non ha naturalmente nessuna incidenza sulla struttura sintattica di base. Per il discorso che stiamo svolgendo bisogna focalizzare l’attenzione sulla realizzazione degli argomenti del verbo, nella fattispecie di quelli realizzati con sostantivi riferiti a esseri umani. Nel testo originale dell’ordinanza (5) sono presenti ben

² Secondo la definizione proposta nel *Glossario del Parlamento*, le “ordinanze sono atti legislativi contenenti norme di diritto subordinati alla Costituzione e alle leggi. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative”.

quattro sostantivi riferiti a soggetti umani con la forma del maschile inclusivo. In tutti i casi, il riferimento è a entità generiche. Da un punto di vista sintattico, i tre primi sostantivi sono coordinati (*il fabbricante, l'importatore o il venditore*) e fungono da soggetto del verbo *deve comunicare* (alla 3. pers. sing.), mentre il quarto sostantivo (*il detentore di animali*) svolge il ruolo di oggetto indiretto.

La versione manipolata (6) risulta più complessa di quella originale a due livelli sintattici: (i) vi è innanzitutto una dilatazione sintagmatica (su un piano orizzontale), che interessa in modo vistoso l'argomento che funge da soggetto³. Rispetto al soggetto della frase in (5), che ha una struttura del tipo 'N, N o N' (dove N sta per 'nome'), lo stesso costituente in (6) ha una forma che ricalca lo schema 'N^M o N^F, N^M o N^F oppure N^M o N^F' (dove M sta per 'maschile' e F per 'femminile'). La dilatazione meramente orizzontale del sintagma è chiara dalla morfologia verbale, che rimane al singolare (*deve comunicare*). In (6) si osserva poi (ii) la creazione di una gerarchia sintattica, che interessa la struttura interna dei sintagmi nominali (SN) coordinati (e il piano verticale del testo), e conseguentemente la presenza di due livelli di coordinazione. Questi due gradi di coordinazione sono segnalati in modo trasparente (anche iconico) dalla forma della congiunzione: il livello più basso della coordinazione (interno ai SN) è segnalato dalla congiunzione *o* (quella più semplice a livello morfologico), quello superiore (tra i SN) dalla congiunzione *oppure* (che è morfologicamente complessa).

1.3. Confronto con le altre lingue ufficiali

La *Guida* non riporta i testi originali in tedesco e in francese dell'ordinanza. Tuttavia, per capire i parametri che regolano l'uso dello sdoppiamento in italiano è utile considerare anche le scelte effettuate nelle altre due lingue ufficiali della Confederazione. In linea con quanto osserva la *Guida* sul tedesco (cfr. la citazione che chiude il § 1.1), la versione in tedesco dell'ordinanza (riportata in 7) sdoppia integralmente e sistematicamente i quattro sostantivi:

- (7) ¹ **Die Herstellerin oder der Hersteller, die Importeurin oder der Importeur, die Verkäuferin oder der Verkäufer** muss die mit der Bewilligung verbunde-

³ Dato che il primo sintagma nominale sdoppiato è basato su una forma ambigenere (*fabbricante*), sarebbe a rigore stato possibile sdoppiare il solo articolo (*il o la fabbricante*; esempi simili si trovano nella Costituzione dei Grigioni, per cui cfr. § 2.3.1). Tuttavia, presumibilmente per uniformità con gli altri due casi (*importatore/importatrice, venditore/venditrice*), anche il primo sostantivo è sdoppiato.

nen Bedingungen und Auflagen **der Tierhalterin oder dem Tierhalter** spätestens bei Auftragsannahme schriftlich bekannt geben. (OPAn, art. 84)

Il testo (7) permette di mettere a fuoco un altro aspetto sintattico-semantico rilevante del testo italiano manipolato (6), relativo all'ordine dei nomi sdoppiati: mentre il testo in italiano presenta l'ordine 'maschile + femminile', il testo in tedesco opta per quello inverso. A questo proposito vale la pena citare le osservazioni offerte nel *pendant* della *Guida*, vale a dire nel *Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen*:

Es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob die weibliche oder die männliche Form vorangeht. Der Entscheid für die eine oder die andere Möglichkeit ist oft vom Kontext abhängig. Die einmal gewählte Reihenfolge sollte jedoch über den ganzen Text beibehalten werden. Dies erleichtert die Lektüre des Textes, weil so die Paarform rascher als Einheit erfasst werden kann.

Soll in einem Text die Präsenz von Frauen unterstrichen werden, so wird die feminine Form vorangestellt (nach dem «Titanic-Prinzip» Ladies first): *Die Professorinnen und Professoren...* Die Voranstellung der weiblichen Form hat auch rhythmische Vorzüge, denn in der Regel werden Elemente mit mehr Silben vor Elemente mit weniger Silben gestellt. (*Leitfaden* 2009: 21)

In linea di principio, non importa se precede la forma femminile o quella maschile. La decisione per l'una o l'altra opzione dipende spesso dal contesto. Tuttavia, una volta scelto, l'ordine dovrebbe essere mantenuto in tutto il testo. Questo facilita la lettura del testo perché la forma sdoppiata può essere afferrata più rapidamente come unità.

Se in un testo si vuole sottolineare la presenza femminile, si mette per prima la forma femminile (secondo il "principio titanico" Ladies first): *Le professoressa e i professori...* Mettere per prima la forma femminile ha anche dei vantaggi ritmici, perché di regola gli elementi con più sillabe sono posti prima di quelli con meno sillabe.

La versione francese dell'ordinanza si allinea invece alle scelte dell'italiano. Anche qui i quattro sostantivi riferiti a soggetti umani sono codificati con il maschile inclusivo (si noti, *en passant*, la struttura frasale con ordine canonico dei costituenti, dovuta a una diversa scelta del verbo lessicale: *informer*):

- (8) ¹ **Le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d'animaux** par écrit, au plus tard lors de l'acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l'autorisation. (OPAn, art. 84)

2. *Lo sdoppiamento nelle Carte costituzionali di livello federale e cantonale*

Dalle brevi indicazioni proposte nella *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo* è chiaro che non ci aspettiamo di trovare sdoppiamenti nella Carta costituzionale redatta in italiano, salvo in casi eccezionali. Per via del loro legame con la Carta costituzione federale, le stesse aspettative valgono anche per le Carte di livello cantonale.

2.1. *La Costituzione federale della Confederazione Svizzera*

2.1.1. Tra le varie strategie linguistiche disponibili per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo, la Costituzione federale della Confederazione Svizzera sfrutta in alcuni casi anche lo sdoppiamento esteso (per dettagli, cfr. De Cesare in questo vol.). In tutto il testo si trovano però solo quattro forme sdoppiate, due delle quali interessano lo stesso sostantivo (*uomo e lavoratori*). Questi dati sono dunque perfettamente in linea con le aspettative espresse poc'anzi: lo sdoppiamento è raro nella Carta costituzionale in lingua italiana e va considerato come eccezionale (torneremo su questo punto nel § 3).

I due primi sdoppiamenti si trovano nell'Art. 8, sull'uguaglianza giuridica; gli altri due sono nell'Art. 110, sul lavoro:

- (9) ³ **Uomo e donna** hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. **Uomo e donna** hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. (Costituzione svizzera, art. 8)
- (10) ¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:
- a. la protezione **dei lavoratori e delle lavoratrici**;
 - b. i rapporti tra i datori di lavoro e **i lavoratori e le lavoratrici**, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; (Costituzione svizzera, art. 110)

A livello formale, lo sdoppiamento si attua nei primi due casi a livello lessicale (*uomo e donna*), negli altri due a livello grammaticale (*lavoratori e lavoratrici*). In questo secondo caso, lo sdoppiamento interessa anche i modificatori del nome: la preposizione articolata (*dei... e delle...*) e il determinante (*i... e le...*). Tutti gli sdoppiamenti seguono l'ordine 'maschile + femminile'.

2.1.2. Nella Costituzione federale in lingua italiana la presenza – eccezionale – di questi sdoppiamenti non può essere spiegata come il frutto di una contaminazione con il testo delle altre lingue nazionali (*in primis* del tedesco)

e con la volontà di produrre testi paralleli nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano). Bisogna infatti ricordare che ogni versione linguistica della Costituzione è da concepire come un testo originale, indipendente dai testi delle altre lingue ufficiali. Questo significa che i due sdoppiamenti presenti nell'Art. 8 della Carta in italiano – che si ritrovano in modo puntuale anche nelle altre versioni linguistiche della Carta, come mostrano i testi riportati di seguito (lo sdoppiamento è del resto anche presente nella versione romancia: *Um e dunna han ils medems dretgs*) – non possono essere considerati come il prodotto di un influsso del testo tedesco e/o francese:

- (11) ³ **Mann und Frau** sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. **Mann und Frau** haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. (Schweizerische Bundesverfassung, art. 8)
- (12) ³ **L'homme et la femme** sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. **L'homme et la femme** ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. (Constitution suisse, art. 8)

Quanto detto sopra in merito all'originalità del testo della Carta in lingua italiana trova conferma nel caso dei due sdoppiamenti dell'Art. 110: è solo nella versione in italiano che troviamo due sdoppiamenti (rispettivamente nel cpv 1 lettere a e b). Nella versione tedesca, riportata in (13) – e aggiungiamo che è così anche nella versione romancia, riprodotta in (14) – è presente un solo sdoppiamento (al cpv 1 lettera a), mentre in quella francese (15) è del tutto assente; l'Art. 110 redatto in francese si riferisce ai soggetti in questione con due forme al maschile inclusivo:

- (13) ¹ Der Bund kann Vorschriften erlassen über:
 a. den Schutz **der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**;
 b. das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und **Arbeitnehmerseite**, insbesondere über die gemeinsame Regelung betrieblicher und beruflicher Angelegenheiten; (Schweizerische Bundesverfassung, art. 110)
- (14) ¹ La Confederaziun po decretar prescripziuns davart:
 a. la protecciun **da las lavurantas e dals lavurants**;
 b. la relaziun tranter patruns e **lavurants**, particularmain davart la reglamentaziun communabla da dumondas da manaschi e fatgs professionals; (Constituiziun svizra, art. 110)
- (15) ¹ La Confédération peut légiférer:
 a. sur la protection des **travailleurs**;

b. sur les rapports entre employeurs et **travailleurs**, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel; (Constitution suisse, art. 110)

L'assenza di sdoppiamento nel cpv 1 lettera b delle Carte costituzionali in tedesco e francese (e lo stesso vale anche per il romancio) ha naturalmente varie spiegazioni. Una di queste è da cercare a livello sintattico: il testo in questione contiene già una coordinazione di due sostantivi (ted. *Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite*; fr. *employeurs et travailleurs*; ro. *patruns e lavurants*). Come mostra la versione in italiano, applicare lo sdoppiamento a una coordinazione di due sostantivi significa produrre una struttura sintattica complessa, con due gradi di coordinazione (cfr. anche quanto detto nel § 1.2): *i rapporti tra [i datori di lavoro]¹ e [[i lavoratori]² e [le lavoratrici]²]*¹. Stando alle indicazioni della *Guida* 2012, tale complessificazione dovrebbe essere evitata perché inficia la chiarezza del testo e dunque anche la comprensione del dettato.

2.2. La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino contiene solo due sdoppiamenti, nei cpv 2 e 3 dell'Art. 7 sull'uguaglianza, che riecheggiano in gran parte le disposizioni dell'Art. 8 della Costituzione federale. Anche qui si tratta in entrambi i casi di sdoppiamenti di tipo lessicale, che riguardano peraltro gli stessi lessemi (*donna e uomo*):

(16) ¹ Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.

² **Donne e uomini** sono uguali davanti alla legge.

³ Per lavoro di pari valore **donne e uomini** ricevono retribuzione uguale.

⁴ Nella Costituzione, nelle leggi e nell'attività dello Stato le parole che si riferiscono all'uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini. (Costituzione ticinese, art. 7)

Degli sdoppiamenti della Carta ticinese, gli aspetti degni di nota – perché differiscono dalle scelte della Carta federale – sono due. Prima di tutto va rilevato che i due sostantivi sono declinati al plurale, il che permette un riferimento più immediato a una pluralità di soggetti. In secondo luogo, e in modo più notevole, i due sostantivi sdoppiati seguono l'ordine 'femminile + maschile', che non si trova in nessuna versione linguistica della Carta federale.

A queste due peculiarità si aggiunge, come già rilevato (cfr. De Cesare in questo vol.), il contenuto del cpv 4. Si tratta di una disposizione che regola un altro aspetto dell'uguaglianza, relativo all'uso della lingua nel resto della

Carta e nei testi ad essa connessi, e sancisce che le parole al maschile sono in genere (questo avverbiale è importante perché lascia aperta la possibilità di scelte alternative) impiegate in modo inclusivo, per riferirsi anche alle donne. Questa disposizione non vale però per i due impieghi del sostantivo *uomini* presenti nello stesso Art. 7.

2.3. *La Costituzione del Cantone dei Grigioni*

2.3.1. Decisamente più interessante, perché disattende in gran parte le nostre aspettative, è il caso della Costituzione del Cantone dei Grigioni, dove gli sdoppiamenti sono numerosi e formalmente molto vari.

In modo simile a quello che si trova nella Costituzione federale (e del Canton Ticino), la Carta costituzionale grigionese include innanzitutto lo sdoppiamento lessicale dei sostantivi *donna* e *uomo* (nel cpv 2 dell'Art. 75), declinati al singolare. L'ordine dei due sostantivi sdoppiati ('femminile + maschile') differisce però da quello scelto nella Carta federale (e si allinea su quella ticinese):

- (17) ¹ Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo.
² Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra **donna e uomo**. (Costituzione grigionese, art. 75)

Tutti gli altri sdoppiamenti sono di tipo morfologico e interessano forme semanticamente e sintatticamente varie. I primi casi di sdoppiamento, nella Carta grigionese, si riscontrano nell'Art. 9, che regola i diritti di voto e di elezione:

- (18) ¹ Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone.
² Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.
³ La legge disciplina il diritto di voto e di elezione **delle svizzere e degli svizzeri** all'estero per questioni cantonali.
⁴ I comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, **alle svizzere e agli svizzeri** all'estero rispettivamente **alle straniere e agli stranieri** il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere **eletta o eletto** per questioni comunali. (Costituzione grigionese, art. 9)

Da un punto di vista denotativo, i lessemi sdoppiati si riferiscono alle persone di cittadinanza svizzera (viventi all'estero) e agli stranieri. Come abbiamo

osservato altrove, per questi referenti la Costituzione federale fa scelte diverse, privilegiando rispettivamente le forme neutre e al maschile inclusivo (cfr. De Cesare in questo vol.). L'uso di forme neutre per designare i cittadini svizzeri è presente anche nella Carta costituzionale grigionese, come basta a mostrare il contenuto del cpv 1: *tutte le persone di cittadinanza svizzera*. In altri casi, per esempio quando si tratta di denotare i cittadini dei comuni patriziali, la Carta grigionese sceglie di nuovo lo sdoppiamento:

- (19) ¹ I comuni patriziali sono costituiti **dalle cittadine e dai cittadini** originari del comune e ivi domiciliati. (Costituzione grigionese, art. 61)

In tutti gli sdoppiamenti dell'Art. 9, così come in quello dell'Art. 61, i sostantivi seguono l'ordine 'femminile + maschile': questo ordine è mantenuto in tutti gli sdoppiamenti della Carta grigionese (come mostrano anche gli esempi proposti di seguito). Dell'Art. 9 è poi degna di nota la presenza di altre forme sdoppiate, interessate dall'accordo con i sostantivi: oltre alla struttura 'Prep. + Art.' (*delle... e degli; alle... e agli*), è sdoppiata una forma verbale in funzione di participio (*eletta o eletto*). L'esempio seguente mostra che gli sdoppiamenti interessano anche altri *target* del nome, come l'aggettivo indefinito *altro* – ripetuto, a stretto giro, ben tre volte:

- (20) 8. altre autorità e **altre detentrici e altri detentori** di cariche, a norma di legge. (Costituzione grigionese, art. 11)

Nella Carta grigionese si rileva un'altra scelta peculiare. Accanto ai casi riportati sopra, in cui sono sdoppiati il sostantivo e i rispettivi *target*, ci sono casi in cui lo sdoppiamento interessa solo i *target* del nome. Questo tipo di sdoppiamento riguarda i sostantivi ambigeni, uscenti a vario titolo in *-e/i* (rispettivamente al sing./pl.), come *giudice, supplenti, contribuenti, titolari*:

- (21) ³ **Una o un giudice** non può essere contemporaneamente membro del Governo o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone. (Costituzione grigionese, art. 22)
- (22) ⁵ La legge disciplina la designazione **delle e dei supplenti**. (Costituzione grigionese, art. 27)
- (23) 2. la cerchia **delle e dei contribuenti**, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi, per quanto essi non siano di natura irrisoria; (Costituzione grigionese, art. 31)
- (24) 4. **altre e altri titolari** di mandati, a norma di legge (Costituzione grigionese, art. 36)

- (25) Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno **la o il presidente e la o il vicepresidente** del Governo, **scegliendole o scegliendoli** tra i suoi membri. (Costituzione grigionese, art. 40)
- (26) ¹ Riservate le competenze **delle e degli aventi diritto di voto** e del Gran Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l'impiego dei mezzi per l'attività dello Stato. (Costituzione grigionese, art. 42)
- (27) ² **Le e i presidenti** prendono parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sui rapporti annuali dei tribunali. Essi⁴ hanno voto consultivo e possono presentare proposte. (Costituzione grigionese, art. 51a)
- (28) 1. Il periodo di carica dei membri del Gran Consiglio e **delle loro e dei loro supplenti** è prorogato fino al 31 luglio 2006. (Costituzione grigionese, art. 105)

Nell'elenco proposto sopra (che peraltro non è esaustivo), si osserva lo sdoppiamento di articoli (determinati o indeterminati: *le e i presidenti; una o un giudice*), preposizioni articolate (*delle e dei supplenti*), possessivi (*delle loro e dei loro supplenti*) e aggettivi indefiniti (*altre e altri titolari*). A quanto già rilevato va poi aggiunto il caso dello sdoppiamento di pronomi clittici (*scegliendole o scegliendoli*), sempre con la forma femminile al primo posto.

2.3.2. Come bastano a mostrare le scelte fatte nell'Art. 9 delle Carte grigionesi in tedesco e in romancio, gli sdoppiamenti sono in alcuni casi ancora più numerosi:

- (29) ¹ Das Stimm- und Wahlrecht steht allen **Schweizerbürgerinnen und -bürgern** zu, die das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben und im Kanton wohnen.
² Vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.
³ Das Gesetz regelt das Stimm- und Wahlrecht der **Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer** in kantonalen Angelegenheiten.
⁴ Die Gemeinden können nach Massgabe des kommunalen Rechts **Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern** beziehungsweise **Ausländerinnen und Ausländern** das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten erteilen. (Verfassung des Kantons Graubünden, art. 9)
- (30) ¹ Il dretg da votar e d'eleger han **tut las burgaisas svizras e tut ils burgais svizzers** che han cumpleni il 18avel onn e ch'abitan en il chantun.
² Exclucas dal dretg da votar e d'eleger èn persunas che stattan sut assistenza cumplexsiva u che vegnan represchentadas tras ina persuna che ha l'incumbensa d'avair quità dad ellas pervia d'incapacitad permanenta da giuditgar.

⁴ Notevole l'assenza di sdoppiamento su questa forma, declinata al maschile inclusivo.

³ La lescha regla il dretg da votar e d'eleger **da las Svizras e dals Svizzers** a l'exteriur en chaussas chantunalas.

⁴ A norma dal dretg communal pon las vischnancas conceder **a las Svizras ed als Svizzers** a l'exteriur respectivamain **a las estras ed als esters** il dretg da votar sco er il dretg d'eleger activ e passiv en chaussas communalas. (Constituiziun dal chantun Grischun, art. 9)

Nelle versioni in tedesco e romancio dell'Art. 9 si sdoppia anche il primo sostantivo riferito ai cittadini e alle cittadine svizzere (laddove, come abbiamo visto, il testo in italiano usa una formulazione neutra, basata sul sostantivo *persone*). In questi due testi non è però presente lo sdoppiamento del verbo che si riscontra nella versione in italiano alla fine del cpv 4 (*eletta o eletto*).

3. *Alcune conclusioni e ipotesi di spiegazione*

3.1. Lo sdoppiamento – una delle strategie linguistiche disponibili per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo, che la *Guida* emanata dalla Cancelleria federale non ritiene idonea ad essere applicata ai testi normativi – è raro sia nella Costituzione federale in lingua italiana (4 occ.) sia nella Costituzione del Canton Ticino (2 occ.). La sua eccezionalità risiede anche nel fatto che esso non è applicato in modo sistematico ai sostantivi interessati (*uomo, lavoratore*). Nella Costituzione federale, per esempio nell'Art. 28, il sostantivo *lavoratori* è declinato al maschile inclusivo:

(31) ¹ **I lavoratori** e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. (Costituzione svizzera, art. 28)

Per via della sua eccezionalità, lo sdoppiamento esteso svolge un ruolo speciale nei dettati costituzionali. Si tratta sostanzialmente di atti simbolici, relativi a specifici soggetti di diritto, il cui significato va ricostruito sullo sfondo delle leggi in cui compaiono gli sdoppiamenti. Come vedremo, queste leggi toccano alcuni ambiti 'sensibili' dell'ordinamento giuridico in merito alla questione della parità dei sessi⁵.

L'ambito giuridico più importante è senza dubbio quello che sancisce l'uguaglianza quale diritto fondamentale di ogni persona (come vuole la dichiarazione universale dei diritti umani): si trovano forme sdoppiate nell'Art. 8

⁵ Per una riflessione simile, relativa ad altri testi emanati dall'Amministrazione federale, cfr. Elmiger 2014.

della Costituzione federale (intitolato ‘Uguaglianza giuridica’, che sancisce la parità di diritto e di fatto tra donna e uomo⁶) e nell’Art. 7 della Costituzione ticinese (intitolato semplicemente ‘Uguaglianza’). C’è uno sdoppiamento anche nell’Art. 75 della Carta costituzionale grigionese (che reca il titolo ‘Principi’), relativo allo stesso ambito dell’ordinanza giuridica.

Nella Costituzione federale, un secondo dominio nel quale la donna acquista visibilità è quello lavorativo. Nell’Art. 110, intitolato ‘Lavoro’, compare infatti il sintagma *lavoratori e lavoratrici*. Com’è noto, l’ambito lavorativo è un dominio particolarmente sensibile alla questione della parità: oltre alla *Legge sulla Parità dei sessi* (LPar), che entra in vigore nel 1996, basti anche solo pensare al fatto che i primi interventi linguistici, a livello istituzionale (cfr. le prime istruzioni emanate dalla Cancelleria federale, nel 2003), riguardavano soprattutto i nomi delle professioni svolte da donne.

3.2. Contro ogni aspettativa, lo sdoppiamento si rivela essere una forma ricorrente nella versione in italiano della Costituzione del Canton Grigioni. Una prima, importante, differenza tra la Carta costituzionale grigionese, da una parte, e quella federale e ticinese, dall’altra riguarda dunque la frequenza d’impiego dello sdoppiamento. Oltre al dato numerico, la prima Carta presenta però numerose altre specificità: la varietà morfosintattica delle parole interessate dallo sdoppiamento (sostantivi e relativi target: dagli articoli ai participi passati), la natura dei referenti interessati (i cittadini svizzeri, gli stranieri ecc.) e l’ordine in cui si presentano i sostantivi sdoppiati (si dà sempre la precedenza al femminile, anche nell’articolo relativo all’uguaglianza; nella Carta grigionese, l’ordine ‘femminile + maschile’ è dunque molto sistematico: perfino più sistematico di quello della versione tedesca della Carta federale). Un’ulteriore specificità della Carta grigionese risiede nel fatto che gli sdoppiamenti si addensano in un altro dominio storicamente ‘sensibile’ della parità, relativo al processo politico: sono infatti numerosi negli articoli che disciplinano i diritti di voto e di elezione (Artt. 9, 11, 27, 31, 36, 40, 42, 51, 61).

3.3. Stando alle considerazioni della *Guida* (2012: 22), la scarsa presenza di sdoppiamenti nella Costituzione federale, e lo stesso dovrebbe valere per quella del Canton Ticino, andrebbe spiegata con il fatto che essa intacca la leggibilità e dunque anche la comprensione del testo – e va aggiunto: di testi di per sé complessi – venendo a ledere in modo importante una delle principali

⁶ La parità giuridica dei sessi fissata dall’Art. 8 è iscritta nella Costituzione federale dal 1981; l’Art. 8 entra però in vigore solo nel 1996 (cfr. Joris 2021).

caratteristiche dei testi normativi: la chiarezza del dettato. Questa spiegazione, tuttavia, non sembra del tutto convincente per due motivi. In primo luogo, il testo della Costituzione è relativamente semplice, almeno per quanto riguarda il piano della strutturazione sintattica, in particolare relativo alla complessità delle frasi e dei periodi (cfr. Ferrari in questo vol.). In secondo luogo, come abbiamo visto, c'è il fatto che lo sdoppiamento è una forma ricorrente nella Costituzione del Canton Grigioni, che lo applica anche laddove è già presente una coordinazione, come mostra il testo dell'Art. 11 già proposto prima, che si riproduce per comodità ancora una volta di seguito:

- (32) 8. altre autorità e **altre detentrici e altri detentori** di cariche, a norma di legge. (Costituzione grigionese, art. 11)

La scarsa frequenza di sdoppiamenti nella Costituzione federale e in quella del Canton Ticino potrebbe spiegarsi piuttosto con la forza d'inerzia dei testi normativi, i cui modelli sono da cercare in gran parte nel passato, nel corpus legislativo storico formato dai testi appartenenti alla stessa tipologia. Uno sguardo alla Costituzione federale in lingua italiana del 1874 permette di confermare questa ipotesi: anche in questo testo gli sdoppiamenti sono rari. Essi non sono però del tutto assenti. Troviamo per esempio due sdoppiamenti lessicali nell'Art. 4 (che non reca titolo, ma è l'antenato dell'odierno Art. 8), in particolare nel cpv 2, il cui testo è tuttavia stato approvato solo il 16 giugno 1981:

- (33) ¹ **Tutti gli Svizzeri** sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha suditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.
² **Uomo e donna** hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. **Uomo e donna** hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore. (Costituzione svizzera del 1874, art. 4)

Nel testo costituzionale del 1874 (abrogato il 1° gennaio 2000, quando entra in vigore la nuova e attuale carta) si trovano anche due casi di sdoppiamento grammaticale del tutto inediti: sono nell'Art. 74, relativo al diritto di voto ed eleggibilità a livello federale. Il testo dei cpv 1 e 2 sdoppia lo stesso sostantivo (*Svizzero* – una volta declinato al plurale, un'altra al singolare), dando la precedenza alla forma maschile:

- (34) ¹ Nelle elezioni e votazioni federali, **gli Svizzeri e le Svizzere** hanno identici diritti e doveri.
² Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni **Svizzero o Svizzera** che ha compiuto il diciottesimo anno d'età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici.

³ La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni e votazioni in materia federale.

⁴ Per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, resta riservato il diritto cantonale. (Costituzione svizzera del 1874, art. 74)

Come è noto, si tratta di una legge fondamentale per la storia della democrazia svizzera, accettata in votazione popolare solo nel 1971⁷. Nella Carta in vigore fino al 2000, l'eccezionalità delle forme linguistiche sdoppiate sta a sottolineare una conquista sociopolitica, che potrebbe a rigore sfuggire in un testo declinato al maschile inclusivo: il riferimento agli *Svizzeri* potrebbe infatti portare a interpretare la forma in senso esclusivo, come riferito ai soli uomini di cittadinanza svizzera. Sul finire del secondo millennio, tuttavia, il suffragio femminile non è più sentito come una conquista da rilevare a livello linguistico, ragione per la quale la Carta costituzionale in vigore dal 2000 ha eliminato lo sdoppiamento, per lasciare il posto a forme neutre:

(35) ¹ I diritti politici in materia federale spettano **a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età**, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. **Tutte** hanno gli stessi diritti e doveri politici. (Costituzione svizzera del 1999, art. 136)

Riferimenti

Cancelleria federale (2003), *Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione di testi ufficiali in italiano*, Berna, Cancelleria federale.

Cancelleria Federale (2012), *Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione*, Berna, Cancelleria Federale.

De Cesare, Anna-Maria (in questo volume), *La codifica dei referenti umani nella Costituzione federale svizzera. Una valutazione in chiave di genere*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 245-270.

Elmiger, Daniel (2014), *Cachez ces doublons que je ne saurais voir: les doubles formes féminine et masculine dans le langage administratif suisse*, «Cahiers de linguistique», 40, 1, pp. 155-170.

⁷ Nell'anno di redazione del presente contributo (2021), si festeggiano i cinquant'anni del diritto di voto e di eleggibilità delle donne.

Joris, Elisabeth (s.a.), *Parità tra uomo e donna*, in «Dizionario storico della Svizzera», versione del 04.02.2021 (traduzione dal tedesco). Online: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016499/2021-02-04/>, consultato il 28.02.2021.

Schweizerische Bundeskanzlei (2009), *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen*, Bern, Schweizerische Bundeskanzlei.

Riccardo Gualdo

PAESAGGIO E AMBIENTE

*NELLE COSTITUZIONI ITALIANA E SVIZZERA*¹

Che spazio ha la natura nella Costituzione italiana? E in quella svizzera? In questo breve contributo concentro l'attenzione sulle parole *ambiente*, *ecosistema*, *natura* e *paesaggio* nei due testi costituzionali, proponendo qualche riflessione storico-giuridica e linguistica².

In una recente intervista radiofonica il costituzionalista Michele Ainis ha ricordato (sintetizzo) che nell'articolo 9 della Costituzione si parla in effetti di *paesaggio*, non di *ambiente*, ma che questa «parola magica» ricorre al secondo comma (lettera s) dell'articolo 117, nell'ambito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, adottata nel 2001, che attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'**ambiente** e dell'**ecosistema** e dei beni culturali». La «valorizzazione dei **beni ambientali** e culturali» è invece, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, competenza concorrente di Stato e regioni (d'ora in poi s'intende che sono miei neretti e corsivi enfatici, salvo diversa indicazione). Questa ripartizione di competenze si riflette nel successivo *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, per cui cfr. oltre. Colpisce che Ainis, osservatore attento anche dei fatti linguistici, sembri assegnare all'inserimento della parola *ambiente* nel testo costituzionale un valore decorativo, politico, quasi che il legislatore volesse così tacitare gli ambientalisti, ma non riconosca la necessità di un principio e l'esigenza di colmare una lacuna. Ainis ricorda anche come, dopo il riferimento al *paesaggio* tra i principi fondamentali, un richiamo alla natura torni nel successivo articolo 44 (cioè ancora nella sezione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini), che riporto per esteso:

Al fine di conseguire il razionale **sfruttamento del suolo** e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla **proprietà terriera** privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,

¹ Ringrazio Laura Tafani e Ferdinando Boero per gli spunti di riflessione e per le molte informazioni, davvero preziose, che mi hanno gentilmente inviato. Ovviamente sono solo io il responsabile di errori e lacune.

² Va premesso che, nella loro genesi e soprattutto nella loro struttura, che si riverbera anche in alcune diversità formali, i due testi costituzionali italiano e svizzero sono piuttosto diversi.

promuove ed impone la **bonifica delle terre**, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle **zone montane**.

Come nell'art. 9, al centro dell'attenzione sono l'intervento umano e le sue conseguenze sociali: il *suolo* e le *terre* sono oggetto di *sfruttamento* e di *bonifica*; resta più vaga la menzione delle *zone montane*, ma la vicinanza di *zone agrarie* suggerisce che anche la montagna sia immaginata in funzione dell'uomo.

Nella costituzione svizzera riformata nel 1999 l'ambiente ha una sua speciale collocazione nella sezione 4 del capitolo 2 del titolo terzo (un capitolo dedicato alle competenze dei tre livelli di governo in cui si articola il sistema federale), e segue le relazioni con l'estero, la formazione, la sicurezza, la difesa nazionale, la protezione civile, la formazione, la ricerca e la cultura. Negli articoli 73 e 74 si parla di «sviluppo **sostenibile**», di «rapporto **durevolmente** equilibrato tra la **natura**, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo», e di «protezione dell'**ambiente**»³. Queste dichiarazioni di principio sono ben distinte dalla «pianificazione del territorio», regolata dall'art. 75, e dalle competenze relative ad acque e foreste (artt. 76 e 77). Infine, l'art. 78 riguarda le competenze territoriali in merito alla «protezione della natura e del paesaggio»; va notato che la coppia *natura e paesaggio* forma una sequenza cristallizzata che ricompare più volte nel testo, a fissare una distinzione semantica tra le componenti dell'ecosistema e gli interventi umani. Diversamente dal già ricordato art. 117 della Costituzione italiana, nel testo svizzero la parola *ecosistema* è assente: compare invece *ambiente*, nelle locuzioni *protezione dell'ambiente* (una sola volta anche «dell'**ambiente naturale**») e *danni all'ambiente*, e anche in «**protezione dell'ambiente** e del paesaggio» (art. 81).

La distinzione esplicita tra natura e paesaggio è già nel testo costituzionale precedente al 1999⁴, entrato in vigore nel 1874 e nel tempo più volte arricchito e aggiornato; l'art. 24^{sexies}, approvato nel 1962, recita infatti al comma 1: «La protezione **della natura e del paesaggio** è di competenza cantonale»; si

³ L'avverbio *durevolmente* segnala un'interessante relazione tra *sostenibile* e *durevole*, corrispondente al fr. *durable*, che infatti appare nella versione francese, dove a *sviluppo ed equilibrio sostenibile* corrispondono *développement durable* e *équilibre durable* (cfr. il sito dell'amministrazione federale, che consente una sinossi tra i testi della costituzione nelle quattro lingue nazionali e in inglese: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it>). Si noti che nella versione tedesca si parla di *Nachhaltigkeit* e in quella romancia di *persistenza*.

⁴ Il testo della Costituzione federale del 1874, comprendente anche le novelle successive, si può leggere all'indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1/1_1_1/it (ultimo accesso: agosto 2021). Ringrazio Giovanni Piantanida per avermi aiutato a recuperare il documento.

legga anche il comma 2: «La Confederazione, nell'adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le **rarietà naturali** e i **monumenti culturali** e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante»; e ancora, nel comma 3 la Confederazione sussidia gli sforzi intesi a «conservare riserve naturali, luoghi storici e **monumenti culturali** d'importanza nazionale»⁵; al comma 4 si parla di «**protezione della fauna e della flora**», e al comma 5 (di più recente approvazione: 6 dic. 1987) si afferma che «Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette». Infine, l'emanazione di «disposizioni legislative per **proteggere l'uomo e il suo ambiente naturale** dagli agenti dannosi o molesti» compare già nel primo comma dell'art. 24^{septies}, approvato nel 1971. Insomma, già ben prima del 1999 nella Costituzione federale si poteva apprezzare una spiccata sensibilità degli svizzeri verso l'ambiente e il territorio. Aggiungo che l'art. 24 è dedicato alla «polizia delle opere idrauliche e delle foreste» (così il testo del comma 1, novellato nel 1897) e vi si parla di «correzione» e «arginatura dei torrenti montani», di «imboschimento dei siti di loro origine» e dei «provvedimenti necessari per la conservazione di queste opere e dei boschi esistenti» (comma 2); dunque si riserva particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente naturale. Quanto al tema dello sfruttamento del territorio (cfr. quanto osservato sopra a proposito dell'art. 44 della Costituzione italiana), nel comma 2 dell'art. 22^{quater}, approvato nel 1969, si legge che il suolo non è oggetto di *sfruttamento* bensì di una più generica e *funzionale utilizzazione*, e si introduce il principio di assicurare una sua «**razionale abitabilità**». Risalgono ad aggiornamenti approvati perlopiù tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta del Novecento le novelle al già citato art. 24, dedicate alla protezione delle risorse idriche⁶, delle foreste e più in generale alla legislazione in materia di energia elettrica e nucleare e di inquinamento; più di recente (anni Novanta del secolo scorso) sono state introdotte norme relative all'approvvigionamento energetico «**compatibile** con le esigenze della protezione dell'ambiente»,

⁵ Nel testo del 1999 (art. 78, c. 2) si afferma che la Confederazione «ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei **monumenti naturali**» (ted. «Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und **Kulturdenkmäler**»). Tomaso Montanari (2018: 6) ricorda che di monumenti artistici, storici e naturali (ted. *Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur*) parlava la Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919, e che l'espressione compariva anche nel testo proposto per l'art. 9 della Costituzione italiana da Concetto Marchesi e poi riformulato dallo stesso Marchesi e da Aldo Moro, che fu discusso ma non approvato.

⁶ Ma stavolta, accanto a *utilizzazione*, compare *sfruttamento*, cfr. art. 24^{bis}, comma 2, lettera a (approvato nel 1975).

contro gli «abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica»⁷, alla «clonazione», al «trapianto di organi, tessuti e cellule».

Tornando all'Italia, la storia dell'articolo 9 della Carta costituzionale è stata tracciata recentemente dallo storico dell'arte Tomaso Montanari⁸, che fa risalire il principio della tutela del paesaggio almeno alla legge 778/1922 (di cui fu relatore Benedetto Croce) e lo collega alle campagne degli anni Sessanta e Settanta del Novecento per la difesa dell'Italia dall'aggressione industriale ed edilizia. In effetti, dietro alla giustamente appassionata battaglia per il paesaggio si cela una concezione tutta umanistica della natura vissuta e plasmata dall'uomo, patrimonio storico-culturale che si identifica col «volto amato della Patria» (Croce), il «vero volto della patria [...] un paese dove anche la natura è diventata tutta una creazione umana» (Calamandrei)⁹. Questa concezione appare ben chiara nell'articolo 131, comma 1, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs. 41/2004)¹⁰, dove si legge che «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»; e culmina nella sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2011, n. 309, dove la *morfologia* del territorio nazionale è appunto tutt'uno con il paesaggio così come lo descriveva Benedetto Croce nella *Relazione illustrativa* della legge del 1922¹¹. Se, dunque, in Italia paesaggio e territorio appaiono concetti inscindibili, l'ambiente naturale viene di fatto assorbito nel paesaggio, assumendo un valore *identitario* (e l'*identità nazionale* che compare in modo più esplicito nel successivo comma 2 dell'articolo 132 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* del 2004 è, questa sì, parola magica di quel momento storico-politico)¹², nel quale l'impronta umana e culturale s'impone come elemento prevalente d'interesse e d'intervento.

⁷ Al comma 3 di questo stesso articolo (24novies, approvato nel 1992) si legge inoltre: «La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della **dignità della creatura** e dell'integrità dell'uomo, **dell'animale e dell'ambiente** e tutela la **varietà delle specie animali e vegetali**». Noto tre cose: che il testo rivolge una precisa attenzione a tutti i viventi, quasi in modo paritario rispetto all'uomo; che già nel 1973 era stata introdotta (art. 25bis) una specifica norma dedicata alla «protezione degli animali» (ancora oggi si discute, in Italia, se il tema debba o no entrare nel testo della Costituzione); che si usa il termine *varietà* e non *diversità* (sull'alternanza tra *varietà* e *diversità*, cfr. Gualdo 2021: 94-96).

⁸ Cfr. Montanari (2018).

⁹ Le citazioni sono da Montanari (2018, rispettivamente: 61 e 63).

¹⁰ Riporto dal sito *Normattiva* (<https://www.normattiva.it>) il testo novellato il 24 aprile 2008 e tuttora in vigore.

¹¹ Atti parlamentari, Legislatura XXVI, Senato del Regno, Tornata del 25 settembre 1920.

¹² Cfr. la ricostruzione di Cammelli *et al.* (2020).

L'*ambiente naturale* è una nozione ancora indeterminata nei lavori dei costituenti italiani ed entrerà nel discorso pubblico italiano solo dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso; ma occorre notare che l'ambiente è qualcosa d'altro dal paesaggio. Nella seconda metà del XX secolo ha preso forma un'idea della natura come sistema complesso e dinamico di cui l'uomo è solo una parte – per quanto importante ed ecologicamente “pesante” – e la cui sopravvivenza dipende dal riconoscerne le esigenze come organismo e finalmente anche come soggetto di diritti, non mero oggetto dell'intervento umano¹³. Da quest'idea discende il principio della *sostenibilità* come ricerca del mantenimento, nel tempo, della natura nella sua interezza e diversità biologica, di cui l'uomo dovrebbe smettere di sfruttare le risorse, limitate ed esauribili, subordinando la crescita del capitale economico alla crescita del capitale naturale e al suo *rinnovamento*¹⁴. L'ampia riflessione scientifica e filosofico-politica che si è sviluppata su questi temi è stata accolta anche in numerosi documenti europei¹⁵, ma ha trovato un'espressione forte soprattutto fuori dell'area europea e del Nord del mondo, per esempio in alcuni testi legislativi dei paesi andini e in particolare nella costituzione dell'Ecuador del 2008, dove per la prima volta si sancisce il *derecho de la naturaleza*, cioè ‘il diritto *della* natura’¹⁶.

Come ho cercato di mostrare, il testo della costituzione svizzera del 1999 accoglie anche terminologicamente questa evoluzione concettuale, tenendo distinti ambiente e paesaggio. In Italia il percorso legislativo è stato più accidentato: sull'onda delle proteste per la difesa contro il degrado urbanistico e l'inquinamento del territorio, risalenti almeno agli anni Settanta, e poi del successo – effimero – dei movimenti politici ambientalisti¹⁷, nel 1983 è istituito il *ministero dell'Ecologia*, che nel 1986 diventa *ministero per l'Ambiente*; pochi anni dopo, nella sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 1987, n. 210, l'art. 9 della Carta costituzionale è avvicinato al successivo art. 32 e la «salvaguardia dell'ambiente» è definita un «diritto fondamentale

¹³ Su questi temi, cfr. Bagni (2018).

¹⁴ Cfr. Boero (2002), (2018).

¹⁵ Mi limito a ricordare la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 dai rappresentanti del Consiglio d'Europa e tra l'altro approvata dall'Assemblea federale Svizzera ed entrata in vigore il 1 giugno 2013. I testi ufficiali sono solo in inglese e in francese, e la traduzione ufficiale italiana leggibile nel sito del Consiglio d'Europa (<https://www.coe.int/en/web/landscape/reference-texts>, ultimo accesso: agosto 2021) è stata oggetto di discussione proprio a proposito di come vi è definito il paesaggio («“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»), perché si è ritenuta imprecisa la resa delle parole «an area» del testo inglese con «una determinata parte di territorio».

¹⁶ Su questo, cfr. Carducci (2015).

¹⁷ Su alcune caratteristiche del linguaggio ambientalista dei primi anni Ottanta del secolo scorso, cfr. Gualdo (1985).

della persona», facendo leva su «una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali». Il principio dello sviluppo sostenibile è accolto infine nell'art. 3 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (il cosiddetto *codice dell'ambiente*), al cui quarto comma si legge:

La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello **sviluppo sostenibile**, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli **ecosistemi naturali** dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Usare oggi, dunque, parole come ambiente, natura o ecosistema in un testo di legge comporta tenere conto di come è cambiata nel tempo la definizione scientifica dei concetti che tali parole designano¹⁸.

Nell'ultimo ventennio si sono susseguite molte proposte di modifica dell'articolo 9 della Costituzione¹⁹, tutte volte a introdurre nella carta fondamentale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la tutela dei beni ambientali e degli ecosistemi. Meritano di essere ricordati almeno il ddl costituzionale n. 3311 del 23 maggio 2012 (Maritati e altri) e quello n. 83 del 23 marzo 2018 (De Petris e altri), del quale ultimo è stato avviato il complesso *iter* di approvazione proprio mentre scriviamo²⁰. Il tema è troppo ampio anche solo per riassumerlo in queste poche pagine, e va trattato con la massima cautela, proprio perché è in gioco uno dei principi fondamentali della Carta; ma mi sia consentita qualche considerazione linguistica, che nasce dal pur limitato confronto tra il testo costituzionale svizzero e quello italiano.

La parola italiana *ambiente* ha una storia antica che rimonta addirittura a Galileo, mentre *Ökologie* (come il più recente *ecosistema*, nel suo significato

¹⁸ La questione è troppo ampia per essere trattata in questo breve contributo; ringrazio Michele Carducci per l'utile dialogo che ha avviato con me su questo tema.

¹⁹ E – di conseguenza – dell'art. 117 e, in alcuni disegni di legge, dell'art. 41, con l'intento di vincolare l'iniziativa economica al rispetto della natura.

²⁰ Nel sito del Senato è possibile recuperare i testi di tutte le proposte, ma anche seguire l'*iter* del ddl 83/2018 (<http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48678.htm>) e leggere la recente relazione illustrativa della I Commissione permanente (rel. Maiorino), del 25 maggio 2021 (<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298231.pdf>). Utile anche la rassegna di Bonanni *et al.* (2019), dove sono riportate le versioni italiane degli articoli delle costituzioni europee che trattano di ambiente; vi si nota l'assenza della parola *ecosistema* (ovviamente nelle varianti ortografiche e morfologiche delle diverse lingue), mentre in più testi si fa riferimento al concetto di *equilibrio ecologico* e al principio dello *sviluppo sostenibile*, espresso del resto già all'art. 37 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* 2000/C 364/01, cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2000. Ringrazio di nuovo Laura Tafani per avermi aiutato a raccogliere queste informazioni.

proprio) è un eurogrecismo, coniato nel 1866 dal biologo tedesco Ernst Haeckel e piuttosto precocemente ricalcato nell'italiano *ecologia*²¹. Quel che qui conta, tuttavia, non è ripercorrere l'origine di questi termini e la loro evoluzione semantica, del resto legata strettamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, ma constatare che la più moderna concezione dell'ambiente naturale non può essere considerata implicita nel termine *paesaggio* che appare nell'articolo 9 della Costituzione italiana, proprio alla luce di come il testo di quell'articolo è maturato²²; che alla menzione dell'ambiente – comprensivo del paesaggio²³ – va oggi affiancata almeno quella degli ecosistemi che ne formano per così dire il tessuto, complesso e diversificato nei territori (per questo motivo pare preferibile il plurale *ecosistemi* al singolare *ecosistema*)²⁴; e infine, soprattutto, che l'analisi semantica di questa famiglia terminologica non può prescindere dal confronto con gli scienziati e con gli esperti di diritto dell'ambiente, utile anche a liberare le parole da molte incrostazioni e strumentalizzazioni accumulate nel dibattito politico.

Bibliografia

- Bagni, Silvia (coord.) (2018), *Come governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, Bologna, Università di Bologna.
- Boero, Ferdinando (2002), *La nostra specie, le leggi della natura e le priorità scientifiche*, in «Ithaca: Viaggio nella scienza», XV, pp. 37-46.

²¹ Per *ambiente*, cfr. Migliorini (1957: 242-261); per *Ökologie*, attestato per la prima volta in tedesco in Haeckel (1866, Bd. I: 238 e Bd. II: 236), cfr. Toepfer (2011, Bd. II: 681a-714a). Per *ecologia* ed *ecologico*, usate da Quadri (1869: 24), cfr. Fava (2021: 94). Un'utile ricostruzione di come i dizionari italiani trattano i termini dell'ambiente in Coluccia/Dell'Anna (2020).

²² Diversa l'opinione di Montanari (2018: 73), che ritiene il dettato dell'articolo 9 ancora «perfettamente efficiente», appoggiandosi tra l'altro a una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222). Come ho cercato di mostrare, questa posizione – rispettabilissima – seguita da autorevoli archeologi e storici dell'arte e da alcuni giuristi, trascura le opinioni di biologi ed ecologi e tiene anche in poca considerazione gli aspetti terminologici della questione.

²³ Amplicissima è la riflessione della Corte costituzionale su questi temi; i costituzionalisti, tuttavia, si sono concentrati su due aspetti: la qualificazione dell'ambiente come bene materiale comune anche per le generazioni future (cfr. su questo i numerosi e meritori interventi di Paolo Maddalena, tra i quali cfr. almeno Maddalena 2012), e la definizione dei limiti d'intervento e del riparto di competenze di Stato e altri enti locali in materia di ambiente, paesaggio, territorio.

²⁴ Il termine *ecosystem* è stato coniato all'inizio degli anni Trenta del secolo scorso dal botanico britannico Arthur Roy Clapham, cfr. l'ampio articolo di Toepfer (2011, Bd. II: 715a-745b); molto attardata (1971), almeno stando ai dizionari, la comparsa di *ecosistema* in italiano; ma si può risalire facilmente almeno al 1966 grazie a una citazione di Odum (1966: 79) riportata – senza annotazioni in merito – da Fava (2021: 95).

- Boero, Ferdinando (2018), *Nature and the Governance of Human Affairs*, in Bagni, Silvia (coord.) (2018), pp. 47-61.
- Bonanni, Simone/Mercuri, Michela/Satta, Vladimiro (2019), *La tutela dell'ambiente nelle costituzioni degli stati membri dell'Unione europea* (nota breve del Servizio studi del Senato, n. 140, ottobre 2019, leggibile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124734.pdf> (ultimo accesso: agosto 2021)).
- Cammelli, Antonio/Fiorentino, Chiara/Romano, Francesco (2020), *Identità e linguaggio giuridico*, in Visconti, Jacqueline/Manfredini, Manuela/Coveri, Lorenzo (a c. di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, Atti del XV Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Franco Cesati, pp. 185-190.
- Carducci, Michele (2015), *Le Costituzioni di fronte alle “funzioni giuridiche” sulla natura e alla “tragedia dei beni comuni”*, in Rachid Coutinho, Aldacy/Copetti, Alfredo/David Araújo, Luis Alberto (orgs.), *Nas Fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento*, VII Jornada de Direito Constitucional Brasil/Espanha/Itália, Florianópolis, Empório do Direito, pp. 251-262.
- Coluccia, Chiara/Dell'Anna, Maria Vittoria (2020), *Lingua italiana e ambiente. Note sul lessico dell'ecologia*, in «Studi di lessicografia italiana», XXXVII, pp. 265-296.
- Fava, Anna (2021), *Verdi parole: ecologia e cementificazione*, in Fresu, Rita/Gualdo, Riccardo (a c. di), *In fieri 3. Ricerche di linguistica italiana*, Atti della III giornata ASLI per i dottorandi (Firenze, 21-23 novembre 2019), Firenze, Franco Cesati, pp. 89-98.
- Gualdo, Riccardo (1985), *Osservazioni sul linguaggio dei «Verdi»*, in «Studi linguistici italiani», XI, pp. 258-272 (poi in Id., *Per l'italiano. Saggi di storia della lingua nel nuovo millennio*, Roma, Aracne, pp. 193-252).
- Gualdo, Riccardo (2021), *Introduzione ai linguaggi specialistici*, Roma, Carocci.
- Haeckel, Ernst (1866), *Generelle Morphologie der Organismen*, 2 Bde, Berlin, G. Reimer.
- Maddalena, Paolo (2012), *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, in «Ambiente & sviluppo», 16/1, pp. 5-12.
- Migliorini, Bruno (1967), *Saggi linguistici*, Firenze, Le Monnier.
- Montanari, Tomaso (2018), *Costituzione italiana. Art. 9*, Roma, Carocci.
- Odum, Eugene P. (1966), *Ecologia*, Bologna, Zanichelli (ed. or. *Ecology*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1963).
- Quadri, Achille (1869), *Note per la teoria darwiniana*, Bologna, Tipografia delle Scienze di Giuseppe Vitali.
- Toepfer, Georg (2011), *Historisches Wörterbuch der Biologie Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe*, 3 Bde, Stuttgart-Weimar, J.B. Metzler.

Angela Ferrari

*LE RIPRESE ANAFORICHE NELLA COSTITUZIONE TICINESE
E NELLA COSTITUZIONE GRIGIONESE*

1. *Introduzione*

Dopo aver indagato in sincronia e in diacronia aspetti linguistici e testuali della Costituzione italiana e della Costituzione svizzera in lingua italiana, mi è venuta la curiosità di andare a vedere la struttura linguistico-testuale delle Costituzioni del Cantone Ticino, nella sua ultima versione del 1997 (stato 11 marzo 2020) e del Cantone Grigioni, nella sua ultima versione del 2003 (stato 27 settembre 2016)¹. Mi sono soffermata in particolare sulla loro strutturazione tematico-referenziale, osservando più in particolare quali siano i modi linguistici scelti per mettere a tema/topic referenti già instaurati dal cotesto precedente, quali siano cioè – detto in termini più tecnici – i dispositivi lessicali o grammaticali selezionati dalle due Costituzioni cantonali per realizzare le anafore testuali che occupano una posizione tematica. Ai miei occhi, l'interesse del fenomeno stava nel suo potenziale differenziante e riguardava in particolare la scelta del soggetto zero. Mi ero detta più precisamente che, siccome il tedesco e il romancio grigionese sono due lingue a soggetto obbligatorio², ci sarebbero state buone probabilità che la versione italiana della Costituzione dei Grigioni fosse stata influenzata da queste due lingue e presentasse una quota di soggetti zero nettamente minore del testo della Costituzione ticinese: che privilegiasse insomma l'anafora per ripetizione lessicale o per sostituzione pronominale.

La risposta è stata decisamente negativa. La scelta della tematizzazione di un referente dato attraverso un soggetto nullo è di fatto la strategia linguistica più frequentata da entrambe le Costituzioni: nessun influsso sull'italiano della Costituzione grigionese sembrano dunque aver avuto le specificità sintattico-strutturali delle due altre lingue ufficiali del Cantone Grigioni. Il risultato si iscrive tuttavia su una variazione importante, che porta con sé conseguenze che riguardano anche la struttura stessa delle due Carte.

¹ Si noti che la versione italiana della Costituzione grigionese non ha valore giuridico, ma esclusivamente informativo.

² Per il romancio, cfr. Caduff *et al.* 2008.

Dopo aver definito brevemente quali sono i fenomeni che osserveremo (§ 2), nelle due sezioni successive li descriveremo in modo sistematico (§§ 3 e 4). Ciò ci permetterà di far emergere parallelismi e differenze, contestualizzando così il dato secondo il quale la Costituzione grigionese ricorre al soggetto zero spesso e quanto quella ticinese: nel primo caso ne riscontriamo 42 casi, mentre nel secondo ne abbiamo contati 43 (§ 5).

2. *Obiettivi dell'analisi*

La ricognizione che stiamo per proporre riguarda più precisamente l'espressione del topic entro una progressione tematica costante, cioè una progressione in cui il topic riprende un topic precedente, e entro una progressione tematica lineare, in cui il topic riprende un referente associato al comment, cioè sostanzialmente alla predicazione. Verranno esaminati solo i casi in cui il legame referenziale è diretto – il topic è ripreso direttamente dal coteo, e non associato a esso per procedura inferenziale – e in cui l'antecedente del topic è a contatto, vale a dire o nel comma direttamente precedente o nell'enunciato che precede all'interno dello stesso comma. Non sono stati analizzati i legami topicali interni a uno stesso enunciato.

L'espressione del topic cognitivamente dato viene chiamata anafora, o espressione anaforica. Prendendo come punto di osservazione l'elemento linguistico antecedente, possiamo osservare che essa può realizzarsi per ripetizione lessicale o per sostituzione: in questo secondo caso può trattarsi di un sintagma con al centro un nome – che intrattiene con l'antecedente un legame di sinonimia, di iperonimia ecc. –, di un pronome (personale, dimostrativo, indefinito ecc.), di un soggetto zero o nullo. Per una presentazione dettagliata della strutturazione tematico-referenziale del testo, cfr. Ferrari 2014; Ferrari *et al.* 2021.

L'obiettivo è di reperire tutti i topic dati con antecedente a contatto e vedere quale sia la forma lessicale-grammaticale dell'anafora che li registra, guardando sia all'intera Costituzione ticinese sia all'intera Costituzione grigionese (fatti salvi i Preamboli). Ne uscirà la caratterizzazione dello stile anaforico delle due Costituzioni, e in particolare – come ho detto sopra – la netta falsificazione dell'ipotesi secondo la quale, influenzata dal tedesco e dal romancio, la Costituzione grigionese ricorre meno di quella ticinese al dispositivo anaforico del soggetto nullo.

Va notato, come premessa, che, affinché la riflessione abbia un senso, vengono prese in considerazione solo le anafore che possono avere una forma alternativa. In particolare, non consideriamo le anafore lessicali che non potrebbero essere sostituite da un pronome o da un soggetto zero per esempio

perché ci sarebbe agrammaticalità o ambiguità o un esito straniante. Così, per esempio, non viene contata la ripetizione dei quantificatori:

- (1) ¹ Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d'eccezione sono vietati.
² **Ognuno** può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.
³ **Ognuno** ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
⁴ Il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale. (Costituzione ticinese, art. 10)

Non viene preso in considerazione un articolo come il seguente, in cui l'eventuale soggetto pronominale o zero del secondo comma creerebbe ambiguità referenziale:

- (2) ¹ Se **il Consiglio di Stato** non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, **il Gran Consiglio** procede ad una seconda deliberazione.
² **Il Consiglio di Stato** ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi. (Costituzione ticinese, art. 64)

E neppure un caso come il seguente, dove anafora e antecedente, pur essendo strutturalmente contigui (il sintagma *il Cantone* apre il comma 1 e il comma 2), sono caratterizzati da un'ampia distanza verbale:

- (3) ¹ **Il Cantone** provvede affinché:
- a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
 - b) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);
 - c) nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;
 - d) ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
 - e) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
 - f) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
 - g) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;

- h) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
- i) sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
- j) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);
- k) sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;
- l) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
- m) l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.
- ² **Il Cantone** facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica. (Costituzione ticinese, art. 14)

3. *La Costituzione ticinese*

A livello di commi, la strategia più utilizzata è quella della ripresa lessicale (11 casi) seguita a ruota dalla ripresa pronominale (8 casi):

- (4) ¹ **Il Cantone Ticino** è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
² **Il Cantone** è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale. (Costituzione ticinese, art. 1)
- (5) ¹ **Il diritto di voto** è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
² **Esso** comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.
³ Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge. (Costituzione ticinese, art. 28)

Il soggetto nullo è scelto 1 sola volta in tutta la Costituzione:

- (6) ¹ **Il Comune** è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.
² **Esso** è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.
³ A livello locale [**soggetto zero**] svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone. (Costituzione ticinese, art. 16)

Nella Costituzione ticinese, la strategia di connessione tematica dei commi passa dunque attraverso la ripetizione e la sostituzione pronominale, e rifugge il soggetto sottinteso.

Per quanto riguarda la connessione tra gli enunciati, la situazione è in un certo senso – ma vedi qui sotto – capovolta. Vince la ripresa con soggetto nullo (42 casi), non vi sono casi di ripetizione lessicale, il pronome è poco presente (5 casi). La strategia prediletta dalla connessione tematica interna al comma è dunque quella del soggetto sottinteso. Ma c'è di più. Comparata con quella degli altri dispositivi, la sua presenza è abnorme: il soggetto è sottinteso per ben 42 volte su 47. A questo proposito va tuttavia osservato un dato significativo: l'assenza del soggetto ha una realizzazione linguistica standard solo per 4 volte:

- (7) ¹ **Il Cantone** garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. **[soggetto zero]** Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.

² Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

³ Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini. (Costituzione ticinese, art. 4)

Negli altri 38 casi gli estensori della Costituzione scelgono di ricorrere alla lista. La forma prescelta – compare 3 volte – è quella dell'articolo 14 dell'esempio (3) o del seguente articolo:

- (8) ¹ **Il Gran Consiglio:**
- a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
 - b) verifica i poteri dei suoi membri;
 - c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
 - d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
 - e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l'attuazione;
 - f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
 - g) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
 - h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell'esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
 - i) autorizza o ratifica l'alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;

- l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
 - m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
 - n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;
 - o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
 - p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
 - q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
 - r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
- [...] (Costituzione ticinese, art. 59)

4. *La Costituzione grigionese*

Nella Costituzione grigionese, per quanto riguarda i commi, la strategia più utilizzata per esprimere un topic già dato è quella del soggetto nullo, il quale viene scelto per ben 36 volte; qui di seguito un esempio:

- (9) ¹ **Il Cantone dei Grigioni** è un cantone autonomo della Confederazione svizzera.
² **[soggetto zero]** Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.
³ **[soggetto zero]** Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.
⁴ **[soggetto zero]** Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera. (Costituzione grigionese, art. 2)

La ripetizione lessicale e la ripresa pronominale sono a pari merito e poco rappresentate; le troviamo rispettivamente per 5 volte e per 4 volte:

- (10) ¹ Il Cantone attua **la perequazione finanziaria**.
² **La perequazione finanziaria** mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.
³ La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti. (Costituzione grigionese, art. 96)
- (11) ¹ **I partiti politici** cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.
² A tale scopo **essi** possono essere sostenuti dal Cantone e dai comuni, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto. (Costituzione grigionese, art. 20)

Per quanto riguarda il contatto tra enunciati, il legame tematico tra enunciati non si realizza mai per ripetizione lessicale, e in modo sostanzialmente uguale per quanto riguarda il soggetto zero (6 casi) e la ripresa pronominale (5 casi):

- (12) ¹ Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza.
² È competente per la negoziazione di convenzioni intercantionali e internazionali; **[soggetto zero]** è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa. (Costituzione grigionese, art. 45)
- (13) ¹ Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.
² Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.
³ **I comuni** determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo **essi** prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. (Costituzione grigionese, art. 3)

5. *Confronto e conclusioni*

Nelle due Costituzioni i casi di tematizzazione a contatto – tra commi o enunciati – di un referente sono 67 per quanto riguarda quella ticinese e 56 per ciò che concerne quella grigionese: anche se con qualche cautela, il paragone tra le due modalità di espressione dell'anafora mi pare dunque fattibile.

Come si sarà notato, le due Carte condividono la scelta di non ripetere la forma lessicale nei casi di contatto referenziale tra enunciati all'interno del comma. Dato l'imperativo linguistico-culturale della non ripetizione a contatto che caratterizza la lingua italiana, questa scelta negativa non ci sorprende, e mostra che, almeno da questo punto di vista, lo stile di scrittura della Costituzione non è, malgrado quello che si è potuto sostenere, quello dei testi tecnico-scientifici. Parallela è anche tutto sommato la scelta della sostituzione pronominale, con tuttavia una piccola preferenza del testo ticinese per il collegamento fra commi.

Dove la differenza tra le due Costituzioni è marcata e evidente è nella selezione del soggetto nullo. La strategia linguistica è praticamente capovolta: mentre nella Costituzione ticinese abbiamo 1 soggetto nullo tra commi e 42 fra enunciati, in quella grigionese troviamo 36 soggetti impliciti tra commi e 6 fra enunciati. Essendo il soggetto zero il dispositivo coesivo più forte, l'impressione è dunque che la sequenza dei commi grigionesi sia messa in scena come linguisticamente più compatta di quella ticinese. Ma questa differenza ha anche, e soprattutto, un corollario strutturale: siccome in entrambi i casi vince la progressione con topic costante, ciò che si osserva è che, quando il referente di cui si parla resta lo stesso, la Costituzione grigionese – per attribuirgli sostanza giuridica, divieti, autorizzazioni ecc. – fa ricorso a commi diversi,

mentre quella ticinese preferisce rimanere all'interno dello stesso comma. In generale, la prima rifugge dalla complessità enunciativa interna dei commi: su 252 commi solo 21 sono infatti costituiti da più di un enunciato (tipicamente 2), vale a dire poco più dell'8%; la poca complessità sintattica che c'è è interna all'enunciato. Si noti, per concludere, che la compattezza tematica a livello di enunciato della Costituzione del Cantone Ticino è tanto più visibile in quanto – come ho mostrato sopra – viene scelta la modalità della lista: l'articolo ha la forma di una lista, aperta dal denominatore comune topicale.

Sullo sfondo di queste differenze e somiglianze relative alle forme linguistiche della tematizzazione nelle Costituzioni ticinese e grigionese emerge il dato la cui identificazione ha mosso la breve ricerca proposta in questa Nota. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto ipotizzare per via dell'obbligatorietà del soggetto esplicito in tedesco e in romancio – le lingue di riferimento ufficiali per la Carta dei Grigioni –, la Costituzione grigionese frequenta il soggetto zero quanto quella ticinese. Anzi, lo sceglie a un livello strutturale più alto, quello dei legami referenziali fra commi – di contro a quello fra enunciati –, dandogli così un potere coesivo più forte di quello che ha all'interno della Costituzione ticinese, dove collega, tutte le volte meno una, enunciati all'interno dello stesso comma: enunciati che l'unità del comma già presenta come testualmente unitari.

Riferimenti bibliografici

- Caduff, Renzo/Caprez, Uorschla N./Darms, Georges (2008), *Grammatica per l'instrucziun dal rumantsch grischun*, Friburg, Seminari da rumantsch da l'Università da Friburg.
- Ferrari, Angela (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Roma, Carocci.
- Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Zampese, Luciano (2008), *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma, Carocci.

Gli argomenti umani

Collana di studi linguistici e retorici fondata da

BICE MORTARA GARAVELLI

e diretta da

BICE MORTARA GARAVELLI, ANGELA FERRARI,

FRANCESCA GEYMONAT, FEDERICA VENIER

ISSN 2611-6022

1. Maria-Elisabeth Conte, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*. Nuova edizione con l'aggiunta di due saggi a cura di Bice Mortara Garavelli, 1999, pp. 150, € 16,00. **978-88-7694-365-X**
2. *Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca psicopedagogica*. Saggi di C. Bazzanella, L. Brandi, C. Lavinio, L. Lumbelli - B. Bechini - G. Paoletti, E. Manzotti, C. Marellò, B. Mortara Garavelli, R. Sornicola, a cura di Lucia Lumbelli e Bice Mortara Garavelli, 1999, pp. 216, € 18,00. **978-88-7694-420-6**
3. Mariarosà Bricchi, *La roca trombazza. Lessico arcaico e letterario nella prosa narrativa dell'Ottocento italiano*, 2000, pp. 200, € 18,00. **978-88-7694-415-X**
4. *Argomenti per una linguistica della traduzione*, a cura di Iørn Korzen e Carla Marellò, 2000, pp. 160, € 18,00. **978-88-7694-423-0**
5. Jacqueline Visconti, *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese. Uno studio contrastivo*, Presentazione di Giulio Lepschy, 2000, pp. 268, € 21,00. **978-88-7694-459-1**
6. Federica Venier, *La presentatività. Sulle tracce di una nozione*, 2002, pp. 134, € 13,00. **978-88-7694-634-9**
7. *Linguistica dei «corpora» per l'italiano antico. Annotazione morfosintattica di testi fiorentini del Duecento*, a cura di Manuel Barbera e Carla Marellò, 2002, pp. 320, € 28,00. (esaurito) **978-88-7694-611-X**
8. Marinella Pregliasco, *In forma di fuga. Modi e mondi dell'antico nel moderno*, 2003, pp. 144, € 13,00. **978-88-7694-653-5**

9. Giovanni Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su «corpora» elettronici*, 2005, pp. 264, € 18,00. **978-88-7694-841-4**
10. Nascimbene Nascimbeni, *Grammatilogia. Scienza e potere delle lettere*, a cura di Linda Bisello, 2006, pp. 154, € 16,00. **978-88-7694-933-X**
11. *Relative e pseudorelative tra grammatica e testo*, a cura di Federica Venier, 2007, pp. 204, € 16,00. **978-88-6274-015-9**
12. *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, a cura di Angela Ferrari, 2008, pp. 408, € 25,00. **978-88-6274-048-7**
13. *Tra pragmatica e linguistica testuale. Ricordando Maria-Elisabeth Conte*, a cura di Federica Venier, 2009, pp. 512, € 50,00. **978-88-6274-165-1**
14. Luca Cignetti, *L'inciso. Natura linguistica e funzioni testuali*, 2011, pp. 160, € 16,00. **978-88-6274-284-9**
15. *Linguistica applicata con stile. In traccia di Bice Mortara Garavelli*, a cura di Francesca Geymonat, 2013, pp. VI-154, € 20,00. **978-88-6274-462-1**
16. Filippo Pecorari, *Quando i processi diventano referenti. L'incapsulazione anaforica tra grammatica e coesione testuale*, 2017, pp. XIV-378, € 30,00. **978-88-6274-760-8**
17. Roska Stojmenova, *La catafora nell'italiano contemporaneo. Aspetti teorici, descrittivi ed esplicativi*, 2017, pp. XVI-160, € 20,00. **978-88-6274-774-5**
18. *Capitoli di storia della punteggiatura italiana*, a cura di Angela Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari, Roska Stojmenova Weber, 2020, XII-516, € 35,00. **978-88-6274-992-3**
19. Elena Pistolesi, *Dal testo al frammento e dal frammento al testo. Scritti sulla scuola senese*, 2020, XII-148, € 18,00. **978-88-3613-057-3**
20. Davide Mastrantonio, *La coesione nell'italiano antico e i volgarizzamenti dal latino*, 2021, XVIII-262, € 30,00. **978-88-3613-137-2**

Finito di stampare nel febbraio 2022
da Litogì S.r.l. in Milano
per conto delle Edizioni dell'Orso